Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1372

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione

18/12/2022 - 03:06

Indice

1. DDL S. 1372 - XVIII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 1372 . . . 5
1.2.2. Relazione 1372-A . . . 15
1.2.3. Testo correlato 1372-A (ALLEGATO) . . . 20
1.2.4. Testo approvato 1372 (Bozza provvisoria) . . . 107
1.2.5. Testo 1 . . . 116
1.2.6. Testo 2 . . . 211
1.3. Trattazione in Commissione . . . 287
1.3.1. Sedute . . . 288
1.3.2. Resoconti sommari . . . 289
1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . 290
1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 88 (pom.) del 09/07/2019 . . . 291
1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 90 (ant.) dell'11/07/2019 . . . 305
1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 91 (pom.) del 16/07/2019 . . . 308
1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 94 (pom.) del 18/07/2019 . . . 317
1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 96 (pom.) del 24/07/2019 . . . 323
1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 97 (pom.) del 25/07/2019 . . . 329
1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 98 (ant.) del 31/07/2019 . . . 380
1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 99 (ant.) del 01/08/2019 . . . 386
1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 100 (ant.) del 05/08/2019 . . . 393
1.3.2.1.10. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 101 (ant.) del 06/08/2019 . . . 416
1.4. Trattazione in consultiva . . . 418
1.4.1. Sedute . . . 419

1.4.2. Resoconti sommari 421
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 422
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 50 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/07/2019 423
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (ant., Sottocomm. pareri) del 05/08/2019 426
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 428
1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 24 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/07/2019 . . 429
1.4.2.2.2. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 112 (pom.) del 25/07/2019 430
1.4.2.3. 4^ Commissione permanente (Difesa) 434
1.4.2.3.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 36 (pom.) del 23/07/2019 435
1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 440
1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 184 (ant.) del 23/07/2019 441
1.4.2.4.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 185 (ant.) del 24/07/2019 457
1.4.2.4.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 188 (ant.) del 31/07/2019 461
1.4.2.4.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 190 (ant.) del 01/08/2019 466
1.4.2.4.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 191 (ant.) del 05/08/2019 470
1.4.2.5. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) 475
1.4.2.5.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 123 (pom.) del 30/07/2019 476
1.4.2.5.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 126 (pom.) del 01/08/2019 479
1.4.2.6. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) 486
1.4.2.6.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 88 (pom.) del 23/07/2019 487
1.4.2.6.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 89 (ant.) del 24/07/2019 . 491
1.4.2.7. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) 497
1.4.2.7.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 28 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/07/2019 498
1.4.2.7.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 30 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/07/2019 499
1.4.2.8. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 500
1.4.2.8.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 125 (ant.) del 17/07/2019 501
1.4.2.8.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 127 (ant.) del 24/07/2019 504
1.4.2.9. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') 507
1.4.2.9.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 92 (pom.) del 16/07/2019 508
1.4.2.9.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 93 (pom.) del 18/07/2019 515
1.4.2.9.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 94 (pom.) del 23/07/2019 519
1.4.2.9.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 95 (ant.) del 24/07/2019 525
1.4.2.10. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 528

1.4.2.10.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 118 (pom.) del 30/07/2019 529
1.5. Trattazione in Assemblea 536
1.5.1. Sedute 537
1.5.2. Resoconti stenografici 538
1.5.2.1. Seduta n. 140 del 31/07/2019 539
1.5.2.2. Seduta n. 143 del 06/08/2019 616

1. DDL S. 1372 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 1372

XVIII Legislatura

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione

Iter

6 agosto 2019: approvato definitivamente. Legge

Iter da stralcio

Risultante dallo stralcio dell'articolo da 1 a 5, da 12 a 14 del C.1603 deliberato nella seduta n. 140 del 12 marzo 2019.

Successione delle letture parlamentari

C.1603	stralcio di C.1603-bis, C.1603-ter conclusione anomala per stralcio
C.1603-bis	approvato
S.1372	**approvato definitivamente. Legge**

Legge n. 86/19 del 8 agosto 2019, GU n. 191 del 16 agosto 2019.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio **Giuseppe Conte** (Governo Conte-I)

Di concerto con

Ministro dell'interno **Matteo Salvini** , Ministro della giustizia **Alfonso Bonafede** , Ministro dell'economia e finanze **Giovanni Tria** , Ministro del lavoro e politiche sociali **Luigi Di Maio** , Ministro delle infrastrutture e trasporti **Danilo Toninelli** , Ministro dell'istruzione, università e ricerca **Marco Bussetti** , Ministro della salute **Giulia Grillo** , Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione **Giulia Bongiorno**

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Collegato alla legge di bilancio per l'anno 2019.

Presentazione

Trasmesso in data **28 giugno 2019**; annunciato nella seduta n. 128 del 2 luglio 2019.

Classificazione TESEO

SPORT

Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.1, 5, 6, 7, 8, 9), COMITATO OLIMPICO NAZIONALE

ITALIANO (CONI) (Artt.1, 3), PARERI PARLAMENTARI (Artt.1, 5, 6, 7, 8, 9), CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI (Artt.2, 7, 9), SCUOLA (Art.2), ASSOCIAZIONI SPORTIVE E POLISPORTIVE (Artt.2-4), PERIZIE (Art.3), COMMISSIONI E ORGANI CONSULTIVI (Art.4), SPORT PROFESSIONALE (Artt.5, 6), ATLETI E ATLETICA (Art.6), MEDIATORI ED INTERMEDIARI (Art.6), RAPPRESENTANTI (Art.6), PROGETTI E PROGETTAZIONE (Art.7), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Art.7), PUBBLICA SICUREZZA (Art.7), CREDITO SPORTIVO (Art.7), FEDERAZIONI SPORTIVE (Art.8), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art.8), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.8), PERSONALITA' GIURIDICA (Art.8), SPORT ALPINI E INVERNALI (Art.9), PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E INFORTUNISTICA (Art.9), CASCHI PROTETTIVI (Art.9)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Claudio Barbaro** (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 16 luglio 2019) .
Relatore di maggioranza Sen. **Claudio Barbaro** (L-SP-PSd'Az) nominato nella seduta ant. n. 100 del 5 agosto 2019 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli il 6 agosto 2019; annuncio nella seduta n. 143 del 6 agosto 2019.

Relatore di minoranza (esterno) Sen. **Daniela Sbrollini** (PD) nominato il 6 agosto 2019 .

Assegnazione

Assegnato alla **7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)** **in sede referente** il 4 luglio 2019. Annuncio nella seduta n. 130 del 9 luglio 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1372

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1372

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
di concerto con il **Ministro dell'interno** (SALVINI)
con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)
con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (DI MAIO)
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (TONINELLI)
con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca** (BUSSETTI)
con il **Ministro della salute** (GRILLO)
e con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (BONGIORNO)

(V. *Stampato Camera n.* **1603- *bis***)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 giugno 2019

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis *del Regolamento*

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ORDINAMENTO SPORTIVO

Art. 1.

(Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore, compresa quella di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilità di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport;

c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) definire gli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica;

e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i princìpi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale;

f) prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporne il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti;

g) prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;

h) sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformità ai princìpi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli;

i) sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002;

l) prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale;

m) provvedere al riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, garantendo l'omogeneità della disciplina in relazione al computo degli stessi e prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, stabilendo altresì un sistema di incompatibilità tra gli organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi;

n) individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 2.

(Centri sportivi scolastici)

1. Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le scuole stabiliscono il regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina l'attività e le cariche associative. Il medesimo regolamento può stabilire che le attività sportive vengano rese in favore degli studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito.

2. Le attività del centro sportivo scolastico sono programmate dal consiglio di istituto, che può sentire, ove esistenti, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che hanno la propria sede legale nel medesimo comune in cui è stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico.

3. Possono far parte del centro sportivo scolastico il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e i loro genitori.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste attività extracurricolari o l'utilizzazione di locali in orario extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.

5. I centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente a laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di ulteriori profili professionali a cui può essere affidato dai centri sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive.

6. Mediante la contrattazione collettiva è stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto dell'attività del centro sportivo scolastico.

7. La somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché nei centri sportivi scolastici avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

8. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

(Disciplina del titolo sportivo)

1. La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente. In caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società sportiva, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo sono condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della competente federazione

sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, al versamento del valore economico del titolo, accertato ai sensi del primo periodo, ovvero alla prestazione di un'idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria procedente.

2. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti ai princìpi di cui al comma 1.

Art. 4.

(Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi)

1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo il sesto comma sono inseriti i seguenti:

« Negli atti costitutivi delle società sportive di cui al primo comma è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-*bis*, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.

Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni di cui al settimo comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROFESSIONI SPORTIVE

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo)

1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei princìpi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera *b)* del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;

e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;

g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai princìpi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;

h) riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico;

i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

l) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere *a)* ed *e)*, rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 6.

(Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo)

1. Allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) previsione dei princìpi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione;

e) introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;

f) individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale;

g) previsione di misure idonee a introdurre una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi;

h) definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E SICUREZZA IN MATERIA DI SPORT

Art. 7.

(Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la

costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti dall'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti, di cui all'articolo 1, comma 305, della citata legge n. 147 del 2013, o di strutture pubbliche inutilizzate;

e) individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all'accessibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della normativa vigente;

f) individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l'ente di promozione sportiva o la società o associazione sportiva utilizzatori e la possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente alla federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva o alla società o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e i livelli di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva o dalla società o associazione utilizzatori, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

g) individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo;

h) definizione della disciplina della somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato lo sport, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere *a), b), c), d)* e *h)*, con il Ministro per la pubblica amministrazione, nonché, limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere *a), b), c), d)*, *e)* e *f)*, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di

trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di novanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 8.

(Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 5;

b) riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica;

e) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 9.

(Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti;

b) revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo:

1) l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello *snowboard,* in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista;

2) l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo;

3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;

4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo;

c) revisione delle norme in modo da favorire la più ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1.2.2. Relazione 1372-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1372-A

Relazione Orale

Relatore Barbaro

TESTO PROPOSTO DALLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Comunicato alla Presidenza il 6 agosto 2019

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
di concerto con il **Ministro dell'interno**
con il **Ministro della giustizia**
con il **Ministro dell'economia e delle finanze**
con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali**
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**
con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca**
con il **Ministro della salute**
e con il **Ministro per la pubblica amministrazione**

(V. *Stampato Camera n.* **1603- *bis***)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 giugno 2019

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis *del Regolamento*

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: Borghesi)

29 luglio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 5, sarebbe opportuno specificare se i requisiti di ulteriori profili professionali a cui può essere affidato dai centri sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive, la cui definizione è demandata a un decreto ministeriale, siano di carattere aggiuntivo rispetto alla laurea in scienze motorie o al diploma ISEF ovvero siano finalizzati a individuare ulteriori figure professionali

cui possono essere affidate tali attività;

- all'articolo 3, comma 2, sarebbe preferibile indicare un termine entro il quale il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate devono adeguare i propri statuti ai principi di cui al comma 1;

- all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito di specificare se i componenti dell'organo consultivo deputato alla tutela degli interessi dei tifosi possano essere eletti soltanto tra gli abbonati o anche tra soggetti non abbonati;

- all'articolo 5, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere il concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche con riferimento al criterio di delega relativo al riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie, di cui alla lettera *i)* del comma 1;

- all'articolo 7, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere il concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, atteso che la delega, ai sensi del comma 1, riguarda anche gli impianti sportivi scolastici.

Esaminati altresì i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 9.1 parere non ostativo a condizione che, al comma 4, venga specificato con quale tipo di atto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina la segnaletica per le aree sciabili attrezzate;

- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: Ostellari)

25 luglio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole sul testo e non ostativo sugli emendamenti.

PARERE DELLA 4a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

sul disegno di legge

(Estensore: Ortis)

23 luglio 2019

La Commissione,

considerata la rilevanza dell'attività svolta dagli atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari che esprimono atleti in grado di partecipare ed affermarsi in ambito nazionale ed internazionale, compresa la partecipazione ai Giochi olimpici;

rilevata l'esigenza di promuovere la diffusione di alcune discipline sportive meno note e praticate anche nell'ambito dei centri sportivi scolastici,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

sia valutata la possibilità di supportare l'attività dei centri sportivi scolastici tramite l'impiego degli atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari, e in particolar modo di coloro che hanno partecipato ai Giochi olimpici, al fine di promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sportive meno note e praticate.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

24 luglio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge e preso atto della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti

1° agosto 2019

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.43, 2.3, 2.6, 2.15, 2.16, 2.21, 2.22, 2.0.1, 5.31, 5.33, 5.36, 5.37, 5.74, 8.18, 9.1, 9.9, 9.12, 9.14 e 9.17.
Sull'emendamento 1.24, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, in fine, dopo la parola: « associate » delle seguenti: « e comunque nel rispetto della quota annuale complessiva del finanziamento ».
Sugli emendamenti 4.4, 5.58 e 5.63, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
Sull'emendamento 5.0.2, esprime parere di semplice contrarietà, osservando l'opportunità di riformulare tale proposta, in modo da inserirla tra i principi e i criteri direttivi della delega.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

PARERE DELLA 6a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)
sul disegno di legge
(Estensore: Drago)

1° agosto 2019

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)
sul disegno di legge
(Estensore: Campari)

24 luglio 2019

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge,

premesso che:

l'articolo 7 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici;

la nuova disciplina dovrà essere finalizzata, tra l'altro, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure per la realizzazione, in via prioritaria, degli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti o di strutture pubbliche inutilizzate;

occorrerà inoltre individuare criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all'accessibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi,

esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 10a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)
sul disegno di legge
(Estensore: Girotto)

23 luglio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 11a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)

sul disegno di legge

(Estensore: Romagnoli)

24 luglio 2019

La Commissione,

esaminato il disegno di legge,

condivisa la finalità dello stesso di intervenire in materia di ordinamento sportivo anche in ordine alle professioni sportive, semplificando - ove opportuno - la materia in esame;

tenuto conto che le competenze della Commissione in relazione al disegno di legge risultano limitate;

considerato che l'articolo 5, comma 1, prevede:

- alla lettera *c)*, l'individuazione della figura del « lavoratore sportivo », ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura professionistica o dilettantistica dell'attività sportiva svolta. Inoltre, prevede la definizione in materia assicurativa, previdenziale e fiscale, e delle regole di gestione del fondo di previdenza;

- alla lettera *e)*, la valorizzazione della « formazione dei lavoratori sportivi », in particolare dei giovani atleti, in modo tale da favorire l'esercizio di una professione dopo la fine dell'attività agonistica;

- alla lettera *i)*, il riconoscimento giuridico della figura del « laureato in scienze motorie » e dei soggetti fomiti di titoli equipollenti;

segnalato, infine, che l'articolo 6 prevede la delega al Governo per adottare decreti legislativi volti al riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti/società sportive e di accesso all'esercizio della professione di « agente sportivo »;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITA')

sul disegno di legge

(Estensore: Rufa)

24 luglio 2019

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) tra i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 1 sarebbe opportuno che ve ne fosse uno finalizzato a stabilire la revisione e l'aggiornamento delle norme in materia di attività sportiva agonistica e non agonistica, anche in merito all'età di inizio dell'attività agonistica per le diverse discipline, alla luce del riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle sue competenze;

2) occorrerebbe chiarire che tra i poteri attribuiti al CONI dalla lettera *g)* dell'articolo 1 non rientra quello relativo alla vigilanza sul *doping*: quest'ultima andrebbe riservata ad apposita commissione istituita presso il Ministero della salute, allo scopo di preservare la distinzione tra soggetto vigilante e soggetti vigilati;

3) l'articolo 5, recante una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo, prevede al comma 1, tra gli altri, i seguenti criteri direttivi: riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale (lettera *a)*); tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività (lettera *d)*); al comma 2, l'articolo in questione detta la disciplina procedurale per l'adozione dei decreti delegati, nel cui ambito è contemplato un apporto del Ministro della salute, sotto forma di concerto,

limitatamente ai criteri direttivi di cui alla lettera *a)*. In ragione della materia trattata, sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento del Ministro della salute anche con riguardo ai criteri direttivi di cui alla lettera *d)*.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: Licheri)

30 luglio 2019

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge;

considerato che il disegno di legge, è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2019 e che il testo è composto da dieci articoli, organizzato in quattro capi, recanti rispettivamente disposizioni relative all'ordinamento sportivo (articoli 1-4), disposizioni in materia di professioni sportive (articoli 5-6), disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (articoli 7-9), disposizioni finali (articolo 10);

considerato, in particolare, che l'articolo 5 delega il Governo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché della disciplina del rapporto di lavoro sportivo, in base a determinati principi e criteri direttivi, tra cui i seguenti:

- alla lettera *b)*, riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

- alla lettera *g)*, riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai princìpi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;

richiamato l'articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui lo sport rappresenta una delle materie sulle quali l'Unione europea ha competenza a intraprendere « azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri »;

richiamato, inoltre, l'articolo 165 del TFUE, in base al quale « l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa » (paragrafo 1, secondo comma), e in cui si sancisce che l'azione dell'Unione è intesa « a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi » (paragrafo 2, ultimo alinea) e si promuove la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di sport (paragrafo 3);

valutato che il disegno di legge ed i relativi emendamenti non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

DISEGNO DI LEGGE

Per il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, al quale la Commissione non propone modificazioni, si veda lo stampato n. 1372.

1.2.3. Testo correlato 1372-A (ALLEGATO)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1372-A

Relazione orale
Relatrice BARBARO
ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Comunicato alla Presidenza il 6 agosto 2019

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto con il Ministro dell'interno
con il Ministro della giustizia
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
con il Ministro della salute
e con il Ministro per la pubblica amministrazione

(V. *Stampato Camera n.* **1603-*bis***)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 giugno 2019

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «entro due anni».

1.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «non oltre diciotto mesi».

1.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «entro diciotto mesi».

1.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il riordino» *con le seguenti:* «la riorganizzazione».

1.5

IANNONE, LANIECE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «n. 242,» *inserire le seguenti:* «fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117 Cost., delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei princìpi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza».

1.6

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 242,» *inserire le seguenti:* «, fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei princìpi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza.».

1.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti» *con le seguenti:* «coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività,».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

1.10

IANNONE, CIRIANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «denominato "Codice dello Sport"».

1.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b-bis)* armonizzare le disposizioni fiscali relative agli organismi sportivi con particolare attenzione al coordinamento tra le norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e quanto disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti».

1.12

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b-bis)* definire norme agevolative per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche al fine di limitare la responsabilità personale e illimitata dei legali rappresentanti».

1.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b-bis)* definire in maniera puntuale la natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate».

1.14

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c-bis)* definire i criteri per la ripartizione dei finanziamenti alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite, fermo restando che a tale

definizione e a eventuali successive modificazioni si provvede esclusivamente con atti aventi valore o forza di legge».

1.16

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, anche al fine di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli».

1.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.18

IANNONE

Respinto

Al comma 1, lettera d), *prima delle parole:* «definire gli ambiti dell'attività del CONI» *premettere le seguenti:* «nel rispetto del principio della specificità dello sport,».

1.19

MARCUCCI, MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica» *con le seguenti:* «e, in coerenza con

quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale;».

1.20

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 1, lettera d) *sostituire le parole:* «con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica», *con le seguenti:* «e, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale».

1.21

IANNONE

Ritirato

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica» *con le seguenti:* «e, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale».

1.22

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, lettera d) *sopprimere le parole:* «di governo dell'attività olimpica;».

1.23

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «di governo dell'attività olimpica;» *con le seguenti:* «quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato olimpico internazionale, nonché con la sua funzione

di governo dell'attività sportiva nazionale, nel rispetto delle prerogative a esso attribuite dalla Carta Olimpica, nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015, e dalla Carta Europea dello Sport, approvata a Rodi dal Comitato per lo Sviluppo dello Sport del Consiglio d'Europa nei giorni 13-15 maggio 1992.».

1.24 (testo 2)

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d-bis)* prevedere che il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, avvenga tenendo conto del numero dei soggetti tesserati, dei risultati sportivi conseguiti nelle competizioni olimpiche e nelle competizioni organizzate dalle federazioni internazionali della disciplina sportiva di riferimento, nonché del numero di società e associazioni sportive a essi associate e comunque nel rispetto della quota annuale complessiva del finanziamento».

1.25

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d-bis)* nell'ambito della definizione della sfera di attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, prevedere criteri espliciti di individuazione e separazione del ruolo di sviluppo e promozione dell'attività agonistica, affidato alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate, dal ruolo di promozione della pratica sportiva quale attività socialmente rilevante;».

1.26

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d-bis)* prevedere l'attribuzione al CONI dei compiti di definizione delle singole qualifiche necessarie per lo svolgimento delle attività sportive riconosciute dallo stesso nonché dei percorsi formativi necessari, sentite le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate;».

1.27

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.28

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sostituire lettera e) *con la seguente:*

«*e)* confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, la missione del CONI di promuovere i princìpi fondamentali ed i valori dell'Olimpismo, in particolare nei settori dello sport e dell'istruzione, promuovendo programmi educativi olimpici a tutti i livelli di scuole, istituzioni sportive e di educazione fisica e università, nonché di incoraggiare la creazione di istituzioni dedicate alla formazione Olimpica, quali le Accademie Olimpiche Nazionali, i Musei Olimpici e altri programmi, anche culturali, legati al Movimento Olimpico;».

1.29

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, lettera e) *sostituire le parole:* «la missione» *con le seguenti:* «i compiti e la funzione».

1.30

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, lettera e) *dopo le parole:* «dalla Carta olimpica» *inserire le seguenti:* «nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015,».

1.31

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) *inserire la seguente:*

«*e-bis)* definire gli ambiti di attività del CONI e degli organismi sportivi riconosciuti dallo stesso coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI quale ente pubblico, organo di governo e di indirizzo dell'attività sportiva nazionale e articolazione territoriale del Comitato Olimpico Internazionale;».

1.32

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) *inserire la seguente:*

«*e-bis)* coordinare e conformare la relativa disciplina di settore, di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche ed in-

tegrazioni, con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;».

1.33

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.34

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f)*, inserire la seguente:*

«*f-bis)* prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individua i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute è composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;».

1.35

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f) *inserire la seguente:*

«*f-bis)* definire i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di concerto con le stesse Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate; a tal fine prevedendo un comitato costituito dai rappresentanti del CONI, della Società Sport e salute spa, nonché da rappresentanti degli enti sportivi;».

1.36

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f)*, inserire la seguente:*

«*f-bis)* al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;».

1.37

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Sostituire la lettera f) *con la seguente:*

«*f)* riordinare il settore delle scommesse sportive, anche prevedendo limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporne il divieto, per le scommesse sulle gare e competizioni sportive di livello dilettantistico;»

1.38

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.39

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sostituire lettera g) *con la seguente:*

«*g)* prevedere che il CONI funga da polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica

sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme di statuti e regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferma restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;».

1.40

MARCUCCI, MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* «prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza» *con le seguenti*: «prevedere che il CONI sia polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche».

1.41

IANNONE

Respinto

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* «eserciti poteri di vigilanza» *con le seguenti:* «funga da polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche».

1.42

IANNONE

Respinto

Al comma 1, lettera g), *dopo le parole:* «e del CONI medesimo», *inserire le seguenti:* «nonché nel rispetto delle Regole della Carta Olimpica, della Convenzione contro il *doping* ed il suo protocollo aggiuntivo, adottati nel quadro del Consiglio d'Europa, della Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005».

1.43

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 dopo la lettera g), *inserire la seguente:*

«*g-bis)* prevedere, al fine di sostenere, sviluppare e promuovere l'attività delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, che le sanzioni applicate alle stesse associazioni in seguito a irregolarità di natura fiscale, tributaria o amministrativa rilevate da accertamenti svolti dagli organi territoriali dell'Agenzia delle entrate si applicano nella misura del 10 per cento dell'importo delle sanzioni erogate entro il 30 giugno 2018. Per usufruire del beneficio le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro devono dimostrare di aver adottato tutti i necessari provvedimenti di adeguamento alle norme vigenti e di regolarizzazione delle situazioni non congrue sulla base delle quali sono state erogate le sanzioni. Per la definizione della misura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un tavolo di confronto tra rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;».

1.44

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g) *inserire la seguente:*

«*g-bis)* mantenere, in capo al CONI, il ruolo di Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ed assegnare al CONI poteri di controllo e di intervento diretto nei confronti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, da esercitarsi anche con l'istituto del commissariamento, in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei relativi organi direttivi, in caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo o nel caso in cui non siano stati garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;».

1.45

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.46

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, lettera h), *dopo la parola:* «sostenere» *inserire le seguenti:* «e incoraggiare».

1.47

MAIORINO, GRANATO, DE LUCIA, VANIN, ANGRISANI

Ritirato

Al comma 1, lettera h), *dopo le parole:* «delle donne», *inserire le seguenti:* «nella *governance* sportiva e».

1.48

MAIORINO, GRANATO, DE LUCIA, VANIN, ANGRISANI

Ritirato

Al comma 1, lettera h), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e all'interno degli organi collegiali di governo del CONI».

1.49

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h) *inserire la seguente:*

«*h-bis)* mantenere, in capo al CONI, le attribuzioni connesse all'organizzazione ed al potenziamento dello sport nazionale e alla massima diffusione della pratica sportiva sul territorio nazionale, anche con specifico riguardo agli obblighi, ai ruoli e alle responsabilità assunti nella missione istituzionale di sviluppare e proteggere il Movimento Olimpico all'interno dello Stato italiano, in conformità con quanto previsto dalla Carta Olimpica e nel rispetto del ruolo dei poteri pubblici principalmente complementare all'azione dei movimenti sportivi, come sancito dalla Carta europea dello sport;».

1.50

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h) *inserire la seguente:*

«*h-bis)* mantenere, in capo al CONI, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, un potere generale di determinazione e divulgazione dei principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport, nonché per incoraggiare lo sviluppo dello sport ad alto livello e dello sport per tutti;».

1.51

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis)* prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individui i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine, prevedere che il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute sia composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;».

1.52

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis)* al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;».

1.53

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.54

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sostituire lettera i) con la seguente:

«*i)* sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite fermo l'esercizio, da un lato, del potere di controllo spettante all'autorità di governo vigilante sulla gestione e l'utilizzo dei contributi pubblici previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale;».

1.55

IANNONE

Respinto

Al comma 1, lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole*: «rispetto al CONI»;

b) *dopo le parole*: «fermo restando l'esercizio,» *inserire le seguenti*: «da un lato,»:

c) *sostituire le parole*: «modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002» *con le seguenti*:«dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale».

1.56

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, lettera i), *sostituire le parole da:* «rispetto al CONI,» *fino alla fine della lettera con le seguenti*: «fermo l'esercizio, da un lato, del potere di controllo spettante all'autorità di governo vigilante sulla gestione e l'utilizzo dei contributi pubblici previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale;»

1.57

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i) *inserire la seguente:*

«*i-bis)* approntare, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in relazione all'attività di finanziamento, attribuita alla società Sport e salute S.p.A., delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, gli strumenti normativi idonei ad esercitare il potere di vigilanza sugli enti finanziati nonché ad assicurare quanto previsto dal comma 4-*quater* della legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pur nell'assoluto rispetto dell'autonomia tecnico - sportiva dei singoli soggetti finanziati e salvaguardando in ogni caso la continuità del relativo dispiegarsi dell'attività sportiva;».

1.58

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.59

IANNONE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.60

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.61

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«*l)* prevedere che alle strutture territoriali del CONI siano attribuite le funzioni di coordinamento delle attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione dei tecnici da destinare alle federazioni sportive e alle discipline sportive associate, attraverso l'attività delle scuole dello sport quali centri di alta formazione e di promozione della diffusione della cultura sportiva, nonché funzioni di coordinamento delle attività e delle progettualità trasversali alle federazioni e delle attività dei gruppi sportivi scolastici di cui all'articolo 2;».

1.62

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Respinto

Al comma 1, la lettera l) *è sostituita dalla seguente:*

«*l)* prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita oltre che a funzioni di rappresentanza istituzionale anche a funzioni di promozione, gestione ed organizzazione delle attività sportive e, di concerto con le istituzioni scolastiche e sanitarie, di prevenzione e promozione della salute;».

1.63

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sostituire lettera l) *con la seguente:*

«*l)* continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente;».

1.64

MARCUCCI, MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera l) *con la seguente:*

«*l)* continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente;».

1.65

IANNONE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera l) *con la seguente:*

«*l)* continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente».

1.66

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 1, lettera l), *dopo le parole:* «a funzioni» *inserire le seguenti:* «e a compiti».

1.67

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.68

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera m) *con la seguente:*

«*m)* prevedere che la disciplina dei limiti al rinnovo dei mandati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 8, possa essere derogata nelle strutture territoriali subregionali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici».

1.69

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, alla lettera m), *dopo le parole:* «, garantendo» *inserire le seguenti:* «le pari opportunità nell'accesso agli organi sociali e».

1.70

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m), *aggiungere la seguente:*

«*m-bis)* prevedere l'estensione del limite al rinnovo dei mandati di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, alle leghe e alle associazioni comunque

denominate che esprimono dei membri nei consigli federali delle federazioni sportive nazionali».

1.71

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.72

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera n), *sostituire la parola:* «individuare» *con la seguente:* «stabilire».

1.73

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n) *aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* coordinare e, se necessario, modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istitutive della società Sport e salute S.p.A., con le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 15 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni;».

1.74

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

1.75

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «trentasei mesi».

1.76

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «diciotto mesi».

Art. 2

2.1

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di organizzare e sviluppare» *con le seguenti:* «Al fine di sviluppare, potenziare e organizzare».

2.2

GRANATO, DE LUCIA, VANIN, ANGRISANI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche,» *inserire le seguenti:* «anche in conformità con gli articoli 5, 24 e 30, comma 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18,».

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «23 luglio 1999, n. 242» *inserire le seguenti:* «e dell'articolo 6, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43,».

2.3

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «possono costituire», *con la seguente:* «costituiscono»;

2) *al comma 3, sostituire le parole:* «possono far parte», *con le seguenti:* «fanno parte».

2.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Le scuole stabiliscono» *inserire le seguenti:* «sulla base di linee guida emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentiti il Coni, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, nonché il Comitato Italiano Paralimpico».

2.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «stabiliscono» *con la seguente:* «adottano».

2.6

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* «può stabilire», *con la seguente:* «stabilisce» *e sopprimere le seguenti:* «, di norma»;

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«*1-bis*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nel limite massimo di 150 milioni di euro, si provvede con il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater*;

1-ter. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2020 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7, 16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato;

1-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concer-

to con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

Conseguentemente al comma 8, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica» *aggiungere le seguenti:* «salvo quanto previsto dai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*;».

2.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «sono» *inserire le seguenti:* «definite e».

2.8

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «consiglio di istituto», *inserire le seguenti:* «e approvate dal collegio dei docenti».

2.9

GRANATO, DE LUCIA, VANIN, ANGRISANI

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «le associazioni», *inserire le seguenti:* «e le società».

2.10

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

2.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «Possono far parte del» *con le seguenti:* «Possono utilizzare il».

2.12

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «Possono far parte» *con le seguenti:* «Fanno parte».

2.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «Possono far parte» *inserire le seguenti:* «degli organi del».

2.14

GRANATO, DE LUCIA, VANIN, ANGRISANI

Ritirato

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tutori o soggetti affidatari, ai sensi della legge 4 marzo 1983, n. 184».

2.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«*3-bis*. I centri sportivi scolastici costituiti ai sensi del presente articolo devono essere affiliati alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva della attività sportiva che si pratica nel singolo centro sportivo scolastico. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, sentiti il CONI, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva nonché i corrispondenti organismi paraolimpici, specifiche linee guida. Con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono inoltre definite regole di semplificazione delle modalità di affiliazione e tesseramento e i contenuti di specifiche convenzioni volte a ridurre i costi di affiliazione e di tesseramento dei centri scolastici sportivi alle singole federazioni sportive o alle discipline sportive associate».

2.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«*3-bis*. Le istituzioni scolastiche che hanno costituito un centro sportivo scolastico provvedono ad adeguare la copertura assicurativa per le attività della pratica sportiva svolta nel centro, ovvero sottoscrivono apposita affiliazione alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva della attività sportiva che si pratica nel singolo centro sportivo scolastico».

2.17

IANNONE, CIRIANI

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«*4-bis*. L'insegnamento dell'educazione fisica nei centri sportivi scolastici è attribuito esclusivamente all'Educatore del benessere fisico, e cioè al laureato che, nell'ambito del corso di laurea di Scienze Motorie, si dedica all'insegnamento della educazione fisica e del benessere fisico all'interno delle scuole».

2.18

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «possono affidare» *con la seguente:* «affidano».

2.19

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» *con le seguenti:* «entro sessanta giorni».

2.20

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» *con le seguenti:* «entro centoventi giorni».

2.21

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.22

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

2.0.1

IANNONE, CIRIANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

All'articolo 74 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con le medesime modalità le spese di pubblicità di cui all'articolo 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel limite massimo di 50.000 euro, sono deducibili nella misura doppia dell'importo corrisposto"».

Art. 3

3.1

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

3.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1 sopprimere il primo periodo.

3.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale

insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente», *con le seguenti:* «La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di sette esperti nominati dal presidente».

3.6

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «La cessione, il trasferimento o».

3.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «cessione», *con la seguente:* «rinuncia».

3.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1 sostituire la parola: «trasferimento», *con la seguente:* «spostamento».

3.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «a qualunque titolo».

3.10

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a qualunque titolo», *con le seguenti:* «a qualsivoglia intestazione».

3.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del titolo sportivo, definito», *con le seguenti*: «della qualifica sportiva, definita».

3.12

IANNONE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del titolo sportivo», *inserire le seguenti*: «di una società sportiva professionistica».

3.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale».

3.14

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «insieme», *con la seguente*: «numero».

3.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «condizioni», *con la seguente*: «situazioni».

3.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «consentono», *con la seguente*: «permettono».

3.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «partecipazione», *con la seguente*: «presenza».

3.18

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «la partecipazione», *con le seguenti*: «l'adesione».

3.19

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «la partecipazione», *con le seguenti*: «l'apparizione».

3.20

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «partecipazione», *con la seguente*: «condivisione».

3.21

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «determinata», *con la seguente:* «convinta».

3.22

IANNONE

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati» *con le seguenti:* «qualora la detta cessione o il detto trasferimento o attribuzione siano ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali».

3.23

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «singole».

3.24

IANNONE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dalle singole federazioni sportive nazionali» *inserire le seguenti:* «e nel rispetto delle prescrizioni da essa emanate».

3.25

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «un esperto», *con le seguenti:* «otto esperti».

3.26

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «un esperto», *con le seguenti:* «cinque esperti».

3.27

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «un esperto», *con le seguenti:* «tre esperti».

3.28

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «un esperto», *con le seguenti:* «due esperti».

3.29

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

3.30

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «versamento», *con la seguente:* «deposito».

3.31

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «del titolo», *con le seguenti:* «della qualifica».

3.32

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «accertato», *con la seguente:* «acclarato».

3.33

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «accertato»*, con la seguente:* «verificato».

3.34

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «prestazione»*, con la seguente:* «concessione».

3.35

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «prestazione»*, con la seguente:* «fornitura».

3.36

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «un'idonea»*, con le seguenti:* «una giusta».

3.37

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «approvata», *con la seguente:* «accordata».

3.38

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.39

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «Il CONI».

3.40

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «adeguano», *inserire le seguenti:* «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.41

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «princìpi», *inserire la seguente:* «generali».

3.42

GRANATO, DE LUCIA, VANIN, ANGRISANI

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 4

4.1

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

4.4 (testo 2)

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo per l'introduzione di uno strumento di rappresentanza dei tifosi, finalizzato esclusivamente alla manifestazione degli interessi specifici di questi ultimi, escludendovi dall'accesso chiunque abbia ricevuto, negli ultimi venti anni, sanzioni penali o amministrative per fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive».

4.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «ma non vincolanti».

4.6

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «specifici», *con la seguente:* «fondamentali».

4.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «meno di tre e non più di cinque membri», *con le seguenti:* «quattro membri».

4.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «sei mesi», *con le seguenti:* «otto mesi».

Art. 5

5.1

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

5.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico».

5.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport».

5.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti*: «due mesi».

5.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti*: «tre mesi».

5.6

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti*: «quattro mesi».

5.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «cinque mesi».

5.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti*: «sei mesi».

5.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «sette mesi».

5.10

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti*: «otto mesi».

5.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «nove mesi».

5.12

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «dieci mesi».

5.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «undici mesi».

5.14

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» *con le seguenti:* «un decreto legislativo».

5.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «di riordino e».

5.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «e di riforma».

5.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo».

5.18

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «nonché» *con la seguente:* «ovvero».

5.19

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* promozione e garanzia della pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo».

5.20

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

5.21

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* «nonché» *con la seguente:* «ovvero».

5.22

GRANATO, DE LUCIA, VANIN, ANGRISANI

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *dopo la parola:* «educazione» *inserire la seguente:* «, inclusione»;

b) *alla lettera* d), *dopo le parole:* «dei minori» *inserire le seguenti:* «, con particolare riguardo ai minori con disabilità,»;

c) *alla lettera* g), *dopo le parole:* «di diritto internazionale» *inserire le seguenti:* «ivi compresa la Convenzione ed il Protocollo di cui all'articolo 1 della legge 3 marzo 2009, n. 18,».

5.23

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

5.24

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le seguenti parole:* «del principio della specificità dello sport e».

5.25

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «nonché del principio» *inserire le seguenti:* «della tutela».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: «e riconoscimento di parità di valore allo sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile».

5.26

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* «nonché» *con la seguente:* «ovvero».

5.27

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *sopprimere la parola:* «anche».

5.28

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* «e riconoscimento di parità di valore dello sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile».

5.29

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* «con particolare attenzione al riconoscimento del professionismo delle atlete al fine di superare le diversità e le difficoltà presenti nello sport femminile».

5.30

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione».

5.31

IANNONE

Dichiarato inammissibile

Dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b-bis)* possibilità del riconoscimento della qualifica di impresa sociale sportiva per gli enti privati, inclusi quelli costituiti nella forma di cui al Titolo V del libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche nel rispetto degli articoli 1 e 2 comma 1 lettera *u)* del d.lgs 112/2017, garantendo le relative agevolazioni fiscali».

5.32

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

5.33

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le seguenti parole:* «e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera *b)* del presente comma».

5.34

GIRO, CANGINI, MOLES, ALDERISI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* «, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e» *con le seguenti*: «, tenuto conto della specifica attività sportiva svolta se di natura dilettantistica o professionistica e conseguente».

5.35

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza» *con le seguenti*: «tenendo conto delle peculiarità rispetto al rapporto di lavoro ordinario, e definizione della relativa disciplina in materia di formazione, assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza e di fine carriera».

5.36

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, prevedendo in ogni caso l'esclusione dell'obbligo contributivo per i soggetti che godono già di una copertura previdenziale e tenendo comunque ferma l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.».

5.37

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* riconoscimento della peculiarità del rapporto di lavoro sportivo rispetto al rapporto di lavoro ordinario, in particolare attraverso la predisposizione di percorsi formativi di fine carriera finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro nonché la costituzione di un «fondo di fine carriera» per il sostegno economico degli atleti in corso di inserimento nel mondo del lavoro ordinario».

5.38

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

5.39

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, lettera d)*, dopo le parole:* «attività sportiva» *inserire le seguenti*: «anche dilettantistica».

5.40

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

5.41

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* «valorizzazione» *inserire le seguenti:* «e riconoscimento».

5.42

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole:* «giovani atleti» *inserire le seguenti:* «indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta» *e* «riconoscimento».

5.43

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

5.44

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «di natura» *inserire le seguenti:* «professionale e».

5.45

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «in favore delle società» *inserire la seguente:* «sportive».

5.46

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, lettera f) *aggiungere, in fine, le parole:* «fatta salva la disciplina di cui agli articoli 67 e 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che costituisce limite minimo del regime agevolativo applicabile».

5.47

IANNONE

Respinto

Al comma 1, lettera f), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle leghe e associazioni di categoria».

5.48

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

5.49

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «le integrazioni necessarie per», *inserire le seguenti:* «rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, promuovere la pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo e».

5.50

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Respinto

Al comma 1, lettera g), *dopo le parole:* «le integrazioni necessarie per», *inserire le seguenti:* «estendere lo *status* professionistico alle atlete e».

5.51

IANNONE

Respinto

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le parole:* «e in cui siano stabiliti limiti, criteri e soglie di natura economica legate ai redditi dei lavoratori sportivi, nonché al fatturato della singola società sportiva e di tutte le società sportive all'interno di una stessa competizione, che individuino in modo certo, obiettivo e coerente la natura professionistica e dilettantistica del lavoratore sportivo, della società sportiva e della competizione di cui la società sportiva fa parte».

5.52

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo espressamente l'applicabilità automatica delle norme sul professionismo sportivo allo sport femminile».

5.53

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g) *inserire la seguente:*

«*g-bis)* abolizione del divario retributivo di genere tra atleti di sesso diverso ed implementazione di ogni forma di tutela possibile ai fini di una paritaria contrattualizzazione senza discriminazioni legate al genere, anche incentivando il riconoscimento nelle competenti sedi del professionismo sportivo delle donne;».

5.54

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

5.55

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, lettera h), *dopo la parola:* «professionistico» *aggiungere le seguenti:* «e dilettantistico».

5.56

IANNONE

Respinto

Al comma 1, lettera h), *aggiungere, in fine, le parole:* «stabilendo che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, per valorizzare e incentivare le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse, destini una quota del 15 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 , a favore delle leghe inferiori del calcio, della lega pallacanestro professionistica, alla federazione gioco calcio, alla Autorità Nazionale Anticorruzione e al fondo antiludopatia».

5.57

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera i).

5.58 (testo 2)

IANNONE

Respinto

"font-size:x-large"> Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «in modo che siano istituite, nell'ambito delle competenze e dell'autonomia dell'università, le figure professionali sportive dell'Educatore del benessere fisico, del Fisioterapista sportivo, dell'Amministratore nello sport e del Manager sportivo, prevendendo requisiti e condizioni per la formazione e per l'accesso al mondo del lavoro senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.59

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

5.60

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, lettera l) *dopo le parole:* «revisione e trasferimento» *inserire le seguenti:* «alle federazioni sportive nazionali e al CONI per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività olimpica».

5.61

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, lettera l) *dopo le parole:* «revisione e trasferimento» *inserire le seguenti*: «alla Presidenza del Consiglio - Ufficio per lo sport».

5.62

IANNONE

Respinto

Dopo la lettera l) *inserire la seguente:*

«*l-bis)* individuazione/inquadramento del rapporto di collaborazione degli sportivi dilettanti delle associazioni sportive dilettantistiche che decidono di aderire al codice del Terzo settore, garantendo la parità di trattamento prevista dall'art. 16 del D. lgs 117/2017 e mantenendo, altresì, le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 67 comma 1 lettera *m)* e 69 del TIUR.»

5.63 (testo 2)

IANNONE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera l), *inserire la seguente:*

«*l-bis)* individuazione della figura del lavoratore nell'ambito degli *esports* e definizione, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.64

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

5.65

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

5.66

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

5.67

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere *a)* ed *e)*».

5.68

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente*: «novanta».

5.69

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente*: «trenta».

5.70

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente*: «trentacinque».

5.71

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

5.72

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «ventiquattro» *con la seguente:* «dodici».

5.73

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «ventiquattro» *con la seguente:* «diciotto».

5.74

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 4.

5.0.1

IANNONE

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 sono sostituiti dai seguenti:

"4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore della competizione il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente tramite un servizio tecnico di ripresa. L'organizzatore della competizione mette a disposizione dell'organizzatore dell'evento le riprese degli eventi cui partecipa ai fini della costituzione del suo archivio e dell'utilizzazione economica delle immagini nei limiti previsti dal presente decreto e dalle linee guida di cui all'articolo 6.

5. Qualora vi siano assegnatari di diritti audiovisivi, l'organizzatore della competizione mette a loro disposizione il segnale contenente le immagini degli eventi a condizioni trasparenti e non discriminatorie e sulla base delle destinazioni d'uso stabilite dallo stesso organizzatore della competizione. L'accesso alle riprese e ai servizi tecnici correlati è consentito previo pagamento dei prezzi indicati nel tariffario, determinato anche sulla base di una percentuale da calcolare sul valore dei diritti audiovisivi o dei contenuti, predisposto dall'organizzatore della competizione. Le riprese devono essere senza loghi, fatto salvo quelli dell'organizzatore della competizione e dei suoi sponsor e, su canali separati, con commenti parlati e dotati di rumori di fondo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.

6. La proprietà delle riprese di ciascun evento, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui al comma 4, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne ogni uso per tutti i fini di cui al presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6.

7. Le riprese audiovisive degli eventi costituiscono opere dell'ingegno ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633."».

5.0.2

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico)

1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: "e nel rispetto dei princìpi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione";

b) all'articolo 10, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dopo aver ottenuto tale affiliazione la società procede all'affiliazione anche della corrispettiva società sportiva femminile"».

Art. 6

6.1

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «entro diciotto mesi».

6.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, alla lettera b)*, sostituire le parole:* «coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche» *con le seguenti:* «coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività e».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

6.4

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c-bis)* previsione esplicita, per le associazioni sportive, di disposizioni statutarie che garantiscano una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli e per tutte le cariche decisionali».

6.5

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) *inserire la seguente:*

«*e-bis)* previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a rilevare e prevenire eventuali molestie e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;».

6.6

GRANATO, DE LUCIA, ANGRISANI

Ritirato

Al comma 1, lettera g)*, dopo le parole:* «dei minori» *inserire le seguenti:* «, con particolare riguardo ai minori con disabilità,».

6.7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g)*, inserire la seguente:*

«*g-bis)* previsione, nelle federazioni sportive nazionali che contemplano il professionismo maschile, della possibilità per le atlete di farsi rappre-

sentare da un agente sportivo indipendentemente dalla natura dilettantistica della loro prestazione».

6.8

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente: «novanta».*

6.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «Entro ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «Entro trentasei mesi».

Art. 7

7.1

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «entro sei mesi».

7.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «e la riforma» *con le seguenti:* «la riforma e il coordinamento».

7.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: « compresi» *con la seguente:* «inclusi».

7.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «compresi» *con la seguente:* «soprattutto».

7.6

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, lettera a)*, dopo la parola:* «coordinamento»*, inserire la seguente:* «, semplificazione».

7.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, lettera a)*, sostituire la parola:* «opportune»*, con la seguente:* «necessarie».

7.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «garantire o a migliorare»*, con le seguenti:* «garantire e a migliorare».

7.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.10

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* «o per specifiche», *con le seguenti:* «e per specifiche».

7.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «indicazione esplicita», *con la seguente:* «elencazione».

7.12

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, lettera c), *sostituire la parola:* «esplicita», *con la seguente:* «chiara».

7.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, lettera d), *sostituire la parola:* «prioritariamente», *con la seguente:* «principalmente».

7.14

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera e), *sostituire la parola:* «individuazione», *con la seguente:* «elencazione».

7.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, lettera e), *sopprimere la parola:* «anche».

7.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, alla lettera e), *sopprimere le parole:* «e alla redditività».

7.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* «che sia garantita», *inserire le seguenti:* «e fatta rispettare».

7.18

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* «di prevenire», *inserire le seguenti:* «e di contrastare».

7.19

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* «di violenza», *inserire le seguenti:* «anche verbale».

7.20

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* «dello sport», *inserire la seguente:* «italiano».

7.21

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

7.22

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, lettera h), *sostituire la parola:* «definizione», *con la seguente:* «attuazione».

7.23

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

Art. 8

8.1

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

8.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1 sostituire la parola: «dodici» *con la seguente:* «diciotto».

8.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

8.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

8.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

8.6

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

8.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

8.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera d) *sopprimere le parole:* «previsione di».

8.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, lettera d), *aggiungere, in fine, le parole;* «, volte anche a limitare la responsabilità personale dei legali rappresentanti».

8.10

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

8.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* previsione di adempimenti per l'impiego presso le associazioni sportive di personale qualificato ed adeguatamente formato, anche al fine di tutale la salute dei minori, la buona pratica sportiva e rilevar e prevenire molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica».

8.12

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera e) *sopprimere le parole:* «previsione di».

8.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

8.14

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

8.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

8.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «ventiquattro» *con la seguente:* «trentasei».

8.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «ventiquattro» *con la seguente:* «diciotto».

8.18

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 5.

Art. 9

9.1

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 9. - *(Disposizioni concernenti la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) - 1.* Lo Stato riconosce e valorizza l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci e ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.

2. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, comprese le infrastrutture a esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino ed eventualmente di altri sport della neve, e per le pratiche sportive, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

3. I gestori delle aree individuate ai sensi del comma 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, la messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni, nonché adoperandosi per rimuovere, ove possibile, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte delle persone con disabilità. I gestori si adoperano per consentire e migliorare, ove possibile e in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, l'accesso all'attività sciistica nonché alle strutture sportive e ai servizi connessi da parte delle persone con disabilità.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del

24 dicembre 2005, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 1; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.

5. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui e non provochi danni.

6. Le disposizioni previste dal presente articolo per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo *snowboard.*

7. Al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, è recepita, a livello nazionale, l'istituzione della "Giornata internazionale delle montagne" fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno. In occasione di tale ricorrenza sono proposti eventi e iniziative condivisi dall'intero comparto montano sotto l'egida delle istituzioni preposte.

8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro dall'anno 2019, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

9.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», *con le seguenti:* «sei mesi».

9.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.4

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti a fune e dei relativi provvedimenti di concessione per la costruzione e di autorizzazione all'esercizio pubblico, tenuto conto per le concessioni della durata del provvedimento in relazione alla durata di vita tecnica dell'impianto e suoi eventuali prolungamenti;».

9.5

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «agli impianti» *inserire le seguenti:* «a fune».

9.6

TESTOR

Respinto

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «dei parametri di ammortamento».

9.7

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) l'obbligo, a carico dei gestori degli impianti, di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e di assicurare la presenza di personale formato gratuitamente da parte del Servizio di Emergenza Nazionale 118 per il suo utilizzo;».

9.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *numero 2), dopo le parole:* «luogo idoneo», *inserire le seguenti:* «e facilmente accessibile».

9.9

IANNONE, CIRIANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) inserire il seguente:*

«2-*bis*) l'obbligo di dotare ogni pista, laddove sia possibile, di una corsia per la sosta e per il transito, accuratamente delimitata e segnalata».

9.10

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci sulle piste, dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate; la definizione delle responsabilità in capo al

gestore degli impianti e delle piste, quelle a carico di altri soggetti operanti nelle aree sciabili e quelle proprie degli utenti, ivi compresa per i minori la responsabilità genitoriale, nonché di adeguate misure, anche sanzionatone, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;».

9.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *numero 3), dopo le parole:* «in condizioni di», *inserire la seguente*: «elevata».

9.12

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 3, inserire il seguente:*

«3-*bis)* l'obbligo di dotare ogni pista, dove sia possibile, di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata, nonché, la rimozione, ove possibile, degli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte delle persone con disabilità, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche».

9.13

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei servizi di sicurezza, soccorso e di ordine pubblico svolti dal personale delle Forze dell'Ordine nelle stazioni sciistiche e dell'attività di vigilanza e di controllo, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con

riferimento allo sci fuori pista, allo sci alpinismo e più in generale all'attività escursionistica in aree innevate;».

9.14

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), sopprimere le parole:* «, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,».

9.15

IANNONE, CIRIANI

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 4) aggiungere il seguente:*

«4-*bis*) l'introduzione dell'obbligo in capo agli utenti che svolgono attività con attrezzi quali la slitta, lo slittino, il bob, le ciambelle ed i gommoni, di percorrere esclusivamente le aree a specifica destinazione già individuate».

9.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* revisione della normativa di settore, al fine di garantire l'effettivo accesso delle persone con disabilità alle discipline invernali».

9.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo anche forme di agevolazioni fiscali per i gestori delle aree sciabili che adeguano le proprie strutture».

9.18

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

1.2.4. Testo approvato 1372 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1372

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 6 agosto 2019, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ORDINAMENTO SPORTIVO

Art. 1.

(Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore, compresa quella di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilità di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport;

c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) definire gli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica;

e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i princìpi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale;

f) prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporne il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti;

g) prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia

accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;

h) sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformità ai princìpi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli;

i) sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002;

l) prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale;

m) provvedere al riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, garantendo l'omogeneità della disciplina in relazione al computo degli stessi e prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, stabilendo altresì un sistema di incompatibilità tra gli organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi;

n) individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 2.

(Centri sportivi scolastici)

1. Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le scuole stabiliscono il regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina l'attività e le cariche associative. Il medesimo regolamento può stabilire che le attività sportive vengano rese in favore degli studenti della scuola, di norma, a titolo

gratuito.

2. Le attività del centro sportivo scolastico sono programmate dal consiglio di istituto, che può sentire, ove esistenti, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che hanno la propria sede legale nel medesimo comune in cui è stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico.

3. Possono far parte del centro sportivo scolastico il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e i loro genitori.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste attività extracurricolari o l'utilizzazione di locali in orario extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.

5. I centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente a laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di ulteriori profili professionali a cui può essere affidato dai centri sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive.

6. Mediante la contrattazione collettiva è stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto dell'attività del centro sportivo scolastico.

7. La somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché nei centri sportivi scolastici avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

8. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

(Disciplina del titolo sportivo)

1. La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente. In caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società sportiva, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo sono condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della competente federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, al versamento del valore economico del titolo, accertato ai sensi del primo periodo, ovvero alla prestazione di un'idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria procedente.

2. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti ai princìpi di cui al comma 1.

Art. 4.

(Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi)

1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo il sesto comma sono inseriti i seguenti:

« Negli atti costitutivi delle società sportive di cui al primo comma è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre

anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-*bis*, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.

Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni di cui al settimo comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROFESSIONI SPORTIVE

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo)

1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei princìpi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera *b)* del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;

e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;

g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa

dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai princìpi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;

h) riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico;

i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

l) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere *a)* ed *e)*, rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 6.

(Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo)

1. Allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) previsione dei princìpi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione;

e) introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;

f) individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale;

g) previsione di misure idonee a introdurre una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi;

h) definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E SICUREZZA IN MATERIA DI SPORT

Art. 7.

(Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti dall'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti, di cui all'articolo 1, comma 305, della citata legge n. 147 del 2013, o di strutture pubbliche inutilizzate;

e) individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all'accessibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della normativa vigente;

f) individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l'ente di promozione sportiva o la società o associazione sportiva utilizzatori e la possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente alla federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva o alla società o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e i livelli di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva o dalla società o associazione utilizzatori, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

g) individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo;

h) definizione della disciplina della somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato lo sport, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere *a), b), c), d)* e *h)*, con il Ministro per la pubblica amministrazione, nonché, limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere *a), b), c), d)*, *e)* e *f)*, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di novanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17,

comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 8.

(Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 5;

b) riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica;

e) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 9.

(Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento

degli investimenti;

b) revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo:

1) l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello *snowboard,* in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista;

2) l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo;

3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;

4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo;

c) revisione delle norme in modo da favorire la più ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

IL PRESIDENTE

1.2.5. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
2 agosto 2019
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (1372)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «entro due anni».

1.2
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «non oltre diciotto mesi».

1.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «entro diciotto mesi».

1.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «il riordino» *con le seguenti:* «la riorganizzazione».

1.5

IANNONE

Al comma 1, dopo le parole: «n. 242,» *aggiungere le seguenti:* «fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117 Cost., delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei princìpi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza».

1.6

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 242,» *aggiungere le seguenti:* «, fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei princìpi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza.».

1.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla lettera b), *sostituire le parole:* «coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti» *con le seguenti:* «coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività,».

1.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.10

IANNONE, CIRIANI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «denominato "Codice dello Sport"».

1.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* armonizzare le disposizioni fiscali relative agli organismi sportivi con particolare attenzione al coordinamento tra le nonne di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e quanto disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti».

1.12

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* definire norme agevolative per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche al fine di limitare la responsabilità personale e illimitata dei legali rappresentanti».

1.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* definire in maniera puntuale la natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate».

1.14

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* definire i criteri per la ripartizione dei finanziamenti alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite, fermo restando che a tale definizione e a eventuali successive modificazioni si provvede esclusivamente con atti aventi valore o forza di legge».

1.16

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis)* rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, anche al fine di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli».

1.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.18

IANNONE

Al comma 1, lettera d), *alle parole:* «definire gli ambiti dell'attività del CONI» *premettere le seguenti:* «nel rispetto del principio della specificità dello sport.».

1.19

MARCUCCI, MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica» *con le seguenti:* «e, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale;».

1.20

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera d) *sostituire le parole:* «con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica», *con le seguenti:* «e, in coerenza con quanto

disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale».

1.21

IANNONE

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica» *con le seguenti:* «e, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale».

1.22

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera d) *sopprimere le parole:* «di governo dell'attività olimpica;».

1.23

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «di governo dell'attività olimpica;» *con le seguenti:* «quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato olimpico internazionale, nonché con la sua funzione di governo dell'attività sportiva nazionale, nel rispetto delle prerogative a esso attribuite dalla Carta Olimpica, nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015, e dalla Carta Europea dello Sport, approvata a Rodi dal Comitato per lo Sviluppo dello Sport del Consiglio d'Europa nei giorni 13-15 maggio 1992.».

1.24

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* prevedere che il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, avvenga tenendo conto del numero dei soggetti tesserati, dei risultati sportivi

conseguiti nelle competizioni olimpiche e nelle competizioni organizzate dalle federazioni internazionali della disciplina sportiva di riferimento, nonché del numero di società e associazioni sportive a essi associate».

1.25

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* nell'ambito della definizione della sfera di attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, prevedere criteri espliciti di individuazione e separazione del ruolo di sviluppo e promozione dell'attività agonistica, affidato alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate, dal ruolo di promozione della pratica sportiva quale attività socialmente rilevante;».

1.26

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* prevedere l'attribuzione al CONI dei compiti di definizione delle singole qualifiche necessarie per lo svolgimento delle attività sportive riconosciute dallo stesso nonché dei percorsi formativi necessari, sentite le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate;».

1.27

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.28

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire lettera e) *con la seguente:*

«*e)* confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, la missione del CONI di promuovere i princìpi fondamentali ed i valori dell'Olimpismo, in particolare nei settori dello sport e dell'istruzione, promuovendo programmi educativi olimpici a tutti i livelli di scuole, istituzioni sportive e di educazione fisica e università, nonché di incoraggiare la creazione di istituzioni dedicate alla formazione Olimpica, quali le Accademie Olimpiche Nazionali, i Musei Olimpici e altri programmi, anche culturali, legati al Movimento Olimpico;».

1.30

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera e) *dopo le parole:* «dalla Carta olimpica» *aggiungere le seguenti:* «nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015,».

1.29

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera e) *sostituire le parole:* «la missione» *con le seguenti:* «i compiti e la funzione».

1.31

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera e) *inserire la seguente:*

«*e-bis)* definire gli ambiti di attività del CONI e degli organismi sportivi riconosciuti dallo stesso coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI quale ente pubblico, organo di governo e di indirizzo del-

l'attività sportiva nazionale e articolazione territoriale del Comitato Olimpico Internazionale;».

1.32

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera e) *inserire la seguente:*

«*e-bis)* coordinare e conformare la relativa disciplina di settore, di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche ed integrazioni, con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;».

1.33

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.34

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individua i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute è composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;».

1.35

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* definire i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di concerto con le stesse Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate; a tal fine prevedendo un comitato costituito dai rappresentanti del CONI, della Società Sport e salute spa, nonché da rappresentanti degli enti sportivi;».

1.36

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;».

1.37

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sostituire la lettera f) *con la seguente:*

«*f)* riordinare il settore delle scommesse sportive, anche prevedendo limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporne il divieto, per le scommesse sulle gare e competizioni sportive di livello dilettantistico;»

1.38

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.39

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire lettera g) *con la seguente:*

«*g)* prevedere che il CONI funga da polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme di statuti e regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferma restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;».

1.40

MARCUCCI, MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* «prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza» *con le seguenti*: «prevedere che il CONI sia polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche».

1.41

IANNONE

Al comma 1, lettera g)*, sostituire le parole:* «eserciti poteri di vigilanza» *con le seguenti:* «funga da polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche».

1.42

IANNONE

Al comma 1, lettera f)*, dopo le parole:* «e del CONI medesimo»*, aggiungere le seguenti:* «nonché nel rispetto delle Regole della Carta Olimpica, della Convenzione contro il *doping* ed il suo protocollo aggiuntivo, adottati nel quadro del Consiglio d'Europa, della Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005».

1.43

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* prevedere, al fine di sostenere, sviluppare e promuovere l'attività delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, che le sanzioni applicate alle stesse associazioni in seguito a irregolarità di natura fiscale, tributaria o amministrativa rilevate da accertamenti svolti dagli organi territoriali dell'Agenzia delle entrate si applicano nella misura del 10 per cento dell'importo delle sanzioni erogate entro il 30 giugno 2018. Per usufruire del beneficio le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro devono dimostrare di aver adottato tutti i necessari provvedimenti di adeguamento alle norme vigenti e di regolarizzazione delle situazioni non congrue sulla base delle quali sono state erogate le sanzioni. Per la definizione della misura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un tavolo di confronto tra rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro,

del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;».

1.44

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera g) *inserire la seguente:*

«*g-bis)* mantenere, in capo al CONI, il ruolo di Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ed assegnare al CONI poteri di controllo e di intervento diretto nei confronti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, da esercitarsi anche con l'istituto del commissariamento, in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei relativi organi direttivi, in caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo o nel caso in cui non siano stati garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;».

1.45

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.46

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera h)*, dopo la parola:* «sostenere» *inserire le seguenti:* «e incoraggiare».

1.47

MAIORINO, GRANATO, DE LUCIA, VANIN

Al comma 1, lettera h)*, dopo le parole:* «delle donne»*, aggiungere le seguenti:* «nella *governance* sportiva e».

1.48

MAIORINO, GRANATO, DE LUCIA, VANIN

Al comma 1, lettera h), *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e all'interno degli organi collegiali di governo del CONI».

1.49

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera h) *inserire la seguente:*

«*h-bis)* mantenere, in capo al CONI, le attribuzioni connesse all'organizzazione ed al potenziamento dello sport nazionale e alla massima diffusione della pratica sportiva sul territorio nazionale, anche con specifico riguardo agli obblighi, ai ruoli e alle responsabilità assunti nella missione istituzionale di sviluppare e proteggere il Movimento Olimpico all'interno dello Stato italiano, in conformità con quanto previsto dalla Carta Olimpica e nel rispetto del ruolo dei poteri pubblici principalmente complementare all'azione dei movimenti sportivi, come sancito dalla Carta europea dello sport;».

1.50

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera h) *inserire la seguente:*

«*h-bis)* mantenere, in capo al CONI, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, un potere generale di determinazione e divulgazione dei principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport, nonché per incoraggiare lo sviluppo dello sport ad alto livello e dello sport per tutti;».

1.51

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis)* prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individui i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse

volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine, prevedere che il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute sia composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;».

1.52

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis)* al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;».

1.53

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.54

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire lettera i) con la seguente:

«*i)* sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite fermo l'esercizio, da un lato, del potere di controllo spettante all'autorità di governo vigilante sulla gestione e l'utilizzo dei contributi pubblici previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di

approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale;».

1.55

IANNONE

Al comma 1, lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole*: «rispetto al CONI»;

b) *dopo le parole*: «fermo restando l'esercizio,» *inserire le seguenti*: «da un lato.»:

c) *sostituire le parole*: «modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002» *con le seguenti*:«dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate [3], attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale».

1.56

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera i), *sostituire le parole da:* «rispetto al CONI,» *fino alla fine della lettera con le seguenti*: «fermo l'esercizio, da un lato, del potere di controllo spettante all'autorità di governo vigilante sulla gestione e l'utilizzo dei contributi pubblici previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti

di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale;»

1.57

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera i) *inserire la seguente:*

«*i-bis)* approntare, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in relazione all'attività di finanziamento, attribuita alla società Sport e salute S.p.A., delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, gli strumenti normativi idonei ad esercitare il potere di vigilanza sugli enti finanziati nonché ad assicurare quanto previsto dal comma 4-*quater* della legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pur nell'assoluto rispetto dell'autonomia tecnico - sportiva dei singoli soggetti finanziati e salvaguardando in ogni caso la continuità del relativo dispiegarsi dell'attività sportiva;».

1.58

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.59

IANNONE

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.60

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.61

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«*l)* prevedere che alle strutture territoriali del CONI siano attribuite le funzioni di coordinamento delle attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione dei tecnici da destinare alle federazioni sportive e alle discipline sportive associate, attraverso l'attività delle scuole dello sport quali centri di alta formazione e di promozione della diffusione della cultura sportiva, nonché funzioni di coordinamento delle attività e delle progettualità trasversali alle federazioni e delle attività dei gruppi sportivi scolastici di cui all'articolo 2;».

1.62

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, la lettera l) *è sostituita dalla seguente:*

«*l)* prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita oltre che a funzioni di rappresentanza istituzionale anche a funzioni di promozione, gestione ed organizzazione delle attività sportive e, di concerto con le istituzioni scolastiche e sanitarie, di prevenzione e promozione della salute;».

1.63

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire lettera l) *con la seguente:*

«*l)* continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente;».

1.64

MARCUCCI, MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera l) *con la seguente:*

«*l)* continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente;».

1.65

IANNONE

Al comma 1, sostituire la lettera l) *con la seguente:*

«*l)* continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente».

1.66

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera l), *dopo le parole:* «a funzioni» *inserire le seguenti:* «e a compiti».

1.67

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.68

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera m) *con la seguente:*

«*m)* prevedere che la disciplina dei limiti al rinnovo dei mandati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 8, possa essere derogata nelle strutture territoriali subregionali delle federazioni sportive,

delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici».

1.69

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, alla lettera m), *dopo le parole:* «, garantendo» *aggiungere le seguenti:* «le pari opportunità nell'accesso agli organi sociali e».

1.70

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera m), *aggiungere la seguente:*

«*m-bis)* prevedere l'estensione del limite al rinnovo dei mandati di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, alle leghe e alle associazioni comunque denominate che esprimono dei membri nei consigli federali delle federazioni sportive nazionali».

1.71

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.72

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera n), *sostituire la parola:* «individuare» *con la seguente:* «stabilire».

1.73

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera n) *inserire la seguente:*

«*n-bis)* coordinare e, se necessario, modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istitutive della società Sport e salute S.p.A., con le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 15 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni;».

1.74

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

1.75

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 3, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «trentasei mesi».

1.76

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 3, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «diciotto mesi».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1372,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

tra i princìpi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera *m)*, l'esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;

la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP);

in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale - ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani dei Comitato paralimpico internazionale (IPC) - nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato, rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare alcuna volontà da parte del Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;

le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un emendamento depositato dal Gruppo Pd;

riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di specifiche discipline, potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei mandati,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega, secondo i princìpi di cui all'articolo 1 lettera *m)*, a prevedere l'estensione del limite dei tre anni, previsto per il rinnovo dei mandati, tenendo conto della differenziazione tra le articolazioni sia a livello nazionale che territoriali.

G1.13

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1372,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

tra i princìpi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera *m)*, l'esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;

la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP);

in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale - ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani dei Comitato paralimpico internazionale (IPC) - nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato, rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare alcuna volontà da parte del Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;

le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un emendamento depositato dal Gruppo Pd;

riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di specifiche discipline, potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei mandati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega, secondo i princìpi di cui all'articolo 1 lettera *m)*, di derogare al limite dei tre mandati per gli organi direttivi delle strutture territoriali, per le federazioni sportive nazionali, discipline sportive assodate ed enti di promozione sportiva anche paralimpici.

G1.2

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

con l'approvazione della legge di bilancio 2018 il precedente Governo ha approvato specifiche norme di sostegno del diritto alla maternità delle atlete;

l'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha, infatti, istituito presso l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di euro 12 milioni per il 2018, euro 7 milioni per il 2019, euro 8,2 milioni per il 2020 ed euro 10,5 milioni dal 2021;

le suddette risorse sono state destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità, tra le altre, il sostegno della maternità delle atlete non professioniste;

grazie all'impegno del precedente Governo e del PD, si è attuato un gesto di civiltà che ha consentito anche alle donne, che praticano dello sport, di vivere la maternità come una scelta libera e consapevole,

impegna il Governo:

in fase di approvazione del primo provvedimento utile, a reperire risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1 comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare, in particolar modo, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

G1.3

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

con l'approvazione della legge di bilancio 2018 il precedente Governo ha approvato specifiche norme di sostegno del diritto alla maternità delle atlete;

l'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha, infatti, istituito presso l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di euro 12 milioni per il 2018, euro 7 milioni per il 2019, euro 8,2 milioni per il 2020 ed euro 10,5 milioni dal 2021;

le suddette risorse sono state destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità, tra le altre, il sostegno della maternità delle atlete non professioniste;

grazie all'impegno del precedente Governo e del PD, si è attuato un gesto di civiltà che ha consentito anche alle donne, che praticano dello sport, di vivere la maternità come una scelta libera e consapevole,

impegna il Governo:

a individuare risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1 comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare, in particolar modo, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

G1.4

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1372,

premesso che:

la legge di bilancio del 2018 (legge n. 205/2017, prevede, all'articolo 1, comma 369, lettere *d)* ed *f)* il sostegno alla maternità delle atlete non

professioniste, e la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

il medesimo comma della Legge di bilancio per il 2018, istituisce un fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano con una dotazione di euro 12 mln per il 2018, euro 7 mln per il 2019, euro 8,2 mln per il 2020 ed euro 10,5 mln dal 2021, rimettendo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l'utilizzo dello stesso;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2018 ha previsto, lo stanziamento di quota parte delle risorse, stanziate nel suddetto «Fondo» per le azioni di cui agli articoli 5 e 6;

in particolare,

a) all'articolo 5, per il sostegno della maternità delle atlete è prevista l'erogazione di un contributo di euro 1000 per un massimo di 10 mesi alle atlete che al momento della richiesta soddisfano, contemporaneamente, una serie di condizioni, tra le quali lo svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI e il mancato svolgimento di un'attività lavorativa o la mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o altri gruppi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità;

b) all'articolo 6 è previsto il sostegno alla realizzazione di altri eventi di agonismo femminile, di rilevanza nazionale e internazionale;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019 ha evidenziato, anzitutto, l'aumento della dotazione per il 2019 a euro 18,954 mln a seguito della disponibilità di fondi non impegnati al 31 dicembre 2018. La ripartizione dei fondi da esso disposta include, per il triennio 2019-2021, quanto già ripartito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2018,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per verificare se l'Ufficio per lo Sport abbia adeguatamente informato, tramite il proprio sito internet le atlete, delle modalità di richiesta, del sostegno di cui alle lettere *a)* e *b)* in premessa, e, se il medesimo ufficio abbia provveduto a pubblicare sul proprio portale istituzionale le statistiche relative all'attuazione del presente articolo, indicando in particolare il numero delle atlete che hanno richiesto il contributo di maternità e quelle che lo hanno ricevuto, nonché l'ammontare complessivo delle somme erogate e di quelle residue; e in caso di cambiamento di status di atlete professioniste ad adottare le iniziative affinché questo fondo possa essere messo a disposizione non solo della maternità ma anche di contributi previdenziali e assicurativi.

———————

G1.5

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1372,

premesso che:

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al CONI sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 3 78 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, di individuare - per la ripartizione delle risorse destinate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva- criteri che tengano anche conto del numero dei tesserati, del risultato sportivo e del numero di club associati.

G1.6

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al CONI sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla pre-

parazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire - per la ripartizione delle risorse destinate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva - un criterio che tenga conto del numero dei tesserati, del risultato sportivo e del numero di club associati.

G1.7

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

è sempre attuale il problema della violenza nello *sport* e che sono recentemente accaduti gravi episodi di violenza nel calcio minore e giovanile, in ogni parte d'Italia:

dalla provincia di Parma, dove sono stati comminati 12 provvedimenti DASPO, ai campi di calcio di Monza - Brianza, ai fatti verificatosi a Firenze ad opera di genitori dei ragazzi del campionato esordienti *under* 13, che hanno costretto l'arbitro a sospendere la partita.

considerato che uno dei modi più efficaci per risolvere il problema della violenza alla radice è quello di iniziare ad educare i bambini che intendono avvicinarsi a questo sport a praticarlo con uno spirito diverso, intendendo il calcio come un gioco e non come una guerra;

anche nel calcio dei giovanissimi c'è una accelerazione del malcostume ed un'accresciuta esasperazione dei toni tanto da farlo sembrare sempre meno un gioco. La responsabilità di questo stato di cose è da attribuirsi purtroppo anche al comportamento dei genitori che disattendendo il loro ruolo di educatori, spesso aizzano i bambini ad assumere comportamenti scorretti in campo, a non rispettare gli avversari e gli arbitri esercitando una pressione sproporzionata sui loro figli,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative nelle scuole fin dalle primarie, che vedano coinvolti anche i genitori, volte a restituire spessore educativo alla pratica

sportiva, adottando specifici accorgimenti e prevedendo momenti e iniziative tese a far accettare con senso sportivo anche la sconfitta, mettendo in evidenza il lato ludico del gioco del calcio.

G1.8

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

è ormai dimostrato che i Grandi Eventi Sportivi possono essere un vero e proprio strumento di *marketing* territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio;

l'organizzazione di un Grande Evento Sportivo può lanciare processi di rinascita e riqualificazione dei territori; inoltre, per una Città, essere sede di un grande evento è l'occasione per promuovere eventi minori, già presenti sul territorio;

da sempre le città ed i territori competono tra loro per attirare maggiori flussi finanziari e turistici, e soprattutto capitale umano qualificato, a tal fine è necessario che abbiano un'immagine innovativa e attraente. In quest'ottica il Grande Evento si propone come vetrina per la città e per i territori, poiché permette loro una sovraesposizione a livello globale è diventa così un utilissimo strumento di *marketing* territoriale; un mezzo per creare *landmark* necessari ad attirare investimenti a livello mondiale, così da agevolare e accelerare lo sviluppo e la promozione di una nuova immagine urbana;

non è quindi un caso che vengano sempre più considerati come delle opportunità per dotare le città ed i territori di nuovi spazi pubblici, di nuove attrezzature e per l'implementazione di strategie urbane finalizzate a lanciare processi di rinascita e riqualificazione dei territori;

essere sede di un grande evento può essere utile per promuovere eventi minori, già presenti sul territorio o nuovi, ospitandoli in contemporanea, aumentando così anche l'effetto di attrazione del grande evento,

impegna il Governo:

in fase di approvazione del primo provvedimento utile a reperire risorse finanziare utili ad avviare un processo di promozione dei Grandi Eventi Sportivi, occasione di *marketing* territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio.

G1.9

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima legge di bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 3 78 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, di definire specifici criteri di distribuzione delle risorse da destinare agli Enti di promozione sportiva, da incrementare rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G1.10

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima legge di bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire specifici criteri di distribuzione delle risorse da destinare agli Enti di promozione sportiva, da incrementare rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G1.12

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che,

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire specifici criteri di distribuzione delle risorse destinate alle federazioni sportive nazionali e alle discipline associate, contributo per le ultime incrementato rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G1.11

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

il provvedimento in esame contiene deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

sempre più importanza assume oggi l'utilizzazione delle riprese effettuate all'interno degli impianti sportivi (stadi o palazzetti), per diversi motivi: *a)* per il controllo delle tifoserie all'interno degli impianti sportivi, al fine di monitorare il comportamento dei tifosi e, conseguentemente, garantire la sicurezza di tutti coloro che assistono allo spettacolo sportivo; *b)* per il cosiddetto controllo sportivo, al fine di rendere ancor più trasparente l'uso delle immagini ai fini sportivi, come da utilizzo attraverso lo strumento della VAR; *c)* per il controllo della distribuzione delle immagini (dall'impianto sportivo a tutti i paesi del mondo) ai fini della pirateria e delle scommesse clandestine, in modo da rendere tracciabile quanto più possibile la veicolazione del segnale in Italia e all'estero; *d)* per evitare un uso indiscriminato delle immagini, anche ai fini della *privacy*;

in forza dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, cosiddetto decreto Melandri, la produzione delle immagini è affidata ai singoli club, che quindi dispongono delle immagini a propria discrezione, salvi gli obblighi nei confronti degli assegnatari dei diritti audiovisivi sportivi;

ai fini dei controlli di cui sopra, è necessario, al contrario, che la produzione audiovisiva dei singoli eventi sportivi sia centralizzata, affidata dunque agli organizzatori delle competizioni (e cioè alle leghe cui il Decreto Melandri si riferisce), unici soggetti terzi e imparziali rispetto alla competizione sportiva e a cui non possono che essere affidati quei tipi di controllo sopra specificati,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a alla centralizzazione della produzione in capo agli organizzatori delle competizioni, al fine di rendere più efficaci e trasparenti i controlli per la sicurezza e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto alla pirateria e alle scommesse clandestine.

———————

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di organizzare e sviluppare» *con le seguenti:* «Al fine di sviluppare, potenziare e organizzare».

2.2

GRANATO, DE LUCIA, VANIN

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche,» *aggiungere le seguenti:* «anche in conformità con gli articoli 5, 24 e 30, comma 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18,».

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «23 luglio 1999, n. 242» *aggiungere le seguenti:* «e dell'articolo 6, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43,».

2.3

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «possono costituire», *con la seguente:* «costituiscono»;

2) *al comma 3, sostituire le parole:* «possono far parte», *con le seguenti:* «fanno parte».

2.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «stabiliscono» *con la seguente:* «adottano».

2.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Le scuole stabiliscono» *aggiungere le seguenti:* «sulla base di linee guida emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentiti il Coni, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, nonché il Comitato Italiano Paralimpico».

2.6

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «può stabilire», *con la seguente:* «stabilisce» *e sopprimere le seguenti:* «, di norma»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«*1-bis*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nel limite massimo di 150 milioni di euro, si provvede con il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater*;

1-ter. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2020 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7, 16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato;

1-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

Conseguentemente al comma 8, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica» *aggiungere le seguenti:* «salvo quanto previsto dai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*;».

2.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, dopo la parola: «sono» *inserire le seguenti:* «definite e».

2.8

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 2, dopo le parole: «consiglio di istituto», *inserire le seguenti:* «e approvate dal Collegio dei Docenti».

2.9

GRANATO, DE LUCIA, VANIN

Al comma 2, dopo le parole: «le associazioni», *aggiungere le seguenti:* «e le società».

2.10

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 3.

2.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 3, sostituire le parole: «Possono far parte del» *con le seguenti:* «Possono utilizzare il».

2.12

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 3, sostituire le parole: «Possono far parte» *con le seguenti:* «Fanno parte».

2.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 3, dopo le parole: «Possono far parte» *aggiungere le seguenti:* «degli organi del».

2.14

GRANATO, DE LUCIA, VANIN

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, tutori o soggetti affidatari, ai sensi della legge 4 marzo 1983, n. 184».

2.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis*. I centri sportivi scolastici costituiti ai sensi del presente articolo devono essere affiliati alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva della attività sportiva che si pratica nel singolo centro sportivo scolastico. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, sentiti il CONI, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva nonché i corrispondenti organismi paraolimpici, specifiche linee guida. Con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono inoltre definite regole di semplificazione delle modalità di affiliazione e tesseramento e i contenuti di specifiche convenzioni volte a ridurre i costi di affiliazione e di tesseramento dei centri scolastici sportivi alle singole federazioni sportive o alle discipline sportive associate».

2.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis*. Le istituzioni scolastiche che hanno costituito un centro sportivo scolastico provvedono ad adeguare la copertura assicurativa per le attività della pratica sportiva svolta nel centro, ovvero sottoscrivono apposita affiliazione alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva della attività sportiva che si pratica nel singolo centro sportivo scolastico».

2.17

IANNONE, CIRIANI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«*4-bis*. L'insegnamento dell'educazione fisica nei centri sportivi scolastici è attribuito esclusivamente all'Educatore del benessere fisico, e cioè al laureato che, nell'ambito del corso di laurea di Scienze Motorie, si dedica all'insegnamento della educazione fisica e del benessere fisico all'interno delle scuole».

2.18

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 5, sostituire le parole: «possono affidare» *con la seguente:* «affidano».

2.19

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» *con le seguenti:* «entro sessanta giorni».

2.20

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» *con le seguenti:* «entro centoventi giorni».

2.21

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.22

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

ORDINI DEL GIORNO

G2.1
DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Il Senato,

in sede di esame del AS 1372, disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

il percorso formativo in Scienze Motorie fornisce ai laureati le conoscenze scientifiche necessarie nei vari campi delle attività motorie individuali e di gruppo, con particolare riferimento agli ambiti disciplinari tecnico - sportivo, manageriale, educativo e della prevenzione. Il corso, che ha orientamento professionalizzante verso la formazione di esperti nella gestione delle attività motorie finalizzate al benessere psico-fisico in ambito turistico e ludico-ricreativo, affianca insegnamenti tradizionali a tirocini tecnico pratici relativi alle discipline sportive di squadra ed individuali ed attività a libera scelta,

considerato che:

il percorso formativo di Scienze motorie e sportive, non trova diffusione presso tutti gli Atenei,

impegna il Governo:

ad assicurare su tutto il territorio nazionale un'offerta adeguata ed omogenea di corsi di laurea in scienze motorie e sportive al fine di far acquisire agli studenti le conoscenze relative ai principali ambiti delle discipline sportive, attivando un programma didattico ad hoc nell'area delle Scienze Motorie e Sportive.

G2.2

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

la norma prevede che in sede di contrattazione collettiva dovrà essere stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali verranno assegnati compiti di supporto al Centro sportivo scolastico;

al riguardo, la relazione illustrativa, allegata al provvedimento in esame, evidenzia che, trattandosi di attività extracurriculare, si prevede che i docenti impegnati nell'attività di supporto al Centro sportivo scolastico possono beneficiare di una remunerazione, secondo la misura da prevedere nei diversi livelli contrattuali;

la relazione tecnica chiarisce, inoltre, che con contrattazione di istituto potrà essere stabilita la misura dell'accesso dei docenti coinvolti nelle attività del Centro sportivo scolastico al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

non si prevede, invece, alcuna remunerazione per il personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA);

il suddetto articolo 2, prevede al comma 3, la presenza del personale ATA;

il personale ATA ricopre un ruolo fondamentale di custodia e guardiania degli studenti e degli edifici scolastici,

impegna il Governo:

a reperire adeguate risorse destinate a remunerare l'attività extracurricolare attribuita ai docenti e al personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA) presso i Centri sportivi Scolastici.

———————

G2.3

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

non sono previsti finanziamenti e al comma 4 è specificato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare incomprensibile prevedere la costituzione di Centri sportivi scolastici senza oneri,

impegna il Governo:

a individuare adeguate risorse finanziarie necessarie a realizzare i Centri Sportivi presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2.

G2.4

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

non sono previsti finanziamenti e al comma 4 è specificato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare incomprensibile prevedere la costituzione di Centri sportivi scolastici senza oneri,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di individuare adeguate risorse finanziarie necessarie a realizzare i Centri Sportivi presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2.

EMENDAMENTI

2.0.1
IANNONE, CIRIANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

All'articolo 74 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con le medesime modalità le spese di pubblicità di cui all'articolo 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel limite massimo di 50.000 euro, sono deducibili nella misura doppia dell'importo corrisposto"».

Art. 3

3.1
MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

3.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere l'articolo.

3.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 1.

3.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

3.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente», *con le seguenti:* «La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di sette esperti nominati dal presidente».

3.6

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere le parole: «La cessione, il trasferimento o».

3.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «cessione», *con la seguente:* «rinuncia».

3.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «trasferimento», *con la seguente:* «spostamento».

3.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere le parole: «a qualunque titolo».

3.10

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «a qualunque titolo», *con le seguenti:* «a qualsivoglia intestazione».

3.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «del titolo sportivo, definito», *con le seguenti*: «della qualifica sportiva, definita».

3.12

IANNONE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del titolo sportivo», *inserire le seguenti*: «di una società sportiva professionistica».

3.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere le parole: «definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale».

3.14

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «insieme», *con la seguente*: «numero».

3.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «condizioni», *con la seguente*: «situazioni».

3.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «consentono», *con la seguente*: «permettono».

3.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «partecipazione», *con la seguente*: «presenza».

3.18

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «la partecipazione», *con le seguenti*: «l'adesione».

3.19

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «la partecipazione», *con le seguenti*: «l'apparizione».

3.20

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «partecipazione», *con la seguente*: «condivisione».

3.21

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «determinata», *con la seguente:* «convinta».

3.22

IANNONE

Al comma 1 sostituire le parole: «qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati» *con le seguenti:* «qualora la detta cessione o il detto trasferimento o attribuzione siano ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali».

3.23

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la parola: «singole».

3.24

IANNONE

Al comma 1, dopo le parole: «dalle singole federazioni sportive nazionali» *aggiungere le seguenti:* «e nel rispetto delle prescrizioni da essa emanate».

3.25

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», *con le seguenti:* «otto esperti».

3.26

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», *con le seguenti:* «cinque esperti».

3.27

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», *con le seguenti:* «tre esperti».

3.28

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», *con le seguenti:* «due esperti».

3.29

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

3.30

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «versamento», *con la seguente:* «deposito».

3.31

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «del titolo», *con le seguenti:* «della qualifica».

3.32

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «accertato», *con la seguente:* «acclarato».

3.33

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «accertato», *con la seguente:* «verificato».

3.34

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «prestazione», *con la seguente:* «concessione».

3.35

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «prestazione», *con la seguente:* «fornitura».

3.36

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «un'idonea»*, con le seguenti:* «una giusta».

3.37

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «approvata»*, con la seguente:* «accordata».

3.38

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 2.

3.39

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere le parole: «Il CONI».

3.40

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI, SICLARI

Al comma 2, dopo la parola: «adeguano»*, inserire le seguenti:* «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.41
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, dopo la parola: «princìpi», *inserire la seguente:* «generali».

3.42
GRANATO, DE LUCIA, VANIN

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 4

4.1
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI, SICLARI

Sopprimere l'articolo.

4.2
MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

4.3
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 1.

4.4

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di uno strumento di rappresentanza dei tifosi, finalizzato esclusivamente alla manifestazione degli interessi specifici di questi ultimi, escludendovi dall'accesso chiunque abbia ricevuto, negli ultimi venti anni, sanzioni penali o amministrative per fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive».

4.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «ma non vincolanti».

4.6

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «specifici», *con la seguente:* «fondamentali».

4.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «meno di tre e non più di cinque membri», *con le seguenti:* «quattro membri».

4.8
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «sei mesi», *con le seguenti:* «otto mesi».

Art. 5

5.1
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 1.

5.2
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico».

5.3
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport».

5.4
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti*: «due mesi».

5.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti*: «tre mesi».

5.6

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti*: «quattro mesi».

5.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «cinque mesi».

5.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti*: «sei mesi».

5.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «sette mesi».

5.10

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti*: «otto mesi».

5.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «nove mesi».

5.12

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «dieci mesi».

5.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «undici mesi».

5.14

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» *con le seguenti:* «un decreto legislativo».

5.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «di riordino e».

5.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «e di riforma».

5.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo».

5.18

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire la parola: «nonché» *con la seguente:* «ovvero».

5.19

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* promozione e garanzia della pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo».

5.20

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

5.21

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* «nonché» *con la seguente:* «ovvero».

5.22

GRANATO, DE LUCIA, VANIN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *dopo la parola:* «educazione» *aggiungere le seguenti:* «, inclusione»;

b) *alla lettera* d), *dopo le parole:* «dei minori» *aggiungere le seguenti:* «, con particolare riguardo ai minori con disabilità,»;

c) *alla lettera* g), *dopo le parole:* «di diritto internazionale» *aggiungere le seguenti:* «ivi compresa la Convenzione ed il Protocollo di cui all'articolo 1 della legge 3 marzo 2009, n. 18,».

5.23

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

5.24

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le seguenti parole:* «del principio della specificità dello sport e».

5.25

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «nonché del principio» *aggiungere le seguenti:* «della tutela».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: «e riconoscimento di parità di valore allo sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile».

5.26

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* «nonché» *con la seguente:* «ovvero».

5.27

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere la parola:* «anche».

5.28

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* «e riconoscimento di parità di valore dello sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile».

5.29

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* «con particolare attenzione al riconoscimento del professionismo delle atlete al fine di superare le diversità e le difficoltà presenti nello sport femminile».

5.30

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione».

5.31

IANNONE

Dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b-bis)* possibilità del riconoscimento della qualifica di impresa sociale sportiva per gli enti privati, inclusi quelli costituiti nella forma di cui al Titolo V del libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche nel rispetto degli articoli 1 e 2 comma 1 lettera *u)* del d.lgs 112/2017, garantendo le relative agevolazioni fiscali».

5.32

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

5.33

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le seguenti parole:* «e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera *b)* del presente comma».

5.34

GIRO, CANGINI, MOLES, ALDERISI

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e» *con le seguenti*: «, tenuto conto della specifica attività sportiva svolta se di natura dilettantistica o professionistica e conseguente».

5.35

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza» *con le seguenti*: «tenendo conto delle peculiarità rispetto al rapporto di lavoro ordinario, e definizione della relativa disciplina in materia di formazione, assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza e di fine carriera».

5.36

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, prevedendo in ogni caso l'esclusione dell'obbligo contributivo per i soggetti che godono già di una copertura previdenziale e tenendo comunque ferma l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.».

5.37

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis)* riconoscimento della peculiarità del rapporto di lavoro sportivo rispetto al rapporto di lavoro ordinario, in particolare attraverso la predisposizione di percorsi formativi di fine carriera finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro nonché la costituzione di un «fondo di fine carriera» per il sostegno economico degli atleti in corso di inserimento nel mondo del lavoro ordinario».

5.38

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

5.39

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* «attività sportiva» *inserire le seguenti*: «anche dilettantistica».

5.40

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

5.41

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* «valorizzazione» *inserire le seguenti:* «e riconoscimento».

5.42

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole:* «giovani atleti» *inserire le seguenti:* «indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta e riconoscimento».

5.43

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

5.44

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «di natura» *inserire le seguenti:* «professionale e».

5.45

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «in favore delle società» *inserire la seguente:* «sportive».

5.46

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera f) *aggiungere, in fine, le parole:* «fatta salva la disciplina di cui agli articoli 67 e 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che costituisce limite minimo del regime agevolativo applicabile».

5.47
IANNONE

Al comma 1, lettera f), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle leghe e associazioni di categoria».

5.48
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

5.49
DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «le integrazioni necessarie per», *inserire le seguenti:* «rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, promuovere la pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo e».

5.50
DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, lettera g), *dopo le parole:* «le integrazioni necessarie per», *inserire le seguenti:* «estendere lo *status* professionistico alle atlete e».

5.51
IANNONE

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le parole:* «e in cui siano stabiliti limiti, criteri e soglie di natura economica legate, ai redditi dei lavoratori sportivi, nonché al fatturato della singola società sportiva e di tutte le società sportive all'interno di una stessa competizione, che individuino in modo certo, obiettivo e coerente la natura professionistica e dilettantistica del lavoratore

sportivo, della società sportiva e della competizione di cui la società sportiva fa parte».

5.52

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo espressamente l'applicabilità automatica delle norme sul professionismo sportivo allo sport femminile».

5.53

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* abolizione del divario retributivo di genere tra atleti di sesso diverso ed implementazione di ogni forma di tutela possibile ai fini di una paritaria contrattualizzazione senza discriminazioni legate al genere, anche incentivando il riconoscimento nelle competenti sedi del professionismo sportivo delle donne;».

5.54

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

5.55

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera h), *dopo la parola:* «professionistico» *inserire le seguenti:* «e dilettantistico».

5.56

IANNONE

Al comma 1, lettera h), *aggiungere, in fine, le parole:* «stabilendo che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, per valorizzare e incentivare le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse, destini una quota del 15 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 , a favore delle leghe inferiori del calcio, della lega pallacanestro professionistica, alla federazione gioco calcio, alla Autorità Nazionale Anticorruzione e al fondo antiludopatia».

5.57

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera i).

5.58

IANNONE

Al comma 1, lettera i), *aggiungere, in fine, le parole:* «in modo che siano istituite, nell'ambito delle competenze e dell'autonomia dell'università, le figure professionali sportive dell'Educatore del benessere fisico, del Fisioterapista sportivo, dell'Amministratore nello sport e del Manager sportivo, prevendendo requisiti e condizioni per la formazione e per l'accesso al mondo del lavoro».

5.59

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

5.60

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera l) *dopo le parole:* «revisione e trasferimento» *inserire le seguenti:* «alle federazioni sportive nazionali e al CONI per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività olimpica».

5.61

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera l) *dopo le parole:* «revisione e trasferimento» *inserire le seguenti*: «alla Presidenza del Consiglio - Ufficio per lo sport».

5.62

IANNONE

Dopo la lettera l) *inserire la seguente:*

«*l-bis)* individuazione/inquadramento del rapporto di collaborazione degli sportivi dilettanti delle associazioni sportive dilettantistiche che decidono di aderire al codice del Terzo settore, garantendo la parità di trattamento prevista dall'art. 16 del D. lgs 117/2017 e mantenendo, altresì, le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 67 comma 1 lettera *m)* e 69 del TIUR.»

5.63

IANNONE, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera l), *aggiungere la seguente:*

«*l-bis)* individuazione della figura del lavoratore nell'ambito degli *esports* e definizione, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza».

5.64

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

5.65

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

5.66

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 2.

5.67

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sopprimere le parole: «limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere *a)* ed *e)*».

5.68

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente*: «novanta».

5.69

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente*: «trenta».

5.70

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente*: «trentacinque».

5.71

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 3.

5.72

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 3, sostituire la parola: «ventiquattro» *con la seguente:* «dodici».

5.73

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 3, sostituire la parola: «ventiquattro» *con la seguente:* «diciotto».

5.74
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 4.

ORDINI DEL GIORNO

G5.1
IANNONE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, specificando tra i principi e criteri direttivi il riordino della disciplina della mutualità;

nelle più importanti manifestazioni sportive a livello europeo la mutualità ha un ruolo fondamentale per la crescita dei movimenti e delle discipline sportive: ad esempio, la Bundesliga 1 tedesca conferisce il 20 per cento alla Bundesliga 2, la Premier League inglese e la Ligue francese tra il 10 per cento e il 19 per cento alla categoria cadetta, la Liga spagnola il 13 ,5 per cento dei diritti tv e il 40 per cento dei ricavi dal *marketing* associativo;

in Italia la quota di mutualità, stabilita dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, cosiddetto decreto Melandri, è ferma al 10 per cento da più dieci anni;

il decreto Melandri disciplina la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi degli sport professionistici a squadre, e cioè calcio e basket, e aveva determinato che la quota del 10 per cento fosse calcolata sulla base dei ricavi dai diritti audiovisivi sportivi ottenuti dalla Lega Calcio Serie A;

in forza di tale decreto, l'importo corrispondente alla quota del 10 per cento veniva distribuita attraverso una fondazione, di cui facevano parte i rappresentati delle leghe del calcio e del basket, delle federazioni del calcio e del basket, e del CONI;

in forza della legge 1 dicembre 2016 n. 225, la fondazione è stata eliminata e la quota del 10 per cento è stata destinata, di fatto, alla Federazio-

ne Gioco Calcio, che la ridistribuisce alle proprie Leghe secondo specifiche finalità interne alla federazione;

stante la cannibalizzazione delle finestre espositive dal calcio di Serie A rispetto alle altre competizioni sportive inferiori del calcio e al basket, tale quota dovrebbe essere elevata quantomeno al 15 per cento;

la quota dovrebbe essere non solo finalizzata a sostenere i movimenti del calcio e del basket ma anche destinata a finanziare le attività di controllo e monitoraggio delle scommesse clandestine e a contrastare il fenomeno della ludopatia;

sarebbe utile che i sessanta milioni in più stimati a carico della Lega Calcio Serie A possano essere compensati da maggiori risorse, come potrebbero essere quelle derivanti dalla commercializzazione in via centralizzata dei diritti sulle scommesse sportive generate sulle proprie competizioni ovvero ripristinando la possibilità per le società sportive di poter utilizzare lo strumento delle sponsorizzazioni sportive, oggi escluse dal Decreto Dignità,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di attuazione della delega in materia di riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico, allocazioni chiare e più precise, al fine di valorizzare e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse;

ad aprire un tavolo di discussione e confronto con tutti gli interessati al fine di elaborare una riforma complessiva in materia di giochi e scommesse, così come indicato dal comma 6-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto decreto dignità.

G5.2

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 5, del provvedimento in esame, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, La delega è finalizzata a garantire l'osservanza dei princìpi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico;

gli atleti spesso devono affrontare la sfida di conciliare la loro carriera sportiva con il lavoro. Voler riuscire al più alto livello in uno sport richiede un allenamento intensivo e competizioni che possono essere difficili da conciliare con le sfide e le restrizioni del mercato del lavoro;

finita la carriera sportiva, molti si trovano disoccupati. La sfida principale per molti atleti è quella di gestire la transizione delle loro caratteristiche personali e delle loro competenze dal mondo sportivo ad una carriera professionale di successo,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega di cui all'articolo 5 a prevedere interventi volti ad avviare percorsi formativi post carriera, finalizzati a sostenere l'inserimento di un atleta nel mondo del lavoro ordinario.

G5.3

IANNONE

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»;

l'articolo 5, in particolare, delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo;

in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti la normativa vigente in Italia è ancora quella contenuta nella legge 23 marzo 1981, n. 91, secondo la quale «ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica»;

tale previsione, lasciando, di fatto, alle singole federazioni sportive il compito di stabilire chi è un professionista dello sport e ricade all'interno della legge, ha determinato notevoli distorsioni nel mondo dello sport professionistico, che hanno colpito in particolar modo le atlete donne;

ad oggi, infatti, alcun tipo di professionismo sportivo è riconosciuto in favore delle atlete femminili di qualunque sport, e la prima conseguenza dell'assenza del riconoscimento del professionismo sportivo nelle donne è

la mancanza di un contratto di lavoro cui consegue che le atlete donne non percepiscono né il trattamento di fine rapporto, né gli indennizzi per i casi di maternità e sono escluse dalla maggior parte delle forme di tutela presenti nel mondo del lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di competenza volte a riconoscere e regolare il professionismo sportivo anche femminile, al fine di garantire a tutti gli atleti e atlete il riconoscimento della propria attività e le dovute tutele lavorative.

G5.4

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

la legge di bilancio del 2018 (legge n. 205/2017, prevede, all'articolo 1, comma 369, lettere *d)* ed *f)* il sostegno alla maternità delle atlete non professioniste, e la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

il medesimo comma della Legge di bilancio per il 2018, istituisce un fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano con una dotazione di euro 12 mln per il 2018, euro 7 mln per il 2019, euro 8,2 mln per il 2020 ed euro 10,5 mln dal 2021, rimettendo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l'utilizzo dello stesso;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2018 ha previsto, lo stanziamento di quota parte delle risorse, stanziate nel suddetto «Fondo» per le azioni di cui agli articoli 5 e 6;

in particolare,

a) all'articolo 5, per il sostegno della maternità delle atlete è prevista l'erogazione di un contributo di euro 1000 per un massimo di 1 O mesi alle atlete che al momento della richiesta soddisfano, contemporaneamente, una serie di condizioni, tra le quali lo svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI e il mancato svolgimento di un'attività lavorativa o la mancata appartenenza a gruppi spor-

tivi militari o altri gruppi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità;

b) all'articolo 6 è previsto il sostegno alla realizzazione di altri eventi di agonismo femminile, di rilevanza nazionale e internazionale;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019 ha evidenziato, anzitutto, l'aumento della dotazione per il 2019 a euro 18,954 mln a seguito della disponibilità di fondi non impegnati al 31 dicembre 2018. La ripartizione dei fondi da esso disposta include, per il triennio 2019-2021, quanto già ripartito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2018,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possano essere destinate eventualmente anche ad altre forme di tutele previdenziali.

EMENDAMENTI

5.0.1
IANNONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 sono sostituiti dai seguenti:

"4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore della competizione il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente tramite un servizio tecnico di ripresa. L'organizzatore della competizione mette a disposizione dell'organizzatore dell'evento le riprese degli eventi cui partecipa ai fini della costituzione del suo archivio e dell'utilizzazione economica delle immagini nei limiti previsti dal presente decreto e dalle linee guida di cui all'articolo 6.

5. Qualora vi siano assegnatari di diritti audiovisivi, l'organizzatore della competizione mette a loro disposizione il segnale contenente le immagini degli eventi a condizioni trasparenti e non discriminatorie e sulla base delle destinazioni d'uso stabilite dallo stesso organizzatore della competizione. L'accesso alle riprese e ai servizi tecnici correlati è consentito previo pa-

gamento dei prezzi indicati nel tariffario, determinato anche sulla base di una percentuale da calcolare sul valore dei diritti audiovisivi o dei contenuti, predisposto dall'organizzatore della competizione. Le riprese devono essere senza loghi, fatto salvo quelli dell'organizzatore della competizione e dei suoi sponsor e, su canali separati, con commenti parlati e dotati di rumori di fondo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.

6. La proprietà delle riprese di ciascun evento, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui al comma 4, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne ogni uso per tutti i fini di cui al presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6.

7. Le riprese audiovisive degli eventi costituiscono opere dell'ingegno ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633."».

5.0.2

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico)

1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: "e nel rispetto dei princìpi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione";

b) all'articolo 10, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dopo aver ottenuto tale affiliazione la società procede all'affiliazione anche della corrispettiva società sportiva femminile"».

Art. 6

6.1

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

6.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «entro diciotto mesi».

6.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente alla lettera b), sostituire le parole: «coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche» *con le seguenti:* «coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività e».

6.4

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* previsione esplicita, per le associazioni sportive, di disposizioni statutarie che garantiscano una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli e per tutte le cariche decisionali».

6.5

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a rilevare e prevenire eventuali molestie e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;».

6.6

GRANATO, DE LUCIA

Al comma i, lettera g), *dopo le parole:* «dei minori» *aggiungere le seguenti:* «, con particolare riguardo ai minori con disabilità,».

6.7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* previsione, nelle federazioni sportive nazionali che contemplano il professionismo maschile, della possibilità per le atlete di farsi rappresentare da un agente sportivo indipendentemente dalla natura dilettantistica della loro prestazione».

6.8

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

6.9
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «entro trentasei mesi».

Art. 7

7.1
MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

7.2
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «entro sei mesi».

7.3
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «e la riforma» *con le seguenti:* «la riforma e il coordinamento».

7.4
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire la parola: « compresi» *con la seguente:* «inclusi».

7.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire la parola: «compresi» *con la seguente:* «soprattutto».

7.6

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera a)*, dopo la parola:* «coordinamento»*, inserire la seguente:* «, semplificazione».

7.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera a)*, sostituire la parola:* «opportune»*, con la seguente:* «necessarie».

7.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «garantire o a migliorare»*, con le seguenti:* «garantire e a migliorare».

7.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.10

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* «o per specifiche», *con le seguenti:* «e per specifiche».

7.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «indicazione esplicita», *con la seguente:* «elencazione».

7.12

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera c), *sostituire la parola:* «esplicita», *con la seguente:* «chiara».

7.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera d), *sostituire la parola:* «prioritariamente», *con la seguente:* «principalmente».

7.14

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e), *sostituire la parola:* «individuazione», *con la seguente:* «elencazione».

7.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e), *sopprimere la parola:* «anche».

7.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, alla lettera e), *sopprimere le parole:* «e alla redditività».

7.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* «che sia garantita», *inserire le seguenti:* «e fatta rispettare».

7.18

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* «di prevenire», *inserire le seguenti:* «e di contrastare».

7.19

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* «di violenza», *inserire le seguenti:* «anche verbale».

7.20

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* «dello sport», *inserire la seguente:* «italiano».

7.21

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

7.22

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera h), *sostituire la parola:* «definizione», *con la seguente:* «attuazione».

7.23

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

Art. 8

8.1

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 1.

8.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «dodici» *con la seguente:* «diciotto».

8.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 2.

8.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

8.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

8.6

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

8.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

8.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera d) *sopprimere le parole:* «previsione di».

8.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera d), *aggiungere, in fine, le parole;* «, volte anche a limitare la responsabilità personale dei legali rappresentanti».

8.10

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

8.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* previsione di adempimenti per l'impiego presso le associazioni sportive di personale qualificato ed adeguatamente formato, anche al fine di tutale la salute dei minori, la buona pratica sportiva e rilevar e prevenire molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica».

8.12

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e) *sopprimere le parole:* «previsione di».

8.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 3.

8.14

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

8.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 4.

8.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 4, sostituire la parola: «ventiquattro» *con la seguente:* «trentasei».

8.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 4, sostituire la parola: «ventiquattro» *con la seguente:* «diciotto».

8.18

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 5.

Art. 9

9.1

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni concernenti la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo)

1. Lo Stato riconosce e valorizza l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci e ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.

2. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, comprese le infrastrutture a esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino ed eventualmente di altri sport della neve, e per le pratiche sportive, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

3. I gestori delle aree individuate ai sensi del comma 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, la messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni, nonché adoperandosi per rimuovere, ove possibile, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per

l'esercizio dell'attività sciistica da parte delle persone con disabilità. I gestori si adoperano per consentire e migliorare, ove possibile e in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, l'accesso all'attività sciistica nonché alle strutture sportive e ai servizi connessi da parte delle persone con disabilità.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 2005, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 1; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.

5. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui e non provochi danni.

6. Le disposizioni previste dal presente articolo per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo *snowboard.*

7. Al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, è recepita, a livello nazionale, l'istituzione della "Giornata internazionale delle montagne" fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno. In occasione di tale ricorrenza sono proposti eventi e iniziative condivisi dall'intero comparto montano sotto l'egida delle istituzioni preposte.

8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro dall'anno 2019, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

9.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», *con le seguenti:* «sei mesi».

9.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.4

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti a fune e dei relativi provvedimenti di concessione per la costruzione e di autorizzazione all'esercizio pubblico, tenuto conto per le concessioni della durata del provvedimento in relazione alla durata di vita tecnica dell'impianto e suoi eventuali prolungamenti;».

9.5

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «agli impianti» *inserire le seguenti:* «a fune».

9.6

TESTOR

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «dei parametri di ammortamento».

9.7

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), *sostituire il punto 2) con il seguente:*

«2) l'obbligo, a carico dei gestori degli impianti, di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e di assicurare la presenza di personale formato gratuitamente da parte del Servizio di Emergenza Nazionale 118 per il suo utilizzo;».

9.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), *numero 2), dopo le parole:* «luogo idoneo», *inserire le seguenti:* «e facilmente accessibile».

9.12

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-*bis)* l'obbligo di dotare ogni pista, dove sia possibile, di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata, nonché, la rimozione, ove possibile, degli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte delle persone con disabilità, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche».

9.9

IANNONE, CIRIANI

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) inserire il seguente:*

«2-*bis*) l'obbligo di dotare ogni pista, laddove sia possibile, di una corsia per la sosta e per il transito, accuratamente delimitata e segnalata».

9.10

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), *sostituire il punto 3) con il seguente:*

«3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci sulle piste, dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate; la definizione delle responsabilità in capo al gestore degli impianti e delle piste, quelle a carico di altri soggetti operanti nelle aree sciabili e quelle proprie degli utenti, ivi compresa per i minori la responsabilità genitoriale, nonché di adeguate misure, anche sanzionatone, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;».

9.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), *numero 3), dopo le parole:* «in condizione di» *inserire la seguente:* «elevata».

9.13

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), *sostituire il punto 4) con il seguente:*

«4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei servizi di sicurezza, soccorso e di ordine pubblico svolti dal personale delle Forze dell'Ordine nelle stazioni sciistiche e dell'attività di vigilanza e di controllo, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista, allo sci alpinismo e più in generale all'attività escursionistica in aree innevate;».

9.14

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), sopprimere le parole:* «, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,».

9.15

IANNONE, CIRIANI

Al comma 1, lettera b)*, dopo il punto 4) aggiungere il seguente:*

«4-*bis*) l'introduzione dell'obbligo in capo agli utenti che svolgono attività con attrezzi quali la slitta, lo slittino, il bob, le ciambelle ed i gommoni, di percorrere esclusivamente le aree a specifica destinazione già individuate».

9.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* revisione della normativa di settore, al fine di garantire l'effettivo accesso delle persone con disabilità alle discipline invernali».

9.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo anche forme di agevolazioni fiscali per i gestori delle aree sciabili che adeguano le proprie strutture».

9.18

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

ORDINI DEL GIORNO

G9.1

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento, nell'ambito delle deleghe al Governo per il riordino dell'ordinamento sportivo, reca una delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali; è stata ultimamente accolta con molta soddisfazione in Italia la decisione del Comitato Olimpico Internazionale che ha assegnato a Cortina e Milano l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, che saranno caratterizzate dall'unicità delle Dolomiti;

la candidatura ha convinto il Comitato Olimpico Internazionale anche e soprattutto sotto il profilo della sostenibilità ambientale; I giochi olimpici saranno infatti organizzati con un bassissimo impatto ambientale e con strutture già largamente rinnovate o nuove a seguito dei Mondiali di sci che si terranno nel 2021;

la Giornata Internazionale della montagna ha le sue radici nel 1992 con l'adozione del capitolo 13 dell'Agenda 21 «*Managing Fragile Ecosystems: Sustainable Mountain Development*» in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo;

la crescente attenzione per l'importanza delle montagne ha portato l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a dichiarare il 2002 Anno Internazionale delle montagne;

al fine di far crescere una maggiore consapevolezza sullo sviluppo sostenibile delle regioni montane e sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, risulterebbe importante, a livello nazionale, prevedere l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne» fissata dall'organiz-

zazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno,

impegna il Governo:

al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, a recepire, a livello nazionale, l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne», fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno.

G9.2

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» premesso che,

l'articolo 9 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di discipline sportive invernali;

tra i princìpi e criteri direttivi della delega non risulta alcun riferimento alla pratica sportiva per le persone con disabilità;

sarebbe opportuno rendere accessibile a tutti la pratica degli sport invernali, indicando una sempre maggior attenzione anche al mondo delle disabilità;

la volontà dovrebbe essere quella di arrivare ad avere stazioni e località «amichevoli» nei confronti delle persone con disabilità, migliorando l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di discipline sportive invernali a prevedere tra i principi direttivi la possibilità di sostenere l'attività sciistica da parte delle persone con disabilità.

G9.3

IANNONE, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame tratta, tra gli altri, il tema della sicurezza nelle discipline invernali;

lo sci e le altre discipline invernali ad esso connesse sono diventati ormai sport di massa;

il sovraffollamento delle piste, causato dall'efficienza e dalla velocità dei nuovi impianti di risalita, le nuove tipologie di sci che sono più facili da usare, oltre alle piste sempre più veloci perché battute perfettamente e per la preparazione effettuata con neve artificiale, sono fattori che hanno contribuito al moltiplicarsi di incidenti, molti dei quali investimenti, sempre più gravi e talvolta mortali;

gli sciatori che stazionano ai bordi delle piste sono quelli più a rischio di essere investiti,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza per garantire la sicurezza degli sciatori, anche attraverso la previsione di aree di sosta nelle piste in luoghi idonei, debitamente segnalate e delimitate, in modo che gli sciatori che intendano fermarsi possano farlo senza rischiare di essere investiti.

1.2.6. Testo 2

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
6 agosto 2019
N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (1372)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «entro due anni».

1.2
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «non oltre diciotto mesi».

1.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «entro diciotto mesi».

1.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «il riordino» *con le seguenti:* «la riorganizzazione».

1.5

IANNONE

Al comma 1, dopo le parole: «n. 242,» *aggiungere le seguenti:* «fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117 Cost., delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei princìpi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza».

1.6

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 242,» *aggiungere le seguenti:* «, fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei princìpi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza.».

1.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla lettera b), *sostituire le parole:* «coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti» *con le seguenti:* «coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività,».

1.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.10

IANNONE, CIRIANI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «denominato "Codice dello Sport"».

1.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* armonizzare le disposizioni fiscali relative agli organismi sportivi con particolare attenzione al coordinamento tra le nonne di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e quanto disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti».

1.12

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* definire norme agevolative per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche al fine di limitare la responsabilità personale e illimitata dei legali rappresentanti».

1.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* definire in maniera puntuale la natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate».

1.14

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* definire i criteri per la ripartizione dei finanziamenti alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite, fermo restando che a tale definizione e a eventuali successive modificazioni si provvede esclusivamente con atti aventi valore o forza di legge».

1.16

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis)* rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, anche al fine di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli».

1.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.18

IANNONE

Al comma 1, lettera d), *alle parole:* «definire gli ambiti dell'attività del CONI» *premettere le seguenti:* «nel rispetto del principio della specificità dello sport.».

1.19

MARCUCCI, MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica» *con le seguenti:* «e, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale;».

1.22

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera d) *sopprimere le parole:* «di governo dell'attività olimpica;».

1.23

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «di governo dell'attività olimpica;» *con le seguenti:* «quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato olimpico internazionale, nonché con la sua funzione di governo dell'attività sportiva nazionale, nel rispetto delle prerogative a esso attribuite dalla Carta Olimpica, nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015, e dalla Carta Europea dello Sport, approvata a Rodi dal Comitato per lo Sviluppo dello Sport del Consiglio d'Europa nei giorni 13-15 maggio 1992.».

1.24 (testo 2)

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d-bis)* prevedere che il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, avvenga tenendo conto del numero dei soggetti tesserati, dei risultati sportivi conseguiti nelle competizioni olimpiche e nelle competizioni organizzate dalle federazioni internazionali della disciplina sportiva di riferimento, nonché del numero di società e associazioni sportive a essi associate e comunque nel rispetto della quota annuale complessiva del finanziamento».

1.25

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* nell'ambito della definizione della sfera di attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, prevedere criteri espliciti di individuazione e separazione del ruolo di sviluppo e promozione dell'attività agonistica, affidato alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate, dal ruolo di promozione della pratica sportiva quale attività socialmente rilevante;».

1.26

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* prevedere l'attribuzione al CONI dei compiti di definizione delle singole qualifiche necessarie per lo svolgimento delle attività sportive riconosciute dallo stesso nonché dei percorsi formativi necessari, sentite le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate;».

1.27

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.28

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire lettera e) *con la seguente:*

«*e)* confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, la missione del CONI di promuovere i princìpi fondamentali ed i valori dell'Olimpismo, in particolare nei settori dello sport e dell'istruzione, promuovendo programmi educativi olimpici a tutti i livelli di scuole, istituzioni sportive e di educazione fisica e università, nonché di incoraggiare la creazione di istituzioni dedicate alla formazione Olimpica, quali le Accademie Olimpiche Nazionali, i Musei Olimpici e altri programmi, anche culturali, legati al Movimento Olimpico;».

1.30

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera e) *dopo le parole:* «dalla Carta olimpica» *aggiungere le seguenti:* «nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015,».

1.29

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera e) *sostituire le parole:* «la missione» *con le seguenti:* «i compiti e la funzione».

1.31

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera e) *inserire la seguente:*

«*e-bis)* definire gli ambiti di attività del CONI e degli organismi sportivi riconosciuti dallo stesso coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI quale ente pubblico, organo di governo e di indirizzo dell'attività sportiva nazionale e articolazione territoriale del Comitato Olimpico Internazionale;».

1.32

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera e) *inserire la seguente:*

«*e-bis)* coordinare e conformare la relativa disciplina di settore, di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche ed integrazioni, con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;».

1.33

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.34

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individua i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute è composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;».

1.35

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* definire i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di concerto con le stesse Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate; a tal fine prevedendo un comitato costituito dai rappresentanti del CONI, della Società Sport e salute spa, nonché da rappresentanti degli enti sportivi;».

1.36

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;».

1.37

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sostituire la lettera f) *con la seguente:*

«*f)* riordinare il settore delle scommesse sportive, anche prevedendo limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporne il divieto, per le scommesse sulle gare e competizioni sportive di livello dilettantistico;»

1.38

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.39

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire lettera g) *con la seguente:*

«*g)* prevedere che il CONI funga da polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme di statuti e regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferma restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;».

1.40

MARCUCCI, MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* «prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza» *con le seguenti*: «prevedere che il CONI sia polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche».

1.41

IANNONE

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* «eserciti poteri di vigilanza» *con le seguenti:* «funga da polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche».

1.42

IANNONE

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «e del CONI medesimo», *aggiungere le seguenti:* «nonché nel rispetto delle Regole della Carta Olimpica, della Convenzione contro il *doping* ed il suo protocollo aggiuntivo, adottati nel quadro del Consiglio d'Europa, della Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005».

1.44

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera g) *inserire la seguente:*

«*g-bis)* mantenere, in capo al CONI, il ruolo di Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ed assegnare al CONI poteri di controllo e di intervento diretto nei confronti delle

federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, da esercitarsi anche con l'istituto del commissariamento, in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei relativi organi direttivi, in caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo o nel caso in cui non siano stati garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;».

1.45

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.46

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera h)*, dopo la parola:* «sostenere» *inserire le seguenti:* «e incoraggiare».

1.49

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera h) *inserire la seguente:*

«*h-bis)* mantenere, in capo al CONI, le attribuzioni connesse all'organizzazione ed al potenziamento dello sport nazionale e alla massima diffusione della pratica sportiva sul territorio nazionale, anche con specifico riguardo agli obblighi, ai ruoli e alle responsabilità assunti nella missione istituzionale di sviluppare e proteggere il Movimento Olimpico all'interno dello Stato italiano, in conformità con quanto previsto dalla Carta Olimpica e nel rispetto del ruolo dei poteri pubblici principalmente complementare all'azione dei movimenti sportivi, come sancito dalla Carta europea dello sport;».

1.50

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera h) *inserire la seguente:*

«*h-bis)* mantenere, in capo al CONI, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, un potere generale di determinazione e divulgazione dei principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport, nonché per incoraggiare lo sviluppo dello sport ad alto livello e dello sport per tutti;».

1.51

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis)* prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individui i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine, prevedere che il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute sia composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;».

1.52

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis)* al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;».

1.53

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.54

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire lettera i) con la seguente:

«*i)* sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite fermo l'esercizio, da un lato, del potere di controllo spettante all'autorità di governo vigilante sulla gestione e l'utilizzo dei contributi pubblici previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale;».

1.55

IANNONE

Al comma 1, lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole*: «rispetto al CONI»;

b) *dopo le parole*: «fermo restando l'esercizio,» *inserire le seguenti*: «da un lato.»:

c) *sostituire le parole*: «modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002» *con le seguenti*:«dall'altro, in capo

all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate [3], attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale».

1.56

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera i), *sostituire le parole da:* «rispetto al CONI,» *fino alla fine della lettera con le seguenti*: «fermo l'esercizio, da un lato, del potere di controllo spettante all'autorità di governo vigilante sulla gestione e l'utilizzo dei contributi pubblici previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale;»

1.57

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera i) *inserire la seguente:*

«*i-bis)* approntare, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in relazione all'attività di finanziamento, attribuita alla società Sport e salute S.p.A., delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, gli strumenti normativi idonei ad esercitare il potere di vigilanza sugli enti finanziati nonché ad assicurare quanto previsto

dal comma 4-*quater* della legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pur nell'assoluto rispetto dell'autonomia tecnico - sportiva dei singoli soggetti finanziati e salvaguardando in ogni caso la continuità del relativo dispiegarsi dell'attività sportiva;».

1.58

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.59

IANNONE

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.60

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.62

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, la lettera l) *è sostituita dalla seguente:*

«*l)* prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita oltre che a funzioni di rappresentanza istituzionale anche a funzioni di promozione, gestione ed organizzazione delle attività sportive e, di concerto con le istituzioni scolastiche e sanitarie, di prevenzione e promozione della salute;».

1.63

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire lettera l) *con la seguente:*

«*l)* continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente;».

1.64

MARCUCCI, MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera l) *con la seguente:*

«*l)* continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente;».

1.65

IANNONE

Al comma 1, sostituire la lettera l) *con la seguente:*

«*l)* continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente».

1.67

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.68

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera m) *con la seguente:*

«*m)* prevedere che la disciplina dei limiti al rinnovo dei mandati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 8, possa esse-

re derogata nelle strutture territoriali subregionali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici».

1.69

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, alla lettera m), *dopo le parole:* «, garantendo» *aggiungere le seguenti:* «le pari opportunità nell'accesso agli organi sociali e».

1.70

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera m), *aggiungere la seguente:*

«*m-bis)* prevedere l'estensione del limite al rinnovo dei mandati di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, alle leghe e alle associazioni comunque denominate che esprimono dei membri nei consigli federali delle federazioni sportive nazionali».

1.71

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.73

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera n) *inserire la seguente:*

«*n-bis)* coordinare e, se necessario, modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istitutive della società Sport e salute S.p.A., con le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 15 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni;».

1.74

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1372,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

tra i princìpi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera *m)*, l'esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;

la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP);

in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale - ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani dei Comitato paralimpico internazionale (IPC) - nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato, rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare alcuna volontà da parte del

Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;

le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un emendamento depositato dal Gruppo Pd;

riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di specifiche discipline, potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei mandati,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega, secondo i princìpi di cui all'articolo 1 lettera *m)*, a prevedere l'estensione del limite dei tre anni, previsto per il rinnovo dei mandati, tenendo conto della differenziazione tra le articolazioni sia a livello nazionale che territoriali.

G1.13

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1372,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

tra i princìpi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera *m)*, l'esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;

la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP);

in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale - ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani dei Comitato paralimpico internazionale (IPC) - nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato, rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare alcuna volontà da parte del

Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;

le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un emendamento depositato dal Gruppo Pd;

riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di specifiche discipline, potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei mandati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega, secondo i princìpi di cui all'articolo 1 lettera *m)*, di derogare al limite dei tre mandati per gli organi direttivi delle strutture territoriali, per le federazioni sportive nazionali, discipline sportive assodate ed enti di promozione sportiva anche paralimpici.

G1.2

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

con l'approvazione della legge di bilancio 2018 il precedente Governo ha approvato specifiche norme di sostegno del diritto alla maternità delle atlete;

l'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha, infatti, istituito presso l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di euro 12 milioni per il 2018, euro 7 milioni per il 2019, euro 8,2 milioni per il 2020 ed euro 10,5 milioni dal 2021;

le suddette risorse sono state destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità, tra le altre, il sostegno della maternità delle atlete non professioniste;

grazie all'impegno del precedente Governo e del PD, si è attuato un gesto di civiltà che ha consentito anche alle donne, che praticano dello sport, di vivere la maternità come una scelta libera e consapevole,

impegna il Governo:

in fase di approvazione del primo provvedimento utile, a reperire risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad incrementare il fondo di cui al-

l'articolo 1 comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare, in particolar modo, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

G1.3

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

con l'approvazione della legge di bilancio 2018 il precedente Governo ha approvato specifiche norme di sostegno del diritto alla maternità delle atlete;

l'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha, infatti, istituito presso l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di euro 12 milioni per il 2018, euro 7 milioni per il 2019, euro 8,2 milioni per il 2020 ed euro 10,5 milioni dal 2021;

le suddette risorse sono state destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità, tra le altre, il sostegno della maternità delle atlete non professioniste;

grazie all'impegno del precedente Governo e del PD, si è attuato un gesto di civiltà che ha consentito anche alle donne, che praticano dello sport, di vivere la maternità come una scelta libera e consapevole,

impegna il Governo:

a individuare risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1 comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare, in particolar modo, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

G1.4

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1372,

premesso che:

la legge di bilancio del 2018 (legge n. 205/2017, prevede, all'articolo 1, comma 369, lettere *d)* ed *f)* il sostegno alla maternità delle atlete non professioniste, e la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

il medesimo comma della Legge di bilancio per il 2018, istituisce un fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano con una dotazione di euro 12 mln per il 2018, euro 7 mln per il 2019, euro 8,2 mln per il 2020 ed euro 10,5 mln dal 2021, rimettendo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l'utilizzo dello stesso;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2018 ha previsto, lo stanziamento di quota parte delle risorse, stanziate nel suddetto «Fondo» per le azioni di cui agli articoli 5 e 6;

in particolare,

a) all'articolo 5, per il sostegno della maternità delle atlete è prevista l'erogazione di un contributo di euro 1000 per un massimo di 10 mesi alle atlete che al momento della richiesta soddisfano, contemporaneamente, una serie di condizioni, tra le quali lo svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI e il mancato svolgimento di un'attività lavorativa o la mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o altri gruppi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità;

b) all'articolo 6 è previsto il sostegno alla realizzazione di altri eventi di agonismo femminile, di rilevanza nazionale e internazionale;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019 ha evidenziato, anzitutto, l'aumento della dotazione per il 2019 a euro 18,954 mln a seguito della disponibilità di fondi non impegnati al 31 dicembre 2018. La ripartizione dei fondi da esso disposta include, per il triennio 2019-2021, quanto già ripartito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2018,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per verificare se l'Ufficio per lo Sport abbia adeguatamente informato, tramite il proprio sito internet le atlete, delle modalità di richiesta, del sostegno di cui alle lettere *a)* e *b)* in premessa, e, se il medesimo

ufficio abbia provveduto a pubblicare sul proprio portale istituzionale le statistiche relative all'attuazione del presente articolo, indicando in particolare il numero delle atlete che hanno richiesto il contributo di maternità e quelle che lo hanno ricevuto, nonché l'ammontare complessivo delle somme erogate e di quelle residue; e in caso di cambiamento di status di atlete professioniste ad adottare le iniziative affinché questo fondo possa essere messo a disposizione non solo della maternità ma anche di contributi previdenziali e assicurativi.

G1.5

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1372,

premesso che:

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al CONI sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 3 78 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, di individuare - per la ripartizione delle risorse destinate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva- criteri che tengano anche conto del numero dei tesserati, del risultato sportivo e del numero di club associati.

G1.6

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al CONI sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire - per la ripartizione delle risorse destinate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva - un criterio che tenga conto del numero dei tesserati, del risultato sportivo e del numero di club associati.

G1.7

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

è sempre attuale il problema della violenza nello *sport* e che sono recentemente accaduti gravi episodi di violenza nel calcio minore e giovanile, in ogni parte d'Italia:

dalla provincia di Parma, dove sono stati comminati 12 provvedimenti DASPO, ai campi di calcio di Monza - Brianza, ai fatti verificatosi a Firenze ad opera di genitori dei ragazzi del campionato esordienti *under* 13, che hanno costretto l'arbitro a sospendere la partita.

considerato che uno dei modi più efficaci per risolvere il problema della violenza alla radice è quello di iniziare ad educare i bambini che intendono avvicinarsi a questo sport a praticarlo con uno spirito diverso, intendendo il calcio come un gioco e non come una guerra;

anche nel calcio dei giovanissimi c'è una accelerazione del malcostume ed un'accresciuta esasperazione dei toni tanto da farlo sembrare sempre meno un gioco. La responsabilità di questo stato di cose è da attribuirsi purtroppo anche al comportamento dei genitori che disattendendo il loro ruolo di educatori, spesso aizzano i bambini ad assumere comportamenti scorretti in campo, a non rispettare gli avversari e gli arbitri esercitando una pressione sproporzionata sui loro figli,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative nelle scuole fin dalle primarie, che vedano coinvolti anche i genitori, volte a restituire spessore educativo alla pratica sportiva, adottando specifici accorgimenti e prevedendo momenti e iniziative tese a far accettare con senso sportivo anche la sconfitta, mettendo in evidenza il lato ludico del gioco del calcio.

G1.8

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

è ormai dimostrato che i Grandi Eventi Sportivi possono essere un vero e proprio strumento di *marketing* territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio;

l'organizzazione di un Grande Evento Sportivo può lanciare processi di rinascita e riqualificazione dei territori; inoltre, per una Città, essere sede di un grande evento è l'occasione per promuovere eventi minori, già presenti sul territorio;

da sempre le città ed i territori competono tra loro per attirare maggiori flussi finanziari e turistici, e soprattutto capitale umano qualificato, a tal fine è necessario che abbiano un'immagine innovativa e attraente. In quest'ottica il Grande Evento si propone come vetrina per la città e per i territori, poiché permette loro una sovraesposizione a livello globale è diventa così un utilissimo strumento di *marketing* territoriale; un mezzo per creare *landmark* necessari ad attirare investimenti a livello mondiale, così da agevolare e accelerare lo sviluppo e la promozione di una nuova immagine urbana;

non è quindi un caso che vengano sempre più considerati come delle opportunità per dotare le città ed i territori di nuovi spazi pubblici, di nuove attrezzature e per l'implementazione di strategie urbane finalizzate a lanciare processi di rinascita e riqualificazione dei territori;

essere sede di un grande evento può essere utile per promuovere eventi minori, già presenti sul territorio o nuovi, ospitandoli in contemporanea, aumentando così anche l'effetto di attrazione del grande evento,

impegna il Governo:

in fase di approvazione del primo provvedimento utile a reperire risorse finanziare utili ad avviare un processo di promozione dei Grandi Eventi Sportivi, occasione di *marketing* territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio.

G1.9

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima legge di bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 3 78 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, di definire specifici criteri di distribuzione delle risorse da destinare agli Enti di promozione sportiva, da incrementare rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G1.10

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima legge di bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire specifici criteri di distribuzione delle risorse da destinare agli Enti di promozione sportiva, da incrementare rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G1.12

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che,

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire specifici criteri di distribuzione delle risorse destinate alle federazioni sportive nazionali e alle discipline associate, contributo per le ultime incrementato rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G1.11

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

il provvedimento in esame contiene deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

sempre più importanza assume oggi l'utilizzazione delle riprese effettuate all'interno degli impianti sportivi (stadi o palazzetti), per diversi motivi: *a)* per il controllo delle tifoserie all'interno degli impianti sportivi, al fine di monitorare il comportamento dei tifosi e, conseguentemente, garantire la sicurezza di tutti coloro che assistono allo spettacolo sportivo; *b)* per il cosiddetto controllo sportivo, al fine di rendere ancor più trasparente l'uso delle immagini ai fini sportivi, come da utilizzo attraverso lo strumento della VAR; *c)* per il controllo della distribuzione delle immagini (dall'impianto sportivo a tutti i paesi del mondo) ai fini della pirateria e delle scommesse clandestine, in modo da rendere tracciabile quanto più possibile la veicolazione del segnale in Italia e all'estero; *d)* per evitare un uso indiscriminato delle immagini, anche ai fini della *privacy*;

in forza dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, cosiddetto decreto Melandri, la produzione delle immagini è affidata ai singoli club, che quindi dispongono delle immagini a propria discrezione, salvi gli obblighi nei confronti degli assegnatari dei diritti audiovisivi sportivi;

ai fini dei controlli di cui sopra, è necessario, al contrario, che la produzione audiovisiva dei singoli eventi sportivi sia centralizzata, affidata dunque agli organizzatori delle competizioni (e cioè alle leghe cui il Decreto Melandri si riferisce), unici soggetti terzi e imparziali rispetto alla competizione sportiva e a cui non possono che essere affidati quei tipi di controllo sopra specificati,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a alla centralizzazione della produzione in capo agli organizzatori delle competizioni, al fine di rendere più efficaci e trasparenti i controlli per la sicurezza e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto alla pirateria e alle scommesse clandestine.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Le scuole stabiliscono» *aggiungere le seguenti:* «sulla base di linee guida emanate dal Ministero dell'i-

struzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentiti il Coni, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, nonché il Comitato Italiano Paralimpico».

2.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, dopo la parola: «sono» *inserire le seguenti:* «definite e».

2.8

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 2, dopo le parole: «consiglio di istituto», *inserire le seguenti:* «e approvate dal Collegio dei Docenti».

2.10

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 3.

2.17

IANNONE, CIRIANI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«*4-bis*. L'insegnamento dell'educazione fisica nei centri sportivi scolastici è attribuito esclusivamente all'Educatore del benessere fisico, e cioè al laureato che, nell'ambito del corso di laurea di Scienze Motorie, si dedica all'insegnamento della educazione fisica e del benessere fisico all'interno delle scuole».

2.18
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 5, sostituire le parole: «possono affidare» *con la seguente:* «affidano».

2.19
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» *con le seguenti:* «entro sessanta giorni».

2.20
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» *con le seguenti:* «entro centoventi giorni».

ORDINI DEL GIORNO

G2.1
DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Il Senato,

in sede di esame del AS 1372, disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

il percorso formativo in Scienze Motorie fornisce ai laureati le conoscenze scientifiche necessarie nei vari campi delle attività motorie individuali e di gruppo, con particolare riferimento agli ambiti disciplinari tecnico - sportivo, manageriale, educativo e della prevenzione. Il corso, che ha orienta-

mento professionalizzante verso la formazione di esperti nella gestione delle attività motorie finalizzate al benessere psico-fisico in ambito turistico e ludico-ricreativo, affianca insegnamenti tradizionali a tirocini tecnico pratici relativi alle discipline sportive di squadra ed individuali ed attività a libera scelta,

considerato che:

il percorso formativo di Scienze motorie e sportive, non trova diffusione presso tutti gli Atenei,

impegna il Governo:

ad assicurare su tutto il territorio nazionale un'offerta adeguata ed omogenea di corsi di laurea in scienze motorie e sportive al fine di far acquisire agli studenti le conoscenze relative ai principali ambiti delle discipline sportive, attivando un programma didattico ad hoc nell'area delle Scienze Motorie e Sportive.

G2.2

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

la norma prevede che in sede di contrattazione collettiva dovrà essere stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali verranno assegnati compiti di supporto al Centro sportivo scolastico;

al riguardo, la relazione illustrativa, allegata al provvedimento in esame, evidenzia che, trattandosi di attività extracurriculare, si prevede che i docenti impegnati nell'attività di supporto al Centro sportivo scolastico possono beneficiare di una remunerazione, secondo la misura da prevedere nei diversi livelli contrattuali;

la relazione tecnica chiarisce, inoltre, che con contrattazione di istituto potrà essere stabilita la misura dell'accesso dei docenti coinvolti nelle attività del Centro sportivo scolastico al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

non si prevede, invece, alcuna remunerazione per il personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA);

il suddetto articolo 2, prevede al comma 3, la presenza del personale ATA;

il personale ATA ricopre un ruolo fondamentale di custodia e guardiania degli studenti e degli edifici scolastici,

impegna il Governo:

a reperire adeguate risorse destinate a remunerare l'attività extracurricolare attribuita ai docenti e al personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA) presso i Centri sportivi Scolastici.

G2.3

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

non sono previsti finanziamenti e al comma 4 è specificato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare incomprensibile prevedere la costituzione di Centri sportivi scolastici senza oneri,

impegna il Governo:

a individuare adeguate risorse finanziarie necessarie a realizzare i Centri Sportivi presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2.

G2.4

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

non sono previsti finanziamenti e al comma 4 è specificato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare incomprensibile prevedere la costituzione di Centri sportivi scolastici senza oneri,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di individuare adeguate risorse finanziarie necessarie a realizzare i Centri Sportivi presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

3.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere l'articolo.

3.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 1.

3.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

3.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente», *con le seguenti:* «La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di sette esperti nominati dal presidente».

3.6

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere le parole: «La cessione, il trasferimento o».

3.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «cessione», *con la seguente:* «rinuncia».

3.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «trasferimento», *con la seguente:* «spostamento».

3.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere le parole: «a qualunque titolo».

3.10

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «a qualunque titolo», *con le seguenti:* «a qualsivoglia intestazione».

3.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «del titolo sportivo, definito», *con le seguenti*: «della qualifica sportiva, definita».

3.12

IANNONE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del titolo sportivo», *inserire le seguenti*: «di una società sportiva professionistica».

3.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere le parole: «definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale».

3.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «condizioni», *con la seguente*: «situazioni».

3.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «partecipazione», *con la seguente*: «presenza».

3.20

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «partecipazione», *con la seguente*: «condivisione».

3.22

IANNONE

Al comma 1 sostituire le parole: «qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati» *con le seguenti:* «qualora la detta cessione o il detto trasferimento o attribuzione siano ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali».

3.24

IANNONE

Al comma 1, dopo le parole: «dalle singole federazioni sportive nazionali» *aggiungere le seguenti:* «e nel rispetto delle prescrizioni da essa emanate».

3.25

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», *con le seguenti:* «otto esperti».

3.29

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

3.31

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «del titolo»*, con le seguenti:* «della qualifica».

3.36

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «un'idonea»*, con le seguenti:* «una giusta».

3.38

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 2.

3.39

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere le parole: «Il CONI».

3.40

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI, SICLARI

Al comma 2, dopo la parola: «adeguano»*, inserire le seguenti:* «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.41
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, dopo la parola: «princìpi», *inserire la seguente:* «generali».

Art. 4

4.1
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI, SICLARI

Sopprimere l'articolo.

4.2
MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

4.3
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 1.

4.4 (testo 2)
MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di uno strumento di rappresentanza dei tifosi, finalizzato esclusivamente alla manifestazione degli interessi specifici di questi ultimi, escludendovi dall'accesso chiunque

abbia ricevuto, negli ultimi venti anni, sanzioni penali o amministrative per fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ».

4.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «ma non vincolanti».

4.6

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «specifici», *con la seguente:* «fondamentali».

4.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «meno di tre e non più di cinque membri», *con le seguenti:* «quattro membri».

4.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «sei mesi», *con le seguenti:* «otto mesi».

Art. 5

5.1

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 1.

5.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico».

5.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport».

5.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti*: «due mesi».

5.14

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» *con le seguenti:* «un decreto legislativo».

5.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «di riordino e».

5.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «e di riforma».

5.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo».

5.19

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* promozione e garanzia della pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo».

5.20

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

5.23

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

5.24

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le seguenti parole:* «del principio della specificità dello sport e».

5.25

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «nonché del principio» *aggiungere le seguenti:* «della tutela».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: «e riconoscimento di parità di valore allo sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile».

5.27

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere la parola:* «anche».

5.28

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* «e riconoscimento di parità di valore dello sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile».

5.29

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI, GALLONE

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* «con particolare attenzione al riconoscimento del professionismo delle atlete al fine di superare le diversità e le difficoltà presenti nello sport femminile».

5.30

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione».

5.32

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

5.35

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza» *con le seguenti*: «tenendo conto delle peculiarità rispetto al rapporto di lavoro ordinario, e definizione della relativa disciplina in materia di formazione, assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza e di fine carriera».

5.38

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

5.39

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* «attività sportiva» *inserire le seguenti*: «anche dilettantistica».

5.40

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

5.41

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* «valorizzazione» *inserire le seguenti:* «e riconoscimento».

5.42

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole:* «giovani atleti» *inserire le seguenti:* «indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta e riconoscimento».

5.43

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

5.44

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «di natura» *inserire le seguenti:* «professionale e».

5.45

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «in favore delle società» *inserire la seguente:* «sportive».

5.46

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera f) *aggiungere, in fine, le parole:* «fatta salva la disciplina di cui agli articoli 67 e 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che costituisce limite minimo del regime agevolativo applicabile».

5.47

IANNONE

Al comma 1, lettera f), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle leghe e associazioni di categoria».

5.48

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

5.49

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «le integrazioni necessarie per», *inserire le seguenti:* «rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, promuovere la pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo e».

5.50

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, lettera g), *dopo le parole:* «le integrazioni necessarie per», *inserire le seguenti:* «estendere lo *status* professionistico alle atlete e».

5.51

IANNONE

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le parole:* «e in cui siano stabiliti limiti, criteri e soglie di natura economica legate, ai redditi dei lavoratori sportivi, nonché al fatturato della singola società sportiva e di tutte le società sportive all'interno di una stessa competizione, che individuino in modo certo, obiettivo e coerente la natura professionistica e dilettantistica del lavoratore sportivo, della società sportiva e della competizione di cui la società sportiva fa parte».

5.52

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo espressamente l'applicabilità automatica delle norme sul professionismo sportivo allo sport femminile».

5.53

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* abolizione del divario retributivo di genere tra atleti di sesso diverso ed implementazione di ogni forma di tutela possibile ai fini di una paritaria contrattualizzazione senza discriminazioni legate al genere, anche incentivando il riconoscimento nelle competenti sedi del professionismo sportivo delle donne;».

5.54

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

5.55

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera h)*, dopo la parola:* «professionistico» *inserire le seguenti:* «e dilettantistico».

5.56

IANNONE

Al comma 1, lettera h)*, aggiungere, in fine, le parole:* «stabilendo che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, per valorizzare e incentivare le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse, destini una quota del 15 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 , a favore delle leghe inferiori del calcio, della lega pallacanestro professionistica, alla federazione gioco calcio, alla Autorità Nazionale Anticorruzione e al fondo antiludopatia».

5.57
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera i).

5.58 (testo 2)
IANNONE

Al comma 1, lettera i), *aggiungere, in fine, le parole:* «in modo che siano istituite, nell'ambito delle competenze e dell'autonomia dell'università, le figure professionali sportive dell'Educatore del benessere fisico, del Fisioterapista sportivo, dell'Amministratore nello sport e del Manager sportivo, prevedendo requisiti e condizioni per la formazione e per l'accesso al mondo del lavoro senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.59
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

5.60
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera l) *dopo le parole:* «revisione e trasferimento» *inserire le seguenti:* «alle federazioni sportive nazionali e al CONI per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività olimpica».

5.61
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera l) *dopo le parole:* «revisione e trasferimento» *inserire le seguenti*: «alla Presidenza del Consiglio - Ufficio per lo sport».

5.62

IANNONE

Dopo la lettera l) *inserire la seguente:*

«*l-bis)* individuazione/inquadramento del rapporto di collaborazione degli sportivi dilettanti delle associazioni sportive dilettantistiche che decidono di aderire al codice del Terzo settore, garantendo la parità di trattamento prevista dall'art. 16 del D. lgs 117/2017 e mantenendo, altresì, le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 67 comma 1 lettera *m)* e 69 del TIUR.»

5.63 (testo 2)

IANNONE, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera l), *inserire la seguente:*

«*l-bis)* individuazione della figura del lavoratore nell'ambito degli *esports* e definizione, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.64

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

5.65

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

5.66

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 2.

5.67

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sopprimere le parole: «limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere *a)* ed *e)*».

5.68

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente*: «novanta».

5.69

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente*: «trenta».

5.70

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente*: «trentacinque».

5.71
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 3.

5.72
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 3, sostituire la parola: «ventiquattro» *con la seguente:* «dodici».

5.73
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 3, sostituire la parola: «ventiquattro» *con la seguente:* «diciotto».

ORDINI DEL GIORNO

G5.1
IANNONE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, specificando tra i principi e criteri direttivi il riordino della disciplina della mutualità;

nelle più importanti manifestazioni sportive a livello europeo la mutualità ha un ruolo fondamentale per la crescita dei movimenti e delle discipline sportive: ad esempio, la Bundesliga 1 tedesca conferisce il 20 per cento alla Bundesliga 2, la Premier League inglese e la Ligue francese tra il

10 per cento e il 19 per cento alla categoria cadetta, la Liga spagnola il 13 ,5 per cento dei diritti tv e il 40 per cento dei ricavi dal *marketing* associativo;

in Italia la quota di mutualità, stabilita dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, cosiddetto decreto Melandri, è ferma al 10 per cento da più dieci anni;

il decreto Melandri disciplina la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi degli sport professionistici a squadre, e cioè calcio e basket, e aveva determinato che la quota del 10 per cento fosse calcolata sulla base dei ricavi dai diritti audiovisivi sportivi ottenuti dalla Lega Calcio Serie A;

in forza di tale decreto, l'importo corrispondente alla quota del 10 per cento veniva distribuita attraverso una fondazione, di cui facevano parte i rappresentati delle leghe del calcio e del basket, delle federazioni del calcio e del basket, e del CONI;

in forza della legge 1 dicembre 2016 n. 225, la fondazione è stata eliminata e la quota del 10 per cento è stata destinata, di fatto, alla Federazione Gioco Calcio, che la ridistribuisce alle proprie Leghe secondo specifiche finalità interne alla federazione;

stante la cannibalizzazione delle finestre espositive dal calcio di Serie A rispetto alle altre competizioni sportive inferiori del calcio e al basket, tale quota dovrebbe essere elevata quantomeno al 15 per cento;

la quota dovrebbe essere non solo finalizzata a sostenere i movimenti del calcio e del basket ma anche destinata a finanziare le attività di controllo e monitoraggio delle scommesse clandestine e a contrastare il fenomeno della ludopatia;

sarebbe utile che i sessanta milioni in più stimati a carico della Lega Calcio Serie A possano essere compensati da maggiori risorse, come potrebbero essere quelle derivanti dalla commercializzazione in via centralizzata dei diritti sulle scommesse sportive generate sulle proprie competizioni ovvero ripristinando la possibilità per le società sportive di poter utilizzare lo strumento delle sponsorizzazioni sportive, oggi escluse dal Decreto Dignità,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di attuazione della delega in materia di riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico, allocazioni chiare e più precise, al fine di valorizzare e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse;

ad aprire un tavolo di discussione e confronto con tutti gli interessati al fine di elaborare una riforma complessiva in materia di giochi e scommesse, così come indicato dal comma 6-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto decreto dignità.

G5.2

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 5, del provvedimento in esame, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, La delega è finalizzata a garantire l'osservanza dei princìpi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico;

gli atleti spesso devono affrontare la sfida di conciliare la loro carriera sportiva con il lavoro. Voler riuscire al più alto livello in uno sport richiede un allenamento intensivo e competizioni che possono essere difficili da conciliare con le sfide e le restrizioni del mercato del lavoro;

finita la carriera sportiva, molti si trovano disoccupati. La sfida principale per molti atleti è quella di gestire la transizione delle loro caratteristiche personali e delle loro competenze dal mondo sportivo ad una carriera professionale di successo,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega di cui all'articolo 5 a prevedere interventi volti ad avviare percorsi formativi post carriera, finalizzati a sostenere l'inserimento di un atleta nel mondo del lavoro ordinario.

G5.3

IANNONE

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»;

l'articolo 5, in particolare, delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo;

in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti la normativa vigente in Italia è ancora quella contenuta nella legge 23 marzo 1981, n. 91, secondo la quale «ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica»;

tale previsione, lasciando, di fatto, alle singole federazioni sportive il compito di stabilire chi è un professionista dello sport e ricade all'interno della legge, ha determinato notevoli distorsioni nel mondo dello sport professionistico, che hanno colpito in particolar modo le atlete donne;

ad oggi, infatti, alcun tipo di professionismo sportivo è riconosciuto in favore delle atlete femminili di qualunque sport, e la prima conseguenza dell'assenza del riconoscimento del professionismo sportivo nelle donne è la mancanza di un contratto di lavoro cui consegue che le atlete donne non percepiscono né il trattamento di fine rapporto, né gli indennizzi per i casi di maternità e sono escluse dalla maggior parte delle forme di tutela presenti nel mondo del lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di competenza volte a riconoscere e regolare il professionismo sportivo anche femminile, al fine di garantire a tutti gli atleti e atlete il riconoscimento della propria attività e le dovute tutele lavorative.

G5.4

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

la legge di bilancio del 2018 (legge n. 205/2017, prevede, all'articolo 1, comma 369, lettere *d)* ed *f)* il sostegno alla maternità delle atlete non

professioniste, e la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

il medesimo comma della Legge di bilancio per il 2018, istituisce un fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano con una dotazione di euro 12 mln per il 2018, euro 7 mln per il 2019, euro 8,2 mln per il 2020 ed euro 10,5 mln dal 2021, rimettendo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l'utilizzo dello stesso;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2018 ha previsto, lo stanziamento di quota parte delle risorse, stanziate nel suddetto «Fondo» per le azioni di cui agli articoli 5 e 6;

in particolare,

a) all'articolo 5, per il sostegno della maternità delle atlete è prevista l'erogazione di un contributo di euro 1000 per un massimo di 1 O mesi alle atlete che al momento della richiesta soddisfano, contemporaneamente, una serie di condizioni, tra le quali lo svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI e il mancato svolgimento di un'attività lavorativa o la mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o altri gruppi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità;

b) all'articolo 6 è previsto il sostegno alla realizzazione di altri eventi di agonismo femminile, di rilevanza nazionale e internazionale;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019 ha evidenziato, anzitutto, l'aumento della dotazione per il 2019 a euro 18,954 mln a seguito della disponibilità di fondi non impegnati al 31 dicembre 2018. La ripartizione dei fondi da esso disposta include, per il triennio 2019-2021, quanto già ripartito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2018,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possano essere destinate eventualmente anche ad altre forme di tutele previdenziali.

EMENDAMENTI

5.0.1
IANNONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 sono sostituiti dai seguenti:

"4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore della competizione il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente tramite un servizio tecnico di ripresa. L'organizzatore della competizione mette a disposizione dell'organizzatore dell'evento le riprese degli eventi cui partecipa ai fini della costituzione del suo archivio e dell'utilizzazione economica delle immagini nei limiti previsti dal presente decreto e dalle linee guida di cui all'articolo 6.

5. Qualora vi siano assegnatari di diritti audiovisivi, l'organizzatore della competizione mette a loro disposizione il segnale contenente le immagini degli eventi a condizioni trasparenti e non discriminatorie e sulla base delle destinazioni d'uso stabilite dallo stesso organizzatore della competizione. L'accesso alle riprese e ai servizi tecnici correlati è consentito previo pagamento dei prezzi indicati nel tariffario, determinato anche sulla base di una percentuale da calcolare sul valore dei diritti audiovisivi o dei contenuti, predisposto dall'organizzatore della competizione. Le riprese devono essere senza loghi, fatto salvo quelli dell'organizzatore della competizione e dei suoi sponsor e, su canali separati, con commenti parlati e dotati di rumori di fondo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.

6. La proprietà delle riprese di ciascun evento, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui al comma 4, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne ogni uso per tutti i fini di cui al presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6.

7. Le riprese audiovisive degli eventi costituiscono opere dell'ingegno ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633."».

5.0.2

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico)

1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: "e nel rispetto dei princìpi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione";

b) all'articolo 10, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dopo aver ottenuto tale affiliazione la società procede all'affiliazione anche della corrispettiva società sportiva femminile"».

Art. 6

6.1

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

6.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «entro diciotto mesi».

6.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente alla lettera b), sostituire le parole: «coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche» *con le seguenti:* «coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività e».

6.4

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* previsione esplicita, per le associazioni sportive, di disposizioni statutarie che garantiscano una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli e per tutte le cariche decisionali».

6.5

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a rilevare e prevenire eventuali molestie e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;».

6.7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* previsione, nelle federazioni sportive nazionali che contemplano il professionismo maschile, della possibilità per le atlete di farsi rappre-

sentare da un agente sportivo indipendentemente dalla natura dilettantistica della loro prestazione».

6.8

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

6.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «entro trentasei mesi».

Art. 7

7.1

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

7.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «entro sei mesi».

7.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «e la riforma» *con le seguenti:* «la riforma e il coordinamento».

7.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire la parola: «compresi» *con la seguente:* «soprattutto».

7.6

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera a)*, dopo la parola:* «coordinamento»*, inserire la seguente:* «, semplificazione».

7.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera a)*, sostituire la parola:* «opportune»*, con la seguente:* «necessarie».

7.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «garantire o a migliorare»*, con le seguenti:* «garantire e a migliorare».

7.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.10

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* «o per specifiche», *con le seguenti:* «e per specifiche».

7.12

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera c), *sostituire la parola:* «esplicita», *con la seguente:* «chiara».

7.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera d), *sostituire la parola:* «prioritariamente», *con la seguente:* «principalmente».

7.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e), *sopprimere la parola:* «anche».

7.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, alla lettera e), *sopprimere le parole:* «e alla redditività».

7.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* «che sia garantita», *inserire le seguenti:* «e fatta rispettare».

7.18

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* «di prevenire», *inserire le seguenti:* «e di contrastare».

7.19

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* «di violenza», *inserire le seguenti:* «anche verbale».

7.20

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* «dello sport», *inserire la seguente:* «italiano».

7.21
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

7.22
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera h), *sostituire la parola:* «definizione», *con la seguente:* «attuazione».

7.23
MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

Art. 8

8.1
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 1.

8.2
CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «dodici» *con la seguente:* «diciotto».

8.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 2.

8.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

8.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

8.6

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

8.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

8.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera d), *aggiungere, in fine, le parole;* «, volte anche a limitare la responsabilità personale dei legali rappresentanti».

8.10

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

8.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* previsione di adempimenti per l'impiego presso le associazioni sportive di personale qualificato ed adeguatamente formato, anche al fine di tutale la salute dei minori, la buona pratica sportiva e rilevar e prevenire molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica».

8.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 3.

8.14

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

8.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 4.

8.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 4, sostituire la parola: «ventiquattro» *con la seguente:* «trentasei».

8.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 4, sostituire la parola: «ventiquattro» *con la seguente:* «diciotto».

Art. 9

9.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», *con le seguenti:* «sei mesi».

9.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.4

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti a fune e dei relativi provvedimenti di concessione per la costruzione e di auto-

rizzazione all'esercizio pubblico, tenuto conto per le concessioni della durata del provvedimento in relazione alla durata di vita tecnica dell'impianto e suoi eventuali prolungamenti;».

9.5

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «agli impianti» *inserire le seguenti:* «a fune».

9.6

TESTOR

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «dei parametri di ammortamento».

9.7

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), *sostituire il punto 2) con il seguente:*

«2) l'obbligo, a carico dei gestori degli impianti, di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e di assicurare la presenza di personale formato gratuitamente da parte del Servizio di Emergenza Nazionale 118 per il suo utilizzo;».

9.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), *numero 2), dopo le parole:* «luogo idoneo», *inserire le seguenti:* «e facilmente accessibile».

9.10

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), *sostituire il punto 3) con il seguente:*

«3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci sulle piste, dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate; la definizione delle responsabilità in capo al gestore degli impianti e delle piste, quelle a carico di altri soggetti operanti nelle aree sciabili e quelle proprie degli utenti, ivi compresa per i minori la responsabilità genitoriale, nonché di adeguate misure, anche sanzionatone, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;».

9.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), *numero 3), dopo le parole:* «in condizione di» *inserire la seguente:* «elevata».

9.13

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), *sostituire il punto 4) con il seguente:*

«4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei servizi di sicurezza, soccorso e di ordine pubblico svolti dal personale delle Forze dell'Ordine nelle stazioni sciistiche e dell'attività di vigilanza e di controllo, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista, allo sci alpinismo e più in generale all'attività escursionistica in aree innevate;».

9.15

IANNONE, CIRIANI

Al comma 1, lettera b), *dopo il punto 4) aggiungere il seguente:*

«4-*bis*) l'introduzione dell'obbligo in capo agli utenti che svolgono attività con attrezzi quali la slitta, lo slittino, il bob, le ciambelle ed i gommoni, di percorrere esclusivamente le aree a specifica destinazione già individuate».

9.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire la lettera c), *con la seguente:*

«*c)* revisione della normativa di settore, al fine di garantire l'effettivo accesso delle persone con disabilità alle discipline invernali».

9.18

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

ORDINI DEL GIORNO

G9.1

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento, nell'ambito delle deleghe al Governo per il riordino dell'ordinamento sportivo, reca una delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali; è stata ultimamente accolta con molta

soddisfazione in Italia la decisione del Comitato Olimpico Internazionale che ha assegnato a Cortina e Milano l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, che saranno caratterizzate dall'unicità delle Dolomiti;

la candidatura ha convinto il Comitato Olimpico Internazionale anche e soprattutto sotto il profilo della sostenibilità ambientale; I giochi olimpici saranno infatti organizzati con un bassissimo impatto ambientale e con strutture già largamente rinnovate o nuove a seguito dei Mondiali di sci che si terranno nel 2021;

la Giornata Internazionale della montagna ha le sue radici nel 1992 con l'adozione del capitolo 13 dell'Agenda 21 «*Managing Fragile Ecosystems: Sustainable Mountain Development*» in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo;

la crescente attenzione per l'importanza delle montagne ha portato l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a dichiarare il 2002 Anno Internazionale delle montagne;

al fine di far crescere una maggiore consapevolezza sullo sviluppo sostenibile delle regioni montane e sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, risulterebbe importante, a livello nazionale, prevedere l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne» fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno,

impegna il Governo:

al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, a recepire, a livello nazionale, l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne», fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno.

G9.2

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» premesso che,

l'articolo 9 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di discipline sportive invernali;

tra i princìpi e criteri direttivi della delega non risulta alcun riferimento alla pratica sportiva per le persone con disabilità;

sarebbe opportuno rendere accessibile a tutti la pratica degli sport invernali, indicando una sempre maggior attenzione anche al mondo delle disabilità;

la volontà dovrebbe essere quella di arrivare ad avere stazioni e località «amichevoli» nei confronti delle persone con disabilità, migliorando l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di discipline sportive invernali a prevedere tra i principi direttivi la possibilità di sostenere l'attività sciistica da parte delle persone con disabilità.

G9.3

IANNONE, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame tratta, tra gli altri, il tema della sicurezza nelle discipline invernali;

lo sci e le altre discipline invernali ad esso connesse sono diventati ormai sport di massa;

il sovraffollamento delle piste, causato dall'efficienza e dalla velocità dei nuovi impianti di risalita, le nuove tipologie di sci che sono più facili da usare, oltre alle piste sempre più veloci perché battute perfettamente e per la preparazione effettuata con neve artificiale, sono fattori che hanno contribuito al moltiplicarsi di incidenti, molti dei quali investimenti, sempre più gravi e talvolta mortali;

gli sciatori che stazionano ai bordi delle piste sono quelli più a rischio di essere investiti,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza per garantire la sicurezza degli sciatori, anche attraverso la previsione di aree di sosta nelle piste in luoghi idonei, debitamente segnalate e delimitate, in modo che gli sciatori che intendano fermarsi possano farlo senza rischiare di essere investiti.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1372
XVIII Legislatura

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

N. 88 (pom.)
9 luglio 2019

N. 90 (ant.)
11 luglio 2019

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

N. 91 (pom.)
16 luglio 2019

N. 94 (pom.)
18 luglio 2019

N. 96 (pom.)
24 luglio 2019

N. 97 (pom.)
25 luglio 2019

N. 98 (ant.)
31 luglio 2019

N. 99 (ant.)
1 agosto 2019

N. 100 (ant.)
5 agosto 2019

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

N. 101 (ant.)
6 agosto 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 88 (pom.) del 09/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019
88ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che sono stati assegnati in sede consultiva i disegni di legge n. 1387 (Rendiconto per l'anno finanziario 2018) e n. 1388 (Assestamento per l'anno finanziario 2019). Propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede consultiva di tali disegni di legge.
Avverte poi che è stato assegnato in sede referente il disegno di legge n. 1372 recante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione", collegato alla manovra di finanza; propone di integrare l'ordine del giorno delle prossime sedute con l'esame di tale disegno di legge.
Comunica inoltre che è stato assegnato in data odierna, in sede consultiva su atti del Governo, lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (AG n. 97). Propone di integrare l'ordine del giorno delle prossime sedute con tale atto, ma di avviarne l'esame nella prossima settimana.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

IN SEDE REDIGENTE
(1146) Deputati GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica
(647) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Malpezzi ha comunicato il ritiro dell'emendamento 1.1, di cui è prima firmataria.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1383) ***Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica***

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice GRANATO (*M5S*) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 61 del 2019, il quale reca alcune modifiche alla legge di bilancio 2019, n. 145 del 2018, e al decreto-legge n. 4 del 2019, intese in via principale a salvaguardare i risparmi per il 2019 derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e alle misure in materia pensionistica concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva. A tal fine, si prevede che per l'anno 2019 i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal minor utilizzo suddetto costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Per garantire che il miglioramento in oggetto dei saldi di finanza pubblica per il 2019 rispetto alle previsioni tendenziali sia pari ad almeno 1,5 miliardi di euro, si dispone che, per il medesimo anno, le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, siano accantonate e rese indisponibili per la gestione secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1; gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati con le modalità indicate.
Si sofferma quindi sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il quale è disposto l'accantonamento è pari a 550.000 euro inerenti alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, mentre segnala che per lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali l'accantonamento è pari a 800.000 euro, inerenti la medesima missione.
Conclude proponendo e illustrando una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (n. 89)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il PRESIDENTE, in merito allo schema di regolamento in titolo ricorda che la Commissione ha convenuto di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, che potrebbero aver luogo la prossima settimana. Poiché il termine per l'espressione del parere al Governo scade il 15 luglio, d'intesa con la relatrice, senatrice Russo, propone sin d'ora di chiedere la proroga di dieci giorni del termine, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del regolamento.

Concorda la Commissione

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella settimana scorsa si è svolto il ciclo di audizioni informali sullo schema di regolamento in titolo. Segnala che scade in data odierna il termine per la formulazione di osservazioni da parte delle Commissioni consultive e che non sono ancora pervenute quelle della Commissione 12a. Avverte pertanto che la votazione del parere al Governo potrà aver luogo nella seduta convocata alle ore 8,30 di domani, mercoledì 10 luglio.

Prende atto la Commissione.

Interviene la senatrice MALPEZZI (*PD*), che chiede di conoscere i contenuti della proposta di parere che la relatrice si appresta a presentare.

La relatrice GRANATO (*M5S*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) a sua volta presenta e illustra una proposta di parere alternativo, di tenore favorevole con condizioni, pubblicata in allegato. Nell'invitare la relatrice a una valutazione attenta, auspica una possibile integrazione della proposta che è stata appena presentata con alcuni dei rilievi formulati nella propria proposta di parere alternativo, di cui dà diffusamente conto.

La relatrice GRANATO (*M5S*) si riserva di valutare attentamente lo schema di parere presentato dalla senatrice Malpezzi e di integrare, se del caso, la propria proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) anticipa la possibile articolazione dei lavori dell'Assemblea, con particolare riferimento ad alcuni argomenti e provvedimenti di competenza della Commissione,

alla luce delle determinazioni assunte nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) esprime il proprio disappunto per la possibile prossima calendarizzazione in Assemblea di alcuni disegni di legge il cui esame da parte della Commissione 7a non è ancora terminato o addirittura è stato appena avviato; dopo aver prefigurato il possibile abbandono dei lavori da parte dei senatori del Gruppo PD, invita il Presidente a difendere le prerogative della Commissione.

Risponde il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*), il quale segnala come, per alcune delle iniziative in questione, vi sia un indiscutibile interesse a un'approvazione rapida, in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico.

La senatrice GRANATO (*M5S*) auspica che tra le iniziative che saranno a breve approvate dalla Commissione vi sia anche il disegno di legge n. 1146, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

Sui tempi di esami del disegno di legge n. 1374 interviene brevemente la senatrice RUSSO (*M5S*), relatrice per quel provvedimento.

Il PRESIDENTE avverte che la seduta sarà sospesa per poter svolgere la seduta delle Commissione riunite 7a e 12a e che riprenderà al termine di quella.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

(1374) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è svolto un ciclo di audizioni informali sul provvedimento in titolo. Nel corso di tali audizioni sono state depositate documentazioni che saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriori documentazioni che saranno eventualmente depositate nelle successive audizioni.
Segnala che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo è stato prorogato alle ore 18 di oggi.
Avverte infine che l'organizzazione dei lavori della Commissione, in merito all'esame del decreto-legge n. 59, potrà subire variazioni con eventuale convocazione di nuove sedute, anche in relazione all'andamento dei lavori delle Commissioni competenti in sede consultiva e alle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno, della Commissione per le sedute già convocate per la settimana corrente è integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo, dell'atto n. 97, concernente lo schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, nonché con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1372 concernente le deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1383

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che le misure in esame sono volte, in via principale, a salvaguardare i risparmi per il 2019 derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e alle misure in materia pensionistica concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva;
preso atto che per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disposto l'accantonamento di 550.000 euro inerenti alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, e che per lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali l'accantonamento è pari a 800.000 euro, inerenti la medesima missione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativoin titolo,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
1) in relazione alle modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo volte alla sostituzione delle espressioni «disabilità certificata» e «disabilità» nel decreto legislativo n. 66 del 2017, si valuti la necessità di un utilizzo omogeneo della terminologia, sia nelle parti novellate sia in quelle non oggetto di modifica, in modo che risulti adottata uniformità d'espressione;
2) per quanto concerne la terminologia, il Governo provveda alla definizione della nozione di «inclusione scolastica», non prevista all'articolo 1, comma 1, al fine di rispondere nel modo più adeguato ai differenti bisogni educativi e di apprendimento, mediante adeguate strategie e metodologie didattiche orientate allo sviluppo delle capacità, di ogni alunno o studente. L'inclusione scolastica, ch'è concetto differente da quello di «integrazione scolastica», deve essere, pertanto, la tessitura fondamentale del sistema nazionale di istruzione, grazie alla quale, in coerenza con l'articolo 3 della Costituzione, equità e qualità della formazione si coniugano nelle prassi educative quotidiane. Nella nozione di inclusione scolastica devono essere incluse le tutele già normativamente previste per gli alunni certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992, ai quali sono esclusivamente diretti i benefici individuati dal decreto legislativo n. 66 del 2017, sostanziati nella redazione del Piano educativo individualizzato, nonché quelle individuate per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), certificati secondo le previsioni della legge n. 170 del 2010, con particolare riguardo alla definizione del «Piano didattico personalizzato» e alla conseguente individuazione di misure dispensative e strumenti compensativi, così costituendo percorsi di cura educativa diversi rispetto a quelli previsti per gli alunni e gli studenti con disabilità. Infine nella nozione di inclusione scolastica devono essere incluse anche le misure previste per gli alunni con altri bisogni educativi speciali (BES), come definiti dalla direttiva ministeriale 27 dicembre 2012, non compresi nelle fattispecie sopra illustrate. L'inserimento di una definizione più ampia, tuttavia, non deve incidere sull'ambito di applicazione definito all'articolo 2 del decreto legislativo n. 66 del 2017, che concerne esclusivamente gli alunni e gli studenti certificati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992;
3) in relazione all'articolo 3, comma 1, lettera *c)* dello schema di decreto legislativo, si valutino:
a) al numero 1), l'inserimento del richiamo anche all'articolo 9 del decreto legislativo 281 del 1997, che stabilisce le funzioni della Conferenza unificata. Lo stesso richiamo, peraltro, va effettuato all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, n. 1, dello schema di decreto legislativo;
b) un ampliamento dell'oggetto dell'intesa in sede di Conferenza unificata, ferma restando l'esigenza di individuare prioritariamente i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale. Risulta quanto mai opportuno, al fine di non determinare sovrapposizioni o disallineamenti nel servizio di assistenza previsto per gli alunni e gli studenti con accertata condizione di disabilità, anche alla luce dei compiti assegnati nella medesima norma ai collaboratori scolastici, definire al contempo i profili professionali del personale destinato allo svolgimento delle competenze attribuite agli enti territoriali nel campo dell'inclusione scolastica;
4) modificare, in coerenza con quanto espresso nel punto precedente, la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)* dello schema di decreto legislativo, precisando che gli Enti territoriali provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi necessari per l'inclusione scolastica mediante l'impiego del personale destinato allo svolgimento delle competenze loro assegnate;
5) all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numero 3) dello schema di decreto legislativo sostituire le parole «spazi fisici» con le seguenti parole: «degli spazi fisici»;
6) per quanto concerne i servizi essenziali erogati dagli Enti territoriali di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2017 si ritiene imprescindibile assicurare, ai fini dell'effettiva garanzia

dell'erogazione dei medesimi servizi in tempi congrui, che il riparto dei contributi statali avvenga entro e non oltre l'avvio dell'anno scolastico di riferimento, attraverso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, preferibilmente entro la prima decade del mese di settembre;
7) occorre valutare se lo "sdoppiamento" degli accertamenti della condizione di disabilità in età evolutiva, con l'inserimento accanto a quello di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 di quello previsto dal novellato articolo 12, comma 5, della medesima legge, relativo all'inclusione scolastica, non possa causare conseguenze potenzialmente "negative" per uno studente con disabilità certificata. In tale ottica è necessario assicurare, in sede di redazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2017, che i criteri di redazione relativi all'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica garantiscano nel modo più ampio possibile ogni forma di tutela degli alunni con disabilità, prevedendo altresì una semplificazione degli adempimenti di natura burocratica, in primo luogo per le famiglie;
8) in relazione al Piano educativo individualizzato (PEI), si elimini il riferimento alla classe di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, n. 4, dello schema di decreto legislativo in quanto, in tale sede, la proposta relativa al numero delle ore di sostegno deve essere riferita al singolo alunno con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
9) si valuti l'abrogazione all'articolo 6, comma 1, lettera *b)* capoverso "2-bis" dello schema di decreto legislativo del comma 2-*bis*, in quanto la disposizione appare ultronea rispetto alla generica clausola di invarianza finanziaria inserita all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2017, non oggetto dell'intervento correttivo. Peraltro, è opportuno chiarire come l'inserimento di tale disposizione all'interno dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017 non potrebbe comunque ostare all'assegnazione di posti in deroga per fronteggiare situazioni di fatto;
10) per ciò che concerne il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), premesso il riconoscimento dell'opportunità di una riforma effettiva delle funzioni, valuti il Governo l'opportunità di chiarire il rapporto intercorrente con il dirigente scolastico. Si prevede, infatti, che il GIT confermi o si esprima in modo difforme circa la richiesta relativa al fabbisogno delle misure di sostegno (art. 8, comma 1, lettera *a)*, capoverso "4", quarto periodo) inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale (USR), e che il dirigente scolastico senta informalmente il GIT prima dell'invio (art. 9, comma 1, capoverso "art. 10", comma 1). Tuttavia non appaiono chiare le conseguenze che dovessero derivare da un parere negativo del GIT, nel caso di contrasto tra i due organi;

11) in relazione al Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione sociale, si valuti l'eliminazione, tra i componenti, del rappresentante designato dall'Ente territoriale;

12) all'articolo 9, comma 1, capoverso "art. 10", comma 1, dello schema di decreto legislativo, dopo le parole «il dirigente scolastico,» inserire le seguenti: «sulla base dei singoli Piani educativi individuali (PEI),»;

13) per quanto riguarda i corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola primaria, si valuti l'eliminazione del riferimento alla modifica dei piani di studio dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria o, in subordine, si chiarisca che l'integrazione dei 60 CFU di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2017, possa avvenire, oltre che in via eventuale, utilizzandone quota parte, nell'ottica di non alterare l'equilibrio dell'impianto didattico attuale;

14) in relazione alle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13 dello schema di decreto legislativo, occorre chiarire la natura del Comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento, e in particolare se si tratti di un organo istituito a livello centrale del dicastero o ad altri livelli;

15) è opportuno introdurre, infine, termini temporali definiti entro cui prevedere l'adozione degli atti di competenza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nello schema di decreto legislativo: articolo 7, comma 2-*ter*; articolo 8, comma 1, lettera "a", capoverso "7"; articolo 10, comma 1, lettera "b"; articolo 13; articolo 14, comma 1, capoverso "2-*bis*"), dal momento che non sono espressamente manifesti.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
Simona Flavia MALPEZZI, Vanna IORI, RAMPI E VERDUCCI
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

Premesso che:

le leggi del nostro Paese sul tema dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità sono tra le più evolute e moderne dell'Unione europea;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", ha cercato di dare una risposta concreta al tema dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, garantendo una scuola sempre più accogliente e inclusiva per gli alunni disabili, nel rispetto delle loro esigenze;

il suddetto decreto legislativo è volto a garantire una scuola sempre più accogliente per gli alunni con disabilità, rafforzando il ruolo delle famiglie e delle associazioni nei processi di inclusione e coinvolgendo tutte le componenti del personale scolastico. Affinché gli insegnanti fossero sempre più preparati è stata rivista infatti la formazione iniziale dei docenti di sostegno dell'infanzia e della primaria, attraverso l'istituzione di un Corso di specializzazione *ad hoc*. I docenti, anche nella scuola secondaria, hanno, nel loro percorso di formazione iniziale, materie che riguardano le metodologie per l'inclusione ed è prevista una specifica formazione anche per il personale della scuola, Ata compresi;

si tratta di un provvedimento che ha messo finalmente al centro gli alunni con disabilità prevedendo il Progetto educativo individualizzato (PEI);

siamo consapevoli del fatto che il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, per quanto rappresenti un punto di svolta nella normativa finalizzata alla promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, sia suscettibile di alcune modifiche migliorative, la cui proposta è emersa nel corso di questi ultimi di anni che hanno visto l'attuazione delle norme in questione;

nonostante un quadro legislativo così evoluto e chiaro, il sostegno ai bambini e ai ragazzi con disabilità presenta alcuni problemi; uno di questi riguarda l'assegnazione di posti di sostegno affidati a personale "non specializzato", che non possiede alcuna formazione specifica per i fruitori finali del servizio e che contemporaneamente svilisce il ruolo e le finalità sociali e formative dei docenti di sostegno;

premesso inoltre che:

l'articolo 1, comma 1138, della legge di bilancio per il 2019 ha differito (dal 1° gennaio 2019) al 1° settembre 2019 l'entrata in vigore di alcune disposizioni previste dal citato decreto legislativo, relative alla costituzione presso ogni ambito territoriale dei Gruppi territoriali di inclusione, alla sostituzione della Diagnosi funzionale e del Profilo dinamico funzionale con il Profilo di funzionamento, alla redazione del Progetto individuale ed alla richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico;

non si può dimenticare che nella legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione "Istruzione scolastica", programma "Istruzione del primo ciclo", la spesa per gli "Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)" è pari a 3.489 milioni di euro per l'anno 2019, a 3.078 milioni di euro per l'anno 2020 ed a 2.457 milioni di euro per l'anno 2021;

queste cifre evidenziano in modo netto la riduzione della spesa per i docenti di sostegno rispetto alla precedente legge di bilancio (legge n. 205 del 2017), spesa pari, quanto al programma "Istruzione del primo ciclo", a 3.654 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.562 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3.308 milioni di euro per l'anno 2020;

rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2018, c'è stata una riduzione di ben 73 milioni di euro per l'anno 2019 e di 230 milioni di euro per l'anno 2020;

tale grave riduzione ha penalizzato gli oltre 245.500 alunni disabili, che incorrono quotidianamente in grandi difficoltà a causa della mancanza di personale specializzato a loro destinato, poiché, di fatto, si è tradotto nella impossibilità di assumere oltre 40.000 insegnanti specializzati, nonostante le diverse affermazioni del Ministro;

premesso inoltre che:

il presente provvedimento, che si pone l'ambizioso obiettivo di ridisegnare il sistema dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità non offre risposte pienamente adeguate alle domande provenienti dal mondo della scuola e delle associazioni, rappresentando, di fatto, un'occasione persa al fine di attuare una società "culturalmente inclusiva";

a riprova di una visione miope e fintamente propositiva, basti pensare che tutti gli interventi previsti dovrebbero essere "nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili", in palese dispregio di quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016 per la quale "È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione";

il provvedimento presenta numerose criticità:

con riferimento alle modalità di individuazione degli interventi di competenza degli enti locali si segnala che questi, seppur indicati nel PEI, vengono poi individuati unilateralmente (e non più quindi collegialmente con tutte le amministrazioni interessate al coordinamento dei vari interventi) in un momento diverso ed ulteriore rispetto a quello del PEI;

il percorso di individuazione dell'organico di sostegno didattico che ciascuna scuola chiede all'USR non può essere slegato proprio dalle proposte di ore di sostegno didattico che i gruppi di lavoro delle classi frequentate dai singoli alunni pongono in essere nei PEI;

con riferimento all'articolo 4, contenente modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante le Commissioni mediche, si rileva come con le modifiche proposte si chiede alle famiglie di effettuare tutta la procedura e di pervenire, in una fase successiva, alla richiesta di "accertamento dell'*handicap*" tramite l'INPS, introducendo un *iter* molto difficoltoso per le famiglie;

con riferimento all'articolo 8, contenente modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante i Gruppi per l'inclusione scolastica, si rileva come il GIT rischi di essere, di fatto, un gruppo inutile, incaricato di intervenire in tanti settori fra loro differenti, con il rischio di determinare solo un aggravio burocratico, nonché costoso. Il GIT svolge fin troppo attività (perfino la collaborazione con il GLI al fine di realizzare il Piano di inclusione) a discapito dello snellimento delle procedure, dando luogo a inutili incombenze e all'eccesso di burocratizzazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:

con riferimento all'articolo 1, contenente modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante i principi e le finalità, inserire il seguente comma aggiuntivo: "L'inclusione scolastica si attua mediante la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), concordato ed elaborato congiuntamente dai componenti del GLO, di cui all'articolo 9 del presente decreto." Il PEI, quale strumento di programmazione educativo didattico, costituisce il punto di riferimento della progettualità inclusiva. Appare utile, dal punto di vista pedagogico, richiamare il valore di questo importante documento;

si chiede di chiarire la differenza tra assistenza di base e assistenza specialistica, per non correre il rischio che alcuni interventi non ricadano né nell'una competenza né nell'altra, rendendo di fatto inesigibili i diritti dell'alunno con disabilità;

con riferimento all'articolo 3, contenente modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante prestazioni e competenze, la formulazione "lo svolgimento dei compiti di assistenza" (comma 1, lettera b) appare assolutamente generica, laddove, invece, è necessario definire il perimetro dell'assistenza demandata ai collaboratori scolastici. Lasciando l'attuale formulazione infatti c'è il rischio di rimettere alle due diverse contrattazioni collettive di riferimento la volontà di coprire o meno certe aree di intervento, determinando anche tipologie di assistenza non coperte da nessuno dei due ambiti, con chiara incertezza ed inesigibilità del diritto da parte dell'alunno. Inoltre, al comma 4, è irrinunciabile richiamare l'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992, in cui sono specificati i compiti delle figure addette all'assistenza, proprio per rafforzare il principio e puntualizzare quanto stabilito dal comma 4;

con riferimento all'articolo 4, contenente modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante le Commissioni mediche:

a) la composizione delle Commissioni mediche andrebbe rivista, in considerazione della peculiarità del delicato documento che le stesse devono predisporre: a tal fine le Commissioni dovrebbero essere costituite da persone che "conoscono" l'alunno per poterne delinearne in modo adeguato il "profilo di funzionamento".

c) così come descritto, il profilo di funzionamento non prevede che la componente scolastica partecipi "a pieno titolo" alla sua stesura, che non è più collegiale. Ciò comporta uno sbilanciamento a favore della componente medica, mentre la componente scolastica, pur essendo destinataria del profilo, non ne condivide le fasi preparatorie. Se l'intenzione del legislatore è quella di elaborare un documento che

riprende le indicazioni dell'OMS in tema di "funzionamento", non è questo il modo per assolvere a tale compito. Il risultato sarà una sorta di ibrido, certamente non una "descrizione del funzionamento" come il classificatore ICF suggerisce. In un approccio bio-psico-sociale occorre prevedere che, oltre le figure sanitarie, vi sia sempre anche un assistente sociale (e non in via alternativa), pena, come già detto, un'unità di valutazione multidisciplinare molto sbilanciata sul versante sanitario;

d) non si tiene conto del fatto che il profilo di funzionamento, come indicato dal classificatore ICF, contiene la descrizione del "funzionamento" della persona, grazie al contributo di tutti coloro che "conoscono la persona e il suo contesto". Pertanto, non ci si può non chiedere come persone che "non conoscono" l'alunno possano intervenire per definirne il "profilo", con il rischio di una lettura distorta. Quindi, alla lettera c), si chiede di sostituire le parole "con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico" con le seguenti: "e, se già iscritto presso un'Istituzione Scolastica, con la partecipazione, degli insegnanti della classe alla quale è iscritto il bambino o la bambina, l'alunno o l'alunna, la studentessa o lo studente con disabilità";

e) irrealistica è poi la previsione di poter provvedere agli adempimenti previsti dal presente articolo "con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente", senza che si tenga in alcun conto il fatto che il personale sanitario deve essere formato rispetto all'utilizzo congiunto del Classificatore ICF con ICD-11, così come dovrà essere formato il personale scolastico;

con riferimento all'articolo 5, contenente modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante il Progetto individuale, si evidenzia come vincolare l'elaborazione del PEI ad un'"approvazione" dovrebbe comportare anche la definizione della misura con cui si procede con tale approvazione con il rischio, in ogni caso, di conseguenze sul piano culturale e decisionale, nonché di responsabilità riconosciuta ai genitori. Se il PEI è infatti soggetto all'approvazione, considerati i numeri dei partecipanti alla sua stesura, la richiesta di approvazione con conseguente "conteggio" dei favorevoli e dei contrari potrebbe annullare ogni confronto e ogni approfondimento, anche con scelte difformi dalla volontà della famiglia. Pertanto, la previsione di "approvare" il PEI appare contraddittoria con i principi di collaborazione, di condivisione, di partecipazione e di corresponsabilità che sono alla base e a fondamento di questo documento. Si chiede, pertanto, di sostituire le parole "e approvato" con la seguente "congiuntamente";

c) alla lettera d), la previsione di "interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici" comporta il rischio che vengano proposte attività rivolte ai soli alunni con disabilità e che possano essere letti come "straordinari" e non come ordinaria attività che ogni docente è chiamato ad effettuare; a ciò si aggiunga anche il rischio di interpretare questo passaggio in modo da prevedere, a priori e senza una progettazione mirata, interventi non solo individualizzati, ma rivolti a "più alunni con disabilità", ricreando quelle "classi differenziali" che la legge n. 517 del 1977 ha abrogato. Questa evenienza non deve apparire paia remota: è molto più presente nelle scuole di quanto si possa credere. Le stesse Linee guida del 4 agosto 2009 hanno messo in guardia rispetto a queste prassi che contraddicono completamente ogni principio di inclusione e il diritto allo studio e all'educazione costituzionalmente garantito; esistono nelle prassi "progetti specifici" rivolti ai soli alunni con disabilità proposti anche ai genitori come "innovativi". Pertanto, la tutela del diritto allo studio degli alunni con disabilità richiede che queste modifiche vengano abrogate;

d) alla lettera g), la previsione della predisposizione di una bozza di PEI a fine giugno potrebbe comportare l'approvazione della stessa versione nel mese di ottobre, ignorando, in tal modo, il cambiamento dell'alunno avvenuto nel periodo estivo. Il PEI dovrebbe essere predisposto entro il mese di ottobre in modo che i docenti sappiano quale percorso "individualizzato" debba essere adottato e che le modalità di verifica e i criteri di valutazione siano a disposizione per lo svolgimento di attività coerenti, corrette, eque, nel rispetto del percorso formativo dell'alunno con disabilità;

con riferimento all'articolo 8, contenente modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante i Gruppi per l'inclusione scolastica:

a) occorre che siano previste le scuole-polo, al fine di tenere conto delle attività già in essere svolte dalle stesse, mentre i centri territoriali di supporto dovrebbero essere parte integrante delle scuole-polo;

b) occorre chiarire la composizione del Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) che ora non è definita (non sono indicati il numero dei docenti incaricati, per esempio);

c) riguardo al GIT occorre abrogare la possibilità conferitagli, che appare quantomeno dannosa, di "confermare o meno" la richiesta di risorse che ciascun dirigente scolastico invia all'Ufficio scolastico regionale, atto che si palesa infatti come "sfiducia" evidente nell'operato dei dirigenti scolastici e come controllo "inutile" di quanto già concordato in sede di GLO;

d) non ci si può non chiedere inoltre a quale titolo il comma 5 preveda che il GIT supporti le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI. Si tratta di una previsione priva di senso, inutile e rischiosa in quanto potrebbe bloccare l'*iter* nella definizione dei singoli PEI, di cui si chiede l'abrogazione;

e) appare quindi assolutamente illogico e contraddittorio che il GIT assuma una duplice veste (quella di prima di organo amministrativo e quella di organo di supporto), tranne nel caso in cui si vogliano creare addirittura ben tre filtri del GIT prima di assegnare delle risorse di sostegno (parere per il PEI, consultazione con il dirigente per la costruzione della proposta di organico, parere sull'organico richiesto), che comunque poi devono essere determinare all'USR;

f) occorre modificare l'espressione "in età evolutiva", foriera di interpretazioni errate, prevista dal comma 10 che stabilisce che all'interno del Gruppo di Lavoro Operativo sia assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione;

con riferimento all'articolo 10, contenente modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante il Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, si auspica l'abrogazione del comma 3 che prevede l'accesso al corso esclusivamente per gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Inoltre, la formazione dovrebbe essere prevista per tutti nella fase "iniziale", in modo da garantire alla scuola personale professionalmente competente, consapevole di lavorare con tutti gli alunni, anche quelli con disabilità, della classe o della sezione cui sono assegnati;

con riferimento al medesimo articolo, si auspica altresì l'abrogazione del comma 1, lettera b), per evitare che la tabella del CdS sia modificata mediante un semplice decreto ministeriale, esautorando CUN e Commissioni parlamentari;

inoltre, occorrerebbe prevedere che i CFU necessari per accedere al Corso di Specializzazione per il sostegno, fossero acquisiti in parte (30 CFU) mediante il riconoscimento di crediti relativi alle competenze in didattica inclusiva, già acquisiti con il conseguimento della laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria, in parte (30 CFU) mediante modalità integrative supplementari (modalità *Supplement*), riducendo in questo modo della metà il carico dei CFU da possedere per poter accedere al corso di specializzazione;

occorrerebbe altresì chiarire che il riconoscimento dei crediti (30 CFU) già acquisiti con il conseguimento della laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria debba riguardare i crediti relativi a corsi scelti *ad hoc*, al tirocinio, ai laboratori e alla relazione per la prova finale dell'attuale ordinamento, se il loro contenuto è volto specificatamente all'inclusione e alla disabilità, tale riconoscimento spettando al Consiglio di Coordinamento didattico;

con riferimento all'articolo 11, contenente modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante la continuità del progetto educativo e didattico, si auspica l'abrogazione del comma 3, poiché ancorare la continuità didattica al solo docente per il sostegno equivale a: a) consolidare l'idea che il docente dell'alunno con disabilità sia unicamente l'insegnante incaricato su posto di sostegno, negando implicitamente la sua appartenenza al gruppo-classe; b) legittimare, con un atto normativo, la "delega del processo inclusivo" al solo docente incaricato su posto di sostegno; c) deresponsabilizzare i docenti incaricati su posto comune o disciplinare del loro ruolo e dei loro compiti connessi, anche contrattualmente, nei confronti degli alunni con disabilità, oltre che degli altri alunni della classe; d) rafforzare, culturalmente, l'idea che gli insegnanti disciplinari si occupano solo degli alunni "normodotati";

con riferimento al medesimo articolo 11, occorre evitare che la continuità didattica, pensata per tutti i gradi di scuola, possa poi esplicarsi, con il riferimento allo specifico articolo 12 e quindi alla specializzazione per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e in quella primaria, solo a questi ordini di scuole;

rispetto poi alle previsioni del comma 3 del medesimo articolo 11 che riguardano la continuità con insegnante di sostegno precario, occorre garantire anche la continuità didattica pure con docenti non precari, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera c), numero 2), della legge n. 107 del 2015;

con riferimento all'articolo 12, contenente le modifiche dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, si evidenzia la carenza della rappresentanza di associazioni di insegnanti impegnati e operanti nelle scuole;

con riferimento all'articolo 13, contenente modifiche all'articolo 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante misure di accompagnamento, si prevede la composizione di un comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento, inutile e, di fatto, un doppione, poiché delle misure di accompagnamento, per la formazione in servizio e per il supporto alle singole Istituzioni scolastiche, possono farsi carico le scuole-polo, già deputate per tale compito. Se ne chiede pertanto l'abrogazione;

con riferimento all'articolo 14, contenente modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante l'istruzione domiciliare, si evidenzia come il servizio di istruzione domiciliare richiede la presenza di "un docente" presso la sede abitativa dell'alunno interessato, presenza subordinata alla disponibilità da parte del docente e/o dei docenti coinvolti i quali, contrattualmente, effettuano la prestazione lavorativa presso le sedi delle Istituzioni scolastiche.

con riferimento all'articolo 15, contenente modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante decorrenze e norme transitorie, la decorrenza dal 1° gennaio 2019 per la sostituzione della diagnosi funzionale e del profilo dinamico-funzionale con il profilo di funzionamento è del tutto irrealistica. Non si può certo ipotizzare che le nuove commissioni di accertamento delle condizioni di disabilità in età evolutiva ai fini scolastici possano essere istituite nei prossimi 50 giorni e che abbiano già anche delle linee guida da seguire (che sono ancora allo studio del

Ministero della salute e devono seguire, prima della loro concreta approvazione, un lungo *iter*). Tra l'altro, il mantenere il termine del 1° settembre 2019, potrebbe anche ingenerare qualche dubbio interpretativo circa quale PEI e processo inclusivo applicare per quegli alunni che da metà settembre 2019 dovessero iniziare un nuovo grado di scuola. Pertanto va previsto un altro termine verosimile.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 90 (ant.) dell'11/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2019
90ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE
(1374) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Trentacoste aggiunge la propria firma all'ordine del giorno n. G/1374/1/7 e agli emendamenti 3.10, 4.0.3 e 5.0.1. Comunica inoltre che il senatore Lanzi aggiunge la propria firma all'emendamento 2.1 e che la senatrice Montevecchi ha presentato la riformulazione di due emendamenti, 1.18 (testo 2) e 1.28 (testo 2) pubblicati in allegato.
Ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.
Avverte che la Commissione affari costituzionali ha espresso il parere sia sul testo del decreto-legge che sugli emendamenti ad esso riferiti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE segnala che il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea prevede la discussione in Aula del disegno di legge n. 1264, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica, nella settimana dal 23 al 26 luglio, e quello del disegno di legge n. 1372, recante deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo, nella settimana dal 30 luglio al 2 agosto.

Propone quindi di chiedere alla Presidenza del Senato di consentire alla Commissione di poter discutere tali disegni di legge in deroga alle limitazioni stabilite il 28 maggio scorso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che ha convenuto sulla possibilità di consentire alle Commissioni di riunirsi, nelle settimane dedicate ai lavori dell'Assemblea, esclusivamente in orari antecedenti l'inizio della prima seduta e successivi al termine dell'ultima seduta di Aula della settimana.

La senatrice GRANATO (*M5S*) sollecita analoga richiesta di deroga per la discussione del disegno di legge n. 1146, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente, come integrata da quella della senatrice Granato.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*)sollecita lo svolgimento di una audizione del Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle fondazioni lirico sinfoniche, avvocato Sole, e del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, dottor Cutaia, in materia di fondazioni lirico sinfoniche.

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE propone quindi di sospendere la seduta, per riprenderla al termine di quella dell'Assemblea, indicativamente alle ore 16, per proseguire la discussione in sede redigente del disegno di legge 1264.

Dopo un dibattito sull'ordine dei lavori, nel quale intervengono i senatori BARBARO (*L-SP-PSd'Az*), VERDUCCI (*PD*), Loredana RUSSO (*M5S*) e ROMEO (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE prende atto che non vi sono le condizioni per proseguire i lavori della Commissione nel pomeriggio.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 1374

Art. 1

1.18 (testo 2)

Montevecchi, Vanin

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, capoverso "3-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: « Al raggiungimento del predetto limite il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di cui al precedente periodo. *»;*

b. dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.».

1.28 (testo 2)

Montevecchi, Vanin

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, sostituire il capoverso "3-ter " *con il seguente:*

«3-ter. In caso di violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, il contratto medesimo si trasforma in contratto a tempo indeterminato o, in alternativa, il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di accertare le responsabilità legate alle violazioni di cui al primo periodo e di rivalersi nei confronti dei dirigenti responsabili *»;*

b. dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29, comma 3-ter, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma i del presente articolo, pari ad euro 5o milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva speciale » della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. *».*

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 91 (pom.) del 16/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019
91ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Fioramonti e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valente.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è stata autorizzata a convocarsi - compatibilmente con i lavori dell'Assemblea - in deroga alle limitazioni stabilite dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari il 28 maggio scorso, per discutere i disegni di legge n. 1264 in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica, n. 1372, recante deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo e n. 1146 in materia di accesso all'informazione scientifica.
La Commissione sarà quindi ulteriormente convocata sia domani, mercoledì 17 luglio che giovedì 18, alle ore 13, o comunque durante l'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea, per proseguire l'esame del decreto-legge n. 59 e dell'atto del Governo n. 89 e per proseguire la discussione dei disegni di legge in questione.

Prende atto la Commissione.

Avverte inoltre che è stato assegnato alla Commissione in sede referente il disegno di legge n. 1312 recante: "Deleghe al Governo per il riordino della disciplina in materia di spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio". Propone di integrare l'odine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con tale esame.

Conviene la Commissione.

Segnala infine che la senatrice Segre ha proposto di integrare il programma delle audizioni in merito all'affare assegnato n. 160, concernente i percorsi didattici nelle scuole della storia, con particolare riferimento a quella del Novecento e sulla presenza della traccia di storia tra le prove dell'esame di maturità, con un'ulteriore audizione.

Su tale proposta concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (n. 89)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che il termine per l'espressione del parere al Governo è stato prorogato, come richiesto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2 del Regolamento, al 25 luglio. Comunica che nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è svolto un ciclo di audizioni informali sul provvedimento in titolo. Nel corso di tali audizioni sono state depositate documentazioni che saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriori documentazioni che saranno eventualmente depositate nelle successive audizioni.

Prende atto la Commissione.

La relatrice RUSSO (*M5S*) si riserva di sottoporre alla Commissione una proposta di parere in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 97)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, richiamando la disciplina di rango primario in attuazione della quale è adottato e segnalando che esso reca la ripartizione dell'importo disponibile per il 2019 sul cap. 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca fra diversi enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, individuati dalla legge. Lo stanziamento disponibile per il 2019, pari a 1.006.160 euro,è superiore dell'1,6 percento rispetto a quello disponibile per il 2018. La relazione illustrativa dello schema di riparto in esame evidenzia che il contributo ha subito, nel corso degli anni, una riduzione di circa il 40 percento rispetto alla cifra inizialmente assegnata per legge; pertanto, prosegue la relazione, come già negli anni precedenti, si è tenuto conto, per il riparto 2019, di tale riduzione, seguendo un principio di equità: il contributo proposto per ciascun ente è infatti incrementato nella misura dell'1,62 percento. Dà quindi conto del riparto proposto con l'atto del Governo n. 97 per l'anno 2019: a) 822.460 euro alla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano; b) 45.706 euro all'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo; c) 91.412 euro all'Opera Nazionale Montessori; d) 43.632 euro alle Istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi; e) 2.950 euro al Museo internazionale della ceramica di Faenza.
Conclude proponendo di esprimersi favorevolmente.

Il sottosegretario FIORAMONTI esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1374) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Iunio Valerio Romano aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.6, 1.9, 1.28, 1.61, 2.1, 4.0.3 e 5.0.1 e che la senatrice Donno aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.9, 1.57, 1.100, 2.1, 3.10, 4.0.3 e 5.0.1.
Avverte inoltre che la senatrice Granato ha presentato una riformulazione dell'emendamento 1.100, che la senatrice Floridia ha presentato una riformulazione dell'emendamento 2.1, che la relatrice ha presentato due nuovi emendamenti, 1.1000 e 3.100 e che a quest'ultimo sono stati presentati due subemendamenti: 3.100/1 e 3.100/2; tutti gli emendamenti citati sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Poiché non vi sono richieste di intervenire per illustrare i nuovi emendamenti, i subemendamenti e le riformulazioni in questione, dette proposte sono date per illustrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1264) ***Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare
(233) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"***
(303) ***Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria***
(610) ***Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta***
(796) ***ROMEO ed altri. - Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta***
(863) ***Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"***
(1031) ***Licia RONZULLI. - Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie***
- e della petizione n. 238 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Dopo che il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) e il vice ministro FIORAMONTI hanno rinunciato a svolgere la replica, si passa all'illustrazione e discussione degli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE
(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Esame e rinvio)

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, collegato alla legge di bilancio 2019, che conferisce deleghe al Governo e reca ulteriori disposizioni in materia di ordinamento sportivo.
Il Capo I reca disposizioni in materia di ordinamento sportivo e conferisce delega al Governo per il riordino del Comitato olimpico nazionale (CONI) e della disciplina di settore. Richiama i principi e criteri direttivi della delega, tra i quali vi sono la definizione degli ambiti di attività del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, in coerenza sia con le novità introdotte dall'ultima legge di bilancio - che, tra l'altro, ha affidato alla Sport e salute S.p.A. il compito di finanziare gli organismi sportivi - sia con il ruolo proprio del CONI quale organo di governo dell'attività olimpica; la conferma dell'attribuzione al CONI, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, della missione di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale; la previsione di limitazioni e vincoli - inclusa la possibilità di disporne il divieto - per le scommesse sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti; la previsione che il CONI eserciti poteri di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, al fine di garantire il loro svolgimento in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo. Ferme l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale, al CONI è attribuito altresì il potere di commissariare federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate nelle ipotesi di accertamento di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi che assicurano il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive, ovvero nell'ipotesi di accertamento dell'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi.
Si sofferma quindi sull'articolo 2,che introduce misure relative ai centri sportivi scolastici con l'obiettivo di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche. Alle scuole di ogni ordine e grado è attribuita la facoltà di costituire un centro sportivo, le cui attività, disciplinate con regolamento approvato dalla scuola medesima, sono oggetto di programmazione da

parte del consiglio di istituto. I centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente a laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica (ISEF). In sede di contrattazione collettiva deve essere stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto al centro sportivo scolastico.

L'articolo 3reca disciplina relativa alla cessione, al trasferimento o all'attribuzione deltitolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale. Si prevede che la cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo di una società sportiva - qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate - siano effettuati soltanto previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente.

L'articolo 4introduce l'obbligo, per gli atti costitutivi delle società sportive professionistiche, di prevedere la costituzione di un organo consultivo deputato a tutelare gli interessi dei tifosi tramite l'espressione di pareri obbligatori, ma non vincolanti, sulle questioni di loro interesse.

Il Capo II interviene in materia di professioni sportive. L'articolo 5 conferisce delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo. Tra i principi e criteri direttivi della delega segnala il riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e sviluppo sociale; il riconoscimento dei principi di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo (come definito a livello nazionale ed europeo) e delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo, in entrambi i settori dilettantistico e professionistico; l'individuazione della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza distinzioni di genere e indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta.

L'articolo 6 conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Vengono stabiliti appositi principi e criteri direttivi finalizzati, sostanzialmente, a disciplinare con norma legislativa primaria alcune delle questioni attualmente previste dal Regolamento degli agenti sportivi. Tra essi: l'obbligo, per l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione, di attenersi ai principi di autonomia, trasparenza e indipendenza; l'introduzione di una disciplina dei conflitti di interessi, tale da garantire l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria; l'individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano regolarità, trasparenza e conformità alla normativa vigente, comprese previsioni di carattere fiscale e previdenziale; l'introduzione di una disciplina che assicuri la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte degli agenti sportivi; la definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

Il Capo III reca disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport. L'articolo 7 conferisce delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, inclusi quelli scolastici. Tra i principi e criteri direttivi si prevede, tra l'altro, la ricognizione, il coordinamento e l'armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, incluse quelle di natura sanzionatoria; l'individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all'accessibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, cui gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e di migliorare,

a livello internazionale, l'immagine dello sport. L'articolo 8 conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI. Si prevede, tra i principi e criteri direttivi, la semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche nei confronti delle unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite; la previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive idonei a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie di genere e condizioni di discriminazione di cui al codice delle pari opportunità, come previsto dalla Carta olimpica. L'articolo 9 conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livellidi sicurezza più elevati. Tra i principi e criteri direttivi si prevede, tra l'altro, la revisione delle norme in materia di sicurezza recate dalla legge n. 363 del 2003, disponendo l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello *snowboard*, in tutte le aree sciabili, inclusi i percorsi fuori pista. Inoltre, a carico dei gestori delle aree sciabili viene posto l'obbligo di dotare le stesse di un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo, assicurando la presenza di personale formato per il suo utilizzo.

Il Capo IV, costituito dal solo articolo 10, reca le disposizioni finali. Vi si prevede che le disposizioni della legge e dei decreti legislativi adottati per la sua attuazione si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Ricorda poi la *ratio* che ha ispirato il primo intervento, realizzato con la legge di bilancio 2019, proseguito ora con il disegno di legge in esame; un provvedimento di grande impatto, destinato a sconvolgere gli assetti dell'ordinamento sportivo italiano, da un lato, e a introdurre miglioramenti, dall'altro. Sottolinea positivamente l'incremento di 60 milioni di euro dei fondi destinati allo sport per il 2019, assicurato dall'attuale Governo e determinato dal maggior gettito fiscale prodotto dal settore dello sport: rammenta infatti come il suo finanziamento sia ora definito in percentuale rispetto a quel gettito e che il settore rappresenta l'1,8 percento del Pil del Paese, il 3,6 percento se si considera l'indotto. Si comprendono quindi le ragioni per le quali la delega di funzioni finora operante a favore del Coni potesse essere oggetto di riconsiderazione.

Si tratta di un'operazione non agevole, considerato il ruolo centrale sempre svolto dal Coni medesimo ed egli riconosce che in passato, per la concorrente responsabilità dello Stato e del Coni - che tuttavia non aveva né le competenze né le risorse necessarie - si è avuta in Italia una concezione dello sport a suo giudizio non adeguata, che non lo ha reso patrimonio disponibile per la generalità dei cittadini. A differenza che in altri Stati, dove lo sport organizzato - quello delle federazioni - è separato da quello non organizzato - cui vanno ricondotti gli aspetti infrastrutturali e quelli non connessi allo svolgimento di eventi sportivi - in Italia questi due aspetti sono stati gestiti in modo unitario dal Coni. Si tratta di un modello, coerente al modello di autofinanziamento del Coni in cui l'autonomia si accompagnava all'autonomia finanziaria, ma che giudica superato da quando il finanziamento è a carico dello Stato.

Il Governo propone ora un'ampia delega, volta a ridisegnare il settore e a proseguire, come detto, il riordino avviato con la legge di bilancio: a un ridimensionamento del ruolo del Coni, ricondotto alla funzione di Comitato olimpico come negli altri Paesi del mondo, si accompagna l'esigenza di dare risposte in materia di sport sia per i profili sanitari che per quelli dell'istruzione; in merito ricorda il disegno di legge n. 992, che la Commissione sta esaminando e che comporterà un'altra riforma epocale con l'ingresso di circa 12.000 professori di educazione fisica nella scuola. Il disegno di legge n. 1372, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, reca norme fondamentali ma è - a suo giudizio - perfettibile. Per la determinazione dei principi e criteri di delega sarà fondamentale conoscere i contenuti del piano industriale di Sport e salute Spa, ancora non noti. Quanto a profili di possibile ingerenza governativa nel mondo dello sport, cui si è fatto riferimento nel dibattito pubblico, osserva come l'autonomia debba essere salvaguardata cercando di capire con la massima prudenza come il

taglio definitivo del cordone ombelicale del sistema sportivo nazionale con il Coni possa non configurarsi come un'ingerenza nell'autonomia dell'ordinamento sportivo sovranazionale e di conseguenza di quello nazionale. Conclude auspicando che si possa svolgere un dibattito costruttivo su un tema, lo sport, che costituisce un patrimonio comune del Paese.

Si apre la discussione generale

La senatrice MALPEZZI (*PD*) dichiara di apprezzare la relazione e l'analisi svolte dal relatore, che interpreta come una disponibilità a introdurre modifiche all'articolo 1 del disegno di legge in titolo; quest'ultimo prosegue un disegno riformatore avviato - senza che si sia potuto in alcun modo intervenire - con l'approvazione di un comma della legge di bilancio 2019, con il quale è stata ridisegnata la *governance* del Coni. Preannuncia che la sua parte politica parteciperà ai lavori con spirito costruttivo, nell'interno di correggere un testo che - a suo avviso - delinea un caos istituzionale nel settore. Prima ancora di ragionare di risorse, ritiene sia prioritario ridefinire le competenze, a partire da quelle del Coni e delle federazioni sportive. La riforma in esame ha l'ambizione di ridefinire la disciplina dello sport in Italia e dunque non può essere esaminata in modo frettoloso. Auspica, in particolare, che sia corretto l'attuale impianto, che ha sostituito l'ampia partecipazione nell'individuazione degli organi di vertice con una designazione di origine governativa e sottolinea l'importanza di garantire l'autonomia dello sport nell'ordinamento italiano. Dopo aver rimarcato come il problema centrale del testo approvato dalla Camera dei deputati sia l'articolo 1 ed essersi soffermata su diversi profili problematici, come la previsione di centri sportivi scolastici, destinati a rimanere sulla carta in assenza delle risorse necessarie, ribadisce la disponibilità sua e del suo Gruppo a contribuire con proposte costruttive alla discussione, sottolineando il ruolo che la Commissione può svolgere purché si assicurino i tempi necessari per la discussione e per l'individuazione delle migliori soluzioni e vi sia un atteggiamento di disponibilità da parte della maggioranza.

La senatrice DE LUCIA (*M5S*) dichiara la propria condivisione per il disegno di legge in titolo, manifesta piena soddisfazione per le risorse aggiuntive, pari a 60 milioni di euro, messe a disposizione per il settore dello sport, come ha riferito il relatore, e auspica ci possa essere un meritato riconoscimento del ruolo delle donne nel mondo dello sport.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, la Commissione è convocata per ulteriori due sedute domani mercoledì 17 luglio alle ore 13 o comunque durante l'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea e giovedì 18 luglio, sempre alle ore 13 o comunque durante l'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea, per proseguire l'esame del decreto-legge concernente misure urgenti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'Atto del Governo n. 86, nonché per la discussione dei disegni di legge nn. 1264 e 1372, inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1374

Art. 1

1.1000

La Relatrice

Dopo il comma 2, inserire il seguente : «*2*-bis. Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.100 (Testo 2)

Granato, Vanin, Floridia

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano applicazione esclusivamente nei riguardi dei contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto e fino alla sottoscrizione delle parti sociali del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro».

Art. 2

2.1 (Testo 2)

Floridia, Vanin, Lanzi, Romano

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di incentivare e sostenere il settore del cinema e degli audiovisivi, gli immobili appartenenti al demanio non necessario, al patrimonio dello Stato e degli Enti Locali, destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù quali centri di aggregazione giovanile e policulturali, sono trasferiti, secondo le modalità individuate ai sensi del comma 2-sexies della presente disposizione, all'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, che, nell'ambito delle funzioni pubblicistiche ad essa attribuite dalla legge, provvede alla loro massima valorizzazione funzionale, alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, della cultura cinematografica e lirico sinfonica, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO.

2-ter. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, ente morale (decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948) e assistenziale (decreto ministeriale 6 novembre 1959 n. 10), in virtù della sua natura giuridica e in considerazione dell'attività sociale di interesse pubblico da essa perseguita, è un ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali.

2-quater. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle disposizioni della Legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2-quinquies. Il patrimonio immobiliare dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù confluisce in apposito fondo a garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione dei suddetti immobili.

2-sexies. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dei beni e delle attività culturali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui ai commi 2-bis e 2-quinquies, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire l'integrità e la diffusione del patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale in occasione della manifestazione UEFA Euro 2020 di cui al comma 1 articolo 5, Roma Capitale può individuare uno o più immobili da destinare ad ostelli per la gioventù.»

Art. 3

3.100/1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Sostituire le parole: "10 per cento e superiore al 15 per cento", *con le seguenti:* "15 per cento e superiore al 22 per cento"

3.100/2

Verducci, Rampi, Iori, Malpezzi

*Al comma 4, capoverso "0a)" sostituire le parole: "*inferiore al 10 per cento" *con le seguenti*: "inferiore al 12 per cento"

3.100

La Relatrice

Al comma 4, alla lettera a) anteporre la seguente : «0a) all'articolo 13, comma 5, le parole: «di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo» *sono sostituite dalle seguenti*: «di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo»

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 94 (pom.) del 18/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019
94ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE
(1374) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati due subemendamenti all'emendamento della relatrice 3.0.100 (testo corretto), pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che la relatrice ha presentato due riformulazioni di emendamenti a propria firma, 3.0.100 (testo 2) derivante dall'accoglimento della condizione formulata dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e 3.101 (testo 2), nonché un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, e 1.0.100, anch'essi pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti della relatrice 3.101 (testo 2) e 1.0.100 alle ore 12 di domani, venerdì 19 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 16 luglio il relatore ha svolto la relazione introduttiva e si è aperta la discussione generale.

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*), considerato l'inserimento del disegno di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea per l'ultima settimana di luglio, propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 14 di mercoledì 24 luglio.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MALPEZZI (*PD*) sollecita il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge n. 1264 in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica.

Il PRESIDENTE segnala che sono esaurite tutte le fasi di discussione che precedono le votazioni e che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri della Commissione bilancio.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori VERDUCCI (*PD*), Simona MALPEZZI (*PD*) e RAMPI (*PD*), che sottolineano l'importanza del tema in questione e che chiedono che sia assicurato alla Commissione il tempo per discutere il disegno di legge n. 1264 prima che l'Assemblea ne avvii la discussione, il PRESIDENTE assicura che solleciterà l'espressione dei pareri dalla parte della Commissione bilancio.

La seduta termina alle ore 13,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 1374

Art. 1

1.0.100
La Relatrice

Dopo l'articolo sono inseriti i seguenti :

«**1-*bis***

(***Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015***)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche attraverso il ricorso a sistemi digitali."

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Articolo 2-*bis*

(Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia.";

c) dopo il Capo V è aggiunto il seguente:

"Capo V-*bis*

Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali

Art. 47-*bis*

(*Scopo, oggetto e ambito di applicazione*)

1. Al fine di promuovere un'occupazione sicura e dignitosa e nella prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, le disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di tutela dei lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali.

2. Ai fini del presente decreto si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza per via elettronica le persone per le attività di consegna di beni, determinando le caratteristiche della prestazione o del servizio che sarà fornito e fissandone il prezzo.

3. I lavoratori di cui al comma 1 non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.

Art. 47-*ter*

(Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

1. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente con l'impresa titolare della piattaforma digitale, sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL a carico delle imprese titolari delle piattaforme digitali è determinato ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente

all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative.

2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, l'impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. L'impresa titolare della piattaforma digitale è comunque tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo a propria cura e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 47-*quater*

(*Osservatorio*)

1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentati dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis. L'Osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti da INPS, INAIL e ISTAT, gli effetti delle disposizioni del presente Capo e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.".

Art. 1-*ter*

(***Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015***)

1. All'articolo 15, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese".

Art. 1-*quater*

(***Copertura finanziaria***)

1. Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), pari a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro annui nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede:

a. quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro annui nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre, 2018, n. 145;
b. quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 destinate al reclutamento del contingente di personale da destinare ai centri per l'impiego. ».

Art. 3

3.101 (testo 2)

La Relatrice

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis.* Al comma 1 dell' articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 , dopo la lettera *h)*, è aggiunta la seguente:

"h-*bis*) abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, per il tramite delle modalità di cui al primo comma dell'articolo 85-bis del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.".

4-*ter*. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "I soggetti di cui al periodo precedente possono essere autorizzati, con modalità definite dal Garante per la protezione dei dati personali, ad installare sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo. In ogni caso, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE, tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 171-ter, comma 1, lettera h-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione possono essere conservati per un periodo massimo di 7 giorni, decorso il quale devono essere distrutti.»

3.0.100 (testo corretto)/1

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

All'emendamento 3.0.100 (testo corretto), al comma 1, lett. a), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

". Per l'anno 2019 la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018, n. 90 è presentata a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 nella Gazzetta Ufficiale e l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è effettuata entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 nella Gazzetta Ufficiale.".

3.0.100 (testo corretto)/2

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

All'emendamento 3.0.100 (testo corretto), al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione d'imposta di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte, stabilita annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale;"

2) dopo il comma, aggiungere il seguente :

"1-*bis*. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: "e alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 57-bis del Decreto- Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e dall'articolo 1, comma 762, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 3-bis, aggiungere : ", ed all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222".

3.0.100 (testo 2)

La Relatrice

Dopo l'articolo inserire il seguente :

« Articolo 3-*bis*

(Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. All'articolo 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

0a) al comma 1 le parole «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno»

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti (UE) indicati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il Regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato Regolamento, sono presentate dal 1° al 31 ottobre.".

b) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:

"Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018, n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito"».

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 96 (pom.) del 24/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019
96ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il ministro Bonisoli ha confermato la propria disponibilità a intervenire in audizione dinanzi alle Commissioni congiunte 7a del Senato e VII della Camera martedì 17 settembre, in orario antimeridiano, in materia di riforma del FUS e martedì 24 settembre, in orario antimeridiano, in materia di organizzazione del MIBAC, compatibilmente con il calendario dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Comunica inoltre che è stato assegnato in sede consultiva su atti del Governo lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2019 (atto del Governo n. 100); poiché il termine per esprimere il parere scade il 22 agosto, considerati gli argomenti all'ordine del giorno della Commissione e l'ormai prossima interruzione dei lavori parlamentari nel mese di agosto, propone di esaminare tale schema alla ripresa dei lavori a settembre, sempre che il Sottosegretario confermi la disponibilità del Governo ad attendere il parere anche oltre il termine, come anticipato per le vie brevi.

Il sottosegretario GIULIANO conferma la disponibilità del Governo ad attendere il parere oltre il termine.

Il PRESIDENTE propone quindi di avviare l'esame dell'atto a settembre, per esprimere il parere, auspicabilmente entro il 18 settembre.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE
(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(567) ***ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù***
(625) ***Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici***
(646) ***CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria***
(1027) ***Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore Barbaro ha presentato un nuovo testo per il disegno di legge n. 992, assunto come testo base dell'esame congiunto nella seduta del 9 aprile scorso, pubblicato in allegato, che riprende con una limitata modifica il testo già condiviso informalmente con tutti i Gruppi parlamentari nelle scorse settimane. Tenuto conto di ciò, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al nuovo testo del relatore alle ore 11 di domani, giovedì 25 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1264) ***Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare
(233) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"***
(303) ***Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria***
(610) ***Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta***

(796) ROMEO ed altri. - Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta
(863) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"
(1031) Licia RONZULLI. - Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie
- e della petizione n. 238 ad essi attinente
(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri i senatori Vanna Iori, Simona Flavia Malpezzi, Rampi, Verducci, Cangini, Lanièce e Iannone hanno richiesto la rimessione alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del Regolamento dei disegni di legge nn. 1264 e connessi, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica.
Propone di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, ivi compresa l'acquisizione dei pareri.

Su richiesta della senatrice IORI (*PD*), la Commissione conviene di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente di illustrazione dei disegni di legge in titolo, di discussione generale e adozione come testo base del disegno di legge n. 1264, già approvato dalla Camera dei deputati, nonché la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti e i pareri finora acquisiti. Si conviene di proseguire l'esame congiunto a partire dalla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti medesimi, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 16 luglio scorso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati circa 300 emendamenti 24 ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Su proposta della senatrice GRANATO (*M5S*) la Commissione conviene di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

NUOVO TESTO PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 992

NT1
Il Relatore

Art. 1

(Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria)

1. Al fine di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, da parte di insegnanti forniti di idoneo titolo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, a seguito di superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti, a soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» oppure laurea magistrale della classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» oppure laurea magistrale della classe LM47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2009, n. 233;

2) laurea magistrale a ciclo unico nella classe LM 85-*bis* «Scienze della formazione primaria» unitamente a laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive», oppure a diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, oppure a titolo di studio equiparato ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2012;

b) equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria agli insegnanti del medesimo grado di istruzione;

c) prevedere, in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria, almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe, da coprire mediante l'incremento della dotazione organica dei docenti della scuola primaria, nel limite di spesa di cui all'articolo 2, nonché mediante la destinazione a tal fine e senza che ciò possa causare esuberi di personale, di quota parte dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107;

c-bis) prevedere che le ore di insegnamento di educazione motoria siano introdotte nelle classi quarte e quinte nell'anno scolastico 2021/2022, nelle classi terze, quarte e quinte nell'anno scolastico 2022/2023, nelle classi seconde, terze, quarte e quinte nell'anno scolastico 2023/2024, e che interessino tutte le classi a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025;

c-ter) prevedere l'incremento della dotazione organica del personale collaboratore scolastico, in relazione a quello previsto per il personale docente ai sensi della lettera *c*), in misura pari a 500 posti, a valere sul limite di spesa di cui all'articolo 2;

d) prevedere che, in presenza di alunni con disabilità il piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, contenga specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria, tenuto conto del profilo di funzionamento;

e) assicurare la coerenza delle disposizioni introdotte con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari di effettuazione dell'insegnamento dell'educazione motoria;

f) fare salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive o integrative del decreto medesimo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati al citato comma 1 e con lo stesso procedimento di cui al comma 2.

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 si provvede mediante utilizzo dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), nonché nel limite di una maggiore spesa di personale docente e ATA, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, non superiore a 7,98 milioni nel 2021, 23,95 milioni nel 2022, 33,56 milioni di euro nel 2023, 52,78 milioni di euro nel 2024, 58,26 milioni di euro nel 2025, 69,22 milioni di euro nel 2026, 79,49 milioni nel 2027 e 100,03 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 7,98 milioni nel 2021, 23,95 milioni nel 2022, 33,56 milioni di euro nel 2023, 52,78 milioni di euro nel 2024, 58,26 milioni di euro nel 2025, 69,22 milioni di euro nel 2026, 79,49 milioni nel 2027 e 100,03 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, si provvede:

a) quanto a 4,85 milioni nel 2021 e 14,55 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni pluriennali dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «*Fondi di riserva e speciali*» della missione «*Fondi da ripartire*» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 3,13 milioni di euro nel 2021, 9,40 milioni di euro nel 2022, 19,01

milioni di euro nel 2023, 38,23 milioni di euro nel 2024, 43,71 milioni di euro nel 2025, 54,67 milioni di euro nel 2026, 64,94 milioni di euro nel 2027 e 85,48 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 97 (pom.) del 25/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019
97ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 13,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE sottopone alla Commissione le proposte di audizioni informali in merito al disegno di legge n. 1372 avanzate da parte dei vari Gruppi parlamentari.

La Commissione definisce quindi l'elenco delle audizioni, convenendo di concentrarne lo svolgimento nella giornata di martedì 30 luglio.

IN SEDE REFERENTE
(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(567) ***ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù***
(625) ***Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici***
(646) ***CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria***
(1027) ***Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 9 emendamenti al nuovo testo per il disegno di legge n. 992 presentato ieri dal relatore Barbaro, pubblicati in allegato.

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la sostanziale e generale condivisione del nuovo testo da lui presentato da parte dei vari Gruppi parlamentari. Il disegno di legge approvato dalla Camera di deputati, derivante da un'iniziativa condivisibile del Gruppo di Forza Italia, prevedeva l'inserimento dell'educazione motoria nella scuola primaria - diversa dall'attività sportiva - in modo graduale e limitato: limitato infatti a un numero circoscritto di scuole e in via sperimentale, prevedendosi una valutazione dell'iniziativa nel corso degli anni. Il nuovo testo, considerato che sono state individuate le necessarie risorse, prevede l'estensione di tale insegnamento in via generalizzata a tutte le scuole e non più con carattere sperimentale.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) illustra l'emendamento 1.8, con il quale si propone di integrare il testo del relatore prevedendo che il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa sia destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria: si tratta di una norma della legge sulla Buona scuola già vigente e che non comporta ulteriori oneri. Illustra quindi l'emendamento 1.4, che consente a personale docente abilitato anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialista di essere utilizzato per le finalità perseguite dal disegno di legge in titolo: anche in questo caso si tratterebbe di una soluzione che non comporta ulteriori oneri, trattandosi di personale già in ruolo.

La senatrice IORI (*PD*) illustra l'emendamento 1.1, che integra il testo del relatore inserendo tra le finalità riconosciute all'educazione motoria quella di strumento formativo, di relazione, di socializzazione, rispetto delle regole, di sé e degli altri nonché di integrazione sociale. Dà quindi conto dell'emendamento 1.5, che propone lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti, a suo giudizio particolarmente importante. Infine illustra l'emendamento 1.9, volto a garantire che all'attività motoria nella scuola primaria siano garantiti, anche gli idonei spazi per il loro svolgimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1264) ***Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare
(233) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"***
(303) ***Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria***
(610) ***Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta***
(796) ***ROMEO ed altri. - Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle***

scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta
(863) ***Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"***
(1031) ***Licia RONZULLI. - Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie***
- e della petizione n. 238 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda nella seduta di martedì i disegni di legge in titolo sono stati rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del Regolamento. Ricorda inoltre che nella seduta di ieri si è convenuto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, ivi compresa l'acquisizione dei pareri, fino alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno.
Comunica che la Commissione bilancio ha espresso ieri un parere non ostativo sul testo del disegno di legge n. 1264.

Si passa alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) illustra l'emendamento 1.1, con il quale si prevede che l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" sia impartito in modo trasversale, coinvolgendo tutti i docenti contitolari di ciascuna classe. Si prevede inoltre che tale insegnamento sia oggetto di autonoma valutazione, definita a livello collegiale in sede di scrutinio dai docenti medesimi. Altri emendamenti all'articolo 1 sono volti ad adeguare sotto il profilo lessicale al richiamo all'educazione alla Cittadinanza. Illustra infine l'emendamento 1.11, con il quale si propone di consentire l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado prevedendo che il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca promuova l'organizzazione e la frequenza di appostiti corsi.

La senatrice IORI (*PD*) illustra l'emendamento 1.7, con il quale si conferisce rilievo alla memoria storica nell'ambito dell'educazione civica, sottolineando come sia difficile costruire un futuro di cittadinanza attiva senza valorizzare la memoria storica.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) illustra l'emendamento 2.18, con il quale si affida ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche il coordinamento dell'insegnamento della materia nelle scuole del secondo ciclo. L'emendamento 2.19 ribadisce che l'insegnamento dell'educazione civica è oggetto di autonoma valutazione, come già proposto con l'emendamento 1.1, e affida al Piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche la definizione delle competenze da raggiungere, degli obiettivi di apprendimento e delle relative modalità di valutazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) illustra l'emendamento 3.8, volto a valorizzare lo studio della storia d'Italia nel contesto geopolitico internazionale: a suo avviso, occorre promuovere la memoria storica, una prospettiva che si tende a rimuovere, con grave danno per la tenuta morale e civile del Paese. Alla valorizzazione dello studio della storia tutta la Commissione è peraltro molto sensibile, come è

dimostrato anche dal deferimento dell'affare assegnato n. 160, accogliendo l'iniziativa promossa dalla senatrice Segre. Conclude sottolineando come lo studio della storia in una prospettiva geopolitica internazionale costituisca uno strumento fondamentale per consentire agli studenti piena consapevolezza di quanto accade nel mondo e dei propri diritti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice IORI (*PD*) illustra l'emendamento 4.5, una proposta presentata in testo pressoché identico anche da altri Gruppi di opposizione, volta a focalizzare lo studio dell'educazione civica non solo sugli aspetti organizzativi e istituzionali della Costituzione italiana, ma anche sui principi fondamentali della società democratica, sui diritti e doveri, sulla libertà e sui limiti, sul senso civico e sulla giustizia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice GINETTI (*PD*) illustra l'emendamento 5.0.1 volto a inserire l'educazione alla cittadinanza europea nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica: considera infatti particolarmente importante, per completare la formazione dei cittadini, lo studio e la conoscenza delle istituzioni dell'Unione Europea e del loro funzionamento, colmando così una lacuna a suo giudizio grave.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) condivide l'obiettivo perseguito con l'emendamento appena illustrato, ma paventa il rischio che esso finisca paradossalmente per alimentare lo spirito antieuropeo: egli ritiene infatti che il senso di appartenenza al progetto europeo possa essere suscitato, semmai, focalizzando l'educazione alla cittadinanza europea sugli elementi culturali, sui diritti, sui valori dell'Europa, piuttosto che sul funzionamento delle sue istituzioni.

Il senatore MARILOTTI (*M5S*) interviene in discussione sul complesso degli emendamenti finora esaminati, ricordando come i senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle avesse presentato emendamenti al disegno di legge n. 1264, poi ritirati, in quanto sollecitati a consentire l'approvazione in via definitiva del testo già definito dalla Camera dei deputati. Si riserva di sottoporre all'Assemblea, eventualmente presentando un ordine del giorno, molti degli aspetti emersi dall'illustrazione degli emendamenti. In particolare, considera fondamentale il tema dell'educazione alla cittadinanza europea, per assicurare la quale occorre garantire un'idonea e specifica formazione dei docenti; lo studio della geopolitica costituisce, poi, un elemento cruciale al fine di rivitalizzare materie come la geografia, che dovrebbe essere arricchita con una prospettiva economica e sociale; conclude infine sottolineando l'importanza della valorizzazione della memoria storica, sottolineando come all'origine di tale percorso vi debba essere la conoscenza e lo studio della storia e del contesto locale.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice MALPEZZI (*PD*) per chiedere di considerare la possibilità di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1264, poiché ritiene improbabile che possa essere realisticamente discusso in Assemblea prima della pausa estiva. Vengono meno quindi le ragioni per le quali il senatore Romeo aveva sollecitato il ritiro degli emendamenti: assai probabilmente non vi potrà essere infatti l'approvazione definitiva del testo prima della pausa estiva e l'inizio della sua applicazione con il nuovo anno scolastico. Auspica quindi che la Commissione non voglia assumersi la responsabilità di non correggere un testo, che invece richiede integrazioni, in nome di un'urgenza che ragionevolmente non sussiste.

La senatrice FLORIDIA (*M5S*) dichiara la propria contrarietà alla proposta ora avanzata dalla senatrice Malpezzi. Alcuni Gruppi di opposizione hanno spesso lamentato l'assenza di dibattito sui temi oggetto del disegno di legge numero 1264 e hanno sottolineato l'urgenza di intervenire: il silenzio a volte è ascolto e il suo Gruppo ha esercitato tale capacità di ascolto e compreso come si debba intervenire

tempestivamente per valorizzare un percorso di cittadinanza nelle scuole. Si dice consapevole che il testo approvato dalla Camera dei deputati non sia perfetto, ragione per la quale ha presentato ordini del giorno. Sottolinea tuttavia come la maggior parte dei temi che emergono dagli emendamenti presentati sono già contenuti nel disegno di legge. Rileva peraltro polemicamente come l'importanza dello studio della storia sia stato sottolineato da forze politiche, come Forza Italia, che a suo tempo ridussero le ore dedicate a tale materia. Proprio perché il disegno di legge non prevede ore aggiuntive per l'insegnamento dell'educazione civica non ha senso, a suo avviso, riempire di eccessivi contenuti - come proposto dagli emendamenti in discussione- l'insegnamento dell'educazione civica. Conclude auspicando che il testo possa essere approvato definitivamente consentendo così l'inizio di un percorso, da implementare semmai successivamente.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) non mette in dubbio la bontà delle intenzioni della senatrice Floridia, ma rimarca come non vi sia alcuna urgenza, non sussistendo alcun vuoto normativo. Quello che il disegno di legge numero 1264 prefigura è in realtà, a suo giudizio, una forzatura che rischia di aggiungere problemi anziché risolverne, tanto più perché non sono previste risorse aggiuntive. Lamenta la compressione dei tempi di esame da parte della Commissione, che non è stata messa nelle condizioni di poter modificare il disegno di legge. Invita il Presidente a difendere le prerogative della Commissione e sottolinea l'esigenza di assicurare al Senato il ruolo che gli spetta. Conclude sollecitando un serio e costruttivo confronto su un nucleo ristretto di emendamenti da approvare, auspicabilmente con la convergenza di tutti i Gruppi parlamentari, sottolineando come altrimenti il disegno di legge rischi di tradire le molte aspettative, cui peraltro aspiravano a rispondere anche gli altri disegni di legge il cui esame è connesso a quello approvato dalla Camera.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) contesta l'affermazione della senatrice Floridia secondo la quale tutti gli ambiti degli emendamenti illustrati sono già compresi nel disegno di legge numero 1264, il quale - se così fosse - sarebbe inutile. Peraltro si tratterebbe di ambiti privi di un minimo comune denominatore, che dovrebbero essere insegnati da docenti privi di una preparazione specificatamente mirata, in assenza di ore aggiuntive e di risorse. Stigmatizza la tendenza a legiferare sotto l'influenza di esigenze di comunicazione, approvando di testi imperfetti che rischiano di essere inefficaci.

La senatrice FLORIDIA (*M5S*) replica come sia proprio l'educazione civica il comune denominatore invocato; proprio perché non è previsto un incremento orario e considerata la pluralità di materie richiamate si prevede che l'educazione civica sia impartita in modo trasversale da una pluralità di docenti, nell'ambito del loro orario; ciò che il disegno di legge introduce è il coordinamento e la previsione di un progetto in cui inquadrare tale insegnamento. Si rammarica dei tempi ridotti per l'esame del disegno di legge numero 1264 da parte del Senato, ma ribadisce che considera preferibile approvare il testo e consentirne l'applicazione a partire da settembre piuttosto che perfezionarlo differendone l'operatività.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) manifesta stupore per le affermazioni della senatrice Floridia, osservando come l'educazione civica sia già presente nelle scuole. Ribadisce la bontà delle proposte emendative presentate dal suo Gruppo e invita a integrare il disegno di legge almeno con la previsione della autonoma valutazione della materia.

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Iori ritira gli emendamenti 2.5 e 4.7.

Prende atto la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire per illustrare gli emendamenti riferiti agli articoli da 7 a 11, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

La senatrice GINETTI (*PD*) illustra l'emendamento 12.0.2 ricordando gli oltre 4.000 docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche attualmente presenti nell'organico dell'autonomia, che potrebbero essere utilizzati per gli scopi perseguiti al disegno di legge numero 1264.

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) intervenendo sul complesso degli emendamenti chiede, in particolare al Gruppo PD, di indicare le principali modifiche da apportare, a loro giudizio, al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Rispondono polemicamente la senatrice MALPEZZI (*PD*), che rinvia al testo degli emendamenti presentati, e il senatore VERDUCCI (*PD*), che contesta la natura provocatoria dell'intervento del relatore.

Replica il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*), assicurando che il suo intervento non aveva alcun intento provocatorio o offensive e scusandosi, comunque, se così è risultato.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) prende atto della precisazione del relatore e lo ringrazia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al disegno di legge 1264.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati presentati 293 emendamenti e 24 ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 992

Art. 1

1.1

Iori, Malpezzi, Rampi, Verducci

Al comma 1, alinea, dopo le parole «strumento di apprendimento cognitivo,» *inserire le seguenti:* «formativo, relazionale, di socializzazione, rispetto delle regole, rispetto di sé e degli altri, coesione e integrazione sociale».

1.2

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, conseguita ai sensi della normativa vigente, unitamente a uno dei seguenti titoli:

1) laurea magistrale nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233;

2) laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive», oppure diploma conseguito presso gli *ex* Istituti superiori di educazione fisica, oppure titolo di studio equiparato ai predetti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2012, n. 44».

1.3

Iori, Malpezzi, Rampi, Verducci

Al comma 1, lettera a)*, numero 2) sostituire, le parole* «laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive» *con le seguenti:* «conseguimento di 60 CFU erogati presso i corsi di laurea nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport».

1.4

Malpezzi, Iori, Rampi, Verducci

Al comma 1, lettera a) *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-*bis*) abilitazione all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015, n. 107;».

1.5

Iori, Malpezzi, Rampi, Verducci

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* prevedere che all'inserimento curricolare dell'educazione motoria, oltre ai requisiti dei titoli di accesso, corrispondano attività di formazione in servizio e aggiornamento degli insegnanti, con specifico riferimento al valore educativo dell'attività motoria;».

1.6

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente*:

«*b)* definire lo stato giuridico ed economico dell'insegnante di educazione motoria nella scuola primaria con apposita sequenza contrattuale da attivarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.7

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, sostituire la lettera c-bis) *con la seguente:*

«*c-bis)* prevedere che le ore di insegnamento di educazione motoria siano introdotte nelle classi prime e seconde nell'anno scolastico 2021/2022, nelle classi prime, seconde e terze nell'anno scolastico 2022/2023, nelle classi prime, seconde, terze, quarte nell'anno scolastico 2023/2024, e che interessino tutte le classi a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025;»

1.8

Malpezzi, Iori, Rampi, Verducci

Al comma 1, dopo lettera c-ter) *inserire la seguente:*

« c-quater) prevedere che il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 13 luglio n. 107, sia destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti;».

1.9

Iori, Malpezzi, Rampi, Verducci

Al comma 1, lettera e), in fine, aggiungere le seguenti parole: «, ferma restando, accanto ad attività e orari, anche gli spazi, ossia la presenza di palestre e luoghi idonei allo svolgimento delle attività motorie*»*.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1372

G/1372/1/7

Iannone

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, specificando tra i principi e criteri direttivi il riordino della disciplina della mutualità;

nelle più importanti manifestazioni sportive a livello europeo la mutualità ha un ruolo fondamentale per la crescita dei movimenti e delle discipline sportive: ad esempio, la Bundesliga 1 tedesca conferisce il 20 per cento alla Bundesliga 2, la Premier League inglese e la Ligue francese tra il 10 per cento e il 19 per cento alla categoria cadetta, la Liga spagnola il 13 ,5 per cento dei diritti tv e il 40 per cento dei ricavi dal *marketing* associativo;

in Italia la quota di mutualità, stabilita dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, cosiddetto decreto Melandri, è ferma al 10 per cento da più dieci anni;

il decreto Melandri disciplina la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi degli sport professionistici a squadre, e cioè calcio e basket, e aveva determinato che la quota del 10 per cento fosse calcolata sulla base dei ricavi dai diritti audiovisivi sportivi ottenuti dalla Lega Calcio Serie A;

in forza di tale decreto, l'importo corrispondente alla quota del 10 per cento veniva distribuita attraverso una fondazione, di cui facevano parte i rappresentati delle leghe del calcio e del basket, delle federazioni del calcio e del basket, e del CONI;

in forza della legge 1 dicembre 2016 n. 225, la fondazione è stata eliminata e la quota del 10 per cento è stata destinata, di fatto, alla Federazione Gioco Calcio, che la ridistribuisce alle proprie Leghe secondo specifiche finalità interne alla federazione;

stante la cannibalizzazione delle finestre espositive dal calcio di Serie A rispetto alle altre competizioni sportive inferiori del calcio e al basket, tale quota dovrebbe essere elevata quantomeno al 15 per cento;

la quota dovrebbe essere non solo finalizzata a sostenere i movimenti del calcio e del basket ma anche destinata a finanziare le attività di controllo e monitoraggio delle scommesse clandestine e a contrastare il fenomeno della ludopatia;

sarebbe utile che i sessanta milioni in più stimati a carico della Lega Calcio Serie A possano essere compensati da maggiori risorse, come potrebbero essere quelle derivanti dalla commercializzazione in via centralizzata dei diritti sulle scommesse sportive generate sulle proprie competizioni ovvero ripristinando la possibilità per le società sportive di poter utilizzare lo strumento delle sponsorizzazioni sportive, oggi escluse dal Decreto Dignità,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di attuazione della delega in materia di riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico, allocazioni chiare e più precise, al fine di valorizzare e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse;

ad aprire un tavolo di discussione e confronto con tutti gli interessati al fine di elaborare una riforma complessiva in materia di giochi e scommesse, così come indicato dal comma 6-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto decreto dignità.

G/1372/2/7

Iannone

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

sempre più importanza assume oggi l'utilizzazione delle riprese effettuate all'interno degli impianti sportivi (stadi o palazzetti), per diversi motivi: *a)* per il controllo delle tifoserie all'interno degli impianti sportivi, al fine di monitorare il comportamento dei tifosi e, conseguentemente, garantire la sicurezza di tutti coloro che assistono allo spettacolo sportivo; *b)* per il cosiddetto controllo sportivo, al fine di rendere ancor più trasparente l'uso delle immagini ai fini sportivi, come da utilizzo attraverso lo strumento della VAR; *c)* per il controllo della distribuzione delle immagini (dall'impianto sportivo a tutti i paesi del mondo) ai fini della pirateria e delle scommesse clandestine, in modo da rendere tracciabile quanto più possibile la veicolazione del segnale in Italia e all'estero; *d)* per evitare un uso indiscriminato delle immagini, anche ai fini della *privacy*;

in forza dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, cosiddetto decreto Melandri, la produzione delle immagini è affidata ai singoli club, che quindi dispongono delle immagini a propria discrezione, salvi gli obblighi nei confronti degli assegnatari dei diritti audiovisivi sportivi;

ai fini dei controlli di cui sopra, è necessario, al contrario, che la produzione audiovisiva dei singoli eventi sportivi sia centralizzata, affidata dunque agli organizzatori delle competizioni (e cioè alle leghe cui il Decreto Melandri si riferisce), unici soggetti terzi e imparziali rispetto alla competizione sportiva e a cui non possono che essere affidati quei tipi di controllo sopra specificati,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a alla centralizzazione della produzione in capo agli organizzatori delle competizioni, al fine di rendere più efficaci e trasparenti i controlli per la sicurezza e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto alla pirateria e alle scommesse clandestine.

G/1372/3/7

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Il Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

tra i princìpi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera *m)*, l'esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;

la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle

discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP);

in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale - ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani dei Comitato paralimpico internazionale (IPC) - nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato, rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare alcuna volontà da parte del Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;

le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un emendamento depositato dal Gruppo Pd;

riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di specifiche discipline, potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei mandati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega, secondo i princìpi di cui all'articolo 1 lettera *m)*, di derogare al limite dei tre mandati per gli organi direttivi delle strutture territoriali, per le federazioni sportive nazionali, discipline sportive assodate ed enti di promozione sportiva anche paralimpici.

G/1372/4/7

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Il Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

tra i princìpi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera *m)*, l'esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;

la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP);

in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale - ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani dei Comitato paralimpico internazionale (IPC) - nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato, rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare alcuna volontà da parte del Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;

le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un emendamento depositato dal Gruppo Pd;

riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di specifiche discipline,

potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei mandati,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega, secondo i princìpi di cui all'articolo 1 lettera *m)*, a prevedere l'estensione del limite dei tre anni, previsto per il rinnovo dei mandati, tenendo conto della differenziazione tra le articolazioni sia a livello nazionale che territoriali.

G/1372/5/7

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» premesso che,

l'articolo 9 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di discipline sportive invernali;

tra i princìpi e criteri direttivi della delega non risulta alcun riferimento alla pratica sportiva per le persone con disabilità;

sarebbe opportuno rendere accessibile a tutti la pratica degli sport invernali, indicando una sempre maggior attenzione anche al mondo delle disabilità;

la volontà dovrebbe essere quella di arrivare ad avere stazioni e località «amichevoli» nei confronti delle persone con disabilità, migliorando l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di discipline sportive invernali a prevedere tra i principi direttivi la possibilità di sostenere l'attività sciistica da parte delle persone con disabilità.

G/1372/6/7

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» premesso che,

l'articolo 1 del provvedimento in esame - modificato durante l'esame in sede referente - reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire specifici criteri di distribuzione delle risorse destinate alle federazioni sportive nazionali e alle discipline associate, contributo per le ultime incrementato rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G/1372/7/7

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Il Senato,

premesso che:

in base di discussione del disegno, di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia

di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame - modificato durante l'esame in sede referente - reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima legge di bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire specifici criteri di distribuzione delle risorse da destinare agli Enti di promozione sportiva, da incrementare rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G/1372/8/7

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Il Senato,

premesso che:

in base di discussione del disegno, di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame - modificato durante l'esame in sede referente - reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima legge di bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 3 78 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, di definire specifici criteri di distribuzione delle risorse da destinare agli Enti di promozione sportiva, da incrementare rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G/1372/9/7

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

è ormai dimostrato che i Grandi Eventi Sportivi possono essere un vero e proprio strumento di *marketing* territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio;

l'organizzazione di un Grande Evento Sportivo può lanciare processi di rinascita e

riqualificazione dei territori; inoltre, per una Città, essere sede di un grande evento è l'occasione per promuovere eventi minori, già presenti sul territorio;

da sempre le città ed i territori competono tra loro per attirare maggiori flussi finanziari e turistici, e soprattutto capitale umano qualificato, a tal fine è necessario che abbiano un'immagine innovativa e attraente. In quest'ottica il Grande Evento si propone come vetrina per la città e per i territori, poiché permette loro una sovraesposizione a livello globale è diventa così un utilissimo strumento di *marketing* territoriale; un mezzo per creare *landmark* necessari ad attirare investimenti a livello mondiale, così da agevolare e accelerare lo sviluppo e la promozione di una nuova immagine urbana;

non è quindi un caso che vengano sempre più considerati come delle opportunità per dotare le città ed i territori di nuovi spazi pubblici, di nuove attrezzature e per l'implementazione di strategie urbane finalizzate a lanciare processi di rinascita e riqualificazione dei territori;

essere sede di un grande evento può essere utile per promuovere eventi minori, già presenti sul territorio o nuovi, ospitandoli in contemporanea, aumentando così anche l'effetto di attrazione del grande evento,

impegna il Governo:

in fase di approvazione del primo provvedimento utile a reperire risorse finanziare utili ad avviare un processo di promozione dei Grandi Eventi Sportivi, occasione di *marketing* territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio.

G/1372/10/7

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

non sono previsti finanziamenti e al comma 4 è specificato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare incomprensibile prevedere la costituzione di Centri sportivi scolastici senza oneri,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di individuare adeguate risorse finanziarie necessarie a realizzare i Centri Sportivi presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2.

G/1372/11/7

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

non sono previsti finanziamenti e al comma 4 è specificato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare incomprensibile prevedere la costituzione di Centri sportivi scolastici senza oneri,

impegna il Governo:

a individuare adeguate risorse finanziarie necessarie a realizzare i Centri Sportivi presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2.

G/1372/12/7

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

la norma prevede che in sede di contrattazione collettiva dovrà essere stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali verranno assegnati compiti di supporto al Centro sportivo scolastico;

al riguardo, la relazione illustrativa, allegata al provvedimento in esame, evidenzia che, trattandosi di attività extracurriculare, si prevede che i docenti impegnati nell'attività di supporto al Centro sportivo scolastico possono beneficiare di una remunerazione, secondo la misura da prevedere nei diversi livelli contrattuali;

la relazione tecnica chiarisce, inoltre, che con contrattazione di istituto potrà essere stabilita la misura dell'accesso dei docenti coinvolti nelle attività del Centro sportivo scolastico al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

non si prevede, invece, alcuna remunerazione per il personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA);

il suddetto articolo 2, prevede al comma 3, la presenza del personale ATA;

il personale ATA ricopre un ruolo fondamentale di custodia e guardiania degli studenti e degli edifici scolastici,

impegna il Governo:

a reperire adeguate risorse destinate a remunerare l'attività extracurricolare attribuita ai docenti e al personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA) presso i Centri sportivi Scolastici.

G/1372/13/7

Iannone

Il Senato,

premesso che:

è sempre attuale il problema della violenza nello *sport* e che sono recentemente accaduti gravi episodi di violenza nel calcio minore e giovanile, in ogni parte d'Italia:

dalla provincia di Parma, dove sono stati comminati 12 provvedimenti DASPO, ai campi di calcio di Monza - Brianza, ai fatti verificatosi a Firenze ad opera di genitori dei ragazzi del campionato esordienti *under* 13, che hanno costretto l'arbitro a sospendere la partita.

considerato che uno dei modi più efficaci per risolvere il problema della violenza alla radice è quello di iniziare ad educare i bambini che intendono avvicinarsi a questo sport a praticarlo con uno spirito diverso, intendendo il calcio come un gioco e non come una guerra;

anche nel calcio dei giovanissimi c'è una accelerazione del malcostume ed un'accresciuta esasperazione dei toni tanto da farlo sembrare sempre meno un gioco. La responsabilità di questo stato di cose è da attribuirsi purtroppo anche al comportamento dei genitori che disattendendo il loro ruolo di educatori, spesso aizzano i bambini ad assumere comportamenti scorretti in campo, a non rispettare gli avversari e gli arbitri esercitando una pressione sproporzionata sui loro figli,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative nelle scuole fin dalle primarie, che vedano coinvolti anche i genitori, volte a restituire spessore educativo alla pratica sportiva, adottando specifici accorgimenti e prevedendo momenti e iniziative tese a far accettare con senso sportivo anche la sconfitta, mettendo in evidenza il lato ludico del gioco del calcio.

G/1372/14/7

De Petris, Laforgia, Errani

Il Senato,

in sede di esame del AS 1372, disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

il percorso formativo in Scienze Motorie fornisce ai laureati le conoscenze scientifiche necessarie nei vari campi delle attività motorie individuali e di gruppo, con particolare riferimento agli ambiti disciplinari tecnico - sportivo, manageriale, educativo e della prevenzione. Il corso, che ha orientamento professionalizzante verso la formazione di esperti nella gestione delle attività motorie finalizzate al benessere psico-fisico in ambito turistico e ludico-ricreativo, affianca insegnamenti tradizionali a tirocini tecnico pratici relativi alle discipline sportive di squadra ed individuali ed attività a libera scelta,

considerato che:

il percorso formativo di Scienze motorie e sportive, non trova diffusione presso tutti gli Atenei,

impegna il Governo:

ad assicurare su tutto il territorio nazionale un'offerta adeguata ed omogenea di corsi di laurea in scienze motorie e sportive al fine di far acquisire agli studenti le conoscenze relative ai principali ambiti delle discipline sportive, attivando un programma didattico ad hoc nell'area delle Scienze Motorie e Sportive.

G/1372/15/7

Iannone, Ciriani

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame tratta, tra gli altri, il tema della sicurezza nelle discipline invernali;

lo sci e le altre discipline invernali ad esso connesse sono diventati ormai sport di massa;

il sovraffollamento delle piste, causato dall'efficienza e dalla velocità dei nuovi impianti di risalita, le nuove tipologie di sci che sono più facili da usare, oltre alle piste sempre più veloci perché battute perfettamente e per la preparazione effettuata con neve artificiale, sono fattori che hanno contribuito al moltiplicarsi di incidenti, molti dei quali investimenti, sempre più gravi e talvolta mortali;

gli sciatori che stazionano ai bordi delle piste sono quelli più a rischio di essere investiti,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza per garantire la sicurezza degli sciatori, anche attraverso la previsione di aree di sosta nelle piste in luoghi idonei, debitamente segnalate e delimitate, in modo che gli sciatori che intendano fermarsi possano farlo senza rischiare di essere investiti.

G/1372/16/7

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al CONI sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire - per la ripartizione delle risorse destinate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva - un criterio che tenga conto del numero dei tesserati, del risultato sportivo e del numero di club associati.

G/1372/17/7

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al CONI sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 3 78 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, di individuare - per la ripartizione delle risorse destinate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva- criteri che tengano anche conto del numero dei tesserati, del risultato sportivo e del numero di club associati.

G/1372/18/7

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento, nell'ambito delle deleghe al Governo per il riordino dell'ordinamento sportivo, reca una delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali; è stata ultimamente accolta con molta soddisfazione in Italia la decisione del Comitato Olimpico Internazionale che ha assegnato a Cortina e Milano l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, che saranno caratterizzate dall'unicità delle Dolomiti;

la candidatura ha convinto il Comitato Olimpico Internazionale anche e soprattutto sotto il profilo della sostenibilità ambientale; I giochi olimpici saranno infatti organizzati con un bassissimo impatto ambientale e con strutture già largamente rinnovate o nuove a seguito dei Mondiali di sci che si terranno nel 2021;

la Giornata Internazionale della montagna ha le sue radici nel 1992 con l'adozione del capitolo 13 dell'Agenda 21 «*Managing Fragile Ecosystems: Sustainable Mountain Development*» in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo;

la crescente attenzione per l'importanza delle montagne ha portato l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a dichiarare il 2002 Anno Internazionale delle montagne;

al fine di far crescere una maggiore consapevolezza sullo sviluppo sostenibile delle regioni montane e sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, risulterebbe importante, a livello nazionale, prevedere l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne» fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno,

impegna il Governo:

al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, a recepire, a livello nazionale, l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne», fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno.

G/1372/19/7

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Il Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che:

la legge di bilancio del 2018 (legge n. 205/2017, prevede, all'articolo 1, comma 369, lettere *d)* ed *f)* il sostegno alla maternità delle atlete non professioniste, e la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

il medesimo comma della Legge di bilancio per il 2018, istituisce un fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano con una dotazione di euro 12 mln per il 2018, euro 7 mln per il 2019, euro 8,2 mln per il 2020 ed euro 10,5 mln dal 2021, rimettendo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l'utilizzo dello stesso;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2018 ha previsto, lo stanziamento di quota parte delle risorse, stanziate nel suddetto «Fondo» per le azioni di cui agli articoli 5 e 6;

in particolare,

a) all'articolo 5, per il sostegno della maternità delle atlete è prevista l'erogazione di un contributo di euro 1000 per un massimo di 10 mesi alle atlete che al momento della richiesta soddisfano, contemporaneamente, una serie di condizioni, tra le quali lo svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI e il mancato svolgimento di un'attività lavorativa o la mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o altri gruppi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità;

b) all'articolo 6 è previsto il sostegno alla realizzazione di altri eventi di agonismo femminile, di rilevanza nazionale e internazionale;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019 ha evidenziato, anzitutto, l'aumento della dotazione per il 2019 a euro 18,954 mln a seguito della disponibilità di fondi non impegnati al 31 dicembre 2018. La ripartizione dei fondi da esso disposta include, per il triennio 2019-2021, quanto già ripartito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2018,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per verificare se l'Ufficio per lo Sport abbia adeguatamente informato, tramite il proprio sito internet le atlete, delle modalità di richiesta, del sostegno di cui alle lettere *a)* e *b)* in premessa, e, se il medesimo ufficio abbia provveduto a pubblicare sul proprio portale istituzionale le statistiche relative all'attuazione del presente articolo, indicando in particolare il numero delle atlete che hanno richiesto il contributo di maternità e quelle che lo hanno ricevuto, nonché l'ammontare complessivo delle somme erogate e di quelle residue; e in caso di cambiamento di status di atlete

professioniste ad adottare le iniziative affinché questo fondo possa essere messo a disposizione non solo della maternità ma anche di contributi previdenziali e assicurativi.

G/1372/20/7

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Il Senato,

premesso che:

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

con l'approvazione della legge di bilancio 2018 il precedente Governo ha approvato specifiche norme di sostegno del diritto alla maternità delle atlete;

l'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha, infatti, istituito presso l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di euro 12 milioni per il 2018, euro 7 milioni per il 2019, euro 8,2 milioni per il 2020 ed euro 10,5 milioni dal 2021;

le suddette risorse sono state destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità, tra le altre, il sostegno della maternità delle atlete non professioniste;

grazie all'impegno del precedente Governo e del PD, si è attuato un gesto di civiltà che ha consentito anche alle donne, che praticano dello sport, di vivere la maternità come una scelta libera e consapevole,

impegna il Governo:

a individuare risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1 comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare, in particolar modo, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

G/1372/21/7

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Il Senato,

premesso che:

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

con l'approvazione della legge di bilancio 2018 il precedente Governo ha approvato specifiche norme di sostegno del diritto alla maternità delle atlete;

l'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha, infatti, istituito presso l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di euro 12 milioni per il 2018, euro 7 milioni per il 2019, euro 8,2 milioni per il 2020 ed euro 10,5 milioni dal 2021;

le suddette risorse sono state destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità, tra le altre, il sostegno della maternità delle atlete non professioniste;

grazie all'impegno del precedente Governo e del PD, si è attuato un gesto di civiltà che ha consentito anche alle donne, che praticano dello sport, di vivere la maternità come una scelta libera e consapevole,

impegna il Governo:

in fase di approvazione del primo provvedimento utile, a reperire risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1 comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare, in particolar modo, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

G/1372/22/7

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Il Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che:

la legge di bilancio del 2018 (legge n. 205/2017, prevede, all'articolo 1, comma 369, lettere *d)* ed *f)* il sostegno alla maternità delle atlete non professioniste, e la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

il medesimo comma della Legge di bilancio per il 2018, istituisce un fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano con una dotazione di euro 12 mln per il 2018, euro 7 mln per il 2019, euro 8,2 mln per il 2020 ed euro 10,5 mln dal 2021, rimettendo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l'utilizzo dello stesso;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2018 ha previsto, lo stanziamento di quota parte delle risorse, stanziate nel suddetto «Fondo» per le azioni di cui agli articoli 5 e 6;

in particolare,

a) all'articolo 5, per il sostegno della maternità delle atlete è prevista l'erogazione di un contributo di euro 1000 per un massimo di 1 O mesi alle atlete che al momento della richiesta soddisfano, contemporaneamente, una serie di condizioni, tra le quali lo svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI e il mancato svolgimento di un'attività lavorativa o la mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o altri gruppi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità;

b) all'articolo 6 è previsto il sostegno alla realizzazione di altri eventi di agonismo femminile, di rilevanza nazionale e internazionale;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019 ha evidenziato, anzitutto, l'aumento della dotazione per il 2019 a euro 18,954 mln a seguito della disponibilità di fondi non impegnati al 31 dicembre 2018. La ripartizione dei fondi da esso disposta include, per il triennio 2019-2021, quanto già ripartito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2018,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possano essere destinate eventualmente anche ad altre forme di tutele previdenziali.

G/1372/23/7

Iannone

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»;

l'articolo 5, in particolare, delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo;

in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti la normativa vigente in Italia è ancora quella contenuta nella legge 23 marzo 1981, n. 91, secondo la quale «ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella

professionistica»;

tale previsione, lasciando, di fatto, alle singole federazioni sportive il compito di stabilire chi è un professionista dello sport e ricade all'interno della legge, ha determinato notevoli distorsioni nel mondo dello sport professionistico, che hanno colpito in particolar modo le atlete donne;

ad oggi, infatti, alcun tipo di professionismo sportivo è riconosciuto in favore delle atlete femminili di qualunque sport, e la prima conseguenza dell'assenza del riconoscimento del professionismo sportivo nelle donne è la mancanza di un contratto di lavoro cui consegue che le atlete donne non percepiscono né il trattamento di fine rapporto, né gli indennizzi per i casi di maternità e sono escluse dalla maggior parte delle forme di tutela presenti nel mondo del lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di competenza volte a riconoscere e regolare il professionismo sportivo anche femminile, al fine di garantire a tutti gli atleti e atlete il riconoscimento della propria attività e le dovute tutele lavorative.

G/1372/24/7

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 5, del provvedimento in esame, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, La delega è finalizzata a garantire l'osservanza dei princìpi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico;

gli atleti spesso devono affrontare la sfida di conciliare la loro carriera sportiva con il lavoro. Voler riuscire al più alto livello in uno sport richiede un allenamento intensivo e competizioni che possono essere difficili da conciliare con le sfide e le restrizioni del mercato del lavoro;

finita la carriera sportiva, molti si trovano disoccupati. La sfida principale per molti atleti è quella di gestire la transizione delle loro caratteristiche personali e delle loro competenze dal mondo sportivo ad una carriera professionale di successo,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega di cui all'articolo 5 a prevedere interventi volti ad avviare percorsi formativi post carriera, finalizzati a sostenere l'inserimento di un atleta nel mondo del lavoro ordinario.

Art. 1

1.1

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «entro due anni».

1.2

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «non oltre diciotto mesi».

1.3

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «entro diciotto mesi».

1.4

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sostituire le parole: «il riordino» *con le seguenti:* «la riorganizzazione».

1.5

Iannone

Al comma 1, dopo le parole: «n. 242,» *aggiungere le seguenti:* «fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117 Cost., delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei princìpi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza».

1.6

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 242,» *aggiungere le seguenti:* «, fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei princìpi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza.».

1.7

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.8

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.9

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, alla lettera b)*, sostituire le parole:* «coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti» *con le seguenti:* «coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività,».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

1.10

Iannone, Ciriani

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «denominato "Codice dello Sport"».

1.11

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* armonizzare le disposizioni fiscali relative agli organismi sportivi con particolare attenzione al coordinamento tra le nonne di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e quanto disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti».

1.12

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* definire norme agevolative per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche al fine di limitare la responsabilità personale e illimitata dei legali rappresentanti».

1.13

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* definire in maniera puntuale la natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate».

1.14

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.15

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c -bis)* definire i criteri per la ripartizione dei finanziamenti alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite, fermo restando che a tale definizione e a eventuali successive modificazioni si provvede esclusivamente con atti aventi valore o forza di legge».

1.16

De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, dopo la lettera c) , aggiungere la seguente:

«*c-bis)* rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, anche al fine di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli».

1.17

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.18

Iannone

Al comma 1, lettera d)*, prima delle parole:* «definire gli ambiti dell'attività del CONI» *premettere le seguenti:* «nel rispetto del principio della specificità dello sport.».

1.19

Marcucci, Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, lettera d)*, sostituire le parole:* «e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica» *con le seguenti:* «e, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale;».

1.20

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera d) *sostituire le parole:* «con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica», *con le seguenti:* «e, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale».

1.21

Iannone

Al comma 1, lettera d)*, sostituire le parole:* «e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica» *con le seguenti:* «e, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale».

1.22

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera d) *sopprimere le parole:* «di governo dell'attività olimpica;».

1.23

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, lettera d)*, sostituire le parole:* «di governo dell'attività olimpica;» *con le seguenti:* «quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato olimpico internazionale, nonché con la sua funzione di governo dell'attività sportiva nazionale, nel rispetto delle prerogative a esso attribuite dalla Carta Olimpica, nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015, e dalla Carta Europea dello Sport, approvata a Rodi dal Comitato per lo Sviluppo dello Sport del Consiglio d'Europa nei giorni 13-15 maggio 1992.».

1.24

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* prevedere che il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, avvenga tenendo conto del numero dei soggetti tesserati, dei risultati sportivi conseguiti nelle competizioni olimpiche e nelle competizioni organizzate dalle federazioni internazionali della disciplina sportiva di riferimento, nonché del numero di società e associazioni sportive a essi associate».

1.25

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* nell'ambito della definizione della sfera di attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, prevedere criteri espliciti di individuazione e separazione del ruolo di sviluppo e promozione dell'attività agonistica, affidato alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate, dal ruolo di promozione della pratica sportiva quale attività socialmente rilevante;».

1.26

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* prevedere l'attribuzione al CONI dei compiti di definizione delle singole qualifiche necessarie per lo svolgimento delle attività sportive riconosciute dallo stesso nonché dei percorsi formativi necessari, sentite le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate;».

1.27

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.28

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sostituire lettera e) *con la seguente:*

«*e)* confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, la missione del CONI di promuovere i princìpi fondamentali ed i valori dell'Olimpismo, in particolare nei settori dello sport e dell'istruzione, promuovendo programmi educativi olimpici a tutti i livelli di scuole, istituzioni sportive e di educazione fisica e università, nonché di incoraggiare la creazione di istituzioni dedicate alla formazione Olimpica, quali le Accademie Olimpiche Nazionali, i Musei Olimpici e altri programmi, anche culturali, legati al Movimento Olimpico;».

1.29

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera e) *sostituire le parole:* «la missione» *con le seguenti:* «i compiti e la funzione».

1.30

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, lettera e) *dopo le parole:* «dalla Carta olimpica» *aggiungere le seguenti:* «nel testo

vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015,».

1.31

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, dopo la lettera e) *inserire la seguente:*

«*e-bis)* definire gli ambiti di attività del CONI e degli organismi sportivi riconosciuti dallo stesso coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI quale ente pubblico, organo di governo e di indirizzo dell'attività sportiva nazionale e articolazione territoriale del Comitato Olimpico Internazionale;».

1.32

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, dopo la lettera e) *inserire la seguente:*

«*e-bis)* coordinare e conformare la relativa disciplina di settore, di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche ed integrazioni, con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;».

1.33

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.34

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individua i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute è composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;».

1.35

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* definire i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di concerto con le stesse Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate; a tal fine prevedendo un comitato costituito dai rappresentanti del CONI, della Società Sport e salute spa, nonché da rappresentanti degli enti sportivi;».

1.36

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;».

1.37

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Sostituire la lettera f) *con la seguente:*

«*f)* riordinare il settore delle scommesse sportive, anche prevedendo limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporne il divieto, per le scommesse sulle gare e competizioni sportive di

livello dilettantistico;»

1.38

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.39

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sostituire lettera g) *con la seguente:*

«*g)* prevedere che il CONI funga da polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme di statuti e regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferma restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;».

1.40

Marcucci, Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, lettera g)*, sostituire le parole:* «prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza» *con le seguenti*: «prevedere che il CONI sia polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche».

1.41

Iannone

Al comma 1, lettera g)*, sostituire le parole:* «eserciti poteri di vigilanza» *con le seguenti:* «funga da polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche».

1.42

Iannone

Al comma 1, lettera f)*, dopo le parole:* «e del CONI medesimo»*, aggiungere le seguenti:* «nonché nel rispetto delle Regole della Carta Olimpica, della Convenzione contro il *doping* ed il suo protocollo aggiuntivo, adottati nel quadro del Consiglio d'Europa, della Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005».

1.43

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* prevedere, al fine di sostenere, sviluppare e promuovere l'attività delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, che le sanzioni applicate alle stesse associazioni in seguito a irregolarità di natura fiscale, tributaria o amministrativa rilevate da accertamenti svolti dagli organi territoriali dell'Agenzia delle entrate si applicano nella misura del 10 per cento dell'importo delle sanzioni erogate entro il 30 giugno

2018. Per usufruire del beneficio le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro devono dimostrare di aver adottato tutti i necessari provvedimenti di adeguamento alle norme vigenti e di regolarizzazione delle situazioni non congrue sulla base delle quali sono state erogate le sanzioni. Per la definizione della misura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un tavolo di confronto tra rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;».

1.44

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, dopo la lettera g) *inserire la seguente:*

«*g-bis)* mantenere, in capo al CONI, il ruolo di Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ed assegnare al CONI poteri di controllo e di intervento diretto nei confronti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, da esercitarsi anche con l'istituto del commissariamento, in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei relativi organi direttivi, in caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo o nel caso in cui non siano stati garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;».

1.45

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.46

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera h)*, dopo la parola:* «sostenere» *inserire le seguenti:* «e incoraggiare».

1.47

Maiorino, Granato, De Lucia

Al comma 1, lettera h)*, dopo le parole:* «delle donne»*, aggiungere le seguenti:* «nella *governance* sportiva e».

1.48

Maiorino, Granato, De Lucia

Al comma 1, lettera h)*, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e all'interno degli organi collegiali di governo del CONI».

1.49

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, dopo la lettera h) *inserire la seguente:*

«*h-bis)* mantenere, in capo al CONI, le attribuzioni connesse all'organizzazione ed al potenziamento dello sport nazionale e alla massima diffusione della pratica sportiva sul territorio nazionale, anche con specifico riguardo agli obblighi, ai ruoli e alle responsabilità assunti nella missione istituzionale di sviluppare e proteggere il Movimento Olimpico all'interno dello Stato italiano, in conformità con quanto previsto dalla Carta Olimpica e nel rispetto del ruolo dei poteri pubblici principalmente complementare all'azione dei movimenti sportivi, come sancito dalla Carta europea dello sport;».

1.50

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, dopo la lettera h) *inserire la seguente:*

«*h-bis)* mantenere, in capo al CONI, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, un potere generale di determinazione e divulgazione dei principi fondamentali per la disciplina delle

attività sportive e per la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport, nonché per incoraggiare lo sviluppo dello sport ad alto livello e dello sport per tutti;».

1.51

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis)* prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individui i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine, prevedere che il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute sia composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;».

1.52

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis)* al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;».

1.53

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.54

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sostituire lettera i) con la seguente:

«*i)* sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite fermo l'esercizio, da un lato, del potere di controllo spettante all'autorità di governo vigilante sulla gestione e l'utilizzo dei contributi pubblici previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale;».

1.55

Iannone

Al comma 1, lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole*: «rispetto al CONI»;

b) *dopo le parole*: «fermo l'esercizio,» *inserire le seguenti*: «da un lato.»:

c) *sostituire le parole*: «modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002» *con le seguenti*:«dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline

sportive associate [3], attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale».

1.56

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, lettera i)*, sostituire le parole da:* «rispetto al CONI,» *fino alla fine della lettera con le seguenti*: «fermo l'esercizio, da un lato, del potere di controllo spettante all'autorità di governo vigilante sulla gestione e l'utilizzo dei contributi pubblici previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale;»

1.57

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, dopo la lettera i) *inserire la seguente:*

«*i-bis)* approntare, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in relazione all'attività di finanziamento, attribuita alla società Sport e salute S.p.A., delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, gli strumenti normativi idonei ad esercitare il potere di vigilanza sugli enti finanziati nonché ad assicurare quanto previsto dal comma 4-*quater* della legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pur nell'assoluto rispetto dell'autonomia tecnico - sportiva dei singoli soggetti finanziati e salvaguardando in ogni caso la continuità del relativo dispiegarsi dell'attività sportiva;».

1.58

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.59

Iannone

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.60

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.61

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«*l)* prevedere che alle strutture territoriali del CONI siano attribuite le funzioni di coordinamento delle attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione dei tecnici da destinare alle federazioni sportive e alle discipline sportive associate, attraverso l'attività

delle scuole dello sport quali centri di alta formazione e di promozione della diffusione della cultura sportiva, nonché funzioni di coordinamento delle attività e delle progettualità trasversali alle federazioni e delle attività dei gruppi sportivi scolastici di cui all'articolo 2;».

1.62

De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, la lettera l) *è sostituita dalla seguente:*

«*l)* prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita oltre che a funzioni di rappresentanza istituzionale anche a funzioni di promozione, gestione ed organizzazione delle attività sportive e, di concerto con le istituzioni scolastiche e sanitarie, di prevenzione e promozione della salute;».

1.63

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sostituire lettera l) *con la seguente:*

«*l)* continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente;».

1.64

Marcucci, Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, sostituire la lettera l) *con la seguente:*

«*l)* continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente;».

1.65

Iannone

Al comma 1, sostituire la lettera l) *con la seguente:*

«*l)* continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente».

1.66

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera l)*, dopo le parole:* «a funzioni» *inserire le seguenti:* «e a compiti».

1.67

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.68

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, sostituire la lettera m) *con la seguente:*

«*m)* prevedere che la disciplina dei limiti al rinnovo dei mandati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 8, possa essere derogata nelle strutture territoriali subregionali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici».

1.69

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, alla lettera m)*, dopo le parole:* «, garantendo» *aggiungere le seguenti:* «le pari opportunità nell'accesso agli organi sociali e».

1.70

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, dopo la lettera m)*, aggiungere la seguente:*

«*m-bis)* prevedere l'estensione del limite al rinnovo dei mandati di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, alle leghe e alle associazioni comunque denominate che esprimono dei membri nei consigli federali delle federazioni sportive nazionali».

1.71

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.72

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera n), *sostituire la parola:* «individuare» *con la seguente:* «stabilire».

1.73

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, dopo la lettera n) *inserire la seguente:*

«*n-bis)* coordinare e, se necessario, modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istitutive della società Sport e salute S.p.A., con le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 15 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni;».

1.74

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

1.75

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 3, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «trentasei mesi».

1.76

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 3, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «diciotto mesi».

Art. 2

2.1

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di organizzare e sviluppare» *con le seguenti:* «Al fine di sviluppare, potenziare e organizzare».

2.2

Granato, De Lucia

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche,» *aggiungere le seguenti:* «anche in conformità con gli articoli 5, 24 e 30, comma 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18,».

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «23 luglio 1999, n. 242» *aggiungere le seguenti:* «e dell'articolo 6, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43,».

2.3

De Petris, Laforgia, Errani

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «possono costituire»*, con la seguente:* «costituiscono»;

2) *al comma 3, sostituire le parole:* «possono far parte»*, con le seguenti:* «fanno parte».

2.4

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Le scuole stabiliscono» *aggiungere le seguenti:* «sulla

base di linee guida emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentiti il Coni, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, nonché il Comitato Italiano Paralimpico».

2.5

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «stabiliscono» *con la seguente:* «adottano».

2.6

De Petris, Laforgia, Errani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «può stabilire»*, con la seguente:* «stabilisce» *e sopprimere le seguenti:* «, di norma»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«*1-bis*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nel limite massimo di 150 milioni di euro, si provvede con il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater*;

1-ter. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2020 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7, 16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato;

1-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

Conseguentemente al comma 8, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica» *aggiungere le seguenti:* «salvo quanto previsto dai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*;».

2.7

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, dopo la parola: «sono» *inserire le seguenti:* «definite e».

2.8

De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 2, dopo le parole: «consiglio di istituto»*, inserire le seguenti:* «e approvate dal Collegio dei Docenti».

2.9

Granato, De Lucia

Al comma 2, dopo le parole: «le associazioni»*, aggiungere le seguenti:* «e le società».

2.10

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Sopprimere il comma 3.

2.11

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 3, sostituire le parole: «Possono far parte del» *con le seguenti:* «Possono utilizzare il».

2.12

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 3, sostituire le parole: «Possono far parte» *con le seguenti:* «fanno parte».

2.13

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 3, dopo le parole: «Possono far parte» *aggiungere le seguenti:* «degli organi del».

2.14

Granato, De Lucia

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «,tutori o soggetti affidatari, ai sensi della legge 4 marzo 1983, n. 184».

2.15

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis*. I centri sportivi scolastici costituiti ai sensi del presente articolo devono essere affiliati alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva della attività sportiva che si pratica nel singolo centro sportivo scolastico. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, sentiti il CONI, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva nonché i corrispondenti organismi paraolimpici, specifiche linee guida. Con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono inoltre definite regole di semplificazione delle modalità di affiliazione e tesseramento e i contenuti di specifiche convenzioni volte a ridurre i costi di affiliazione e di tesseramento dei centri scolastici sportivi alle singole federazioni sportive o alle discipline sportive associate».

2.16

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis*. Le istituzioni scolastiche che hanno costituito un centro sportivo scolastico provvedono ad adeguare la copertura assicurativa per le attività della pratica sportiva svolta nel centro, ovvero sottoscrivono apposita affiliazione alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva della attività sportiva che si pratica nel singolo centro sportivo scolastico».

2.17

Iannone, Ciriani

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«*4-bis*. L'insegnamento dell'educazione fisica nei centri sportivi scolastici è attribuito esclusivamente all'Educatore del benessere fisico, e cioè al laureato che, nell'ambito del corso di laurea di Scienze Motorie, si dedica all'insegnamento della educazione fisica e del benessere fisico all'interno delle scuole».

2.18

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 5, sostituire le parole: «possono affidare» *con la seguente:* «affidano».

2.19

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» *con le seguenti:* «entro sessanta giorni».

2.20

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» *con le seguenti:* «entro centoventi giorni».

2.21

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.22

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

2.0.1

Iannone, Ciriani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis*** .

All'articolo 74 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con le medesime modalità le spese di pubblicità di cui all'articolo 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel limite massimo di 50.000 euro, sono deducibili nella misura doppia dell'importo corrisposto"».

Art. 3

3.1

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Sopprimere l'articolo.

3.2

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Sopprimere l'articolo.

3.3

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Sopprimere il comma 1.

3.4

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sopprimere il primo periodo.

3.5

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire le parole: «La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente»*, con le seguenti:* «La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di sette esperti nominati dal presidente».

3.6

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sopprimere le parole: «La cessione, il trasferimento o».

3.7

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire la parola: «cessione», *con la seguente:* «rinuncia».

3.8

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire la parola: «trasferimento», *con la seguente:* «spostamento».

3.9

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sopprimere le parole: «a qualunque titolo».

3.10

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire le parole: «a qualunque titolo», *con le seguenti:* «a qualsivoglia intestazione».

3.11

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire le parole: «del titolo sportivo, definito», *con le seguenti*: «della qualifica sportiva, definita».

3.12

Iannone

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del titolo sportivo», *inserire le seguenti*: «di una società sportiva professionistica».

3.13

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sopprimere le parole: «definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale».

3.14

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire la parola: «insieme», *con la seguente*: «numero».

3.15

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire la parola: «condizioni», *con la seguente*: «situazioni».

3.16

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire la parola: «consentono», *con la seguente*: «permettono».

3.17

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire la parola: «partecipazione», *con la seguente*: «presenza».

3.18

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire le parole: «la partecipazione», *con le seguenti*: «l'adesione».

3.19

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire le parole: «la partecipazione», *con le seguenti*: «l'apparizione».

3.20

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire la parola: «partecipazione», *con la seguente*: «condivisione».

3.21

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire la parola: «determinata», *con la seguente:* «convinta».

3.22

Iannone

Al comma 1 sostituire le parole: «qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati» *con le seguenti:* «qualora la detta cessione o il detto trasferimento o attribuzione siano ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali».

3.23

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sopprimere la parola: «singole».

3.24

Iannone

Al comma 1, dopo le parole: «dalle singole federazioni sportive nazionali» *aggiungere le seguenti:* «e nel rispetto delle prescrizioni da essa emanate».

3.25

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», *con le seguenti:* «otto esperti».

3.26

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», *con le seguenti:* «cinque esperti».

3.27

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», *con le seguenti:* «tre esperti».

3.28

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», *con le seguenti:* «due esperti».

3.29

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

3.30

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «versamento», *con la seguente:* «deposito».

3.31

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «del titolo», *con le seguenti:* «della qualifica».

3.32

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «accertato», *con la seguente:* «acclarato».

3.33

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «accertato»*, con la seguente:* «verificato».

3.34

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «prestazione»*, con la seguente:* «concessione».

3.35

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «prestazione»*, con la seguente:* «fornitura».

3.36

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «un'idonea»*, con le seguenti:* «una giusta».

3.37

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «approvata»*, con la seguente:* «accordata».

3.38

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Sopprimere il comma 2.

3.39

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2 sopprimere le parole: «Il CONI».

3.40

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, dopo la parola: «adeguano»*, inserire le seguenti:* «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.41

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, dopo la parola: «princìpi»*, inserire la seguente:* «generali».

3.42

Granato, De Lucia

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 4

4.1

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Sopprimere l'articolo.

4.2

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Sopprimere l'articolo.

4.3

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Sopprimere il comma 1.

4.4

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di uno strumento di rappresentanza dei tifosi, finalizzato esclusivamente alla manifestazione degli interessi specifici di questi ultimi, escludendovi dall'accesso chiunque abbia ricevuto, negli ultimi venti anni, sanzioni penali o amministrative per fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive».

4.5

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «ma non vincolanti».

4.6

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «specifici», *con la seguente:* «fondamentali».

4.7

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «meno di tre e non più di cinque membri», *con le seguenti:* «quattro membri».

4.8

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «sei mesi», *con le seguenti:* «otto mesi».

Art. 5

5.1

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Sopprimere il comma 1.

5.2

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico».

5.3

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport».

5.4

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti*: «due mesi».

5.5

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti*: «tre mesi».

5.6

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti*: «quattro mesi».

5.7

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «cinque mesi».

5.8

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti*: «sei mesi».

5.9

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «sette mesi».

5.10

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti*: «otto mesi».

5.11

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «nove mesi».

5.12

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «dieci mesi».

5.13

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «undici mesi».

5.14

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» *con le seguenti:* «un decreto legislativo».

5.15

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «di riordino e».

5.16

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «e di riforma».

5.17

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo».

5.18

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sostituire la parola: «nonché» *con la seguente:* «ovvero».

5.19

De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* promozione e garanzia della pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo».

5.20

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

5.21

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera a)*, sostituire la parola:* «nonché» *con la seguente:* «ovvero».

5.22

Granato, De Lucia

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a)*, dopo la parola:* «educazione» *aggiungere le seguenti:* «, inclusione»;

b) *alla lettera* d)*, dopo le parole:* «dei minori» *aggiungere le seguenti:* «, con particolare riguardo ai minori con disabilità,»;

c) *alla lettera* g)*, dopo le parole:* «di diritto internazionale» *aggiungere le seguenti:* «ivi compresa la Convenzione ed il Protocollo di cui all'articolo 1 della legge 3 marzo 2009, n. 18,».

5.23

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

5.24

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* «del principio della specificità dello sport e».

5.25

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «nonché del principio» *aggiungere le seguenti:* «della tutela».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: «e riconoscimento di parità di valore allo sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile».

5.26

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera b)*, sostituire la parola:* «nonché» *con la seguente:* «ovvero».

5.27

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere la parola:* «anche».

5.28

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le parole:* «e riconoscimento di parità di valore dello sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile».

5.29

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le parole:* «con particolare attenzione al riconoscimento del professionismo delle atlete al fine di superare le diversità e le difficoltà presenti nello sport femminile».

5.30

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione».

5.31

Iannone

Dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b-bis)* possibilità del riconoscimento della qualifica di impresa sociale sportiva per gli enti privati, inclusi quelli costituiti nella forma di cui al Titolo V del libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche nel rispetto degli articoli 1 e 2 comma 1 lettera *u)* del d.lgs

112/2017, garantendo le relative agevolazioni fiscali».

5.32

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

5.33

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere le seguenti parole:* «e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera *b)* del presente comma».

5.34

Giro, Cangini, Moles, Alderisi

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e» *con le seguenti*: «, tenuto conto della specifica attività sportiva svolta se di natura dilettantistica o professionistica e conseguente».

5.35

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza» *con le seguenti*: «tenendo conto delle peculiarità rispetto al rapporto di lavoro ordinario, e definizione della relativa disciplina in materia di formazione, assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza e di fine carriera».

5.36

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, prevedendo in ogni caso l'esclusione dell'obbligo contributivo per i soggetti che godono già di una copertura previdenziale e tenendo comunque ferma l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.».

5.37

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis)* riconoscimento della peculiarità del rapporto di lavoro sportivo rispetto al rapporto di lavoro ordinario, in particolare attraverso la predisposizione di percorsi formativi di fine carriera finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro nonché la costituzione di un «fondo di fine carriera» per il sostegno economico degli atleti in corso di inserimento nel mondo del lavoro ordinario».

5.38

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

5.39

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera d)*, dopo le parole:* «attività sportiva» *inserire le seguenti*: «anche dilettantistica».

5.40

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

5.41

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera e)*, dopo la parola:* «valorizzazione» *inserire le seguenti:* «e riconoscimento».

5.42

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole:* «giovani atleti» *inserire le seguenti:* «indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta» *e* «riconoscimento».

5.43

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

5.44

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «di natura» *inserire le seguenti:* «professionale e».

5.45

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «in favore delle società» *inserire la seguente:* «sportive».

5.46

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera f) *aggiungere, in fine, le parole:* «fatta salva la disciplina di cui agli articoli 67 e 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che costituisce limite minimo del regime agevolativo applicabile».

5.47

Iannone

Al comma 1, lettera f), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle leghe e associazioni di categoria».

5.48

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

5.49

De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «le integrazioni necessarie per», *inserire le seguenti:* «rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, promuovere la pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo e».

5.50

De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, lettera g), *dopo le parole:* «le integrazioni necessarie per», *inserire le seguenti:* «estendere lo *status* professionistico alle atlete e».

5.51

Iannone

Al comma 1, lettera g)*, aggiungere, in fine, le parole:* «e in cui siano stabiliti limiti, criteri e soglie di natura economica legate, ai redditi dei lavoratori sportivi, nonché al fatturato della singola società sportiva e di tutte le società sportive all'interno di una stessa competizione, che individuino in modo certo, obiettivo e coerente la natura professionistica e dilettantistica del lavoratore sportivo, della società sportiva e della competizione di cui la società sportiva fa parte».

5.52

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, lettera g)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo espressamente l'applicabilità automatica delle norme sul professionismo sportivo allo sport femminile».

5.53

De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* abolizione del divario retributivo di genere tra atleti di sesso diverso ed implementazione di ogni forma di tutela possibile ai fini di una paritaria contrattualizzazione senza discriminazioni legate al genere, anche incentivando il riconoscimento nelle competenti sedi del professionismo sportivo delle donne;».

5.54

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

5.55

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera h)*, dopo la parola:* «professionistico» *inserire le seguenti:* «e dilettantistico».

5.56

Iannone

Al comma 1, lettera h)*, aggiungere, in fine, le parole:* «stabilendo che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, per valorizzare e incentivare le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse, destini una quota del 15 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 , a favore delle leghe inferiori del calcio, della lega pallacanestro professionistica, alla federazione gioco calcio, alla Autorità Nazionale Anticorruzione e al fondo antiludopatia».

5.57

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sopprimere la lettera i).

5.58

Iannone

Al comma 1, lettera i)*, aggiungere, in fine, le parole:* «in modo che siano istituite, nell'ambito delle competenze e dell'autonomia dell'università, le figure professionali sportive dell'Educatore del benessere fisico, del Fisioterapista sportivo, dell'Amministratore nello sport e del Manager sportivo, prevendendo requisiti e condizioni per la formazione e per l'accesso al mondo del lavoro».

5.59

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

5.60

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera l) *dopo le parole:* «revisione e trasferimento» *inserire le seguenti:* «alle federazioni sportive nazionali e al CONI per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività olimpica».

5.61

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera l) *dopo le parole:* «revisione e trasferimento» *inserire le seguenti*: «alla Presidenza del Consiglio - Ufficio per lo sport».

5.62

Iannone

Dopo la lettera l) *inserire la seguente:*

«*l-bis)* individuazione/inquadramento del rapporto di collaborazione degli sportivi dilettanti delle associazioni sportive dilettantistiche che decidono di aderire al codice del Terzo settore, garantendo la parità di trattamento prevista dall'art. 16 del D. lgs 117/2017 e mantenendo, altresì, le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 67 comma 1 lettera *m)* e 69 del TIUR.»

5.63

Iannone, Ciriani

Al comma 1, dopo la lettera l)*, aggiungere la seguente:*

«*l-bis)* individuazione della figura del lavoratore nell'ambito degli *esports* e definizione, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza».

5.64

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

5.65

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

5.66

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Sopprimere il comma 2.

5.67

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, sopprimere le parole: «limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere *a)* ed *e)*».

5.68

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente*: «novanta».

5.69

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente*: «trenta».

5.70

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente*: «trentacinque».

5.71

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Sopprimere il comma 3.

5.72

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 3, sostituire la parola: «ventiquattro» *con la seguente:* «dodici».

5.73

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 3, sostituire la parola: «ventiquattro» *con la seguente:* «diciotto».

5.74

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Sopprimere il comma 4.

5.0.1

Iannone

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 sono sostituiti dai seguenti:

"4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore della competizione il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente tramite un servizio tecnico di ripresa. L'organizzatore della competizione mette a disposizione dell'organizzatore dell'evento le riprese degli eventi cui partecipa ai fini della costituzione del suo archivio e dell'utilizzazione economica delle immagini nei limiti previsti dal presente decreto e dalle linee guida di cui all'articolo 6.

5. Qualora vi siano assegnatari di diritti audiovisivi, l'organizzatore della competizione mette a loro disposizione il segnale contenente le immagini degli eventi a condizioni trasparenti e non discriminatorie e sulla base delle destinazioni d'uso stabilite dallo stesso organizzatore della competizione. L'accesso alle riprese e ai servizi tecnici correlati è consentito previo pagamento dei prezzi indicati nel tariffario, determinato anche sulla base di una percentuale da calcolare sul valore dei diritti audiovisivi o dei contenuti, predisposto dall'organizzatore della competizione. Le riprese devono essere senza loghi, fatto salvo quelli dell'organizzatore della competizione e dei suoi sponsor e, su canali separati, con commenti parlati e dotati di rumori di fondo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.

6. La proprietà delle riprese di ciascun evento, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui al comma 4, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne ogni uso per tutti i fini di cui al presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6.

7. Le riprese audiovisive degli eventi costituiscono opere dell'ingegno ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633."».

5.0.2

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico)

1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: "e nel rispetto dei princìpi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione";

b) all'articolo 10, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dopo aver ottenuto tale affiliazione la società procede all'affiliazione anche della corrispettiva società sportiva femminile"».

Art. 6

6.1

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Sopprimere l'articolo.

6.2

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «entro diciotto mesi».

6.3

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, alla lettera b)*, sostituire le parole:* «coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale,

del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche» *con le seguenti:* «coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività e».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

6.4

De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* previsione esplicita, per le associazioni sportive, di disposizioni statutarie che garantiscano una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli e per tutte le cariche decisionali».

6.5

De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a rilevare e prevenire eventuali molestie e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;».

6.6

Granato, De Lucia

Al comma i, lettera g)*, dopo le parole:* «dei minori» *aggiungere le seguenti:* «, con particolare riguardo ai minori con disabilità,».

6.7

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* previsione, nelle federazioni sportive nazionali che contemplano il professionismo maschile, della possibilità per le atlete di farsi rappresentare da un agente sportivo indipendentemente dalla natura dilettantistica della loro prestazione».

6.8

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente: «novanta».*

6.9

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 3, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «entro trentasei mesi».

Art. 7

7.1

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Sopprimere l'articolo.

7.2

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «entro sei mesi».

7.3

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sostituire le parole: «e la riforma» *con le seguenti:* «la riforma e il coordinamento».

7.4

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sostituire la parola: « compresi» *con la seguente:* «inclusi».

7.5

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sostituire la parola: «compresi» *con la seguente:* «soprattutto».

7.6

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, lettera a)*, dopo la parola:* «coordinamento»*, inserire la seguente:* «, semplificazione».

7.7

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, lettera a)*, sostituire la parola:* «opportune», *con la seguente:* «necessarie».

7.8

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «garantire o a migliorare», *con le seguenti:* «garantire e a migliorare».

7.9

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.10

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «o per specifiche», *con le seguenti:* «Me per specifiche».

7.11

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, lettera c)*, sostituire le parole:* «indicazione esplicita», *con la seguente:* «elencazione».

7.12

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, lettera c)*, sostituire la parola:* «esplicita», *con la seguente:* «chiara».

7.13

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, lettera d)*, sostituire la parola:* «prioritariamente», *con la seguente:* «principalmente».

7.14

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, lettera e)*, sostituire la parola:* «individuazione», *con la seguente:* «elencazione».

7.15

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, lettera e)*, sopprimere la parola:* «anche».

7.16

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, alla lettera e)*, sopprimere le parole:* «e alla redditività».

7.17

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, lettera e)*, dopo le parole:* «che sia garantita», *inserire le seguenti:* «e fatta rispettare».

7.18

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, lettera e)*, dopo le parole:* «di prevenire», *inserire le seguenti:* «e di contrastare».

7.19

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, lettera e)*, dopo le parole:* «di violenza», *inserire le seguenti:* «anche verbale».

7.20

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, lettera e)*, dopo le parole:* «dello sport», *inserire la seguente:* «italiano».

7.21

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

7.22

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, lettera h), *sostituire la parola:* «definizione», *con la seguente:* «attuazione».

7.23

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

Art. 8

8.1

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Sopprimere il comma 1.

8.2

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1 sostituire la parola: «dodici» *con la seguente:* «diciotto».

8.3

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Sopprimere il comma 2.

8.4

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

8.5

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

8.6

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

8.7

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

8.8

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, lettera d) *sopprimere le parole:* «previsione di».

8.9

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, lettera d), *aggiungere, in fine, le parole:* «, volte anche a limitare la responsabilità personale dei legali rappresentanti».

8.10

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

8.11

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* previsione di adempimenti per l'impiego presso le associazioni sportive di personale qualificato ed adeguatamente formato, anche al fine di tutale la salute dei minori, la buona pratica sportiva e rilevar e prevenire molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica».

8.12

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 2, lettera e) *sopprimere le parole:* «previsione di».

8.13

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Sopprimere il comma 3.

8.14

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

8.15

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Sopprimere il comma 4.

8.16

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 4, sostituire la parola: «ventiquattro» *con la seguente:* «trentasei».

8.17

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 4, sostituire la parola: «Ventiquattro» *con la seguente:* «diciotto».

8.18

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Sopprimere il comma 5.

Art. 9

9.1

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 9. - *(Disposizioni concernenti la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) - 1.* Lo Stato riconosce e valorizza l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci e ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.

2. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, comprese le infrastrutture a esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. Al fine di

garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino ed eventualmente di altri sport della neve, e per le pratiche sportive, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

3. I gestori delle aree individuate ai sensi del comma 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, la messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni, nonché adoperandosi per rimuovere, ove possibile, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte delle persone con disabilità. I gestori si adoperano per consentire e migliorare, ove possibile e in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, l'accesso all'attività sciistica nonché alle strutture sportive e ai servizi connessi da parte delle persone con disabilità.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 2005, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 1; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.

5. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui e non provochi danni.

6. Le disposizioni previste dal presente articolo per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo *snowboard.*

7. Al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, è recepita, a livello nazionale, l'istituzione della "Giornata internazionale delle montagne" fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno. In occasione di tale ricorrenza sono proposti eventi e iniziative condivisi dall'intero comparto montano sotto l'egida delle istituzioni preposte.

8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro dall'anno 2019, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

9.2

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», *con le seguenti:* «sei mesi».

9.3

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.4

Sbrollini, Malpezzi, Iori, Rampi, Verducci

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti a fune e dei relativi

provvedimenti di concessione per la costruzione e di autorizzazione all'esercizio pubblico, tenuto conto per le concessioni della durata del provvedimento in relazione alla durata di vita tecnica dell'impianto e suoi eventuali prolungamenti;».

9.5

Sbrollini, Malpezzi, Iori, Rampi, Verducci

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «agli impianti» *inserire le seguenti:* «a fune».

9.6

Testor

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «dei parametri di ammortamento».

9.7

Sbrollini, Malpezzi, Iori, Rampi, Verducci

Al comma 1, lettera b), *sostituire il punto 2) con il seguente:*

«2) l'obbligo, a carico dei gestori degli impianti, di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e di assicurare la presenza di personale formato gratuitamente da parte del Servizio di Emergenza Nazionale 118 per il suo utilizzo;».

9.8

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera b), *numero 2), dopo le parole:* «luogo idoneo», *inserire le seguenti:* «è facilmente accessibile».

9.9

Iannone, Ciriani

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) inserire il seguente:*

«2-*bis*) l'obbligo di dotare ogni pista, laddove sia possibile, di una corsia per la sosta e per il transito, accuratamente delimitata e segnalata».

9.10

Sbrollini, Malpezzi, Iori, Rampi, Verducci

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il punto 3) con il seguente:*

«3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci sulle piste, dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate; la definizione delle responsabilità in capo al gestore degli impianti e delle piste, quelle a carico di altri soggetti operanti nelle aree sciabili e quelle proprie degli utenti, ivi compresa per i minori la responsabilità genitoriale, nonché di adeguate misure, anche sanzionatone, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;».

9.11

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), dopo le parole:* «in condizione di seguente: «'elevata».

9.12

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis)* l'obbligo di dotare ogni pista, dove sia possibile, di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata, nonché, la rimozione, ove possibile, degli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte delle persone con disabilità, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche».

9.13

Sbrollini, Malpezzi, Iori, Rampi, Verducci

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il punto 4) con il seguente:*

«4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei servizi di sicurezza, soccorso e di ordine pubblico svolti dal personale delle Forze dell'Ordine nelle stazioni sciistiche e dell'attività di vigilanza e di controllo, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista, allo sci alpinismo e più in generale all'attività escursionistica in aree innevate;».

9.14

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera b)*, numero 4), sopprimere le parole:* «, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,».

9.15

Iannone, Ciriani

Al comma 1, lettera b)*, dopo il punto 4) aggiungere il seguente:*

«4-*bis*) l'introduzione dell'obbligo in capo agli utenti che svolgono attività con attrezzi quali la slitta, lo slittino, il bob, le ciambelle ed i gommoni, di percorrere esclusivamente le aree a specifica destinazione già individuate».

9.16

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* revisione della normativa di settore, al fine di garantire l'effettivo accesso delle persone con disabilità alle discipline invernali».

9.17

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo anche forme di agevolazioni fiscali per i gestori delle aree sciabili che adeguano le proprie strutture».*

9.18

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 98 (ant.) del 31/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019
98ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1264) ***Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare
(233) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"***
(303) ***Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria***
(610) ***Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta***
(796) ***ROMEO ed altri. - Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle***

scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta
(863) ***Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"***
(1031) ***Licia RONZULLI. - Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie***
- e petizione n. 238 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di giovedì 25 luglio si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno. Dà quindi lettura del parere sugli emendamenti reso dalla Commissione bilancio nella seduta di ieri e avverte sin d'ora che saranno accantonati gli emendamenti sui quali è ancora sospeso il parere della Commissione bilancio; si tratta degli emendamenti 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 11.1 e 12.0.1.

Prende atto la Commissione.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1264, assunto come testo base nella seduta del 25 giugno, e già illustrati.

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1; si rimette al Governo sull'ordine del giorno G/1264/1/7.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti e dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/1264/1/7.

Il PRESIDENTE avverte che, essendo stato accolto l'ordine del giorno, si passerà alla votazione degli emendamenti.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.1; lamenta l'infondatezza del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulato dalla Commissione bilancio sull'emendamento in questione: tale pronunciamento è del tutto incomprensibile, poiché la proposta di modifica non comporta alcun onere aggiuntivo. Nel contestare nuovamente tale parere, chiede di conoscere almeno le ragioni del parere contrario formulato sia dal relatore che dal rappresentante del Governo.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) interviene incidentalmente ipotizzando che la Ragioneria Generale dello Stato possa aver rinvenuto profili di onerosità negli elementi di innovazione presenti nell'emendamento.

Anche il senatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) interviene incidentalmente ricordando, nel massimo rispetto delle prerogative dei Gruppi di opposizione, le ragioni che suggeriscono una rapida conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1264 nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, al fine di consentirne l'applicazione sin dall'inizio del prossimo anno scolastico.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) contesta nuovamente la fondatezza del parere reso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 1.1, che mortifica la serietà del lavoro svolto, con spirito costruttivo, nel

proporlo. Dopo aver confutato le argomentazioni offerte dalla senatrice Montevecchi nel suo intervento, ascrive polemicamente le ragioni delle determinazioni della Commissione bilancio e dell'atteggiamento dei Gruppi di maggioranza in Commissione alla volontà di concludere l'esame del disegno di legge n. 1264 senza consentire alcun spazio di intervento. Chiede sin d'ora che i lavori della Commissione siano sospesi alle ore 9,30 in ragione della convocazione di una riunione del Gruppo PD.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) si associa all'intervento della senatrice Malpezzi, dichiarando di non comprendere le ragioni della contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espressa dalla Commissione bilancio.

La senatrice GRANATO (*M5S*) interviene incidentalmente sottolineando come la Ragioneria Generale dello Stato segua, nelle sue valutazioni, percorsi che ai non esperti nella materia possono apparire imperscrutabili e ricorda come la discussione del disegno di legge a sua prima firma numero 763 sia stata ritardata per circa otto mesi a causa di rilievi della Ragioneria Generale dello Stato di difficile comprensione, anche per i tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Invita ad abbandonare l'atteggiamento di sterile contestazione dei pareri della Commissione bilancio, che si fondano su capacità tecniche e che ritiene non siano sindacabili in questa sede, e a procedere con le votazioni.

Interviene nuovamente il senatore CANGINI (*FI-BP*), il quale sostiene la piena sindacabilità delle valutazioni formulate in sede tecnica - le quali dovrebbero comunque esplicitare sempre i criteri in base ai quali sono assunte - e rivendica la superiorità di quelle operate a livello politico. Manifesta stupore per le argomentazioni addotte dall'intervento che lo ha preceduto: le conflittualità tra Ragioneria Generale dello Stato e organi decisori, anche parlamentari, non sono nuove, ma un Governo e una maggioranza che hanno la pretesa di riportare la politica al centro della vita pubblica non possono a suo giudizio teorizzare che la Ragioneria Generale dello Stato segue logiche imperscrutabili alle quali non si può che sottostare, un atteggiamento questo che egli giudica pericoloso e inaccettabile.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) considera legittimo che la maggioranza voglia approvare il disegno di legge n. 1264 nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, ma condivide le obiezioni mosse dalla senatrice Malpezzi sulle modalità con le quali si esprime la Commissione bilancio, ricordando anche la propria esperienza in quella Commissione nella scorsa legislatura.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.2, sottolineando come il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulato dalla Commissione bilancio su tale proposta, sia anche in questo caso incomprensibile. Manifesta l'intenzione, se non vi sarà una seria considerazione della questione, di abbandonare i lavori della Commissione. Contesta quindi le argomentazioni della senatrice Granato.

La senatrice GRANATO (*M5S*) precisa che nel suo intervento intendeva sottolineare come la Ragioneria Generale dello Stato formuli le proprie valutazioni prescindendo dall'appartenenza politica, a Gruppi di maggioranza o di opposizione, dei proponenti dei testi sottoposti al suo esame.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) comprende le ragioni di perplessità in merito a pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulati dalla Commissione bilancio, una questione che anche in passato ha avuto talvolta esiti paradossali, con valutazioni di segno opposto a seconda che una proposta emendativa fosse sottoscritta da Gruppi di opposizione o di maggioranza. Si ripromette

di segnalare le criticità emerse nel dibattito in corso nella prossima riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Ritiene preferibile che la Commissione bilancio si pronunci negativamente motivando nel merito, senza addurre violazioni dell'articolo 81 quando non ne ricorrono le condizioni, come è peraltro avvenuto recentemente anche per emendamenti proposti da Gruppi di maggioranza.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) ricorda le violente polemiche che personalità di rilievo del Governo e delle forze di maggioranza hanno mosso nei mesi scorsi nei confronti della Banca d'Italia e della Ragioneria Generale dello Stato, in difesa del principio della sovranità politica, con esiti poi deludenti. Prende atto con soddisfazione dell'intervento del Presidente del Gruppo Lega in Senato e si augura che si colga l'occasione per chiarire fino a che punto un organismo parlamentare elettivo sia in grado di svolgere i propri lavori senza essere coartato da un organismo tecnico, pur importante, ma che dovrebbe esser tenuto a motivare le proprie valutazioni. Rassegnarsi a un rapporto ineguale sarebbe una sconfitta per la politica in generale, al di là del destino dei singoli emendamenti.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) prende atto positivamente della condivisa esigenza di salvaguardare la primazia della politica; si dice invece molto colpito dall'intervento della senatrice capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione, che ha liquidato la tematica in discussione come fosse di poco conto. Non solo si impedisce di intervenire sul testo di un disegno di legge che il suo Gruppo ritiene di grande importanza, ma a questa forzatura si aggiunge ora anche quella operata con i pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulati dalla Commissione bilancio, uno sfregio ulteriore nell'*iter* del disegno di legge n. 1264. Conclude sollecitando il rappresentante del Governo a esprimersi in merito, auspicando che i lavori della Commissione possano proseguire con spirito di correttezza e reciproco rispetto.

L'emendamento 1.2, posto ai voti, è respinto.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.3, ricordando come l'insegnamento dell'educazione civica sia già presente nelle scuole italiane e come l'emendamento in questione intenda favorire le scuole nell'attivare i percorsi di educazione civica. Chiede al relatore con quali modalità sarà fatta la valutazione in merito a tale insegnamento.

Risponde il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) che l'articolo 2, comma 6 del disegno di legge n. 1264 rinvia, al riguardo, a quanto disposto dal decreto legislativo n. 62 del 2017 e dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009.

Con successive, distinte votazioni gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 sono respinti.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.6 di cui sottolinea l'importanza, per il valore che riconosce alla memoria storica nell'educazione alla cittadinanza.

Con successive, distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.6, gli identici 1.7 e 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11.

Si passa agli ordini del giorno e agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2; si rimette al Governo sugli ordini del giorno G/1264/2/7 e G/1264/3/7.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti e dichiara di

accogliere gli ordini del giorno G/1264/2/7 e G/1264/3/7.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 2.5 è stato ritirato e che sono accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio, gli emendamenti 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20.

Prende atto la Commissione.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, gli identici 2.7 e 2.8, 2.9 e gli identici 2.11 e 2.12.

La senatrice MALPEZZI (*PD*), pur comprendendo l'esigenza di un approfondimento da parte della Commissione bilancio sull'emendamento 2.13, non comprende invece le ragioni del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione formulato sull'emendamento 2.14; chiede in ogni caso le ragioni di contrarietà del parere del relatore.

Risponde il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*).

La senatrice MALPEZZI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.14, volto a consentire l'affidamento dell'insegnamento dell'educazione civica e del coordinamento a docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, con priorità per quelli già presenti nell'organico, anche di potenziamento dei singoli istituti scolastici.

Con distinte votazioni gli emendamenti 2.14, 2.15 e 2.16 sono respinti.

Si passa agli ordini del giorno e agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3; si rimette al Governo sugli ordini del giorno G/1264/4/7, G/1264/5/7 e G/1264/6/7.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti e dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/1264/4/7, G/1264/5/7 e G/1264/6/7.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) chiede di sospendere la seduta, per consentire ai componenti del Gruppo PD di partecipare alla riunione del proprio Gruppo.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*), nel comprendere l'esigenza manifestata dal Gruppo PD, segnala che la seduta convocata domani mattina costituirà probabilmente l'ultima possibilità per concludere l'esame del disegno di legge n. 1264 - approvato con il consenso di tutti Gruppi parlamentari nell'altro ramo del Parlamento - e consentirne l'approvazione definitiva prima della pausa estiva e la sua conseguente applicabilità a partire dal prossimo anno scolastico. Invita quindi tutte le forze politiche ad adottare un atteggiamento costruttivo su una materia da tutti considerata prioritaria.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) dopo aver ringraziato il senatore Romeo per la disponibilità manifestata riguardo alla sospensione dei lavori della Commissione, ribadisce che il suo Gruppo manterrà un atteggiamento fermo ma costruttivo. Non può tuttavia non sottolineare l'errore politico in cui incorrono, a suo giudizio, le forze di maggioranza impedendo al Senato ogni intervento su un provvedimento così importante. Nell'assicurare che il suo Gruppo non assumerà atteggiamenti ostruzionistici, auspica che i lavori della Commissione, anche nel corso della prossima settimana, possano condurre alla conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1264.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la seduta sarà tolta alle ore 9,30 come richiesto

dai componenti della Commissione del Gruppo PD.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza di ieri si è svolto un ciclo di audizioni informali sul provvedimento in titolo. Nel corso di tali audizioni sono state depositate documentazioni che saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriori documentazioni che saranno eventualmente depositate nelle successive audizioni o che saranno comunque trasmessi.
Comunica inoltre che la senatrice Vanin aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.47, 1.48, 2.2, 2.9, 2.14, 3.42, 5.22, 6.6.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 99 (ant.) del 01/08/2019

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2019
99ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE
(1264) ***Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare
(233) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"***
(303) ***Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria***
(610) ***Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta***
(796) ***ROMEO ed altri. - Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli***

studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta
(863) ***Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"***
(1031) ***Licia RONZULLI. - Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie***
- e della petizione n. 238 ad essi attinente
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri

Il PRESIDENTE dà lettura del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti sui quali era rimasto sospeso l'esame di quella Commissione e avverte che, conseguentemente, l'esame degli emendamenti riprenderà a partire da quelli riferiti all'articolo 2 precedentemente accantonati sui quali il parere del relatore e del Governo, espresso nella seduta di ieri, è contrario.

Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 sono respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il Governo ha accolto gli ordini del giorno G/1264/4/7, G/1264/5/7 e G/1264/6/7, e che sia il relatore che il Governo hanno espresso il parere contrario su tutti gli emendamenti.

Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19 sono respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, sui quali il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) e il sottosegretario GIULIANO esprimono parere contrario.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 4.7 è stato ritirato.

Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 4.1, 4.2, gli identici 4.3 4.4 e 4.5, 4.6 e 4.8 sono respinti.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, sui quali il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) e il sottosegretario GIULIANO esprimono parere contrario.

Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 5.1, 5.0.1 e 5.0.2 sono respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, sui quali il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) e il sottosegretario GIULIANO esprimono parere contrario.

Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono respinti.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7, sul quale il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) e il sottosegretario GIULIANO esprimono parere contrario.

L'emendamento 7.1, posto ai voti, è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, sui quali il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) e il sottosegretario GIULIANO esprimono parere contrario.

Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 8.1 e 8.0.1 sono respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, sui quali il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) e il sottosegretario GIULIANO esprimono parere contrario.

Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 9.1 e 9.2 sono respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, sui quali il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) e il sottosegretario GIULIANO esprimono parere contrario.

Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3 sono respinti.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 11, sul quale il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) e il sottosegretario GIULIANO esprimono parere contrario.

L'emendamento 11.1, posto ai voti, è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12, sui quali il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) e il sottosegretario GIULIANO esprimono parere contrario.

Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2 sono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento Tit.1 è precluso, non essendo state approvate modifiche al disegno di legge in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1264, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a chiedere di poter svolgere la relazione orale, proponendo l'assorbimento dei disegni di legge n. 233, 303, 610, 796, 863, 1031 e della petizione n. 238 ad essi attinente, e a effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

IN SEDE CONSULTIVA
(1437) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica,*** *approvato dalla Camera dei deputati*
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento di urgenza in titolo, per le parti di competenza. Si sofferma in primo luogo sull'articolo 10, con il quale si integra di 500 unità, dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, il contingente di personale militare destinato alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili. L'articolo 11 interviene in materia di soggiorni di breve durata, introducendo nuove fattispecie di ingresso in Italia - per missione, per gara sportiva e, come aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera, per ricerca scientifica - tra quelle per le quali il permesso di soggiorno non è necessario in caso di soggiorni non superiori a tre mesi. Segnala che tale semplificazione è stata disposta con carattere di urgenza in ragione dello svolgimento delle Universiadi di Napoli - dal 3 al 14 luglio 2019 - con conseguente ingente afflusso di numerosi atleti e del relativo *staff*, che avrebbe richiesto un'attività amministrativa da parte della questura di Napoli assai intensa e concentrata, qualora avesse dovuto procedere al rilascio dei permessi di soggiorno per gara sportiva o per missione. Riferisce infine sugli articoli da 13 a 17, che dettano disposizioni urgenti per il contrasto dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive e che anticipano l'entrata in vigore di

disposizioni attualmente inserite nel disegno di legge Atto Camera 1603-*ter*, derivante dallo stralcio di alcune disposizioni dal disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica in materia di ordinamento sportivo, il cui esame presso la Commissione giustizia alla Camera dei deputati si è concluso il 18 luglio 2019. Con tali disposizioni il decreto-legge interviene sulla disciplina del cosiddetto DASPO, divieto di accesso alle competizioni sportive, per ampliarne la portata; estende anche agli arbitri e agli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive le tutele attualmente previste dall'ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti; estende il campo d'applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di contrattare con i soggetti destinatari di DASPO, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati; interviene sul cosiddetto Codice antimafia per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; stabilizza nell'ordinamento italiano l'istituto dell'arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l'arresto; apporta modifiche al codice penale volte al rafforzamento delle misure di contrasto dei fenomeni di violenza nelle competizioni sportive; amplia l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cd. bagarinaggio, ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati.
Conclude presentando e illustrando una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) annuncia che il Gruppo PD non parteciperà al voto come atto politico di forte contrarietà al decreto-legge in esame, anche per i profili di competenza della Commissione, per le ragioni che il suo Gruppo esporrà nella seduta dell'Assemblea di lunedì 5 agosto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previo accertamento del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

SUI PARERI DELLA COMMISSIONE BILANCIO

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) comunica di aver riferito, come preannunciato, in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, il contenuto degli interventi svolti nella seduta della Commissione di ieri in merito ai pareri contrari della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con particolare riferimento a quelli su emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1264, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica. A seguito del suo intervento, cui si sono aggiunti quelli del presidente Marcucci e del presidente Patuanelli, è stata sollecitata una riflessione sulle possibili soluzioni volte a evitare - per quanto possibile - che la mancata trasmissione della relazione tecnica da parte della Ragioneria Generale dello Stato si traduca in modo pressoché automatico in un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio. Nella prospettiva quindi di un uso calibrato dei pareri ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stata sollecitata anche una riflessione sugli effetti dei pareri che siano resi ai sensi della richiamata norma costituzionale, nel senso di rafforzarli, valutando se non sia possibile prevedere la preclusione della votazione di emendamenti o testi oggetto di tali pronunciamenti.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) prende atto con soddisfazione dell'iniziativa del presidente del Gruppo Lega, senatore Romeo, e degli altri Presidenti di Gruppo. Rileva che, se la questione non fosse stata posta con forza dai Gruppi di opposizione nella seduta della Commissione di ieri, probabilmente la riflessione sul tema non sarebbe stata avviata e auspica che tale disponibilità non sia solo un modo per stemperare la polemica in atto.

IN SEDE REFERENTE
(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

La senatrice GRANATO (*M5S*) illustra il complesso degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, soffermandosi sugli emendamenti 1.47 e 1.48, volti a favorire l'accesso delle donne nella *governance* sportiva e all'interno degli organi collegiali di governo del CONI; illustra quindi l'emendamento 2.9, l'emendamento 2.14 volto a inserire i tutori o i soggetti affidatari tra i soggetti che possono far parte del centro sportivo scolastico di cui all'articolo 2, l'emendamento 3.42 con il quale si fissa il termine entro il quale il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti ai princìpi recati dall'articolo 3 in tema di titolo sportivo, l'emendamento 5.22 di cui preannuncia una possibile riformulazione, e l'emendamento 6.6 volto a inserire tra i principi e criteri per l'esercizio della delega in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, un criterio di tutela dei minori con disabilità. Preannuncia anche il ritiro dell'emendamento 2.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti ordini del giorno ed emendamenti sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta per riprenderla più tardi, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, al fine di proseguire con l'esame del disegno di legge n. 1372, ove la Commissione bilancio abbia espresso e trasmesso i prescritti pareri.
Dopo un breve dibattito, in cui intervengono la senatrice GRANATO (*M5S*) che chiede che i lavori della Commissione si concludano comunque entro le ore 15 e la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) che chiede che sia dato congruo preavviso dell'orario di ripresa dei lavori, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 13,15.

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio potrebbe esprimersi in sede consultiva sul disegno di legge n. 1372 e sugli emendamenti ad esso riferiti nel primo pomeriggio; poiché si era convenuto di non protrarre i lavori della Commissione oltre le ore 15, propone che l'esame del disegno

di legge in titolo prosegua nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Conviene la Commissione.

La senatrice GRANATO (*M5S*) dichiara che non intende più ritirare l'emendamento 2.2.

Prende atto la Commissione.

La senatrice ANGRISANI (*M5S*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dalla senatrice Granato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione sarà convocata alle ore 9,45 di lunedì 5 agosto, al fine di consentire l'integrazione dell'ordine del giorno della seduta convocata alle ore 10, con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1374-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020", ove modificato dalla Camera dei deputati e se assegnato in tempo utile. Propone, come già convenuto per le vie brevi con tutti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari della Commissione, di fissare fin d'ora alle ore 11 di lunedì 5 agosto, il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato in prima lettura dal Senato, considerato che l'esame di tale decreto legge dovrà essere svolto in tempi particolarmente rapidi.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte altresì che le sedute di lunedì 5 agosto e di martedì 6 agosto potranno essere sospese all'inizio delle sedute dell'Assemblea di quei giorni, per proseguire durante eventuali sospensioni dei lavori dell'Assemblea o al termine delle medesime sedute dell'Assemblea, al fine di concludere l'esame del decreto legge n. 59, ove non ancora concluso, nonché al fine di proseguire e, se ve ne saranno le condizioni, concludere l'esame del disegno di legge n. 1372, in materia di ordinamento sportivo, la cui discussione è inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1437

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l'articolo 10 del decreto-legge n. 53 integra di 500 unità, dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, il contingente di personale militare destinato alle esigenze di sicurezza connesse allo

svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili;

valutato positivamente l'articolo 11 del medesimo decreto, che estende alle fattispecie di ingresso in Italia per missione, per gara sportiva e per ricerca scientifica l'esclusione della necessità di permesso di soggiorno, in caso di soggiorni non superiori a tre mesi e ferma restando la disciplina del visto d'ingresso;

valutati positivamente anche gli articoli da 13 a 17, che dettano disposizioni urgenti per il contrasto dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 100 (ant.) del 05/08/2019

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
LUNEDÌ 5 AGOSTO 2019
100ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Borgonzoni e Vacca e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Guidesi.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1374-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020***
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che alle ore 11 scade il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, come concordato nella seduta di giovedì 1° agosto.

Prende atto la Commissione.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) chiede di sospendere la seduta in attesa del rappresentante del Governo.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 10,15, riprende alle ore 10,20.

La relatrice GRANATO (*M5S*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, già esaminato in prima lettura dal Senato; l'altro ramo del Parlamento ha modificato, in primo luogo, il comma 2-*octies* dell'articolo 1, il quale dispone che, fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni lirico-sinfoniche, ove procedano ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico o amministrativo, vi provvedono, in deroga al principio in base al quale il contratto di lavoro subordinato presso le stesse è instaurato esclusivamente attraverso procedure selettive pubbliche, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili mediante procedure selettive riservate a soggetti in possesso di determinati requisiti, relativi a pregresse attività lavorative presso la medesima fondazione. Il Senato, in prima lettura, aveva sostituito la percentuale massima del 50 per cento con una quota rigida e più elevata, pari al 70 per cento, mentre la Camera ha, sul punto, ripristinato il testo originario del decreto. La diversa scelta operata dalla Camera si è basata sulla giurisprudenza della Corte costituzionale - richiamata, in particolare, dal parere approvato dalla I Commissione -, giurisprudenza che ammette la previsione di concorsi riservati in presenza di determinate condizioni e purché contenute in percentuali limitate.

Riferisce quindi sull'articolo 4-*bis*, introdotto al Senato e modificato dalla Camera dei deputati, che reca misure sulla sicurezza delle scuole, con particolare riferimento all'adeguamento alla normativa antincendio. Il comma 1, introdotto dalla Camera dei deputati, affida a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza unificata, la definizione di un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All'attuazione del piano straordinario si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge n. 145 del 2018. Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che nelle more dell'attuazione del piano straordinario sono differiti i termini per l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto. A differenza del testo approvato in prima lettura, che unificava il differimento ponendo il termine finale del 31 dicembre 2019, si introduce una differenziazione nel nuovo termine previsto in base al tipo di struttura cui è riferito: dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021, per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola; dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019, per gli edifici e i locali adibiti ad asilo nido. Il comma 3, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021. L'articolo 5-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato e modificato dalla Camera dei deputati, interviene sul processo in atto relativo alla statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali finanziati dagli enti locali. Lemodifiche apportate dalla Camera dei deputati attengonoalla copertura degli oneri determinati dall'incremento delle risorse per la statizzazione delle Istituzioni sopra indicate e derivano da un parere della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento. A tal fine si provvede, in parte, mediante corrispondente riduzione delle risorse non più necessarie nell'ambito del corso-concorso per dirigente scolastico bandito nel 2017, pari a 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e già destinate al Fondo "La buona scuola". In particolare, il comma 3 specifica che, quanto a 4 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 2 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal comma 2 e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997, recante la dotazione delFondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi poi confluito nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Si apre la discussione generale.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) ricorda l'appello al senso di responsabilità che il senatore Romeo ha rivolto ai Gruppi di opposizione nel corso dell'esame in prima lettura e sottolinea come il suo Gruppo abbia accolto tale invito, limitando il numero di richieste di audizione, adeguandosi alla tempistica assai stringente indicata dalla maggioranza - che poi però ha diluito irragionevolmente i tempi di esame degli emendamenti - e presentando un numero ridotto di proposte di modifica. Il Gruppo PD non aveva peraltro mancato di contestare il decreto-legge n. 59, primo provvedimento in materia di cultura dopo quasi un anno di Governo, caratterizzato però dall'assenza di visione e di sinergie con il Ministero dello sviluppo economico. Il suo Gruppo nel corso della prima lettura aveva avanzato proposte migliorative, in particolare in tema di biglietto nominale degli spettacoli, e condiviso la modifica, proposta dalla maggioranza e approvata anche con il consenso del suo Gruppo, che aveva innalzato al 70 per cento la quota dei posti riservati a soggetti in possesso di determinati requisiti, relativi a pregresse attività lavorative presso le fondazioni lirico sinfoniche, nell'ambito delle procedure selettive da avviare. La Camera dei deputati ha modificato quest'ultima norma: la maggioranza, nell'altro ramo del Parlamento, ha quindi contraddetto se stessa, adducendo profili di possibile incostituzionalità e, nella sostanza, esautorando la Commissione, l'intero Senato e il lavoro svolto in prima lettura.
Si sofferma poi sulle modifiche in tema di adeguamento alla normativa antincendio negli edifici scolastici, ricordando come si tratti di un problema per risolvere il quale sono stati presentati emendamenti riferiti a diversi provvedimenti d'urgenza, poi un disegno di legge assegnato alla Commissione in sede deliberante, ma per il quale evidentemente la maggioranza non riesce a definire una norma adeguata.
Il Senato esamina quindi in terza lettura il disegno di legge in titolo a causa degli errori della maggioranza, dovendo esprimersi su norme che recano una disciplina peggiorativa rispetto a quella definita in prima lettura o che non riguardano la cultura. Conclude auspicando che l'esame del disegno di legge in titolo non costituisca occasione di svilimento del lavoro della Commissione.

Il senatore PARRINI (*PD*) si unisce all'intervento che lo ha preceduto rimarcando l'atteggiamento costruttivo assunto dal Gruppo PD nel corso della prima lettura. Ritiene si debba però prendere atto che si è perso tempo, anche per gli eccessi di tracotanza della maggioranza. Il provvedimento d'urgenza interviene poco, male e tardi in una materia, la cultura, ove invece sarebbe stato urgente intervenire dopo le misure approvate con la legge di bilancio, che hanno ridotto sensibilmente gli stanziamenti per il settore: la maggioranza, lungi dal considerare la cultura come strategica, sottofinanzia il settore, vanificando gli sforzi compiuti nella passata legislatura e varando provvedimenti - come quello in esame - disorganici, privi di respiro e di strategia. Le norme di cui all'articolo 4-*bis* sono prova della leggerezza con cui si è operato; le norme dell'articolo 3, poi, rappresentano, a suo giudizio, un cedimento a interessi non positivi né costruttivi in tema di cinema e audiovisivo, che invece erano stati contrastati in occasione della riforma attuata nella passata legislatura. Conclude giudicando in modo assai negativo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati in materia di lavoratori delle fondazioni lirico sinfoniche.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) osserva che il dibattito in corso rappresenta, a suo avviso, la stanca reiterazione di fatti e dinamiche già visti e dichiara che il suo Gruppo non ha interesse a porre in essere un ostruzionismo fine a se stesso. È ormai conclamato il fatto che il Governo in carica non ha una politica in tema di cultura e opera con un approccio meramente burocratico, privo di visione e senza stanziare risorse per il settore. Il provvedimento d'urgenza in esame è stato utilizzato come un decreto

omnibus, di cui accelerare l'approvazione, coerentemente con lo spirito che anima la maggioranza e il Governo, che si limitano a circoscritti interventi sulla situazione esistente. Il trattamento riservato alla Commissione, ai Gruppi parlamentari soprattutto di opposizione e, in definitiva, al Parlamento sono la diretta conseguenza di tale approccio, che si traduce in una marginalizzazione del Parlamento che mortifica tutti gli eletti, ridotti ad approvare acriticamente decisioni assunte altrove, e che è in netta contraddizione con la retorica, cui spesso si ricorre, della centralità dal Parlamento e del contrasto all'abuso della decretazione d'urgenza.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) fatica a comprendere le ragioni polemiche degli interventi che lo hanno preceduto; ricorda come in prima lettura il Senato abbia compiuto, anche in sede referente, un esame attento, nel corso del quale sono stati accolti emendamenti e ordini del giorno presentati da Gruppi di opposizione: non vi è stato quindi alcuno svuotamento del ruolo né della Commissione, né del Parlamento e le ragioni della terza lettura, come è noto, derivano dalla limitata correzione, priva di connotazioni politiche, che la Camera dei deputati ha dovuto operare. Si chiede piuttosto se le ragioni delle tensioni registrate oggi non risiedano nella volontà di ritardare l'esame dell'altro disegno di legge all'ordine del giorno della Commissione, recante deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo; al riguardo, occorre a suo giudizio considerare se vi siano le condizioni per proseguire con spirito costruttivo l'esame del provvedimento in titolo e dell'altro disegno di legge ora richiamato, n. 1372, con la votazione degli emendamenti, ovvero se si debba prendere atto che la Commissione non è in grado di terminare l'esame - come sembrerebbe prefigurare l'iscrizione a parlare di numerosi senatori del Gruppo PD - e avviare la discussione in Assemblea di entrambi, prevista nel calendario dei suoi lavori della settimana corrente, anche senza conferire il mandato ai rispettivi relatori.

La senatrice RUSSO (*M5S*) si unisce al senatore Romeo nel considerare gli interventi dei senatori appartenenti a Gruppi di opposizione come volti unicamente a prendere tempo. In qualità di relatrice sul provvedimento in titolo in prima lettura, ricorda l'emendamento 1.7 proposto dal Gruppo PD e approvato dalla Commissione e poi dall'Assemblea del Senato, nonché gli ordini del giorno presentati dalle opposizioni - anche in tema di biglietti nominali per gli spettacoli - e accolti dal Governo. Quanto alla modifica al comma 2-*octies* dell'articolo 1, condivisa anche dal Gruppo PD in quanto indispensabile per tutelare i precari storici delle fondazioni, segnala che la norma è stata corretta dalla Camera dei deputati per l'emergere di possibili profili di dubbia costituzionalità.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) interviene incidentalmente per chiedere la sospensione dei lavori alle ore 11, quando avrà inizio una riunione del suo Gruppo.

Il senatore FERRARI (*PD*), nel dichiarare l'assenza di obiezioni alla richiesta del senatore Romeo, auspica che quella riunione offra l'occasione di un chiarimento, precisando in particolare se l'approdo in Assemblea dei due disegni di legge, n. 1374-B e n. 1372, eventualmente anche in assenza del conferimento del mandato ai relatori, prefigurato dallo stesso senatore Romeo, si accompagni anche alla questione di fiducia allo scopo di evitare ogni discussione anche in Assemblea sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1372. Si augura che ciò non si verifichi e che su entrambi i disegni di legge vi sia un'ampia discussione, sottolineando l'assenza di ogni ragione di urgenza per il disegno di legge n. 1372 e l'esigenza di difendere le prerogative del Parlamento.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) precisa di non aver mai adombrato alcuna questione di fiducia ma di aver solo ricordato si tratta di due disegni di legge inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana corrente; se vi sarà un atteggiamento costruttivo, nulla impedisce che la Commissione possa esaminare e votare gli emendamenti al disegno di legge n. 1372 essendo pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio nel pomeriggio di giovedì 1° agosto.

Non essendovi obiezioni e accogliendo la richiesta del senatore Romeo, il PRESIDENTE dispone la

sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11, riprende alle ore 20,50.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentanti due emendamenti e due ordini del giorno, pubblicati in allegato.
Avverte che è improponibile, in quanto non riferito alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, l'emendamento 1.1; ugualmente, i due ordini del giorno presentati riguardano parti non modificate dalla Camera dei deputati e sono pertanto inammissibili.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri della Commissione bilancio; propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo alla seduta antimeridiana di domani.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° agosto scorso.

Il PRESIDENTE dà conto dei pareri acquisiti e comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.43, 2.3, 2.6, 2.15, 2.16, 2.21, 2.22, 2.0.1, 5.31, 5.33, 5.36, 5.37, 5.74, 8.18, 9.1, 9.9, 9.12, 9.14 e 9.17; sull'emendamento 1.24, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, in fine, dopo la parola: "associate" delle seguenti: "e comunque nel rispetto della quota annuale complessiva del finanziamento"; sugli emendamenti 4.4, 5.58 e 5.63, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Sull'emendamento 5.0.2, la Commissione bilancio ha espresso parere di semplice contrarietà, osservando l'opportunità di riformulare tale proposta, in modo da inserirla tra i principi e i criteri direttivi della delega. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.
Avverte che, poiché il disegno di legge n. 1372 è collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, gli emendamenti sui quali il parere della Commissione bilancio è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sono inammissibili, come quelli sui quali il parere della 5a Commissione è condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, ove non fossero riformulati in aderenza alla condizione formulata.
Dichiara pertanto inammissibili gli emendamenti 1.43, 2.3, 2.6, 2.15, 2.16, 2.21, 2.22, 2.0.1, 5.31, 5.33, 5.36, 5.37, 5.74, 8.18, 9.1, 9.9, 9.12, 9.14 e 9.17.
Dichiara inoltre inammissibili, perché privi di reale portata modificativa, i seguenti emendamenti: 1.72, 3.14, 3.16, 3.18, 3.19, 3.21, 3.23, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.37, 5.18, 5.21, 5.26, 7.4, 7.11, 7.14, 8.8, 8.12.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che il relatore ha presentato un ordine del giorno, G/1372/25/7, pubblicato in allegato.

La senatrice GRANATO (*M5S*) ritira gli emendamenti 2.2 e 3.42; ritira inoltre gli emendamenti 1.47 e 1.48, trasformandoli nell'ordine del giorno n. G/1372/26/7; 2.9, trasformandolo nell'ordine del giorno n. G/1372/28/7; 2.14 trasformandolo nell'ordine del giorno n. G/1372/27/7; 5.22 e 6.6 trasformandoli nell'ordine del giorno n. G/1372/29/7.

Prende atto la Commissione.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di accantonare tutti gli ordini del giorno finora presentati per esaminarli al termine delle votazioni sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) e il sottosegretario GUIDESI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.

Con un'unica votazione sono poi respinti anche gli identici 1.2 e 1.3. Anche l'emendamento 1.4, posto ai voti, è respinto.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.6 che evidenza l'assenza, da parte del Governo, di ogni tipo di programmazione in materia di politiche sportive. In un quadro su cui esprime forti critiche, l'emendamento ha lo scopo di fornire un ausilio al Governo: esplicitando i limiti alla potestà normativa statale in materia, si vuole evitare che siano commessi errori dalle gravi conseguenze. Al riguardo, non comprende peraltro le ragioni della contrarietà del Governo.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.5.

Con un'unica votazione gli identici emendamenti 1.5 e 1.6 sono respinti.

Con successive, distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.7 e 1.8.

Il senatore MOLES (*FI-BP*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.9 auspicando un ripensamento del Governo, a seguito del quale il proprio Gruppo sarebbe disponibile a ritirare tutti gli emendamenti presentati con intento ostruzionistico.

L'emendamento 1.9, posto ai voti, è respinto. Anche l'emendamento 1.10, posto ai voti, è respinto.

Il senatore MOLES (*FI-BP*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.11, che, posto ai voti, è respinto. Anche l'emendamento 1.12, posto ai voti, è respinto.

Con la dichiarazione di voto favorevole del senatore MOLES (*FI-BP*) l'emendamento 1.13 è posto ai voti e respinto. Anche gli emendamenti 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18, posti separatamente ai voti, sono respinti.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.19, proposta peraltro comune a quelle di altri Gruppi, il cui scopo è non limitare il CONI al governo

dell'attività olimpica, ma consentirgli di occuparsi delle attività sportive su tutto il territorio nazionale: si tratta infatti di un ruolo fondamentale per promuovere i nuovo talenti e favorire lo sviluppo delle periferie. In caso contrario, a suo avviso, si rischierebbe un grave depauperamento del panorama sportivo: chiede pertanto un ripensamento al Governo.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.20, rilevando come non siano chiari i princìpi e i criteri direttivi della delega recata dal disegno di legge in titolo, peraltro oggetto di un'incomprensibile accelerazione, che pare guidata più da uno scontro di potere nel settore sportivo che non dall'interesse pubblico. L'opposizione tuttavia sta tenendo un atteggiamento responsabile, a fronte del quale chiede soltanto che possano essere presi in considerazione alcuni emendamenti migliorativi, come quello in esame.

Interviene incidentalmente sul medesimo emendamento 1.20 il senatore MOLES (*FI-BP*) per evidenziare l'atteggiamento collaborativo del proprio Gruppo e per ribadire la richiesta di approfondimento al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GUIDESI si dichiara disponibile ad accogliere un ordine del giorno derivante dalla trasformazione degli emendamenti in esame nel senso di un impegno al Governo, in sede di attuazione della delega, a definire il ruolo del CONI in coerenza con l'articolo 27 della Carta olimpica. Il disegno di legge, peraltro, si pone a suo avviso in piena continuità con la disposizione citata.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) ribadisce l'importanza che il CONI mantenga un ruolo attivo a livello periferico, non limitato alla rappresentanza istituzionale, a suo avviso insufficiente. Si dichiara disponibile a una trasformazione in ordine del giorno del proprio emendamento solo a condizione che ciò venga specificato nel dispositivo.

Il senatore MOLES (*FI-BP*) chiede se sia possibile eliminare il riferimento all'articolo 27 per rifarsi, in via generale, alla Carta olimpica.

Il senatore IANNONE (*FdI*) dichiara la propria disponibilità a ritirare il proprio emendamento 1.21 e trasformarlo in ordine del giorno nei termine proposti dal rappresentante del Governo.

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene siano necessari approfondimenti sull'interpretazione da dare alla Carta olimpica sul punto. Rileva come, a suo avviso, vi sia stato un fraintendimento, fino a oggi, sul ruolo del CONI, reputato erroneamente l'unico soggetto legittimato a disciplinare il mondo dello sport: l'ordine del giorno suggerito dal Governo va proprio in questa direzione.

Il sottosegretario GUIDESI ritiene che non sia possibile formulare l'ordine del giorno in termini diversi da quelli suggeriti, con espresso riferimento all'articolo 27 della Carta olimpica: il CONI non può essere ritenuto il monopolista del mondo dello sport, dal momento che vi è una filiera più ampia che il Governo intende valorizzare.

La senatrice SBROLLINI (*PD*) dichiara di non comprendere le ragioni della posizione del rappresentante del Governo: la propria parte politica non intende difendere il CONI come istituzione, bensì l'indipendenza dello sport dalla politica, a fronte di un provvedimento che si muove invece nella direzione opposta. A suo avviso, senza la modifica proposta con l'emendamento 1.19 si violerebbe la Carta olimpica, esponendosi a sanzioni da parte del CIO, come dichiarato dal Presidente di tale organismo.

Il sottosegretario GUIDESI invita a distinguere le dichiarazioni del Presidente del CIO rispetto alle frasi che gli vengono attribuite da terze persone. Il mondo dello sport non coincide con il CONI e

sarebbe riduttivo ritenerlo limitato a quest'ultimo. Ribadisce la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno che riprendesse i contenuti degli identici emendamenti 1.19, 1.20 e 1.21, impegnando il Governo, in sede di attuazione della delega, a definire il ruolo del Coni di governo dell'attività olimpica in coerenza con quanto disposto dall'articolo 27 della Carta olimpica.

I senatori CANGINI (*FI-BP*) e IANNONE (*FdI*) accogliendo l'invito del Governo ritirano, rispettivamente, gli identici emendamenti 1.20 e 1.21, e presentano i corrispondenti identici ordini del giorno G/1372/31/7 e G/1372/30/7, pubblicati in allegato, che il rappresentante del GOVERNO accoglie.

L'emendamento 1.19, posto ai voti, è respinto. Anche l'emendamento 1.22 posto ai voti è respinto.

La senatrice SBROLLINI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.23 chiedendo al rappresentante del GOVERNO di rivedere il proprio parere.

Il sottosegretario GUIDESI conferma il parere contrario, sul presupposto che i princìpi cui si richiama l'emendamento sono già contenuti nel testo del provvedimento.

L'emendamento 1.23, posto ai voti, è respinto.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) riformula l'emendamento 1.24 in un testo 2, volto a superare la contrarietà espressa dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, pubblicato in allegato. La proposta è tesa a definire i soggetti a cui possono essere concessi i finanziamenti per lo sport: allo stato, mancano infatti parametri chiari e si rischia un finanziamento a pioggia; si dichiara infine disponibile a una riformulazione, se richiesto.

L'emendamento 1.24 (testo 2), posto ai voti, è respinto. Con distinte votazioni anche gli emendamenti 1.25, 1.26 e 1.27 sono respinti.

Il senatore MOLES (*FI-BP*) chiede al rappresentante del Governo di riconsiderare il proprio parere sull'emendamento 1.28, teso alla promozione dei valori dell'olimpismo.

Il sottosegretario GUIDESI, sul presupposto che ciò sia già previsto dall'attuale formulazione, conferma il parere contrario.

Con distinte votazioni gli emendamenti 1.28, 1.29 e 1.30 sono respinti.

Interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.31 la senatrice SBROLLINI (*PD*) chiedendo al rappresentante del Governo di riconsiderare il proprio parere.

Il rappresentante del GOVERNO conferma il proprio parere contrario, sul presupposto che quanto oggetto della proposta si già contenuto nella lettera *d)* del comma 1.

L'emendamento 1.31, posto ai voti, è respinto.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) chiede al rappresentante del Governo di riconsiderare il proprio parere contrario sull'emendamento 1.32.

Il sottosegretario GUIDESI conferma il proprio parere contrario sull'emendamento 1.32, che, posto ai voti, è respinto.

La Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 1.33 e 1.37.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 1.34 è momentaneamente accantonato per essere votato insieme all'emendamento 1.51 che propone di aggiungere un principio di delega di contenuto identico a quello proposto dall'1.34.

Prende atto la Commissione.

L'emendamento 1.35, posto ai voti, è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 1.36 è momentaneamente accantonato per essere votato insieme all'emendamento 1.52 che propone di aggiungere un principio di delega di contenuto identico a quello proposto dall'1.36.

Prende atto la Commissione.

L'emendamento 1.38, posto ai voti è respinto.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.40.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.39, 1.40 e 1.41. La Commissione respinge poi l'emendamento 1.42.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VERDUCCI (*PD*), l'emendamento 1.44 è posto ai voti e respinto. Con separate votazioni anche gli emendamenti 1.45 e 1.46 sono respinti.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice SBROLLINI (*PD*), l'emendamento 1.49 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice SBROLLINI (*PD*), l'emendamento 1.50 è respinto.

Con successive, distinte votazioni sono respinti gli identici 1.51 e 1.34 precedentemente accantonato, gli identici 1.52 e 1.36 precedentemente accantonato, 1.53, gli identici 1.54, 1.55 e 1.56, nonché previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice MALPEZZI (*PD*), l'emendamento 1.57.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice MALPEZZI (*PD*) gli identici emendamenti 1.58, 1.59 e 1.60 sono posti congiuntamente ai voti e respinti.

Il rappresentante del GOVERNO invita a ritirare gli emendamenti 1.61 e 1.62, al fine di trasformarli in altrettanti ordini del giorno, che si dichiara disponibile ad accogliere.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) accogliendo l'invito del Governo ritira l'emendamento 1.61, presentando l'ordine del giorno G/1372/32/7, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario GUIDESI accoglie l'ordine del giorno G/1372/32/7.

Interviene incidentalmente la senatrice MALPEZZI (*PD*), per notare come la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 1.62 non risolva la questione sottesa.

Posto ai voti, l'emendamento 1.62 è respinto.

Il senatore MOLES (*FI-BP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.63, chiedendo al Governo di rivalutare la propria posizione.

Si associa la senatrice SBROLLINI (*PD*), intervenendo per sostenere l'emendamento identico 1.64.

Il sottosegretario GUIDESI conferma il parere contrario sugli identici emendamenti 1.63, 1.64 e 1.65, notando come non si possa delegare la materia dell'organizzazione periferica del CONI alla fonte statutaria.

Posti ai voti congiuntamente gli identici emendamenti 1.63, 1.64 e 1.65 sono respinti.

Il senatore MOLES (*FI-BP*) ritira gli emendamenti 1.66, 1.75 e 1.76.

L'emendamento 1.67 posto ai voti è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice SBROLLINI (*PD*), l'emendamento 1.68, posto ai voti, è respinto. Anche l'emendamento 1.69, posto ai voti è respinto.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.70, notando come il limite dei tre mandati, sul quale si dichiara favorevole, in alcune realtà tuttavia si presenti assai problematico, poiché non vi sono numeri tali da consentire un ricambio della rappresentanza: la proposta è volta proprio ad affrontare la questione per alcuni contesti più critici.

Con successive distinte votazioni gli emendamenti 1.70, 1.71, 1.73 e 1.74 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario GUIDESI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MOLES (*FI-BP*) ritira gli emendamenti 2.1, 2.5, 2.11, 2.12 e 2.13.

La Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 2.4, 2.7, 2.8, 2.10, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario GUIDESI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 3.1, soppressivo dell'articolo, che, posto ai voti, è respinto congiuntamente all'identico 3.2.

Sono quindi respinti con separate votazioni gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.17, 3.20, 3.22, 3.24, 3.25 e 3.5.

Il senatore MOLES (*FI-BP*) ritira gli emendamenti 3.26, 3.27, 3.28 e 3.30.

La Commissione respinge separatamente gli emendamenti 3.29, 3.31, 3.36, 3.38, 3.39, 3.40 e 3.41.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario GUIDESI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice SBROLLINI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 4.2, non comprendendo le ragioni per cui, in materia di rappresentanza dei tifosi, si sia preferita una disciplina puntuale al conferimento di una delega.

Si associa il senatore MOLES (*FI-BP*), intervenendo a favore del proprio emendamento identico 4.1.

Posti ai voti congiuntamente, sono respinti gli emendamenti identici 4.1 e 4.2. Anche l'emendamento 4.3, posto ai voti è respinto.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 4.4, che intende sostituire l'articolo con una delega al Governo contenente requisiti stringenti per la rappresentanza delle tifoserie; lo riformula quindi in un testo 2, pubblicato in allegato, volto a superare la contrarietà espressa dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, introducendovi la clausola di invarianza finanziaria.

Posto ai voti, l'emendamento 4.4 (testo 2) è respinto.

La Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario GUIDESI esprime parere conforme a quello del relatore.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4.

Il senatore MOLES (*FI-BP*) ritira gli emendamenti 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13.

La Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.19, 5.20, 5.23, 5.24, 5.25, 5.27, 5.28 e 5.29.

La senatrice SBROLLINI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 5.30, volto a riconoscere i principi di pari opportunità tra uomini e donne nell'ambito dello sport, affinché le donne possano essere riconosciute come professioniste a tutti gli effetti.

Il sottosegretario GUIDESI nota come il principio sia già desumibile dall'attuale formulazione della lettera *b),* comma 1 dell'articolo 5.

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) rileva che, nel gioco del calcio, l'equiparazione è resa

difficoltosa da un problema di risorse: dovrebbero essere infatti le società a farsi carico del contratto di lavoro subordinato delle atlete di serie A e B. A questo riguardo, occorre individuare soluzioni idonee in seno alla competente Federazione.

La senatrice SBROLLINI (*PD*) prosegue il proprio intervento sostenendo che non sia sufficiente attendere soluzioni dalla Federazione, ma che occorra un previo intervento del legislatore per favorirle, in un contesto, peraltro, di un'ampia delega al Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 5.30 è respinto. Anche l'emendamento 5.32, posto ai voti è respinto.

Il rappresentante del GOVERNO chiede ai proponenti di ritirare l'emendamento 5.34 per trasformarlo in un ordine del giorno che si dichiara disponibile ad accogliere.

Il senatore GIRO (*FI-BP*), accogliendo l'invito del Governo, ritira l'emendamento 5.34 e presenta l'ordine del giorno G/1372/33/7, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario GUIDESI accoglie l'ordine del giorno G/1372/33/7.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.35, volto a tutelare le peculiarità del lavoro sportivo, difficile da omogeneizzare agli altri ambiti.

L'emendamento 5.35, posto ai voti, è respinto. Con separate votazioni sono respinti anche gli emendamenti 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50 e 5.51.

La senatrice SBROLLINI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 5.52, volto a garantire le pari opportunità nel lavoro sportivo.

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) invita il Governo a riflettere sulla possibilità di un intervento incentrato, in sede di Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), sulla mutualità dei diritti televisivi.

Posto ai voti, l'emendamento 5.52 è respinto.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) interviene per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 5.53, invitando il Governo a farsi carico della questione del divario retributivo di genere tra atleti di sesso diverso, sulla base anche di quanto esposto dal relatore, almeno attraverso un ordine del giorno.

La senatrice RUSSO (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, notando come l'equiparazione retributiva tra calciatrici e calciatori non possa essere imposta con norma di legge, essendo i compensi determinati da logiche di mercato.

Posto ai voti, l'emendamento 5.53 è respinto. Con successive distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.54, 5.55, 5.56 e 5.57.

Il senatore IANNONE (*FdI*) riformula l'emendamento 5.58 in un testo 2, pubblicato in allegato, volto a superare la contrarietà espressa dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, introducendovi la clausola di invarianza finanziaria.

L'emendamento 5.58 (testo 2), posto ai voti, è respinto. Con separate votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 5.59, 5.60, 5.61 e 5.62.

Il senatore IANNONE (*FdI*) riformula l'emendamento 5.63 in un testo 2, pubblicato in allegato, volto a superare la contrarietà espressa dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, introducendovi la clausola di invarianza finanziaria.

L'emendamento 5.63 (testo 2) posto ai voti, è respinto. Con separate votazioni anche gli emendamenti 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.70, 5.69 5.71, 5.72, 5.73 e 5.0.1 sono respinti.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 5.0.2, che, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario GUIDESI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 6.1, soppressivo dell'articolo, evidenziando la propria contrarietà allo strumento della delega in materia.

Posto ai voti, l'emendamento 6.1 è respinto. La Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5.

La senatrice SBROLLINI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 6.7.

Il rappresentante del GOVERNO fa notare come la possibilità per le atlete di farsi rappresentare da agenti e procuratori indipendentemente dalla natura dilettantistica della loro prestazione, oggetto dell'emendamento, è già contemplata dalla normativa vigente.

La Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 6.7, 6.8 e 6.9.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario GUIDESI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.1 soppressivo dell'articolo, che posto ai voti, è respinto.

Sono quindi respinti con separate votazioni gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.12, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22 e 7.23.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario GUIDESI esprime parere conforme a quello del relatore.

Con distinte votazioni gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14, 8.15,

8.16 e 8.17 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario GUIDESI esprime parere conforme a quello del relatore.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 9.2 e 9.3.

La senatrice SBROLLINI (*PD*), chiedendo al rappresentante del Governo di rivedere il parere espresso, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 9.4, volto ad adeguare la normativa sugli impianti sciistici.

Posto ai voti, l'emendamento 9.4 è respinto. Anche gli emendamenti 9.5 e 9.6, posti separatamente ai voti, sono respinti.

La senatrice SBROLLINI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 9.7 che, posto ai voti, è respinto.

Dopo che anche l'emendamento 9.8 è stato respinto, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice SBROLLINI (*PD*), l'emendamento 9.10 è posto ai voti e respinto.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 9.11 e, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice SBROLLINI (*PD*), 9.13 sono respinti.

La Commissione respinge quindi con separate votazioni gli emendamenti 9.15, 9.16 e 9.18.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno precedentemente accantonati.

Il sottosegretario GUIDESI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere gli ordini del giorno nn. G/1372/2/7, G/1372/5/7, G/1372/10/7, G/1372/13/7, G/1372/17/7, G/1372/18/7, G/1372/20/7, G/1372/25/7, G/1372/26/7, G/1372/27/7, G/1372/28/7 e G/1372/29/7. Propone riformulazioni per gli ordini del giorno nn. G/1372/3/7 e G/1372/12/7 che il Governo sarebbe disponibile ad accogliere, nonché per l'ordine del giorno e G/1372/15/7 che il Governo sarebbe disponibile ad accogliere come raccomandazione. Dichiara invece di non accogliere i restanti ordini del giorno.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) riformula gli ordini del giorno G/1372/3/7 e G/1372/12/7 in un testo 2, pubblicato in allegato, accogliendo la proposta del Governo.

Anche il senatore IANNONE (*FdI*) riformula l'ordine del giorno G/1372/15/7 in un testo 2, pubblicato in allegato, accogliendo la proposta del Governo.

Gli ordini del giorno G/1372/2/7, G/1372/3/7 (testo 2), G/1372/5/7, G/1372/10/7, G/1372/12/7 (testo 2), G/1372/13/7, G/1372/17/7, G/1372/18/7 e G/1372/20/7, G/1372/25/7, G/1372/26/7, G/1372/27/7, G/1372/28/7 e G/1372/29/7 sono accolti dal Governo. L'ordine del giorno G/1372/15/7 (testo 2) è accolto come raccomandazione.

I restanti ordini del giorno precedentemente accantonati sono respinti.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore, senatore Barbaro, di riferire

favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1372, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

La senatrice SBROLLINI (*PD*) annuncia la presentazione di una relazione di minoranza all'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, già convocata alle ore 8, è posticipata alle ore 9,30, con il medesimo ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 23,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1372

G/1372/3/7 (testo 2)
Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372 recante "Deleghe al Governo e altre disposizoni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione",

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

tra i princìpi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera *m)*, l'esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;

la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP);

in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale - ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani dei Comitato paralimpico internazionale (IPC) - nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato, rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare alcuna volontà da parte del Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;

le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un emendamento depositato dal

Gruppo Pd;

riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di specifiche discipline, potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei mandati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega, secondo i princìpi di cui all'articolo 1 lettera *m)*, di derogare al limite dei tre mandati per gli organi direttivi delle strutture territoriali, delle federazioni sportive delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva anche paralimpici.

G/1372/12/7 (TESTO 2)

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372 recante "Deleghe al Governo e altre disposizoni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione",

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

la norma prevede che in sede di contrattazione collettiva dovrà essere stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali verranno assegnati compiti di supporto al Centro sportivo scolastico;

al riguardo, la relazione illustrativa, allegata al provvedimento in esame, evidenzia che, trattandosi di attività extracurriculare, si prevede che i docenti impegnati nell'attività di supporto al Centro sportivo scolastico possono beneficiare di una remunerazione, secondo la misura da prevedere nei diversi livelli contrattuali;

la relazione tecnica chiarisce, inoltre, che con contrattazione di istituto potrà essere stabilita la misura dell'accesso dei docenti coinvolti nelle attività del Centro sportivo scolastico al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

non si prevede, invece, alcuna remunerazione per il personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA);

il suddetto articolo 2, prevede al comma 3, la presenza del personale ATA;

il personale ATA ricopre un ruolo fondamentale di custodia e guardiania degli studenti e degli edifici scolastici,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica a individuare adeguate risorse destinate a remunerare l'attività extracurricolare attribuita ai docenti e al personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA) presso i Centri sportivi Scolastici.

G/1372/15/7 (TESTO 2)

Iannone, Ciriani

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372 recante "Deleghe al Governo e altre disposizoni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione",

premesso che:

il provvedimento in esame tratta, tra gli altri, il tema della sicurezza nelle discipline invernali;

lo sci e le altre discipline invernali ad esso connesse sono diventati ormai sport di massa;

il sovraffollamento delle piste, causato dall'efficienza e dalla velocità dei nuovi impianti di risalita, le nuove tipologie di sci che sono più facili da usare, oltre alle piste sempre più veloci perché battute perfettamente e per la preparazione effettuata con neve artificiale, sono fattori che hanno

contribuito al moltiplicarsi di incidenti, molti dei quali investimenti, sempre più gravi e talvolta mortali;

gli sciatori che stazionano ai bordi delle piste sono quelli più a rischio di essere investiti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di competenza per garantire la sicurezza degli sciatori, anche attraverso la previsione di aree di sosta nelle piste in luoghi idonei, debitamente segnalate e delimitate, in modo che gli sciatori che intendano fermarsi possano farlo senza rischiare di essere investiti.

G/1372/25/7

Il Relatore

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372 recante "Deleghe al Governo e altre disposizoni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione",

premesso che:

il provvedimento in esame contiene «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»;

tra i principi e criteri direttivi di cui dall'articolo 1, comma 1, la lettera d) è prevista la definizione degli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica»;

impegna il Governo

in sede di attuazione della delega, a definire il ruolo del Coni di governo dell'attività olimpica in coerenza con quanto disposto dall'art 27 della Carta olimpica;

ad aprire un tavolo di confronto con tutti gli attori del settore, al fine di raccogliere le loro indicazioni ed esigenze da valutare in sede di attuazione delle deleghe.

G/1372/26/7

Maiorino, Granato, De Lucia, Vanin, Angrisani

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372, recante Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in oggetto dispone una delega al Governo per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore, compresa quella di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

fra i princìpi e i criteri direttivi enumerati, con riferimento alla lettera *h)* si delega il Governo a «sostenere azioni vòlte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformità ai princìpi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198», in particolare «garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli»;

considerato che:

il mancato riconoscimento della giusta dignità alle donne nello sport rappresenta a tutt'oggi un *vulnus* lontano dall'essere risolto. Secondo quando riportato dal CONI, nel 2016 si sono registrati 4,5 milioni di tesserati fra dirigenti, tecnici, atleti, di cui solo il 27,2 per cento sono donne; tuttavia, in occasione della XXXI Olimpiade, l'ultima disputata, svoltasi a Rio de Janeiro nel 2016, la squadra italiana era composta di 297 atleti, fra cui 155 uomini e 142 donne, ossia la più numerosa

rappresentanza femminile di sempre;

in Italia le atlete più conosciute possono guadagnarsi da vivere con le sponsorizzazioni o diventare *testimonial* nella comunicazione pubblicitaria, benché la sola alternativa concreta per le più vincenti sia quella di entrare a far parte delle squadre dei Corpi sportivi militari così da guadagnare lo *status* di dipendente pubblico e con esso la possibilità di mantenere lo stipendio anche oltre gli anni dell'agonismo;

valutato inoltre che:

ai livelli dirigenziali la questione della rappresentanza di genere è forse ancora più grave: non vi è mai stato un presidente del CONI donna e neppure una presidente di federazione (salvo una parentesi di due mesi negli sport equestri), e anche il numero di dirigenti di sesso femminile che ricoprono ruoli apicali nel CONI e nelle federazioni è ancora bassissimo;

tale situazione permane in Italia nonostante il dettato dell'articolo 37 della Costituzione, secondo il quale «la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni del lavoratore»;

non sarà inutile ricordare la risoluzione 32/130 del 1977 con la quale le Nazioni Unite riconoscevano il diritto allo sport come diritto dell'uomo perché legato alla funzione educativa, culturale e sociale; la Carta internazionale per l'educazione fisica, l'attività fisica e lo sport adottata dall'UNESCO nel 1978; e ancora la Convenzione di New York sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna; la Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma di azione adottate dalla Conferenza mondiale sulle donne nel 1995 che, oltre ad affrontare l'argomento della discriminazione di genere nello sport, sottolineavano la necessità di incrementare la partecipazione delle donne nei processi decisionali del mondo sportivo;

impegna il Governo:

a prevedere che, in sede di attuazione della delega, il criterio e principio direttivo della parità di genere, di cui alla citata lettera *h)* dell'articolo 1, sia applicato in merito alla *governance* sportiva nel suo insieme, nonché a tutti gli organi collegiali di governo del CONI.

G/1372/27/7

Granato, De Lucia, Vanin, Angrisani

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372, recante Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione,

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede l'istituzione dei centri sportivi scolastici, per organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, affidando alle scuole il compito di stabilire le norme regolamentari che ne disciplinano l'attività e le cariche associative;

in particolare, il comma 3 stabilisce che possono far parte del centro sportivo scolastico «il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e i loro genitori»;

impegna il Governo:

a vigilare, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, affinché i regolamenti dei centri sportivi scolastici includano, oltre ai genitori degli studenti, anche le altre persone che possono esercitare la responsabilità genitoriale ai sensi della normativa vigente, quali i tutori o i soggetti affidatari, ai sensi della legge 4 marzo 1983, n. 184.

G/1372/28/7

Granato, De Lucia, Vanin, Angrisani

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372, recante Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione,

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede l'istituzione dei centri sportivi scolastici, per organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche;

in particolare, il comma 2 prevede che le attività del centro sportivo siano programmate dal consiglio di istituto, con la possibilità di sentire le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che hanno la propria sede legale nel medesimo comune in cui è stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico;

impegna il Governo:

a garantire l'equiparazione delle società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI con le associazioni sportive dilettantistiche, dal momento che le prime risultano formalmente non incluse nel testo della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2.

G/1372/29/7

Granato, De Lucia, Vanin, Angrisani

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372, recante Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione,

premesso che:

i riferimenti alle persone con disabilità sono presenti nel testo in modo piuttosto sporadico e non omogeneo, nonostante l'attività sportiva rappresenti indubbiamente uno straordinario veicolo di integrazione e inclusione sociale;

impegna il Governo:

a garantire, in sede di attuazione della delega, il rispetto e la conformità della normativa con i contenuti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, al fine di promuovere nel modo più efficace possibile l'attività sportiva quale strumento di l'inclusione sociale in favore delle persone con disabilità, con particolare riguardo ai minori.

G/1372/30/7

Iannone

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372 recante "Deleghe al Governo e altre disposizoni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione",

premesso che:

il provvedimento in esame contiene «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»;

tra i principi e criteri direttivi di cui dall'articolo 1, comma 1, la lettera d) è prevista la definizione degli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica»;

impegna il Governo

in sede di attuazione della delega, a definire il ruolo del Coni di governo dell'attività olimpica in coerenza con quanto disposto dall'art 27 della Carta olimpica.

G/1372/31/7

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372 recante "Deleghe al Governo e altre disposizoni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione",

premesso che:

il provvedimento in esame contiene «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»;

tra i principi e criteri direttivi di cui dall'articolo 1, comma 1, la lettera d) è prevista la definizione degli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica»;

impegna il Governo

in sede di attuazione della delega, a definire il ruolo del Coni di governo dell'attività olimpica in coerenza con quanto disposto dall'art 27 della Carta olimpica.

G/1372/32/7

Cangini

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372 recante "Deleghe al Governo e altre disposizoni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione",

premesso che:

il provvedimento in esame contiene «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»;

tra i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) è previsto che «l'articolazione territoriale del Coni sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale»;

visto che le articolazioni del CONI sono il punto di raccordo, a livello locale, tra le istituzioni territoriali e gli organi centrali;

impegna il Governo

in sede di attuazione della delega, a precisare che gli organismi territoriali del Coni lo rappresentino nel territorio di competenza ma che insieme agli organi centrali, contribuiscano al perseguimento dei compiti istituzionali del CONI.

G/1372/33/7

Giro, Cangini, Moles, Alderisi

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372 recante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione",

impegna il Governo

a tener conto nell'individuazione della figura del lavoratore sportivo della specifica attività sportiva svolta e del contesto economico, tecnico ed organizzativo in cui la stessa è prestata.

Art. 1

1.24 (testo 2)

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* prevedere che il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, avvenga tenendo conto del numero dei soggetti tesserati, dei risultati sportivi

conseguiti nelle competizioni olimpiche e nelle competizioni organizzate dalle federazioni internazionali della disciplina sportiva di riferimento, nonché del numero di società e associazioni sportive a essi associate e comunque nel rispetto della quota annuale complessiva del finanziamento».

Art. 4

4.4 (testo 2)

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo per l'introduzione di uno strumento di rappresentanza dei tifosi, finalizzato esclusivamente alla manifestazione degli interessi specifici di questi ultimi, escludendovi dall'accesso chiunque abbia ricevuto, negli ultimi venti anni, sanzioni penali o amministrative per fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive».

Art. 5

5.58 (testo 2)

Iannone

"font-size:x-large"> Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «in modo che siano istituite, nell'ambito delle competenze e dell'autonomia dell'università, le figure professionali sportive dell'Educatore del benessere fisico, del Fisioterapista sportivo, dell'Amministratore nello sport e del Manager sportivo, prevendendo requisiti e condizioni per la formazione e per l'accesso al mondo del lavoro senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.63 (testo 2)

Iannone

Al comma 1, dopo la lettera l)*, inserire la seguente:*

«*l-bis)* individuazione della figura del lavoratore nell'ambito degli *esports* e definizione, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1374-B

G/1374-B/1/7

Montevecchi, Vanin, Marilotti

La Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato 1374-B, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in oggetto interviene sui rapporti di lavoro delle Fondazioni lirico sinfoniche col fine di limitare l'uso dei contratti a termine e valorizzare, attraverso selezioni pubbliche, le esperienze maturate;

a causa delle gravi crisi patrimoniali e finanziarie, dovute alla scarsità di risorse e ad alcune gestioni poco oculate, rispetto agli elevatissimi costi di produzione degli spettacoli, le Fondazioni hanno limitato negli anni le assunzioni a tempo indeterminato oltre ad aver sacrificato interi comparti di lavoratori;

diversi interventi normativi che si sono succeduti hanno cercato di tamponare la grave

situazione venutasi a creare, avviando un processo virtuoso di risanamento e prevedendo la rinegoziazione e ristrutturazione del debito, senza tuttavia riuscire a rilanciare le Fondazioni lirico sinfoniche per farle tornare a essere, in prospettiva, non semplici imprese commerciali ma centri di elevata cultura,

considerato che:

per far fronte allo stato di grave crisi del settore lirico sinfonico e poter pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività, il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2013, n. 112, all'articolo 11, commi 1 e 2, aveva previsto la possibilità di presentare un piano di risanamento per le Fondazioni che versassero in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale. Tra le misure inderogabili del piano erano state previste, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, la razionalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni sindacali, nonché la ristrutturazione del debito e il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento;

il comma 323 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha prorogato al 2019 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario da parte delle Fondazioni; valutato altresì che:

attualmente le Fondazioni che hanno avviato procedure di risanamento del debito hanno incontrato non poche difficoltà, vedendosi costrette a significativi tagli e riduzioni di personale che pregiudicheranno gli obiettivi di pareggio, rischiando così la liquidazione;

il disegno di legge n. 1312, recante Deleghe al Governo per il riordino della disciplina in materia di spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio, prevede all'articolo 1, una delega legislativa per il riordino delle Fondazioni lirico sinfoniche in continuità con la legge 22 novembre 2017, n. 175;

fra gli interventi più necessari e urgenti occorre prevedere misure di risanamento economico, azioni a tutela dei lavoratori, ma anche una ponderata e attenta revisione della *governance* delle Fondazioni, insieme con gli opportuni correttivi che ne scongiurino la probabile liquidazione, valutando anche un'eventuale proroga per il raggiungimento del pareggio di bilancio proprio al fine di scongiurare la chiusura di gran parte delle Fondazioni,

impegna il Governo:

ad adottare misure necessarie, anche di carattere normativo, affinché - in conformità con quanto previsto dall'Atto Senato n. 1312, recante Deleghe al Governo per il riordino della disciplina in materia di spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio - si possa procedere a una revisione dell'assetto delle Fondazioni lirico sinfoniche finalizzata in particolare a:

- attuare modelli di gestione più virtuosi;

- valorizzare il personale per la specificità delle sue funzioni e per l'esperienza acquisita;

- evitare eventuali penalizzazioni per il personale senza incarichi di gestione dovute al mancato raggiungimento del pareggio di bilancio e valutare, conseguentemente, a tal fine, la proroga di detto raggiungimento.

G/1374-B/2/7

Montevecchi, Vanin, Marilotti

La Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato 1374-B, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in oggetto interviene sui rapporti di lavoro delle Fondazioni lirico sinfoniche col fine di limitare l'uso dei contratti a termine e valorizzare, attraverso selezioni

pubbliche, le esperienze maturate;

in particolare, il comma 2-*ter* prevede l'adozione da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un decreto contenente uno schema di dotazione organica cui le Fondazioni devono uniformarsi,

considerato che:

la crisi in cui versano le Fondazioni lirico sinfoniche ha colpito con particolare intensità i corpi di ballo tanto che questi sono stati completamente rimossi, come nel caso di Verona, o ridotti al minimo; ormai, infatti, solo la Scala e il Teatro dell'Opera di Roma hanno mantenuto, seppur in misura ridotta, dei corpi di ballo, mentre la maggior parte delle altre Fondazioni liriche si sono fortemente impoverite,

valutato che:

si rischia così di vanificare completamente un patrimonio culturale e di compromettere il futuro di intere generazioni di ballerini, riducendone in modo radicale le aspirazioni e gli sbocchi professionali,

impegna il Governo:

ad adottare, nelle sedi competenti, ogni misura necessaria alla conservazione o al ripristino dei corpi di ballo delle Fondazioni lirico sinfoniche.

Art. 1

1.1

Iannone

Al comma 1, capoverso «3-*bis*», *primo periodo, sostituire la parola:* «trentasei» *con la seguente:* «ventiquattro».

Art. 4-*bis*

4-bis.1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, sostituire le parole: «nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n.145.», *con le seguenti:* «nel limite massimo di 350 milioni per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 700 milioni di euro per l'anno 2021, derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, e 1-*quater*».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sono soppresse le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli e 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici).

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

1-quater. Le disposizioni dei commi *1-bis* e *1-ter*, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

1-quinquies. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da *1-bis* a *1-ter*».

1.3.2.1.10. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 101 (ant.) del 06/08/2019

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 6 AGOSTO 2019
101ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 9,40.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1374-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà lettura dei pareri espressi dalle Commissioni consultive sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Nessuno chiedendo di intervenire ulteriormente in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice GRANATO (*M5S*) e il sottosegretario Lucia BORGONZONI rinunciano a intervenire in replica ed esprimono parere contrario sull'unico emendamento 4-*bis*.1, pubblicato in allegato al

resoconto della seduta di ieri.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 4-*bis*.1 è posto ai voti e respinto.

Non essendovi richieste di intervento, la Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1374-B, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) annuncia la presentazione di una relazione di minoranza all'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

SUL DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI ORDINAMENTO SPORTIVO N. 1372

La senatrice MALPEZZI (*PD*) dà notizia di una lettera del Comitato Olimpico Internazionale al Presidente del Coni in cui si esprime seria preoccupazione per alcune disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1372 che la Commissione ha approvato ieri sera in sede referente, le quali - se approvate in via definitiva - intaccherebbero l'autonomia del Comitato olimpico nazionale italiano. Sono a rischio i Giochi olimpici, se non vengono corrette alcune norme nel senso peraltro prefigurato da alcuni emendamenti proposti dai Gruppi di opposizione e che sono stati respinti dalla maggioranza, la quale si è assunta, in tal modo, una grave responsabilità. Sollecita un approfondimento della questione, anche da parte del Presidente della Commissione.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) ricorda che solo poche ore fa il sottosegretario Guidesi aveva attribuito a una sorta di capriccio del Presidente del Coni le perplessità ora formalizzate dal Comitato Olimpico Internazionale con una lettera che smentisce le dichiarazioni del Sottosegretario stesso. Si è avuta così conferma, a suo giudizio, che il disegno di legge n. 1372, lungi dal rappresentare una riforma con obiettivi di interesse generale, costituisce una mera partita di potere.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1372
XVIII Legislatura

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)

N. 50 (pom.)
29 luglio 2019
Sottocomm. pareri

N. 51 (ant.)
5 agosto 2019
Sottocomm. pareri

2ª Commissione permanente (Giustizia)

N. 24 (pom.)
24 luglio 2019
Sottocomm. pareri

N. 112 (pom.)
25 luglio 2019

4ª Commissione permanente (Difesa)

N. 36 (pom.)
23 luglio 2019

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 184 (ant.)
23 luglio 2019

N. 185 (ant.)
24 luglio 2019

N. 188 (ant.)
31 luglio 2019

N. 190 (ant.)

1 agosto 2019

N. 191 (ant.)
5 agosto 2019

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

N. 123 (pom.)
30 luglio 2019

N. 126 (pom.)
1 agosto 2019

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

N. 88 (pom.)
23 luglio 2019

N. 89 (ant.)
24 luglio 2019

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

N. 28 (pom.)
16 luglio 2019
Sottocomm. pareri

N. 30 (pom.)
23 luglio 2019
Sottocomm. pareri

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

N. 125 (ant.)
17 luglio 2019

N. 127 (ant.)
24 luglio 2019

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

N. 92 (pom.)
16 luglio 2019

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')

N. 93 (pom.)
18 luglio 2019

N. 94 (pom.)
23 luglio 2019

N. 95 (ant.)
24 luglio 2019

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 118 (pom.)
30 luglio 2019

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 50 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 29 LUGLIO 2019
50ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 16,05.

(944-A) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il testo approvato dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, sarebbe opportuno, con riferimento alle "specifiche procedure concorsuali abilitanti", specificare nel criterio di delega se tali procedure possano essere diverse da

quelle generali per l'accesso ai ruoli per l'insegnamento nella scuola primaria;
- all'articolo 1, comma 2, con riferimento al coinvolgimento della Conferenza unificata, sarebbe preferibile prevedere lo strumento dell'intesa in luogo di quello del parere.
Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 2, comma 5, sarebbe opportuno specificare se i requisiti di ulteriori profili professionali a cui può essere affidato dai centri sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive, la cui definizione è demandata a un decreto ministeriale, siano di carattere aggiuntivo rispetto alla laurea in scienze motorie o al diploma Isef ovvero siano finalizzati a individuare ulteriori figure professionali cui possono essere affidate tali attività;
- all'articolo 3, comma 2, sarebbe preferibile indicare un termine entro il quale il Coni, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate devono adeguare i propri statuti ai principi di cui al comma 1;
- all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito di specificare se i componenti dell'organo consultivo deputato alla tutela degli interessi dei tifosi possano essere eletti soltanto tra gli abbonati o anche tra soggetti non abbonati;
- all'articolo 5, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere il concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche con riferimento al criterio di delega relativo al riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie, di cui alla lettera *i)* del comma 1;
- all'articolo 7, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere il concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, atteso che la delega, ai sensi del comma 1, riguarda anche gli impianti sportivi scolastici.
Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sull'emendamento 9.1 parere non ostativo a condizione che, al comma 4, venga specificato con quale tipo di atto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina la segnaletica per le aree sciabili attrezzate;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1335) ***Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne***
(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, nel presupposto che la deroga alla

disciplina statale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso 2-*quater*, in quanto riferita ad attività già esercitate legittimamente alla data dell'entrata in vigore del provvedimento, non costituisca una violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *s)*, della Costituzione.

La Sottocommissione conviene.

(299) ***Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia***
(Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sull'emendamento 3.2 (testo 2) parere non ostativo, osservando, con riferimento alla lettera *a)*, che sarebbe preferibile prevedere lo strumento dell'intesa - in luogo di quello dell'accordo - anche al fine di armonizzare la modifica proposta con quelle oggetto degli altri emendamenti del Relatore;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (ant., Sottocomm. pareri) del 05/08/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 5 AGOSTO 2019
51ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 10,50.

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1374-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4-*bis*, comma 1, si rileva la necessità di prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale volto alla definizione del piano straordinario per l'adeguamento della normativa antincendio;
- all'articolo 4-*bis*, comma 2, si segnala il disallineamento dei termini, oggetto di differimento,

per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e per gli asili nido, che nel decreto-legge n. 244 del 2016 sono identici;

- all'articolo 4-*bis*, comma 3, sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento di adozione del decreto interministeriale per la definizione delle misure gestionali di mitigazione del rischio.

La Sottocommissione conviene.

(1361) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1149) ***Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia***
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(299) ***Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia***
(Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'ulteriore emendamento 3.2 (testo 3) riferito al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(770) ***PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale***
(Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 11.

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 24 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019
24ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 6a Commissione:

(1028) ***Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*** : parere favorevole sul testo e sui relativi emendamenti.

alla 7a Commissione:

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa: rimessione alla Commissione plenaria.

1.4.2.2.2. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 112 (pom.) del 25/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019
112ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono il ministro della giustizia Bonafede e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA
(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole sul testo, non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo che è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2019 (Atto Camera 1603-*bis*). Esso risulta dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera del Capo III (articoli 6-11, recanti disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive) del disegno di legge Atto Camera 1603, che il Governo aveva presentato come collegato alla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).
Il testo è composto da 10 articoli, organizzato in 4 Capi, recanti, rispettivamente, disposizioni relative all'ordinamento sportivo (articoli 1-4), disposizioni in materia di professioni sportive (articoli 5-6), disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (articoli 7-9), disposizioni finali (articolo 10). Esso reca sei deleghe al Governo, alcune delle quali qualificate come "riordino", altre qualificate come "riordino e riforma", nonché alcune disposizioni prescrittive. Le deleghe devono essere esercitate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa, in alcuni casi, della Conferenza Stato-regioni e, in due casi, della Conferenza unificata.
Tra i principi e i criteridirettivi di carattere generale ricorrenti nelle varie previsioni di delega - che non verranno richiamati in corrispondenza degli articoli specifici - vi sono: l'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività; il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; l'indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 151 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

Gli schemi dei decreti - adottati su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con altri Ministri di volta in volta interessati - sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che devono esprimersi entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

Riguardo ai profili di interesse della Commissione Giustizia segnala i seguenti articoli.

L'articolo 5 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo. In relazione alla delega, al comma 1 si stabiliscono i seguenti i principi e criteri direttivi specifici: riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e sviluppo sociale (*lett.a)*); riconoscimento del principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico (*lett.b)*); individuazione della figura del lavoratore sportivo, compresa la figura del direttore di gara, senza distinzioni di genere e indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, nonché definizione della relativa disciplina in materia di tutela assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza (*lett.c)*), (il suddetto criterio di delega prospetta, come accennato l'inserimento della figura del direttore di gara - attualmente in genere ricondotta ad un rapporto associativo con la federazione sportiva - nell'ambito del lavoro sportivo); tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, prevedendo specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive (*lett.d)*); valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, per garantire loro la crescita non solo sportiva ma anche culturale ed educativa, nonchè una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva (*lett.e)*); disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, per le prestazioni rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto anche del fine non lucrativo di queste ultime (*lett.f)*); riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai princìpi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza (*lett.g)*); riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico (*lett.h)*); "riconoscimento giuridico" della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo n. 178 del 1998 (*lett.i)*); revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e Federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire (*lett.l)*); trasferimento all'Unione italiana tiro a segno delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate attualmente dal Ministero della difesa, anche prevedendo forme di collaborazione con quest'ultimo, previa, anche in tal caso, puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire (*lett.m)*);riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, con riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, nonché alla tutela e al benessere degli stessi.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai criteri relativi al riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva e alla valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni.

Dall'attuazione della delega si prevede, anzitutto, che non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al contempo, tuttavia, si dispone che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse del Fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche (articolo 13, comma 5 del decreto-legge n. 87 del 2018), gli stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata delle disposizioni che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.
L'articolo 6 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
Tralasciando i principi e criteri direttivi di carattere generale già descritti in premessa, si stabiliscono i seguenti i principi e criteri direttivi specifici, finalizzati, sostanzialmente, a disciplinare con norma legislativa primaria alcune delle questioni attualmente previste dal Regolamento degli agenti sportivi. Si tratta di: previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza cui deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione (*lett.d)*); disciplina del conflitto di interessi, in modo da garantire l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria (*lett.e)*); individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano regolarità, trasparenza e conformità alla normativa vigente, comprese previsioni di carattere fiscale e previdenziale (*lett.f)*); introduzione di una disciplina finalizzata a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte degli agenti sportivi (*lett.g)*); definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti (*lett.h)*).
I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-regioni. Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri.
Ciò premesso propone l'espressione di un parere favorevole sul testo e non ostativo sugli emendamenti.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) e il senatore BALBONI (*FdI*) preannunciano il voto contrario.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti è approvata la proposta di parere del Presidente relatore.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web*-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della giustizia sulla situazione carceraria, sulla magistratura onoraria e sull'organico della magistratura e dell'amministrazione

Interviene il ministro BONAFEDE che rende comunicazioni sulla situazione carceraria, sulla magistratura onoraria e sull'organico della magistratura e dell'amministrazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori CUCCA (*PD*), CALIENDO (*FI-BP*), Fiammetta MODENA (*FI-BP*), BALBONI (*FdI*), GRASSO (*Misto-LeU*), e Angela Anna Bruna PIARULLI (*M5S*).

Il ministro BONAFEDE replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 18,50.

1.4.2.3. 4^ Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.3.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 36 (pom.) del 23/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
36ª Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(255) ***CALIENDO ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici***
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame e rinvio)

La presidente TESEI (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatrice, illustra il disegno di legge in titolo. Il testo, secondo la relazione predisposta dai presentatori, mira ad apportare significative modifiche alla normativa vigente in materia di cause di ineleggibilità e di incandidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e a quelle amministrative.
Da un punto di vista generale, la *ratio* del provvedimentoscaturisce dall'esigenza di adeguare la normativa in vigore per le elezioni politiche a quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 224 del 2009 (che sottolinea la necessità di impedire il sorgere di qualsiasi dubbio sull'indipendenza e l'imparzialità dei magistrati), nonché dalla necessità di colmare una lacuna del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), e della legge n. 165 del 2004 (per le cariche elettive regionali), che rendono possibile, in base alle previste cause di ineleggibilità e di incandidabilità, nonché alla disciplina dell'obbligo di aspettativa, il contemporaneo svolgimento delle funzioni politiche amministrative (di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale e comunale, di componente delle giunte provinciali e comunali, di presidente della regione, di assessore e consigliere regionale) e di quelle giudiziarie, sia pure in ambiti territoriali diversi.
Nel dettaglio, il disegno di legge consta di 15 articoli. In particolare, l'articolo 1 prevede norme generali in tema di candidatura dei magistrati alle elezioni di ogni livello, gli articoli 2 e 4 fissano il principio che il magistrato debba essere collocato in aspettativa all'atto dell'assunzione di qualunque incarico di governo nazionale o locale e che l'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo del

mandato elettorale o dell'incarico, l'articolo 3 prevede che la dichiarazione di accettazione della candidatura sia accompagnata dalla dichiarazione di non versare in nessuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge e l'articolo 4 reca disposizioni in materia di *status* dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo. E' prevista, nel dettaglio, l'obbligatorietà dell'aspettativa per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e l'aspettativa comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato;
Segue poi l'articolo 5, che disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti al Parlamento nazionale o europeo, introducendo la previsione che non possano mai essere assegnati ad un ufficio della regione in cui si sono presentati o che è ricompresa nella circoscrizione elettorale, che il ricollocamento avvenga nella funzione giudicante per cinque anni (e con vincolo di funzioni collegiali per tale periodo), nonché con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo. Analogamente, l'articolo 6 disciplina il ricollocamento dei magistrati eletti alla cessazione del mandato, secondo modalità similari a quelle previste dall'articolo precedente e, in alternativa, la possibilità di essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato o in ruolo autonomo del Ministero della giustizia, nonché di essere collocati a riposo con possibilità di riscatto figurativo di cinque anni di servizio con contribuzione volontaria comprensiva anche degli oneri a carico dell'Amministrazione.
Gli articoli da 7 a 10 disciplinano poi il ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale, regionale o locale, gli inquadramenti nei ruoli autonomi dell'Avvocatura dello Stato e del Ministero della giustizia previsti dall'articolo 6, il ricollocamento in ruolo dei magistrati eletti negli enti territoriali e le cause di incandidabilità per i magistrati onorari, mentre l'articolo 11 detta la disciplina transitoria per i magistrati in carica alla data di entrata in vigore della legge.
Da ultimo, gli articoli da 12 a 14 recano norme in materia di ricusazione dei giudici e le sanzioni disciplinari conseguenti alla violazione della nuova disciplina, mentre l'articolo 15, infine, reca una clausola generale di abrogazione delle disposizioni in contrasto con la presente disciplina.
La relatrice conclude la propria disamina osservando che i profili di competenza della Commissione investono l'intero articolato, in quanto il disegno di legge opera anche nei confronti dei magistrati militari.

Si apre la discussione generale.

Il sottosegretario TOFALO osserva che l'ordinamento giudiziario militare è connotato da particolare specificità, in quanto vi sono tre sole sedi (ubicate a Verona, Roma e Napoli) con giurisdizione su tutto il territorio nazionale: in ragione di ciò, le norme concepite per i magistrati ordinari potrebbero risultare, in concreto, di difficile applicazione ai giudici militari.
Precisa infine che il provvedimento è anche all'attenzione dei competenti uffici del Dicastero, ai fini di una completa valutazione tecnico-giuridica.

La presidente TESEI, apprezzate le circostanze, rinvia a prossima seduta l'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Introduce l'esame il relatore ORTIS (*M5S*), rilevando che il disegno di legge risulta approvato in prima

lettura dalla Camera dei deputati il 27 giugno scorso (Atto Camera n. 1603-*bis*), e che si compone di 10 articoli, organizzati in 4 Capi, recanti, rispettivamente, disposizioni relative all'ordinamento sportivo (articoli 1-4), disposizioni in materia di professioni sportive (articoli 5-6), disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (articoli 7-9), e disposizioni finali (articolo 10).
Risultano, in particolare, sei deleghe al Governo, alcune delle quali qualificate come "riordino", altre qualificate come "riordino e riforma", nonché alcune disposizioni prescrittive. Le deleghe devono essere esercitate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa, in alcuni casi, della Conferenza Stato-regioni e, in due casi, della Conferenza unificata.
Tra i principi e i criteri direttivi di carattere generale ricorrenti nelle varie previsioni di delega - che non verranno richiamati in corrispondenza degli articoli specifici - vi sono l'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, il coordinamento - sotto il profilo formale e sostanziale - del testo delle disposizioni legislative vigenti e, infine, l'indicazione esplicita delle norme da abrogare (fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile).
Gli schemi dei decreti - adottati su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con altri Ministri di volta in volta interessati - saranno poi trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che dovranno esprimersi entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti potranno essere comunque emanati.
Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, osserva che si rinvengono innanzitutto nell'articolo 1, relativo alle deleghe sul riordino del CONI, che investono anche i gruppi sportivi militari.
Altri profili si rinvengono poi nell'articolo 5 (Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo), ed in particolare nelle lettere *l)* e *m)*, che prevedono, rispettivamente, la revisione e il trasferimento delle funzioni di vigilanza e co-vigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e Federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, nonché il trasferimento all'Unione italiana tiro a segno delle funzioni attualmente esercitate dal Ministero della difesa in materia di agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno.
Con riferimento all'attuale disciplina sull'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a volo, l'oratore rammenta quindi che, ai sensi dell'articolo 250 del Codice dell'ordinamento militare, i campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari e l'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, alla sistemazione e alla manutenzione è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa. Tali strutture sono poi date in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato).

La presidente TESEI domanda se vi siano, da parte dei Gruppi parlamentari e del Governo, ragioni ostative alla votazione del parere nella presente seduta.

Il sottosegretario TOFALO esprime un avviso non ostativo.

Interviene anche il senatore CAUSIN (*FI-BP*), precisando che, da parte del Gruppo di appartenenza, nulla osta a che si proceda alla votazione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente TESEI, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore, che viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento al Dipartimento delle truppe dei carabinieri (DTC) moldavo (n. 98)
(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice RAUTI (*FdI*) osserva preliminarmente che lo schema di decreto interministeriale trova il proprio fondamento giuridico nel comma 2 dell'articolo 311 del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni), in base al quale la cessione di armamenti obsoleti (nel caso di specie inseriti nel ciclo 1996-2004), è consentita solo se questi sono di natura difensiva e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. In passato, tale norma non trovava sostanziale applicazione, in quanto le cessioni di armamento venivano disposte in atti legislativi, ossia nei decreti-legge di proroga delle missioni internazionali. Tuttavia, l'entrata in vigore della legge n. 145 del 2016 (c.d. "legge quadro" sulle missioni internazionali), e il conseguente superamento dello strumento del "decreto missioni", hanno determinato la reviviscenza della procedura. In particolare, il primo precedente applicativo ha avuto luogo nella scorsa legislatura e precisamente nella seduta del 17 ottobre 2017, allorché la Commissione si è pronunciata sulla cessione di materiale alle Forze armate albanesi.
Procede quindi alla disamina del provvedimento, che cede a titolo gratuito 10 veicoli multiruolo protetti al Dipartimento delle Truppe dei Carabinieri della Moldavia. L'atto si inquadra nel processo riorganizzativo dei Carabinieri moldavi avviato con la firma di un importante accordo tecnico il 3 ottobre 2016. La relazione illustrativa predisposta dallo Stato maggiore della Difesa precisa inoltre che i veicoli oggetto della cessione sono stati dichiarati obsoleti perché ormai comportano eccessivi oneri manutentivi e limitate possibilità di impiego, sia in ambito interno, sia, ancor di più, nel contesto internazionale.
Per quanto riguarda il Paese oggetto della cessione, rileva che l'Italia ha sottoscritto con la Moldavia due importanti accordi di cooperazione: uno in materia di lotta alla criminalità organizzata (il 3 luglio 2002 ed entrato in vigore il 5 maggio 2004, a durata illimitata), e uno proprio nel campo della Difesa (sottoscritto il 6 dicembre 2006 e ratificato dal Parlamento con la legge n. 175 del 2009).
La Moldavia è altresì oggetto di particolari attenzioni anche da parte dell'Unione europea, la quale ha manifestato interesse a che le Forze di polizia moldave possano adeguarsi agli *standard* europei, attraverso appositi progetti di assistenza tecnica con Forze di gendarmeria. Inoltre, la Moldavia ha in essere dei processi di cooperazione con la NATO, che si concretizzano con la stipula periodica di una *partnership* individuale. L'Alleanza sostiene infatti la Moldavia in vari ambiti del rinnovamento delle sue Forze armate.
Da ultimo rileva che i Carabinieri moldavi, dal maggio 2012, hanno anche avanzato la candidatura per entrare nell'Associazione tra le Forze di polizia europee e mediterranee ad ordinamento militare (FIEP, di cui fa parte anche la nostra Arma dei carabinieri). Il processo, tuttavia, è ancora in corso di definizione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GARAVINI (*PD*), nel ringraziare la relatrice per l'accurata disamina, esprime, a nome della propria parte politica, avviso favorevole sull'atto del Governo in titolo.

Il sottosegretario TOFALO ringrazia del pari la relatrice per la compiuta e particolareggiata esposizione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la presidente TESEI dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1372

La Commissione difesa,

considerata la rilevanza dell'attività svolta dagli atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari che esprimono atleti in grado di partecipare ed affermarsi in ambito nazionale ed internazionale, compresa la partecipazione ai giochi olimpici;

rilevata l'esigenza di promuovere la diffusione di alcune discipline sportive meno note e praticate anche nell'ambito dei centri sportivi scolastici,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

- sia valutata la possibilità di supportare l'attività dei centri sportivi scolastici tramite l'impiego degli atleti appartenenti al gruppo sportivo militare, e in particolar modo di coloro che hanno partecipato ai giochi olimpici, al fine di promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sportive meno note e praticate.

1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 184 (ant.) del 23/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
184ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 12,25.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1374) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020***
(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 18 luglio.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 luglio e gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.
In merito agli emendamenti accantonati nella seduta del 18 luglio, occorre valutare le proposte 1.100,

1.100 (testo 2), 1.100 (testo 2 corretto) e 1.101, che riducono i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi. Chiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.1 (testo 2) recante misure per il trasferimento all'Associazione Alberghi per la Gioventù di immobili di proprietà pubblica, con agevolazioni per il relativo adeguamento. Non vi sono osservazioni sulle proposte 1.200, 1.201, 1.202, 1.1000 (testo 2), 2.100, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108 e 3.109.
In merito agli ulteriori emendamenti, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100, per la quale si ravvisa la potenziale onerosità del capoverso "Articolo 1-*ter*" che comporta un ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennità di disoccupazione "Dis-Coll". Occorre valutare il subemendamento 1.0.100/1, con particolare riguardo al capoverso "Art. 1-*ter*", lettera *a)*, per la possibile applicazione alle pubbliche amministrazioni. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 1.0.100/3. Occorre valutare la congruità della copertura della proposta 5.0.2 (testo 2), riguardante gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali finanziati dagli enti locali. Non vi sono osservazioni sulle proposte 1.0.100/2, 1.0.100/4, 2.101, 3.101 (testo 2), 3.101 (testo 3), 3.101 (testo 3)/1 e 3.0.100 (testo 2).

Il sottosegretario SANTANGELO esprime un avviso contrario, per i profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 1.100 e 1.101, mentre subordina la valutazione non ostativa sulle proposte 1.100 (testo 2) e 1.100 (testo 2 corretto) alla riformulazione del testo in conformità all'emendamento 1.98, sostituendo il riferimento alla sottoscrizione delle parti sociali con la stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale. Chiarisce, infatti, che il riferimento alla sola sottoscrizione, oltre a far venire meno il ruolo degli organi di controllo preposti alla verifica finanziaria nella fase successiva, integrativa dell'efficacia del nuovo contratto collettivo, non configurerebbe più una norma interpretativa ma una nuova disciplina, con conseguenti possibili effetti onerosi.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 2.1 (testo 2), che necessita di un approfondimento istruttorio.

Il sottosegretario SANTANGELO concorda con la relatrice sulla valutazione non ostativa delle proposte 1.200, 1.201, 1.202, 2.100, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108 e 3.109.
Sull'emendamento 1.1000 (testo 2), invece, si pronuncia in senso contrario, nella sua attuale formulazione, atteso che le assunzioni ivi previste derogherebbero all'intera disciplina assunzionale delineata ai commi precedenti, con conseguenti effetti onerosi. Tuttavia, qualora la finalità fosse quella di prevedere che per le assunzioni di cui al comma 2-*septies* il "diritto di precedenza" sia comunque subordinato alle assunzioni connesse a procedure selettive già avviate, l'avviso diventerebbe non ostativo condizionato all'inserimento della proposta alla fine del capoverso 2-*septies* del comma 2.

La RELATRICE chiede che sia accantonato l'esame della proposta 1.0.100 e dei relativi subemendamenti.

Il sottosegretario SANTANGELO non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti 5.0.2 (testo 2), 2.101, 3.101 (testo 2), 3.101 (testo 3), 3.101 (testo 3)/1 e 3.0.100 (testo 2).

Il presidente PESCO dispone l'accantonamento degli emendamenti 2.0.1 (testo 2) e 1.0.100, nonché dei subemendamenti riferiti a quest'ultima proposta.

Non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE, alla luce del dibattito e sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e quelli ulteriormente trasmessi, nonché le nuove riformulazioni, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100 e 1.101. Sugli emendamenti 1.100 (testo 2) e 1.100 (testo 2 corretto) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, alla sostituzione delle parole: "fino alla sottoscrizione delle parti sociali del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro" con le seguenti: "fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.". Sull'emendamento 1.1000 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione della proposta emendativa: «Al comma 2, capoverso comma 2-*septies*, inserire, infine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore del presente comma."». Il parere è non ostativo sulle proposte 1.200, 1.201, 1.202, 2.100, 2.101, 3.101 (testo 2), 3.101 (testo 3), 3.101 (testo 3)/1, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108, 3.109, 3.0.100 (testo 2) e 5.0.2 (testo 2). L'esame resta sospeso sulle proposte 2.1 (testo 2) e 1.0.100, nonché sui relativi subemendamenti.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1387) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018***
(1388) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019***
(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il PRESIDENTE
fa presente che non vi sono richieste di intervento nella discussione generale congiunta.

Le RELATRICI, in sede di replica, e il rappresentante del GOVERNO rinunciano ai rispettivi interventi, riservandosi di prendere la parola nel corso della discussione in Assemblea.

Il PRESIDENTE dispone quindi la disgiunzione dell'esame dei due disegni di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

(1387) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE fa presente che non sono pervenuti né emendamenti né ordini del giorno al disegno di legge in titolo.
Chiede, quindi, se vi sono interventi in sede di dichiarazione di voto sul mandato alla relatrice.

Il senatore MISIANI (*PD*), in considerazione del fatto che il Rendiconto riflette il bilancio di previsione predisposto e approvato alla fine della scorsa legislatura, dichiara, a nome del proprio Gruppo, il voto di astensione sul provvedimento, da interpretarsi in senso eminentemente tecnico.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*), ricordando come il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 si riferisca all'attività di due Governi a cavallo delle ultime due legislature, rileva il miglioramento dei saldi finali che, tuttavia, non sembra affatto dipendere da una buona amministrazione, quanto piuttosto dal blocco delle attività amministrative, dipeso, in generale, dalla

persistente incapacità di spesa delle amministrazioni pubbliche e, nello specifico, dalla scelta del nuovo Governo di interrompere o sospendere una serie cospicua di investimenti.
Evidenzia, inoltre, come dall'analisi dei residui emerga il carattere elefantiaco della macchina burocratica, che nessun Governo, neanche quello in carica, al di là delle dichiarazioni, riesce a snellire, a semplificare, a rendere più efficiente.
Preannuncia pertanto il voto contrario del Gruppo di appartenenza.

La senatrice PIRRO (*M5S*), nel concordare sul fatto che il Rendiconto del 2018 riflette in parte le politiche del Governo precedente, assumendo pertanto un contorno più tecnico che politico, dissente nettamente dalle considerazioni del senatore Pichetto Fratin, facendo presente che, nel passaggio da una legislatura a un'altra e di fronte a un cambiamento radicale di indirizzo politico, era inevitabile una breve fase di riflessione, seguita peraltro dall'avvio di misure importanti e innovative, su cui i dati del nuovo anno stanno dando ragione alla nuova impostazione promossa dal Governo.
Dichiara pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo sul provvedimento.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, richiama l'attenzione, ai fini di una valutazione corretta dei risultati dell'esercizio finanziario, del contesto politico del 2018, caratterizzato da un profondo cambiamento in esito alle elezioni delle Camere.
Ritiene peraltro condivisibile la denuncia della lentezza dei centri decisionali, a livello amministrativo, che rappresenta un grave limite allo sviluppo e alla crescita del Paese, senza però risultare efficace nella lotta alla corruzione: si tratta di un nodo centrale da sciogliere per rilanciare le attività imprenditoriali e l'economia italiana.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel dichiarare il voto di astensione del Gruppo delle Autonomie, prendendo atto del miglioramento dei saldi risultante dal Rendiconto, vede tuttavia con preoccupazione l'aumento della spesa corrente e il peggioramento del risparmio pubblico.
Preoccupazione suscita altresì la difficoltà di spesa delle pubbliche amministrazioni, a livello sia centrale che periferico, riconducibile all'eccesso di burocrazia e alla diffusione del malaffare. Per affrontare tali criticità, la risposta più idonea non appare rappresentata da nuove norme e ulteriore regolamentazione, ma da misure di semplificazione delle procedure che consentano di realizzare più agevolmente e rapidamente gli investimenti.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, motivato principalmente per le scelte, comuni peraltro agli ultimi governi, adottate in tema di investimenti, che hanno determinato sovrapposizione e confusione di organi, di competenze e di funzioni, senza centrare l'obiettivo di accelerare la realizzazione delle opere. Al riguardo, segnala come gli unici investimenti che effettivamente risultano in corso di implementazione sono quelli che fanno capo ai comuni, come aveva già preconizzato durante la sessione di bilancio: a tale proposito, coglie l'occasione per chiedere al Governo informazioni sui nuovi strumenti introdotti dall'ultima legge di bilancio, di cui sembra si siano perse le tracce. Osserva, infine, sulla ricorrente lamentela in merito all'incapacità di spesa delle pubbliche amministrazioni, che il problema principale è in realtà rappresentato dalle disponibilità di cassa, dipendenti in parte dalle determinazioni del Cipe e dalla loro attuazione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo autorizzandola, altresì, a chiedere al Presidente del Senato di poter riferire oralmente.

(1388) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE fa presente che sono pervenuti emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato al resoconto.
Dichiara quindi improponibile la proposta 2.0.1 per estraneità di materia.

Si passa quindi all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti.

Il senatore MISIANI (*PD*), nell'illustrare l'ordine del giorno G/1388/1/5, nonché l'emendamento 1.Tab.2.3, di analogo argomento, fa presente che l'atto si riferisce alle decurtazioni apportate, nel 2019, ai contributi previsti in favore dei comuni che sono stati oggetto di fusione, sottolineando che tali riduzioni, oltre a violare gli impegni assunti dallo Stato, stanno creando gravi difficoltà agli enti locali interessati. L'ordine del giorno, pertanto, è volto a impegnare il Governo a porre rimedio a tale problema, mediante il rifinanziamento del Fondo di solidarietà destinato ai comuni istituiti a seguito di fusioni e incorporazioni, nella misura stabilita dalla legge.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) illustra gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, dando conto degli intenti politici perseguiti dalle variazioni compensative ivi previste, segnalando che, qualora alcuna delle proposte dovesse essere approvata, risulterebbe necessario un ordine del giorno per individuare la specifica finalizzazione dello stanziamento all'interno del programma di spesa incrementato.

Il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice per l'espressione dei pareri.

La relatrice PIRRO (*M5S*) formula un parere contrario sull'ordine del giorno e su tutti gli emendamenti.
Su richiesta del senatore MISIANI (*PD*), specifica che la valutazione contraria sull'ordine del giorno è motivata dal carattere troppo perentorio dell'impegno, che appare suscettibile di determinare, in prospettiva, maggiori oneri.

Il sottosegretario SANTANGELO concorda con i pareri espressi dalla relatrice; in relazione all'ordine del giorno, fa presente che la questione ivi trattata, sicuramente rilevante, richiederebbe uno specifico provvedimento con adeguata copertura.

Il senatore MANCA (*PD*) considera un errore, per il Governo e per la maggioranza, sottovalutare il problema della decurtazione degli incentivi alla fusione degli enti locali, dal momento che si tratta di comuni che si son visti sottrarre risorse già programmate e destinate al miglioramento, qualitativo e quantitativo, dei servizi forniti alle persone.
Stigmatizza pertanto la posizione assunta dal Governo, anche in considerazione dell'entità relativamente modesta della copertura necessaria, pari a circa 30 milioni di euro, che non dovrebbero essere così difficili da reperire, se ci fosse la volontà politica. Invita pertanto a non commettere lo stesso errore compiuto lo scorso anno sul bando destinato alle periferie e a ispirare l'azione del Governo al principio della leale collaborazione tra le Istituzioni.

Si procede quindi alle votazioni.

Previa verifica del prescritto numero legale, l'ordine del giorno G/1388/1/5 è posto ai voti e respinto.

Posti distintamente in votazione, vengono respinti tutti gli emendamenti presentati.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo autorizzandola,

altresì, a chiedere al Presidente del Senato di poter riferire oralmente.

La seduta, sospesa alle ore 13,25, riprende alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra l'ulteriore emendamento 15.28 (testo 2)segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta in oggetto che, nel sostituire all'articolo 15 la lettera *e)* del comma 1, reca criteri e princìpi per la riforma della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, con due specifiche indicazioni, una relativa alla disciplina transitoria per le autorizzazioni in essere e l'altra per l'istituzione, presso il Ministero dell'Ambiente, di un registro nazionale delle autorizzazioni rilasciate per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso di nulla osta sull'emendamento in esame, rilevando che l'istituzione del registro nazionale della autorizzazioni in materia di rifiuti, che risulterà autofinanziato dai contributi delle imprese interessate, non comporta nuovi o maggiori oneri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo che, posto ai voti, risulta approvato.

(716) ***ERRANI e DE PETRIS. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari del comma 3, ove si prevede il riconoscimento, alla persona presa in cura per epilessia, di un'invalidità minima del 46 per cento per un periodo di un anno dall'avvio della terapia, percentuale portata al 60 per cento per chi è già occupato in azienda pubblica o privata; il successivo comma 4 rende permanente il riconoscimento di una percentuale minima d'invalidità alle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistenti. Osserva che va altresì valutata la portata finanziaria del comma 5 del medesimo articolo, che riconosce, per le forme di epilessia farmaco-resistenti, i benefici previsti per la situazione di gravità di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, con possibili effetti onerosi per gli enti previdenziali. Osserva che devono inoltre valutarsi i profili finanziari del riconoscimento alle persone epilettiche delle agevolazioni per la mobilità, di cui al successivo comma 6, nonché gli effetti sulla finanza pubblica della somministrazione di farmaci in orario scolastico agli studenti epilettici, che il comma 7 impone alle autorità scolastiche di garantire. Con riguardo all'articolo 4, che istituisce una Commissione nazionale permanente per l'epilessia, segnala l'opportunità di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1, in relazione alla possibile portata finanziaria delle funzioni attribuite all'organo, con particolare riguardo alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*; può assumere rilievo, ai fini della valutazione, anche il numero indeterminato dei componenti della Commissione, per i quali andrebbe comunque specificamente previsto il divieto di compensi, indennità, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati. In merito all'articolo 5, rileva che occorre valutare eventuali effetti finanziari in termini di minori entrate del comma 1, che prescrive il contenimento dei costi per il rilascio e il rinnovo delle patenti di guida speciali in caso di patologie invalidanti. In merito al

successivo comma 2, che estende a tutte le persone inidonee alla guida a causa dell'epilessia i benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro e il trasferimento, rileva l'opportunità di valutare il possibile impatto della disposizione sulla finanza pubblica in termini di creazione di posizioni sovrannumerarie e incremento di oneri gestionali ed organizzativi. In relazione alle suddette criticità, ritiene opportuno richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica verificata.

Il vice ministro Laura CASTELLI concorda con la richiesta di relazione tecnica.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1137) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere un chiarimento sulla natura dei partenariati strategici di cui all'articolo 19 dell'Accordo e conferma che dall'attuazione della suddetta disposizione non derivino oneri finanziari per la Regione Lombardia.

Il vice ministro Laura CASTELLI, confermando l'invarianza finanziaria del provvedimento, fornisce rassicurazioni sui rilievi avanzati dalla relatrice.

La RELATRICE propone, alla luce delle rassicurazioni fornite dalla rappresentante del Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1139) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma che dall'attuazione degli articoli 6 (Istituti e Associazioni culturali) e 8 (Cooperazione archeologica ed etnologica) dell'Accordo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 15 dell'Accordo sulla commissione mista, posto che la disposizione non reca riferimenti alla composizione della commissione e alla frequenza delle riunioni, chiede conferma che la quantificazione degli oneri contenuta nella relazione tecnica rivesta natura prudenziale e valga come limite massimo di spesa.

Il vice ministro Laura CASTELLI conferma che dagli articoli 6 e 8 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in relazione all'articolo 15, che la quantificazione degli oneri indicata nella relazione tecnica è da qualificarsi come tetto di spesa.

La RELATRICE formula, sulla base dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è approvata.

(1140) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma della correttezza della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo, sull'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra parte contraente, mediante l'attivazione di cattedre e lettorati. Altresì, chiede conferma che dall'attuazione degli articoli 7 (sulla creazione di istituzioni culturali e scolastiche) e 12 (sulla collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi delle due parti contraenti) del medesimo Accordo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Chiede poi conferma che le facilitazioni di cui all'articolo 19 dell'Accordo funzionali all'ingresso, alla permanenza e all'uscita di persone, materiali e attrezzature rivestano natura esclusivamente amministrativa e non fiscale. Con riguardo all'articolo 21 dell'Accordo, sulla commissione mista, segnala un refuso nella relazione tecnica, laddove fa riferimento alla Repubblica slovacca, anziché a quella del Mozambico. Fa presente che non risulta poi chiara la frequenza delle riunioni, dal momento che la disposizione di cui al citato articolo 21 fa riferimento a riunioni annuali, mentre la relazione tecnica fa riferimento a riunioni da tenersi ogni tre anni. Sul punto, nonché sul carattere prudenziale della copertura e sulla composizione della commissione mista (se solo tecnica o anche politica) rileva che appare opportuno chiedere chiarimenti.

Il vice ministro Laura CASTELLI mette a disposizione una nota istruttoria recante risposte ai rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, per chiarire, in particolare, la portata finanziaria di alcune disposizioni di cui si dà dettagliatamente conto. In particolare, con riguardo all'articolo 2 sui centri sportivi scolastici, occorre acquisire elementi volti a dimostrare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 8, al fine di scongiurare il rischio di coperture a bilancio. Con riguardo all'articolo 5recante delega per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo, chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dei criteri di delega di cui alle lettere *b)*, sul riconoscimento del rapporto di lavoro sportivo, *c)*, sull'individuazione della figura del lavoratore sportivo e sulla definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale, *f)*, sulla disciplina dei rapporti di

collaborazione non professionali per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, *l)* sulla revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa, previa puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire, ed *m)* sul trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno, sempre previa puntuale individuazione delle risorse da trasferire. In merito all'articolo 6, recante delega in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive, chiede elementi volti a dimostrare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4, anche in relazione ai criteri di delega di cui alla lettera *f)*, laddove fa riferimento a previsioni di carattere fiscale e previdenziale connesse a modalità di svolgimento di transazioni economiche. Relativamente all'articolo 7recante delega per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza degli impianti sportivi, chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dei criteri direttivi di cui alla lettera *f)*, laddove prevede la possibilità di affidamento diretto degli impianti esistenti alle federazioni sportive nazionali e ad altri soggetti che abbiano i requisiti per assicurare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione. Altresì, chiede chiarimenti sulla lettera *g)*, che dispone l'individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo, al fine di appurare se ciò rappresenti una copertura a bilancio di risorse da destinare al finanziamento dell'Istituto. In merito all'articolo 9recante delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, chiede elementi sulla portata finanziaria del criterio di cui alle lettere *a)*, sulla revisione della disciplina in materia di autorizzazione e concessione, con riguardo ai possibili riflessi fiscali, *b)*, numero 3), relativamente agli oneri connessi all'individuazione dei criteri di sicurezza, e numero 4), sull'attività formativa, al fine di verificare se vi sia compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente. In linea generale, con riferimento alle deleghe recate dagli articoli 1, 5, 7, 8 e 9, che rinviano, nel caso di decreti delegati che comportino nuovi o maggiori oneri non compensati al loro interno, a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, non appare esente da criticità la prassi, sempre più frequente, di rinviare la quantificazione e la copertura di nuovi o maggiori oneri recati dalle leggi di delega al momento dell'adozione dei relativi decreti legislativi, mentre, in base alla richiamata disciplina, si dovrebbe ricorrere a tale possibilità solo in via eccezionale, in presenza di deleghe caratterizzate dalla complessità della materia trattata.

Il vice ministro Laura CASTELLI deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'inviato è quindi rinviato.

(1416) ***PATUANELLI ed altri. - Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto***
(Parere all'8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma del carattere ordinamentale del provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO, nel confermare il carattere ordinamentale del provvedimento, rileva che da esso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla luce delle rassicurazioni del Governo, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (n. 96)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Esame e rinvio)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che l'atto è assegnato con riserva, in attesa di acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni.
Per quanto di competenza, rileva che l'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, capoverso "Articolo 16", dispone la soppressione di Agecontrol Spa e la successione delle funzioni e dei rapporti in Sin Spa, demandando (comma 4) ad un decreto interministeriale la quantificazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dalle misure in materia di personale, ai quali si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole. Al riguardo, il fatto di demandare la quantificazione degli oneri - sia pure definiti "eventuali" - e l'individuazione della copertura ad una fonte secondaria (ossia un decreto interministeriale) non risulta pienamente conforme all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, secondo cui l'individuazione degli effetti onerosi e la conseguente copertura devono essere rimessi alla fonte legislativa, al fine di assicurare la dovuta verifica in sede parlamentare. Inoltre, considerato che Agecontrol Spa è attualmente inserita nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, andrebbero acquisiti chiarimenti circa i possibili effetti dell'assorbimento della medesima Agecontrol nella società Sin Spa non ricompresa nel predetto elenco. Nel prendere poi atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito ai risparmi di spesa derivanti dalla riorganizzazione disposta con l'atto in esame, andrebbero comunque acquisiti chiarimenti su eventuali effetti onerosi derivanti dalle misure per il personale interessato, al quale sarà applicato il trattamento economico ed il regime previdenziale spettante al personale della società ricevente, con l'eventuale attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile. Inoltre, sul piano meramente formale, anche in considerazione del disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, recante attribuzione al Ministero delle politiche agricole di funzioni in precedenza spettanti ad Agecontrol, occorre valutare la riformulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 4, con la seguente: "Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1201) ***Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il vice ministro Laura CASTELLI deposita una relazione tecnica aggiornata sul provvedimento, verificata positivamente a condizione che al testo siano apportate le modifiche ivi

indicate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388

G/1388/1/5

Misiani, Manca, Marino, Stefano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'assestamento del Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019» (A.S. 1388);

premesso che,

il 21 giugno 2018 il Ministero dell'interno ha predisposto una Tabella riepilogativa con la quale ha ripartito le risorse messe a disposizione dei Comuni che sono stati oggetto di fusione e/o fusione per incorporazione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'interno, del 27 aprile 2018;

con il Comunicato n. 2 del 27 giugno 2019, la Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, dopo il parere condizionato all'integrazione delle risorse ottenuto durante la Conferenza Stato, Città ed Autonomie Locali nella seduta del 6 giugno 2019, la Tabella contenente le voci di riparto del contributo erariale per l'anno 2019 agli Enti costituiti a seguito di fusioni e incorporazioni;

ai 67 enti, istituiti a seguito della fusione di 166 Amministrazioni, sono state destinate risorse, per il 2019, per un importo complessivo di 46.549.370 euro, contributi statali che risultano insufficienti rispetto al fabbisogno dei Comuni;

secondo l'Anci sono circa 30 i milioni di euro mancanti ai Comuni che hanno scelto la fusione e che servirebbero a garantire lo stesso coefficiente di maggiorazione previsto per ogni anno di anzianità nella fusione già utilizzato per la ripartizione delle risorse nel 2018;

considerato che:

le decurtazioni relative al contributo erariale assegnato per l'anno 2019, in favore dei Comuni che si sono fusi, oscillano, per ogni singolo ente, da un meno 21 per cento fino a un meno 58 per cento con riferimento alle risorse spettanti;

l'articolo 20, comma 1-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, relativo a «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», prevede che a decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario per favorire la fusione di comuni è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario;

l'Anci nella riunione tecnica del 30 maggio 2019, ha rappresentato che essendo lo stanziamento per l'anno 2019 insufficiente, non è possibile formulare proposte di criteri che possano comportare una ripartizione minimamente soddisfacente per i comuni interessati;

per la prima volta, da quando nel 2014 all'interno del Fondo di solidarietà comunale è stato costituito un accantonamento di risorse destinato in favore delle unioni e delle fusioni di comuni, le risorse stanziate non riescono a soddisfare la corretta erogazione, secondo la normativa vigente, del contributo straordinario per favorire la fusione di comuni;

lo scorso 28 giugno, Roberto Pella, vice presidente vicario Anci, e Massimo Castelli, coordinatore Anci piccoli Comuni, hanno affermato: «Auspichiamo il mantenimento della linea che incentiva i Comuni a stare insieme nelle forme previste dall'ordinamento, per migliorare la qualità dei servizi erogati alle comunità. Così chiediamo che venga portato a compimento il percorso di

approvazione delle nuove norme in materia di gestione associata, peraltro già condiviso nel tavolo presieduto dal sottosegretario all'interno Stefano Candiani»;

tenuto conto che:

l'interrogante con l'Atto di Sindacato ispettivo n. 3-00878 aveva già evidenziato le criticità e richiesto il finanziamento adeguato della dotazione del fondo di solidarietà comunale destinato in favore delle unioni e delle fusioni di Comuni rispetto alle richieste pervenute per il 2019;

tali criticità sono state purtroppo confermate dal decreto del Ministero dell'interno del 27 giugno 2019;

impegna il Governo:

ad adottare, con urgenza, misure per il rifinanziamento del Fondo di solidarietà comunale in misura pari a 31.631.951 euro per l'anno 2019 al fine di garantire il ripristino di tutti i contributi erariali da destinare per il corrente anno ai 67 enti costituiti a seguito di fusioni e incorporazioni.

Art. 1

1.Tab.2.1

Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Mallegni, Gallone, Minuto, Toffanin

Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno*, missione 5,* Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)*, programma 5.1,* Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose*, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

Conseguentemente alla Tabella 2, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze*, missione 11,* Competitività e sviluppo delle imprese, interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9) *programma* Agevolazioni fiscali a favore delle imprese*, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 500.000.000;

CS: + 500.000.000.

1.Tab.2.2

Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Mallegni, Gallone, Minuto, Toffanin

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze*, missione 33,* Fondi da Ripartire (23)*, programma 33.1,* Fondi da assegnare*, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 153.000.000;

CS: - 153.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 4, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, missione 24, programma 24.12,* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva*, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 153.000.000;

CS: + 153.000.000.

1.Tab.2.3

Misiani, Manca, Marino, Stefano

Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno*, missione 2.* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da

attribuire agli enti locali (3.10)*, apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 31.631.951;

CS: + 31.631.951.

Conseguentemente:

- alla Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze*, missione 23.* Fondi da ripartire (33) 23.1 Fondi da assegnare (33.1)*, apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000;

- alla medesima Tabella 8:

alla missione 6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, *programma 6.1* Indirizzo politico*, apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 11.631.951;

CS: - 11.631.951;

alla missione 6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, *programma 6.2* Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

1.Tab.4.1

Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Mallegni, Gallone, Minuto, Toffanin

Alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, alla voce missione 3* diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *Programma 3.2* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva*, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 600.000.000;

CS: + 600.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella n. 8 dello Stato di previsione del Ministero degli interni*, Missione 5,* Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti*, Programma 5.1* Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose*, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 600.000.000;

CS: - 600.000.000.

1.Tab.4.2

Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Mallegni, Gallone, Minuto, Toffanin

Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno*, missione 5*, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)*, programma 5.1* Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose*, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 600.000.000;

CS: - 600.000.000.

Conseguentemente alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, missione 24,* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*, Programma 24.12,* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva*, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 600.000.000;

CS: + 600.000.000.

1.Tab.4.3

Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Mallegni, Gallone, Minuto, Toffanin

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno*, missione 5,* Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)*, programma 5.1*, Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose*, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

Conseguentemente alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, missione 24,* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*, Programma 24.12* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva*, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 500.000.000;

CS: + 500.000.000.

1.Tab.4.4 (testo 2)

Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Mallegni, Gallone, Minuto, Toffanin

Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno*, missione 5,* Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), *programma 5.1,* Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, *apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

Conseguentemente alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, missione 24*, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 24.12, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, *apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

1.Tab.4.4

Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Mallegni, Gallone, Minuto, Toffanin

Alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, missione 24,* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), *programma* Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato*, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, missione 24*, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva

(24.12)*, programma* Politiche per l'infanzia e la famiglia, *apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

1.Tab.4.5 (testo 2)

Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Mallegni, Gallone, Minuto, Toffanin

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23, Fondi da ripartire (33), programma 23.1, Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali , missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 24.12, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, *apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

1.Tab.4.5

Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Mallegni, Gallone, Minuto, Toffanin

Alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, missione 24,* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), *programma* Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato*, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali , missione 24, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), *programma* Assegni e pensioni sociali*, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

1.Tab.8.1

Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Mallegni, Gallone, Minuto, Toffanin

Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno*, missione 5,* Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), *programma 5.1,* Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose*, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella 8, apportare le seguenti variazioni:

a) *alla voce missione 3,* Ordine pubblico e sicurezza, *Programma 3.2* Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica*, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 250.000.000;

CS: + 250.000.000;

b) *alla voce missione 3,* Ordine pubblico e sicurezza, *Programma 3.3* Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia*, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 250.000.000;

CS: + 250.000.000.

Art. 2

2.0.1

Rivolta, Ferrero, Zuliani, Tosato, Lunesu

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 2-*bis.***

(Abrogazioni)

1. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato».

1.4.2.4.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 185 (ant.) del 24/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019
185ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1140) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007***
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario BITONCI consegna una relazione tecnica sul disegno di legge in esame positivamente verificata a condizione che venga riformulato l'articolo 3 sulla copertura finanziaria.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di esaminare la relazione consegnata dal Governo, ai fini della predisposizione di una proposta di parere, ferma restando una considerazione generale critica sui costi derivanti da numerosi disegni di legge di ratifica che, pur non rappresentando cifre di

particolare rilevanza, richiedono comunque un'attenzione da parte del Parlamento, ai fini del presidio delle finanze pubbliche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo".

I senatori ERRANI (*Misto-LeU*) e MANCA (*PD*) dichiarano il voto contrario dei propri Gruppi.

I senatori CALANDRINI (*FdI*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annunciano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è approvata.

(1374) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, ribadendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, il seguente parere già approvato per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, considerato peraltro che: in merito all'articolo 1, comma 2, capoverso "Articolo 22, comma 2", si rappresenta che il reclutamento a tempo indeterminato di personale presso le fondazioni lirico-sinfoniche attraverso le procedure selettive pubbliche è già previsto dalla normativa vigente e le assunzioni possono comunque essere effettuate entro i limiti del *turn over* di cui al comma 6-*sexies* del novellato articolo 22 del decreto legislativo n. 367 del 1996 e previa verifica da parte del collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto della dotazione organica; con riferimento al comma 2-*nonies* del novellato articolo 22, che consente alle fondazioni di elevare i limiti finanziari del *turn over*, utilizzando le risorse stanziate per i contratti a termine in essere, si rappresenta che il relativo utilizzo è subordinato alla previa dimostrazione a regime della sostenibilità della spesa e alla previa verifica del collegio dei revisori dell'effettiva disponibilità in bilancio delle risorse necessarie; in relazione all'articolo 2, comma 1, che autorizza una spesa di 15,4 milioni di euro per il 2019 per assicurare lo svolgimento dei servizi di supporto alle attività del dicastero dei beni culturali e delle sue strutture periferiche, si conferma la disponibilità delle risorse poste a copertura, senza che venga pregiudicata l'attuazione di

impegni di spesa già perfezionati o in via di perfezionamento, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo".

I senatori ERRANI (*Misto-LeU*), MANCA (*PD*), STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e CALANDRINI (*FdI*) annunciano il voto di astensione dei relativi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale la proposta di parere avanzata dalla relatrice risulta approvata.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra quindi gli emendamenti già presentati nella Commissione di merito e ripresentati in Assemblea, ribadendo il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.5, 1.9, 1.18 (testo 2), 1.17, 1.27, 1.28 (testo 2), 1.30, 1.39, 1.51, 1.52, 1.57, 1.64, 1.65, 1.66, 1.68, 1.69, 1.70, 1.72, 1.74, 1.77, 1.83, 1.94, 1.95, 1.99, 1.100, 1.101, 1.0.1 (testo corretto), 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.10, 3.13, 3.0.1, 3.0.3, 4.6, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.4, 4.0.5, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8 e 5.0.9.
Sulla proposta 5.0.2, ribadisce parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni: al comma 5, le parole: "«8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019»", siano sostituite dalle seguenti: "«8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale»"; il comma 6 sia sostituito dal seguente: "6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 4 milioni di euro nell'anno 2019, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dal comma 5.".
In merito agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, non vi sono osservazioni sulla proposta 1.200. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.201 (peraltro identico all'emendamento 1.17 presentato anche nella Commissione di merito). Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.202 che estende le previsioni del nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ai contratti di lavoro stipulati dagli imprenditori nei settori dei pubblici esercizi, commercio e servizi, artigianato e piccola e media impresa.

Il PRESIDENTE reputa opportuno che la Commissione si limiti a ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso sulle proposte presentate nella Commissione di merito e ripresentate in Assemblea, nonché il parere condizionato sulla proposta 5.0.2, lasciando sospeso l'esame di tutti restanti emendamenti, in considerazione della necessità di svolgere un'istruttoria complessiva che tenga conto degli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione di merito, per i quali è stato fissato per le ore 11 di oggi il termine per la presentazione in Assemblea di eventuali subemendamenti.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.5, 1.9, 1.18 (testo 2), 1.17, 1.27, 1.28 (testo 2), 1.30, 1.39, 1.51, 1.52, 1.57, 1.64, 1.65, 1.66, 1.68, 1.69, 1.70, 1.72, 1.74, 1.77, 1.83, 1.94, 1.95, 1.99, 1.100, 1.101, 1.0.1 (testo corretto), 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.10, 3.13, 3.0.1, 3.0.3, 4.6, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.4, 4.0.5, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8 e 5.0.9.
Sulla proposta 5.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni:
- al comma 5, le parole: "«8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019»", siano sostituite dalle seguenti: "«8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale»";
- il comma 6 sia sostituito dal seguente: "6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 4 milioni di euro nell'anno 2019, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dal comma 5.".

L'esame resta sospeso su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente PESCO comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15,30, è anticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.4.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 188 (ant.) del 31/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019
188ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1264) ***Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, nella seduta di ieri, è rimasto sospeso l'esame degli emendamenti 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 11.1 e 12.0.1, segnalati dal Governo.

Il vice ministro GARAVAGLIA, alla luce di ulteriori approfondimenti istruttori, non ha osservazioni da formulare, per i profili finanziari, sugli emendamenti 2.18, 3.2, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 9.1, 10.3, 11.1 e 3.5.
Esprime un avviso contrario sulle proposte 2.10, 2.13 e 2.17, in quanto comportano maggiori oneri non quantificati e non coperti, nonché sull'emendamento 3.1 per profili di onerosità in termini di personale e di funzionamento. In mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, la valutazione è contraria anche sugli emendamenti 2.19, 2.20, 8.0.1 e 12.0.1.
Si pronuncia nel senso di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 9.2 e 10.2, in relazione all'incertezza applicativa derivante dal riferimento a una disposizione inesistente nel testo del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, la relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo precedentemente accantonati, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.10, 2.13, 2.17, 2.19, 2.20, 3.1, 8.0.1 e 12.0.1.
Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 9.2 e 10.2.
Il parere è non ostativo sulle proposte 2.18, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 9.1, 10.3 e 11.1.".".

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta della relatrice.

La proposta di parere, messa ai voti, è approvata.

(1201) ***Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice PIRRO (*M5S*), nel ricordare che il Governo ha depositato una relazione tecnica positivamente verificata a condizione che vengano recepite le modifiche ivi indicate, illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 6, il comma 12 sia sostituito dal seguente: "I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8."; dopo l'articolo 7, sia inserito il seguente articolo 7-bis (Disposizioni finanziarie): "Ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".".

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la proposta della relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 della proposta 1.11, che introduce un criterio direttivo volto ad armonizzare le disposizioni fiscali relative agli organismi sportivi. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.12 che prevede la definizione di norme agevolative per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche. Occorre valutare inoltre la portata finanziaria dell'emendamento 1.24, recante criteri per il finanziamento delle federazioni sportive. Chiede conferma del carattere ordinamentale delle proposte 1.34 (uguale all'1.51), 1.35 e 1.36 (uguale all'1.52), che introducono principi direttivi finalizzati all'individuazione dei criteri per il finanziamento delle federazioni sportive. Occorre valutare la portata finanziaria e la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 della proposta 1.43 che dispone una riduzione delle sanzioni da irrogare alle associazioni sportive dilettantistiche, a seguito di irregolarità di natura fiscale, tributaria o amministrativa. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 2.3, che prevede l'obbligo, anziché la facoltà, in capo alle scuole di istituire centri sportivi scolastici. Occorre richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.6, che, nel rendere obbligatoria l'istituzione dei centri sportivi scolastici, prevede una copertura a tetto di spesa (150 milioni di euro) a valere sul maggior gettito derivante dalla tassazione di bibite analcoliche. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 2.15 che prevede l'affiliazione dei centri sportivi scolastici alle federazioni sportive. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 2.16 relativo all'adeguamento della copertura assicurativa per le istituzioni scolastiche che abbiano costituito un centro sportivo scolastico. Occorre valutare la congruità della copertura delle proposte 2.21 (a valere sul Fispe) e 2.22 (a valere sul fondo per il reddito di cittadinanza). Appare suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 2.0.1, che amplia la quota deducibile delle spese di pubblicità connesse all'attività delle società sportive dilettantistiche. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, può essere opportuno inserire una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 4.4 che delega il Governo ad introdurre uno strumento di rappresentanza dei tifosi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria e la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 dell'emendamento 5.31, che prevede la possibilità riconoscere la qualifica di impresa sociale sportiva agli enti privati che esercitano attività sportive dilettantistiche. Comporta maggiori oneri la proposta 5.33 che espunge, dalla lettera *c)* del comma 1, il riferimento al rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dell'emendamento 5.36 che prevede l'esclusione dall'obbligo contributivo per i soggetti che già godono di copertura previdenziale. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 5.37, laddove consente la costituzione di un "fondo di fine

carriera" per i lavoratori sportivi. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.46, laddove, alla lettera *f)*, fa salve alcune esenzioni fiscali vigenti. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.56 che prevede di destinare alle leghe sportive inferiori il 15 per cento delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore delle competizioni di serie A. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 5.58 che dispone, nell'ambito dell'autonomia universitaria, l'individuazione di determinate figure professionali. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dell'emendamento 5.62, che prevede l'individuazione del rapporto di collaborazione degli sportivi dilettanti delle associazioni sportive che aderiscono al codice del Terzo settore. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 5.63 relativo all'individuazione della figura del lavoratore sportivo. Comporta maggiori oneri l'emendamento 5.74 che sopprime il comma 4, facendo venir meno la clausola di invarianza finanziaria. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 5.0.1 che modifica la disciplina sull'esercizio dei diritti audiovisivi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, comporta maggiori oneri la proposta 8.18, soppressiva del comma 5, in quanto fa venire meno la clausola di invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, chiede conferma della corretta quantificazione degli oneri della proposta 9.1 che sostituisce interamente l'articolo 9, recando disposizioni sulla sicurezza nella pratica degli sport invernali. Occorre valutare, nella proposta 9.9, l'inserimento della previsione per cui l'obbligo di dotare ogni pista per gli sport invernali di una corsia di sosta sia posto a carico del gestore. Analoga valutazione attiene all'emendamento 9.12. Comporta maggiori oneri la proposta 9.14, che sopprime, alla lettera *b)*, numero 4), il limite dell'invarianza delle risorse finanziarie. Occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 della proposta 9.17, che prevede forme di agevolazioni fiscali per i gestori delle aree sciabili che adeguano le proprie strutture, al fine di favorire la partecipazione delle persone diversamente abili agli sport invernali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.
Non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) ***Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro GARAVAGLIA deposita una relazione tecnica positivamente verificata.

Il presidente PESCO segnala che la relazione tecnica appena depositata, in relazione all'articolo 2, comma 2, chiarisce come la norma non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le spese effettuate dal commissario in conseguenza degli adempimenti da svolgere, di cui all'articolo 1, saranno sostenute dalla Regioni interessate, con particolare riferimento alla Regione ricevente, nell'ambito delle risorse disponibile a legislazione vigente nei propri bilanci.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), premettendo di non avere obiezioni sulla scelta fatta dai comuni

interessati, ritiene singolare la decisione di porre le spese sostenute dal Commissario a carico della Regione ricevente, che appare peraltro differente rispetto alla strada seguita in casi precedenti. Nel segnalare che, oltre ai costi della gestione commissariale, si dovrà far fronte ad ulteriori spese per i necessari adeguamenti di carattere amministrativo, chiede al rappresentante del Governo se la Regione ricevente abbia dato il proprio assenso all'assunzione dei costi, paventando, in caso contrario, il rischio di carenza di copertura.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva che la regolazione finanziaria dell'operazione si inserisce nel quadro dei rapporti reciproci tra Stato e Regioni.

Alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e sulla base della relazione tecnica depositata dal Governo, la relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), rimarcando come il passaggio odierno segni un momento importante per la conclusione di una vicenda che le popolazioni interessate attendono da oltre dieci anni, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti, formula un parere di nulla osta.".

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la proposta della relatrice.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) annuncia un voto di astensione sulla proposta di parere.

La senatrice ACCOTO (*M5S*), in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara il voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.4.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 190 (ant.) del 01/08/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019
190ª Seduta (2 ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 12,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1437) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica*** , approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il vice ministro GARAVAGLIA deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, la relazione tecnica aggiornata positivamente verificata.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), sulla base della relazione tecnica appena depositata, propone di formulare un parere non ostativo sul testo del provvedimento in titolo.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), nel sottolineare come il provvedimento presenti numerosi profili di contrasto con i principi costituzionali, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore STEFANO (*PD*) dichiara il voto convintamente contrario del Gruppo del Partito democratico, sia nel merito del decreto in esame che per la sua evidente incostituzionalità.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1437) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante***

disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) propone di formulare il seguente parere sul testo del disegno di legge in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) richiama i rilievi formulati in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il vice ministro GARAVAGLIA, nel premettere che, trattandosi di una legge di delega, la valutazione delle proposte emendative è stata condotta in coerenza con gli specifici criteri previsti al riguardo dalla legge di contabilità, che rimette, in caso di particolare complessità, la copertura degli oneri al momento dell'adozione dei decreti delegati, non ha osservazioni da formulare, dal punto di vista finanziario, sulle proposte 1.11, 1.12, 1.34, 1.35, 1.36, 1.51 e 1.52, mentre l'avviso non ostativo sull'emendamento 1.24 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola che assicuri l'invarianza della dotazione complessiva del finanziamento ivi richiamato.
Si pronuncia quindi in senso contrario, per i profili di finanza pubblica, sulla proposta 1.43.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver prospettato il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, riepiloga le segnalazioni fatte sulle proposte riferite all'articolo 2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull'emendamento 2.6, per inidoneità della copertura, nonché sulle proposte 2.15 e 2.16, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari. La valutazione è contraria altresì sull'emendamento 2.21, in quanto il FISPE non reca nel 2020 le occorrenti disponibilità, nonché sull'emendamento 2.22, che non risulta formulato, dal punto di vista finanziario, in modo corretto.
Concorda quindi con il relatore sull'onerosità degli emendamenti 2.3 e 2.0.1.

Il senatore MANCA (*PD*) ribadisce l'esigenza, già più volte manifestata, che la Commissione abbia dati aggiornati sulle disponibilità del FISPE, al fine di rendere possibili politiche emendative corrette e lineari nonché per consentire una verifica consapevole, in sede parlamentare, dei profili finanziari.

Il RELATORE, dopo aver riepilogato le valutazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, passa ad esaminare, non essendovi segnalazioni con riguardo all'articolo 3, le proposte relative agli articoli 4 e 5, di cui richiama i rilievi in precedenza sollevati.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con il relatore sull'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria nella proposta 4.4.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 5, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 5.31, 5.36 e 5.37, concordando con il relatore sull'onerosità degli emendamenti 5.33 e 5.74. Non ha invece osservazioni di carattere finanziario sulle proposte 5.46, 5.56, 5.62 e 5.0.1, aderendo infine alla valutazione del relatore sull'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria negli emendamenti 5.58 e 5.63.

Il RELATORE, dopo aver prospettato il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli 4 e 5, si sofferma sulle criticità segnalate in relazione alle proposte relative agli articoli 8 e 9, non essendovi rilievi sugli articoli 6 e 7.

Il vice ministro GARAVAGLIA si pronuncia in senso contrario, per effetti finanziari negativi o in mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 9.1, 9.9, 9.12, 9.14 e 9.17.

Tra gli emendamenti non segnalati dal relatore, formula un avviso contrario sulla proposta 5.0.2, per profili di carattere finanziario che non ricadono nell'ambito applicativo della delega legislativa, trattandosi di un articolo aggiuntivo recante una novella.

All'esito di un breve dibattito, al quale prendono parte i senatori Elisa PIRRO (*M5S*), PICHETTO FRATIN (*FI-BP*), ERRANI (*Misto-LeU*), MANCA (*PD*) e il presidente PESCO, il RELATORE prospetta un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 5.0.2, per possibili criticità di carattere finanziario, che richiederebbero, per essere superate, una riformulazione presso la Commissione di merito, tale da trasformare la proposta in un ulteriore criterio di delega.

Sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.43, 2.3, 2.6, 2.15, 2.16, 2.21, 2.22, 2.0.1, 5.31, 5.33, 5.36, 5.37, 5.74, 8.18, 9.1, 9.9, 9.12, 9.14 e 9.17. Sull'emendamento 1.24, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, in fine, dopo la parola: "associate" delle seguenti: "e comunque nel rispetto della quota annuale complessiva del finanziamento". Sugli emendamenti 4.4, 5.58 e 5.63, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Sull'emendamento 5.0.2, esprime parere di semplice contrarietà, osservando l'opportunità di riformulare tale proposta, in modo da inserirla tra i principi e i criteri direttivi della delega. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Il senatore MANCA (*PD*), intervenendo in dichiarazione di voto, fa presente che la compressione dei tempi e le modalità di trattazione non hanno consentito un adeguato approfondimento, nel corso della seconda lettura, di un provvedimento di sicuro impatto, anche finanziario, sul settore interessato. Annuncia, pertanto, il voto contrario del proprio Gruppo, in primo luogo per considerazioni di carattere metodologico.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) dichiara, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere, manifestando preoccupazione per il contenuto di una delega, che determinerà un significativo cambiamento nella *governance* del settore sportivo, con una direzione di marcia che tuttavia appare poco chiara, delega destinata ad essere approvata con modalità di esame che sono

rivelatrici di un certo modo di intendere il rapporto con il potere.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) condivide l'insoddisfazione manifestata da altri senatori per le modalità e i tempi di esame del provvedimento, che avrebbero richiesto una più ampia istruttoria e un maggiore confronto politico, rinviando per la dichiarazione di voto del proprio Gruppo alla discussione in Assemblea.

Posta in votazione, la proposta di parere è approvata.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è immediatamente convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,35.

1.4.2.4.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 191 (ant.) del 05/08/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
LUNEDÌ 5 AGOSTO 2019
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 11,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1374-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione alle parti del testo modificate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'articolo 4-*bis*.

Il vice ministro Laura CASTELLI si riserva di consegnare la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, ribadendo, per quanto di competenza, il parere non ostativo già espresso per la Commissione di merito, alla luce della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.
Per quanto concerne gli emendamenti già presentati in 7ª Commissione e ripresentati in Assemblea, ribadisce un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.43, 2.3, 2.6, 2.15, 2.16, 2.21, 2.22, 2.0.1, 5.31, 5.33, 5.36, 5.37, 5.74, 8.18, 9.1, 9.9, 9.12, 9.14 e 9.17.
Sull'emendamento 1.24, conferma parere non ostativo condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, in fine, dopo la parola: "associate" delle seguenti: "e comunque nel rispetto della quota annuale complessiva del finanziamento". Sugli emendamenti 4.4, 5.58 e 5.63, ribadisce parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Sull'emendamento 5.0.2, conferma un parere di semplice contrarietà, osservando l'opportunità di riformulare tale proposta, in modo da inserirla tra i principi e i criteri direttivi della delega. Su tutti i restanti emendamenti, ribadisce un parere di nulla osta.

Il vice ministro Laura CASTELLI concorda con l'illustrazione svolta dal relatore.

Il PRESIDENTE specifica che il parere sul testo si intende formulato nel presupposto che la Commissione di merito non apporti modifiche nel corso dell'esame in sede referente. Qualora, invece, dovessero essere inserite delle modifiche, il parere verrà conseguentemente aggiornato.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.43, 2.3, 2.6, 2.15, 2.16, 2.21, 2.22, 2.0.1, 5.31, 5.33, 5.36, 5.37, 5.74, 8.18, 9.1, 9.9, 9.12, 9.14 e 9.17. Sull'emendamento 1.24, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, in fine, dopo la parola: "associate" delle seguenti: "e comunque nel rispetto della quota annuale complessiva del finanziamento". Sugli emendamenti 4.4, 5.58 e 5.63, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Sull'emendamento 5.0.2, esprime parere di semplice contrarietà, osservando l'opportunità di riformulare tale proposta, in modo da inserirla tra i principi e i criteri direttivi della delega. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

I senatori ERRANI (*Misto-LeU*) e MANCA (*PD*) annunciano il voto contrario.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) annuncia il voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1201) ***Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 31 luglio.

La relatrice PIRRO (*M5S*) ricorda che sul testo del provvedimento la Commissione ha approvato un parere non ostativo condizionato all'approvazione di alcune modifiche indicate nella relazione tecnica aggiornata.
Con riguardo agli emendamenti, fa presente che si chiede una valutazione sulle proposte 5.6, 5.7 e 6.600, di cui riepiloga il contenuto.

Il vice ministro Laura CASTELLI formula un avviso contrario sui tre emendamenti segnalati, in quanto produttivi di oneri non considerati dalla relazione tecnica aggiornata.

La relatrice PIRRO (*M5S*) concorda con la valutazione del Governo, alla luce degli oneri derivanti dalle misure tecniche previste negli emendamenti 5.6 e 5.7, nonché della necessità di quantificare le eventuali spese connesse alla proposta 6.600 istitutiva del registro unico dei portatori di interessi. Propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.6, 5.7 e 6.100. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

La proposta di parere, posta ai voti, viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (n. 87)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il vice ministro Laura CASTELLI concorda con la proposta illustrata dal relatore, sottolineando che l'Atto in esame si inserisce in un percorso normativo volto a disciplinare un nuovo sistema di contabilità del quale sarà necessario valutare le conseguenze in termini di impatto sulle

pubbliche amministrazioni.

Resta ferma la disponibilità del Governo, in cooperazione con il Parlamento, a predisporre eventuali misure migliorative che si rendessero necessarie in presenza di criticità nell'applicazione della nuova disciplina.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) concorda con la proposta di parere illustrata dal relatore, esprimendo altresì apprezzamento per l'approccio adottato dalla Commissione e dal Governo. Altresì rammenta le linee guida del processo di riforma della normativa contabile sotteso alle legge n. 196 del 2009, volto al potenziamento del bilancio di cassa e al superamento dei capitoli quali unità di voto parlamentare.

Il RELATORE ringrazia il vice ministro per aver dimostrato disponibilità ad apportare, qualora fossero necessari, gli interventi migliorativi richiesti, anche con riferimento ai contributi documentali trasmessi dall'INPS.

Ricorda, altresì, come, nel corso delle audizioni informali, l'INAIL abbia fornito degli spunti molto interessanti per quanto riguarda il problema delle valutazioni di *performance*.

Da ultimo, ringrazia il senatore Pichetto Fratin per le considerazioni testé formulate.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva quindi la proposta di parere illustrata dal relatore.

La seduta termina alle ore 11,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 87

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che:
- il provvedimento si inquadra nel processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche avviato dalla legge n. 196 del 2009, che all'articolo 2 ha delegato il Governo ad adottare nuove regole e strutture contabili in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;
- in attuazione della suddetta delega è stato emanato, tra gli altri, il decreto legislativo n. 91 del 2011, volto a introdurre la nuova disciplina contabile delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle territoriali e da quelle centrali dello Stato, individuate quindi in via residuale;
- l'articolo 4 del suddetto decreto legislativo dispone che, per migliorare la qualità dei dati di finanza pubblica, rendendoli più trasparenti e raccordabili con il sistema europeo dei conti, le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione: a tal fine la medesima disposizione prevede - al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* - l'adozione di tre diversi regolamenti, concernenti rispettivamente il piano dei conti integrato, l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche e i principi contabili applicati;
- il regolamento previsto dalla lettera *a)* è stato emanato con D.P.R. n. 132 del 2013; quello di cui alla lettera *c)* non è stato fin qui adottato, mentre il regolamento previsto dalla lettera *b)* costituisce l'oggetto dello schema di decreto in titolo;
considerato che:
- l'articolo 40 della legge n. 196 del 2009 ha delegato il Governo a completare la revisione della struttura del bilancio dello Stato, da attuare in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 2;
- la definizione di competenza finanziaria adottata per il bilancio dello Stato con la legge n. 196 del

2009 - aggiornata con i decreti legislativi nn. 116 e 29 del 2018, correttivi rispettivamente dei decreti legislativi nn. 90 e 93 del 2016 - allinea sostanzialmente il criterio di contabilizzazione statale a quello già in uso presso gli enti territoriali;
ritenuto che:
- il mantenimento di un diverso criterio di iscrizione contabile da parte delle amministrazioni pubbliche a cui si applica lo schema di decreto in titolo rappresenterebbe un fattore di mancata armonizzazione, anche in relazione al fatto che per molti enti di tale perimetro le risorse sono assicurate mediante finanza derivata;
auditi i rappresentanti dell'INAIL e dell'INPS, con specifico riguardo ai profili concernenti la gestione contabile degli enti di previdenza e assistenza;
acquisite le osservazioni della 1ª e della 6ª Commissione permanente,
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con la seguente condizione:
- agli articoli 27 (Accertamento) e 32 (Impegno di spesa), la definizione di competenza finanziaria sia resa omogenea a quella introdotta per il bilancio dello Stato, come definita negli articoli 21-*bis* e 34 della legge n. 196 del 2009, apportando conseguentemente al testo le occorrenti ulteriori modifiche di coordinamento;
e con le seguenti osservazioni:
- valuti il Governo l'opportunità di ribadire nelle disposizioni a carattere generale quanto già previsto all'articolo 81, comma 7, che esclude l'applicazione delle norme in materia di bilancio di enti previdenziali privati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996;
- valuti altresì la compatibilità della disciplina sulle procedure e gli organi chiamati, rispettivamente, a predisporre e approvare bilancio preventivo e rendiconto generale (articoli 11, comma 1, e 39, comma 4), con la *governance* delle amministrazioni che adottano il modello duale, e in particolare degli enti di previdenza e assistenza, apportando, ove ritenuto necessario, gli idonei adattamenti;
- valuti infine l'opportunità, all'articolo 90, di posticipare di sei mesi l'entrata in vigore del decreto, prevedendo l'applicazione delle relative disposizioni con riferimento al bilancio di previsione e al rendiconto generale relativi all'esercizio 2021.

1.4.2.5. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.5.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 123 (pom.) del 30/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019
123ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REDIGENTE

(1028) ***Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati***
(1095) ***Donatella CONZATTI ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate***
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il presidente BAGNAI constata l'assenza del Governo e rinvia il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Dopo aver ricapitolato le linee generali del provvedimento in esame, la relatrice DRAGO (*M5S*) nota che tra i principi e i criteri direttivi di carattere generale ricorrenti nelle varie previsioni di delega vi sono: l'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività; il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

l'indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
Gli schemi dei decreti - adottati su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con altri Ministri di volta in volta interessati - saranno trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che devono esprimersi entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
Per quanto riguarda la figura del lavoratore sportivo, i criteri di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, contemplano la definizione, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica, della relativa disciplina fiscale. In particolare si prevede l'individuazione della figura del lavoratore sportivo, compresa la figura del direttore di gara, senza distinzioni di genere e indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, nonché definizione della relativa disciplina in materia di tutela assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza. Il suddetto criterio di delega prospetta, come accennato, l'inserimento della figura del direttore di gara - attualmente in genere ricondotta ad un rapporto associativo con la federazione sportiva - nell'ambito del lavoro sportivo.
L'articolo 6, comma 1, lettera *f)*, reca il criterio di delega concernente il trattamento fiscale dei compensi percepiti da chi esercita la professione di agente sportivo. Si prevede l'individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano regolarità, trasparenza e conformità alla normativa vigente, comprese previsioni di carattere fiscale e previdenziale.
L'articolo 7 riguarda la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi. Tra i criteri di delega di cui al comma 2, la lettera *g)* prevede l'individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,35 riprende alle ore 14,45.

(1437) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Montani, riferisce sugli aspetti di competenza, in sostituzione del relatore designato, segnalando in primo luogo che l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame prevede che all'autore della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nel mare territoriale disposto con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 1, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applichi la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'imbarcazione utilizzata per commettere la violazione. Le modifiche introdottenel corso dell'esame presso la Camera dei deputati prevedono il sequestro immediato e la conseguente confisca senza attendere una seconda violazione.
È inoltre previsto che a seguito del provvedimento definitivo di confisca, gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare siano imputati all'armatore e al proprietario della nave.
Viene altresì disposto l'inserimento nell'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione del comma 6-*ter*, in base al quale le navi sequestrate, in applicazione della sanzione amministrativa accessoria, possono essere affidate in custodia dal prefetto, previa richiesta, agli organi di polizia, alle capitanerie di porto o alla Marina militare perché ne facciano uso per attività istituzionali, facendosi carico dei relativi oneri. Qualora al sequestro faccia seguito la confisca definitiva dell'imbarcazione, in base al citato comma 6-*ter*, la stessa sarà acquisita al patrimonio dello Stato per essere: assegnata all'amministrazione che l'ha utilizzata durante il sequestro, oppure assegnata ad altre pubbliche amministrazioni per fini istituzionali, oppure venduta anche per parti separate. Qualora l'imbarcazione

non sia utilmente impiegabile e sia rimasta invenduta per due anni, si procederà alla distruzione, applicando le pertinenti disposizioni del testo unico in materia doganale.
Il comma 1-*bis* prevede che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, confluiscano in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, su richiesta delle amministrazioni interessate, quale concorso agli oneri di custodia e gestione delle navi assegnate o delle spese di distruzione.
L'articolo 8-*bis* dispone che, per la progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari, siano utilizzate le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite o da trasferire all'Agenzia del demanio, previo accordo tra gli enti interessati e la medesima Agenzia limitatamente al processo di individuazione dei predetti investimenti. La disposizione è volta ad agevolare la destinazione di immobili pubblici a presidi delle Forze di polizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.5.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 126 (pom.) del 01/08/2019

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019
126ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA
(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 luglio.

La relatrice DRAGO (*M5S*), pur rilevando, in riferimento all'articolo 4, che sarebbe preferibile disporre di una disciplina idonea a evitare aggravi a carico delle associazioni sportive, e che un maggiore livello di dettaglio riguardo la disciplina fiscale riferita al lavoratore sportivo sarebbe auspicabile, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere viene messa in votazione, risultando approvata.

La seduta, sospesa alle ore 13,10, riprende alle ore 13,20.

IN SEDE REDIGENTE
(1149) ***Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia***
(Discussione e rinvio)

Il relatore SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che la problematica a cui si intende porre rimedio con questo disegno di legge ha origine negli anni Venti del secolo scorso, allorché, per esigenze di igiene pubblica e di riassetto idrologico del territorio, fu necessario costruire il muro di sponda del Canal Lusenzo, nel comune di Chioggia.
A causa della difficile situazione economica dell'immediato dopoguerra del primo conflitto mondiale,

il Magistrato delle Acque di Venezia propose ai cittadini di effettuare a proprie spese la bonifica e la costruzione dell'argine con l'intesa di ricevere, in cambio dei lavori eseguiti, l'appezzamento di terreno sottratto al mare (imbonito). Le aree provenienti dall'imbonimento dello specchio acqueo lagunare, ai sensi di legge, entrarono a far parte del demanio marittimo e, in quanto tali, divennero inalienabili finché il 10 febbraio 1965, con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1965, le aree in questione furono trasferite dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato.
Da allora ad oggi, tuttavia, non vi è stato alcun atto formale a sancire il passaggio di proprietà delle aree medesime dallo Stato ai cittadini nonostante su di esse, negli anni, siano stati edificati immobili regolarmente registrati in Catasto e nel Piano regolatore generale. Immobili sui quali i cittadini hanno pagato le imposte e che sono anche stati ceduti con atti notarili correttamente rogitati.
Il trascorrere degli anni ha fatto cadere in oblio tutta la vicenda finché, a seguito del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'Agenzia del demanio di Venezia, resasi conto dell'esistenza di costruzioni su aree di proprietà dello Stato, ha inoltrato ai residenti le richieste di pagamento per l'utilizzo delle stesse.
La questione riguarda, ad oggi, circa 200 nuclei familiari a ciascuno dei quali il demanio ha intimato il versamento di decine di migliaia di euro.
La soluzione proposta ricalca quella adottata in una situazione analoga, sempre nel comune di Chioggia, per le aree definite « Ex Forte di Brondolo » alle quali - con l'articolo 5, comma 2-*quater,* del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, - è stata applicata la normativa prevista dalla legge 5 febbraio 1992, n. 177.
La legge 5 febbraio 1992, n. 177, consente il trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del comune e, successivamente, l'alienazione ai privati possessori delle aree stesse.
L'unica porzione della legge 5 febbraio 1992, n. 177, non riproposta alla fattispecie in parola riguarda l'inciso presente nell'articolo 6 che recita: « L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici » poiché, nel caso di specie, siamo in presenza di edifici costruiti con le autorizzazioni previste dalle normative urbanistiche del tempo.

Il presidente BAGNAI rileva l'importanza del disegno di legge in discussione e osserva l'opportunità di valutare di richiederne il trasferimento alla sede deliberante.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1028) ***Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati***
(1095) ***Donatella CONZATTI ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 9 luglio.

Il presidente BAGNAI dà conto della presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1028, pubblicati in allegato. Avverte quindi che si procederà all'illustrazione di tali proposte.

Ha la parola per illustrare gli emendamenti a propria firma la senatrice CONZATTI (*FI-BP*), la quale si sofferma in primo luogo sugli effetti positivi derivanti dalla disciplina in materia di accesso

agli organi delle società quotate. Specifica quindi di aver inteso raccogliere le sollecitazioni provenienti da associazioni, particolarmente al fine di consolidare maggiormente il processo di evoluzione culturale già avviato. Fa altresì presente l'opportunità di un'integrazione specifica relativa alle società a partecipazione pubblica. Conclude rilevando l'opportunità di una disciplina transitoria volta a specificare la vigenza delle nuove disposizioni.

Il senatore DI NICOLA (*M5S*) illustra l'emendamento 1.2, mettendo in evidenza la finalità di rendere permanente l'assetto già definito dalla normativa previgente, a fronte di un'evoluzione culturale spontanea, che, in assenza di un intervento del legislatore, risulterebbe eccessivamente lenta, facendo riferimento agli esiti di un approfondimento compiuto dal *World Economic Forum*.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.0.6 e 1.0.7, relativi al limite al cumulo degli incarichi.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.6. Rileva peraltro che un'eventuale previsione a regime imporrebbe, per coerenza, una percentuale paritaria di componenti appartenenti ai generi diversi.

Le rimanenti proposte emendative sono date per illustrate.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE N. 3-01053

Il presidente BAGNAI avverte che il senatore Taricco potrà intervenire in merito alla risposta fornita dal Governo all'interrogazione n. 3-01053, di cui il medesimo senatore è primo firmatario, nell'odierna seduta antimeridiana. Specifica che sarà redatto il resoconto stenografico.

Il senatore TARICCO (*PD*) giudica sufficienti le agevolazioni in materia tributaria previste dalla legge n. 97 del 1994, peraltro non più considerate vigenti dopo la riforma del 1997. Viceversa l'imposizione forfettaria per le imprese con volume d'affari fino a 65.000 euro, in considerazione degli obblighi di carattere amministrativo gravanti comunque sulle imprese stesse, non tengono conto delle peculiarità degli esercizi commerciali in comuni montani, con il rischio di accentuare il processo di desertificazione commerciale e il conseguente spopolamento dei piccoli comuni montani.

La seduta termina alle ore 13,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1028

Art. 1

1.1

Conzatti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Il comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere

almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi decorrenti dall'anno 2019 ovvero, se successivo, dalla data di inizio delle negoziazioni. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico".

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi decorrenti dall'anno 2019 ovvero, se successivo, dalla data di inizio delle negoziazioni. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma"».

1.2

Di Nicola

Al comma 1, sostituire le parole: «le parole: "tre mandati" sono sostituite dalle seguenti: "sei mandati"» *con le seguenti:* «le parole: "Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi." sono soppresse».

1.3

Fedeli, Valente, Malpezzi, Bellanova, Boldrini, Garavini, Iori, Parente, Pinotti, D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Cirinnà

Al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*» *aggiungere le seguenti:* «, al terzo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ", successivamente ai quali il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti.» *e sostituire le parole:* «le parole: "tre mandati" sono sostituite dalle seguenti: "sei mandati"» *con le seguenti:* «dopo le parole: "per tre mandati consecutivi" sono aggiunte le seguenti: ", successivamente ai quali il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale"».

1.4

Conzatti

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*, secondo periodo, le parole: "un terzo", con le seguenti: "i due quinti";

b) all'articolo 148, comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: "un terzo" sono sostituite con le seguenti: "i due quinti"».

1.5

Valente, Fedeli, Malpezzi, Bellanova, Boldrini, Garavini, Iori, Pinotti, Parente, D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Cirinnà

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del monitoraggio e vigilanza delle disposizioni sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, la relazione di cui al comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, è presentata al Parlamento con cadenza annuale».

1.0.1

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n.251, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, le parole: "una relazione triennale" sono sostituite dalle seguenti: "una relazione annuale"».

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251».

1.0.2

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1 ***-bis.***

1. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 11 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "un terzo" sono sostituite con le seguenti: "i due quinti"».

1.0.3

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: "Per gli organi di controllo, un terzo è scelto tra gli appartenenti al genere meno rappresentato"».

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico».

1.0.4

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "amministrativo collegiale" sono inserite le seguenti: "e comunque per la scelta dei componenti degli organi di controllo"».

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico».

1.0.5

Conzatti

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

1. All'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il criterio dei tre mandati previsti dal comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni della presente legge si applicano per un periodo ulteriore corrispondente a quello di tre mandati ovvero per un periodo corrispondente a tre mandati decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni se successiva"».

Conseguentemente, al Titolo, dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»*, aggiungere le seguenti:* «e alla legge 12 luglio 2011, n. 120».

1.0.6

Bottici

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 148-*bis *del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)*

1. All'articolo 148-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi" sono inserite le seguenti: ", purché non superiore a tre,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "La CONSOB stabilisce tali limiti", sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto di quanto previsto dal primo periodo,"».

1.0.7

Bottici

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Modifiche all'articolo 148-bis del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

1. L'articolo 148-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito con il seguente: "Art. 148-*bis. (Limiti al cumulo degli incarichi) 1*. Il cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo dei componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente Capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, che possono assumere presso tutte le società di cui al Libro V, Titoli V, VI e VII, del codice civile, non può superare il limite di due.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente Capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, sono tenute a comunicare alla CONSOB e informare il pubblico, nei termini e nei modi prescritti dalla CONSOB con regolamento, circa gli incarichi, purché nel limite di due, di amministrazione e controllo

da essi rivestiti presso tutte le società di cui al Libro V, Titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza degli incarichi assunti superiori al limite di due".».

1.4.2.6. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.6.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 88 (pom.) del 23/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
88ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.
Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1416) ***PATUANELLI e SANTILLO. - Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto***
(Esame e rinvio)

Il relatore SANTILLO (*M5S*) illustra il disegno di legge in esame, che consta di tre articoli.
L'articolo 1 differisce di un anno il termine per l'adozione, da parte del Governo, di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante "*Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167*", adottato sulla base della delega per la riforma del codice della nautica da diporto approvata nella scorsa legislatura.
La relazione illustrativa evidenzia che il suddetto decreto legislativo n. 229 del 2017 è entrato in vigore il 13 febbraio 2018 e dunque solo a pochi mesi dall'inizio della stagione estiva, nel corso della quale si

effettua gran parte dell'attività diportistica. La nuova disciplina non ha quindi potuto essere pienamente valutata in sede attuativa, mancando un periodo di tempo congruo per il reale apprezzamento degli effetti prodotti, e ciò ha impedito una ponderata valutazione degli aggiustamenti necessari. La proroga disposta dal provvedimento in esame consentirebbe di predisporre il decreto legislativo correttivo anche alla luce delle esperienze maturate nel corso della stagione estiva 2019.
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) ricorda che già la settimana scorsa, durante l'esame del disegno di legge n. 1401, recante modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico, aveva chiesto un impegno delle forze di maggioranza e del Governo a consentire alla Commissione di affrontare in maniera più strutturata e approfondita le questioni che concernono il settore della nautica. Ribadisce con forza tale richiesta, dichiarando comunque che il Gruppo di Forza Italia è favorevole al provvedimento in esame e non presenterà emendamenti onde consentirne una rapida approvazione.

Il senatore RUSPANDINI (*FdI*) concorda con la richiesta del senatore Mallegni, osservando che anche il Gruppo di Fratelli d'Italia non assume mai posizioni di chiusura preconcetta rispetto alle iniziative della maggioranza, ma ritiene necessario un maggiore coinvolgimento della Commissione su temi così significativi.

Il relatore SANTILLO (*M5S*) segnala che il contenuto del provvedimento in esame avrebbe potuto trovare accoglimento nell'ambito del disegno di legge n. 1401, ma si è preferito presentare un nuovo provvedimento autonomo, onde evitare che il suddetto disegno di legge, venendo modificato al Senato, dovesse poi affrontare un'altra lettura alla Camera, che avrebbe rallentato l'entrata in vigore di due misure particolarmente attese.

Il presidente COLTORTI segnala che la Commissione avrà tutto il modo di affrontare il tema della nautica da diporto quando il Governo trasmetterà lo schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 229 del 2017.

Il sottosegretario DELL'ORCO concorda con il Presidente, osservando che le Commissioni parlamentari, in sede di esame dello schema di decreto legislativo, avranno la possibilità di esprimersi sulla materia della nautica da diporto, approfondendone i temi con le modalità che saranno ritenute più opportune, quali, ad esempio, un ciclo di audizioni.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, dopo una breve discussione nella quale intervengono il relatore SANTILLO (*M5S*) e i senatori MALLEGNI (*FI-BP*) e CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno a stasera, martedì 23 luglio, alle ore 20.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA
(1387) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018***
(1388) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019***

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1387. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1388)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 luglio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), che illustra due schemi di parere favorevole, rispettivamente sul disegno di legge n. 1387 e sul disegno di legge n. 1388, pubblicati in allegato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole della Relatrice sul disegno di legge n. 1387, che risulta approvato.

Successivamente, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole della Relatrice sul disegno di legge n. 1388, che risulta approvato.

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica e già approvato dalla Camera dei deputati, che contiene disposizioni finalizzate, anche attraverso la previsione di apposite deleghe al Governo, al riordino e alla riforma dell'ordinamento e delle professioni sportive nonché alla semplificazione e alla sicurezza in materia di sport.
Per quanto concerne gli aspetti di interesse della 8ª Commissione, segnala in particolare l'articolo 7, con il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici.
Per quanto riguarda i princìpi e i criteri direttivi cui attenersi nell'esercizio della delega, l'articolo specifica che la nuova disciplina deve essere finalizzata al coordinamento e all'armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, incluse quelle di natura sanzionatoria, nonché alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure per la realizzazione, in via prioritaria, degli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti o di strutture pubbliche inutilizzate.
Occorrerà inoltre individuare criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi. A tali criteri dovranno attenersi gli operatori pubblici e privati, in modo che sia garantita la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza sia all'interno che all'esterno di essi.
Per quanto riguarda la gestione degli impianti, dovrà essere individuato un sistema che preveda l'accordo preventivo con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l'ente di promozione sportiva o la società o l'associazione sportiva utilizzatori e la possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente a tali soggetti, in presenza di requisiti oggettivi e che siano coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e gli *standard* di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi. Sono fatti salvi i requisiti di carattere generale previsti dall'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.

Dovranno infine essere individuati strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo, nonché definita una disciplina per la somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato sport.
Il termine per l'esercizio della delega è fissato a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1387

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1388

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

nel sottolineare la necessità che, in fase di esecuzione del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia garantito il rispetto delle previsioni quanto alla liquidazione delle spese nell'esercizio cui si riferiscono, limitando così la formazione dei residui, e che siano quindi individuate puntualmente le cause che hanno portato alla formazione degli stessi anche al fine, per il futuro, di rafforzare le procedure per evitare di incrementarne ulteriormente l'entità,

esprime parere favorevole.

1.4.2.6.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 89 (ant.) del 24/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019
89ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.
Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, (atto del Governo n. 101) e, considerato che il termine assegnato alla Commissione per l'espressione del parere scade il 12 agosto, propone di iniziarne l'esame a partire dalla seduta già convocata per domani, giovedì 25 luglio, alle ore 9.

Il senatore NENCINI (*Misto-PSI*) propone di anticipare l'inizio dell'esame del provvedimento in questione alla giornata odierna.

Dopo una breve discussione sul punto, il PRESIDENTE propone di convocare una nuova seduta per oggi, 24 luglio, alle ore 12,30, per l'inizio dell'esame dell'atto del Governo n. 101.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1416) ***PATUANELLI e SANTILLO. - Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati due ordini del giorno, pubblicati in allegato, mentre non sono stati presentati emendamenti. Comunica inoltre che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, che sono in distribuzione.

In considerazione del fatto che, come è stato appena annunciato dal Presidente, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 229 del 2017 è stato già trasmesso alle Camere, il relatore SANTILLO (*M5S*) invita al ritiro dell'ordine del giorno G/1416/1/8. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G/1416/2/8, ne propone la riformulazione con l'impegno al Governo a valutare la possibilità di porre in essere le attività previste nella parte dispositiva.

Il sottosegretario DELL'ORCO esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore BARBONI (*FI-BP*) ritira l'ordine del giorno G/1416/1/8 e riformula l'ordine del giorno G/1416/2/8 in un nuovo testo, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Relatore.

L'ordine del giorno G/1416/2/8 (testo 2) è accolto dal Governo.

Si procede pertanto alla votazione del mandato al relatore.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo e a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore, senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*),

dà lettura di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è convocata oggi una ulteriore seduta della Commissione alle ore 12,30, per l'esame dell'atto del Governo n. 101.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1372

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesso che:

l'articolo 7 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici;

la nuova disciplina dovrà essere finalizzata, tra l'altro, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure per la realizzazione, in via prioritaria, degli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti o di strutture pubbliche inutilizzate;

occorrerà inoltre individuare criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all'accessibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi,

esprime parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1416

G/1416/1/8

Mallegni, De Siano, Barachini, Barboni, Perosino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto",

premesso che:

il disegno di legge in esame interviene sul comma 5 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante

"Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto", prevedendo il diverso termine di 30 mesi - anziché di 18 mesi come disposto dalla norma vigente - per l'adozione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi attuativi della delega del codice della nautica da diporto, sulla base dei medesimi princìpi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega,

impegna il Governo:

in attesa della trasmissione degli schemi dei decreti legislativi di cui in premessa alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri, ad adoperarsi affinché le stesse vengano coinvolte e aggiornate durante l'andamento dei lavori.

G/1416/2/8 (testo 2)

Barboni, Aimi, Fantetti, Mallegni

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto",

premesso che:

l'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto» ha delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi della data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

la delega è stata correttamente esercitata ed è stato emanato il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229;

il disegno di legge in oggetto prevede il differimento del termine per l'adozione di decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 al fine di dar vita ad un codice del diporto moderno, al passo con i tempi e di attualità per un lungo periodo;

lo spirito della norma in parola è quello, all'esito delle valutazioni effettuate a seguito dell'esperienza applicativa delle norme, di formulare correttivi che garantirebbero la giusta ponderazione delle esigenze dell'utenza di settore;

ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, "*Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato 1, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio può essere espresso, altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno*";

di fatto è risultato impossibile per l'utenza accedere alle strutture pubbliche di appartenenza delle figure sanitarie in capo alle quali spetta la verifica dell'idoneità psico-fisica al conseguimento e rinnovo delle patenti nautiche,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

di rivalutare la disposizione di cui all'articolo 36, comma 3, del citato Regolamento, essendo la stessa foriera di sicuro nocumento all'utenza;

di ampliare la platea dei medici certificatori estendendo la potestà certificativa ai medici in possesso del codice identificatico di cui al decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011, e successive modificazioni.

G/1416/2/8

Barboni, Aimi, Fantetti, Mallegni

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto",

premesso che:

l'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto» ha delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi della data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

la delega è stata correttamente esercitata ed è stato emanato il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229;

il disegno di legge in oggetto prevede il differimento del termine per l'adozione di decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 al fine di dar vita ad un codice del diporto moderno, al passo con i tempi e di attualità per un lungo periodo;

lo spirito della norma in parola è quello, all'esito delle valutazioni effettuate a seguito dell'esperienza applicativa delle norme, di formulare correttivi che garantirebbero la giusta ponderazione delle esigenze dell'utenza di settore;

ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, "*Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato 1, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio può essere espresso, altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno*";

di fatto è risultato impossibile per l'utenza accedere alle strutture pubbliche di appartenenza delle figure sanitarie in capo alle quali spetta la verifica dell'idoneità psico-fisica al conseguimento e rinnovo delle patenti nautiche,

impegna il Governo:

a rivalutare la disposizione di cui all'articolo 36, comma 3, del citato Regolamento, essendo la stessa foriera di sicuro nocumento all'utenza;

ad ampliare la platea dei medici certificatori estendendo la potestà certificativa ai medici in possesso del codice identificatico di cui al decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011, e successive modificazioni.

1.4.2.7. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.7.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 28 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019
28ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,50

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 7ª Commissione:

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa: rinvio dell'espressione del parere

alla 8ª Commissione:

(1401) Deputato Ketty FOGLIANI ed altri. - Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere

1.4.2.7.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 30 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
30ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7ª Commissione:

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa: parere favorevole

1.4.2.8. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.8.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 125 (ant.) del 17/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019
125ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1387) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018***
(1388) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019***
(Pareri alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*), dopo aver richiamato i principali contenuti della sua relazione, propone di esprimersi favorevolmente sul disegno di legge n. 1387 e illustra uno schema di parere favorevole con premessa, pubblicato in allegato, sul disegno di legge n. 1388.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), pur riconoscendo al disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 (AS 1388) il merito di aver evitato l'avvio della procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ne contesta le scelte di fondo e le nuove destinazioni di alcune risorse, come nel caso, per esempio, di quelle relative ai lavori pubblici. In conclusione, dopo aver ribadito le perplessità, già espresse in occasione dell'esame del decreto-legge in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sulla tenuta dei conti dello Stato, dichiara il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere al disegno di legge n. 1387 e preannuncia un voto altrettanto contrario sulla proposta di parere al disegno di legge n. 1388.

Il senatore PATRIARCA (*PD*), in considerazione del fatto che il disegno di legge sul Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 coinvolge parzialmente l'attività del precedente Governo, esprime un voto di astensione sulla relativa proposta di parere, mentre preannuncia un voto contrario sulla proposta di

parere al disegno di legge n. 1388 in quanto resta negativa l'opinione sulla politica economica del Governo, che manca di visione e di disegno strategico, e permangono le preoccupazioni sulla stabilità finanziaria del Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette ai voti le proposte di parere favorevole presentate dalla relatrice, che all'esito di successive e distinte votazioni risultano approvate.

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) introduce il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati e collegato alla legge di bilancio per l'anno 2019, soffermandosi sulle parti di più stretta competenza della Commissione.
Dopo aver premesso che le deleghe previste dal disegno di legge in titolo devono essere esercitate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, segnala che l'articolo 1 reca una delega al Governo per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano e della disciplina di settore, mentre l'articolo 2 introduce misure relative ai centri sportivi scolastici con l'obiettivo di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche e stabilisce che tali centri potranno affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente a laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica (ISEF). Richiama quindi i contenuti degli articoli 5 e 6 che conferiscono delega al Governo, rispettivamente, per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo, e per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
In conclusione, ricorda l'attribuzione di ulteriori deleghe al Governo da parte degli articoli 7 e 9 per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, inclusi quelli scolastici, e per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(755) ***OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito***
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento, che si compone di 3 articoli e reca modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito. Dopo averne ricordato le finalità, si sofferma sull'articolo 1, che introduce nel Libro VI, Titolo I, del codice di procedura civile, un ulteriore Capo (il Capo I-*bis*, composto dagli articoli da 656-*bis* a 656-*quinquies*), che disciplina il procedimento di ingiunzione semplificato.
Ricorda infine che l'articolo 2 prevede la possibilità di autorizzare il difensore a consultare le banche dati delle pubbliche amministrazioni per ricercare *ante causam*, con modalità telematiche, i beni da pignorare, senza passare per il giudice che autorizza l'ufficiale giudiziario, e che l'articolo 3 disciplina i

casi di rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione, prevedendo che il giudice debba motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1388

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che le variazioni proposte in termini di competenza e di autorizzazione di cassa per lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono di limitata entità e connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione ed alla necessità di tener conto della nuova consistenza dei residui passivi,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.8.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 127 (ant.) del 24/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019
127ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Si apre la discussione generale.

In premessa il senatore PATRIARCA (*PD*), pur riconoscendo la necessità di ristrutturare l'intero sistema sportivo, esprime sconcerto per l'ampiezza delle deleghe, che impediscono al Parlamento di incidere su una materia particolarmente delicata. Inoltre, invita il Governo a non sottovalutare il rischio di un possibile conflitto di competenze tra Stato e Regioni, visto che alcune delle materie oggetto di delega sono concorrenti, con il rischio di incostituzionalità delle disposizioni interessate. Passando al merito del provvedimento, manifesta la propria contrarietà sul progetto di riforma del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sul quale potrebbe pesare un forte condizionamento governativo che ne metterebbe a repentaglio l'indipendenza e l'efficienza. Con riferimento all'articolo 2, dopo aver richiamato l'articolo 118 della Costituzione e confermato la sua piena adesione ai principi della sussidiarietà, considera sbagliata la scelta di permettere alle scuole di ogni ordine e grado di costituire dei centri sportivi. Infatti, la creazione di una rete scolastica dello sport potrebbe sovrapporsi a quella costituita da molte associazioni che, in forma di volontariato e con grande generosità, si dedicano sui territori alla promozione sportiva, quando sarebbe stato più corretto, a suo parere, consolidare il rapporto tra i due ambiti e individuare ulteriori forme di collaborazione. Chiede quindi chiarimenti al relatore sulla reale portata dell'articolo 1, comma 1, lettera *c*), nella parte in cui fa

riferimento alla definizione degli ambiti dell'attività dei gruppi sportivi militari, e dell'articolo 4, in materia di organi consultivi per la tutela dei tifosi.
In conclusione, considera inverosimile, sulla base delle esperienze pregresse, la previsione di varare una riforma così vasta senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) stigmatizza la decisione del Governo di presentare l'ennesima legge delega ed esprime perplessità sui tempi previsti per esercitarla, anche a fronte dei grandi ritardi del Governo nell'emanazione dei decreti attuativi in generale.
Si associa quindi alle critiche espresse dal senatore Patriarca relativamente alla possibile politicizzazione del CONI, alla sovrapposizione tra la filiera sportiva scolastica e l'associazionismo presente sul territorio e alla decisione di predisporre una riforma così ampia ad invarianza finanziaria.
Si sofferma infine sulle precarie condizioni delle infrastrutture destinate allo svolgimento dell'attività sportiva, che richiederebbero l'adozione di un provvedimento di urgenza.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Incidentalmente la senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) chiede quali siano i tempi per l'esercizio della delega.

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) precisa che le deleghe previste dal disegno di legge in titolo devono essere esercitate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) chiede al relatore come mai la proposta di parere si concentri solo sugli articoli 5 e 6 non anche sugli altri articoli che pure erano stati illustrati nella sua relazione.

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*), dopo aver ricordato la limitatezza delle competenze della Commissione in relazione al provvedimento, chiarisce che nella proposta di parere si è voluto richiamare in particolare l'articolo 5, che individua la figura del lavoratore sportivo, e l'articolo 6, che riguarda, tra l'altro, la professione di agente sportivo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) giudica urgente una riorganizzazione e una nuova regolamentazione del settore sportivo, spesso caratterizzato da lavoro nero, e non si dichiara del tutto contrario alle parti dell'articolato di più stretta competenza della Commissione. Manifesta tuttavia il proprio dissenso sul complesso del provvedimento per le motivazioni già illustrate nel corso del suo intervento in discussione generale.
Con specifico riferimento all'articolo 5, citato espressamente dal relatore, evidenzia che si sarebbe aspettato, dopo il lungo dibattito degli ultimi anni sui temi dello sport, della salute e dell'educazione, un linguaggio più appropriato.
In conclusione, dopo aver espresso l'auspicio che il Parlamento possa apportare alcune modifiche al testo, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore BERTACCO (*FdI*), oltre a non condividere la scelta dello strumento della delega, critica in particolare le previsioni normative relative al CONI e agli organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi. Inoltre, si chiede come le istituzioni scolastiche potranno portare avanti progetti così ambiziosi in ambito sportivo senza dotazioni finanziarie adeguate.
In conclusione annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*) condivide le finalità di semplificazione del provvedimento e contesta le critiche espresse da diversi senatori sulle disposizioni relative alle associazioni sportive scolastiche, al CONI e ai tifosi. Giudica indispensabile un monitoraggio delle società professionistiche, sempre più spesso a rischio fallimento, e una maggiore considerazione e tutela degli interessi dei tifosi, una realtà che ben conosce anche grazie alla propria esperienza di assessore comunale allo sport. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) esprime dubbi sull'utilità del provvedimento, che richiederà tempi molto lunghi per dispiegare i propri effetti, difficilmente raggiungerà l'obiettivo di una semplificazione delle materie coinvolte e comporterà un accentramento delle decisioni e il probabile aumento delle spese a carico degli enti locali. A suo parere sarebbe stato invece preferibile uno stralcio più ampio alla Camera dei deputati o, in subordine, la scelta di riservare a disegni di legge di iniziativa parlamentare il compito di disciplinare i settori interessati e permettere così una delimitazione del campo di azione e un più adeguato approfondimento istruttorio.
Annuncia quindi un voto di astensione sulla proposta di parere del relatore, ma ribadisce la contrarietà della propria parte politica sul complesso del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1372

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
condivisa la finalità dello stesso di intervenire in materia di ordinamento sportivo anche in ordine alle professioni sportive, semplificando - ove opportuno - la materia in esame;
tenuto conto che le competenze della 11a Commissione in relazione al provvedimento in esame risultano limitate;
considerato che l'articolo 5, comma 1 prevede:
- alla lettera *c*), l'individuazione della figura del "lavoratore sportivo", ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura professionistica o dilettantistica dell'attività sportiva svolta. Inoltre, prevede la definizione in materia assicurativa, previdenziale e fiscale, e delle regole di gestione del fondo di previdenza.
- alla lettera *e*) la valorizzazione della "formazione dei lavoratori sportivi", in particolare dei giovani atleti, in modo tale da favorire l'esercizio di una professione dopo la fine dell'attività agonistica
- alla lettera *i*) il riconoscimento giuridico della figura del "laureato in scienze motorie" e dei soggetti forniti di titoli equipollenti
segnalato, infine, che l'articolo 6 prevede la delega al Governo per adottare decreti legislativi volti al riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti/società sportive, e di accesso all'esercizio della professione di "agente sportivo";
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.9. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.9.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 92 (pom.) del 16/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019
92ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA
(1383) ***Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*), intervenendo in sede di dibattito, evidenzia che il provvedimento in esame è stato adottato per evitare l'eventualità di una procedura di infrazione per debito eccessivo: da ciò si desume, a suo giudizio, la problematicità della legge di bilancio 2019, che l'attuale maggioranza approvò assicurando che non avrebbe dissestato i conti pubblici.

Ciò posto, rileva che l'obiettivo perseguito dal decreto-legge in conversione è senz'altro condivisibile, nell'ottica di ridurre il *deficit* e di tenere sotto controllo il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Soggiunge che occorrerebbe, al contempo, assicurare interventi orientati alla crescita economica, evitando di aumentare la spesa corrente (come si è fatto nell'ambito dell'ultima manovra di bilancio con le disposizioni relative al reddito di cittadinanza e a "quota 100", peraltro commettendo errori di stima degli oneri, cui il provvedimento in esame pone rimedio).

Auspica che vi sia un'inversione di tendenza nella predisposizione del disegno di legge di bilancio 2020, anche per ciò che attiene al finanziamento del fondo sanitario nazionale.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) trova sorprendente che la stima degli oneri connessi al reddito di cittadinanza e alla "quota 100" si sia rivelata erronea, al punto da costringere il Governo all'adozione di un provvedimento d'urgenza per salvaguardare i risparmi derivanti dal minor utilizzo delle risorse stanziate in materia. Osserva che la predisposizione delle manovre finanziarie dovrebbe essere caratterizzata da maggiore rigore.

Il senatore COLLINA (*PD*) ritiene che il provvedimento in esame abbia sortito l'effetto positivo di disinnescare la possibile procedura di infrazione europea, ponendo rimedio alle criticità derivanti dalla legge di bilancio 2019.

Quanto alle disposizioni relative al reddito di cittadinanza e a "quota 100", rileva che esse non hanno prodotto gli effetti previsti, né quanto all'impiego di risorse né riguardo all'auspicato impatto sulla crescita economica.

Sottolinea che, nel merito, il decreto-legge in conversione non contiene disposizioni di particolare rilievo per ciò che attiene alle competenze della Commissione: vi è un sostanziale taglio di risorse, pari a circa 7 milioni di euro, i cui effetti andranno valutati in futuro.

In conclusione, segnala l'opportunità che i numerosi disegni di legge all'esame della Commissione siano dotati di disposizioni recanti i necessari stanziamenti: paventa che la prassi ormai invalsa di licenziare provvedimenti ad invarianza di spesa ingeneri aspettative che potranno restare in parte frustrate, ovvero aumenti le diseguaglianze tra i territori, lasciando in sostanza alle Regioni la scelta in ordine all'implementazione. Soggiunge che tale dinamica va attentamente valutata anche nell'ottica della procedura *in itinere* sulla cosiddetta autonomia differenziata.

Annuncia sin da ora il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che l'obiettivo del provvedimento in esame è quello di salvaguardare dei risparmi di spesa, allo scopo di migliorare i saldi di finanza pubblica ed evitare la paventata procedura europea di infrazione. Per quanto attiene al settore sanitario, evidenzia che il contributo richiesto per garantire il miglioramento dei conti pubblici è pari a poco più di 6 milioni di euro, cifra che a suo giudizio è ampiamente sostenibile nella prospettiva della razionalizzazione della spesa sanitaria e del superamento delle inappropriatezze.

Quanto al federalismo differenziato, sottolinea che quest'ultimo è un processo che mira alla valorizzazione del merito e della trasparenza in tutte le Regioni, proprio allo scopo di superare le disomogeneità territoriali: tale obiettivo è raggiungibile, ad avviso dell'oratrice, assicurando che le Regioni più avanzate rappresentino un paradigma, tale da determinare una responsabilizzazione della filiera istituzionale di tutte le restanti Regioni.

Soggiunge che alcuni disegni di legge recentemente incardinati, quali l'atto Senato n. 1106 e l'atto Senato n. 638, potranno fungere da fattori di accelerazione di tale processo: il primo attraverso la valorizzazione dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante, volta a superare l'imbuto formativo per le specializzazioni mediche; il secondo tramite la revisione delle regole di reclutamento della dirigenza sanitaria.

In conclusione, sottolinea che si potrà affrontare il tema dell'eventuale incremento del fondo sanitario nazionale solo dopo aver raggiunto l'obiettivo della riqualificazione della spesa sanitaria, nell'ottica dell'efficientamento.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE(*M5S*) dichiara conclusa la discussione.

Quindi, intervenendo in replica in qualità di relatore, fa proprie le considerazioni svolte nel dibattito, per ciò che attiene al finanziamento del fondo sanitario nazionale (da assicurare, insieme con la lotta agli sprechi), al federalismo differenziato (da attuare salvaguardando tutte le Regioni) e al rigore metodologico nella stima degli oneri (da coniugare con un approccio di tipo prudenziale, come quello che ha caratterizzato la legge di bilancio 2019).

Si associa inoltre alla sintesi degli interventi *in itinere* per l'efficientamento del servizio

sanitario nazionale, effettuata dalla senatrice Cantù.

Ciò posto, propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

Il sottosegretario COLETTO rinuncia allo svolgimento della replica.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal Presidente - relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(1201) ***Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 2 luglio.

Il PRESIDENTE, riepilogato l'*iter* sinora svolto, ricorda che è aperta la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) dichiara che l'obiettivo perseguito dal provvedimento in esame è certamente condivisibile ma occorre contemperare le misure in materia di trasparenza con i principi di proporzionalità e di rispetto della riservatezza, senza indulgere a formule che potrebbero apparire demonizzanti nei riguardi degli operatori del settore sanitario.

In proposito, rileva l'opportunità di ulteriori interventi migliorativi, oltre a quelli già posti in essere durante l'esame della Camera dei deputati. In particolare, auspica che le attività di formazione non vengano penalizzate da obblighi di pubblicità oltremodo stringenti e che le informazioni frutto del monitoraggio non siano indicizzabili su motori di ricerca generalisti.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) rimarca la necessità di non rendere difficoltosa la partecipazione agli eventi formativi e segnala che occorrerebbe rivedere alcuni valori-soglia previsti dal testo in esame ai fini dell'assoggettamento a pubblicità (come quello previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*), che appaiono all'oratrice ridicolmente bassi. Sottolinea che occorre contrastare il cosiddetto turismo congressuale senza impedire le attività di formazione e con la minore compressione possibile del diritto alla riservatezza.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ricorda che il disegno di legge in esame è volto a garantire la trasparenza dei rapporti tra il mondo delle imprese e i soggetti che operano nel settore della salute e ritiene che, in tale ottica, le misure previste dal testo siano appropriate ed in linea con le normative vigenti in diversi Paesi.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) dichiara che il proprio Gruppo condivide le finalità e l'impostazione del disegno di legge in discussione, tenuto conto che esso si pone in continuità con analoghe iniziative adottate in materia di trasparenza nel corso della passata legislatura. Evidenzia che il proprio Gruppo non ha presentato proposte emendative, ritenendo soddisfacente il testo licenziato dalla Camera.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Quindi, in qualità di Relatore, rinuncia alla replica.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia a sua volta allo svolgimento della replica.

Si passa dunque alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 1.1 e 1.3.

Dati per illustrati gli emendamenti all'articolo 2, si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

La senatrice STABILE (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.5, 3.7 e 3.8.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 5.2 e 5.3.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 5.5 e 5.7.

L'unico emendamento riferito all'articolo 6 è, infine, dato per illustrato.

Non essendovi altre richiesto di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(1250) ***Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri.
(184) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale***
(302) ***Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della cefalea primaria cronica quale malattia sociale***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 luglio.

La relatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) propone di rinunciare allo svolgimento di audizioni informative, nonché di assumere come base della discussione congiunta il disegno di legge n. 1250.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) e la senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) dichiarano di condividere le proposte avanzate dalla Relatrice, nell'auspicio di una sollecita e positiva conclusione dell'*iter*.

In assenza di altre richieste di intervento, il PRESIDENTE prende atto dell'unanime condivisione per le proposte avanzate dalla Relatrice.

La Commissione, dopo interventi incidentali delle senatrici RIZZOTTI (*FI-BP*) e CANTU' (*L-SP-PSd'Az*), conviene di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di domani, mercoledì 17 luglio.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(641) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia***

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che la discussione è stata dichiarata conclusa.

Il relatore MARINELLO (*M5S*) propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

Previa dichiarazione di voto favorevole delle senatrici BOLDRINI (*PD*) e RIZZOTTI (*FI-BP*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta avanzata dal Relatore è approvata.

Il PRESIDENTE registra che la deliberazione è avvenuta all'unanimità.

(1387) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018***
(1388) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019***

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore DI MARZIO (*M5S*) riferisce sui provvedimenti in titolo.
Riguardo allo stato di previsione del Ministero della salute, il disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato (per l'anno finanziario 2019) propone talune variazioni.
In termini di competenza - cioè, dei possibili atti di impegno contabile -, le variazioni proposte determinano una riduzione della spesa pari a 3,9 milioni di euro per il 2019, di cui 3,1 milioni relativi alla parte in conto corrente e 0,7 milioni al conto capitale. In conseguenza della variazione così proposta, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di competenza, ammonta a 1.715,4 milioni, di cui 1.418,9 milioni relativi alla spesa corrente e 296,5 milioni al conto capitale.
In termini di autorizzazione di cassa - cioè, dei possibili pagamenti effettivi -, le variazioni proposte determinano un incremento della spesa pari a 68,8 milioni di euro per il 2019; in particolare, la parte in conto corrente è interessata da un incremento pari a 69,6 milioni, mentre per il conto capitale si prevede una riduzione pari a 0,7 milioni. In conseguenza delle variazioni così proposte, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di autorizzazione di cassa, ammonta a 1.938,6 milioni, di cui 1.595,3 milioni relativi alla spesa corrente e 343,4 milioni al conto capitale.
La nota illustrativa dello stato di previsione in oggetto osserva che le variazioni proposte in termini di competenza "sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione".
Sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero della salute, la dotazione di residui passivi nel 2019 (cioè, in linea di massima, delle somme impegnate contabilmente negli esercizi finanziari precedenti, ma che non sono state ancora spese in termini di cassa) - come risulta dal

disegno di legge di rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2018 - è pari a 1.103,0 milioni di euro. Tale importo è superiore (nella misura di 761,2 milioni) rispetto alla stima effettuata dalla legge di bilancio iniziale. In particolare, la dotazione consta di 636,5 milioni relativi alla parte corrente e di 124,7 milioni concernenti il conto capitale.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene di rinviare il seguito e la conclusione dell'esame alla seduta pomeridiana già convocata nella giornata di giovedì prossimo, 18 luglio.

AFFARI ASSEGNATI

Sull'uso del medicinale triptorelina (n. 207)
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno, a partire dalla summenzionata seduta di giovedì prossimo, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1372 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione).

Conviene la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte in data odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull'atto del Governo n. 90 (prescrizioni esami tessuti e cellule umani), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.9.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 93 (pom.) del 18/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019
93ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

SUI DISEGNI DI LEGGE N. 1250 E CONNESSI

Il PRESIDENTE comunica che in riferimento al disegno di legge n. 1250 sono stati presentati due ordini del giorno (pubblicati in allegato).

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Premette che il provvedimento, collegato alla legge di bilancio 2019 e già approvato dalla Camera, conferisce deleghe al Governo e reca ulteriori disposizioni in materia di ordinamento sportivo.

Il testo è costituito da 10 articoli, organizzati in 4 Capi.
Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 4, reca disposizioni in materia di ordinamento sportivo.
Il Capo II, composto dagli articoli 5 e 6, reca disposizioni in materia di professioni sportive.
Il Capo III, composto dagli articoli da 7 a 9, reca disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport.
Il Capo IV, costituito dal solo articolo 10, reca le disposizioni finali.

Ciò posto, passa a illustrare le disposizioni attinenti a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 5, recante delegaal Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo, prevede al comma 1, tra gli altri, i seguenti criteri direttivi: riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale (lettera *a)*); riconoscimento del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo (lettera *b)*); tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività (lettera *d)*).
Il comma 2 dell'articolo 5detta la disciplina procedurale per l'adozione dei decreti delegati, nel cui ambito è contemplato un apporto del Ministro della salute, sotto forma di concerto, limitatamente ai criteri direttivi di cui alla lettera *a*) del comma 1.
L'articolo 9,recante delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, prevede al comma 1, tra gli altri, i seguenti criteri direttivi: estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello *snowboard,* in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista (lettera *b)*, numero *1)*);obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installare un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo (lettera *b)*, numero *2)*); revisione delle norme in modo da favorire la più ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilità (lettera *c)*).

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il disegno di legge in esame figura nel calendario vigente dell'Assemblea, a partire dal prossimo martedì 30 luglio,dichiara aperta la discussione.

Quindi, non essendovi richieste d'intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1387) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018***
(1388) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) richiama le considerazioni che ha già avuto modo di svolgere durante la discussione del disegno di legge n. 1383 (Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica).

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione

congiunta e avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella giornata del prossimo martedì 23 luglio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene con la proposta del PRESIDENTE di rinviare il seguito e la conclusione dell'esame alla giornata del prossimo martedì 23 luglio, lasciando aperto il dibattito.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1250

G/1250/1/12
Rizzotti, Binetti, Stabile, Siclari
Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale",

premesso che:

la cefalea cronica primaria è una patologia che impedisce o limita fortemente la capacità di far fronte ai propri impegni e di condurre una normale vita lavorativa e sociale;

la mancata immissione di risorse aggiuntive è un limite evidente che rischia di inficiare sensibilmente le finalità del disegno di legge in esame. Le regioni infatti, che già subiscono da anni i tagli costanti e pesanti ai loro bilanci, dovranno provvedere, nell'ambito delle loro attuali, poche e insufficienti risorse, a realizzare e a mettere in atto progetti volti a sperimentare metodi innovativi a favore delle persone affette da questa patologia;

inoltre, occorre precisare che la cefalea è spesso sintomo di malattia rara, il cui iter diagnostico è spesso disagevole nei percorsi e incerto negli esiti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare le risorse necessarie per la diagnosi e la cura della cefalea primaria cronica, assicurando altresì l'inserimento della malattia nei Livelli Essenziali di Assistenza.

G/1250/2/12

Marin

Il Senato,

premesso che:

ad oggi la legislazione vigente prevede la qualifica di "malattia sociale" per varie patologie;

le patologie qualificate "malattia sociale" sono vere e proprie malattie che come tali devono essere curate: il soggetto affetto da malattia c.d. sociale ha il diritto di essere curato per la specifica patologia, per evitare che tutte quelle che sono definite "malattie sociali" non vengano più curate come malattie;

c'è bisogno di medici altamente specializzati che possono curare quelle che sono vere e proprie patologie;

grazie all'innovazione tecnologica, oggi abbiamo strumentazioni tali per poter dimostrare che siamo di fronte a vere e proprie patologie mediche di base biologica;

considerato che:

l'invalidità che porta con sé una malattia ha implicazioni nel sociale, ma non rende la patologia una problematica sociale, bensì medica e scientifica;

impegna il Governo:-

a valutare l'opportunità per il futuro di considerare le malattie sociali vere e proprie patologie, che come tali devono essere curate;

a valutare l'opportunità di qualificare come malattie le patologie esistenti scientificamente conclamate, per evitare che tutte quelle che sono definite "malattie sociali" non vengano più curate come patologie.

1.4.2.9.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 94 (pom.) del 23/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
94ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1387) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018***
(1388) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che è stata dichiarata conclusa la discussione congiunta.
Invita il relatore Di Marzio a illustrare le sue proposte di parere, avvertendo che queste ultime saranno poste ai voti distintamente, a partire da quella relativa al disegno di legge n. 1387.

Il relatore DI MARZIO (*M5S*) propone di esprimere parere favorevole su ciascuno dei disegni di legge in esame.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore COLLINA (*PD*) osserva che i provvedimenti in esame si risolvono in alchimie contabili finalizzate a far quadrare conti pubblici altrimenti in disordine. Sul piano sostanziale, rileva

che l'andamento altalenante dello *spread* è l'indice sintomatico più affidabile dell'inadeguatezza delle politiche economiche del Governo.

Ciò posto, auspica che nell'ambito della legge di bilancio saranno stanziati fondi adeguati per il Servizio sanitario nazionale, anche al fine di recuperare il ritardo tecnologico della sanità delle regioni del Meridione.

In termini più generali, rileva che occorrerebbero scelte di prospettiva, non solo sul Servizio sanitario nazionale ma anche per il futuro del Paese.

Dichiara infine il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore SICLARI (*FI-BP*) manifesta la contrarietà del suo Gruppo alle politiche economiche del Governo, ritenute fallimentari già in sede di esame della legge di bilancio 2019: al riguardo, sottolinea che le perplessità allora manifestate si sono rivelate fondate, considerato che gli effetti sulla crescita sono stati pressoché nulli, si è rischiata una procedura europea d'infrazione e i fondi per il Servizio sanitario nazionale non sono stati aumentati.

Nell'annunciare il voto contrario a nome del proprio Gruppo, ribadisce la critica alla politica economica perseguita dall'attuale maggioranza, che a suo avviso crea *deficit* non per investimenti ma per interventi di tipo meramente assistenziale.

Non essendovi altre richieste di intervento, con distinte votazioni precedute da verifica del numero legale, sono approvate, nell'ordine, le proposte di parere avanzate dal relatore sul disegno di legge n. 1387 e sul disegno di legge n. 1388.

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Rufa ha già illustrato il testo e che il provvedimento in discorso figura nel calendario vigente dell'Assemblea, a partire dal prossimo martedì 30 luglio. Soggiunge che la Commissione di merito ha fissato il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 14 di domani, mercoledì 24 luglio.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*), intervenendo in discussione, esprime il convincimento che il disegno di legge in esame costituisca un atto necessario e probabilmente non più rinviabile, attesa l'esigenza di riformare il settore delle organizzazioni sportive. Al contempo, osserva che il ricorso massiccio all'istituto della delega sottrae al Parlamento la possibilità di un confronto sui contenuti specifici delle singole misure riformatrici, consentendo solo l'esame dei criteri e principi direttivi, che rimarca peraltro essere formulati, talora, in maniera piuttosto stringente.

Nel merito, paventa che per effetto del provvedimento in esame lo sport italiano sarà meno libero, a causa della sottrazione al CONI del proprio ruolo di coordinamento e stimolo della pratica sportiva, che si iscrive a suo giudizio nella logica accentratrice che caratterizza l'attuale Governo.

Annuncia sin da ora l'astensione del proprio Gruppo.

La senatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che nell'ambito della riforma prefigurata dal disegno di legge in esame occorra salvaguardare le competenze della "Commissione nazionale per la lotta al doping e la tutela della salute dei praticanti attività sportiva", di cui alla legge n. 376 del 2000, se del caso attribuendo tali competenze ad analogo organismo presso il Ministero della salute. Ciò al

fine di assicurare l'esercizio indipendente della vigilanza sul fenomeno del *doping*, che potrebbe essere inficiato qualora non si mantenesse la necessaria distinzione tra soggetto vigilante e soggetti vigilati.

Sottolinea, a tal proposito, la necessità di chiarire che tra i poteri attribuiti al CONI dall'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, non rientra, neppure in via implicita, quello concernente la vigilanza sul *doping* .

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione. Quindi, in qualità di Relatore facente funzioni, rimarca che quello in esame è un disegno di legge di iniziativa governativa, ragione per la quale reputa opportuno cedere la parola al sottosegretario Coletto, affinché questi possa fornire i chiarimenti auspicati dalla senatrice Cantù.

Il sottosegretario COLETTO evidenzia che, trattandosi di una legge delega, le questioni poste dalla senatrice Cantù potranno essere affrontate dal Governo in sede di predisposizione dei decreti legislativi.

La senatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il rappresentante del Governo per aver colto lo spirito costruttivo che ha animato il proprio intervento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Riprende il dibattito.

La senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver sottolineato l'importanza della disposizione recata dalla lettera *d)* dell'articolo 1, pone in rilievo l'esigenza di adattare l'insegnamento delle scienze motorie e sportive rispetto ai dati osservati e alle potenzialità della persona disabile.

In tale prospettiva, stima necessario che in sede attuativa si preveda espressamente la partecipazione del docente di scienze motorie e sportive alla progettazione e stesura del piano educativo individualizzato per l'alunno disabile, allo scopo di fornire indicazioni rispetto ad abilità motorie, condizione fisica, autonomia, abilità relazionali e attitudine al rispetto delle regole: solo in tale modo potrà essere progettato un percorso motorio realmente efficace.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, che riguarda non solo migliaia di istituti scolastici, ma anche numerosi laureati in scienze motorie in attesa di un congruo sbocco lavorativo.
Esprime il convincimento che lo sport sia funzionale, tra l'altro, all'insegnamento ai bimbi dei corretti stili di vita.

Si associa al rilievo già avanzato dalla senatrice Binetti, in merito alla genericità del testo, nella parte dedicata agli alunni disabili: è opportuno che sia dedicata specifica attenzione, in proposito, alla formazione dei docenti e auspica che tale aspetto possa formare oggetto di un'osservazione nell'ambito del redigendo parere.

Nel complesso, tuttavia, è dell'avviso che il provvedimento costituisca un'ottima proposta, che sottolinea originare, peraltro, anche da iniziative della propria parte politica.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) trova pienamente condivisibile l'impianto e le finalità del disegno di legge in esame, licenziato dalla Camera dei deputati con il contributo fattivo anche del suo Gruppo. Rimarca che il tema dell'educazione motoria merita non soltanto attenzione sul piano legislativo ma anche correlati adeguamenti di tipo strutturale e, a tal riguardo, sottolinea l'importanza della disposizione concernente la copertura finanziaria.
Dopo aver richiamato l'attenzione sull'esigenza di coordinare la disposizione sugli alunni disabili col resto della normativa vigente in materia, pone in evidenza l'altro effetto positivo atteso dal provvedimento, ovvero la possibilità di adeguato collocamento nel mondo del lavoro dei laureati in scienze motorie.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) manifesta l'apprezzamento del suo Gruppo per il disegno di legge in esame, compiacendosi in particolare per la previsione della copertura finanziaria atta a garantire l'effettiva implementazione delle misure disposte.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE
(1250) ***Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale*** , approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri.
(184) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale***
(302) ***Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della cefalea primaria cronica quale malattia sociale***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 16 luglio.

Il PRESIDENTE, dopo aver dato atto del parere non ostativo espresso dalla 1a Commissione, rileva che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 5a e per le Questioni regionali.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(299) ***Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia***
(485) ***Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***
(672) ***VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***

(899) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 3.2 (testo 2), 4.100, 5.100 e 7.100 (pubblicati in allegato), per uniformare il testo al parere espresso dalla Commissione per

le questioni regionali.
Stante la finalità dei predetti emendamenti, che in assenza di obiezioni sono dati per illustrati, esprime l'avviso che non vi siano i presupposti per aprire una fase sub emendativa.
Quindi, dopo aver rilevato che mancano ancora, tra quelli obbligatori, i pareri della 2a e della 5a Commissione, dispone il rinvio del seguito della trattazione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (n. 90)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene con la proposta della senatrice BOLDRINI (*PD*) di rinviare il seguito dell'esame, in attesa del pronunciamento della 14a Commissione.

Il PRESIDENTE sottolinea che il parere dovrà comunque essere reso al Governo entro la giornata di giovedì 25 luglio.

AFFARI ASSEGNATI

Sull'uso del medicinale triptorelina (n. 207)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il PRESIDENTE fornisce alcune delucidazioni di carattere procedurale, richieste dalla senatrice BINETTI (*FI-BP*).

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*), intervenendo nella discussione, manifesta perplessità di carattere sia etico che scientifico in merito all'uso *off label* della triptorelina per il trattamento della disforia di genere: la carenza di base scientifica di tale trattamento, confermata dall'istruttoria svolta, fa apparire l'utilizzo in questione non conforme al principio di precauzione.
Sottolinea in ogni caso la necessità di seguire protocolli terapeutici precisi e di affidare il vaglio delle richieste di accesso al trattamento a un'apposita commissione specializzata, reputando inopportuno che la prescrizione del farmaco sia demandata ai pediatri di libera scelta.

Il PRESIDENTE (*M5S*), relatore, auspica di poter condividere coi Gruppi, prima della pausa dei lavori parlamentari, una prima stesura dello schema di risoluzione, così da sottoporre all'esame della Commissione, alla ripresa dell'attività, un testo già affinato e suscettibile di raccogliere il più ampio consenso possibile.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 299

Art. 3

3.2 (testo 2)

Il Relatore

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo la parola:* «decreto» *inserire le seguenti parole:* «, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,»;

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «all'accesso al telelavoro per il paziente» *con le seguenti:* «ai fini del riconoscimento del criterio di priorità nell'accoglimento dell'eventuale richiesta di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile».

c) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 18, comma 3-*bis*, della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dai soggetti riconosciuti secondo le norme vigenti come affetti da fibromialgia"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e norme per i lavoratori affetti da fibromialgia».

Art. 4

4.100

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: "da adottare" *sono aggiunte le seguenti:* ", previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 2, dopo le parole: "dati personali", *sono aggiunte le seguenti*: "e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 7

7.100

Il Relatore

Al comma 1, le parole: "d'intesa con le regioni" *sono sostituite dalle seguenti*: "previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

1.4.2.9.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 95 (ant.) del 24/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019
95ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) dà lettura dello schema di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) rileva che il provvedimento in esame è apprezzabile nelle parti in cui è volto ad assicurare la tutela della salute dei praticanti attività sportiva, mentre è discutibile nella parte in cui pone mano alla riforma del CONI, con modalità tali, a suo avviso, da minare l'autonomia dell'ordinamento sportivo. Quanto allo schema di parere appena illustrato, ritiene che sarebbe stato opportuno introdurvi anche un richiamo espresso alla necessità di tutelare i giovani sportivi dal rischio del doping, potenziando le attività di prevenzione. Tanto premesso, dichiara a

nome del proprio Gruppo voto di astensione.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), dopo aver evidenziato la complessità e la corposità delle deleghe contenute nel provvedimento in esame, sottolinea la rilevanza dell'articolo 9, che prefigura una serie di condivisibili misure in materia di sicurezza degli sport invernali. Esprime invece delle riserve in merito alla delega concernente l'ordinamento sportivo, posta dall'articolo 1, che a suo giudizio interviene in maniera pesante sull'autonomia del CONI e degli enti che operano nel settore sportivo. Annuncia che il suo Gruppo esprimerà, pertanto, un voto di astensione.

Quindi, non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere formulato dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (n. 90)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE informa che non sono pervenute le osservazioni attese dalla 14a Commissione.

Quindi, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

In considerazione del fatto che la 14a Commissione è convocata nel pomeriggio odierno ed ha all'ordine del giorno l'atto del Governo in esame, propone di rinviare alla seduta di domani il seguito e la conclusione della trattazione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 8,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1372**

La Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1372, per quanto di propria competenza,
esprime parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:
1) tra i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 1 sarebbe opportuno che ve ne fosse uno

finalizzato a stabilire la revisione e l'aggiornamento delle norme in materia di attività sportiva agonistica e non agonistica, anche in merito all'età di inizio dell'attività agonistica per le diverse discipline, alla luce del riordino del Comitato Olimpico Nazionale italiano (CONI) e delle sue competenze;

2) occorrerebbe chiarire che tra i poteri attribuiti al CONI dalla lettera *g)* dell'articolo 1 non rientra quello relativo alla vigilanza sul *doping:* quest'ultima andrebbe riservata ad apposita commissione istituita presso il Ministero della salute, allo scopo di preservare la distinzione tra soggetto vigilante e soggetti vigilati;

3) l'articolo 5, recante una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo, prevede al comma 1, tra gli altri, i seguenti criteri direttivi: riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale (lettera *a)*); tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività (lettera *d)*); al comma 2, l'articolo in questione detta la disciplina procedurale per l'adozione dei decreti delegati, nel cui ambito è contemplato un apporto del Ministro della salute, sotto forma di concerto, limitatamente ai criteri direttivi di cui alla lettera *a)*. In ragione della materia trattata, sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento del Ministro della salute anche con riguardo ai criteri direttivi di cui alla lettera *d).*

1.4.2.10. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.10.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 118 (pom.) del 30/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019
118ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il presidente LICHERI (*M5S*) illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Il disegno di legge, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2019, si compone di 10 articoli, raggruppati in 4 capi, recanti, rispettivamente, disposizioni relative all'ordinamento sportivo (artt. 1-4), disposizioni in materia di professioni sportive (artt. 5-6), disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (artt. 7-9), disposizioni finali (art. 10).

Il Relatore dà conto anche degli emendamenti presentati al disegno di legge e si sofferma, in particolare, sull'articolo 5, che delega il Governo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché della disciplina del rapporto di lavoro sportivo.

La delega è delimitata da alcuni principi e criteri direttivi, tra i quali, la lettera *b)*, sul riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e la lettera *g),* sul riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai princìpi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza.

Il Relatore richiama, quindi, l'articolo 6 del TFUE, che richiama lo sport tra le materie sulle quali l'Unione europea ha competenza a intraprendere "azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri". Richiama, inoltre, l'articolo 165 del TFUE, in base al quale *«l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa»* (paragrafo 1, secondo comma), e in cui si sancisce che l'azione dell'Unione è intesa *«a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi»* (paragrafo 2, ultimo alinea), e che si promuove la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di sport (paragrafo 3).

Ritiene quindi che il disegno di legge ed i relativi emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

La senatrice GINETTI (*PD*) sottolinea come l'intervento normativo prospettato nel disegno di legge, oltre a riconoscere la parità tra gli sport maschili e quelli femminili, opera una distinzione tra sport dilettantistici e sport professionistici. Al riguardo, evidenzia la necessità di valutare anche quegli sport che, pur non essendo riconosciuti come professionistici, comportano un analogo impegno per gli sportivi, pur senza le tutele e i compensi di un vero rapporto di lavoro. Inoltre, ritiene che, intervenendo sulle figure professionali, si incida in un settore disciplinato dall'ordinamento europeo, per esempio per la parte relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il senatore FAZZOLARI (*FdI*) esprime contrarietà nei confronti di un provvedimento che, nel prevedere il riconoscimento della professionalità per alcuni settori sportivi, rischia di penalizzarli, imponendo loro gli oneri derivanti dalla conseguente necessità di finanziamento attraverso la spettacolarizzazione che crea indotto economico.

Replica il relatore LICHERI (*M5S*) ritenendo che la proposta legislativa si limiti a favorire l'evoluzione naturale di alcune discipline sportive verso la professionalizzazione, superando anacronistici limitazioni e soluzioni di comodo.

Posto quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere presentato dal Relatore, e allegato al resoconto di seduta, è approvato, con l'astensione dei senatori del Gruppo PD, del Gruppo FI e del senatore Fazzolari.

(1335) ***Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne***
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, che introduce modifiche alla legge n. 154 del 2016, articolo 40, rubricato "contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne".

L'intervento normativo nasce dall'esigenza di porre fine a un fenomeno sempre più dilagante di pesca illegale e bracconaggio ittico, di carattere industriale, il cui pescato, di dubbia tracciabilità e certificazione sanitaria, viene collocato soprattutto in circuiti di lavorazione e consumo nei mercati dell'Est Europa. Il pesante depauperamento della risorsa ittica presente in tutte le aste fluviali è causato da un costante e massiccio prelievo di fauna ittica, anche pregiata, con mezzi vietati, particolarmente invasivi, ad elevata capacità di cattura e distruttivi per l'intero ecosistema acquatico. Tra i più dannosi e atti a stordire e catturare le prede vi è l'utilizzo di corrente elettrica, di veleni e di altre sostanze

chimiche. Sotto il profilo igienico-sanitario, le modalità di stoccaggio, lavorazione e distribuzione del pescato sono condotte in violazione delle norme di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare, al regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e al regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

La difficoltà a contrastare tale fenomeno è stata causata da molteplici fattori: la vastità dei corpi idrici da presidiare, le modalità e gli orari con i quali viene perpetrata la pesca abusiva, nonché l'esistenza di un complesso di norme di diversa tipologia (ittiche, igienico-sanitarie, di trasporto su strada, lavorazione, ecc.) spesso di difficile applicazione pratica.

In particolare, la relazione illustrativa del provvedimento mette in evidenza le lacune legislative esistenti in materia di pesca professionale, sottolineando l'esigenza di distinguere tra la pratica ormai "anacronistica" della pesca professionale in acque interne, esercitata prevalentemente in canali e fiumi, e quella "virtuosa" esercitata in acque lagunari, salmastre e in alcuni grandi laghi e laghi minori del Centro e Nord Italia. L'esistenza di un unico tipo di licenza per i due tipi di pesca rende più difficile il contrasto della pesca illegale di tipo industriale, che viene spesso esercitata da stranieri in possesso di licenza professionale, i quali usano tale licenza solo per regolarizzare il pescato prelevato abusivamente e poterlo commercializzare e indirizzare verso i Paesi esteri.

Per tali ragioni, il disegno di legge in esame - che si compone di un articolo e di un allegato - si propone, attraverso le modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, di rafforzare il controllo del patrimonio ittico, di vietare la pesca professionale in tutte le acque dolci (canali e fiumi) del territorio nazionale, ad esclusione delle acque lagunari, salmastre e di alcuni grandi laghi e laghi minori, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, rivedendo conseguentemente anche l'attuale apparato sanzionatorio.

Tra le modifiche proposte alla lettera a), si prevede che l'elenco di attività vietate di cui al comma 2 dell'articolo 40 si applichi ai laghi indicati nell'allegato 1 al disegno di legge, nonché alle acque salse o salmastre o lagunari.

Alla lettera b), si prevede l'inserimento dei nuovi commi da 2-*bis* a 2-*quater* nell'articolo 40. Il nuovo comma 2-*bis r*eca l'elenco delle seguenti attività vietate nelle acque interne diverse dai laghi di cui all'allegato 1 e dalle acque salse o salmastre o lagunari: l'esercizio della pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi; l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche; lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici. Rispetto a tali divieti, il comma 2-*ter* disciplina i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti. Il comma 2-*quater*, inoltre, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi - comunque non inseriti nell'allegato 1 - nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Alla lettera c), si prevede la sostituzione dei commi da 3 a 7. Si prevede, in particolare, che in caso di raccolta, detenzione, trasporto e commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 2-*bis*, si applichi la sospensione della licenza di pesca (ove posseduta) per tre anni, confermando la sanzione prevista dalla legge vigente. Si prevede, inoltre, che la sospensione dell'esercizio commerciale abbia la durata da cinque a dieci giorni in violazione dei divieti di cui al comma 2 (come nel testo vigente) e da quindici a trenta giorni in violazione dei divieti di cui al nuovo comma 2-*bis*. Qualora sia riscontrata la violazione dei divieti posti dalle disposizioni in esame, si procede, secondo le modifiche proposte, all'immediato sequestro e confisca del prodotto pescato (laddove il testo vigente menziona la sola confisca) da parte degli agenti accertatori.

Resta confermata la previsione, recentemente introdotta con l'articolo 11-*ter*, comma 2, del

decreto-legge 19 marzo 2019, n. 27 (decreto "emergenze in agricoltura"), che per le sanzioni commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva. Si specifica però, diversamente dal testo vigente, che il sequestro e la confisca dei natanti si applica anche ai natanti di terzi e a quelli non utilizzati unicamente a tali fini. Quanto alle sanzioni che prevedono la sospensione della licenza di pesca, si segnala che, mentre il testo vigente menziona la licenza di pesca "di professione" o "professionale", il disegno di legge propone di far riferimento alla "licenza di pesca" senza ulteriore specificazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1437) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), relatore illustra i contenuti del decreto-legge in conversione, cosiddetto "sicurezza-*bis*", che si compone di 28 articoli, di cui 10 aggiunti in prima lettura presso la Camera dei deputati.
Il provvedimento interviene in materia di contrasto all'immigrazione illegale, di rafforzamento dell'ordine e della sicurezza pubblica, di potenziamento dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza, e di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.
L'articolo 1 modifica il Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), per attribuire al Ministro dell'interno (di concerto con i Ministri della difesa e dei trasporti) la possibilità di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in caso di carico o scarico di persone in violazione delle leggi di immigrazione vigenti nello Stato costiero, come previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).
La Convenzione, infatti, all'articolo 19 prevede una serie di casi nei quali il passaggio di una nave straniera non è più considerato "passaggio inoffensivo", ma "pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero", e all'articolo 25 stabilisce che lo Stato costiero può adottare le misure necessarie per impedire nel suo mare territoriale ogni passaggio che non sia inoffensivo. Alla Convenzione UNCLOS ha aderito anche la stessa Unione europea, con la decisione del Consiglio 98/392/CE del 23 marzo 1998.
L'articolo 2 introduce la sanzione amministrativa per la violazione, da parte del comandante di una nave, del divieto di ingresso, transito o sosta nel mare territoriale disposto con il provvedimento del Ministro dell'interno di cui al precedente articolo 1. La sanzione consiste nel pagamento di una somma da 150 mila a 1 milione di euro, a cui si applica anche la sanzione accessoria della confisca dell'imbarcazione. L'importo della sanzione è stato aumentato durante l'esame presso la Camera dei deputati rispetto alle somme originarie di 10 mila a 50 mila euro.
L'articolo 3 interviene sull'articolo 51 del codice di procedura penale, relativo alle indagini di competenza della procura distrettuale, per estenderne l'applicazione anche alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Conseguentemente, sarà possibile svolgere intercettazioni preventive anche per l'acquisizione di notizie utili alla prevenzione di tale delitto.
L'articolo 3-*bis* estende la disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato, di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, anche al delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra, come definito dal codice della navigazione. L'articolo 1100 del Codice della navigazione, infatti, punisce con la reclusione da tre a dieci anni il comandante o l'ufficiale della nave italiana, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale.
L'articolo 4 prevede uno stanziamento di 500.000 euro per il 2019, 1 milione per il 2020 e 1,5 milioni per il 2021, per consentire l'implementazione dello strumento investigativo delle "operazioni sotto

copertura", previsto nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (ratificata con la legge 16 marzo 2006, n. 146), anche alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
L'articolo 5 prevede che, per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, la comunicazione, da parte dei gestori di strutture ricettive, alla questura territorialmente competente, delle generalità delle persone alloggiate, debba avvenire entro sei ore, anziché entro ventiquattro ore dal loro arrivo. Ciò per consentire all'autorità di pubblica sicurezza di poter effettuare gli eventuali controlli tempestivamente. In ogni caso, la disposizione entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che dovrà disciplinare le modalità di comunicazione dei dati.
L'articolo 6 interviene nella legge sull'ordine pubblico del 1975, per introdurre la pena dell'arresto da due a tre anni e dell'ammenda da 2.000 a 6.000 euro, in caso di uso di caschi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico.
Nella stessa legge del 1975 viene inoltre introdotta la pena della reclusione da uno a quattro anni per chi, nel corso delle medesime manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, gas urticanti o altri strumenti atti a offendere.
Parallelamente, l'articolo 7 apporta modifiche al codice penale al fine di rafforzare il vigente quadro normativo a presidio del regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico. Inoltre, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state inasprite le pene per i delitti di oltraggio a pubblico ufficiale e oltraggio a magistrato in corso di udienza.
L'articolo 8 introduce misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, anche prevedendo l'assunzione a tempo determinato di un massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale.
L'articolo 8-*bis* reca una disposizione volta ad agevolare la destinazione di immobili pubblici a presidi delle Forze di polizia, mentre l'articolo 8-*ter* prevede un incremento del monte ore di straordinario per il personale dei Vigili del fuoco.
L'articolo 8-*quater* consente l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'interno di un posto di funzione dirigenziale generale, successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero. Consente, inoltre, di assumere fino a 250 unità di personale a tempo indeterminato per il biennio 2017-2018, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo.
L'articolo 9, comma 1, ripristina la vigenza - fino al 31 dicembre 2019 - dell'articolo 57 del Codice in materia di protezione dei dati personali(decreto legislativo n. 196 del 2003), che prevede l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica per stabilire le disposizioni attuative dei principi relativi al trattamento dei dati effettuato dal Centro elaborazioni dati (CED) del Dipartimento di pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
La vigenza dell'articolo 57 era stata prolungata fino all'8 giugno 2019 dallo stesso decreto legislativo n. 51 del 2018 di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. La direttiva, infatti, all'articolo 63, paragrafo 2, consente agli Stati membri di disporre che i sistemi di trattamento automatizzato istituiti anteriormente al 6 maggio 2016 siano resi conformi all'articolo 25, paragrafo 1, sulla registrazione dei dati in sistemi di trattamento automatizzato, in un momento successivo, ma comunque entro il 6 maggio 2023.
L'articolo 9, comma 2, proroga al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017, con particolare riguardo alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi del giudice e alla pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare.
L'articolo 10 integra di 500 unità, dal 20 giugno al 14 luglio 2019, il contingente di personale militare dell'operazione "strade sicure", da destinare alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

L'articolo 10-*bis* reca misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale della Polizia di Stato impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede, mentre l'articolo 10-*ter* dispone l'istituzione dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato con funzioni di raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento del personale della Polizia.
L'articolo 11 introduce nuove fattispecie di ingresso in, per soggiorni non superiori a tre mesi, senza necessità di permesso di soggiorno, per "missione, gara sportiva e ricerca scientifica", in aggiunta alle quattro già previste per "visite, affari, turismo e studio".
L'articolo 12 istituisce presso il Ministero degli affari esteri, un fondo di premialità per le politiche di rimpatrio, volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per favorire la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi extra-UE. Il fondo ha una dotazione inziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, che potranno essere incrementati fino a 50 milioni di euro annui, a valere su una quota delle risorse derivanti dalle misure di razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione e dagli interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti.
L'articolo 12-*bis* reca alcune misure in favore del personale delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, della carriera prefettizia e dei dirigenti dell'Amministrazione dell'Interno, mentre l'articolo 12-*ter* stanzia risorse per il Fondo risorse decentrate, per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'Interno.
Gli articoli da 13 a 17 dettano disposizioni per il contrasto dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive, anticipando l'entrata in vigore di disposizioni attualmente inserite nel disegno di legge A.C. 1603-ter, il cui esame presso la Commissione Giustizia alla Camera dei deputati si è concluso il 18 luglio 2019.
Infine, l'articolo 17-*bis* riduce da tre mesi a cinque settimane la durata del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di capo squadra dei Vigili del fuoco, esclusivamente per la procedura concorsuale con decorrenza 1° gennaio 2019, e l'articolo 18 dispone ai fini dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1372 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge;
considerato che il disegno di legge in esame, è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2019 e che il testo è composto da 10 articoli, organizzato in 4 Capi, recanti, rispettivamente, disposizioni relative all'ordinamento sportivo (artt. 1-4), disposizioni in materia di professioni sportive (artt. 5-6), disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (artt. 7-9), disposizioni finali (art. 10);
considerato, in particolare, che l'articolo 5 delega il Governo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché della disciplina del rapporto di lavoro sportivo, in base a determinati principi e criteri direttivi, tra cui i seguenti:
- alla lettera *b)*, riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo

sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;
- alla lettera *g)*, riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai princìpi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;
richiamato l'articolo 6 del TFUE, secondo cui lo sport rappresenta una delle materie sulle quali l'Unione europea ha competenza a intraprendere "azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri";
richiamato, inoltre, l'articolo 165 del TFUE, in base al quale *«l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa»* (paragrafo 1, secondo comma), e in cui si sancisce che l'azione dell'Unione è intesa *«a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi»* (paragrafo 2, ultimo alinea), e che si promuove la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di sport (paragrafo 3);
valutato che il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo,
esprime, per quanto di competenza parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1372
XVIII Legislatura

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 140 31 luglio 2019	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 1 agosto 2019 alle ore 12:00
N. 143 6 agosto 2019	**Questioni procedurali** Respinta questione pregiudiziale. **Discussione generale** *Repliche dei relatori e del Governo* Autorizzata la relazione orale. Autorizzata la relazione orale di minoranza. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Esame art. *da 1 a 10, testo della Camera dei Deputati; accolti odg*. **Voto finale** Esito: **approvato definitivamente** Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 154, contrari 54, astenuti 52, votanti 260, presenti 261.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 140 del 31/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

140 a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019

_____

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente ALBERTI CASELLATI
e del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,02)*.
Si dia lettura del processo verbale.
GIRO*, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle e del Gruppo Partito Democratico hanno fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Come già comunicato ieri all'Assemblea, sospendo la seduta che riprenderà al termine della riunione della Conferenza dei Capigruppo.
(La seduta, sospesa alle ore 10,06, è ripresa alle ore 12,16).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 7 agosto.
Nella seduta odierna, senza orario di chiusura, si concluderà l'esame dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in tema di verifica dei poteri. Per la discussione generale della relazione sull'elezione contestata nella Regione Emilia-Romagna sono state ripartite tre ore e quindici minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi.
Nella seduta di domani, che si concluderà alle ore 12, saranno discussi i disegni di legge sull'insegnamento scolastico dell'educazione civica, sul distacco dei Comuni di Montecopiolo e

Sassofeltrio, nonché, dalla sede redigente, i disegni di legge sulla valorizzazione delle piccole produzioni alimentari di origine locale e sulle partecipazioni in società del settore lattiero-caseario.
Lunedì 5 agosto, alle ore 12, saranno discusse le questioni pregiudiziali relative al decreto-legge in materia di sicurezza pubblica.
Il calendario della settimana prossima, con sedute senza orario di chiusura, fino a mercoledì 7 agosto, prevede la discussione del decreto-legge in materia di sicurezza pubblica; del decreto-legge in materia di beni culturali, già approvato dal Senato, ove modificato dalla Camera dei deputati; del disegno di legge collegato, concernente deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo, già approvato dalla Camera dei deputati; nonché delle mozioni sul Treno ad alta velocità Torino-Lione.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 7 agosto:

Mercoledì	31	luglio	9,30	- Seguito documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in tema di verifica dei poteri - Disegno di legge n. 1264 e connessi - Insegnamento scolastico dell'educazione civica *(approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 1144 e connessi - Distacco comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e aggregazione alla regione Emilia-Romagna *(approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 728 - Valorizzazioni
Giovedì	1°	agosto	9,30-12	

				piccole produzioni alimentari di origine locale *(dalla sede redigente)* - Disegno di legge n. 1110 - Partecipazioni in società del settore lattiero-caseario *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)*

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1264 e connessi (Insegnamento scolastico dell'educazione civica) dovranno essere presentati entro le ore 14 di mercoledì 31 luglio.

Lunedì	5	agosto	12	-
Martedì	6	"	9	Deliberazione su proposte di questione pregiudiziale in ordine al disegno di legge n. 1437 - Decreto-legge n. 53, Disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica *(approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 1437 - Decreto-legge n. 53, Disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica *(approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 13 agosto)* - Disegno di
Mercoledì	7	"	9	

				legge n. 1374-B - Decreto-legge n. 59, Misure urgenti nei settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali *(già approvato dal Senato) (ove modificato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 1372 - Deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo *(approvato dalla Camera dei deputati) (collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)* - Mozioni sul treno ad alta velocità Torino-Lione

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1437 (Decreto-legge n. 53, Disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica) dovranno essere presentati entro le ore 18 di mercoledì 31 luglio.
Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1374-B (Decreto-legge n. 59, Misure urgenti nei settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali) saranno stabiliti in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 1372 (Deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo) dovranno essere presentati entro le ore 12 di giovedì 1° agosto.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1437
(Decreto-legge n. 53, Disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	

Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h.	11'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		28'
Aut (SVP-PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1374-B
(Decreto-legge n. 59, Misure urgenti nei settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S		43'
FI-BP		30'
L-SP-PSd'Az		29'
PD		28'
FdI		18'
Misto		17'
Aut (SVP-PATT, UV)		15'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1372
(Deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h.	11'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'

PD		46'
FdI		30'
Misto		28'
Aut (SVP-PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

MARCUCCI *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, come ha correttamente riferito all'Assemblea, il calendario dei lavori non è stato votato all'unanimità, e siamo fortemente contrari; sono però obbligato a fare un quadro generale della situazione in Senato, come ho avuto modo di fare all'interno della Conferenza dei Capigruppo. Stanno avvenendo atteggiamenti e situazioni, anche nelle Commissioni, oggettivamente inaccettabili e si creano le condizioni affinché sui provvedimenti non si possa mai discutere né confrontarsi.
In reiterate occasioni in 5a Commissione il presidente Pesco ha usato strumentalmente *(Applausi dal Gruppo PD)* - e lo sottolineo - l'articolo 81 della Costituzione su tutti gli emendamenti, giungendo a usare come giustificazione, egli stesso e le forze di maggioranza, l'incapacità del Governo - che sottolineo - di mandare le relazioni tecniche.
Signor Presidente, le chiediamo d'intervenire nuovamente, perché sappiamo che l'ha fatto, ma stanno costantemente rompendo le regole democratiche e non possiamo permetterlo.
C'è di peggio, però, signor Presidente: in 7a Commissione stiamo discutendo di un provvedimento che la maggioranza ha voluto inserire inopportunamente nel calendario, il disegno di legge collegato concernente deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo. Si tratta di un provvedimento strutturale, che riteniamo molto importante e che a qualcuno della Lega sta evidentemente molto a cuore - e ci domandiamo come mai - ma sul quale si è deciso di impedire la discussione.
Signor Presidente, il presidente Pittoni ha deciso addirittura di far presentare gli emendamenti in Commissione prima delle audizioni *(Applausi dal Gruppo PD)*: è inaccettabile, le audizioni si fanno per recepire istanze che vengono da fuori (dalla società civile, da esperti, da associazioni e da autorità), ma lui fa presentare gli emendamenti. In Conferenza dei Capigruppo ci è stato detto che, poiché abbiamo presentato oltre 200 emendamenti al provvedimento, la discussione in Commissione non si finirà e si verrà comunque in Aula.
Signor Presidente, sta permettendo che si comprima ogni spazio della democrazia e della discussione, dell'analisi e dell'approfondimento, ogni prerogativa del Parlamento. Vogliono mettere la fiducia anche sul provvedimento di delega in materia di ordinamento sportivo, perché un Sottosegretario ci tiene per qualche suo motivo e se ne frega anche delle Olimpiadi, dato che questa decisione mette a rischio anche quegli aspetti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.
Arriviamo alla richiesta che le ho fatto, signor Presidente, che è molto seria. La pausa che c'è stata in questi giorni ci ha permesso di fare - ove necessario - ulteriori approfondimenti circa la discussione che si è svolta in Aula sulla questione della Sicilia. Le forze di maggioranza hanno fatto un accordo: hanno bisogno di avere qualche poltrona in più e di sistemare qualcuno, lo capiamo; forse quella politica che loro stessi avevano annunciato di cambiare la stanno cambiando molto in peggio. Tuttavia, oggi si va oltre ogni limite di guardia: si sta forzando il Parlamento a votare contro le leggi e contro la Costituzione e non lo possiamo accettare.
Rivolgo ai singoli colleghi un appello che ho già rivolto ai Capigruppo, i quali, ahimè, si sono dimostrati insensibili: oggi stanno obbligando noi tutti, come membri del Parlamento e di questo Senato, ad andare contro la Costituzione e a votare per l'assegnazione a un'altra Regione di un seggio che deve necessariamente avvenire su base regionale. Colleghi, vi assicuro che è un precedente pericoloso: oggi siete alla guida del Paese e giustamente, a seguito dell'esito elettorale, siete la maggioranza di questo Paese, ma questo precedente è pericolosissimo.
Signor Presidente, le chiediamo nuovamente di trovare una soluzione: non obblighi il Senato della

Repubblica a votare contro la nostra Costituzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Non ci obblighi a questo. Faremo tutto quello che è possibile perché ciò non accada.

Siamo dispiaciuti per l'atteggiamento delle forze di maggioranza e, sottolineando questo aspetto, che è il più drammatico e politicamente pericoloso per il futuro del nostro Paese, voteremo contro questo calendario, che faremo di tutto perché non vada avanti, dato che va contro la Costituzione e l'attività del Senato e delle nostre Commissioni e impedisce di approfondire e discutere i provvedimenti.

Dove siamo finiti, signor Presidente? Dove? *(Applausi dal Gruppo PD)*. MoVimento 5 Stelle e Lega continuano l'attacco alle regole e alla democrazia: se ne fregano, inventano i seggi per assegnare poltrone e fanno le leggi perché le vuole un Sottosegretario per i suoi interessi, impedendo al Parlamento di parlare. Non è più accettabile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Poiché ci avviamo a una sosta estiva in un momento molto triste per la nostra democrazia, rivolgo nuovamente il mio appello a tutti i colleghi: salvate la democrazia e le istituzioni; non permettete ai vostri capi di offendere in questo modo drammatico le regole del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Marcucci, ma non ha fatto la proposta di modifica.

MARCUCCI *(PD)*. La mia proposta è che non si proceda a votare la relazione della Giunta sulla questione del seggio non assegnato nella Regione Siciliana né il provvedimento di delega in materia di ordinamento sportivo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Discutendo sul calendario dei lavori, come ricorderete, ho più volte sottolineato la necessità che il Governo ordini i lavori in modo da dare la possibilità a tutti i senatori di approfondire tutti i provvedimenti con un dibattito congruo e in tempi congrui.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, credo che ancora una volta vi sia stata da parte della maggioranza una enorme forzatura sul calendario dei lavori. Infatti, non soltanto si stanno comprimendo fortemente i tempi, ma francamente credo che su alcuni provvedimenti si stia esagerando. Dico questo in modo molto chiaro e rapido.

Le forzature che si stanno compiendo con riguardo al disegno di legge di delega in materia di ordinamento sportivo, a nostro avviso, sono assolutamente inaccettabili. Nonostante molti temi siano già all'ordine del giorno, si è forzato per inserire nel calendario dei lavori addirittura un disegno di legge delega, con cui cioè il Parlamento delega il Governo. Non è possibile una forzatura di questo genere sulle deleghe (in caso di urgenza il Governo avrebbe già adottato un decreto-legge), addirittura - cosa che trovo assolutamente incredibile - con l'arrivo in Aula del provvedimento senza relatore e la possibilità di discutere gli emendamenti. Per quanto ci riguarda, non si riesce a capirne l'urgenza, anche perché di temi urgenti da esaminare ce ne sono molti.

Ad esempio, come sa, signor Presidente, a proposito di mozioni, che verranno discusse in seguito, avevamo chiesto da moltissimo tempo di inserire nel calendario dei lavori l'esame di quella sul glifosato, che riguarda la salute dei cittadini, ma questo non è accaduto. Lo ripeto: di temi urgenti da esaminare ce ne erano molti altri.

Pertanto, chiedo che dal calendario dei lavori venga espunto il disegno di legge di delega sull'ordinamento sportivo, affinché possa essere esaminato con calma, oppure che si lavori anche nelle giornate di giovedì e venerdì o ancora che il provvedimento venga messo in coda, in modo tale che - al limite - il suo esame possa essere ripreso a settembre, quando il lavoro della Commissione si sarà concluso.

A proposito delle Commissioni, non ripeto quello che sta accadendo. Tuttavia, rilevo che sul disegno di legge riguardante l'insegnamento scolastico dell'educazione civica continuiamo ad assistere all'espressione di pareri *ex* articolo 81 della Costituzione solo e unicamente perché gli emendamenti sono dell'opposizione. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Il Presidente della Commissione bilancio dice di non ricevere le relazioni tecniche, ma lui e i suoi Uffici saranno anche in grado di esprimere una valutazione.

Per quanto mi riguarda, non ho mai condiviso alcune forzature sull'articolo 81 della Costituzione, ma

credo che in questa legislatura si stia veramente esagerando. Ho persino proposto, a questo punto, di presentare in Commissione bilancio gli emendamenti con i nomi dei presentatori cancellati, così da vedere se ci sarà una neutralità nell'applicazione dell'articolo 81, che sta diventando lo strumento utilizzato per cassare gli emendamenti dell'opposizione e togliersi i fastidi. Colleghi, se ciò viene fatto su un provvedimento come quello riguardante l'insegnamento scolastico dell'educazione civica, pensate agli altri. Su queste forzature - di cui lei, signor Presidente, ha preso atto - ancora una volta credo sia necessario intervenire.

Passo all'ultima questione, per poi ricapitolare le proposte di modifica del calendario dei lavori. Signor Presidente, ma la Commissione quando lavorerà sul cosiddetto decreto sicurezza, visto che lunedì è previsto l'esame delle questioni pregiudiziali in Aula? Quasi certamente il Governo apporrà la questione fiducia, come tutti sappiamo. Cosa significa ciò? Sia oggi che domani siamo impegnati in Aula: vorrei sapere quindi quando avremo la possibilità di esaminare il provvedimento, dato che non abbiamo neanche finito la discussione generale e tutti i senatori hanno il diritto di intervenire compiutamente su un provvedimento così pesante e d'impatto sulle libertà, sul loro significato e su temi che sono cari a molti. Sono stati presentati emendamenti che bisognerebbe almeno poter esaminare, ma anche in questo caso vi è una forzatura.

Io credo quindi che sia assolutamente necessario - e chiudo con la proposta - alleggerire il calendario, in particolare non prevedendo la discussione del disegno di legge concernente delega al Governo in materia di ordinamento sportivo, mettendola in coda, almeno fino a che non siano conclusi i lavori in Commissione. Non si può accettare infatti che l'Assemblea ne discuta anche ove il provvedimento non sia concluso in Commissione. Chiediamo che la discussione avvenga solo se l'esame sia stato concluso in Commissione.

Chiediamo inoltre che venga inserita in calendario, dopo l'esame delle mozioni sul treno ad alta velocità Torino-Lione - se dovesse esserci tempo, in modo tale che alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva si possa comunque discutere - anche la mozione sul glifosato, che abbiamo presentato ormai moltissimo tempo fa. *(Applausi del senatore Martelli)*.

BERNINI *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-BP)*. Signor Presidente, ho ascoltato gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, che rispecchiano molto lo spirito che noi minoranze abbiamo sempre cercato di mantenere nella Conferenza dei Capigruppo.

Non abbiamo mai assunto atteggiamenti ostruzionistici e lei, signor Presidente, ci è testimone, però abbiamo cercato di rapportarci in un certo modo al Senato, a tutti i colleghi e a quello che noi rappresentiamo, perché noi non siamo rappresentanti di noi stessi, ma di una parte dei cittadini, anzi, tutti insieme, del popolo italiano. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

Non possiamo dunque accettare di essere trattati in parte come lo scendiletto della Camera dei deputati, che ci trasmette i provvedimenti che dobbiamo approvare in cinque minuti, facendoli discutere in Commissione «senza passare dal via», nel senso che non abbiamo neanche modo di esaminarli. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

Parlavo proprio adesso con il collega Cangini, nostro capogruppo in 7a Commissione: è giusto quanto hanno affermato i nostri colleghi, signor Presidente. Non possiamo trattare l'articolo 81 «a gatto selvaggio», perché il presidente Pesco non si rende conto se esiste o no l'invarianza finanziaria per cui, nell'incertezza, applica l'articolo 81 su tutto. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

Signor Presidente, questa non è professionalità. Mi rendo conto che da parte di alcuni si vuole fare di questo Parlamento il regno dell'improvvisazione, in modo tale che chi li guida da fuori è in grado di governarli meglio. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e del senatore Margiotta)*.

Noi non siamo d'accordo con questa interpretazione; non ci piace essere trattati così; non ci piace perché, anche se siamo in un'Aula parlamentare chiusa, grazie al cielo qualcuno ci ascolta, qualcuno ci guarda, qualcuno vuole ancora essere rappresentato da noi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Questo è il motivo, signor Presidente, per cui anche oggi, con molta lealtà, con molta correttezza e, devo dire, anche con molta pacatezza le abbiamo fatto notare - e lo abbiamo detto anche alle

maggioranze - che abbiamo sette ore di tempo per discutere il decreto sicurezza-*bis*, un provvedimento che parla di immigrazione, di ordine pubblico e di dotazioni alle Forze dell'ordine, a quei signori che tutti i giorni rischiano la vita per noi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Sette ore, signor Presidente, colleghi, sono il minimo sindacale, anzi, siamo al di sotto del minimo sindacale per esaminare un provvedimento del genere, che naturalmente la Camera ha discusso con comodo e che ora ci trasmetterà con tempi altrettanto comodi, cosicché noi potremo metterci la fiducia, perché questo è il destino di tale provvedimento, per cui gli oltre mille emendamenti su cui noi avremmo potuto dire la nostra saranno, come sempre, lettera morta. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Va bene. Su questo provvedimento almeno c'è il requisito della necessità e dell'urgenza, trattandosi di un decreto-legge: dobbiamo approvarlo entro il 13 di agosto. D'accordo, ma, signor Presidente, colleghi, che caspita di necessità e urgenza abbiamo sull'ordinamento sportivo? È una delega legislativa. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*. Capisco che la maggioranza abbia bisogno di dare soddisfazione a qualcuno, di fare contento qualcuno, magari a scapito di qualcun altro. Non so quali siano gli interessi sottesi a questa fretta; sicuramente non la Costituzione, non la legge ordinaria. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

Signor Presidente, è una legge di delegazione. È mai possibile che, ancora una volta, sempre per quella famosa tradizione che fa di noi gli scendiletto della Camera, tengano il provvedimento fermo alla Camera per mesi e noi in venti giorni lo dobbiamo licenziare, con una modalità, Presidente, a dir poco pornografica, sconcia? Alla Camera - il Presidente della Commissione lo sa bene - hanno fissato il termine per la presentazione degli emendamenti prima ancora di aver fatto le audizioni. Ma allora a che cosa servono le audizioni? A che cosa serve il Parlamento? A che cosa serve il Senato della Repubblica? A che cosa serviamo noi? *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

Io ce l'ho una risposta: noi serviamo e tanto, ma, signor Presidente, con questo calendario serviamo molto poco. È per questo motivo che chiediamo, ancora una volta, il minimo sindacale: togliamo dal calendario il provvedimento sull'ordinamento sportivo, che non ha neanche l'ombra della necessità e dell'urgenza *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*, e conserviamo tutto il resto, salvando un briciolo di dignità! *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD. Congratulazioni)*.

CIRIANI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI *(FdI)*. Signor Presidente, credo che i colleghi senatori, soprattutto della maggioranza, riconoscano al Gruppo Fratelli d'Italia di aver esercitato il proprio ruolo di opposizione in maniera molto responsabile. Non abbiamo mai negato il diritto-dovere da parte della maggioranza di poter programmare i propri lavori e approvare i provvedimenti che più stanno a cuore a chi governa in questo momento il Paese. Abbiamo rispettato questa linea di comportamento. C'è una maggioranza che governa, ha il diritto di governare e ha il diritto di sapere in che tempi le leggi e i decreti verranno approvati dalle Camere.

C'è tuttavia un limite che qui viene puntualmente superato da un certo modo, un po' arrogante, di intendere l'esercizio del potere, che prevede che tutto quello che si vuole debba diventare realtà. Noi non contestiamo naturalmente la possibilità e il dovere di convertire in legge i decreti-legge (ci mancherebbe altro), però l'abuso dell'esercizio della fiducia è sotto gli occhi di tutti, Presidente. Che già si percepisca, nella discussione di questa mattina in Conferenza dei Capigruppo, ma soprattutto oggi in Assemblea, che vi è l'intenzione di mettere la fiducia non solo sul decreto sicurezza *bis*, tagliando le ali alla discussione e alla possibilità di miglioramento che noi vorremmo apportare, ma anche sulla legge delega allo sport fa cascare le braccia. Infatti, quella intorno allo sport sembra essere un'emergenza soltanto di potere: c'è una logica di potere intorno al controllo del mondo dello sport. Non voglio in questa sede aprire il dibattito sulla legge delega, però l'autonomia dello sport deve essere salvaguardata. Che esigenza c'è di approvare una legge delega ad agosto, quando potrebbe essere approvata da qui a un mese? Forse siamo di fronte a una logica di potere, che deve essere esercitato mostrando i muscoli, anche alla faccia delle Camere e, in questa occasione in particolare, del Senato.

Sull'articolo 81 della Costituzione, Presidente, credo di aver affermato per primo in questa Assemblea,

insieme ai colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia, che l'articolo 81 fosse stato utilizzato soprattutto nella discussione sui documenti di bilancio come tagliola per evitare che la maggioranza dovesse fare i conti con emendamenti imbarazzanti per la maggioranza stessa; per cui, quando c'è qualche problema di ordine politico rispetto ad emendamenti che potrebbero mettere in difficoltà la tenuta già fragile della maggioranza, interviene in maniera salvifica l'articolo 81 della Costituzione, che toglie le castagne dal fuoco ed evita che i problemi vengano affrontati in Commissione. L'articolo 81 della Costituzione, quindi, deve essere rivisto, perché paradossalmente crea problemi alla stessa maggioranza: nella logica per la quale il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, anche l'articolo 81 alla fine mette in difficoltà persino la stessa maggioranza.

Due ultime considerazioni veloci, Presidente, sulla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Noi l'abbiamo sollecitata mille volte, abbiamo atteso un sacco di tempo, non sappiamo per colpa di chi; per favore, nessuno accusi qualcun altro del fatto che tale Commissione non sia partita perché manca qualcosa. Manca solo la volontà politica di farla partire per tempo. Questo deve essere chiaro, altrimenti per la Commissione banche ci sarebbe stato lo stesso zelo che state usando per la delega allo sport.

Infine, Presidente, una cosa minore ma non per noi. Abbiamo chiesto - e siamo sorpresi che sia avvenuto il contrario in Conferenza dei Capigruppo - di rinviare a settembre la discussione relativa all'accorpamento di due Comuni delle Marche all'Emilia-Romagna. Si tratta di una vicenda che nasce da un *referendum* di dodici anni fa. Abbiamo chiesto semplicemente la possibilità di approfondire il tema, di potere eventualmente chiedere una sospensiva. Ci sono motivi, anche di ordine costituzionale, che ci suggeriscono un approfondimento. Pertanto, chiediamo ancora una volta, anche ai colleghi del Senato, di poter rinviare a settembre perlomeno questo piccolo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, *in primis* io confermo la volontà espressa dalla maggioranza sul calendario e, quindi, annuncio il voto contrario alle modifiche che, lecitamente, le opposizioni stanno chiedendo.

Mi sento, però, di intervenire anche a tutela della capacità, della professionalità e della competenza dimostrata dal presidente Pesco. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*. Nel farlo, non mi sottraggo a proporre nuovamente al Governo, come già fatto più volte, di porre maggiore attenzione alle necessità della Commissione bilancio. In assenza delle relazioni tecniche, è normale che la Presidenza della Commissione bilancio non sia in grado di valutare nel dettaglio gli eventuali effetti finanziari, che non sono individuati dai proponenti degli emendamenti. Non basta la clausola di invarianza finanziaria per dire che non ci sono effetti su un emendamento. Quindi, è normale che il Presidente abbia necessità di supporto dalla Ragioneria con la relazione tecnica. Quindi, invito il Governo perché, attraverso il MEF e la Ragioneria dello Stato, si riesca a dare maggior supporto alla Commissione bilancio.

Da ultimo, io ho sentito il presidente Marcucci, al quale mi rivolgo per suo tramite, signor Presidente, parlare di ricorso alla Corte costituzionale e alla procura della Repubblica per la questione del seggio siciliano. D'accordo, va bene: ma se è un'autodenuncia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ricordo, infatti, che se oggi il *plenum* non è garantito è per colpa di una legge elettorale che non abbiamo fatto noi e che non abbiamo voluto noi. L'articolo 57, comma 2 della Costituzione, prevede che ci siano 315 senatori eletti! *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Vivaci commenti dal Gruppo PD, i cui senatori si levano in piedi mostrando copie della Costituzione)*.

VOCI DAL GRUPPO PD. Leggetelo il testo! Leggetelo!

PRESIDENTE.Colleghi, per favore, avremo tempo di discutere delle leggi e della loro costituzionalità. *(Vivaci commenti delle senatrici Bellanova e Malpezzi)*.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, io ho sentito le argomentazioni, che mi sembrano

molto corrette, sia dei colleghi del Partito Democratico che della presidente Bernini. Il Gruppo per le Autonomie è sempre molto sensibile al tema delle urgenze che il Governo indica, perché sappiamo bene che quest'ultimo ha la responsabilità di indirizzare e chiedere al Parlamento l'approvazione di provvedimenti prioritari.

Sul tema dello sport, però, francamente, noi non capiamo quale sia l'urgenza per espropriare il Parlamento di qualsiasi esame di merito e avviare, in modo precipitoso, prima dell'interruzione estiva, l'approvazione forzata di un provvedimento che non è stato discusso in questa sede. Peraltro, gli interessati ci dicono che è un provvedimento che viola tutte le norme e i princìpi di autonomia dello sport rispetto alla possibile indicazione del legislatore.

Presidente, mi perdoni perché sa quanto rispetto e stima ho per lei, ma in questo caso chiamo anche un po' in causa lei perché io penso che a questo punto il tema sia anche di fondo: è possibile che il Senato venga completamente espropriato? Con un espediente *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD)* - perché di questo si tratta - si vuole approfittare delle ferie estive per inserire nell'ordine del giorno un provvedimento che appare oggi come un fungo e di cui le Commissioni non hanno fatto in tempo a occuparsi. Tra l'altro, come mi dicono i colleghi, erano prescritte anche delle audizioni; va tutto in cavalleria.

Lasciando perdere le altre questioni che i colleghi hanno sollevato, come Gruppo delle Autonomie chiediamo che il provvedimento sullo sport venga discusso con calma alla ripresa delle attività a settembre. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD).*

PRESIDENTE. Senatore Casini, lei di solito non è un senatore distratto. Ho detto prima, parlando in generale di tutti i provvedimenti, che invitavo il Governo a regolamentare i tempi in modo da dare la possibilità a tutti i senatori di approfondire i provvedimenti.*(Commenti dal Gruppo PD).*

MALPEZZI *(PD)*. Non deve invitare, deve fare!

PRESIDENTE. L'avevo appena detto.

Fatta questa premessa, passiamo adesso alla proposta di modifica del calendario dei lavori, avanzata dal senatore Marcucci, relativa al fatto di non porre in votazione la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione del seggio non assegnato nella Regione Siciliana.

FERRARI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI *(PD)*. Signor Presidente, verrebbe da usare, vista la gravità, la voce più alta di cui io posso disporre e le assicuro che è una voce molto alta. Tuttavia, a volte, si può esprimere la gravità anche con pacatezza; forse anche perché la pacatezza può essere lo strumento migliore per provare a fare in modo che l'Assemblea abbia un ultimo sussulto di rispetto di se stessa. Quello che si sta consumando infatti, se non verrà stralciata la parte dei provvedimenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che riguarda la Sicilia, è un atto di una gravità assoluta che non ha precedenti nella nostra storia repubblicana. *(Applausi dal Gruppo PD)*. È un atto di una gravità inaudita e assoluta perché non solo questa Camera si assume una facoltà che non ha, che è quella di attribuire un seggio, non solo si assume una facoltà che non ha, che è quella di attribuire un seggio in barba a quanto prescrive l'articolo 57 della Costituzione, ovvero che il Senato è eletto su base regionale, ma anche perché ciò che si sta consumando in questi giorni è una piega per interessi politici delle prerogative di funzioni di giustizia della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Delle funzioni di giustizia della Giunta! È una piega politica, per interesse politico! Il tutto ammantato - e come ammantato - da una mancanza di rispetto della Costituzione! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Signor Presidente, noi le abbiamo scritto una lettera che le consegneremo, ma che io le voglio anticipare: «Gentile Presidente, il Senato è oggi chiamato a ratificare una decisione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che, in manifesta violazione del principio di elezione su base regionale, sancito dall'articolo 57 della Costituzione, prefigura l'illegittima composizione dell'Assemblea del Senato. Si tratta di una decisione del tutto inedita nella storia repubblicana, che rischia di pregiudicare la legittimità di ogni futura deliberazione assunta dal Senato e che mina in maniera irreparabile la credibilità dell'organo e della sua Presidenza.

Con la decisione di assegnare il seggio vacante, in grave contrasto con la lettera dell'articolo 57, primo comma, lei si assumerebbe infatti la responsabilità diretta di un'aperta violazione della Costituzione repubblicana e, fatto ancor più grave, lo farebbe nella sua qualità di seconda carica dello Stato. *(Prolungati applausi dal Gruppo PD)*.

La invitiamo pertanto a sospendere immediatamente l'esame della relazione della Giunta e a porre in essere ogni opportuna verifica ed iniziativa presso gli organi costituzionali competenti affinché la decisione dell'attribuzione del seggio vacante sia assunta nel rigoroso rispetto della Costituzione e della legge elettorale del Senato. Ove, invece, l'esame della relazione dovesse proseguire determinando un irreparabile *vulnus* alla legittima composizione del Senato, il Gruppo parlamentare del Partito Democratico sarà costretto ad agire in sede politica e giurisdizionale (presso la procura della Repubblica e la Corte costituzionale) al fine di ripristinare la piena legalità costituzionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Altro che dignità, signora Presidente, dei lavori parlamentari! Come può esserci dignità se si è complici, se quest'Aula diventa complice di calpestare la Costituzione! Io penso che lei, a questo punto, abbia solo la possibilità di sospendere la seduta. *(Molti senatori del Gruppo PD si levano in piedi mostrando la Costituzione)*.

PRESIDENTE. La conosciamo tutti, la Costituzione.

FERRARI *(PD)*. Se lei non sospende, noi occupiamo i banchi del Governo, finché non ci concederà un incontro in cui poter discutere di questo argomento! *(Molti senatori del Gruppo PD occupano i banchi del Governo. Intervengono i senatori Questori)*.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12,52, è ripresa alle ore 13,39).

Sospendo nuovamente la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13,40, è ripresa alle ore 15,10).

Colleghi, dispongo un'ulteriore sospensione fino alle ore 16,30.

(La seduta, sospesa alle ore 15,10, è ripresa alle ore 16,37).

Convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

La seduta è nuovamente sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 16,37, è ripresa alle ore 17,13).

La seduta è ripresa.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a non porre in votazione la relazione della Giunta sulla questione del seggio non assegnato nella Regione Sicilia, avanzata dal senatore Marcucci.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a non porre in votazione la delega in materia di ordinamento sportivo, avanzata dai senatori Marcucci, Bernini, Ciriani e Casini.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a mettere in coda ai lavori della prossima settimana la delega in materia di ordinamento sportivo, qualora il provvedimento sia stato concluso in Commissione, avanzata dalla senatrice De Petris.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a rinviare a settembre il provvedimento che riguarda il distacco dei due Comuni dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna, avanzata dal senatore Ciriani.

Non è approvata.

Mi pare che il risultato sia evidente e non vi sia bisogno della controprova.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a mettere in votazione la mozione sul glifosato, avanzata dalla senatrice De Petris.

Non è approvata.

Seguito della discussione del documento:

(*Doc.* XVI, n. 2) *Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione del seggio non assegnato nella Regione Sicilia* (ore 17,19)

Approvazione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del documento XVI, n. 2.

Ricordo che nella seduta del 25 luglio sono intervenuti i relatori, è stata respinta una questione sospensiva e ha avuto luogo la discussione.

Chiedo al relatore, senatore Urraro, se intende intervenire.

URRARO, *relatore*. Signor Presidente, non intendo intervenire.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di minoranza, senatore Malan, se intende intervenire.

MALAN, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, non intendo intervenire in replica.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di minoranza, senatore Grasso, se intende intervenire.

GRASSO, *relatore di minoranza*. Presidente, colleghi, nella seduta del 25 luglio scorso ho già prospettato l'unica soluzione che ci consentirebbe di non andare contro la Costituzione, ossia lasciare il seggio siciliano vacante in quanto non assegnabile, senza per questo pregiudicare l'operatività del Senato come sperimentiamo anche oggi del resto.

Non ripercorro qui le motivazioni che, in punta di diritto, ho ampiamente trattato nella mia relazione di minoranza e, da ultimo, ho proposto con un ordine del giorno che spero l'Assemblea possa accogliere prima di votare anche questo sfregio alla Costituzione.

Si badi bene: tale situazione è generata da una norma, la legge elettorale vigente (cosiddetto Rosatellum), poco attenta, figlia di una forzatura inaccettabile, scritta in fretta e male. Valga ad esempio la norma che non consente più di quattro candidati nelle liste plurinominali. Una legge approvata con metodi altrettanto inaccettabili. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV))*.

VOCE DAL GRUPPO M5S. Eri Presidente!

GRASSO, *relatore di minoranza*. Appunto; ho preso le mie decisioni dopo questa votazione e lo sapete benissimo.

Ma, in ultima analisi, chi ha la responsabilità del seggio vacante è il MoVimento 5 Stelle e le sue libere e autonome decisioni e strategie elettorali. In Sicilia, infatti, la lista del MoVimento 5 Stelle ha presentato e conquistato tutti i nove collegi uninominali e conseguito il diritto di ottenere otto dei sedici seggi plurinominali, ma avendo usufruito ampiamente di un modello che tanto avevano contestato - ovvero le pluricandidature - non ha potuto coprire un seggio per insufficienza di candidati.

Non possiamo, però, contraddire la Costituzione per correggere la vostra strategia elettorale e la vostra incapacità di prevedere le insidie della legge e, forse, anche un successo che non era previsto! Assumetevi, quindi, la responsabilità di una vostra valutazione sbagliata!

Trovo assurdo, infatti, inventarsi soluzioni, a mio modo di vedere, fantasiose, ma senza alcun ancoraggio alla Costituzione né alla legge elettorale. È chiaro che il Parlamento dovrà mettere mano alla legge elettorale e, quantomeno, correggere questo errore. Ma questa è un'altra partita, che pure andrà giocata perché, se la Camera confermerà il taglio dei parlamentari, è evidente che l'impianto stesso della legge andrà rivisto, per non sacrificare sull'altare del taglio dei costi la rappresentatività degli eletti.

Il dibattito mi ha ulteriormente convinto che la soluzione che ci prospetta la maggioranza della Giunta per le elezioni è assolutamente inaccettabile. Mi confermano ancor più nelle mie opinioni alcune osservazioni fatte in Aula, seppure conducano a soluzioni diverse dalla mia, ma per me egualmente

insostenibili. Si tratta principalmente della considerazione che non si possono avere più eletti di quanti siano i candidati e quindi se decidi, ovviamente per tua scelta, di presentare un medesimo candidato nel collegio uninominale e in quello plurinominale, è chiaro - ripeto - che ti assumi il rischio insito in una norma vigente, ancorché non perfetta e criticabile. Condivido anche l'altra osservazione che si rifà al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, che stabilisce con precisione il meccanismo di attribuzione dei seggi a ciascuna Regione: salvo il Molise e la Valle d'Aosta, l'assegnazione è proporzionale al numero degli abitanti. Perché per una scelta della maggioranza, per l'ennesimo scambio tra Lega e MoVimento 5 Stelle, si dovrebbe rompere questo equilibrio prescritto dalla Carta costituzionale e affidare a una Regione un senatore in più di quanto previsto dalla Costituzione, andando a sbilanciare il peso del voto di un cittadino umbro rispetto a quello delle altre Regioni? Stiamo davvero decidendo se aprire o meno un precedente critico, come lo ha definito il collega Errani. Il Senato è chiamato a esprimersi su una proposta chiaramente incostituzionale.

Mi auguro, quindi, che rigetti la proposta formulata dalla maggioranza, disponibile a violare la Costituzione per un senatore in più. *(Applausi dai Gruppi Misto e PD)*.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di minoranza, senatore Cucca, se intende intervenire.

CUCCA, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, intervengo in maniera molto breve.

Le parole del presidente Grasso non possono non essere condivise. Sono preoccupato per la deriva che sta prendendo questa seduta perché stiamo calpestando realmente la Costituzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Credo che per prima cosa dovremmo uniformarci al dettato costituzionale.

Ho sempre stimato molto il senatore Patuanelli per la pacatezza, per come si rivolge sempre all'Assemblea e per la moderazione con cui affronta tutti i temi in un tempo che sicuramente è estremamente difficile. Senatore Patuanelli, oggi veramente non ho condiviso l'atteggiamento. E non l'ho condiviso per un motivo molto semplice, perché le leggi notoriamente si fanno e talvolta si sbagliano anche, e sicuramente in questa legge un *vulnus* c'è: il doppio, anzi il triplo rimando presente nella normativa pone dei problemi interpretativi, che comunque non possono essere risolti con la violazione dei principi costituzionali. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Vorrei richiamare anche la sentenza emessa nel luglio scorso dalla Corte costituzionale, che assegna a tutti gli organi dotati di autodichia la natura di organo giurisdizionale e quindi, forse, con un po' più di buona volontà, avremmo potuto fare uno sforzo anche nella Giunta, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale prima di assumere una decisione che, oggettivamente, non può non lasciare perplessi. Può essere che quella normativa abbia delle lacune e se l'interpretazione che si dà è quella, è palesemente anticostituzionale, e per quanto gli organi di autodichia abbiano dei poteri e dei margini di discrezionalità estremamente vasti, non si può fare a meno di tenere conto che comunque anche quegli organi, e quindi noi che ne facciamo parte e che siamo membri di questa Assemblea, devono necessariamente osservare il principio di legalità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Prima rispettiamo le leggi e comunque anche il rispetto di quelle leggi deve avvenire nell'ambito del rispetto della Carta costituzionale, che viene prima di qualunque altra cosa. Noi oggi, invece, la stiamo sbeffeggiando, perché è innegabile che l'articolo 57 dica che l'elezione deve avvenire su base regionale. Il presidente Grasso ha proposto una delle soluzioni possibili, ma di soluzioni ce ne sarebbero anche altre, perché ci sarebbe anche una norma interpretativa e potremmo anche interpretare la volontà del legislatore, perché quando si dice che i senatori eletti devono essere cinque in una Regione ma si consente che vengano fatte liste di quattro, vuol dire che il legislatore ha previsto che, nell'ipotesi in cui ci fosse - come è accaduto - un sostegno vasto come quello che c'è stato nella Regione Sicilia, il quinto andrebbe pescato altrove, laddove, per una scelta che è stata operata dal MoVimento 5 Stelle, ci sia stata una doppia candidatura e quindi non sia stato possibile coprire tutti i posti disponibili. Se la senatrice Catalfo, anziché essere candidata in entrambi i collegi - sia nell'uninominale che nel proporzionale - fosse stata candidata in un solo collegio e fosse stata un altro personaggio, oggi non avremmo questo problema. Questo problema, però, andrebbe risolto - ripeto - dalla lettura della norma e di soluzioni ce ne sono altre, che sicuramente non calpesterebbero la Costituzione.

Per me è una notevole preoccupazione e vi chiedo di riflettere su questo fatto, perché chi conosce

l'andamento dei lavori della Giunta sa che si lavora spessissimo sui precedenti e noi stiamo creando un precedente davvero assurdo. Non credo che prima d'oggi sia mai capitato che con una decisione della Giunta sia stata annullata la Costituzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Io vi chiedo di ragionare, di provare a prendere ancora un po' di tempo. Sospendiamo questa decisione, facciamo qualsiasi cosa, che però mantenga acceso quel faro, che mantenga il nostro sguardo acceso sulla Costituzione e sui valori che in quella Carta costituzionale sono scritti, con quei principi a cui noi tutti dobbiamo attenerci nella quotidianità della nostra attività. Non possiamo, però, per assegnare un seggio in più, anche a fronte di soluzioni differenti prospettate, optare per la soluzione peggiore, perché - insisto - andiamo a creare un precedente gravissimo che sicuramente, prima o poi, sarà richiamato e obbligherà ancora una volta ad allontanarci dal dettato costituzionale.

Quindi ragioniamo ancora. Vi prego, ragionate ancora. Vediamo se si può trovare una soluzione differente, ma certamente la soluzione non è andare a pescare in un'altra Regione d'Italia, perché questo va contro i principi della nostra Carta fondamentale. Non è calpestato solo quel principio perché, oltre ad avere un problema sulla regionalità, sul fatto che debba essere individuato nella Regione di appartenenza, c'è anche un altro problema. Badate che in caso di due circoscrizioni si poteva anche pescare in una differente, ma sempre nell'ambito di quella Regione, non in un'altra; inoltre, viene anche meno l'osservanza del numero dei senatori, perché la Sicilia si troverà con uno in meno e l'Umbria ne avrà uno in più e anche in questo caso si determina una violazione di un principio costituzionale.

Pertanto, insisto e richiamo il contenuto della relazione di minoranza e vi chiedo ancora una volta, se non intendete non votare la proposta arrivata dalla Giunta, che è stata approvata a maggioranza, quantomeno sospendiamo la decisione per non creare un gravissimo precedente e proviamo a rivolgerci anche agli organi competenti a dirimere questo problema e troviamo una soluzione differente. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Vorrei informare l'Assemblea dell'esito della Conferenza dei Capigruppo, nella quale si è raggiunto un accordo all'unanimità in base al quale io scriverò una lettera al Presidente della Corte costituzionale, rappresentando che su istanza del senatore Marcucci, ma con il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, il provvedimento che riguarda l'attribuzione del seggio vacante nella Regione Sicilia ed il relativo Resoconto sarà trasmesso per opportuna conoscenza. Era opportuno che io dicessi qual è stato il risultato dell'ultima Conferenza dei Capigruppo che ha portato a questo accordo.

Comunico che al testo del documento in esame sono stati presentati gli ordini del giorno G1, a firma del senatore Grasso e di altri senatori, G2, a firma della senatrice Ginetti e di altri senatori, G3, a firma del senatore Bonifazi e di altri senatori, G4, a firma del senatore Cucca e di altri senatori, G5, a firma della senatrice Ginetti e di altri senatori, e G6, a firma del senatore Cucca e di altri senatori, i cui testi sono in distribuzione.

Chiedo ai presentatori se intendano illustrarli.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G1 ripercorre le argomentazioni che ho già illustrato. Ripeto e ribadisco che la Costituzione è chiarissima: secondo l'articolo 57 il Senato della Repubblica è eletto a base regionale e non c'è nessuna possibilità di equivoco. Io prendo atto che sarà investita la Corte costituzionale di una lettera per conoscere la vicenda; so che la Corte si può occupare di un fatto solamente in via incidentale, quindi non comprendo quale effetto possa avere questa messa a conoscenza della Corte costituzionale; comunque, se ciò è stato deliberato all'unanimità da tutti i Capigruppo e dal Presidente, ne prendo atto.

Dico solo che questa pretesa del MoVimento 5 Stelle di avere un senatore in più pescando da un'altra Regione è in contraddizione con il calcolo basato sulla popolazione, che appunto per l'Umbria prevede sette senatori e non otto, ed è fuori da ogni logica.

Tra l'altro, poiché sono state avanzate altre ipotesi, spesso senza specificare di che tipo, posso dire che non ci sono altre ipotesi, perché in nessun caso è possibile alcuna analogia. La Corte costituzionale, visto che è stata investita, la possiamo citare. Nella sentenza n. 44 del 1961, la Corte ha infatti rilevato che la correzione dei risultati: «è atto di innegabile gravità poiché porta ad assegnare alcuni seggi a persone diverse da quelle a cui sarebbero spettati e persino a componenti di altre liste; perciò non è

ammessa se non nei casi espressamente indicati dalla legge, non suscettibili di estensione analogica».
Pertanto, così come non si può applicare una norma stabilita per l'elezione della Camera dei deputati, allo stesso modo non si può applicare nessun'altra norma come quella per le liste elettorali dei Comuni, e nessuna estensione analogica si può fare se non c'è una previsione espressa della legge; come c'è stata in precedenti leggi: ricordiamo, ad esempio, il Mattarellum.
Questa è quindi la posizione per cui l'unica soluzione, che fra l'altro ha degli illustri precedenti non solo al Senato ma anche alla Camera nelle scorse legislature, è di non assegnare il seggio vacante perché il Senato è un organismo che può operare senza bisogno di avere il *plenum* nella sua composizione. Tra le tante soluzioni che producono una violazione della legge costituzionale, quella che comporta un numero in meno rispetto ai 315 seggi previsti dalla Costituzione è certamente quella che produce meno effetto dal punto di vista del nostro ordinamento costituzionale.
Insisto pertanto nell'approvazione dell'ordine del giorno G1. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU)*.
GINETTI *(PD)*. Signor Presidente, ribadiamo con i nostri ordini del giorno G2 e G5 che la soluzione proposta dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari concernente il seggio non assegnato in Sicilia non è il risultato di una decisione giuridicamente fondata, ma di una deliberazione assunta in forza della logica numerica di una maggioranza politica di quest'Aula *(Applausi dal Gruppo PD)* e della Giunta, in chiara violazione della legge e della Costituzione repubblicana.
Infatti, contrariamente a quanto proposto dalla Giunta e qui relazionato, l'ipotesi di una lista che abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale - e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio - è espressamente prevista dalla legge elettorale del Senato, che esclude, ai sensi dell'articolo 17-*bis*, che possa essere assegnato il seggio vacante pescando da una circoscrizione regionale territoriale diversa (ipotesi applicabile alla Camera, ma non al Senato).
Pertanto, per giustificare la proposta approvata dalla Giunta, il relatore si è richiamato al principio della sovranità popolare cioè all'articolo 1 della Costituzione, che imporrebbe di far eleggere comunque un candidato del MoVimento 5 Stelle presentatosi e non eletto in una Regione diversa dalla Sicilia, e in questo caso dalla Regione Umbria. Ma è bene ricordare che nel caso in esame la sovranità popolare non può che far riferimento, in relazione al combinato disposto con l'articolo 57 della Costituzione, al popolo siciliano, il quale si è espresso a favore dei candidati siciliani in riferimento a una rappresentanza territoriale e di comunità locale *(Applausi dal Gruppo PD)*, che non può essere sostituita. Dunque questo principio, che noi riconosciamo, che è un principio assoluto della Costituzione, va letto in combinato disposto. Tra l'altro, la sovranità popolare - come recita lo stesso articolo 1 - deve essere esercitata nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione; non può prevaricarla.
Dal nostro punto di vista, pertanto, si potrebbe configurare un conflitto di attribuzione per eccesso di potere, quindi potremmo ipotizzare la necessità di un ricorso alla Corte costituzionale sia da parte dei singoli parlamentari sia per mano del Gruppo parlamentare, in quanto si sarebbe andati oltre il potere assegnato alla Giunta nella verifica dei poteri, che viene riconosciuto a questo organo, che in questa veste assume funzioni quasi di giustizia giurisdizionali, ma che non per questo può andare oltre i vincoli invalicabili dettati dalla Costituzione.
Per tale ragione, signor Presidente, ci siamo rimessi a lei, per fare in modo che non fosse lei - nelle sue vesti - a certificare una violazione così palese della nostra Carta costituzionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.
CUCCA *(PD)*. Signor Presidente, illustro gli ordini del giorno G4 e G6, a mia prima firma.
Faccio anzitutto presente che le premesse sono evidentemente le medesime di quelle esposte in precedenza nella replica in qualità di relatore di minoranza. I due ordini del giorno si rifanno, però, a due aspetti di tipo differente. Il primo, il G4, fa riferimento all'articolo 17-*bis* della legge elettorale del Senato, che, al comma 2, esclude espressamente, nei casi in cui si verifichi il problema che stiamo affrontando, ovvero l'insufficienza dei candidati per coprire i posti, la possibilità di applicare la disciplina prevista dalla legge elettorale della Camera dei deputati. Quest'ultima consente di attribuire i seggi non assegnati ai candidati della medesima lista in altre circoscrizioni. Quindi, alla Camera quel

lavoro è stato fatto perché ci si è trovati nelle medesime condizioni - sempre per gli amici del MoVimento 5 Stelle - e in quel caso si è potuto fare ricorso agevolmente alla legge elettorale della Camera, quindi, assegnare il seggio in altre circoscrizioni perché la ripartizione avviene su base nazionale. Qui non può essere perché, richiamando per l'ennesima volta il contenuto dell'articolo 57 della Costituzione, non si può assolutamente ricorrere a candidati di altre circoscrizioni perché altrimenti si avrebbe una palese violazione.

L'ordine del giorno G4 propone pertanto che il Senato deliberi di concludere in difformità dalla decisione adottata - lo ricordo ancora una volta - dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a maggioranza, affinché l'attribuzione del seggio vacante sia decisa nel rigoroso rispetto della legge elettorale del Senato che, come ho detto, vieta espressamente, all'articolo 17-*bis*, comma 2, di attribuire i seggi non assegnati ai candidati della medesima circoscrizione a candidati «pescati» in altre circoscrizioni (nel caso di specie, nella Regione Umbria).

L'ordine del giorno G6 fa riferimento in maniera dettagliata al contenuto dell'articolo 57 della Costituzione. Il discorso è un po' più complesso perché di fatto il relatore ha richiamato il principio della sovranità popolare, sancito dall'articolo 1 della Costituzione, che imporrebbe di fare eleggere comunque un candidato del MoVimento 5 Stelle - secondo quella proposta - che si sia presentato, ma che non sia stato eletto, in una Regione diversa dalla Sicilia.

Ebbene, a questo punto ritengo opportuno ricordare che l'articolo 1 della Costituzione italiana afferma che la sovranità è esercitata dal popolo nelle forme e nei limiti previsti in Costituzione. E allora, per giustificare una scelta che, come detto, è dettata semplicemente dalla volontà di occupare un posto che non può essere occupato dal rappresentante di un'altra Regione, non si può fare ricorso al concetto della sovranità popolare, se è vero - come lo è innegabilmente - che, operando in questo modo, ci sarebbe una violazione. Infatti, poiché la sovranità popolare dev'essere esercitata sempre nei limiti e nell'ambito dei principi costituzionali, anche in questo caso bisognerebbe far ricorso all'articolo 57, uscendo quindi da quei limiti che lo stesso articolo 1 impone.

Di fatto, quindi, il problema di cui oggi ci stiamo occupando riguarda esclusivamente gli elettori siciliani, non il seggio vacante né quella suprema volontà a mio parere indebitamente richiamata dal relatore. I voti dei siciliani verrebbero utilizzati per eleggere il candidato di un'altra circoscrizione, quindi fuori dal dettato costituzionale, cosa che non mi stancherò mai di ripetere. *(Applausi della senatrice Rojc)*.

L'ordine del giorno G6, pertanto, dispone e delibera di concludere in difformità dalla decisione adottata a maggioranza dalla Giunta delle elezioni nel pieno rispetto dell'intero dettato dell'articolo 57 della Costituzione. Questo - lo ricordo per l'ennesima volta - impone l'elezione del Senato su base regionale, escludendo la possibilità di attribuire il seggio ricorrendo a candidati di altre circoscrizioni; richiede un organo costituzionale il cui *plenum* sia di 315 senatori; enuncia il principio della rappresentanza territoriale, sulla base del quale alla Sicilia dev'essere riconosciuto il numero di seggi previsto nel riparto statuito dalla legge. Non può quindi esserle tolto un seggio senatoriale per attribuirlo a un'altra Regione che non ha diritto ad averlo, salvo decidere, ancora una volta, di disprezzare il contenuto della Costituzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, farò una dichiarazione di voto molto breve, perché mi pare di aver già illustrato abbondantemente sia in fatto sia in diritto qual è il problema.

Ribadisco che l'unica soluzione in linea con la Costituzione e i precedenti di quest'Assemblea è non assegnare il seggio per l'intera legislatura, senza che questo comporti alcun *vulnus*. Il Senato infatti può deliberare validamente - come abbiamo fatto finora - anche con numeri inferiori al *plenum* dei 315 senatori prescritto dall'articolo 57, comma 2, della Costituzione, così com'è avvenuto in passato e come continua ad avvenire anche oggi.

Alla maggioranza chiediamo un atto di responsabilità, se ne è capace: al Movimento 5 Stelle, di riconoscere l'errore e di non pretendere un senatore in più; alla Lega, di non piegarsi alla richiesta degli

alleati e di non consumare sulla Costituzione l'ennesimo scambio per mantenere in vita il Governo.
Per tali motivazioni, annuncio il voto favorevole di Liberi e Uguali all'ordine del giorno da me presentato.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
GRASSO *(Misto-LeU)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSO *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, desidero segnalare che non ha funzionato la mia tessera. Voglio dunque dichiarare il mio voto favorevole - come mi pare ovvio - all'ordine del giorno da me presentato, il G1, perché non è risultato sul tabellone.
Chiedo alla Presidenza di prenderne atto.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.
GINETTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GINETTI *(PD)*. Signor Presidente, questa è l'ultima occasione che abbiamo per richiamare l'attenzione su un voto estremamente importante, a conclusione di un *iter* che ha visto una lunga istruttoria, durata oltre nove mesi, durante la quale ci siamo interrogati, nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, circa il principio normativo da utilizzare per risolvere una questione importante: l'aggiudicazione del seggio in Sicilia, resosi vacante al Senato per mancanza di candidati nella lista del MoVimento 5 Stelle. Abbiamo verificato che in passato ci sono stati casi simili, che peraltro non hanno ricevuto risposta, anche in presenza di leggi elettorali diverse, e quindi il *plenum* non è stato raggiunto, proprio per mancanza di riferimenti che consentissero questo passaggio.
Oggi la maggioranza - e a colpi di maggioranza - decide che, pur di arrivare al *plenum*, si giunge a violare non soltanto la legge elettorale, ma un principio e una norma costituzionale, dando vita in questo modo a un precedente pericolosissimo: la Giunta e poi l'Assemblea, con un voto politico di maggioranza, possono stracciare in un secondo le fondamenta giuridiche di un ordinamento costituzionale e di uno Stato di diritto e liberale, che si fonda proprio sul rispetto della Costituzione.
(Applausi dal Gruppo PD)
Come è stato ricordato, si tratta di una violazione della legge elettorale, perché è espressamente vietata l'attribuzione di un seggio spettante ad una Regione, prendendolo dall'esito elettorale di una circoscrizione territoriale regionale diversa, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e dell'articolo 17-*bis* della legge elettorale. In questo modo la Giunta e l'Assemblea si attribuiscono un potere, che va oltre le proprie attribuzioni, configurando, come ho già sottolineato, un eccesso di potere che va anche oltre l'autodichia e che potrebbe essere sottoposto alla Corte costituzionale per verificare la fattibilità dell'esercizio di questi poteri, che ci stiamo attribuendo, ma che non ci competono.
In questo momento stiamo dunque sancendo una verità politica, che però viola la nostra Costituzione. Quindi vi richiamo, in questa fase che precede il voto, ad un esame di coscienza, affinché, in questa XVIII legislatura, non lasciamo alla memoria storica della vita politica del Parlamento un precedente pericolosissimo. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Lo chiedo, al di là della parte politica cui apparteniamo e del gioco che caratterizza il rapporto tra opposizione e maggioranza. Ci sono momenti in cui il senso delle istituzioni è dovuto, anche per recuperare la fiducia dei cittadini nella politica, che sta venendo meno. Voglio usare un termine molto importante: qui si rischia un voto eversivo, antisistema e antiistituzioni. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Caliendo)*.
MALPEZZI *(PD)*. Brava!
GINETTI *(PD)*. Vi chiedo quindi, colleghi, massima attenzione e coscienza nel voto che andremo ad esprimere. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Airola)*.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento G3, presentato dal senatore Bonifazi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G4.

CUCCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto. Il Partito Democratico voterà convintamente a favore di quest'ordine del giorno, che tenta di riportare l'attività di quest'Assemblea nei canoni che dovrebbero essere propri di ogni nostra attività. La collega Ginetti ha usato il termine eversivo e, effettivamente, un po' di preoccupazione dobbiamo averla.

Noi, ancora una volta, non stiamo prendendo in considerazione il contenuto reale della legge elettorale. Per addivenire alla decisione di assegnare il seggio in Umbria abbiamo preso la legge elettorale e l'abbiamo letta a spizzichi e bocconi: quello che ci fa piacere lo teniamo da conto, quello che non ci piace lo mettiamo da parte.

Ha ragione il senatore Patuanelli quando ha detto che questa legge elettorale presenta dei difetti e a questi difetti bisognerà metter mano, ma con una lettura organica della legge elettorale e con l'auspicio di correggere immediatamente queste lacune, per evitare di trovarci, ancora una volta, in questa posizione estremamente imbarazzante nella quale ci troviamo questa sera. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

È vero, è stato commesso un errore, forse per fretta, forse per qualsiasi altro motivo. Noi sappiamo, avendolo visto in Giunta, dove più volte abbiamo dovuto controllare le schede, a quali errori sono stati portati i membri dei seggi elettorali, che hanno commesso degli errori anche molto grossolani, proprio per un difetto interpretativo. È stato estremamente difficile, infatti, portare a termine anche le operazioni di spoglio, proprio per la lacunosità della legge.

A questo punto, però, non si può fare a meno di dire che la lettura avrebbe dovuto essere una lettura organica; lettura organica che, seguendo i vari passaggi, non può che condurre inevitabilmente, come è scritto nell'ordine del giorno che ci apprestiamo a votare, a dire che non è possibile assolutamente accogliere la proposta del relatore, ma è necessario muoversi nel rispetto del contenuto della legge elettorale. Quindi, in base all'articolo 17-*bis*, comma 2, anche con i vari rimandi che ci fanno triangolare il contenuto, non è possibile attribuire i seggi non assegnati ai candidati di una circoscrizione a una circoscrizione di un'altra Regione. Pertanto, noi voteremo favorevolmente a questo ordine del giorno. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, mi riporto alle dichiarazioni già fatte e quindi, il mio voto sarà contrario, coerentemente con quello che ho dichiarato rispetto alla proposta approvata a

maggioranza con delibera della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, cari colleghi, il risultato clamoroso, inaspettato e, a mio giudizio, irripetibile che ha ottenuto il MoVimento 5 Stelle in Sicilia ha prodotto, come conseguenza non voluta, un grave *vulnus;* anzi, più di un grave *vulnus*.

Ha prodotto un grave *vulnus* al principio di rappresentanza politica, perché la Sicilia si trova con un senatore in meno di quelli che le assegna la Costituzione e ha prodotto un grave *vulnus* anche a questa Assemblea, perché in quest'Aula c'è un senatore in meno di quelli che la Costituzione prevede. È un grave *vulnus* non dovuto alla pur pessima legge elettorale che noi di Fratelli d'Italia, infatti, non abbiamo votato, a differenza di altri che oggi la criticano dopo averla votata. *(Applausi dal Gruppo FdI)*. Questo *vulnus* non è però dovuto alla legge elettorale, ma allo stesso MoVimento 5 Stelle che, come molti hanno osservato durante il dibattito, ha presentato meno candidati di quelli che avrebbe potuto presentare. È chiaro che se un movimento politico presenta meno candidati di quelli che la legge gli consente, non può poi lamentarsi se ha meno eletti di quelli che gli elettori gli avrebbero conseguito.

Ma attenzione, cari colleghi: a questi due *vulnus* non si può rispondere creandone un terzo, perché con la decisione che oggi viene sottoposta all'Assemblea noi violiamo l'articolo 57 della Costituzione, come hanno ricordato tanti colleghi e gli ordini del giorno presentati dalle altre opposizioni, che noi abbiamo votato e sostenuto. Con questa decisione infatti diamo un senatore in più di quelli previsti dalla Costituzione all'Umbria e decidiamo definitivamente che la Sicilia debba avere un senatore in meno di quelli che la Costituzione le riconosce. L'ultimo comma dell'articolo 57 della Costituzione dice chiaramente che i seggi del Senato vengono ripartiti tra le varie Regioni in proporzione alla loro popolazione; noi stiamo quindi violando il quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, oltre che il primo comma dello stesso, che dice che il Senato è eletto a base regionale.

E allora, cari colleghi, la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è contro la legge, è contro la Costituzione ed è basata esclusivamente sull'arroganza dei numeri e della maggioranza, che impone una dittatura della maggioranza contro la legge, contro la Costituzione e contro lo stesso buon senso. *(Commenti del senatore Lanzi)*.

Una maggioranza, tra l'altro, risicata perché non so quanti sappiano in quest'Aula che la maggioranza della Giunta è stata determinata con un solo senatore di differenza, nemmeno non appartenente alla maggioranza, dato che il senatore che ha fatto la differenza con il suo voto è stato il rappresentante del Gruppo Per le Autonomie. E c'è da chiedersi come mai la Südtiroler Volkspartei, con il suo voto determinante, preferisca arrecare un *vulnus* così grave alla Costituzione, appoggiando la maggioranza gialloverde. È una domanda politica che credo in quest'Assemblea tutte le forze politiche dovrebbero porsi.

Per queste ragioni, cari colleghi, voteremo contro la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

STEFANO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella precedente vicenda in materia di immunità ministeriali - mi riferisco al caso del ministro Salvini e della nave Diciotti - come Gruppo PD avevamo già espresso l'imbarazzo davanti a soluzioni avventate e giuridicamente imbarazzanti. Oggi a quell'imbarazzo si aggiunge l'amara consapevolezza che si stia scrivendo una delle pagine più buie della storia parlamentare repubblicana. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Non è un'esagerazione, non è il ricorso a toni enfatici per aumentare l'attenzione - quella è un'arte che riesce meglio a voi della maggioranza -, è un dato oggettivo. Oggi ci viene sottoposta una proposta che non ricade in quella opinabilità che può caratterizzare la nostra attività. Oggi c'è di più: la proposta votata dalla maggioranza della Giunta va oltre: è un atto eversivo, di regime, ha il sapore della vera e propria abnormità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Non esagero ed anzi mi chiedo e vi chiedo: ma tutti i costituzionalisti che gridavano al rischio di una

deriva autoritaria dove sono finiti? *(Applausi dal Gruppo PD)*. Perché restano in silenzio davanti a tale abnormità? È davvero strano perché la questione è nota e conosciuta. L'articolo 57 della Costituzione, primo comma, prevede che il Senato sia eletto a base regionale, punto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Una specificazione è assente, non a caso, nell'analoga disposizione della Costituzione concernente la Camera dei deputati. È un caso? Avrà pure un senso la sua presenza lessicale nella Costituzione solo con riferimento al Senato.

Possibile che nessuno vi abbia ricordato l'interpretazione data dalla Presidenza della Repubblica già all'epoca di Ciampi, che invitò il Governo a modificare l'emendamento alla legge elettorale che voleva trasformare il premio di maggioranza da nazionale a regionale? Lo ricordò lo stesso senatore Calderoli, che forse oggi difetta di memoria, autore allora della legge elettorale, e lo ricordò in una seduta del Senato nell'agosto del 2013.

È stato sempre così, signor Presidente, e anche rileggendo i resoconti delle audizioni dei costituzionalisti in Commissione affari costituzionali della Camera nella scorsa legislatura, durante l'elaborazione di questa legge elettorale, nessuno, e dico nessuno, ha mai ammesso la possibilità di prevedere lo slittamento di eletti per una lista o per una coalizione da Regione ad altra Regione, nemmeno nell'ipotesi limite dell'esaurimento dei candidati di una lista in una Regione, come invece si stava prevedendo per la Camera. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Ed anche la legge elettorale approvata, in caso di esaurimento del numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale, fa, sì, riferimento all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361, ma esplicitamente afferma l'esclusione del sistema di slittamento, così come previsto per le elezioni della Camera. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

E allora, sarebbe forse stato un esercizio utile almeno andarsi a rileggere i lavori preparatori delle leggi in vigore. Avreste scoperto, ad esempio, che fu dato per pacifico che la nuova legge elettorale per il Senato non avrebbe consentito il cosiddetto slittamento. «Per il Senato», si disse, «si procede analogamente, con la differenza che non si applicano le norme che consentono il subentro di candidati da altre Regioni». *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Vi ho appena letto testualmente le parole del relatore Torrisi. E allora è evidente, signor Presidente, che l'intento del legislatore era di evitare, anche in caso di vacanza di seggi, lo slittamento da una circoscrizione all'altra degli eletti in Senato e ciò in coerenza con il dettato costituzionale, non come scelta discrezionale.

La proposta della maggioranza allora contiene non solo un'abnormità costituzionale, ma anche quella che gli amministrativisti chiamano una chiara violazione di legge, perché, pur a voler tacere dei rilievi di incostituzionalità, è la legge ad escludere esplicitamente lo slittamento che voi invece oggi volete realizzare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Appare poi ai limiti del ridicolo far rientrare dalla finestra il criterio dello slittamento mediante quella che è un'interpretazione capziosa di diversi articoli del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica. Perché allora - chiedo al relatore di maggioranza, che pure conosco come uomo di diritto - e secondo quale logica il legislatore prima dispone eccezioni esplicite e poi invece le annulla? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Non vi sono dubbi interpretativi di sorta. Siete indifendibili. Non vi possono essere, perché vi è un divieto espresso.

Ancora, qualora proprio vi fossero stati dubbi, è noto che in casi come questi deve essere di supporto il criterio della prevalenza dell'interpretazione più costituzionalmente conforme e dunque il riparto esclusivamente regionale previsto dall'articolo 57 della Costituzione e torniamo al punto. Ecco perché dispiace, signor Presidente, in questa legislatura questa sorta di verifica delle elezioni *à la carte*. Dico questo perché, rileggendo gli atti della stessa Giunta delle elezioni attuale, in particolare il Resoconto del 20 novembre 2018, non si può restare silenti davanti all'imbarazzante tentativo, poi fallito, del relatore Urraro di far proclamare eletto in Sicilia un candidato del MoVimento 5 Stelle preso addirittura dalla lista dei supplenti. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Questo quando, com'è noto, il loro ruolo si limita alla presentazione delle candidature e non ha valenza successiva. Eppure, ci avete provato a far proclamare candidati che formalmente non si sono mai candidati: cose mai viste!

Mi rivolgo allora ai senatori dei 5 Stelle e chiedo loro: era questa l'idea che avevate di legalità e di onestà? Era questo il voler aprire le istituzioni come scatolette di tonno? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Eppure, siccome il troppo sembra non bastare mai, siamo arrivati alla proposta odierna. Ho l'orgoglio di aver guidato - e lei lo sa, signor Presidente - l'organo di verifica dei poteri nella scorsa legislatura...

RIZZOTTI *(FI-BP)*. Vergogna!

STEFANO *(PD)*. ...dove è sempre necessario, obbligatorio direi, pur nella dialettica politica e nelle inevitabili difficoltà delle contingenze, non calpestare mai il diritto.

RONZULLI *(FI-BP)*. Lo hai fatto tu la scorsa legislatura!

STEFANO *(PD)*. Si tratta di esercitare una prerogativa costituzionale che fa eccezione allo Stato di diritto e che si fonda sul rispetto del principio della separazione dei poteri. *(Applausi dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo FI-BP)*.

RONZULLI *(FI-BP)*. Tu e Grasso lo avete fatto nella scorsa legislatura! *(Richiami del Presidente)*.

PRESIDENTE.Senatrice!

STEFANO *(PD)*. Proprio per questo, la verifica delle elezioni è un argomento delicato e storicamente è una sorta di sismografo nella tenuta delle istituzioni.

GIRO *(FI-BP)*. Vergognati, buffone! Buffone!

PRESIDENTE. Per favore, fate finire il senatore Stefano.

STEFANO *(PD)*. Sì, della tenuta delle istituzioni e lei, signor Presidente, credo si stia assumendo un'enorme responsabilità, gravissima: la proclamazione di un senatore che potremmo definire abusivo dopo una superflua decisione della Giunta per il Regolamento che non la assolve, perché si fa presto a dire che una decisione abnorme non è la fine del mondo, ma non dimenticate - torno a rivolgermi ai colleghi dei 5 Stelle - che quasi un secolo fa la democrazia finì sostanzialmente dopo la seduta della Camera dei deputati del 9 novembre del 1926, in cui vennero dichiarati decaduti i deputati aventiniani, forzando le regole elettorali e le procedure parlamentari sulla verifica delle elezioni. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Per cortesia.

STEFANO *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, è sempre stato così: quando la maggioranza parlamentare cerca la via del regime, la prima prerogativa ad essere forzata... *(Commenti dal Gruppo FI-BP)*.

GIRO *(FI-BP)*. Basta!

PRESIDENTE. Per favore, fatelo terminare, poi avrete tutto il tempo di replicare a quello che ha detto.

STEFANO *(PD)*. Quando la maggioranza cerca la via del regime, la prima prerogativa ad essere forzata è proprio quella della verifica dei poteri, mediante un uso irragionevole della forza dei numeri. E proprio oggi, in cui fa tanto comodo un seggio in più all'attuale maggioranza così traballante in Senato, mentre i *leader* del MoVimento 5 Stelle si affannano in dirette Facebook per dichiarare che sono quelli che tagliano le poltrone, questo maledetto seggio in più viene ottenuto mediante un vero e proprio atto di regime. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Signor Presidente, che la Giunta potesse tornare a una gestione politica lo avevamo messo in conto, ma che si trasformasse addirittura in un laboratorio di scambio di seggi parlamentari tra forze politiche della maggioranza ci sembra un abominio. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Come ci appare ugualmente inquietante che nessun esponente della maggioranza abbia avuto il coraggio di intervenire in discussione generale. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Non è un caso che si cerchi il silenzio dell'anonimato. Noi non lo consentiremo!

PAPATHEU *(FI-BP)*. È un'ora che parla, ma basta!

STEFANO *(PD)*. Abbiamo chiesto, ai sensi dell'articolo 113, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, affinché rimanga agli atti il nome dei senatori che hanno votato a favore di questa aberrazione. Né ci arrenderemo: i nostri legali impugneranno l'eventuale delibera per conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale e poi ricorreremo anche a un esposto alla procura ordinaria, in caso di proclamazione, per come indicato dalla maggioranza. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PAPATHEU *(FI-BP)*. Bravo! Bravo!

STEFANO *(PD)*. Per tutte queste ragioni, se lei dovesse insistere, il nostro voto non solo sarà contrario, ma sarà soprattutto dolorosamente contro per necessità costituzionale. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S)*.
RONZULLI *(FI-BP)*. Ma con che coraggio parli tu?
STEFANO *(PD)*. Nessun interesse di parte può giustificare una scelta così grave. *(Commenti dal Gruppo M5S. Richiami del Presidente)*.
MARCUCCI *(PD)*. Ma loro possono fare quello che vogliono? *(Proteste dal Gruppo PD)*.
PRESIDENTE. Li sto riprendendo, Presidente, l'ho già detto. Se i senatori Segretari mi avvertono di ciò che succede, sarei grata a loro, perché non posso avere gli occhi a 360 gradi.
MALPEZZI *(PD)*. Basta sentire. *(Commenti della senatrice Taverna)*.
MIRABELLI *(PD)*. Vice Presidente, faccia la brava.
GASPARRI *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPARRI *(FI-BP)*. Signor Presidente, mi scuso a nome del mio Gruppo, ma le forzature non finiscono mai e quelle cui abbiamo assistito quando presiedeva il senatore Stefano restano memorabili nella storia del Senato, benché non abbia agito da solo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP, che si leva in piedi)*.La vicenda che avvenne nella Giunta per il Regolamento ce la ricordiamo tutti e, quindi, il senatore Stefano lezioni di forzature non ne può dare! Questo mi sia consentito dirlo. *(Commenti del Gruppo M5S)*.
MALPEZZI *(PD)*. Bravi! Bravi!
PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, si sieda. *(Proteste dal Gruppo PD)*.
MALPEZZI *(PD)*. No, non mi siedo, rimango in piedi!
PRESIDENTE. Ognuno può dissentire, ma possiamo ascoltare in maniera regolata una discussione in questa Aula senza eccedere in alcun tipo di espressione e di dissenso, che ognuno potrà fare nel momento in cui è chiamato a parlare? *(Vivaci proteste dai senatori Malpezzi e Marcucci)*. Lo preferirei, perché non riesco a sentire nulla nella confusione totale.
Prego, senatore Gasparri.
GASPARRI *(FI-BP)*. Stavo dicendo che le forzature non finiscono mai. Lasciamo perdere quelle del passato. Quelle del presente, sulle quali ci potremmo trovare anche d'accordo, occasionalmente, con chi mi ha preceduto, sono altrettanto gravi. Anche nella Giunta - non dimentico di essere anche il Presidente di quell'organo - quando abbiamo concluso l'esame di questa vicenda, sono intervenuto, ovviamente anche tenendo conto del mio ruolo e senza forzare i toni, perché la funzione che svolgo non mi priva del diritto di dire la mia opinione, ma mi impone di farlo anche tenendo conto di una funzione che poi proseguirà su altri casi. In Giunta ho detto - e qui lo ribadisco - le cose che molti colleghi hanno detto, ovvero che è palese la incostituzionalità della decisione.
Voglio dare atto al senatore Urraro, che è il relatore e che sostiene una tesi che io e il mio Gruppo non condividiamo, di avere riflettuto a lungo. Ne ho seguito in Giunta la riflessione, in un primo momento la vicenda dei supplenti, che era parsa debole a tutti e anche al relatore, poi questa conclusione, che lui ha esposto con garbo, non ci ha convinti. Relatore, è una tesi infondata, sbagliata, incostituzionale e, al di là del garbo con cui lei, a differenza di altri colleghi, l'ha illustrata, resta un *vulnus* grave.
È stato citato prima un intervento del senatore Calderoli, che è un parlamentare esperto, autorevole e attento. Voglio ricordare anch'io quando il senatore Calderoli, in un intervento anche quello di piena estate (era il 7 agosto 2013), raccontando la vicenda della legge elettorale, a propria difesa, a proposito di quella legge elettorale tanto vituperata, disse che non l'aveva certo fatta da solo: c'era chi voleva il premio di maggioranza, chi voleva un'altra cosa; insomma come è normale in democrazia, le leggi sono frutto di tante volontà. Sulla questione del premio regionale, che caratterizzò quella legge elettorale, e che determinò molte discussioni, perché si disse che se il premio di maggioranza fosse stato nazionale anche al Senato come alla Camera, forse avremmo avuto una maggiore governabilità e stabilità, accadde che l'allora Presidenza della Repubblica - mi riferisco al presidente Ciampi, ma cito un intervento del presidente Calderoli dell'agosto del 2013 - intervenne in termini di *moral suasion.*
Queste cose non sono codificate, possono o non possono avvenire, ma si sa che un richiamo ai principi

fondamentali dell'ordinamento, chi è il supremo garante può anche farlo informalmente. Onde evitare probabilmente un contenzioso o che la legge elettorale fosse rinviata alle Camere e tutte le procedure costituzionalmente previste, evidentemente, dopo una riflessione preliminare - il presidente Calderoli ce l'ha raccontato anni dopo, ma gli addetti ai lavori lo sapevano - ci disse che, proprio in virtù del primo comma dell'articolo 57 della Costituzione per il quale il Senato si elegge su base regionale, anche quella legge elettorale *in itinere* fu fatta in questo modo. Dal che derivarono delle conseguenze politiche, perché i risultati elettorali delle varie Regioni sono diversi, i premi di maggioranza sono diversi e quindi anche la volontà democratica del popolo subì una valutazione diversa. Cito questo precedente perché è una questione fondamentale che mi sono permesso di ricordare in Giunta, dopodiché potrei aggiungere molte altre cose, ma a questo punto della discussione non credo che sia necessario. È stato fatto anche dal senatore Malan, che è stato uno dei relatori di minoranza, che anche a nome del nostro Gruppo e alla luce del lavoro che ha svolto nella Giunta di cui fa parte, ha citato non solo il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, ma anche le varie leggi elettorali e ha specificato come ci sia un limite chiaro al rinvio teorico, che poi qui viene tradotto in maniera pratica, all'applicazione della legge della Camera. Prima un giornalista, al telefono, chiedeva come mai uscisse fuori un senatore dell'Umbria, poi, siccome i giornali una materia così complessa rischiano di spiegarla male, è stato spiegato che si tratta del meccanismo del *flipper*, come lo chiamavano i giornalisti, che c'è alla Camera, per cui un resto di una certa grandezza di un'altra Regione può far coprire un seggio in un'altra. Al Senato, però, questo non si può fare e le leggi citate nelle varie relazioni di minoranza lo dicono con chiarezza, quindi siamo di fronte a un *vulnus.*

Come Presidente della Giunta, non potevo impedire una votazione, anche se a mio avviso palesemente incostituzionale, e anche il Presidente del Senato prima ci ha detto della Conferenza dei Capigruppo e di una sorta di lettera, ma neanche il Presidente del Senato può impedire una votazione che il Senato farà assumendosene le responsabilità. Poi, un altro organo, il giudice delle leggi, sulla base di ricorsi che riterrà fondati (non la lettera, ma quello che faranno altri) valuterà se è il caso.

Noi siamo quindi di fronte a un *vulnus* e desidero aggiungere anche questo: voi da un lato modificate la Costituzione per tagliare i seggi e poi violate la Costituzione per aggiungervi un seggio. Non è molto serio questo modo di comportarsi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Poi c'è anche la lettura politica: la maggioranza c'è o non c'è? Un seggio in più o in meno fa la differenza. Se fosse questa la motivazione, sarebbe ancora più grave.

Pertanto, avviandomi alla conclusione, volevo fare questa dichiarazione di voto, perché era giusto rappresentare anche in questa fase non solo le posizioni del Gruppo Forza Italia, ma anche quelle del Presidente della Giunta. Ai colleghi della Lega dico che Calderoli ha raccontato quella storia, quindi dovrebbero riflettere anche loro. Da politico capisco i vincoli di maggioranza, ma quando il vincolo di maggioranza fa strame della Costituzione le cose non vanno bene e noi vogliamo sottolinearlo invitando tutti alla riflessione. Questa è una decisione che deve esulare dai vincoli di maggioranza: non stiamo approvando un provvedimento che fa parte del programma del Governo, stiamo andando ai principi dell'ordinamento.

Anche sul *vulnus* del mancato *plenum* del Senato e della Camera vi è stato detto in tanti interventi che abbiamo precedenti per cui in Senato non c'erano i 315 componenti e il Senato ha operato lo stesso. Io ricordo - lo ricorderà anche Calderoli - quando alla Camera furono 13 i seggi non assegnati alla mia parte politica, che pure governò l'intera legislatura. Allora c'era un'altra legge, c'era lo scorporo, il non scorporo, c'erano le liste civetta e quindi una sovrabbondanza di voti che in quel caso determinò un effetto autolesionistico e la legislatura si concluse senza l'attribuzione di quei seggi. Non so se all'epoca il Presidente della Giunta fosse il senatore La Russa; anzi, se noi eravamo maggioranza lo sarà stato un membro della minoranza, come la prassi comporta. Si discusse un'intera legislatura e i seggi non furono assegnati: 13 seggi, non uno, colleghi, e anche alla Camera, che ha il doppio dei componenti, era una grandezza rilevante.

Il principio dell'altro comma dell'articolo 57 della Costituzione è stato quindi ritenuto prevalente nei lavori della Giunta, dove la proposta è stata approvata per un voto, perché l'esito della votazione è stato di 12 a 10; se fosse stato 11 pari la proposta sarebbe stata respinta, il relatore ne avrebbe preso

atto, quindi non ci sarebbe stato nessun *vulnus* e non ci sarebbe nessun *vulnus* sostanziale se il Senato operasse con 314 componenti più i senatori a vita, così come non c'è stato al Senato nel passato e non ci fu alla Camera con una dimensione ampia.

Fare questa scelta è molto grave e anch'io sono d'accordo e mi ha molto colpito il fatto che molti di quei costituzionalisti che insorgono su tante questioni che riguardano le caste, la casta, i privilegi presunti o reali e che fanno anche gli editorialisti del «Corriere della Sera», dei grandi giornaloni e non solo de «il Fatto Quotidiano», hanno taciuto completamente di fronte a questa violazione molto grave. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Mi auguro quindi che la relazione del senatore Urraro possa essere respinta, ma ho voluto anche lasciare questo intervento perché un domani qualcuno, gli studiosi, le tesi (gli approfondimenti su una cosa del genere ci saranno) non dicano che qui non si sia detto che si sta violando la Costituzione. Bocceremo la sua relazione per difendere la verità, la democrazia, la Costituzione. *(Applausi dal Gruppo FI-BP e dei senatori Ferrari e Marcucci)*.

RICCARDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCARDI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione del seggio non assegnato nella Regione Sicilia ha rappresentato un caso unico che ha investito la Giunta con dibattiti approfonditi e prolungati sulla soluzione giuridica più consona ai precetti costituzionali. Nonostante la dialettica vivace tra le forze politiche e la diversità di vedute tra le stesse, si è cercata una soluzione che fosse giuridicamente sostenibile per la risoluzione di un problema che investe direttamente, in una modalità inedita, la composizione del Senato e che garantisse al contempo il giusto bilanciamento dei principi costituzionali di estrema rilevanza, quali il rispetto della volontà popolare che discende come corollario del principio democratico, di cui all'articolo 1, il principio dell'elezione a base regionale del Senato e il principio della salvaguardia del *plenum* medesimo.

Sicuramente il principio relativo al rispetto della volontà popolare è il criterio da seguire nella soluzione della questione in esame: costituisce un principio supremo dell'ordinamento costituzionale che non può subire compressione alcuna e che trova la sua massima espressione in occasione delle elezioni politiche. In particolare, nell'ultima tornata elettorale nazionale, il popolo sovrano si è pronunciato in maniera incontrovertibile in favore del MoVimento 5 Stelle, assegnando allo stesso un numero di seggi superiore al numero di candidati nei collegi uninominali e nelle liste plurinominali dell'isola.

La netta espressione della volontà popolare è un dato da cui partire per poter risolvere la questione all'esame di quest'Assemblea. Pertanto, qualsiasi soluzione che preveda l'assegnazione del seggio ad altre liste, diverse dal MoVimento 5 Stelle, sarebbe una soluzione in contrasto con l'articolo 1 della Costituzione e con l'attribuzione proporzionale dei seggi. La volontà popolare sarebbe fortemente distorta.

Dato per assodato questo ragionamento, la Giunta si è trovata dinanzi a due alternative possibili: o trovare la corretta modalità di attribuzione del seggio al MoVimento 5 Stelle o non garantire il *plenum* dell'Assemblea. Nel primo caso, si pone il problema del rispetto dell'elezione su base regionale del Senato, mentre, nel secondo, si pone il problema del mancato raggiungimento del *plenum* dell'Assemblea. Entrambi sono principi costituzionalmente garantiti e meritevoli di tutela, ma non per questo non modellabili nelle soluzioni normative concrete sulla base di un bilanciamento tra principi costituzionalmente garantiti.

In merito al principio del *plenum*, già nella XIV legislatura si è posto alla Camera dei deputati il problema dell'attribuzione di undici seggi rimasti vacanti principalmente per il meccanismo dello scorporo allora previsto dalla vigente legge elettorale. Nel dibattito sulla vicenda emerse chiaramente come l'ipotesi del necessario completamento della composizione della Camera non fosse sostenibile, in quanto presupponeva l'idea dell'Assemblea legislativa come collegio perfetto. Tale definizione, in dottrina ed in giurisprudenza, è riferibile agli organi collegiali di natura amministrativa chiamati a compiere valutazioni di natura tecnica. In questi collegi non si può dar luogo validamente alla costituzione e alle deliberazioni se non garantendo il *plenum* dei componenti.

La stessa esigenza non si pone per un organo politico a carattere rappresentativo, in quanto la legislazione elettorale contempla espressamente casi di vacanza di seggi o elezioni suppletive, senza prescrivere l'interruzione dell'attività assembleare in loro pendenza. Ipotizzare, infatti, che una Camera possa operare soltanto con il *plenum* significherebbe ammettere che qualsiasi causa, anche occasionale, possa impedire il legittimo funzionamento dell'organo. Al termine della discussione, l'Assemblea optò per non garantire il *plenum*. Come vedete, un principio costituzionalmente rilevante, la composizione dell'Assemblea con 630 deputati, subì una compressione. Ma perché si adottò questa decisione? Perché la legge elettorale all'epoca vigente non prevedeva la risoluzione del caso specifico, non esisteva in sostanza una norma di chiusura del sistema elettorale, contenuta in una fonte di rango primario, che delineasse giuridicamente gli aspetti procedurali da seguire.

Allora bisogna porsi una domanda, ed è la domanda che il relatore Urraro si è posto per sciogliere il nodo dell'attribuzione del seggio siciliano: esiste una norma di chiusura nella legge elettorale vigente che consente l'attribuzione del seggio mediante la sua applicazione? La risposta è sì, e nelle conclusioni del relatore è stata ben evidenziata.

L'articolo 19 del testo unico per l'elezione del Senato individua alcuni criteri applicabili in via residuale, laddove non sia stato possibile assegnare tutti i seggi secondo le modalità ordinarie previste dall'articolo 17-*bis*. Esso consente in tal modo di assegnare il seggio nella «circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata», mediante il doppio rinvio agli articoli 86 e 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ossia il testo unico per l'elezione della Camera.

Molti hanno sollevato critiche in merito all'applicazione di questa norma, in quanto sarebbe in contrasto con l'articolo 57, comma 1, della Costituzione. Ma ad una lettura organica della legge elettorale per il Senato, l'elezione su base regionale è sempre rispettata con le modalità ordinarie di attribuzione dei seggi. Infatti, qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si procede secondo le seguenti modalità. In prima battuta, i seggi sono assegnati alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui essa abbia riportato i più alti resti, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora all'esito di tali operazioni residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti ai candidati della lista non eletti nei collegi uninominali del collegio plurinominale originario o, in mancanza, della circoscrizione. Nei casi in cui anche tali operazioni non consentano di assegnare tutti i seggi, questi sono attribuiti alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia riportato i più alti resti nell'ambito del collegio plurinominale originario o, in mancanza, della circoscrizione.

Come è ben evidente, la normativa elettorale non va ad individuare il seggio in altra circoscrizione regionale. Solo successivamente interviene la norma di chiusura prevista all'articolo 19 del citato testo unico per l'elezione del Senato.

Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, deve essere individuato, nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, secondo quanto stabilito dall'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5. Pertanto, si applicano i criteri appena esposti e, solo in ultima istanza, si individua il seggio in altra circoscrizione regionale, e precisamente quella in cui la lista abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata.

L'articolo 19 rappresenta una norma di chiusura, finalizzata a evitare che un seggio rimanga vacante «per qualsiasi causa, anche sopravvenuta». Quest'ultima norma, dunque, realizza un bilanciamento tra i principi costituzionalmente garantiti dall'articolo 57 della nostra Carta, della formazione del *plenum* dell'Assemblea e dell'elezione dei senatori che avviene «a base regionale».

L'elezione a base regionale è sempre garantita, fino all'ultimo, fin quando riesce a garantire il principio della formazione del *plenum* dell'Assemblea di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione. Tale bilanciamento fra principi si traduce, di fatto, in un'inversione dell'ordine dei criteri di attribuzione dei seggi previsti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Sicché, per le elezioni del Senato, il criterio previsto dall'articolo 84, comma 4, trova applicazione soltanto in ultima istanza, quando, in base ai criteri di cui ai commi 2, 3 e 5, richiamati

dall'articolo 17-*bis*, non sia possibile assegnare tutti i seggi all'interno della circoscrizione.

Mi si potrebbe obiettare: se esiste la norma di chiusura, perché non è stata applicata dall'ufficio elettorale? Come rileva lo stesso ufficio, dalla lettura della disciplina di cui agli articoli 17-*bis*, 18 e 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, si evince che il combinato disposto degli articoli 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 e 86, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è destinato ad applicarsi solo successivamente alla proclamazione compiuta dall'ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto, presupponendo che, all'esito del compimento di tutte le operazioni elettorali, il seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta. In ogni caso, l'ufficio elettorale regionale rileva che spetta alla Giunta delle elezioni la competenza esclusiva in relazione alla risoluzione delle controversie riguardanti l'assegnazione dei seggi rimasti vacanti.

Ritornando alla domanda iniziale: esiste una norma di chiusura nella legge elettorale vigente che consente l'attribuzione del seggio mediante la sua applicazione? Sì, e deve essere applicata.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, bisogna aver chiaro il ruolo della Giunta e il suo compito primario: applicare la legge. Nulla di più: nessuna tesi creativa del diritto né disapplicazioni di norme per presunta incostituzionalità delle stesse. È fin troppo semplice affermare ad oggi che nel nostro ordinamento spetta alla Corte costituzionale il vaglio di costituzionalità delle norme e non alla Giunta, tantomeno alla maggioranza parlamentare di cui faccio parte.

Colleghi, quando sono in gioco questioni che riguardano le nostre istituzioni, le regole democratiche, le cosiddette regole del gioco, non vi è logica di maggioranza o di opposizione che tenga; non vi possono essere strappi istituzionali giustificabili a seconda della logica opportunistica. Tra l'altro, abbiamo analizzato e chiediamo di applicare una normativa elettorale, e in particolare una norma di chiusura, approvata nella scorsa legislatura da altra maggioranza, della quale alcuni componenti, che ora siedono tra i banchi dell'opposizione, ne criticano la costituzionalità o l'applicazione. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Nella lettera del PD alla Presidenza si evidenzia che, con l'assegnazione del seggio, si rischierebbe di pregiudicare la legittimità di ogni futura deliberazione assunta dal Senato, in quanto la composizione del Senato sarebbe illegittima. Senza che sia sopraggiunta alcuna sentenza della Corte, state dicendo che la norma è incostituzionale. Eppure, abbiamo avuto Parlamenti i cui componenti sono stati eletti da una legge elettorale dichiarata incostituzionale, il Porcellum, e non mi sembra che le relative deliberazioni siano state invalidate. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

FERRARI *(PD)*. Quella legge l'ha fatta Calderoli!

RICCARDI *(M5S)*. Come evidenziato dalla Corte costituzionale, le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti.

Con terzietà e rigore istituzionale, al solo fine di garantire il bene dell'istituzione di cui ci onoriamo di far parte, chiediamo a tutti di evitare polemiche pretestuose.

Compito della Giunta è applicare la normativa elettorale vigente. I richiami normativi ben evidenziati dal relatore Urraro evidenziano i passaggi da seguire per l'assegnazione del seggio. E noi intendiamo seguirli. Non c'è alcuna applicazione analogica, né tesi creativa del diritto, ma una mera applicazione del testo unico.

Per tali ragioni, dichiaro il nostro voto favorevole. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione del seggio non assegnato nella Regione Sicilia (*Doc*. XVI, n. 2).

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Per consentire alla Giunta... *(Alcuni senatori del Gruppo PD mostrano copie della Costituzione al grido di «Vergogna!»).* Per favore, colleghi, fatemi proseguire.

Per consentire alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di procedere agli accertamenti relativi all'individuazione del candidato avente titolo ad essere proclamato in base alla deliberazione approvata dall'Assemblea, autorizzo la Giunta a convocarsi sin d'ora, in Sala Pannini.
FARAONE *(PD)*. Gasparri, salvaci tu!
Discussione del documento:
(*Doc*. III, n. 2) *Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Emilia-Romagna* (ore 18,43)
Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
PRESIDENTE. **L'ordine del giorno reca la discussione del documento III, n. 2.**
La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione del senatore Edoardo Patriarca nella Regione Emilia-Romagna.
La relazione è stata stampata e distribuita.
Chiedo al relatore, senatore Paroli, se intende intervenire per integrare la relazione scritta.
MARCUCCI *(PD)*. No, signor Presidente!
PRESIDENTE. Che cosa c'è?
MARCUCCI *(PD)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, non può autorizzare la Giunta a convocarsi e far proseguire i lavori dell'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Il relatore cosa fa? Mi faccia capire.
PRESIDENTE. Interrompo per cinque minuti, per dar modo...
MARCUCCI *(PD)*. Per quello che serve, non so se si tratterà di cinque minuti, ma la riunione della Giunta non può aver luogo contemporaneamente alla seduta dell'Assemblea.
VERDUCCI *(PD)*. Deve sospendere, signor Presidente!
PRESIDENTE. Faccio presente che si è sempre fatto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
MARCUCCI *(PD)*. Si è sempre fatto male!
PRESIDENTE. Adesso vediamo se c'è una richiesta di sospendere, ma, quando si è dato luogo ad una proclamazione o ad un'individuazione, è sempre proseguita la seduta dell'Assemblea e non ci sono precedenti del genere. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Non sento se parlate fuori microfono.
MARCUCCI *(PD)*. Se il relatore sta in Aula, come fa a stare di là, in Giunta?
PRESIDENTE. Senatore Marcucci, questo non lo so. Stavo chiedendo al relatore Paroli se intendesse intervenire per integrare la relazione scritta: a stento sono riuscita a formulare la domanda e stavo aspettando la risposta.
PAROLI, *relatore*. Signor Presidente, intendo intervenire per integrare la relazione.
MALPEZZI *(PD)*. Ma deve anche andare in Giunta!
PRESIDENTE. Se intende integrare la relazione, la Giunta non si può riunire.
Sospendo la seduta per dar modo alla Giunta di convocarsi.
(La seduta, sospesa alle ore 18,45, è ripresa alle ore 19,15).

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo del 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione di un seggio a seguito dell'approvazione della relazione sulla questione del seggio non assegnato in Sicilia, ha riscontrato, nella seduta odierna, che la candidata cui attribuire il seggio è Emma Pavanelli.
Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatrice Emma Pavanelli. *(Applausi)*
Avverto che da oggi decorre, nei confronti della nuova proclamata, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.
CUCCA *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUCCA *(PD)*. Signor Presidente, ho chiesto di poter intervenire sull'ordine dei lavori, per denunciare l'amarezza che oggettivamente mi porto dentro. Oggi il Senato ha scritto una pagina buia che rimarrà

sicuramente nella storia di questa Assemblea.
Ovviamente la conduzione dei lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata assolutamente ineccepibile e do atto ancora una volta al presidente Gasparri di essersi comportato con la massima correttezza, nel rispetto del Regolamento. Altrettanto non posso dire, però, sul comportamento della maggioranza, che - credo per la prima volta nella storia della Giunta - ha messo in discussione l'individuazione del candidato che dovrebbe subentrare. Per la prima volta nella storia della Giunta si è chiesta una verifica su quei lavori, cosa che - perlomeno da quando io sono qui in Senato e ho partecipato a numerose sedute di quel genere - non è mai accaduta. E lo si è fatto esclusivamente per prendere tempo, perché la maggioranza non aveva i numeri per andare avanti. Ora, se vicende di una tale delicatezza devono essere decise in base ad accordi già presi, per consentire di raggiungere i risultati che la maggioranza da sola non riesce a ottenere, in dispregio di tutte le regole che sono state sempre applicate, è evidente che le opposizioni hanno poco da fare, anche quando si hanno i numeri e si interrompono i lavori perché si deve raggiungere a tutti i costi il risultato.
Lei sa, Presidente, che il relatore viene attribuito a ciascuna Regione secondo un criterio di automatismo. Io però avevo fatto presente già da tempo, sin dalla prima riunione della Giunta delle elezioni, che ritenevo inopportuno che, laddove ci fossero dei problemi relativi a un partito particolare, il relatore fosse uno di quel partito. Oggi è accaduto, infatti, a riprova di quel che avevo ampiamente previsto nella prima riunione della Giunta delle elezioni, che il relatore, che era del MoVimento 5 Stelle e aveva tutto l'interesse a portare a termine lo scempio che è stato fatto oggi della Costituzione, ha perso tempo fino a quando non è stato consentito di raggiungere il numero che mancava in quella riunione. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto)*.
Lo dico esclusivamente perché rimanga agli atti di questa Assemblea quel che è accaduto, perché poi si possa confutare qualsiasi scusa e qualsiasi motivazione. Ricordo, peraltro, che ciascun senatore, che può anche dire di abbandonare i lavori, fino a quando non viene aperta la votazione può tranquillamente tornare sui suoi passi e partecipare al voto, così da evitare le argomentazioni che verosimilmente saranno portate, perché noi avevamo deciso di non partecipare perché stiamo facendo uno scempio alla Costituzione. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto)*. Va considerato inoltre il fatto che avevamo forse l'opportunità di rimettere in carreggiata un fatto gravissimo per la storia del Senato, della nostra Repubblica e della nostra democrazia, che oggi viene calpestata in una maniera indecente.
Ho chiesto di intervenire proprio per questo motivo, perché rimanga agli atti quel che è accaduto oggi in quest'Aula. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto)*.
CRUCIOLI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRUCIOLI *(M5S)*. Signor Presidente, in qualità di relatore ritengo doveroso replicare a quanto sostenuto dal collega Cucca.
Innanzitutto, evidenzio come la conduzione della Giunta sia compito non del relatore, bensì del Presidente, che ha votato in senso contrario a quello della maggioranza, e quindi escludo che si sia prestato - come invece sostiene il senatore Cucca - a strumentali sospensioni o quant'altro.
CUCCA *(PD)*. Assolutamente!
CRUCIOLI *(M5S)*. Tranquillizzando tutta l'Assemblea, nonché il collega Cucca che strumentalmente mi ha accusato, ciò che è accaduto è un fatto molto semplice e direi piuttosto banale. Siccome l'individuazione del nuovo senatore che dovrà venire a coprire il seggio vacante consegue a calcoli matematici piuttosto complicati, che gli uffici hanno effettuato e che - contrariamente a quanto dice senatore Cucca - la Giunta ha il dovere di verificare, ho chiesto semplicemente di poter vedere come era stato effettuato il calcolo e di poter verificare effettivamente, vista l'importanza dell'individuazione del collegio con i resti maggiori, che quello fosse il collegio dove andare a pescare il senatore che deve ricoprire il seggio. Niente di più semplice e di più lineare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per associarmi alla denuncia fatta dal senatore Cucca di come è stata condotta la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Siamo di fronte a un relatore che è venuto in quest'Aula a spiegarci che il seggio doveva andare all'Umbria perché aveva il resto più alto e poi in Giunta ha chiesto di verificare quei conti che evidentemente aveva dovuto fare prima di venire in Aula per avanzare una proposta. *(Applausi dai Gruppi FdI, PD, Misto e del senatore Caliendo)*. In caso contrario, dovremmo credere che il relatore è venuto in Aula per avanzare una proposta basata sul caso, senza aver prima verificato quei numeri sulla base dei quali ha fatto quella proposta.

Tutto questo è avvenuto perché il sottoscritto ha dichiarato che avrebbe votato contro la proposta della Giunta, perché è e resta incostituzionale. Il PD, che prima aveva comunicato che avrebbe abbandonato l'Aula, dopo aver ascoltato la mia dichiarazione, è rientrato e ha dichiarato di votare contro; a quel punto non sarebbe passata la proposta votata dalla Giunta e avremmo respinto questa violazione della Costituzione. Il relatore allora, che appartiene allo stesso partito di chi diventerà senatore in base a questa violazione, ha perso tutto il tempo possibile e immaginabile con argomentazioni ridicole per consentire che arrivassero coloro che avrebbero potuto rovesciare il risultato.

Questo è ciò che è venuto ed è vergognoso. *(Applausi dai Gruppi FdI, FI-BP, PD e Misto. Il senatore Crucioli fa cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Non si replica. Se non ci sono interventi di altri Gruppi, passo al punto successivo.

CRUCIOLI *(M5S)*. Ha parlato di motivazioni ridicole!

Ripresa della discussione del documento III, n. 2 (ore 19,25)

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Paroli, ha chiesto di integrare la relazione scritta. Ne ha facoltà.

PAROLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è stato già comunicato, c'è una relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che è stata consegnata direi in modo molto puntuale. Tuttavia, vista l'importanza di tale relazione, mi sembra opportuno riassumere, sia pur sommariamente, in un breve intervento i punti fondamentali del lavoro svolto da parte della Giunta e del Comitato che ho avuto l'onore di presiedere e che ha affrontato il tema delle elezioni dell'Emilia-Romagna.

Come i colleghi sanno, a seguito delle elezioni per il Senato, svoltesi il 4 marzo 2018, l'ufficio elettorale regionale dell'Emilia-Romagna, dopo aver determinato la cifra elettorale individuale conseguita da ciascun candidato negli otto collegi uninominali della Regione, ha proclamato eletto in ciascun collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi. In particolare, nel collegio uninominale n. 5 (Modena) è stato proclamato eletto il senatore Edoardo Patriarca che aveva conseguito 85.542 voti. Il primo dei non eletti nel collegio è risultato Stefano Corti, che aveva conseguito 85.504 voti.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato nella seduta del 25 settembre 2018 l'istituzione di un Comitato composto dal sottoscritto, relatore per la Regione, dai senatori Augussori, Cucca, Durnwalder e dalla senatrice Gallicchio, per la revisione delle schede dichiarate nulle e delle schede contestate, assegnate e non assegnate dall'ufficio elettorale regionale; mandato poi integrato nella seduta del 9 Aprile 2019 anche con la verifica delle schede bianche.

Il Comitato si è riunito nelle sedute del 19 dicembre 2018, alle ore 15-16 antimeridiane e alle ore 16 pomeridiana; del 22 e 30 gennaio 2019; del 20 e 26 marzo 2019; del 4, 9, 10, 11, 17, 18 e 30 aprile 2019; del 15 e 29 maggio 2019; del 3, 4 e 17 giugno 2019. Tutto questo ha avuto una durata complessiva di circa trentuno ore. In particolare, sono state esaminate 4.408 schede nulle, 3.154 bianche e 14 schede contestate non assegnate. Questo per dare anche atto di un lavoro assolutamente puntuale che è stato svolto dal Comitato.

Nella sua concreta attività, il suddetto Comitato ha pertanto ritenuto di applicare, con prudente apprezzamento e senza rigidi automatismi, i criteri di divisione delle schede elettorali che, in via astratta e generale, la Giunta ha definitivamente adottato dopo una articolata discussione nella seduta del 20 novembre 2019.

Nello specifico, il Comitato ha reputato che il principio basilare da seguire nell'istruttoria fosse rappresentato dal *favor voti* diretto a salvaguardare la validità dei voti contenuti nella scheda ogni qualvolta potesse desumersi la volontà effettiva dell'elettore nel pieno rispetto dei parametri di univocità e non riconducibilità del voto. Questa indicazione è stata applicata in concreto nella casistica

che si è riscontrata durante lo scrutinio e ha raccolto il sostanziale consenso di tutti i componenti del Comitato, che ha quindi proceduto alla revisione delle schede senza che fosse mai necessaria una votazione.

Sulla base della revisione effettuata dal Comitato è risultato che il candidato Corti ha recuperato 276 voti (43 bianche validate, 231 nulle validate e 2 contestate validate), mentre il senatore Patriarca ha recuperato 183 voti (16 bianche validate, 165 nulle validate e 2 contestate validate). Sulla base dei dati di proclamazione degli uffici elettorali competenti, si ricorda che il senatore Patriarca è risultato eletto con uno scarto di 38 voti rispetto al candidato Corti, primo dei non eletti. Quindi, nella seduta del 26 giugno 2019 la Giunta, su conforme proposta del relatore che ha riassunto gli esiti dell'istruttoria condotta dal Comitato, ha deliberato all'unanimità di accogliere il ricorso del signor Stefano Corti e di dichiarare pertanto contestata l'elezione del senatore Edoardo Patriarca.

Lo svolgimento della seduta pubblica il 16 luglio 2019 ha avuto poi come conseguenza la riunione in camera di consiglio da parte della stessa Giunta, che ha quindi deliberato l'annullamento dell'elezione del senatore Edoardo Patriarca in Emilia-Romagna. Nel merito va rimarcato che la deliberazione della Giunta di proporre l'annullamento dell'elezione del senatore Patriarca discende esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici derivanti dall'applicazione del principio basilare - prima citato - rappresentato dal *favor voti* diretto a salvaguardare la validità dei voti contenuti nella scheda ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. L'esito di questo complesso lavoro istruttorio ha determinato un risultato numerico di per sé oggettivo, immediatamente segnalato dal ricorrente alla Giunta.

Accertata, quindi, la fondatezza dalla stessa Giunta mediante l'istituzione di un apposito Comitato, che - come già segnalato - ha operato una revisione di tutte le schede nulle, bianche e contestate assegnate dall'ufficio elettorale regionale, la proposta della Giunta conferma, con la sua relazione, la contestazione dell'elezione del senatore Edoardo Patriarca.

PRESIDENTE. Prima di proseguire, vorrei precisare al senatore Crucioli, che ha continuato ad alzare la mano, che - secondo l'articolo 92, secondo comma, del Regolamento - soltanto un oratore contro e uno a favore possono parlare dopo il proponente. Avendo lei parlato contro e il senatore Balboni a favore, non ho potuto più ridarle la parola.

Ho tenuto a precisarlo poiché ho visto che ha continuato a insistere.

CRUCIOLI *(M5S)*. Chiedevo di intervenire per fatto personale, Presidente.

PRESIDENTE. In tal caso potrà farlo a fine seduta.

Comunico che è stata presentata la questione sospensiva QS1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Cucca per illustrarla. Ne ha facoltà.

CUCCA *(PD)*. Signor Presidente, il ragionamento che è stato fatto in seno alla Giunta è stato già ampiamente ed esaustivamente illustrato dal relatore Paroli. Ci sono, tuttavia, da fare alcune precisazioni.

I lavori del Comitato - del quale anche chi vi parla faceva parte - si sono svolti in maniera assolutamente tranquilla e il risultato è quello che vi è stato illustrato. C'è, piuttosto, da mettere in discussione quanto è accaduto durante la seduta pubblica. In effetti, siamo arrivati all'istituzione del Comitato a seguito di un risultato delle elezioni oggettivamente molto ballerino: soltanto 38 voti di scarto.

Oggi stiamo esaminando la questione su uno scarto di soli 55 voti, all'esito dei lavori del Comitato. Di fatto, abbiamo constatato che gli errori commessi nel corso delle operazioni di spoglio erano assolutamente grossolani e, quindi, riteniamo che sarebbe stato e sarebbe utile un approfondimento. Peraltro, si tratta di errori poi consacrati: come ho detto anche in precedenza, per la difficoltà di interpretazione della legge elettorale c'è stata un'interpretazione maldestra, con diversità e difficoltà oggettive che hanno condotto a quel risultato. C'è stata poi la revisione delle schede contestate e di quelle bianche - con un aggiustamento credo doveroso che ha consentito anche l'esame delle schede bianche - per cui siamo arrivati a una differenza di soli 55 voti.

Ebbene, nella seduta pubblica del 16 luglio il senatore Patriarca si è trovato costretto a leggere personalmente la memoria preparata dal suo avvocato non potendo avvalersi delle competenze

tecniche - in quel caso è ammessa la difesa tecnica - in quanto è stata rigettata l'istanza, corredata da un certificato medico, e quindi per un impedimento legittimo del difensore, con cui si era chiesto il rinvio della seduta. Questo rappresenta evidentemente un grave *vulnus* al diritto di difesa del senatore Patriarca. A questo riguardo, in maniera molto rapida voglio richiamare la sentenza della Corte di cassazione n. 18256, a sezioni unite, intervenuta il 7 luglio scorso, che in maniera definitiva ha dichiarato che gli organi dell'autodichia sono organi giurisdizionali e per ciò stesso vanno applicate ad essi le regole della giurisdizione.

Il senatore Patriarca aveva in quella sede diritto ad avere una difesa tecnica, una difesa che spiegasse in maniera compiuta i motivi per i quali era necessario fare ricorso e quindi accogliere l'istanza di revisione delle schede elettorali, considerata - come dicevo - anche l'esigua differenza di 55 voti (praticamente come i 38 che avevano indotto alla formazione del Comitato). Si è chiesto quindi, in via principale, la revisione di tutte le schede di quel collegio o, in subordine, un controllo a campione di una percentuale che avrebbe dovuto essere decisa.

L'istanza è stata rigettata e crediamo che questo rappresenti veramente una violazione dei diritti di difesa del senatore Patriarca, che non ha potuto avvalersene, anche se consentito dalla legge, perché si è anche detto che si tratta di una potestà: se lo è, il senatore Patriarca intende avvalersene. Era corretto che davanti a un organo giurisdizionale pretendesse la presenza del difensore, cosa che è stata illegittimamente impedita, come ho già avuto modo di dire.

Per questi motivi, abbiamo presentato la richiesta di questione sospensiva in discussione, ritenendo essenziali un nuovo controllo e una revisione di tutte le schede elettorali, anche alla luce delle irregolarità riscontrate.

Si chiede pertanto, in considerazione di questi argomenti, che il Senato sospenda la discussione del documento in esame fino alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione sospensiva presentata si svolgerà una discussione nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno chiede di intervenire, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione sospensiva QS1, presentata dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ricordo ai colleghi che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 2, del Regolamento, fino alla chiusura della discussione, almeno venti senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta mediante la presentazione di ordini del giorno motivati. In mancanza di tali proposte l'Assemblea non procederà a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

Dichiaro aperta la discussione sul documento in esame.

È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI *(PD)*. Signor Presidente, a seguito delle elezioni per il Senato del 4 marzo 2018, l'ufficio elettorale regionale dell'Emilia-Romagna, dopo aver determinato la cifra elettorale individuale conseguita da ciascun candidato negli otto collegi uninominali della Regione, ha proclamato eletto il candidato in ciascun collegio, tra i quali il senatore Edoardo Patriarca.

Contro questa proclamazione è stato fatto ricorso da parte del primo dei non eletti dello stesso collegio, Stefano Corti, il quale ha evidenziato le irregolarità che - a suo parere - si sarebbero verificate durante le operazioni di scrutinio, in riferimento a schede dichiarate nulle in una serie di sezioni indicate nel ricorso stesso.

Pertanto, la Giunta, a seguito di tale ricorso, ha istituito un apposito Comitato per la revisione delle schede bianche, nulle e contestate, assegnate e non, del collegio uninominale di riferimento, in particolare il collegio uninominale n. 5 (Modena).

Il Comitato, durante i suoi lavori, si è attenuto ai criteri di revisione delle schede che erano stati approvati dalla Giunta nella seduta del novembre 2018, tenendo conto sempre del principio del *favor voti*.

Il risultato del Comitato ha portato a dei dati che, di fatto, hanno ribaltato la situazione, per cui al candidato Corti sono stati riattribuiti e recuperati dei voti *(Brusio)*. A seguito della proclamazione della Giunta di un risultato invertito, si è dato avvio al procedimento di contestazione in seduta pubblica e poi in camera di consiglio. Signor Presidente, in camera di consiglio si sono verificate delle situazioni in netta violazione della Costituzione e delle garanzie costituzionali. Innanzitutto, al senatore Patriarca, che aveva deciso di optare per una difesa tecnica e non difendersi da solo, è stata preclusa la facoltà di potersi avvalere dell'avvocato, in quanto impossibilitato, per motivi personali, a intervenire nella seduta pubblica e, nonostante questo, si è continuato lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio si è, quindi, deliberato.

Vorrei ricordare che dal principio costituzionale di cui all'articolo 111, e quindi dal giusto processo, deriva il principio del diritto al contraddittorio tra le parti in condizioni di parità. Quindi, questo principio è stato violato, perché è stata negata la possibilità di avere una difesa tecnica in seduta. Inoltre, riteniamo che fosse legittima la richiesta del senatore di procedere a una revisione ulteriore di tutte le schede o, in subordine, di un campione importante di schede, considerato che l'esito dei lavori del Comitato dava comunque uno scarto esiguo tra i due candidati e, quindi, non l'assoluta certezza del risultato elettorale. Vorrei ricordare che non è necessario un ricorso specifico con delle motivazioni perché, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri, è data la possibilità alla Giunta di procedere anche d'ufficio agli accertamenti ritenuti necessari al fine di adottare le conseguenti deliberazioni. Era quindi suo potere - ma dico anche dovere morale oltre che giuridico - andare a verificare un numero maggiore di schede per avere la certezza del risultato elettorale ottenuto nel collegio di riferimento.

Si sono pertanto violati principi fondamentali. Signor Presidente, stiamo parlando della decadenza dalla carica di senatore *(Applausi dal Gruppo PD)* e dell'espressione della volontà popolare, che qui rischia di essere messa in discussione, perché non si è voluto procedere a un'ulteriore verifica. Ciò non avrebbe comportato alcun costo, ma solo ulteriore tempo di lavoro. Avremmo però salvaguardato almeno l'onestà e soprattutto l'onorabilità di questo lavoro. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Parente. Ne ha facoltà.

PARENTE *(PD)*. Signor Presidente, il senatore Edoardo Patriarca in questi sedici mesi di legislatura - sottolineo sedici mesi - ha svolto il ruolo di Capogruppo del PD in Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale. Egli, come recita la Costituzione - è una giornata difficile, questa, per la Costituzione - ha rappresentato la Nazione, in quest'Aula nobile del Senato della Repubblica italiana. Egli ha partecipato a votazioni naturalmente, ha firmato emendamenti e determinato scelte, anche quelle di maggioranza. Mi rivolgo alle mie colleghe e ai miei colleghi della Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale e faccio un solo esempio: il suo apporto qualificato nella legge che il Senato sta elaborando sul *caregiver*.

Il senatore Patriarca, mio compagno di partito, è uomo equilibrato, di grande spessore etico, di profonda competenza ed esperienza *(Applausi dal Gruppo PD),* dotato di arti di mediazione, preziosissime in un tempo istituzionale così difficile, perché è stato ed è fondamentale per il dialogo tra maggioranza e opposizione. Smentitemi, colleghe e colleghi dell'opposizione, sul ruolo che Edoardo Patriarca svolge nella Commissione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Abbiamo sentito dal relatore che egli è risultato eletto nel collegio uninominale n. 5 di Modena con 38 voti di differenza rispetto all'altro candidato, che ha fatto ricorso lamentando la mancata attribuzione di almeno 91 voti di preferenza. Sulla base della revisione effettuata solo sulle schede nulle, bianche e contestate, risulta che il candidato Corti ha recuperato 276 voti e il senatore Patriarca 183. Quindi, Stefano Corti risulterebbe eletto con una differenza di 55 voti: 38 prima, 55 oggi. Quindi, si tratta comunque di una differenza molto risicata.

Questa differenza - come ha detto bene anche la collega Ginetti - dovrebbe imporre un approfondimento per verificare davvero gli errori commessi. E avrebbe dovuto imporre alla Giunta di approfondire, non fermandosi soltanto al contenuto del ricorso, per il bene di quest'Assemblea, in modo da fugare ogni dubbio sulla perfetta aderenza tra l'esercizio della sovranità popolare, tanto

evocato anche oggi, e il risultato elettorale. Sussistevano e sussistono le condizioni per disporre la revisione di tutte le schede del collegio elettorale di Modena e, in subordine - come ha chiesto il senatore - la revisione a campione delle schede valide. Ma la richiesta del senatore è stata respinta in Giunta.

Ora, l'Assemblea è sovrana e mi appello all'attaccamento istituzionale di ognuno di noi e anche al rispetto del diritto di difesa. Nella seduta del 16 luglio, infatti - come è stata ricordato prima - è stata respinta la richiesta di rinvio - la collega Ginetti diceva che non costava nulla - data l'assenza dell'avvocato. Quindi, si rileva un *vulnus* anche nel diritto di difesa.

Cicerone diceva, nella prima Catilinaria: «*O tempora, o mores*», come è illustrato in una bellissima sala qui in Senato, nella quale trascorriamo il tempo tra una sospensione e l'altra della seduta. Signor Presidente, questa giornata è stata una testimonianza eclatante, che rimarrà scolpita nella vita civile, sociale e politica di ognuno di noi. Per superare questi tempi difficili, noi dobbiamo rispettare le regole: intanto, le regole di convivenza civile, *in primis* la Costituzione. Ho tentato di parlare; abbiamo parlato e discusso, anche informalmente, in questa giornata. Non avere un *humus* comune di regole è una gravissima preoccupazione per la democrazia. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Steger)*.

Quindi, era doveroso da parte della Giunta approfondire. Adesso l'Assemblea è sovrana e ed è nostro dovere approfondire davvero, rivedere tutte le schede e, soprattutto, garantire il diritto di difesa, che va assicurato a tutte le cittadine, a tutti i cittadini, ai loro rappresentanti e, in questo caso, all'esimio senatore Edoardo Patriarca. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Laus. Ne ha facoltà.

LAUS *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, stiamo parlando di un nostro collega. Nel caso in specie, per una mera combinazione, è un collega del Partito Democratico, ma poteva essere un collega del MoVimento 5 Stelle, come di Forza Italia.

Io vi rivolgo principalmente una preghiera, almeno quella dell'ascolto - e poi ci rimettiamo al senso di responsabilità soggettivo di ognuno di voi - quell'ascolto quello che non siamo riusciti a ottenere in mattinata in merito alla questione della Sicilia.

Allora, colleghe e colleghi, oggi dal nostro punto di vista, magari sbagliando, ma noi ne siamo convinti, sono state calpestate... Presidente, chiedo la sua attenzione. Chiedo scusa, ma tengo ad avere la sua attenzione. Non è una provocazione.

PRESIDENTE. Credo che la mia attenzione ce l'abbia da questa mattina, dalle ore 10. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MALPEZZI *(PD)*. Il senatore sta parlando ora.

LAUS *(PD)*. Presidente, stavo chiedendo la sua attenzione solo a titolo di cortesia. Non voleva essere la mia una provocazione; dato che stiamo svolgendo un intervento sul nostro collega, ho chiesto l'attenzione di tutti i senatori, che la stanno mostrando, e mi piacerebbe che anche il Presidente del Senato potesse ascoltare un mio ragionamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Poi magari mi sbaglio. Solo per questo mi sono permesso di chiedere la sua attenzione.

Questa mattina dal nostro punto di vista, magari sbagliando, sono state calpestate le regole più palesi del diritto, macroscopicamente una norma costituzionale. Questo è il nostro punto di vista.

Oggi, in questo momento, dal mio personale punto di vista, noi rischiamo di calpestare anche le regole della logica: non del buon senso, ma della logica. Un'argomentazione logico-deduttiva la capisce anche un bambino: partendo dalla conoscenza di un fatto noto, si giunge alla conoscenza di un fatto ignoto.

Cosa è successo, colleghe e colleghi, nel caso specifico? Con le elezioni del 4 marzo il ricorrente, senatore e collega Patriarca - nei confronti del quale vanno i miei più alti sentimenti di stima, riconoscendomi nell'intervento della collega Parente - vince il collegio uninominale con un vantaggio di 46 voti. Il ricorrente, legittimamente, dice che su circa 300.000 votanti, quel vantaggio sembra un po' risicato e, giustamente, ricorre.

Dall'analisi del conteggio delle schede nulle, bianche e contestate cambia la fotografia e il ricorrente si aggiudica un vantaggio di 50 voti. La logica e il buon senso vogliono che le argomentazioni addotte dal ricorrente nella prima fase siano, per coerenza, le stesse nella seconda. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sono solo 50 voti.

Mi chiedo e vi chiedo se vi sembra normale che un collega debba essere trattato con queste modalità. Non dico sia meglio fare il riconteggio di tutte le schede, ma almeno farlo a campione. Questo è quello che vi stiamo chiedendo, nient'altro. E la risposta, che spero possa cambiare, ad oggi è stata negativa.

C'è però qualcosa che ancora mi fa e ci fa più male e deve far male a ognuno di voi, e so che vi farà male nella vostra coscienza. Mi sto riferendo al fatto che nella seduta del 16 luglio il senatore Patriarca - come ho scoperto qualche minuto fa, non facendo parte della Giunta - ha dovuto leggere personalmente la memoria preparata dal suo avvocato, non potendo avvalersi delle competenze di quest'ultimo essendo stata rigettata l'istanza, corredata di certificato medico, di rinvio della seduta proposto a causa dell'assenza motivata dell'avvocato stesso. Ciò ha rappresentato - sempre dal nostro punto di vista - un grave *vulnus* del suo diritto di difesa. Come ha detto bene il collega Cucca, la giurisdizione dell'autodichia dell'Assemblea sta a significare che si devono rispettare tutte le regole e, in modo particolare, quelle della difesa. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Non vi stiamo chiedendo di entrare in maggioranza. Infatti, nel momento in cui è riconosciuta la facoltà di avvalersi di un avvocato, la stessa deve essere resa concreta e pertanto la Giunta avrebbe dovuto accettare l'istanza di rinvio della seduta in presenza di circostanze motivate che non consentono all'avvocato di essere presente a difesa del suo assistito. Pertanto, è evidente che il diritto alla difesa del senatore Patriarca non è stato garantito nella sua pienezza, in palese dispregio del rapporto fiduciario tra l'avvocato e il suo assistito.

Mi rivolgo non più a lei, Presidente, perché non mi ascolta, ma ad ogni singolo collega. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Noi non possiamo calpestare le regole del buon senso e della logica in quest'Aula. Non è possibile, perché sulle regole del diritto interviene, quando può, la Corte costituzionale ma su quelle del buon senso e della logica interviene solo la nostra coscienza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nannicini. Ne ha facoltà.

NANNICINI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, potrei parlare per ore sulla perdita che deriverebbe per questo Senato dall'annullamento dell'elezione di un collega con la competenza e le qualità umane uniche del senatore, collega e maestro Patriarca. Ma non è questo il punto, perché altri potrebbero dire lo stesso di chi potrebbe arrivare al suo posto e soprattutto perché il tema che dobbiamo affrontare con serietà e trasparenza a tutela dell'istituzione che rappresentiamo - il Senato della Repubblica - non è il seggio di questo o quel partito, non è il mercato dei seggi per cui uno viene a te e l'altro lo prendo io: il tema è come tutelare la sacralità - sì, la sacralità - della volontà degli elettori in democrazia. Tale volontà è tanto più sacra quanto più è difficile da determinare perché il margine di vittoria, lo scarto in un collegio uninominale come quello che stiamo discutendo, è esiguo e ci sono motivi che vengono dal procedimento e che abbiamo ascoltato qui oggi per ritenere che ci siano stati errori materiali o irregolarità nell'attribuzione dei voti ai seggi.

Il margine di vittoria del collega Patriarca era di 38 voti. C'è stato un ricorso, legittimo, a fronte di uno scarto così esiguo come ricordavano i miei colleghi. Dopo il riconteggio, il margine di vittoria del ricorrente è di 55 voti. Parliamo di 55 voti su 171.000 voti validi, lo 0,3 per mille, il 3 per diecimila. È una percentuale che non saprei neanche come scrivere perché non esiste, è un numero che si approssima allo zero e che richiede attenzione, trasparenza e serietà nell'individuare la volontà degli elettori del collegio uninominale di Modena. A fronte di questi 55 voti, ci sono stati 459 voti riassegnati sulla base della rilettura delle schede non valide; 459 riattribuzioni a fronte di un margine di 55. La serietà e la trasparenza che dobbiamo all'istituzione che rappresentiamo richiede un'attenzione e un supplemento di indagine su quello che è avvenuto nell'attribuzione dei voti nel collegio di Modena.

Per questo chiedevamo non la luna ma semplicemente una procedura che è già stata usata dalle Camere nella loro autonomia: il riconteggio di un campione casuale del 10 per cento dei voti validi, come è stato fatto dalla Giunta delle elezioni della Camera nel 2006-2007 a fronte delle contestazioni sulle elezioni del 2006, quando Governo e maggioranza erano di centrosinistra e le contestazioni erano della minoranza di centrodestra. La maggioranza di centrosinistra, allora, decise di ricontare un campione delle sezioni elettorali riconteggiando anche i voti validi.

Di fronte alle irregolarità che abbiamo ascoltato oggi, di fronte ad un margine di vittoria così esigo e così ridicolo, la tutela della sacralità del voto degli elettori del collegio di Modena era il minimo che si poteva fare. Diciamo questo a tutela dell'istituzione del Senato della Repubblica, non solo perché vogliamo difendere un collega che stimiamo e al quale siamo legati da un rapporto di vicinanza politica e di affetto. Questa nostra richiesta, se verrà negata, resterà agli atti come una ferita e una mancanza di attenzione rispetto a quello che per noi è più sacro: la volontà degli elettori. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO *(PD)*. Signor Presidente, vorrei tornare nel merito del ricorso e quindi della conseguente decisione su cui siamo chiamati a pronunciarci, perché i concetti ovviamente non sono banali e non sono interscambiabili.

La Giunta si è concentrata nel giudizio di una denuncia di irregolarità, sicuramente non commesse in malafede, che si sono verificate in Emilia-Romagna nelle scorse elezioni per il Senato. Perché è rilevante questo caso ed è fin troppo banale doverlo ricordare? È infatti in gioco il principio primario della libertà del voto del singolo elettore e del rispetto della volontà popolare e dell'attribuzione al candidato del voto che è stato espresso.

L'irregolarità si è verificata con riferimento alla confluenza tra le schede bianche o nulle di voti che invece sono poi risultati regolarmente espressi. Il primo dato eclatante è nel numero di errori conteggiati e anche nella gravità degli errori commessi. È un dato che mette in dubbio il complesso dei voti espressi, perché se vogliamo mantenere il punto dell'aderenza tra l'esercizio della sovranità popolare, per quanto espresso dagli elettori del collegio di Modena, e il risultato del voto, la prima conseguenza è che non può trattarsi di un'aderenza parziale: non ci può essere una verifica parziale che ha poi una conseguenza eclatante e così drastica, perché annullare l'elezione di un senatore e attribuire il seggio a un altro candidato è una decisione molto drastica.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 20,03)

(*Segue* ROSSOMANDO). Quindi il dato è indubbiamente parziale e non può però rimanere tale. Se il dato ha a che vedere con diversi errori nell'attribuzione e quindi con un *modus operandi* caratterizzato, seppur non da malafede, da irregolarità, questo non può restringersi solo a un gruppo di schede e non può essere un dato parziale, ma deve essere un dato verificato a tutto campo, altrimenti viene meno esattamente il principio fondante e costituzionalmente tutelato della volontà dell'elettore.

Nel caso che è stato esaminato in precedenza, tra i tanti criteri evocati e che soprattutto chi vi parla ha evocato, vi è quello del provvedimento abnorme e dell'inammissibilità. In questo caso mi appello a un altro principio importantissimo di rilievo costituzionale che deve guidare l'interpretazione delle regole, quello della ragionevolezza, che rimanda a una consequenzialità e a una logica delle decisioni. Dov'è che ci dobbiamo arrestare sempre? Quando, fatte tutte le verifiche, risulta poi irragionevole una nostra decisione. In questo caso sicuramente il principio di ragionevolezza ci imporrebbe un riconteggio totale o perlomeno a campione, perché sicuramente aver solo guardato una parte delle schede non ci dà un dato attendibile dal punto di vista elettorale.

La seconda questione - che è già stata ricordata e che voglio richiamare anche io - è relativa al rispetto del diritto di difesa. Il diritto di difesa c'è o non c'è. Nel momento in cui è riconosciuto, se devo citare la relazione che viene posta in votazione, è un po' provocatorio dire che non si può evocare ogniqualvolta. È successo che una volta è stato chiesto un rinvio per legittimo impedimento e non si capisce dove sia stato violato il dovere di cooperazione tra le parti. Sempre volendo stare sul principio di ragionevolezza, se si ammette che, pur in presenza di un impedimento per la prima volta condotto ed evocato, questo non possa valere, equivale a dire che il diritto di difesa non c'è (perché o c'è o non c'è). Si può discutere se ci sono reiterate richieste, ma non è assolutamente questo il caso. Tra l'altro, ricordiamo che l'assoluta esiguità dei voti di scarto non può che imporre una revisione totale o, perlomeno, per campione delle schede valide.

La questione elettorale non è banale e non è matematica: è anche molto interessante dover decidere come si attribuisce un seggio e in base a quali criteri perché attiene ai fondamenti della democrazia.

Presidente, concludo con questa considerazione. La richiesta di riconteggio è stata valutata non

essenziale. Anche in questo caso, qual è il concetto di essenzialità? Se non c'è una essenzialità quando sono state riscontrate irregolarità che inficiano tutto il complesso della votazione o, comunque, che lasciano un dubbio fondato e molto ragionevole, allora chi decide quando una richiesta è essenziale?
Per tutti questi motivi, insistiamo perché non si proceda all'annullamento della votazione che ha portato all'elezione del collega senatore Patriarca. *(Applausi dal Gruppo PD)*.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rojc. Ne ha facoltà.
ROJC *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi è difficile prendere la parola in questa occasione e in questa giornata in cui è stata di fatto calpestata la "Magna Charta" della Repubblica. Quando vengono indette le elezioni spesso ci si dimentica del loro significato primigenio nel discorso ampio che ancora per il momento condividiamo in Italia, il discorso di democrazia. I cittadini scelgono un partito politico, un candidato nel quale riconoscono i propri valori e sta poi a noi eletti non tradire la loro fiducia. Quando, però, ciononostante, ci troviamo di fronte a qualcosa che risulta poco chiaro, come nel caso del collegio elettorale di Modena, in cui evidentemente ci sono state delle irregolarità durante le operazioni di scrutinio, l'attenzione necessita di particolare serietà. Non parliamo ovviamente di malafede, ma piuttosto di errori, ancorché piuttosto eclatanti, compiuti dai componenti del seggio elettorale.
La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone all'Assemblea del Senato la delibera di annullamento dell'elezione del senatore Edoardo Patriarca. Mi sia permessa, innanzitutto, una nota di profonda stima per un collega che, con serietà e dedizione, ha affrontato il proprio incarico in quest'Aula. La serietà è occorsa anche durante la seduta della Giunta, già ricordata, del 16 luglio, in cui non si è voluto rinviare la seduta, provocando così al collega, senatore Patriarca, un danno grave in quanto egli è stato lasciato privo del proprio diritto di difesa in assenza giustificata del proprio legale.
La Giunta ha espresso il proprio parere, rigettando la richiesta della revisione per campione delle schede valide con motivazioni pretestuose. Io mi sentirei di chiedere allora con forza a questa Assemblea di procedere per la necessaria revisione di tutte le schede elettorali del collegio uninominale di Modena, nel rispetto della democrazia e nel rispetto dei cittadini che ancora credono nelle elezioni per poter esprimersi in piena libertà, confidando nelle istituzioni e nello Stato. Cerchiamo di non venir meno a questa loro fiducia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.
VERDUCCI *(PD)*. Signor Presidente, affrontiamo questa discussione così importante avendo dovuto subire solo pochi istanti fa - non solo noi senatori del Partito Democratico, ma questa Assemblea intera e tutti i cittadini - una violazione senza precedenti del dettato costituzionale. Noi lo consideriamo un precedente pericolosissimo. È avvenuto nella votazione, qualche minuto fa, sul caso dei seggi in Sicilia, per la protervia di un accordo di potere tra MoVimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega, che ha portato a calpestare una norma che nella sua chiarezza non ha bisogno di interpretazioni, ma che va solo rispettata: il dettato dell'articolo 57 della nostra Costituzione, che è stato richiamato oggi da noi del Partito Democratico, più volte, continuamente, in quest'Aula, che dice che il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Contravvenendo a questo precetto, che è alla base della costituzionalità della legge elettorale, voi avete violato la Costituzione in modo smaccato e oltraggioso e tradito la volontà popolare, macchiandovi di un colpevole abuso di potere e lo fate per un accordo consociativo, dettato da una sommatoria di interessi di parte che qui diventano un gigantesco conflitto di interessi, in sfregio alla Costituzione, ingannando elettori e cittadini. Noi pensiamo, Presidente, che quello che è avvenuto getti un'ombra pesante anche sul provvedimento che stiamo affrontando adesso sul collegio di Modena. Non reiterate questo inganno anche nel caso che stiamo affrontando e che riguarda il collega Patriarca, uno dei senatori più importanti del nostro Gruppo, ma anche di questa Assemblea, che ha saputo trasfondere in quest'Aula il suo impegno sociale, la sua lotta contro le diseguaglianze, a favore dei più deboli, di chi non ha voce. Evitiamo che l'annullamento della sua elezione dia luogo ad un nuovo arbitrio. Noi abbiamo preso atto di una serie di irregolarità emerse nelle operazioni di scrutinio, errori che certo mettono in dubbio il complesso dello svolgimento del voto e per questo, colleghi, noi abbiamo chiesto con forza la revisione di tutte le schede del collegio e incomprensibilmente non solo viene detto no a questo, ma viene detto no anche allo strumento della

verifica a campione, pure più volte utilizzato. Presidente, colleghi, noi lo chiediamo perché la differenza di voti è di sole, pochissime manciate e di fronte a scarti e differenze così minimali è obbligatorio un riconteggio, non possono esserci ambiguità, non possono esserci omissioni: va fugato ogni dubbio che invece voi contribuite ad alimentare con i vostri no. Le irregolarità dimostrano che nei seggi ci sono stati errori dovuti ad un'interpretazione errata e per questo serve la revisione che vi chiediamo.

In più - ed è stato detto - questo provvedimento è per noi inficiato da un *vulnus* nel diritto di difesa del senatore Patriarca davanti alla Giunta delle elezioni, perché di fatto gli è stata preclusa la possibilità di avvalersi della difesa del suo avvocato, come invece è prescritto dai Regolamenti, una violazione delle prerogative del senatore Patriarca tanto più inammissibile di fronte ad una decisione così importante per gli equilibri non solo di questa Assemblea, ma della nostra democrazia parlamentare e della nostra democrazia in assoluto.

Questa, colleghi, è una decisione che certamente riguarda il senatore Patriarca, il cui contributo è per quest'Assemblea un grandissimo valore aggiunto, ma riguarda il rispetto per i cittadini e per la volontà popolare e guai, colleghi, se nel voto barattaste, come fatto già in Giunta, per interessi di partito o di parte quello che deve essere invece il rispetto per quest'Assemblea, per la verità, per i cittadini e la sovranità popolare. Per questo vi chiediamo di respingere questo documento che riteniamo pieno di ombre e di ingiustizie *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore De Falco)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alfonso. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO *(PD)*. Signor Presidente, mi trovo avvantaggiato a intervenire rispetto a questo dibattito perché interventi autorevoli hanno facilitato le dimensioni della questione.

Io desidero contribuire mettendo in evidenza qualche altro elemento. Si è detto del valore del collega, di Edoardo Patriarca, e anche di come questa operazione per la quale c'è stata delibera in Giunta ha conosciuto tre quarti di istruttoria in quella sede; tre quarti di istruttoria che noi dovremmo completare attraverso questo ulteriore confronto dialogico che noi dovremmo tenere in Aula, evitando esattamente quell'atteggiamento di appartenenza, di parte, di interessi *particulari,* che nei fatti negano il rispetto dello specifico della materia.

Il senatore avvocato Cucca e anche altri colleghi intervenuti hanno anche acceso una luce importante rispetto al fatto nuovo che è accaduto, cioè l'ordinanza a sezioni unite della Cassazione del 7 luglio 2019, n. 18256 e che noi non invochiamo in termini strapazzati rispetto al dibattito: è una ordinanza che risolve il 51 per cento delle questioni di cui noi ci stiamo occupando, poiché precisa cosa deve fare, cosa deve essere, qual è il raggio di azione, qual è la qualificazione del lavoro di un organo di giustizia domestica. Noi parliamo di autodichia, di una giustizia *interna corporis* (che vuol dire che sopra di sé non ha nulla), ma questo chiama in causa un supplemento di qualità del lavoro. La giustizia domestica non significa giustizia addomesticata: la giustizia domestica evoca davvero un supplemento di terzietà, imparzialità. I giudici, all'inizio della straordinaria esperienza della magistratura addirittura si facevano riconoscere nella loro imparzialità: avevano la parrucca non per una questione di estetica ma per spersonalizzarsi; avevano la toga che assomigliava alla talare per essere imparziali. Non possiamo immaginare che si affidi una materia delicata qual è il chi realizza la rappresentatività parlamentare ad un organo collegiale di giustizia domestica che poi fa interessi di parte, fa la matematica degli interessi di parte, cioè fa il conteggio del cosa fa più uno da una parte e meno uno dall'altra, esattamente il contrario della giurisdizione. «Giurisdizione» viene da «giusdizione», che genera la giuscrittura, che poi è la giusprudenza, che non c'entra nulla con la "giusfollia" e qui noi siamo davanti ad una pagina di giusfollia! Attenzione, colleghi, attenzione! Noi sappiamo che quando si evoca l'ordinanza delle sezioni unite della Cassazione, che in termini magistrali Cassese ha commentato dicendo che è un punto di certezza, non è una scappatoia per la complessità delle questioni di giustezza da affrontare negli organi costituzionali.

Noi dobbiamo dare luogo al rispetto del principio dialogico di contraddizione, di difesa, ed è accaduto che Edoardo Patriarca non abbia potuto ascoltare la difesa del suo avvocato che aveva titolo a realizzare difesa. Di cosa parliamo, allora?

Io ho passione per la storia. L'altro giorno sono stato nella libreria del Senato e ho comprato - con lo

sconto legittimo - il testo degli scritti e degli interventi del professor Miglio, il quale ci ha spiegato che, prima della democrazia, il ruolo, il posto, il sito della rappresentanza parlamentare equivaleva al sito del potere che si conquistava con la spada. Stiamo perdendo un pezzo di rappresentatività parlamentare con la spada, non con la giustizia. È un colpo di coltello quello che sta patendo il PD, Modena, quel territorio ed Edoardo Patriarca. Ecco perché alla relazione della Giunta diciamo di no. Non è un no argomentativo, dialettico; non è una dicitura: è un no che vuole avere la densità della coltellata che avete organizzato.

Si può immaginare che possa fare giurisprudenza questa delibera della Giunta? Si potrà citare domani e dopodomani quando un bene irripetibile verrà leso? Infatti, non è ripetibile la condizione giuridica dell'espressività della rappresentanza parlamentare se si genera questa coltellata. Ecco perché mi permetto di dirvi: diamo senso e ruolo a questi interventi, allo spazio del dibattito: «Parlamento» non viene da parla-mentire; viene da confrontarsi parlando, entrando nel merito. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Noi votiamo allora no, ma continuiamo a pensare che andava data una *chance* di ulteriore lettura, di ulteriore scrutinio, di discernimento. Se una "botta" di discernimento ha dato luogo a questo esito, va data, bilanciatamente, allo stesso modo, altra opportunità perché non è senza valore la conseguenza della deliberazione.

Per queste ragioni voto no; come dice Errani - e non solo lui - voto convintamente no, e vi vorrei convincere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. I senatori del Gruppo Partito Democratico che si erano iscritti a parlare hanno rinunciato a intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, a noi sinceramente dispiace, soprattutto per il senatore Patriarca, non lo mettiamo in dubbio: non è una situazione facile, capiamo lo stato d'animo, dopo tutto quello che è accaduto. E però il risultato del Comitato è stato chiaro: sarà pur vero che prima c'era un vantaggio di oltre 40 schede e adesso il vantaggio è cambiato a favore del candidato Stefano Corti (oltre 50), però - ve lo dico con molta chiarezza - chiedere un controllo a campione effettivamente pone un problema. Il controllo a campione può essere assolutamente discutibile in qualsiasi situazione. Anzitutto, un controllo a campione fatto su quali seggi? Il candidato potrebbe dire che sono state esaminate a campione determinate schede ma magari proprio il seggio o la parte di collegio dove lo stesso era risultato più forte non sono stati assolutamente presi in considerazione. Quindi, fare delle verifiche ci può stare; il senso del vostro discorso ci sta tutto; tuttavia, dall'altra parte è necessario valutare che per avere un risultato chiaro bisogna rimettersi a contare tutte le schede; il che voleva dire sostanzialmente far passare anni.

Quindi, il controllo a campione non è assolutamente funzionale. Comprendiamo la situazione, però se il ricorso è stato fatto sulle schede nulle e su quelle bianche il risultato del Comitato è stato assolutamente chiaro.

Quindi non possiamo pensare di non dare giustizia a un risultato elettorale, perché se il discorso è mettersi a contare tutte le schede, potete immaginare anche voi che è facile dire che impiegheremo poco tempo, poche settimane; sapete bene anche voi che poi i comitati si devono trovare e devono essere presenti tutti i rispettivi membri (se c'è qualcuno che ha qualche problema alla fine non viene): i tempi rischiano di allungarsi e sembra effettivamente non corretto non dare giustizia a un candidato che avrebbe meritato di sedere su questi banchi del Senato. Il risultato quindi è questo.

Comprendiamo tutto, e ci dispiace anche perché comunque c'è un rapporto positivo tra colleghi.

MALPEZZI *(PD)*. Bastava ricontare.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. D'altra parte, però, se il risultato è quello, giustizia dev'essere fatta; la Giunta ha fatto tutti gli esami e le valutazioni possibili, pertanto a questo punto la scelta di votare l'annullamento dell'elezione del senatore Patriarca e l'ingresso del senatore Corti diventa assolutamente legittima e giustificata.

Questo è quanto tenevamo a sottolineare ed era giusto ribadirlo in quest'Aula, pur comprendendo tutte le situazioni (e ne abbiamo una analoga, a nostra volta, perché il caso di una nostra senatrice verrà

valutato subito a seguire). Dispiace quindi per i colleghi che alla fine devono lasciare questo seggio, ma si deve fare quello che è giusto: le leggi e le regole sono quelle; la Giunta è lì apposta per fare questo mestiere e i comitati hanno fatto il loro lavoro: è tutto chiaro, quindi non possiamo fare altro che procedere in tale direzione.

Non c'è davvero nulla di personale, ci mancherebbe, ma si tratta semplicemente del rispetto delle regole. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, cari colleghi, Fratelli d'Italia voterà a favore della proposta del relatore e della Giunta, senza nulla togliere alle qualità e alla professionalità del collega Patriarca, al quale riconosciamo di essere un esponente importante di questo Senato e di aver contribuito alla dialettica politica in quest'Aula sempre con grandi equilibrio e competenza. Pur con grande rispetto per la persona e per il collega, riteniamo tuttavia che non ci siano gli estremi per contestare le conclusioni della Giunta. In particolare, anche riguardo alla lamentata violazione del diritto di difesa del collega in occasione della seduta pubblica, è vero che l'avvocato che lo rappresentava - o che lo doveva rappresentare - in quella sede ha fatto pervenire un certificato medico dal quale risultava un impedimento. Proprio richiamandomi alla giurisprudenza che citava poco fa il collega Cucca, però, se la Giunta è un organo giurisdizionale, allora deve valere la giurisprudenza che si applica in casi analoghi di fronte a qualsiasi organo giurisdizionale: il legittimo impedimento del difensore non è sufficiente a motivare la richiesta di rinvio. Il difensore deve anche allegare quantomeno una prova di non essere in grado di farsi sostituire. Non dobbiamo dimenticare che, in questo caso specifico, era già stata depositata una memoria, quindi certamente la necessità della difesa tecnica poteva essere ugualmente assolta anche da un valido sostituto, professionalmente preparato.

Ritengo quindi che la Giunta abbia correttamente deciso di procedere oltre e di entrare nel merito, senza concedere il rinvio.

Quanto al riconteggio, purtroppo, esso ha dato un esito sfavorevole al collega Patriarca, per quanto con numeri molto ristretti e vicini. Purtroppo il collega Patriarca era stato eletto con uno scarto di 38 voti a favore e il riconteggio delle schede nulle e bianche, come tutti sappiamo, pur aumentando il risultato di entrambi i candidati, ha portato ad un saldo più favorevole all'avversario, rispetto al risultato del collega Patriarca, che da avere 38 voti in più, si è ritrovato ad averne 55 in meno. La richiesta di procedere alla revisione addirittura di tutte le schede del collegio o anche soltanto di una parte di esse, a campione, dovrebbe a mio modesto parere essere suffragata da indicazioni precise. La difesa del collega Patriarca avrebbe dovuto indicare, secondo me, le sezioni, i seggi e i casi singoli o plurimi in cui si sono verificate delle irregolarità o i casi specifici di schede ritenute valide quando non lo erano, o viceversa, a favore dell'uno o dell'altro. In questo caso mi sembra invece che la richiesta del collega Patriarca sia esclusivamente di natura esplorativa. Non ci sono casi particolari denunciati, non ci sono irregolarità nella valutazione dei voti, ma c'è una semplice richiesta esplorativa e, come tale, tutta la giurisprudenza del mondo ci dice purtroppo che è inammissibile.

Quindi, pur nel pieno rispetto della qualità della persona e del collega, il Gruppo Fratelli d'Italia è costretto ad esprimere, per queste ragioni, un voto a favore della proposta della Giunta. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Patuanelli. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, aggiungerò poche parole a quanto già brillantemente esposto nell'ultimo intervento e a quanto riportato prima nell'intervento del presidente Romeo. Credo che, analizzando il documento della Giunta al nostro esame, ripercorrendo anche il lavoro che quest'ultima ha compiuto, non si possano individuare dei punti di caduta o delle motivazioni per non procedere alla votazione e, nel nostro caso, all'espressione di un voto favorevole sulla relazione proposta dal relatore. Credo dunque che la Giunta abbia lavorato nel modo corretto, analizzando le schede che erano da analizzare e guardando al risultato materiale cui questa analisi ha condotto.

Abbiamo assistito, in Aula, ad un dibattito molto acceso sul precedente documento, perché era evidente che ci potessero essere diverse interpretazioni su quanto siamo stati chiamati ad approvare ed era corretto che in quest'Aula si svolgesse quel dibattito, anche in modo accesso e approfondito. In

questo caso ritengo però che, onestamente, non ci siano gli elementi per mettere in discussione il lavoro della Giunta, né per approvare documenti di senso contrario. *(Commenti del senatore Faraone)*.
PRESIDENTE. Senatore Faraone, era un po' che non la sentivo.
Continui pure, senatore Patuanelli.
PATUANELLI *(M5S)*. Grazie, signor Presidente, anche a me onestamente mancava il senatore Faraone e quindi lo ringrazio per aver segnalato la sua presenza.
Quindi, il lavoro della Giunta è stato fatto in modo totalmente corretto.
Ho sentito diversi interventi richiamare la competenza, la professionalità, il carattere e la pacatezza del senatore Patriarca: abbiamo svolto insieme diverse ore di seduta della Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, durante l'esame del decreto dignità, e non posso che confermare quelle parole. D'altra parte, però, quest'Assemblea deve prendere atto del risultato di quanto accaduto in Giunta, a prescindere dal rispetto che il senatore Patriarca si è guadagnato in tutto l'arco parlamentare.
Per questi motivi, il MoVimento 5 Stelle voterà a favore del documento della Giunta e della relazione del relatore. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sul documento in esame.
Il relatore non intende intervenire in sede di replica.
Comunico che sono stati presentati gli ordini del giorno G1, a firma del senatore Cucca e di altri senatori, G2, a firma del senatore Marcucci e di altri senatori, G3, a firma del senatore Marcucci e di altri senatori, e G4, a firma del senatore Marcucci e di altri senatori, i cui testi sono in distribuzione.
Chiedo ai presentatori se intendono illustrarli.
CUCCA *(PD)*. Sì, signor Presidente, e illustro tutti gli ordini del giorno presentati.
L'ordine del giorno G1 riprende le argomentazioni già portate all'attenzione dell'Assemblea. Faccio presente che durante i lavori della Giunta è accaduta una evidente violazione del diritto di difesa. Mi spiace dissentire dal collega Balboni, che ha detto che un avvocato deve dare prova di non potersi far sostituire. Mi preme rammentare qual è il rapporto che lega un avvocato al proprio cliente e viceversa: è un rapporto meramente fiduciario. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Se io nomino l'avvocato Mario Rossi, l'avvocato Mario Rossi non può decidere di farsi sostituire dall'avvocato Paolo Bianchi, perché è Mario Rossi che deve assicurare la difesa tecnica, con le sue conoscenze e sulla base di quel rapporto di fiducia che lega il cliente al professionista. Sulla base di quelle argomentazioni, è l'avvocato nominato che deve presentarsi davanti all'organo giudicante. È inutile che richiami la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite del 7 luglio, che è stata già abbondantemente richiamata in precedenza. Siccome si conoscono quali sono i legittimi impedimenti, in presenza di un legittimo impedimento l'organo giudicante deve disporre il rinvio. In sede giurisdizionale, questo è uno degli argomenti che spesso fondano le motivazioni d'appello, laddove il giudice non riconosca l'esistenza di un legittimo impedimento. Certamente, però, non è in discussione, e non ho mai visto in discussione, il fatto che un avvocato presenti un certificato medico e quello non venga preso in considerazione. In questo senso, quindi, si è chiesto con l'ordine del giorno G1 che la vicenda venga riportata in Giunta per una migliore valutazione.
L'ordine del giorno G2 si chiude chiedendo il riconteggio e la revisione delle schede. Io ho apprezzato l'intervento del senatore Romeo che però ha omesso di dire, e in questo senso non è ovviamente condivisibile, che la differenza è assolutamente irrisoria, a fronte delle irregolarità che sono state trovate nell'esame delle schede e sarebbe necessario riprocedere al conteggio, proprio a fronte di quelle irregolarità.
Nel complesso gli ordini del giorno sono diretti al riconteggio delle schede, di tutte o quantomeno a campione, e comunque al rinvio alla Giunta, affinché valuti meglio le richieste che erano state presentate dal senatore Patriarca. *(Applausi dal Gruppo PD)*.
PRESIDENTE.
Passiamo alla votazione.
MARCUCCI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, poche parole a conclusione di questa giornata difficile.

Ringrazio i colleghi che hanno evidenziato le grandi doti personali, umane, parlamentari e professionali del collega Patriarca. *(L'Assemblea si leva in piedi. Applausi)*.

PRESIDENTE. Il Presidente si associa all'apprezzamento tributato dall'Assemblea al senatore Patriarca.

MARCUCCI *(PD)*. Grazie, Presidente, e grazie anche a tutti i colleghi per questo applauso che non considero simbolico, ma riconoscimento di una attività svolta.

Alcune cose però, secondo me, potevano andare diversamente, e mi rivolgo anche al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Noi teniamo molto alle regole della democrazia e non ci saremmo mai permessi di mettere in dubbio un risultato elettorale qualora lo avessimo considerato conclamato e definitivo. È evidente che l'opportuna attività della Giunta, svolta in questi mesi, di controllo e verifica delle schede nulle e bianche abbia ribaltato il risultato. È altresì evidente che in quei seggi elettorali c'era quantomeno un dubbio interpretativo rispetto alle attività di voto, perché altrimenti non si giustificherebbe un numero, alla fine, abbastanza consistente di schede annullate e poi, dopo la verifica della Giunta assegnate.

E allora, signor Presidente, anche nell'interlocuzione svolta abbiamo ritenuto opportuno, in onore della verità e nel rispetto della democrazia, che però deve essere puntuale, procedere prima al conteggio di tutte le schede. Correttamente, è stato fatto presente che questo eventuale conteggio avrebbe portato tempi di svolgimento molto lunghi e sono stati riferiti precedenti. Abbiamo così compreso che c'era una variabile legata al tempo che dovevamo rispettare e quindi abbiamo chiesto e avuto un approccio diverso. Abbiamo chiesto che la verifica fosse fatta a campione. Prima avevamo ipotizzato sul 10 per cento delle schede; poi, ancora, è stato sottolineato che si sarebbero impiegate comunque troppe settimane e quindi si doveva ulteriormente ridurre. Il Partito Democratico a quel punto, con senso di responsabilità e nella logica del rispetto del risultato elettorale, ha chiesto di fare una verifica sui voti assegnati sul 5 per cento delle schede: poche settimane di lavoro a favore della verità, della trasparenza, del rispetto delle persone e degli elettori. Ci è stato negato. È evidente, ci è stato negato perché c'erano esigenze diverse di ordine politico, sulle quali non voglio sindacare perché il mio non vuole essere un intervento polemico ma un appello accorato, che hanno portato a velocizzare tutto questo, a collegare la vicenda che riguarda il senatore Patriarca ad altre vicende dalla valenza politica e costituzionale molto diversa, delle quali abbiamo parlato. Però c'era un meccanismo - può capitare in politica e nelle Aule parlamentari - che ha connesso queste situazioni così diverse e ha impedito al Gruppo Partito Democratico, all'Assemblea tutta e al senatore Patriarca di conoscere effettivamente la realtà dell'esito elettorale in quel collegio. Lo ha impedito. Siamo amareggiati di questo e non riusciamo a capire perché poche settimane avrebbero modificato radicalmente l'atteggiamento dell'Assemblea.

Rivolgo un richiamo a tutti perché oltre a questo, c'è stato un altro gesto palese che io definisco fastidioso; vorrei usare altri termini ma ribadisco che non voglio far polemica e sapete tutti che spesso non mi sottraggo alla polemica. Il senatore Patriarca aveva aderito alla prima ipotesi di data pubblica, con la presenza del proprio avvocato. Poi quella data, all'ultimo momento, per motivi regolamentari palesi e indiscutibili, è stata modificata. Egli ha quindi dimostrato, con la sua disponibilità sulla prima data, di non voler strumentalizzare un evento che era semplicemente l'esercizio di un diritto. Abbiamo voluto negare un diritto, perché sulla seconda data, quella modificata, c'è stata l'indisponibilità dell'avvocato che doveva difendere le prerogative del senatore Patriarca. Un atteggiamento francamente, sinceramente, umanamente, nel suo complesso, insopportabile, difficile da digerire.

Procederemo al voto con il voto segreto. Il mio appello è, nel rispetto della democrazia, ricercando la verità dei numeri e il reale esito elettorale, nel rispetto del senatore Patriarca, di farsi un'analisi di coscienza nel momento in cui si voterà. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MALAN *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-BP)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sulla relazione approvata dalla Giunta. Abbiamo seguito i lavori, il relatore Paroli ha svolto un lavoro approfondito insieme ai colleghi, incontrando una leale collaborazione di tutti. Do conto della

collaborazione che c'è stata da parte di tutti, anche dei colleghi del Partito Democratico che pure non vedono un esito favorevole al collega Patriarca, al quale confermiamo la stima, naturalmente, perché questo non è ovviamente un voto che giudica se sia meglio una persona piuttosto che un'altra, ma è sull'esito delle votazioni su cui sono stati fatti degli accertamenti e sono state fatte tutte le procedure che sono state illustrate dal relatore. Del resto, l'applauso al collega Patriarca è stato unanime ed è molto raro avere un'Aula intera che applaude un collega.

Detto questo, noi sosteniamo quanto abbiamo sostenuto costantemente in Giunta e cioè la correttezza dei lavori e dunque la correttezza dell'esito dato dalla Giunta stessa e voteremo a favore della decisione presa.

GALLICCHIO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLICCHIO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, in occasione di questa dichiarazione di voto sulla relazione della Giunta in merito all'elezione contestata nella Regione Emilia-Romagna ritengo doveroso soffermarmi brevemente sull'importanza del ruolo svolto dalla Giunta per le elezioni di cui sono membro, che in questi minuti è stata oggetto di alcune critiche.

Il ruolo fondamentale di questo organo è riconosciuto dalla Costituzione all'articolo 66 nel quale si legge che ciascuna delle due Camere giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti. Questa disposizione non è casuale, difatti ne cristallizza l'importanza, dal momento che testimonia quanto fosse chiara, in sede di Assemblea costituente, la volontà di riconoscere questa prerogativa al Parlamento, proprio per assicurare che fosse il popolo sovrano, del quale il Parlamento costituisce la diretta emanazione, a giudicare sulla legittimità dei soggetti chiamati a rappresentarlo. E quale componente in Giunta del MoVimento 5 Stelle, che da sempre si pone come obiettivo primario proprio la tutela della democrazia, il rispetto della volontà del popolo italiano e il far emergere tale volontà ogni volta che sia possibile, ho sentito la totale condivisione di questi valori e il dovere di svolgere il mio ruolo come ho fatto, con responsabilità, terzietà ed estremo rigore. Quindi le critiche che ho ascoltato le respingo completamente.

Posso confermare che, avendo fatto parte, quale unico rappresentante del MoVimento 5 Stelle, del Comitato all'interno della Giunta che si è occupata materialmente della revisione di quasi 8.000 schede elettorali, che tutto il lavoro istruttorio svolto di revisione delle schede è stato incentrato sul principio del *favor voti* a salvaguardia del riconoscimento della validità del voto contenuto nella scheda elettorale, ogni qualvolta fosse possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore. Su questo meriteremmo un riconoscimento: abbiamo dichiarato nulli solo i voti nei quali fossero presenti inequivocabili segni di riconoscimento estranei alle esigenze di espressione del voto stesso. Queste tesi sono banalmente supportate dalla giurisprudenza amministrativa territoriale e ampiamente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Fatta questa doverosa premessa, passo brevemente a riepilogare la questione che è stata sottoposta alla Giunta per le elezioni. A seguito delle elezioni, svoltesi il 4 marzo dello scorso anno, l'ufficio elettorale regionale dell'Emilia-Romagna ha proclamato eletto, nel collegio uninominale n. 5 di Modena, il senatore Edoardo Patriarca che aveva conseguito, come sappiamo, 85.542 voti, mentre il primo dei non eletti, che è risultato Stefano Corti, aveva conseguito 38 voti in meno.

Avverso l'elezione del senatore Patriarca, il candidato Stefano Corti ha correttamente proposto reclamo, lamentando la mancata attribuzione di un certo numero di voti, perché era nel suo diritto farlo. Una serie di irregolarità, a suo parere, si sarebbero verificate nel corso delle operazioni di scrutinio e si è ipotizzato un numero di schede annullate a causa di un'incerta interpretazione in ordine ai segni di preferenza riportati dagli elettori. In ragione di tale supposta irregolarità, il ricorrente ha chiesto la revisione di tutte le schede dichiarate nulle nel collegio di elezione, nonché la revisione delle schede dichiarate nulle a conclusione della verifica delle schede contestate, svolta presso l'ufficio elettorale regionale.

Concludendo, posso sicuramente dare il mio contributo di testimonianza per il corretto svolgimento delle attività da parte del Comitato. Senza timore di essere smentita, posso affermare che la

conclusione a cui siamo giunti, frutto del complesso lavoro istruttorio svolto nel Comitato durante questi lunghi mesi, dedicando tutta l'attenzione e il giusto tempo di riflessione necessario ad ogni singola espressione di voto, ha determinato un risultato numerico di per sé chiaro, oggettivo e quindi non contestabile, a meno che non si abbia un obiettivo dilatorio a cui non voglio neanche pensare.

A chiusura di questo intervento, colleghi, esprimo la mia soddisfazione per aver fatto parte del Comitato, che ha svolto i suoi lavori con serietà e terzietà. Non posso che ribadire anche in questa sede la piena legittimità della decisione assunta dalla Giunta per le elezioni. Dichiaro quindi il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle all'annullamento dell'elezione del senatore Patriarca. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ricordo all'Assemblea che gli ordini del giorno saranno posti in votazione a scrutinio segreto.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'ordine del giorno G2, presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'ordine del giorno G3, presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'ordine del giorno G4, presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Si intendono pertanto approvate le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nel senso di dichiarare l'annullamento dell'elezione del senatore Edoardo Patriarca nella Regione Emilia-Romagna.

Per consentire alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di procedere agli accertamenti relativi all'individuazione del candidato subentrante, la Giunta è autorizzata a convocarsi sin dora.

Sospendiamo la seduta per il tempo necessario alla Giunta.

(La seduta, sospesa alle ore 20,57, è ripresa alle ore 21,06).

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione di un seggio a seguito dell'approvazione della relazione sull'elezione contestata del senatore Patriarca, ha riscontrato, nella seduta odierna, che il candidato cui attribuire il seggio è Stefano Corti.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatore Stefano Corti.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Diamo il benvenuto al senatore. *(Applausi)*.

Discussione del documento:

(*Doc.* III, n. 1) *Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Calabria e conseguentemente sulla elezione contestata nella Regione Lazio*

(ore 21,08)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento III, n. 1.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione del senatore Matteo Salvini nella Regione Calabria e per l'effetto la sua proclamazione nella Regione Lazio e conseguentemente l'annullamento dell'elezione della senatrice Kristalia Rachele Papaevangeliu proclamata nella Regione Lazio, nonché la proclamazione a senatrice di Fulvia Michela Caligiuri nella Regione Calabria.
La relazione è stata stampata e distribuita.
Chiedo al relatore, senatore Balboni, se intende intervenire per integrare la relazione scritta.
BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, la relazione è depositata, quindi penso di fare cosa utile e gradita all'Assemblea richiamandomi alla mia relazione scritta.
Desidero soltanto illustrare brevemente le conclusioni cui è arrivata la Giunta in seguito al lavoro del Comitato ristretto, nominato dalla Giunta stessa e che ho avuto l'onore di coordinare, che ha rivisto 2.416 tabelle di scrutinio. Si è trattato di un lavoro molto impegnativo, che ha comportato un impegno di molte ore per moltissime sedute; tuttavia, alla fine di questo lavoro, il Comitato ristretto ha unanimemente rivisto l'assegnazione dei voti a Forza Italia, a Fratelli d'Italia e alla Lega in base ai quali, alla fine, Forza Italia è risultata aver conseguito nell'intera Regione 183.795 voti, Fratelli d'Italia 33.255, la Lega 49.863, Noi con l'Italia 12.937.
Ebbene, in base a questi voti, il risultato finale nell'assegnazione dei seggi si è modificato nel senso che il seggio che in origine era stato attribuito alla Lega viene meno, mancando il numero di voti necessario, mentre Forza Italia passa da un seggio a due seggi.
Conseguentemente, la Giunta ha deliberato di annullare l'elezione del senatore Matteo Salvini in Calabria, al quale era stato attribuito il seggio; essendo, il senatore Matteo Salvini, candidato in più circoscrizioni, come sapete, la legge prevede che il senatore venga eletto nella circoscrizione dove la lista consegue la percentuale di voti più bassa. Venendo meno il seggio della Lega in Calabria, il senatore Matteo Salvini deve pertanto essere proclamato eletto nel Lazio, dove l'ultimo degli eletti, la senatrice Kristalia Rachele Papaevangeliu, perde il seggio in quanto esso viene attribuito al senatore Matteo Salvini. Tutto questo per consentire di proclamare l'elezione a senatrice di Fulvia Michela Caligiuri in Calabria, perché in Calabria il secondo seggio, come appena detto, spetta a Forza Italia nella persona della senatrice Caligiuri.
Queste sono le conclusioni cui è pervenuta la Giunta e questo è ciò su cui, come relatore, vi chiedo di deliberare.
PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 2, del Regolamento, fino alla chiusura della discussione, almeno venti senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta mediante la presentazione di ordini del giorno motivati. In mancanza di tali proposte, l'Assemblea non procederà a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.
Non vi sono iscritti a parlare in discussione.
PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, a nome di tutto il Gruppo mi corre il piacere e l'obbligo di ringraziare la senatrice Kristalia Rachele Papaevangeliu per il suo lavoro. Avvocato, preparatissima, dedita al lavoro; anche se il tempo è stato poco, abbiamo avuto di modo di apprezzarne capacità, preparazione e costanza. Non mancheranno occasioni per mettere a frutto le sue grandissime capacità.
Grazie, cara collega, *ad maiora*. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. La Presidenza si associa.
Non essendo state presentate proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, non si procederà a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta, nel senso di dichiarare l'annullamento dell'elezione del senatore Matteo Salvini nella Regione Calabria e per l'effetto la sua proclamazione nella Regione Lazio e conseguentemente l'annullamento dell'elezione della senatrice Kristalia Rachele Papaevangeliu, proclamata nella Regione Lazio, e di proporre la proclamazione a senatrice di Fulvia Michela Caligiuri nella Regione Calabria.
Proclamo pertanto eletti il senatore Salvini nella Regione Lazio e la senatrice Caligiuri nella Regione

Calabria.

Decorre da questo momento il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami nei confronti dei nuovi proclamati.

Per fatto personale

CRUCIOLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI *(M5S)*. Signor Presidente, in questa seduta sono stato offeso dai senatori Cucca e Balboni, i quali hanno sostenuto che, con dolo, in quanto relatore per l'assegnazione del seggio nel caso Sicilia, avrei perso deliberatamente tempo per aspettare l'ingresso di un senatore del MoVimento 5 Stelle per avere la maggioranza. La gravità di questa affermazione è insita nella sua falsità.

Innanzi tutto il senatore Balboni ha affermato che già nella relazione sarebbe stato individuato il senatore al quale sarebbe stato assegnato il seggio; la qual cosa non è vera. Basta leggere la relazione del senatore Urraro: non c'era traccia dell'indicazione della Regione Umbria né del senatore candidato in Umbria che avrebbe dovuto prendere il seggio.

Per quanto riguarda il fatto di aver perso tempo per aspettare l'ingresso del senatore Giarrusso, basta vedere il numero dei votanti. La votazione in Giunta ha visto 11 senatori a favore del mio parere e 9 contrari, quindi la presenza del senatore Giarrusso era del tutto ininfluente. Aggiungo che l'ordine dei lavori in Giunta è naturalmente garantito dal Presidente, che ha espresso un voto contrario al nostro, e quindi non era certamente favorevole a farci perdere tempo.

Ho fatto semplicemente il mio dovere, controllando e verificando l'esattezza dei calcoli per essere certo che il senatore proclamato fosse quello corretto. Ritengo pertanto di avere diritto alle scuse o quantomeno che fosse doveroso fare questa replica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Crucioli. Le è stata data la possibilità di fare la sua replica.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 1° agosto 2019

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 1° agosto, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 21,19)*.

Allegato A

DOCUMENTO
Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione del seggio non assegnato nella Regione Sicilia (Doc. XVI, n. 2)

ORDINI DEL GIORNO

G1

Grasso, De Petris, Errani, Laforgia

Respinto

Il Senato,

premesso che:

è all'esame dell'Assemblea del Senato della Repubblica la questione del seggio non assegnato nella regione Sicilia esaminata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari;

considerata l'impossibilità di individuare un criterio adeguatamente condiviso nel suo fondamento di diritto, tale cioè da risultare un principio generalmente incontrovertibile dal punto di vista ordinamentale;

rilevata la legittimità sotto il profilo costituzionale del dato di fatto che la composizione del

Senato possa essere inferiore al *plenum* previsto dall'articolo 57, comma 2, della Costituzione;

preso atto che la legge elettorale in vigore per l'elezione dei membri del Senato non consente l'assegnazione di un seggio al di fuori della circoscrizione regionale, ed in particolare di quella siciliana,

ritiene di non assegnare il seggio del Collegio Plurinominale «Sicilia-02» e di farlo rimanere vacante per il resto della presente Legislatura.

G2

Ginetti, Marcucci, Bonifazi, Cucca, Rossomando, Malpezzi, Mirabelli, Stefano, Collina, Ferrari, Bini, Cirinnà, Valente, Alfieri, Astorre, Bellanova, Biti, Boldrini, Cerno, Comincini, D'Alfonso, D'Arienzo, Faraone, Fedeli, Ferrazzi, Garavini, Giacobbe, Grimani, Iori, Laus, Magorno, Manca, Margiotta, Marino, Assuntela Messina, Misiani, Nannicini, Parente, Parrini, Patriarca, Pinotti, Pittella, Rampi, Renzi, Richetti, Rojc, Sbrollini, Sudano, Taricco, Vattuone, Verducci, Zanda

Respinto

Il Senato,

premesso che:

la Giunta delle elezioni e delle immunità, a conclusione di una lunga istruttoria durata nove mesi, ha deciso a maggioranza di proporre all'Aula l'aggiudicazione del seggio resosi vacante al Senato per mancanza di candidati della lista del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione plurinominale Sicilia 2 ad un candidato non eletto del M5S in un'altra circoscrizione regionale in cui questo ha ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata;

la soluzione prospettata dalla Giunta è illegittima per violazione della legge elettorale ed incostituzionale per la violazione del principio contenuto nell'articolo 57 della Costituzione che richiede che il Senato sia eletto a base regionale;

l'articolo 17-*bis*, comma 2, della legge elettorale del Senato esclude espressamente che possa applicarsi in questi casi al Senato la disciplina prevista dalla legge elettorale della Camera dei deputati, che invece consente di attribuire i seggi non assegnati ai candidati della medesima lista in altre circoscrizioni;

considerato che:

alla Camera dove i seggi in soprannumero erano tre la questione è stata risolta in quanto il conteggio e l'assegnazione dei seggi vengono fatti a livello nazionale e di conseguenza, in applicazione dell'articolo 84, comma 4, della legge elettorale della Camera si individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e si procede all'assegnazione dei seggi vacanti;

al Senato dove vi è oggi un seggio in soprannumero tuttora vacante tale soluzione non può essere adottata per le seguenti ragioni:

1) l'articolo 57, primo comma, della Costituzione, afferma che il Senato deve essere eletto su base regionale: quindi risulterebbe incostituzionale una legge elettorale per il Senato che attribuisse i seggi conquistati da una lista in una circoscrizione regionale ai candidati della medesima lista presentatesi in una diversa regione;

2) il principio del Senato eletto su base regionale determina infatti l'identificazione della regione come circoscrizione elettorale in cui i seggi a ciascuna di esse assegnati, secondo i criteri di ripartizione specificamente previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 57 della Costituzione, devono essere nella stessa regione interamente aggiudicati;

3) anche l'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, che disciplina il

sistema elettorale del Senato afferma, coerentemente con il dettato costituzionale, «il Senato della Repubblica è eletto su base regionale»;

4) l'articolo 17-*bis*, comma 2, della legge elettorale del Senato esclude espressamente che possa applicarsi ai casi in cui una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale per il Senato la disciplina prevista all'articolo 84, comma 4 dalla legge elettorale della Camera dei deputati, che consente invece di attribuire i seggi non assegnati ai candidati della medesima lista in altre circoscrizioni regionali. Se si applicasse la regola vigente per la Camera si determinerebbe l'assegnazione ad un'altra regione del seggio senatoriale spettante alla regione Sicilia, violando in maniera manifesta la ripartizione dei seggi tra le diverse regioni compiuta ai sensi dell'articolo 57, comma 4, della Costituzione,

delibera di concludere in difformità dalla decisione adottata a maggioranza dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e dispone la restituzione degli atti alla Giunta medesima, affinché l'attribuzione del seggio vacante sia decisa nel rigoroso rispetto della legge elettorale del Senato che espressamente vieta all'articolo 17-*bis*, comma 2, di attribuire i seggi non assegnati ai candidati della medesima lista in altre circoscrizioni regionali.

G3

Bonifazi, Marcucci, Cucca, Ginetti, Rossomando, Malpezzi, Mirabelli, Stefano, Collina, Ferrari, Bini, Cirinnà, Valente, Alfieri, Astorre, Bellanova, Biti, Boldrini, Cerno, Comincini, D'Alfonso, D'Arienzo, Faraone, Fedeli, Ferrazzi, Garavini, Giacobbe, Grimani, Iori, Laus, Magorno, Manca, Margiotta, Marino, Assuntela Messina, Misiani, Nannicini, Parente, Parrini, Patriarca, Pinotti, Pittella, Rampi, Renzi, Richetti, Rojc, Sbrollini, Sudano, Taricco, Vattuone, Verducci, Zanda

Respinto

Il Senato,

premesso che:

la soluzione proposta dalla Giunta delle elezioni e delle immunità, concernente il seggio non assegnato in Sicilia, non è il risultato di una decisione giuridicamente fondata, ma di una deliberazione assunta in forza della sola logica numerica della maggioranza in chiara violazione della legge e della Costituzione repubblicana;

contrariamente a quanto proposto dalla Giunta l'ipotesi di una lista che abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio è espressamente prevista dall'articolo 17-*bis* della legge elettorale del Senato;

tale norma esclude espressamente che possa applicarsi in questi casi al Senato la disciplina prevista dalla legge elettorale della Camera dei deputati, che invece consente di attribuire i seggi non assegnati ai candidati della medesima lista in altre circoscrizioni;

considerato che:

alla Camera dove i seggi in soprannumero erano tre la questione è stata risolta in quanto il conteggio e l'assegnazione dei seggi vengono fatti a livello nazionale e di conseguenza, in applicazione dell'articolo 84, comma 4, della legge elettorale della Carnera si individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e si procede all'assegnazione dei seggi vacanti;

al Senato dove vi è oggi un seggio in soprannumero tuttora vacante tale soluzione non può essere adottata perché l'articolo 57, primo comma, della Costituzione, stabilisce che il Senato deve essere eletto su base regionale; pertanto risulterebbe manifestamente incostituzionale una legge elettorale per il Senato che attribuisse i seggi conquistati da una lista in una circoscrizione regionale ai

candidati della medesima lista presentatesi in una diversa regione;

il principio del Senato eletto su base regionale determina infatti l'identificazione della regione come circoscrizione elettorale in cui i seggi a ciascuna di esse assegnati, secondo i criteri di ripartizione specificamente previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 57 della Costituzione, devono essere nella stessa regione interamente aggiudicati;

valutato che nella storia repubblicana la legge elettorale del Senato non ha mai previsto, né si sono mai verificate ipotesi di slittamento o trasferimento di seggi da una circoscrizione regionale ad un'altra,

delibera di concludere in difformità dalla decisione adottata a maggioranza dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nel rigoroso rispetto del principio della rappresentanza territoriale di cui all'articolo 57, comma 4, della Costituzione, sulla base del quale alla Sicilia deve essere riconosciuto e assegnato il numero di seggi previsto nel riparto stabilito dalla legge.

G4

Cucca, Marcucci, Parrini, Bonifazi, Ginetti, Rossomando, Malpezzi, Mirabelli, Stefano, Collina, Ferrari, Bini, Cirinnà, Valente, Alfieri, Astorre, Bellanova, Biti, Boldrini, Cerno, Comincini, D'Alfonso, D'Arienzo, Faraone, Fedeli, Ferrazzi, Garavini, Giacobbe, Grimani, Iori, Laus, Magorno, Manca, Margiotta, Marino, Assuntela Messina, Misiani, Nannicini, Parente, Patriarca, Pinotti, Pittella, Rampi, Renzi, Richetti, Rojc, Sbrollini, Sudano, Taricco, Vattuone, Verducci, Zanda

Respinto

Il Senato,

premesso che:

la Giunta delle elezioni e delle immunità, a conclusione di una lunga istruttoria durata nove mesi, ha deciso a maggioranza di proporre all'Aula l'aggiudicazione del seggio resosi vacante al Senato per mancanza di candidati della lista del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione plurinominale Sicilia 2 ad un candidato non eletto del M5S in un'altra circoscrizione regionale in cui questo ha ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata;

la soluzione prospettata dalla Giunta è illegittima per violazione della legge elettorale ed incostituzionale per la violazione del principio contenuto nell'articolo 57 della Costituzione che richiede che il Senato sia eletto a base regionale;

l'articolo 17-*bis*, comma 2, della legge elettorale del Senato esclude espressamente che possa applicarsi in questi casi al Senato la disciplina prevista dalla legge elettorale della Camera dei deputati, che invece consente di attribuire i seggi non assegnati ai candidati della medesima lista in altre circoscrizioni;

considerato che questa differente disciplina è una diretta applicazione del dettato dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, secondo il quale il Senato deve essere eletto su base regionale; pertanto risulterebbe manifestamente incostituzionale una legge elettorale per il Senato che attribuisse i seggi conquistati da una lista in una circoscrizione regionale ai candidati della medesima lista presentatisi in una diversa regione,

delibera di concludere in difformità dalla decisione adottata a maggioranza dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, affinché l'attribuzione del seggio vacante sia decisa nel rigoroso rispetto della legge elettorale del Senato che espressamente vieta all'articolo 17-*bis*, comma 2, di attribuire i seggi non assegnati ai candidati della medesima lista in altre circoscrizioni regionali.

G5

Ginetti, Marcucci, Bonifazi, Cucca, Rossomando, Malpezzi, Mirabelli, Stefano, Collina, Ferrari, Bini, Cirinnà, Valente, Alfieri, Astorre, Bellanova, Biti, Boldrini, Cerno, Comincini, D'Alfonso, D'Arienzo, Faraone, Fedeli, Ferrazzi, Garavini, Giacobbe, Grimani, Iori, Laus, Magorno, Manca, Margiotta, Marino, Assuntela Messina, Misiani, Nannicini, Parente, Parrini, Patriarca, Pinotti, Pittella, Rampi, Renzi, Richetti, Rojc, Sbrollini, Sudano, Taricco, Vattuone, Verducci, Zanda

Respinto

Il Senato,

premesso che:

la Giunta delle elezioni e delle immunità, a conclusione di una lunga istruttoria durata nove mesi, ha deciso a maggioranza di proporre all'Aula l'aggiudicazione del seggio resosi vacante al Senato, per mancanza di candidati della lista del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione plurinominale Sicilia 2, ad un candidato non eletto del M5S in un'altra circoscrizione regionale, l'Umbria, in cui questo ha ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata;

considerato che:

per cercare di ovviare all'espresso divieto contenuto nell'articolo17-*bis*, comma 2 della legge elettorale, di per sé insormontabile, la proposta approvata della Giunta fa leva sul successivo articolo 19, comma 2, della legge elettorale Senato, secondo cui nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica l'articolo 86 della legge elettorale Camera dei Deputati, il quale, a sua volta, per il caso in cui lista abbia già esaurito i propri candidati, rinvia alle modalità di cui agli articoli 84, commi 2, 3, 5 e (per l'appunto) 4;

questa spericolata e maldestra interpretazione della legge elettorale del Senato, frutto di un «doppio rinvio» (dall'articolo 19 del decreto legislativo Testo Unico legge elettorale Senato all'articolo 86 Testo Unico legge elettorale Camera dei Deputati e da questo al precedente articolo 84.4), è manifestamente infondata:

1) perché si basa sul presupposto che la legge elettorale del Senato contenga nel suo testo due norme in contraddizione l'una con l'altra: l'articolo 17-*bis* che vieta il rinvio alla legge della Camera e quindi l'assegnazione di seggi senatoriali in soprannumero in un'altra circoscrizione regionale e l'articolo 19 che rinviando, per casi del tutto differenti, ad un articolo della legge della elettorale della Camera che a sua volta rinvia ad un altro articolo delle medesima legge, permetterebbe l'assegnazione dei seggi in soprannumero in Sicilia ad un'altra circoscrizione regionale;

2) perché il citato articolo 19, come ammette lo stesso relatore, ha finalità ed ambiti di applicazione differenti rispetto al precedente articolo 17-*bis*: quest'ultimo, infatti, riguarda la fase iniziale dell'assegnazione dei seggi, mentre l'articolo 19 tratta della fase posteriore della vacanza del seggio già assegnato «per qualsiasi causa, anche sopravvenuta»;

3) perché l'interpretazione accolta dalla Giunta della legge elettorale del Senato per permettere di attribuire in un'altra regione il seggio assegnato alla Sicilia renderebbe la legge elettorale chiaramente incostituzionale per violazione dell'articolo 57 della Costituzione;

la soluzione prospettata dalla Giunta è illegittima per violazione della legge elettorale ed incostituzionale per la violazione del principio contenuto nell'articolo 57 della Costituzione per il quale «il Senato deve essere eletto a base regionale». Non pare dubbio che il profilo di maggiore illegittimità del parere approvato sia proprio il suo evidente e radicale contrasto con l'articolo 57, comma 1 della Costituzione;

tenuto conto che l'articolo 57, comma 1, invece, imponendo la base regionale per l'elezione del Senato implica che il livello di aggiudicazione dei seggi sia solo e soltanto quello regionale, senza possibilità di traslazione dei seggi vacanti da una circoscrizione regionale ad un'altra, invece possibile e consentita dalla legge elettorale della Camera che non incontra il limite posto dall'articolo 57, comma 1, della Costituzione;

valutato che:

di fronte ad una simile palese clamorosa violazione del dettato costituzionale si potrebbe ben configurare l'ipotesi estrema dell'eccesso di potere, per contrastare il quale potrebbe essere proposto un conflitto di attribuzioni: o da parte della frazione del corpo elettorale penalizzata da tale assegnazione, in scia dell'estensione del concetto di potere dello Stato a soggetti esterni all'organizzazione statale titolari di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite; oppure da parte del singolo parlamentare, sfruttando la strada aperta dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 17/2019;

solo così, infatti, la Corte costituzionale potrebbe essere chiamata a sanzionare quello che pare un gravissimo abuso della prerogativa costituzionale della verifica dei poteri ex articolo 66 della Costituzione quando il suo esercizio comporti per la prima volta lo svuotamento di qualunque pur minimo significato precettivo dell'articolo 57 della Costituzione,

delibera di aggiudicare il seggio vacante tra i candidati non eletti nella regione Sicilia, nel pieno rispetto dell'intero dettato dell'articolo 57 della Costituzione mettendo al riparo il Senato da un probabile conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, per grave violazione del dettato costituzionale, che minerebbe in maniera irreparabile la credibilità dell'organo e della sua Presidenza.

G6

Cucca, Marcucci, Bonifazi, Parrini, Ginetti, Rossomando, Malpezzi, Mirabelli, Stefano, Collina, Ferrari, Bini, Cirinnà, Valente, Alfieri, Astorre, Bellanova, Biti, Boldrini, Cerno, Comincini, D'Alfonso, D'Arienzo, Faraone, Fedeli, Ferrazzi, Garavini, Giacobbe, Grimani, Iori, Laus, Magorno, Manca, Margiotta, Marino, Assuntela Messina, Misiani, Nannicini, Parente, Patriarca, Pinotti, Pittella, Rampi, Renzi, Richetti, Rojc, Sbrollini, Sudano, Taricco, Vattuone, Verducci, Zanda

Respinto

Il Senato,

premesso che:

la soluzione proposta dalla Giunta delle elezioni e delle immunità, concernente il seggio non assegnato in Sicilia, non è il risultato di una decisione giuridicamente fondata, ma di una deliberazione assunta in forza della sola logica numerica della maggioranza in chiara violazione della legge e della Costituzione repubblicana;

contrariamente a quanto proposto dalla Giunta l'ipotesi di una lista che abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio è espressamente prevista dall'articolo 17-*bis* della legge elettorale del Senato;

tale norma esclude espressamente che possa applicarsi in questi casi al Senato la disciplina prevista dalla legge elettorale della Camera dei deputati, che invece consente di attribuire i seggi non assegnati ai candidati della medesima lista in altre circoscrizioni;

preso atto che:

per giustificare la proposta approvata dalla Giunta il relatore si richiama al principio della sovranità popolare (articolo 1 della Costituzione) che imporrebbe di far eleggere comunque un candidato del Movimento 5 Stelle presentatosi e non eletto in una regione diversa dalla Sicilia;

è bene ricordare che lo stesso articolo 1 della Costituzione italiana afferma che la sovranità è esercitata dal popolo «nelle forme e nei limiti previsti in Costituzione» e quindi coerentemente con gli altri principi costituzionali che vengono in evidenzia, e cioè sia con il principio di territorialità, che esige che in Sicilia siano eletti i seggi previsti e ad essa spettanti, sia con quello attinente all'elezione su base regionale, per cui non possono essere eletti, con i voti dei cittadini siciliani, candidati di altre circoscrizioni regionali;

il problema del seggio senatoriale vacante riguarda gli elettori siciliani e non «la suprema volontà popolare» indebitamente richiamata dal Relatore, che vedrebbero i propri voti utilizzati per eleggere un candidatoin un'altra regione in palese violazione della Costituzione italiana;

valutato che nella storia repubblicana la legge elettorale del Senato non ha mai previsto, né si sono mai verificate ipotesi di slittamento o trasferimento di seggi da una circoscrizione regionale ad un'altra,

delibera di concludere in difformità dalla decisione adottata a maggioranza dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nel pieno rispetto dell'intero dettato dell'articolo 57 della Costituzione che impone l'elezione su base regionale del Senato escludendo la possibilità di attribuire il seggio in questione ricorrendo a candidati di altre circoscrizioni regionali, che richiede un organo costituzionale il cui *plenum* sia di 315 senatori, che enuncia infine il principio della rappresentanza territoriale sulla base del quale alla Sicilia deve essere riconosciuto il numero di seggi previsto nel riparto stabilito dalla legge.

DOCUMENTO

Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Emilia-Romagna (Doc. III, n. 2**)**

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

Cucca, Marcucci, Bonifazi, Ginetti, Rossomando, Malpezzi, Mirabelli, Stefano, Ferrari, Collina, Bini, Cirinnà, Valente

Respinta

Il Senato,

premesso che:

con propria deliberazione, in data 16 luglio 2019, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deciso di proporre all'Assemblea del Senato - disattesa ogni diversa istanza - di deliberare l'annullamento dell'elezione del senatore Edoardo Patriarca in Emilia-Romagna;

considerato che:

dai lavori svolti dalla Giunta sono emerse una serie di irregolarità che, sebbene in misura minore rispetto a quanto assunto dal ricorrente, fanno immaginare che, pur nella totale buona fede, le regole sull'attribuzione dei voti non siano state interpretate in modo corretto, rendendo fortemente probabile il fatto che l'intero complesso delle operazioni di voto svoltesi nel collegio n. 5 di Modena siano state condotte in maniera irregolare e che, quindi, ci sia stato un grave *vulnus* al principio della libertà di voto, nell'accezione di veder attribuito al candidato prescelto il voto dato;

la Giunta ha così verificato, concordando in parte con quanto sostenuto dal ricorrente, che effettivamente alcuni voti attribuitigli erano confluiti tra le schede bianche o nulle a causa di una serie di eclatanti errori posti in essere dai componenti il seggio elettorale;

la gravità degli errori commessi avrebbe dovuto imporre alla Giunta di approfondire ancora di più la vicenda, non fermandosi, pertanto, al contenuto del ricorso di Stefano Corti, in modo da fugare ogni dubbio sulla perfetta aderenza tra l'esercizio della sovranità popolare da parte degli elettori del collegio di Modena e il risultato elettorale;

poiché sussistevano le condizioni per disporre, ai sensi degli articoli 2 e 12, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri, la revisione di tutte le schede del collegio elettorale di Modena, è stata avanzata una richiesta in tal senso, accompagnata, in via subordinata, dalla richiesta della revisione per campione delle schede valide;

considerato inoltre che:

nella seduta del 16 luglio scorso, il senatore Patriarca ha dovuto leggere personalmente la memoria preparata dal suo avvocato non potendo avvalersi delle competenze di quest'ultimo poiché è stata rigettata l'istanza, corredata di certificato medico, di rinvio della seduta, proposta a causa dell'assenza motivata dell'avvocato;

ciò ha rappresentato un grave *vulnus* al diritto di difesa del senatore Patriarca;

non possono, infatti, considerarsi fondate le motivazioni riportate a supporto del rigetto dell'istanza di rinvio nella Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (*Doc*. III, n. 2) per la quale "Non può quindi essere riconosciuto un diritto potestativo al rinvio della discussione ogni qualvolta il difensore si trovi impossibilitato a presentarsi personalmente in seduta per assolvere il proprio mandato, occorrendo valorizzare il dovere di cooperazione che fa obbligo al difensore di porre in essere ogni attività, materiale o giuridica, necessaria e sufficiente a rendere ugualmente possibile la celebrazione del procedimento, anche attraverso l'istituto della sostituzione processuale", né, tantomeno, si ritengono validi al medesimo fine, i precedenti invocati;

nel momento in cui è riconosciuta la facoltà di avvalersi di un avvocato, la stessa deve essere resa concreta e, pertanto, la Giunta avrebbe dovuto accettare l'istanza di rinvio della seduta in presenza di circostanze motivate che non hanno consentito all'avvocato di essere presente a difesa del suo assistito;

pertanto, occorre riconoscere la violazione del diritto di difesa del senatore Patriarca, che non è stato garantito nella sua pienezza, in palese dispregio del rapporto fiduciario tra l'avvocato e il suo assistito;

considerato infine che:

da quanto risulta nella seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 26 giugno 2019, "sulla base dei dati di proclamazione degli Uffici elettorali competenti il senatore Patriarca è risultato eletto con uno scarto di 38 voti rispetto al candidato Corti, primo dei non eletti", mentre, all'esito dell'istruttoria, "alla luce delle risultanze numeriche esposte", il candidato Stefano Corti risulterebbe (...) eletto, con una differenza di 55 voti, nel collegio uninominale n. 5 dell'Emilia Romagna;

nonostante l'esiguità dei voti di scarto, sia prima che dopo l'istruttoria, è stata respinta l'istanza della revisione per campione delle schede valide, mentre alla luce di quanto emerso sarebbe stato necessario - e lo è ancora - un ulteriore approfondimento da parte della Giunta;

infatti, le irregolarità nel collegio uninominale n. 5 di Modena sono dovute ad una errata interpretazione delle modalità di assegnazione del voto. L'attività di revisione delle schede nulle, bianche e contestate da parte del Comitato non ha fatto altro che confermare tali irregolarità dimostrando che nei seggi elettorali del collegio in oggetto siano stati commessi degli errori di interpretazione del voto;

si ritiene, pertanto, necessaria e doverosa la revisione di tutte le schede elettorali del collegio uninominale di Modena e, in via subordinata, la revisione per campione delle schede valide;

appaiono pretestuose le motivazioni riportate nella Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (Doc. III, n. 2) per escludere la revisione delle schede elettorali, là dove si afferma "Tale richiesta, esaminata in camera di consiglio, non è stata accolta, tenuto conto che lo stesso dettato normativo dell'articolo 12, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri prevede la possibilità di una revisione delle schede valide soltanto «ove ritenuto essenziale», limitando ulteriormente (rispetto alla precedente normativa) il ricorso a tale accertamento, nel senso di permetterlo solo nei casi in cui senza di esso resterebbero del tutto indefinite le cifre elettorali;

uno scarto di soli 55 voti rende "essenziale" la revisione di tutte le schede elettorali, alla luce anche delle irregolarità riscontrate in sede di interpretazione delle modalità di assegnazione del voto,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di sospendere fino alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva la discussione del documento in titolo.

ORDINI DEL GIORNO
G1

Cucca, Marcucci, Malpezzi, Mirabelli, Stefano, Collina, Ferrari, Bini, Cirinnà, Valente, Alfieri, Astorre, Bellanova, Biti, Boldrini, Bonifazi, Cerno, Comincini, D'Alfonso, D'Arienzo, Faraone, Fedeli, Ferrazzi, Garavini, Giacobbe, Ginetti, Grimani, Iori, Laus, Magorno, Manca, Margiotta, Marino, Assuntela Messina, Misiani, Nannicini, Parente, Parrini, Patriarca, Pinotti, Pittella, Rampi, Renzi, Richetti, Rojc, Rossomando, Sbrollini, Sudano, Taricco, Vattuone, Verducci, Zanda

Respinto

Il Senato,

premesso che:

con propria deliberazione, in data 16 luglio 2019, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha deciso di proporre all'Assemblea del Senato - disattesa ogni diversa istanza - di deliberare l'annullamento dell'elezione del senatore Edoardo Patriarca in Emilia-Romagna;

considerato che:

dai lavori svolti dalla Giunta sono emerse una serie di irregolarità che, sebbene in misura minore rispetto a quanto assunto dal ricorrente, fanno immaginare che, pur nella totale buona fede, le regole sull'attribuzione dei voti non siano state interpretate in modo corretto, rendendo fortemente probabile il fatto che l'intero complesso delle operazioni di voto del collegio di Modena siano state condotte in maniera irregolare e che, quindi, ci sia stato un grave *vulnus* al principio della libertà di voto, nell'accezione di veder attribuito al candidato prescelto il voto dato;

la Giunta ha così verificato, concordando in parte con quanto sostenuto dal ricorrente, che effettivamente alcuni voti attribuitigli erano confluiti tra le schede bianche o nulle a causa di una serie di eclatanti errori posti in essere dai componenti il seggio elettorale;

la gravità degli errori commessi avrebbe dovuto imporre alla Giunta di approfondire ancora di più la vicenda, non fermandosi, pertanto, al contenuto del ricorso, in modo da fugare ogni dubbio sulla perfetta aderenza tra l'esercizio della sovranità popolare da parte degli elettori del collegio di Modena e il risultato elettorale;

poiché sussistevano le condizioni per disporre, ai sensi degli articoli 2 e 12, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri, la revisione di tutte le schede del collegio elettorale di Modena, è stata avanzata una richiesta in tal senso, accompagnata, in via subordinata, dalla richiesta della revisione per campione delle schede valide;

considerato inoltre che:

nella seduta del 16 luglio scorso, il senatore Patriarca ha dovuto leggere personalmente la memoria preparata dal suo avvocato non potendo avvalersi delle competenze di quest'ultimo poiché è stata rigettata l'istanza, corredata di certificato medico, di rinvio della seduta, proposta a causa dell'assenza motivata dell'avvocato;

ciò ha rappresentato un grave *vulnus* al diritto di difesa del senatore Patriarca;

non possono considerarsi fondate le motivazioni riportate a supporto del rigetto dell'istanza di rinvio nella Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (*Doc*. III, n. 2) per la quale "Non può quindi essere riconosciuto un diritto potestativo al rinvio della discussione ogni qualvolta il difensore si trovi impossibilitato a presentarsi personalmente in seduta per assolvere il proprio mandato, occorrendo valorizzare il dovere di cooperazione che fa obbligo al difensore di porre in essere ogni attività, materiale o giuridica, necessaria e sufficiente a rendere ugualmente possibile la celebrazione del procedimento, anche attraverso l'istituto della sostituzione processuale", né, tantomeno, si ritengono validi al medesimo fine, i precedenti invocati;

infatti, nel momento in cui è riconosciuta la facoltà di avvalersi di un avvocato, la stessa deve

essere resa concreta e, pertanto, la Giunta avrebbe dovuto accettare l'istanza di rinvio della seduta in presenza di circostanze motivate che non hanno consentito all'avvocato di essere presente a difesa del suo assistito;

pertanto, occorre riconoscere la violazione del diritto di difesa del senatore Patriarca, che non è stato garantito nella sua pienezza, in palese dispregio del rapporto fiduciario tra l'avvocato e il suo assistito,

delibera, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 2, del Regolamento del Senato, di rinviare la proposta all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, affinché sia nuovamente convocata, in modo da garantire nel procedimento il diritto di difesa del senatore Patriarca.

G2

Marcucci, Malpezzi, Mirabelli, Stefano, Collina, Ferrari, Bini, Cirinnà, Valente, Alfieri, Astorre, Bellanova, Biti, Boldrini, Bonifazi, Cerno, Comincini, Cucca, D'Alfonso, D'Arienzo, Faraone, Fedeli, Ferrazzi, Garavini, Giacobbe, Ginetti, Grimani, Iori, Laus, Magorno, Manca, Margiotta, Marino, Assuntela Messina, Misiani, Nannicini, Parente, Parrini, Patriarca, Pinotti, Pittella, Rampi, Renzi, Richetti, Rojc, Rossomando, Sbrollini, Sudano, Taricco, Vattuone, Verducci, Zanda

Respinto

Il Senato,

premesso che:

con propria deliberazione, in data 16 luglio 2019, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha deciso di proporre all'Assemblea del Senato - disattesa ogni diversa istanza - di deliberare l'annullamento dell'elezione del senatore Edoardo Patriarca in Emilia-Romagna;

considerato che:

dai lavori svolti dalla Giunta sono emerse una serie di irregolarità che, sebbene in misura minore rispetto a quanto assunto dal ricorrente, fanno immaginare che, pur nella totale buona fede, le regole sull'attribuzione dei voti non siano state interpretate in modo corretto, rendendo fortemente probabile il fatto che l'intero complesso delle operazioni di voto del collegio di Modena siano state condotte in maniera irregolare e che, quindi, ci sia stato un grave *vulnus* al principio della libertà di voto, nell'accezione di veder attribuito al candidato prescelto il voto dato;

la Giunta ha così verificato, concordando in parte con quanto sostenuto dal ricorrente, che effettivamente alcuni voti attribuitigli erano confluiti tra le schede bianche o nulle a causa di una serie di eclatanti errori posti in essere dai componenti il seggio elettorale;

la gravità degli errori commessi avrebbe dovuto imporre alla Giunta di approfondire ancora di più la vicenda, non fermandosi, pertanto, al contenuto del ricorso, in modo da fugare ogni dubbio sulla perfetta aderenza tra esercizio della sovranità popolare da parte degli elettori del collegio di Modena e il risultato elettorale;

poiché sussistevano le condizioni per disporre, ai sensi degli articoli 2 e 12, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri, la revisione di tutte le schede del collegio elettorale di Modena, è stata avanzata una richiesta in tal senso, accompagnata, in via subordinata, dalla richiesta della revisione per campione delle schede valide;

considerato che:

i soggetti, pur presenti nei seggi durante le operazioni elettorali, hanno ritenuto di non contestare in quella sede alcunché, salvo procedere in un secondo momento alla redazione di autocertificazioni in vista della proposizione del ricorso;

al riguardo occorre menzionare la giurisprudenza formatasi in materia, in tal senso si segnala il

Tar Puglia, Lecce, 11 ottobre 2006, n. 4926, secondo cui "Più in dettaglio, in materia di dichiarazioni di rappresentanti di lista è dunque ovvio procedere con particolare cautela qualora dette dichiarazioni, piuttosto che essere frutto dell'esercizio tempestivo di quegli oneri di sorveglianza e di contestazione di operazioni elettorali, sono, ben al contrario, il risultato di un ripensamento tardivo su quanto accaduto all'interno di un seggio durante lo spoglio delle schede. Si può dunque condividere l'orientamento giurisprudenziale che svaluta l'efficacia probatoria delle dichiarazioni sostitutive rese dai cosiddetti rappresentanti di lista che non abbiano tempestivamente sollevato contestazioni a verbale, proprio per il rischio di sovvertire un risultato elettorale sulla base di asserzioni che, facendo leva sulla capacità mnemonica individuale, risentono di notevoli margini di incertezza";

o ancora si valuti il Tar Sicilia 25 ottobre 2017, n. 2298, che ha ribadito come nel giudizio elettorale, la mancata verbalizzazione delle contestazioni nella attribuzione dei voti di lista e di preferenza, da parte dei rappresentanti di lista, rende irrilevanti le dichiarazioni da questi rese successivamente;

considerato, inoltre, che:

come emerso nella seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 26 giugno 2019, "sulla base dei dati di proclamazione degli Uffici elettorali competenti il senatore Patriarca è risultato eletto con uno scarto di 38 voti rispetto al candidato Corti, primo dei non eletti", mentre "alla luce delle risultanze numeriche esposte, risulterebbe (...) eletto, con una differenza di 55 voti, nel collegio uninominale n. 5 dell'Emilia-Romagna il candidato Stefano Corti";

nonostante l'esiguità dei voti di scarto è stata respinta l'istanza della revisione per campione delle schede valide;

a fronte delle criticità citate riguardo la mancata tempestiva contestazione delle operazioni elettorali da parte dei rappresentati e a fronte dell'esiguità dei voti di scarto emersa sarebbe stato doveroso procedere con la revisione per campione delle schede valide,

delibera, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 2, del Regolamento del Senato, di rinviare la proposta all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari affinché si proceda ad una revisione per campione, pari al 10 per cento, delle schede valide.

G3

Marcucci, Malpezzi, Mirabelli, Stefano, Collina, Ferrari, Bini, Cirinnà, Valente, Alfieri, Astorre, Bellanova, Biti, Boldrini, Bonifazi, Cerno, Comincini, Cucca, D'Alfonso, D'Arienzo, Faraone, Fedeli, Ferrazzi, Garavini, Giacobbe, Ginetti, Grimani, Iori, Laus, Magorno, Manca, Margiotta, Marino, Assuntela Messina, Misiani, Nannicini, Parente, Parrini, Patriarca, Pinotti, Pittella, Rampi, Renzi, Richetti, Rojc, Rossomando, Sbrollini, Sudano, Taricco, Vattuone, Verducci, Zanda

Respinto

Il Senato,

premesso che:

con propria deliberazione, in data 16 luglio 2019, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha deciso di proporre all'Assemblea del Senato - disattesa ogni diversa istanza - di deliberare l'annullamento dell'elezione del senatore Edoardo Patriarca in Emilia-Romagna;

considerato che:

dai lavori svolti dalla Giunta sono emerse una serie di irregolarità che, sebbene in misura minore rispetto a quanto assunto dal ricorrente, fanno immaginare che, pur nella totale buona fede, le regole sull'attribuzione dei voti non siano state interpretate in modo corretto, rendendo fortemente probabile il fatto che l'intero complesso delle operazioni di voto del collegio di Modena siano state condotte in maniera irregolare e che, quindi, ci sia stato un grave *vulnus* al principio della libertà di

voto, nell'accezione di veder attribuito al candidato prescelto il voto dato;

la Giunta ha così verificato, concordando in parte con quanto sostenuto dal ricorrente, che effettivamente alcuni voti attribuitigli erano confluiti tra le schede bianche o nulle a causa di una serie di eclatanti errori posti in essere dai componenti il seggio elettorale;

la gravità degli errori commessi avrebbe dovuto imporre alla Giunta di approfondire ancora di più la vicenda, non fermandosi, pertanto, al contenuto del ricorso, in modo da fugare ogni dubbio sulla perfetta aderenza tra esercizio della sovranità popolare da parte degli elettori del collegio di Modena e il risultato elettorale;

poiché sussistevano le condizioni per disporre, ai sensi degli articoli 2 e 12, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri, la revisione di tutte le schede del collegio elettorale di Modena, è stata avanzata una richiesta in tal senso, accompagnata, in via subordinata, dalla richiesta della revisione per campione delle schede valide,

delibera, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 2, del Regolamento del Senato, di rinviare la proposta all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari affinché sia nuovamente convocata per procedere alla revisione per campione, pari al 5 per cento, delle schede valide.

G4

Marcucci, Malpezzi, Mirabelli, Stefano, Collina, Ferrari, Bini, Cirinnà, Valente, Alfieri, Astorre, Bellanova, Biti, Boldrini, Bonifazi, Cerno, Comincini, Cucca, D'Alfonso, D'Arienzo, Faraone, Fedeli, Ferrazzi, Garavini, Giacobbe, Ginetti, Grimani, Iori, Laus, Magorno, Manca, Margiotta, Marino, Assuntela Messina, Misiani, Nannicini, Parente, Parrini, Patriarca, Pinotti, Pittella, Rampi, Renzi, Richetti, Rojc, Rossomando, Sbrollini, Sudano, Taricco, Vattuone, Verducci, Zanda

Respinto

Il Senato,

premesso che:

con propria deliberazione, in data 16 luglio 2019, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha deciso di proporre all'Assemblea del Senato - disattesa ogni diversa istanza - di deliberare l'annullamento dell'elezione del senatore Edoardo Patriarca in Emilia-Romagna;

considerato che:

dai lavori svolti dalla Giunta sono emerse una serie di irregolarità che fanno immaginare che, pur nella totale buona fede, le regole sull'attribuzione dei voti non siano state interpretate in modo corretto, rendendo fortemente probabile il fatto che l'intero complesso delle operazioni di voto del collegio di Modena siano state condotte in maniera irregolare e che, quindi, ci sia stato un grave *vulnus* al principio della libertà di voto, nell'accezione di veder attribuito al candidato prescelto il voto dato;

la Giunta ha così verificato, concordando in parte con quanto sostenuto dal ricorrente, che effettivamente alcuni voti attribuitigli erano confluiti tra le schede bianche o nulle a causa di una serie di eclatanti errori posti in essere dai componenti il seggio elettorale;

la gravità degli errori commessi avrebbe dovuto imporre alla Giunta di approfondire ancora di più la vicenda, non fermandosi, pertanto, al contenuto del ricorso, in modo da fugare ogni dubbio sulla perfetta aderenza tra esercizio della sovranità popolare da parte degli elettori del collegio di Modena e il risultato elettorale;

poiché sussistevano le condizioni per disporre, ai sensi degli articoli 2 e 12, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri, la revisione di tutte le schede del collegio elettorale di Modena, è stata avanzata una richiesta in tal senso, accompagnata, in via subordinata, dalla richiesta della revisione per campione delle schede valide;

considerato, inoltre, che:

da quanto risulta nella seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 26 giugno 2019, "sulla base dei dati di proclamazione degli Uffici elettorali competenti il senatore Patriarca è risultato eletto con uno scarto di 38 voti rispetto al candidato Corti, primo dei non eletti", mentre "alla luce delle risultanze numeriche esposte, risulterebbe (...) eletto, con una differenza di 55 voti, nel collegio uninominale n. 5 dell'Emilia-Romagna il candidato Stefano Corti";

nonostante l'esiguità dei voti di scarto è stata respinta l'istanza della revisione per campione delle schede valide;

le irregolarità nel collegio uninominale n. 5 di Modena sono dovute ad una errata interpretazione delle modalità di assegnazione del voto. L'attività del Comitato di revisione delle schede non ha fatto altro che confermare tali irregolarità dimostrando che nei seggi elettorali del collegio in oggetto si siano commessi degli errori di interpretazione del voto;

ebbene, così come era esiguo tra il senatore Patriarca e il ricorrente prima dell'istruttoria, lo scarto dei voti resta altrettanto esiguo e tale da giustificare un ulteriore approfondimento da parte della Giunta;

il rigetto dell'istanza di revisione delle schede per campione appare molto grave alla luce delle evidenti difficoltà interpretative sulle modalità di assegnazione del voto emerse nel caso in oggetto, di particolare gravità;

si ritiene, pertanto, necessaria la revisione di tutte le schede elettorali del collegio uninominale di Modena e, in via subordinata, la revisione per campione delle schede valide,

delibera, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 2, del Regolamento del Senato, di rinviare la proposta all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, affinché sia nuovamente convocata per procedere alla revisione di tutte le schede elettorali del collegio uninominale di Modena e, in via subordinata, alla revisione per campione delle schede valide

.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Berutti, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bressa, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Crimi, De Poli, Marino, Masini, Merlo, Monti, Napolitano, Ostellari, Pepe, Ripamonti, Ronzulli, Santangelo, Sciascia e Testor.

Gruppi parlamentari, composizione

Il senatore Stefano Corti ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

Il Presidente del Gruppo stesso ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione ha comunicato che il senatore Corti entra a far parte della 14a Commissione permanente.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive (1439)

(presentato in data 31/07/2019)

C.1603 conclusione anomala per stralcio (stralcio di C.1603-*bis*, C.1603-*ter*) *C.1603-ter approvato dalla Camera dei deputati*;

DDL Costituzionale

On. Bruno Bossio Vincenza

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica (1440)
(presentato in data 31/07/2019)
C.1511 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.1647, C.1826, C.1873)
onn. Gallinella Filippo, Gagnarli Chiara

Disposizioni in materia di utilizzo dei defribillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (1441)
(presentato in data 31/07/2019)
C.181 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.1034, C.1188, C.1593, C.1710, C.1749, C.1836, C.1839).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la relazione sulle erogazioni effettuate in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e dell'Ospedale pediatrico Bambin Gesù, aggiornata al mese di giugno 2019.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc.* CLXVII, n. 2).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 23 luglio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere in merito al processo di liberalizzazione dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del Codice della strada (articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 293).

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 25 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *f*), della legge 6 novembre 2012, n. 190, una segnalazione concernente gli esiti dell'indagine conoscitiva sui concessionari autostradali che hanno realizzato una percentuale di investimenti inferiori al 90% di quelli previsti, come risultante dai dati contenuti nella relazione 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle "Attività nel settore autostradale in concessione".
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 294).
Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 25 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *f*), della legge 6 novembre 2012, n. 190, una segnalazione concernente l'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e sulla trasparenza alle università non statali legalmente riconosciute.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 295).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:
sentenza n. 169 del 5 giugno 2019, depositata il 10 luglio 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma2-*quinquies*, lettera *e)*, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nel testo introdotto dall'articolo 55, comma 1, lettera *a*), n. 21, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (*Doc.* VII, n. 54) - alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 187 del 22 maggio 2019, depositata il 18 luglio 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-*quater*, commi 1, 2, e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'articolo 47-*quinquies* della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso articolo 58-*quater*, e in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-*quater*, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'articolo 47-*ter*, comma 1, lettere *a)* e *b*), della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 dello stesso articolo 58-*quater*, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti (*Doc.* VII, n. 55) - alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 195 del 20 giugno 2019, depositata il 24 luglio 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui prevede "sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", anziché "sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali"; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018 (*Doc.* VII, n. 56) - alla 2a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Croatti, Licheri e Sileri hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00152 del senatore Patuanelli ed altri.

Il senatore Rampi ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00153 del senatore Marcucci ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Gallicchio, Taverna e Vanin hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01080 della senatrice Floridia ed altri.

I senatori Campagna, La Mura e Mautone hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01081 del senatore Puglia ed altri.

Mozioni

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHE', IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, PETRENGA, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI - Il Senato,

premesso che:

negli scorsi giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha comunicato a mezzo stampa (e successivamente confermato nel corso del "*question time*" svoltosi il 24 luglio 2019 alla Camera dei deputati), la posizione del Governo italiano riguardo alla realizzazione del nuovo asse ferroviario ad alta velocità (Tav) tra Italia e Francia, e, più nello specifico, tra Torino e Lione;

il Presidente del Consiglio, in particolare, ha confermato l'intenzione del Governo di dare prosecuzione alla realizzazione dell'opera, alla luce di ulteriori elementi oggettivi sopravvenuti in seguito alle recenti interlocuzioni con i *partner* francesi e con le istituzioni europee;

interlocuzioni che, come riferito dal Presidente del Consiglio dei ministri, avrebbero determinato un significativo mutamento di scenario, con l'emersione di nuovi e ulteriori elementi di vantaggio connessi alla realizzazione e completamento dell'opera, con particolare riferimento alla disponibilità di

incrementare sensibilmente la quota di cofinanziamento della tratta transfrontaliera (dal 40 per cento al 55 per cento) e alla possibilità per il nostro Paese di beneficiare anche di un ulteriore contributo pari al 50 per cento;

le reti di trasporto transeuropee (in acronimo Ten-T, dall'inglese *transeuropean networks-transport*) sono un insieme di infrastrutture di trasporto integrate, previste per sostenere il mercato unico, garantire la libera circolazione delle merci e delle persone e rafforzare la crescita, l'occupazione e la competitività dell'Unione europea;

la revisione della mappa Ten-T avviata nel 2009 ha condotto ad un nuovo quadro legislativo, entrato in vigore dal 1° gennaio 2014, che definisce lo sviluppo della politica dei trasporti fino al 2030-2050, costituito dagli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 e il Connecting Europe facility (CEF) di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013;

i nuovi orientamenti dell'Unione europea per lo sviluppo della rete Ten-T prevedono la creazione di una rete articolata in due livelli: una rete globale (da realizzare entro il 2050), che mira a garantire la piena copertura del territorio dell'Unione e l'accessibilità a tutte le regioni, e una rete centrale a livello europeo (da realizzare entro il 2030) basata su un "approccio per corridoi", che dovranno includere almeno tre modalità differenti di trasporto, attraversare almeno tre Stati membri e prevedere l'accesso ai porti marittimi;

la rete centrale è articolata in 9 corridoi principali, 4 dei quali interessano l'Italia: il corridoio mediterraneo che attraversa il Nord Italia da ovest ad est, congiungendo Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Bologna e Ravenna; il corridoio Reno-Alpi che passa per i valichi di Domodossola e Chiasso e giunge al porto di Genova; il corridoio Baltico-Adriatico, che collega l'Austria e la Slovenia ai porti del nord Adriatico di Trieste, Venezia e Ravenna, passando per Udine, Padova e Bologna; il corridoio scandinavo-mediterraneo, che parte dal valico del Brennero e collega Trento, Verona, Bologna, Firenze, Livorno e Roma, con i principali centri urbani del Sud come Napoli, Bari, Catanzaro, Messina e Palermo;

tali corridoi comprendono: 9 nodi urbani (Roma, Bologna, Cagliari, Genova, Milano, Napoli, Torino, Venezia e Palermo); 11 aeroporti della rete centrale (Milano Linate, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bergamo Orio al Serio, Bologna Borgo Panigale, Cagliari Elmas, Genova Sestri, Napoli Capodichino, Palermo Punta Raisi, Torino Caselle e Venezia Tessera); 14 porti marittimi della rete centrale (Ancona, Augusta, Bari, Cagliari, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Ravenna, Taranto, Trieste e Venezia); 5 porti fluviali (Cremona, Mantova, Ravenna, Trieste e Venezia) e 15 interporti: Jesi (Ancona), Marcianise (Caserta), Nola (Napoli), Bologna, Cervignano (Udine), Pomezia nodo di Roma, Vado (Genova), Milano smistamento, Novara, Orbassano (Torino), Bari, Prato, Guasticce (Livorno), Padova, Verona;

il completamento delle infrastrutture di collegamento risulta essenziale per ridurre il *deficit* infrastrutturale italiano, sostenere la competitività delle imprese italiane e favorire una maggiore integrazione tra Nord e Sud del Paese, nonché per garantire l'integrazione dell'Italia nello sviluppo europeo;

oggi la priorità a livello europeo è quella di garantire la continuità dei corridoi, realizzando i collegamenti mancanti, assicurando connessioni tra le differenti modalità di trasporto ed eliminando i "colli di bottiglia" esistenti;

il nuovo asse ferroviario ad alta velocità (Tav) tra Italia e Francia, e, più nello specifico, tra Torino e Lione, rientra nel corridoio mediterraneo;

i principali obiettivi dei promotori della Tav sono sia di tipo economico, per rendere più competitivo il treno per il trasporto di persone e merci, sia di carattere ambientale, per ridurre il numero di tir sulle strade, sia di carattere sociale, per connettere meglio tra loro e valorizzare aree diverse;

secondo un documento della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2012, tra i principali vantaggi della Torino-Lione ci sarebbero "il dimezzamento dei tempi di percorrenza dei passeggeri, l'incremento della capacità nel trasporto merci e la riduzione del numero di camion - circa 600.000 in meno - su strada nel delicato ambiente alpino";

nel complesso, degli oltre 42 milioni di tonnellate di merci passate tra Francia e Italia nel 2016, appena il 7,7 per cento (circa 3,3 milioni di tonnellate) è stato trasportato sui treni, e, dove è in progetto la costruzione del *tunnel* di base, sotto il Moncenisio, circa 10,5 milioni di tonnellate di merci sono circolate su strada (il 78,3 per cento), mentre poco meno di 3 milioni di tonnellate invece hanno attraversato il confine sui binari a bordo dei treni (il 21,7 per cento);

i dati più recenti dicono che ogni anno, tra Italia e Francia, passano circa 3 milioni di mezzi pesanti e, se le previsioni dell'Osservatorio sull'impatto della nuova linea fossero rispettate, dopo 8 anni dalla sua apertura, si assisterebbe a un trasferimento di 20 milioni di tonnellate da strada a rotaia e di 38 milioni dopo 30 anni;

in quella data, se il flusso di merci tra Italia e Francia rimanesse stabile ai valori di oggi, vale a dire intorno ai 40 milioni di tonnellate, potrebbe essere assorbito al 95 per cento dalla ferrovia, determinando una riduzione di circa 3 milioni di *camion* che attraversano il confine;

per la realizzazione della nuova linea Torino-Lione, il 30 gennaio 2012 l'Italia ha sottoscritto un accordo con la Francia, sottoposto a ratifica parlamentare da entrambi gli Stati (l'Italia con la legge 23 aprile 2014, n. 71);

il 24 febbraio 2015 Francia e Italia hanno sottoscritto un ulteriore accordo per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea, ratificato con la legge 5 gennaio 2017, n. 1;

il progetto definitivo italiano è stato approvato con la delibera del Cipe del 20 febbraio 2015, n. 19; il successivo 2 giugno 2015, anche la Francia ha approvato il proprio progetto;

alla Regione Piemonte, la società "Tunnel euralpin Lyon-Turin" (Telt, promotrice della sezione transfrontaliera) ed il commissario di Governo hanno proposto nel maggio 2017 un protocollo d'intesa per la gestione delle misure compensative connesse all'opera in favore della val di Susa;

lo Stato ha dovuto far fronte alla recrudescenza delle manifestazioni da parte di gruppi e movimenti "No Tav", via via sempre più connotatisi come espressioni dell'antagonismo di sinistra, con una crescente militarizzazione del cantiere della Maddalena di Chiomonte (Torino) ed ingente dispendio di risorse pubbliche per la sicurezza, che, tuttavia, non ha potuto impedire, negli anni, il ripetersi di episodi violenti ai danni delle forze dell'ordine e degli operai al lavoro nel cantiere;

l'Unione europea ha deciso di cofinanziare tale opera nell'ambito del programma CEF, lo strumento finanziario dell'Unione europea diretto a migliorare le reti europee nei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, con un finanziamento, fino all'anno 2019, pari al 40 per cento dell'ammontare delle opere;

il costo del *tunnel* transfrontaliero originariamente previsto, i cui lavori sarebbero dovuti entrare a pieno regime a inizio 2019, è di 8,6 miliardi di euro (costo certificato da un ente terzo), di cui il 40 per cento, come detto, a carico dell'Unione europea, il 35 per cento a carico dell'Italia (circa 3 miliardi di euro), il 25 per cento della Francia; il costo totale della Torino-Lione a carico dell'Italia, quantificato dalla delibera del Cipe 28 febbraio 2018, è di circa 6 miliardi di euro, di cui circa 3 già disponibili: percentuali che, come sopra specificato e come recentemente riferito dal Presidente del Consiglio dei ministri, dovrebbero essere riviste in senso maggiormente favorevole al nostro Paese nei termini riportati;

talune fonti stimano in 3,4 miliardi di euro il costo per lo Stato italiano del blocco definitivo della Tav, considerando gli oneri per la rescissione dei contratti, gli appalti già avviati, il ripristino degli scavi e le penali;

la mancata realizzazione imporrebbe, infatti, la messa in sicurezza degli oltre 26 chilometri già scavati e l'adeguamento del tracciato del Fréjus;

il "no" alla Tav obbligherebbe a gestire circa 3 milioni e mezzo di tir che attraversano la pianura Padana, con 44,1 milioni di tonnellate di merci che continuerebbero a essere trasportate verso la Francia su gomma;

un blocco unilaterale dei lavori sulla Torino-Lione non esclude la possibilità di una messa in mora dell'Italia, che potrebbe vedersi privata per un periodo di 5 anni dei finanziamenti europei sulle altre opere transfrontaliere non ancora in fase avanzata;

l'interruzione dei lavori sulla Torino-Lione avrebbe, quindi, una ricaduta negativa sulla realizzazione

di tutte le infrastrutture di cui l'Italia ha bisogno, impedendo lo sviluppo del territorio e peggiorando una situazione già critica che vede la nostra nazione arretrata rispetto ad altri Stati europei dove gli investimenti sono superiori;
l'Italia sarebbe tagliata fuori dalle vie dello sviluppo europee, a vantaggio di vie di collegamento a nord delle Alpi, e, analogamente, i porti di Trieste e Genova sarebbero a rischio di veder deperire i loro traffici, perdendo l'occasione di un collegamento vitale con i mercati dell'Europa centro-settentrionale;
il coordinatore della commissione ministeriale per l'analisi del rapporto tra costi e benefici, professor Marco Ponti, ha consegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la relazione della commissione, evidenziando a stretto giro come il lavoro svolto debba considerarsi parziale ed incompleto;
il Ministro ha dichiarato che l'analisi consegnata dal professor Ponti deve intendersi come una bozza che necessita di ulteriori approfondimenti;
il commissario di Governo per la Tav Torino-Lione, architetto Paolo Foietta, in audizione presso la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati il 16 gennaio 2019, ha dichiarato di sentirsi "in una situazione surreale ed imbarazzante" perché per mesi dopo le elezioni del 4 marzo 2018 ha cercato di interloquire con il Governo senza alcun successo, aggiungendo di aver interloquito con il professor Ponti soltanto in occasione di dibattiti pubblici, ma mai in audizione presso la commissione per l'analisi del rapporto tra costi e benefici;
dall'audizione dell'architetto Foietta sono emersi ulteriori elementi tecnici a supporto della necessità di concludere l'opera nei tempi previsti, sbloccando definitivamente i cantieri e dando attuazione agli investimenti programmati e concordati;
le incertezze governative sul destino dell'opera hanno portato alla nascita di un vasto movimento di opinione, composto dalle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello piemontese e nazionale, nonché da numerosi amministratori locali, che hanno manifestato a più riprese il massimo sostegno alla realizzazione dell'opera;
la Tav rientra in un accordo internazionale tra Italia e Francia, ratificato dai rispettivi Parlamenti nazionali, e una rinuncia all'opera o una sua modifica sostanziale devono essere sottoposte a nuova approvazione parlamentare,
impegna il Governo:
1) a garantire un'effettiva e decisa attuazione dell'indirizzo politico recentemente espresso ed adottare tutte le iniziative necessarie a favorire una realizzazione dell'infrastruttura senza ulteriore indugio o ritardo;
2) ad adottare ogni iniziativa necessaria a scongiurare che l'Italia incorra in inevitabili effetti penalizzanti e dannosi, che deriverebbero sia dall'emergere di profili di responsabilità contrattuale per inadempimento o ulteriori ritardi esecutivi rispetto agli impegni assunti, sia dalla mancata realizzazione di un'opera infrastrutturale strategica per lo sviluppo economico nazionale.
(1-00157)
RIZZOTTI, GIAMMANCO, CAUSIN, AIMI, PAPATHEU, GALLONE, TOFFANIN, STABILE, BERARDI, BINETTI, MODENA - Il Senato,
premesso che:
la depressione maggiore è un disturbo psichiatrico ampiamente diffuso nella popolazione italiana e in continua crescita, risultando tra una delle principali cause di invalidità temporanea e permanente in tutte le popolazioni mondiali. La depressione secondo l'Organizzazione mondiale della sanità è classificata oggi come la prima causa di disabilità: in Europa si stima che più di 35 milioni di cittadini, in tutte le fasce di età, vivano con questa problematica di salute mentale, e in Italia questa patologia ha una prevalenza di circa il 5,5 per cento della popolazione, ovvero circa 3,5 milioni di pazienti, cifra destinata ad aumentare;
la depressione si manifesta tipicamente nella seconda e terza decade di vita con un picco nella decade successiva, dunque nel periodo più florido e produttivo della vita;
le donne sono particolarmente esposte alla depressione direttamente e come *caregiver*. Il rapporto tra

donna e uomo è pari a 2 a uno;
la depressione comporta una compromissione del funzionamento personale e sociale associata a sintomi cognitivi, comportamentali, somatici e affettivi;
l'impatto sulla qualità di vita è drammatico per il paziente, ma anche per la famiglia, poiché corrode il funzionamento individuale e sociale della persona;
la depressione ha un impatto socioeconomico pesantissimo: l'assenza dal lavoro e la scarsa produttività sono correlate alla gravità della malattia e i costi diretti (per farmaci, interventi psicoterapici, visite specialistiche, eccetera) incidono in minima parte;
considerato che:
sulla depressione, così come sulla malattia mentale in generale, grava ancora oggi una pesantissima stigmatizzazione fondata su stereotipi e luoghi comuni;
solo il 50 per cento dei soggetti affetti da depressione ricevono adeguata diagnosi e cura in tempi però ancora troppo lunghi (circa due anni);
la depressione presenta spesso nel suo decorso naturale episodi di ricaduta sintomatologica, che peggiorano l'esito prognostico a lungo termine della malattia;
è stato istituito un tavolo tecnico sulla salute mentale presso il Ministero della salute nel mese di gennaio 2019;
nel mese di aprile 2019, alla Camera dei deputati, è stato presentato a cura di fondazione "Onda" un manifesto "Depressione sfida del secolo", patrocinato dalla Società italiana di psichiatria e dalla Società italiana di neuropsicofarmacologia, da Progetto Itaca e Cittadinanzattiva alla presenza di parlamentari di Senato e Camera di tutti gli schieramenti,
impegna il Governo:
1) a sensibilizzare la popolazione sulla depressione come patologia curabile al fine di combattere lo stigma;
2) a potenziare la ricerca al fine di individuare le cure o le combinazioni di trattamento più efficaci e innovative;
3) ad attivare campagne di prevenzione e *screening* di comprovata validità scientifica che riducano i tempi di attesa per arrivare alla diagnosi di depressione;
4) a potenziare la rete dei servizi sanitari dedicati alla salute mentale, territoriali e della medicina generale e specialistica;
5) a facilitare l'accesso alle cure su tutto il territorio italiano;
6) a promuovere le azioni necessarie per attivare un piano nazionale di lotta alla depressione che evidenzi i bisogni e gli strumenti con il coinvolgimento di tutti gli interlocutori: specialisti, psichiatri, neuropsichiatri, psicologi, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, e anche insegnanti e famiglie, nonché associazioni di pazienti.
(1-00158)

Interpellanze
ABATE, MORRA, CROATTI, FENU, EVANGELISTA, ROMAGNOLI, PELLEGRINI Marco, PISANI Giuseppe, MARINELLO, GALLICCHIO, LANZI, DE LUCIA, RICCARDI, GRANATO, CORRADO, FERRARA, RICCIARDI, ORTOLANI, L'ABBATE, QUARTO, VACCARO, PESCO, DI NICOLA, AUDDINO, DI MICCO, CRUCIOLI, URRARO, CAMPAGNA, CATALFO, MATRISCIANO, GIARRUSSO, TRENTACOSTE, GRASSI, PERILLI, PIRRO, GARRUTI, SILERI, DI PIAZZA, DI MARZIO, GUIDOLIN, PRESUTTO, MORONESE, FEDE, ACCOTO, PARAGONE, D'ANGELO, LEONE, AGOSTINELLI, NATURALE, FATTORI, CORBETTA, MANTOVANI - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno*. - Premesso che:
il procuratore della Repubblica di Castrovillari Facciolla, nei giorni scorsi, aveva denunciato la carenza di organico che vivono sia il Tribunale che la stessa Procura di Castrovillari;
nel corso della conferenza stampa dell'operazione "Fangorn", che ha portato pochi giorni fa al fermo di 15 persone che gestivano il taglio illegale e la vendita di legname dall'area SIC "foreste rossanesi" arrivando a gesti di estorsione, incendi e intimidazioni, è emerso che sono stati già chiamati in causa i livelli superiori della giustizia per i quali le esigenze di "questo territorio sembrano passare quasi

inosservate", come riportato da "abmreport" il 19 luglio 2019;
dalle parole del procuratore, riportate dai *media* "ildispaccio", "abmreport", "quotidianodelsud" e dalle agenzie di stampa Ansa e Agi, è emerso che gli uffici giudiziari sono "a livello di chiusura" al limite di mettere a rischio il "diritto di assicurare ai cittadini a credere nella giustizia". C'è bisogno di "investimenti seri e concreti sia per le forze dell'ordine che sono poche e oberate di lavoro" sia per gli uffici di procura dove manca il personale amministrativo;
ad oggi, sempre secondo quanto emerso nell'intervista, il "Tribunale è senza magistrati per assicurare sia l'attività del gip che del tribunale": una situazione incresciosa che non riesce a garantire la "risposta" in termini di giustizia "che merita il territorio in termini di gestione della giurisdizione" ("abmreport");
si legge ancora che, per citare i casi limite, il procuratore ha raccontato come il suo collega Primicerio sia stato costretto "a dormire in caserma con i Carabinieri" per evitare costosi e lunghi spostamenti del personale investigativo dalla Procura ai luoghi di riferimento delle indagini, segno evidente degli "sforzi e impegni del mio ufficio, dei collaboratori diretti e della polizia giudiziaria". Ma tutto questa emergenza "sembra non interessare a nessuno", ha concluso Facciolla assicurando che la Procura continuerà, per nella carenza operativa, a fare la sua parte per assicurare la giustizia;
in queste ore in contrada Apollinara di Corigliano Rossano (Cosenza) si è consumata una nuova tragedia. Le vittime sono Pietro Greco, sorvegliato speciale, e Francesco Romano, imprenditore incensurato. Il delitto sarebbe stato messo in atto a colpi di *kalashnikov* e l'arma usata potrebbe essere la firma della 'ndrangheta. I due sono stati uccisi con 40 colpi in un agrumeto della piana di Sibari;
considerato che:
negli ultimi mesi, nella Sibaritide si contano quattro morti (tre ammazzati con *kalashnikov* e uno ucciso e il corpo buttato nel porto di Corigliano Rossano) e due scomparsi per mano presumibilmente della "lupara bianca", tanto che si può parlare di probabile guerra di mafia;
gli episodi di malaffare continuano ad essere numerosi come documenta la stampa e le risposte dei magistrati e delle forze dell'ordine sono sempre puntuali ma più difficoltose;
ad oggi alla Procura di Castrovillari, in particolare, è assolutamente necessaria l'assegnazione di almeno 15 unità anche in considerazione del decreto 18 aprile 2019 recante "Modalità di assunzione del personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 307, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145". Mancano tre funzionari giudiziari; mancano cancellieri e, più, in generale, figure in grado di assicurare l'assistenza ai magistrati; entro il 2021, almeno dieci unità andranno in pensione;
un'eguale carenza contraddistingue anche le forze dell'ordine operanti nella zona. A parere degli interpellanti, lavorare in queste condizioni risulta davvero difficile con il personale negli uffici ridotto all'osso. In un territorio che da qualche mese annovera nel suo comprensorio Corigliano Rossano, la terza città della Calabria per dimensione, e conta circa 300.000 abitanti, bisogna prevedere un aumento delle forze dell'ordine e, soprattutto, del personale nelle Procure e nei Tribunali,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e se, sulla base degli elementi di valutazione in loro possesso, intendano adottare iniziative di competenza per risolvere al più presto la situazione d'emergenza descritta.
(2-00038*p. a.*)

Interrogazioni

RIZZOTTI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
oltre 30 milioni di donne in tutto il mondo vivono con una protesi al seno, in Italia sono circa 35.000 le donne che si sottopongono a un impianto di protesi mammaria: il 63 per cento con finalità estetiche, il 37 per cento ricostruttive;
alcuni recenti studi internazionali hanno associato però alcune tipologie di queste protesi a una nuova forma tumorale: il cosiddetto ALCL, un linfoma anaplastico a grandi cellule;
anche a seguito degli studi citati, alcuni Stati hanno avviato delle verifiche e lo scorso 17 dicembre l'agenzia regolatrice francese (Ansm) ha disposto il ritiro dal commercio di 13 modelli di protesi chiedendo altresì ad alcune multinazionali, tra cui Allergan, Polytech e Eurosilicone, "di ritirare tutti i

lotti attualmente in circolazione, per il pericolo raro, ma grave";
il 30 maggio 2019 è stato il Canada che, seguendo l'esempio di diversi altri Stati, ha bloccato la vendita delle protesi al seno testurizzate, associate all'insorgenza di linfoma anaplastico a grandi cellule, stabilendo che "il rischio potenziale supera i benefici";
in ultimo, lo scorso 24 luglio la Food and drug administration statunitense (Fda) ha chiesto alla multinazionale Allergan di ritirare alcuni modelli delle sue protesi al seno testurizzate dal mercato interno in relazione al rischio di linfoma anaplastico a grandi cellule. In seguito alle richieste dell'agenzia, Allergan ha notificato il ritiro da tutti i mercati globali delle protesi della linea "Biocell" e degli espansori tissutali "Natrelle", utilizzati in chirurgia prima dell'impianto definivo. Fda ha inoltre diffuso delle linee guida, invitando chi ha questi impianti a rivolgersi al proprio medico in caso di gonfiori o dolori persistenti, ma a non chiedere rimozioni in assenza di sintomi;
in Italia, alla luce delle decisioni espresse dalle autorità sanitarie francesi, il Ministero della salute ha chiesto un parere urgente al Consiglio superiore di sanità, che si è espresso il 7 maggio 2019, dichiarando che "non si ravvedono motivazioni sufficienti per raccomandare il ritiro dalla disponibilità commerciale delle protesi testurizzate e non si pone indicazione alla rimozione della protesi liscia o testurizzata in assenza di sospetto clinico" di linfoma anaplastico a grandi cellule;
successivamente il Ministero, in una circolare destinata alle Regioni, si è limitato a raccomandare di "implementare una più efficace rete di informazione, prevenzione e controllo, affinché i pazienti siano informati su tutti gli aspetti che riguardano l'impianto delle protesi", sottolineando inoltre "lo sforzo per mettere a disposizione di tutti gli operati il registro nazionale di patologia" e "l'importanza di effettuare regolari controlli";
dopo il ritiro dal mercato mondiale delle protesi al seno ruvide Allergan per l'aumento del rischio di alcuni tumori rari, il Ministero della salute ha ribadito alcune raccomandazioni a partire dall'importanza "per tutte le pazienti con qualsiasi tipo di protesi mammarie (sia a superficie liscia, che micro/macrotesturizzata o ricoperta in poliuretano) e fabbricata da qualsiasi ditta produttrice, di effettuare i regolari controlli clinici di follow-up indicati dal proprio chirurgo e indicati con cadenza modulabile in base alla valutazione clinica del singolo soggetto";
preme ribadire che l'Italia è stata il primo Paese ad introdurre nella normativa nazionale, nel lontano 2012, attraverso l'approvazione della legge n. 86, un registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, che sembrerebbe essere stato attivato solo lo scorso 25 marzo,
si chiede di sapere:
quali siano i tempi previsti per la piena operatività del registro, così come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;
quali iniziative abbia intrapreso il Ministro in indirizzo per informare le donne a cui sia stata impiantata al seno una protesi testurizzata della multinazionale Allergan circa i controlli medici da fare;
quali iniziative abbia intrapreso per diffondere le raccomandazioni del Consiglio superiore della sanità in merito agli impianti di protesi testurizzate e protesi lisce;
quali siano le motivazioni che hanno spinto il Consiglio superiore di sanità lo scorso 7 maggio a ravvisare la necessità per l'Italia di dotarsi di un registro nazionale, se lo stesso registro dovrebbe essere operativo dal marzo 2019;
quale sia lo stato dell'arte dell'istituzione dei registri nazionali sui dispositivi medici impiantabili, alla luce degli obblighi sulla loro tracciabilità raccomandata dal regolamento (UE) n. 2017/745, che è già in vigore e che dovrà essere completamente applicato entro il 26 maggio 2020;
quali siano gli obiettivi raggiunti tra quelli elencati nel documento sulla nuova *governance* dei dispositivi medici presentato a marzo e quali azioni concrete siano state messe in campo a tal fine.
(3-01100)
D'ARIENZO, SEGRE, VERDUCCI, STEFANO, BOLDRINI, BELLANOVA, GARAVINI, MAGORNO, COMINCINI, CUCCA, NANNICINI, VALENTE, SBROLLINI, TARICCO, CIRINNA', MARGIOTTA, BITI, FERRAZZI, PATRIARCA, ALFIERI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 165 del 16 luglio 2019 il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2019 con l'elenco dei beni immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, proposti dall'Agenzia del demanio nel piano di cessioni di immobili pubblici, di cui all'art. 1, comma 422, della legge di bilancio per il 2019 (di cui alla legge n. 145 del 2018);
tra gli immobili pubblici che l'Agenzia del demanio ha inserito nel piano straordinario di dismissioni nel biennio 2019-2021, è previsto anche il casolare campo di concentramento di Montorio identificato con la sigla n. 416 DAT "La Colombara" (scheda VRB0724), edificato nelle campagne di Montorio, frazione di Verona. "La Colombara" è stato un campo di concentramento provinciale, istituito nel territorio della Repubblica di Salò con l'ordinanza di polizia del 30 novembre 1943, n. 5, firmata dal ministro Buffarini Guidi ed inviata a tutti i capi delle province della RSI;
come è emerso da una puntuale ricerca storica realizzata dagli autori del libro "26 Aprile. Una lunga scia di sangue tra Montorio, Ferrazze e San Martino Buon Albergo", a cura di Roberto Rubele, Cristian Albrigi e Gabriele Alloro, l'immobile DAT "La Colombara" (DAT, difesa antiaerea territoriale), nel 1944, nel pieno della seconda guerra mondiale, fu utilizzato come campo di raccolta e concentramento di cittadini ebrei rastrellati nella città di Roma, prima del trasporto a Fossoli e poi del lungo viaggio verso Auschwitz;
della presenza del campo di concentramento sono prova anche i documenti dell'archivio di Stato di Verona, ovvero lettere e foto dei detenuti, una videointervista ad un sopravvissuto alla "Shoah" recluso nell'edificio e interviste a testimoni oculari, che ricordano la presenza di uomini, donne e bambini, rinchiusi nel casolare; altri dettagli storici del campo di concentramento veronese sono reperibili sul sito *internet* dell'Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti);
la ricerca storica e l'interesse dimostrato da più enti e realtà del territorio, *in primis* l'Associazione di promozione sociale montorioveronese, che ha formulato domanda all'Agenzia del demanio di gestire l'edifico e tenerlo in ordine per farne un luogo della memoria della Shoah visitabile da tutti, è un intento più che lodevole che verrebbe disconosciuto dal Governo, se il bene DAT "La Colombara", campo di concentramento di Montorio, fosse venduto;
dalla stampa si apprende che anche il Comune di Verona sta cercando una soluzione per ottenere l'immobile a titolo gratuito, con la finalità di salvare un pezzo di storia e farne luogo di memoria della Shoah;
questo edificio è importante per il suo significato storico, visto che è stato un centro di detenzione per la deportazione degli ebrei e per questo ha senso e forte valore storico che "La Colombara" resti al territorio con funzione sociale e di memoria della Shoah;
si ritiene, quindi, sbagliata la decisione di alienare l'edificio, perché offende la memoria dei deportati e la storia del nostro Paese e perché in questo particolare momento storico la destinazione pubblica del bene assumerebbe un'importante valenza culturale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di eventuali rilievi effettuati da parte della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per verificare i possibili vincoli esistenti o applicabili al DAT "La Colombara", al fine della salvaguardia del sito e, in caso contrario, se non ritenga necessario che siano effettuati;
se ritenga che sia possibile esprimere il diritto di prelazione sui beni demaniali da parte degli enti pubblici;
se ritenga di avviare ogni altra azione al fine di consentire comunque l'acquisizione al patrimonio comunale a titolo gratuito del sito.
(3-01101)
GARAVINI, D'ALFONSO, GRIMANI, GIACOBBE - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
l'Agenzia delle entrate nella sua risposta all'interpello n. 270 del 18 luglio 2019 riporta che un giovane connazionale con doppia cittadinanza italiana e inglese ha presentato il 18 gennaio 2018 la richiesta di iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) al consolato generale d'Italia a Londra

perché dal 22 gennaio 2018 per motivi di lavoro si è trasferito in Gran Bretagna;
il connazionale già dal mese di ottobre 2017 non aveva più rapporti di lavoro in Italia né come lavoratore dipendente né occasionale e ha chiesto di essere considerato per tutto il 2018 residente fiscalmente solo nel Regno Unito in relazione all'Irpef, alle relative addizionali comunali e regionali, all'IMU e all'IVIE, in quanto in tale Paese ha il proprio centro degli interessi vitali, ossia le relazioni personali, visto che i suoi genitori risiedono nel Regno Unito, ed economiche, visto che vi lavora;
tuttavia, nonostante il connazionale avesse presentato la domanda di iscrizione all'AIRE nel gennaio 2018, l'iscrizione si è perfezionata ufficialmente solo nel luglio dello stesso anno, e cioè con ben sei mesi di ritardo, a causa di ritardi imputabili a problemi di funzionamento del consolato italiano di Londra;
a causa della tardiva ufficializzazione dell'iscrizione all'AIRE e la conseguente tardiva cancellazione del nostro connazionale dalla anagrafe della popolazione residente (APR) in Italia, l'Agenzia delle entrate ha fatto decorrere l'iscrizione all'AIRE dal 4 luglio 2018 decretando così la sua residenza fiscale in Italia per tutto il 2018 (iscrizione presso le anagrafi della popolazione residente per più di 183 giorni) con l'obbligo di dichiarare in Italia tutti i redditi percepiti (principio della *Worldwide taxation*), ai fini Irpef e relative addizionali e comunali, nonché ai fini IVIE per l'immobile posseduto nel Regno Unito;
contro la decisione dell'Agenzia delle entrate il connazionale ha presentato istanza di interpello sostenendo innanzitutto di aver presentato tempestivamente la domanda di iscrizione all'AIRE ed allegando le buste paga da dove si evince il pagamento delle imposte nel Regno Unito per tutto il 2018 e chiedendo quindi di essere considerato fiscalmente residente nel Regno Unito nel 2018 visto che la tardiva iscrizione è imputabile solo a problemi di funzionamento del consolato italiano di Londra;
nella sua risposta all'interpello del nostro connazionale (n. 270 del 18 luglio 2019) l'Agenzia delle entrate ribadisce che dalle informazioni consultabili nell'anagrafe tributaria sulla base dei dati desunti dall'AIRE, istituita presso il competente Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 della legge n. 470 del 1988, il connazionale deve essere identificato come soggetto residente in Italia in quanto risulta iscritto all'AIRE dal 4 luglio 2018 e cioè dalla data in cui l'ufficiale di anagrafe in Italia ha ricevuto e registrato la comunicazione del consolato;
ne consegue, secondo l'Agenzia delle entrate, che il connazionale in relazione all'annualità 2018 essendo un soggetto residente in Italia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni), è tenuto a dichiarare all'amministrazione finanziaria italiana tutti i redditi percepiti, ovunque siano stati prodotti, ai fini dell'applicazione dell'Irpef e delle relative addizionali comunale e regionale, dell'IMU e dell'IVIE,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga congruo e logico chiedere all'Agenzia delle entrate una revisione della decisione espressa nella risposta all'interpello 18 luglio 2019, n. 270, al fine di considerare il connazionale fiscalmente residente nel Regno Unito a partire dal gennaio 2018;
se non ritenga sufficientemente idonei per stabilire l'effettiva residenza fiscale i presupposti addotti dal connazionale individuabili nella documentazione presentata relativa al suo rapporto di lavoro iniziato nel gennaio 2018 nel Regno Unito e soprattutto la data della sua richiesta di iscrizione all'AIRE, presentata al consolato generale d'Italia di Londra in data 18 gennaio 2018 che dimostrano un reale e duraturo collegamento con lo Stato di immigrazione;
se non ritenga che la tardiva iscrizione all'AIRE e la conseguente cancellazione dall'APR sia esclusivamente imputabile alla mancata funzionalità del consolato italiano a Londra.
(3-01102)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LONARDO - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
la SAMTE (Sannio Ambiente e Territorio) è una società interamente partecipata dalla Provincia di Benevento, delegata all'attività di gestione dei rifiuti urbani;
a causa dell'incendio che si è sviluppato nella giornata del 23 agosto 2018 nella sede dello Stir di

Casalduni (Benevento), la società SAMTE ha presentato in data 5 settembre 2018 una richiesta di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per un periodo di 13 settimane, a partire dal 23 agosto 2018 e fino al 17 novembre 2018 per una punta massima di 43 dipendenti su un organico di 54;
in data 26 novembre 2018, la società ha presentato una richiesta di proroga della stessa procedura per un periodo di ulteriori 13 settimane, a partire dal 19 novembre 2018 e fino al 16 febbraio 2019 per la stessa unità operativa;
con i decreti n. 11050058483 del 21 novembre 2018 e n. 110050058810 del 1° febbraio 2019 le richieste di CIGO sono state approvate della sede INPS di Benevento;
in data 25 febbraio 2019, a causa di una forte diminuzione di fatturato, determinata dal fermo dello stabilimento di Casalduni per le conseguenze dell'incendio, l'azienda si è vista costretta a richiedere una procedura CIGO per carenze di commesse, per l'intero organico aziendale, composto da 53 dipendenti, a partire dal 18 febbraio 2019 e fino a tutto il 18 maggio 2019;
tale procedura è in attesa di approvazione da parte della sede INPS di Benevento;
in data 31 maggio 2019, persistendo lo stato di crisi aziendale (determinato dal fermo dello stabilimento di Casalduni per le conseguenze dell'incendio), l'azienda si è vista costretta a richiedere una proroga della procedura CIGO, continuando ad interessare l'intero organico aziendale, composto da 52 dipendenti a partire dal 20 maggio 2019 e fino a tutto il 17 agosto 2019;
tale procedura è in attesa di approvazione da parte delle sede INPS di Benevento;
alla data odierna, una parte dello stabilimento dello Stir di Casalduni, già dissequestrata ad ottobre 2018, è oggetto di sola vigilanza antincendio a seguito delle prescrizioni dei Vigili del fuoco, ma ancora non viene svolto l'intero ciclo lavorativo previsto per l'impianto, cioè l'attivazione di lavorazione e smaltimento dei rifiuti sversati;
l'azienda Samte Srl, a causa di tale inattività del principale impianto, ha purtroppo visto il suo fatturato decrescere notevolmente e il bilancio relativo all'anno 2018 ha presentato una notevole perdita;
stante la situazione di inattività della lavorazione dei rifiuti e, quindi, di diminuzione notevole di fatturato che da mesi investe l'azienda, si è creata una crisi di liquidità e finanziaria, a causa della quale la SAMTE non può far fronte agli impegni assunti nei confronti di tutto l'organico aziendale;
la società, infatti, non riesce ad oggi a garantire l'impiego completo di tutta la forza lavoro per svolgere l'intero orario lavorativo previsto dal contratto applicato, al fine di salvaguardare l'intera struttura aziendale e non disperdere l'intero organico aziendale nella procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria;
la SAMTE Srl ha programmato di intraprendere, insieme alla Provincia di Benevento, che ne detiene il 100 per cento del capitale sociale, a breve, investimenti che prevedono anche un progetto di diversificazione dello Stir, e che avranno inizio non appena saranno terminate le perizie dei consulenti tecnici della Procura della Repubblica vi saranno le coperture finanziarie da parte della Provincia di Benevento;
la SAMTE ha predisposto un piano industriale di rilancio dell'azienda, approvato dal socio unico, Provincia di Benevento, che prevede l'ampliamento e la diversificazione delle attuali lavorazioni, al fine di rispondere all'esigenza di lavorazione di più categorie di rifiuti, soddisfacendo l'esigenza del territorio provinciale e regionale;
è intenzione della SAMTE adibire l'impianto alla lavorazione e allo smaltimento delle ecoballe "parcheggiate" da decenni nel territorio regionale;
se non viene prorogata la cassa integrazione guadagni straordinaria scatterà il licenziamento immediato di oltre 30 unità operative,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda intervenire sulla questione;
quale soluzione in particolare ritenga di attivare affinché questi lavoratori non vengano licenziati.
(4-02042)
ACCOTO, PRESUTTO, MATRISCIANO, LEONE, ANGRISANI, GALLICCHIO, DONNO, LUCIDI, LANNUTTI, GAUDIANO, VANIN, MONTEVECCHI, PIRRO, PELLEGRINI Marco, DELL'OLIO, FEDE, CROATTI, RICCARDI, AGOSTINELLI, NATURALE, ROMAGNOLI,

TAVERNA, COLTORTI, ORTOLANI, QUARTO, PESCO, GARRUTI, LOMUTI, CASTELLONE, SANTILLO, FERRARA - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
con decreto 9 ottobre 2013, il Ministero della salute ha approvato il programma presentato dalla Regione Marche per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere in vista del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi dell'articolo 3-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;
nello specifico, il programma prevedeva la realizzazione di una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) nel comune di Fossombrone (Pesaro e Urbino), con una dotazione di 20 posti letto, per un importo a carico dello Stato di 3.239.335,16 euro;
nelle more della costruzione dell'immobile destinato ad ospitare la REMS di Fossombrone, l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) delle Marche ha stipulato annualmente, a partire dal 2015, convenzioni con strutture sanitarie private adibite a REMS, secondo i requisiti di legge;
in particolare, dal giugno 2015 all'aprile 2016 è stata individuata la struttura "Serenity House" nel comune di Monte Grimano Terme, con 12 posti letto, gestita dalla società Eagles Srl; dall'aprile 2016 al marzo 2019 è stata utilizzata la struttura "Casa Gemelle" nel comune di Monte Grimano Terme, con 15 posti letto, gestita dalla società Atena Srl;
a partire dal marzo 2019, la REMS provvisoria, con una capienza elevata a 20 posti letto, è insediata presso l'ex casa mandamentale "Le Badesse" nel comune di Macerata Feltria (Pesaro e Urbino), affidata in concessione per la durata di 30 anni dall'Agenzia del demanio alla società Atena Srl, a seguito di bando di gara aggiudicato nel 2016;
nel febbraio 2016 erano stati avviati i lavori per la realizzazione della REMS di Fossombrone, a seguito della gara di appalto indetta dall'ASUR Marche e aggiudicata nel gennaio 2015; tuttavia la struttura è risultata in costruzione in un luogo diverso rispetto a quello indicato nel programma sottoposto all'approvazione del Ministero, e per di più ricade all'interno della fascia di rispetto di 150 metri dalla sponda destra del fiume Metauro, cioè in area paesaggisticamente vincolata ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
per tale difformità urbanistica, in seguito ad ordinanza di demolizione del dicembre 2017 da parte del Comune di Fossombrone, si sono interrotti i lavori, seppure in avanzata fase di completamento, ed è in corso un contenzioso legale tra l'amministrazione comunale, l'ASUR e la Regione Marche, che si prospetta di lunga durata e dagli esiti incerti;
nel territorio comunale di Fossombrone insiste già una casa di reclusione con una capienza di 202 detenuti, pertanto si registra un'assoluta contrarietà, da parte della popolazione residente e dell'amministrazione comunale, ad ospitare un'altra struttura di prevenzione e sicurezza come la REMS;
la REMS provvisoria "Le Badesse" di Macerata Feltria offre già la dotazione di posti letto complessivamente programmata per la Regione Marche, pari a quella che avrebbe dovuto contenere la struttura di Fossombrone,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi nelle sedi di competenza affinché siano individuate in modo condiviso e messe in atto soluzioni alternative alla realizzazione della REMS a Fossombrone, per esempio attribuendo carattere definitivo alla REMS già operante a Macerata Feltria, che già oggi assolve, seppure in via provvisoria, le esigenze previste per la Regione Marche nel programma di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
(4-02043)

BATTISTONI - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Premesso che:
per geotermia si intende la disciplina delle scienze della terra che studia l'insieme dei fenomeni naturali coinvolti nella produzione e nel trasferimento di calore proveniente dall'interno della terra;
l'energia geotermica può essere considerata come una forma di energia alternativa e rinnovabile;
dall'inizio del 900 l'Italia sfrutta il calore della terra per produrre energia elettrica tramite la realizzazione di centrali elettriche geotermiche capaci di sfruttare la forza del vapore;
l'Italia ha il merito di aver "scoperto" per prima in Europa l'esistenza del calore geotermico ed è tra i

Paesi europei che produce più energia da geotermia (dati dell'Unione geotermica italiana);
è all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019 l'approvazione del progetto dell'impianto pilota geotermico di Castel Giorgio, in provincia di Terni;
l'impianto, se approvato, preleverà per almeno 25 anni 1.000 tonnellate all'ora di fluido geotermico ad alta temperatura da sotto il bacino del Tevere in Umbria e li scaricherà raffreddati sotto la falda acquifera del comune di Bolsena nel Lazio. Sarà uno scarico abusivo, in quanto non è stato autorizzato né dal Comune di Bolsena, né dalla Regione Lazio. Comporterà rischi di inquinamento con sostanze cancerogene dell'acquifero dal quale viene prelevata acqua per la rete potabile. Con l'inquinamento del lago aumenterà il rischio sismico;
l'impianto ha, quindi, nel suo eventuale sviluppo progettuale, un'incidenza importante nel bacino idrografico del lago di Bolsena, il lago vulcanico più grande d'Europa che fa parte della rete "Natura 2000", il principale strumento della politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità che ingloba le zone SIC (sito di interesse comunitario) e ZPS (zona di protezione speciale) di cui l'intero bacino fa parte;
considerato che, a quanto risulta all'interrogante:
la relazione tecnica, redatta dalla Direzione regionale del Lazio per le politiche ambientali, confermerebbe che una parte del fluido geotermico accumulato sotto il bacino del lago di Bolsena, spinto dalla pressione di reiniezione, risalirebbe verso la sovrastante falda acquifera, dalla quale viene prelevata l'acqua per uso potabile ed irriguo, con la possibilità di contaminazione con sostanze cancerogene, notoriamente presenti ad elevata concentrazione nei fluidi di geotermici;
potrebbero sorgere eventuali problematiche di natura sanitaria in un territorio che ha una vocazione prevalentemente turistica e agricola e che vive alle dipendenze dirette ed indirette dell'acqua del bacino idrografico del lago;
ci sono state esperienze devastanti in Europa, che hanno portato a spiacevoli conseguenze, come i terremoti di Basilea nel 2004 e quello del San Gallo nel 2013. Per tali avvenimenti il Centro sismico svizzero ha attribuito ufficialmente la responsabilità agli impianti geotermici presenti sul territorio,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano al corrente della situazione;
se risulti che il presidente della commissione di valutazione di impatto ambientale (VIA) del Ministero dello sviluppo economico, ingegner G.M.S., sia stato consulente dell'azienda presentatrice del progetto, la Itw & Lkw Geotermia Italia, ai tempi del rilascio autorizzativo ministeriale;
se ricorra un oggettivo rischio sanitario derivante da un'eventuale perdita di fluido termico nei pressi di quei pozzi di reimmissione previsti sotto la falda acquifera del bacino idrografico del lago di Bolsena.
(4-02044)

DE BONIS - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
il profondo divario in materia sanitaria e di salute fra Nord e Sud Italia è sempre in crescita;
nelle regioni del Sud è evidenza consolidata la cattiva amministrazione della salute. Esistono centinaia di aziende che hanno *performance* disastrose, che generano uno scarso prodotto (livelli essenziali di assistenza non assicurati) e bilanci da inorridire;
l'Azienda servizi municipali di Matera e quelle dell'intera Basilicata rientrano in queste considerazioni. Nel totale stallo, che si è determinato prima e dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Basilicata, sono state lasciate nel dimenticatoio questioni strategiche per il territorio e, tra queste, quella relativa allo stato della sanità: un tema che va affrontato con estrema urgenza, perché si tratta di tema fondamentale per la tutela della salute dei lucani e per l'intero sistema economico della regione. Basti pensare che la sanità rappresenta circa l'11 per cento del prodotto interno lordo lucano;
le nomine improvvisate dei direttori generali non bastano, servono scelte programmatiche chiare e persone qualificate. Non bastano iniziative effimere, la sanità regionale necessita di personalità di alto profilo per affrontare, con competenza e responsabilità, temi di importanza strategica onde evitare che il sistema sanitario lucano deragli completamente e in maniera irreversibile;
occorre affrontare con immediatezza la questione sanità, tanto più urgente alla luce di atti che, in questo particolare momento, si stanno consumando all'interno della più importante azienda sanitaria

regionale. Si sta, di fatto, operando un attacco all'articolo 32 della Costituzione italiana, con la chiusura, presso l'ospedale della capitale della cultura europea 2019, di numerosi reparti;
per esempio, l'A.DI.M. *onlus* (Associazione diabetici di Matera) in una mobilitazione contesta la mancata pianificazione e organizzazione del percorso per il piede diabetico, che è una severa patologia da trattare non in piccoli plessi ospedalieri distrettuali, ma in ospedali DEA di primo e secondo livello, dotati dei servizi necessari. E intanto l'ospedale di Matera viene ridimensionato;
vista la gravità della situazione, la *onlus* ha inviato la documentazione riguardante la situazione ospedaliera al Ministro in indirizzo, a cui ha chiesto un intervento ispettivo;
considerato che, a parere dell'interrogante:
la *governance* sanitaria, in generale, andrebbe programmata e costruita partendo dai dati epidemiologici, verificando sostenibilità e appropriatezza di una programmazione costruita da persone qualificate ed esperte per adempiere la propria missione e soddisfare i bisogni di tutta la popolazione. La salute della popolazione non ha bisogno di "imprenditori sanitari", che pensano di costruire fabbriche con prodotti eccellenti da esportare. Occorre organizzare una buona assistenza integrata tra ospedale e territorio, pensando che in Basilicata ci sono ben 15 ospedali e LEA non assicurati sul territorio;
la scelta del blocco dell'attività libero-professionale per arginare il problema delle liste di attesa, blocco che se fatto *tout court*, oltre ad essere inutile, rischia anche di ledere il diritto di chi vi opta per libera scelta, è una misura che, se avulsa dagli altri interventi, pure previsti nel piano nazionale per le liste di attesa 2019-2021 e dall'accordo interaziendale di recente sottoscritto dalle strutture sanitarie della regione, non può essere di per sé sufficiente: il mero blocco dell'attività libero-professionale non serve se non accompagnato da altre misure sul governo dell'offerta delle prestazioni, quali, ad esempio, l'estensione e il potenziamento della capacità erogativa attraverso il pieno utilizzo delle capacità produttive delle varie strutture, naturalmente nel rispetto dei vincoli contrattuali;
l'attuale assetto del sistema sanitario regionale, delineato dalla legge regionale n. 2 del 2017, è uno degli elementi che impattano sul governo delle liste di attesa; l'accentramento di risorse del sistema sanitario regionale in funzione ospedalocentrica sta determinando un livellamento verso il basso delle attività ospedaliere, legando il suo futuro sempre più alle attività territoriali e di base mentre i presidi ospedalieri territoriali perdono identità e funzioni;
ecco perché è prioritario per il nuovo Governo regionale rivedere l'intero assetto del sistema sanitario regionale, guardando ad un nuovo equilibrio tra ospedale e servizi sociosanitari nel territorio, organizzando legami forti e strutture intermedie tra ospedali e servizi territoriali;
risorse certe e più personale, questi sono gli elementi necessari per ridare nuovo slancio alla sanità. La dinamica della spesa sanitaria, a livello nazionale, nel corso degli ultimi 15 anni, è stata caratterizzata da un evidente rallentamento della crescita colpendo, in particolare, la spesa per personale dipendente del sistema sanitario nazionale attraverso una sua forte contrazione. Basti pensare che negli ultimi 10 anni la sanità ha perso circa 50.000 unità di personale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle gravi difficoltà in cui versa la sanità lucana;
se non ritenga che il vincolo di spesa per il personale del sistema sanitario nazionale, introdotto nel 2009, sia del tutto illogico, sganciato dall'organizzazione del lavoro e dalle reali esigenze del servizio sanitario che, negli anni, ha portato al depauperamento dei servizi e a carichi di lavoro insopportabili per tanta parte delle lavoratrici e dei lavoratori;
se non sia del parere che lo sblocco, dal 2019, del tetto di spesa per il personale sanitario, ad invarianza di spesa pubblica, sia insufficiente ad affrontare la vera e propria emergenza occupazionale in sanità e che, a tal proposito, occorra scongiurare qualsiasi previsione di taglio dei fondi per consentire al servizio sanitario regionale di garantire con serenità l'erogazione dei LEA, per i quali le aziende sanitarie lucane sono impegnate in un processo di miglioramento qualitativo delle prestazioni;
se non ritenga, per quanto di competenza, di adottare misure per restituire credibilità e affidabilità alla sanità lucana, scongiurando una deriva irreversibile per il sistema sanitario pubblico regionale, già mortificato da anni di tagli a livello nazionale che hanno, di fatto, negato il diritto alla salute e alla cura

di tutti i cittadini.
(4-02045)
RAMPI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
secondo l'ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale), con uno studio a cura di Giovanni Carboni sui rifugiati nel continente africano, la quota di immigrazioni, e quindi anche di rifugiati intra-africani, è molto più rilevante di quella che cerca di bussare alle porte dell'Europa. In Africa i rifugiati sono 6,3 milioni. Secondo l'agenzia "Nigrizia" sono 70,8 milioni le persone costrette a lasciare la loro casa per guerre, persecuzioni e conflitti, 2,3 milioni in più rispetto all'anno scorso e il doppio rispetto a 20 anni fa. Il numero più alto mai registrato ogni giorno registra una media di 37.000 persone che si muovono quindi e la cifra complessiva 41,3 milioni sono sfollati e circa 30 milioni di rifugiati richiedenti asilo. I Paesi ricchi ospitano solo il 16 per cento dei rifugiati globali;
i Paesi che ne ospitano il maggior numero sono la Turchia con 3,7 milioni, il Pakistan con 1,4 milioni, l'Uganda con 1,2 milioni e il Sudan con un milione. Si tratta del 19 per cento in più rispetto al 2018. In Africa i rifugiati sono 6,3 milioni rispetto a 6,2 milioni del 2017. L'Etiopia è allo stremo con 3,2 milioni di persone sfollate per conflitti interni e siccità, oltre ad ospitare più di 900.000 rifugiati provenienti principalmente da Sud Sudan, Somalia ed Eritrea;
un nuovo rapporto presentato il 7 luglio da "Oxfam" e "Open Polis" sull'aiuto allo sviluppo intitolato "Aiuto allo sviluppo in caduta. Manca all'appello quasi un miliardo dal Ministero dell'Interno" denuncia il taglio di oltre un quinto degli aiuti nel 2018, secondo gli ultimi dati OCSE. Quasi un miliardo di euro teoricamente stanziato e di competenza del Ministero dell'interno manca all'appello, nonostante le promesse del Governo. L'aiuto pubblico allo sviluppo italiano crolla: un misero 0,24 per cento del reddito nazionale lordo rende impossibile raggiungere lo 0,30 per cento nel 2020, impegno confermato da Luigi Di Maio a metà maggio 2019;
considerato che:
secondo Francesco Petrelli, senior policy officer di Oxfam Italia, dopo anni di aumento costante dal 2012 del volume di aiuto pubblico, nel 2017 l'Italia aveva raggiunto lo stanziamento dello 0,30 per cento in rapporto al PIL;
stando a quanto previsto dal Governo *pro tempore* Gentiloni nell'approvazione della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), sarebbero dovuti essere erogati 5,02 miliardi di euro, pari allo 0,28 per cento. Tuttavia, i dati OCSE raccontano una storia diversa, cioè che lo stanziamento italiano per gli aiuti allo sviluppo l'anno scorso si è fermato a 4,2 miliardi di euro;
non è noto dove sia finito circa un miliardo di euro destinato all'accoglienza dei migranti. Oltre alle ingenti riduzioni dell'aiuto pubblico a livello di destinazione dei fondi allocati, mancherebbe all'appello un miliardo di euro come differenza tra gli importi destinati per il 2018 al Ministero dell'interno per l'accoglienza migranti e quelli rendicontati dall'OCSE. Il *report* prodotto da Oxfam e Open Polis pone, quindi, un'importante questione rispetto all'effettivo utilizzo dei fondi destinati al Ministero dell'interno nel 2018 per l'accoglienza migranti;
tenuto conto che:
nonostante il numero degli sbarchi di migranti sulle coste italiane sia calato, tornando nel 2018 sotto il livello del 2012, e confermando un *trend* generale anche per il 2019, gli stanziamenti al Ministero dell'interno per l'accoglienza nel 2018 sono rimasti alti senza però che i fondi fossero reindirizzati, ad esempio verso la cooperazione allo sviluppo nei Paesi poveri da cui originano i flussi migratori;
non si è registrato nessun miglioramento in termini di accoglienza sul nostro territorio, visti i recenti tagli al sistema di accoglienza che stanno aumentando l'insicurezza per migliaia di richiedenti asilo che si trovano in una situazione di vulnerabilità,
si chiede di sapere:
dove siano stati assegnati i fondi destinati, in origine, al Ministero dell'interno per l'accoglienza dei migranti nel 2018 e per quale motivo non siano stati utilizzati per altri settori della cooperazione, ossia per l'obiettivo per il quale erano stati stanziati;
per quale motivo, alla luce della drastica riduzione del numero di migranti e richiedenti asilo che approdano nel nostro Paese, nella legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) si sia comunque

deciso di destinare al Ministero dell'interno, in ambito di cooperazione, quasi 1,7 miliardi di euro per l'accoglienza dei immigrati, ovvero una somma di poco inferiore a quanto destinato dalla legge di bilancio per il 2017, quando il fenomeno era di ben altra entità.
(4-02046)
DE PETRIS - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno*. - Premesso che la legge n. 3 del 2019 al comma 14 dell'art. 1 prevede testualmente che "i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* ovvero per le liste di cui al comma 11, nel sito *internet* del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il *curriculum vitae* fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito *internet* di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati";
considerato che, a giudizio dell'interrogante:
la norma, evidentemente confusa e imprecisa, è priva di qualsiasi riferimento normativo atto ad individuare in modo inequivocabile quale sia il certificato penale, e peraltro risulta priva anche dell'indicazione delle norme derogate in riferimento al, non richiesto, consenso degli interessati; pertanto, di fatto e di diritto risulta inapplicabile e sottopone i soggetti obbligati al rischio, da un lato, di sanzioni, dall'altro, di azioni di responsabilità da parte dei singoli candidati;
peraltro, in spregio al principio consolidato, che prevede la gratuità e l'esenzione dai bolli per tutta la documentazione necessaria al procedimento elettorale, la norma prevede esclusivamente che le imposte ed ogni altra spesa siano ridotti della metà, ma di fatto, come si evince dalla visione dei certificati penali pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'interno, i costi per l'emissione di questo, imprecisato, certificato penale sono i più svariati;
numerosi candidati di quasi tutte le formazioni politiche, in riferimento alle ultime elezioni europee, hanno ottenuto dagli uffici pubblici un certificato "elettorale del casellario giudiziale", apparentemente identico al certificato "penale", con l'unica differenza appunto nella definizione "elettorale". L'impercettibile differenza può trarre, e di fatto ha tratto, in inganno numerosi candidati e liste, le quali però si sono viste recapitare una formale contestazione dalla commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, alla quale potrebbe far seguito una sanzione. Senza considerare che, evidentemente, nemmeno i funzionari dei tribunali avessero chiaro quale certificato dovessero consegnare;
per le formazioni politiche, in assenza della collaborazione del singolo candidato, è materialmente impossibile ottenere il certificato penale, rischiando di incorrere in una sanzione pecuniaria, peraltro significativa, pur non avendo una responsabilità diretta nell'eventualità di un'omessa pubblicazione;
pur essendo già intervenute modifiche sostanziali della legge citata, anche all'interno del comma 14 (così modificato dal decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019), il Governo ha dato parere negativo su tutte le proposte emendative tese a rendere più chiara ed applicabile questa norma, escludendo per esempio che la richiesta dei certificati potesse essere fatta dai delegati di lista,
si chiede di sapere:
per quale motivo il Ministro della giustizia non abbia ritenuto di inviare una circolare esplicativa a tutti gli uffici periferici, nella quale fosse indicato quale certificato penale dovesse essere prodotto, a richiesta dei candidati, e quale dovesse essere l'importo, ridotto della metà, delle spese e dei bolli esigibili;
quali azioni concrete intendano promuovere i Ministri in indirizzo al fine di semplificare il procedimento elettorale, da questa norma pesantemente condizionato, per garantire l'accesso più largo possibile e senza condizionamenti irragionevoli di tutti i cittadini alle competizioni elettorali.
(4-02047)
DE BONIS, MARTELLI, DE FALCO, DE PETRIS, NUGNES, BUCCARELLA, FATTORI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
in queste ore, nel porto di Pozzallo (Ragusa), è ormeggiata una nave proveniente dal Canada

denominata "Ocean Castle", battente bandiera di Malta;
la nave importa nel territorio italiano grano presumibilmente di provenienza canadese e destinato all'industria alimentare italiana;
come è noto, la legislazione canadese consente l'utilizzo del glifosato in pre raccolta, di conseguenza, quel grano molto probabilmente è contaminato da glifosato;
il glifosato è una sostanza nociva, come dimostrato anche da recenti studi, vietata dal regolamento (UE) 2016/1313;
a seguito di indagini poste in essere dall'associazione "GranoSalus", sono emersi risultati positivi circa il contenuto di glifosato e Don (micotossina) nel grano proveniente dal Canada;
ciò lascerebbe ritenere, anche in considerazione delle testimonianze raccolte negli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf) di Bari, a settembre 2018, che anche il grano trasportato dalla nave ormeggiata nel porto di Pozzallo sia contaminato da glifosato;
considerato che:
l'articolo 444 del codice penale tutela la salute pubblica e, quindi, l'integrità fisica delle persone, imponendo il divieto di commercio per le sostanze nocive;
il grano contaminato rientra nella nozione di "sostanza nociva" anche alla luce degli studi condotti dalla dottoressa Fiorella Belpoggi dell'istituto "Ramazzini" di Bologna;
il primo firmatario del presente atto ha depositato presso il comando Carabinieri NAS di Ragusa e presso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità repressioni e frodi (ICQRF) una richiesta finalizzata al controllo, presso laboratori accreditati, sulla qualità del grano presente sulla nave a Pozzallo, in particolare in riferimento ai livelli di contaminazione di glifosato e Don;
già il 17 settembre 2018 lo stesso aveva presentato una denuncia con istanza di sequestro presso il Tribunale di Bari per le due navi "Akaki" (Canada) e "Pomorze" (Francia) che ormeggiavano nel porto di Bari, anch'esse contenenti grano di provenienza canadese e destinato all'industria alimentare;
il 6 marzo 2019, sempre il primo firmatario ha presentato una mozione (1-00093) sul glifosato, che impegna il Governo a sospendere gli effetti del comunicato del Ministero della salute del 19 dicembre 2017;
tale mozione non è stata ancora discussa e, pertanto, gli interroganti l'hanno sollecitata alla Presidenza del Senato;
tenuto conto che:
il Ministero della salute, in linea con le decisioni europee (il citato regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 del 1° agosto 2016) aveva già adottato, con il decreto ministeriale 9 agosto 2016, misure restrittive precauzionali per gli usi della sostanza diserbante glifosato; in particolare, attraverso tale decreto è stato revocato l'impiego in pre raccolta sul grano, al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura, mentre è ancora consentito un diserbo pre semina del terreno;
in definitiva, secondo il parere degli interroganti, se in Europa è vietato l'utilizzo di grano trattato in pre raccolta con glifosato, non è possibile né accettabile che l'Italia continui ad importare grano straniero che ne contenga; tutto ciò non fa altro che violare le leggi il principio di "precauzione" e la cosa ancora più grave è che non viene tutelata la salute degli italiani,
si chiede di sapere:
quali urgenti iniziative voglia intraprendere il Ministro in indirizzo affinché la nave ormeggiata nel porto di Pozzallo, che contiene grano proveniente dal Canada, destinato all'alimentazione umana, che gli italiani si troveranno sulle loro tavole, venga sottoposta ai dovuti controlli per verificare che il grano ivi trasportato non sia contaminato da glifosato o Don;
se non ritenga di rendere pubblici gli esiti delle analisi, una volta eseguite e con quali modalità, sia per la nave citata che per le eventuali nuove navi che giungeranno nei porti italiani.
(4-02048)
ABATE, MORRA, AUDDINO, FLORIDIA, FENU, CRUCIOLI, PESCO, PELLEGRINI Marco, URRARO, DI NICOLA, MOLLAME, DRAGO, PISANI Giuseppe, ROMAGNOLI, MARINELLO, GALLICCHIO, EVANGELISTA, DE LUCIA, LANZI, RICCARDI, GRANATO, CORRADO, FERRARA, RICCIARDI, ORTOLANI, L'ABBATE, QUARTO, VACCARO, CROATTI, DI MICCO

, LOREFICE, CAMPAGNA, CATALFO, MATRISCIANO, GIARRUSSO, TRENTACOSTE, BOTTO, GRASSI, PERILLI, PIRRO, GARRUTI, SILERI, DI PIAZZA, DI MARZIO, GUIDOLIN, PRESUTTO, MORONESE, ACCOTO, PARAGONE, D'ANGELO, LEONE, AGOSTINELLI, NATURALE, FATTORI, CORBETTA, MANTOVANI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute*. - Premesso che:

nelle 44 aree del Paese inquinate oltre ogni limite di legge, i tumori sono aumentati anche del 90 per cento in soli 10 anni. Si attende una bonifica che non arriva, mentre sono 6 milioni le persone esposte a rischio di malattie;

nel *dossier* redatto dal giornalista Gianni Lannes, relativamente ai siti contaminati, tra questi è presente il sito di interesse nazionale (SIN) Crotone-Cassano-Cerchiara (Cosenza): "Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di impianti: chimico, discariche. Gli eccessi sono evidenti in particolare tra gli uomini per i quali, oltre alla mortalità per tutte le cause, risultano in eccesso tutti i tumori, le malattie dell'apparato circolatorio, respiratorio e genitourinario. Nelle donne, oltre alla mortalità per tutte le cause, è in eccesso quella per malattie dell'apparato digerente. Un eccesso della mortalità per malattie dell'apparato respiratorio negli uomini", come si lege sul "giornale di oggi" del 7 ottobre 2017;

lo scorso anno un infermiere in forza alla fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori Ospedale pubblico milanese, denunciò pubblicamente sulla stampa i troppi casi di tumori tra pazienti dai 40 ai 60 anni dell'alto Jonio, che chiedono cure presso le strutture di Milano. Da Alessandria del Carretto a Trebisacce per arrivare a Corigliano-Rossano e al resto della Sibaritide, aumentano i casi di leucemie, tumori ai polmoni, all'esofago, all'apparato orofaringeo, alla prostata;

l'alta mortalità denunciata, proprio in questi giorni, ha trovato conferme nel rapporto del progetto "Sentieri" (Studio epidemiologico nazionale territori e insediamenti esposti a rischio da inquinamento). Il rapporto, giunto alla quinta edizione, è stato presentato recentemente a Roma presso l'Istituto superiore della sanità e riguarda lo stato di salute della popolazione residente in 45 SIN per le bonifiche. Tra queste rientra proprio l'area Crotone-Cassano-Cerchiara di Calabria, caratterizzata dalla presenza di impianti chimici e discariche. Tre comuni con una popolazione totale di 78.629 abitanti. "La mortalità - si legge nel rapporto - presenta sia negli uomini sia nelle donne eccessi per tutte le cause e per tutti i tumori. Fra le cause di interesse eziologico a priori si osserva un eccesso di malattie respiratorie nella popolazione femminile. Si rilevano in entrambi i generi eccessi relativi a tutte le cause naturali, a tutti i tumori maligni e alle malattie respiratorie nelle donne. Si segnalano eccessi delle malattie degli apparati digerente e urinario in entrambi i generi, e di malattie dell'apparato circolatorio negli uomini. Per le cause di interesse a priori si osserva negli uomini un difetto per asma, e nelle donne eccessi per tumore maligno del colon retto e per le malattie respiratorie", come si legge su "quicosenza" dell'8 luglio 2019;

la situazione nella Sibaritide e nell'alto Jonio è ancora più preoccupante visto che la bonifica nei territori di Cassano e Cerchiara è stata conclusa nel 2016. Secondo l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (Arpacal) "È ufficialmente la fine di un incubo per gli abitanti di Cassano All'Ionio e Cerchiara di Calabria, comuni sul versante jonico della provincia di Cosenza. I terreni sui quali, nel lontano 1999, furono trovati rifiuti riferibili allo smaltimento delle 'ferriti di zinco' degli impianti produttivi di Crotone, sono sostanzialmente e formalmente tornati alla normalità. I terreni si trovano in località Chidichimo e Tre Ponti a Cassano, e Capraro a Cerchiara di Calabria". Ma a distanza di circa 3 anni le cose stanno andando diversamente ("arpacal" del 8 novembre 2016),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano verificare che cosa stia accadendo nelle zone indicate, visto l'aumento esponenziale delle neoplasie, e se siano state intraprese iniziative per fronteggiare la questione;

se e quali iniziative di competenza intendano assumere per invertire la situazione descritta.

(4-02049)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01101 del senatore D'Arienzo ed altri, sull'alienazione di un immobile di interesse storico a Montorio, in provincia di Verona;

3-01102 della senatrice Garavini ed altri, sulla vicenda di un connazionale residente nel Regno Unito;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01100 della senatrice Rizzotti, sulla possibilità di insorgenza tumorale a seguito dell'impianto di alcune protesi mammarie.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-01096 del senatore D'Arienzo ed altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 139ª seduta pubblica del 30 luglio 2019, a pagina 158, sopprimere l'ottavo e il nono capoverso, dalle parole: "3) ridisciplinare" fino a: "a livello nazionale;".

1.5.2.2. Seduta n. 143 del 06/08/2019

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

143a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 6 AGOSTO 2019

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del presidente ALBERTI CASELLATI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 12,01)*.
Si dia lettura del processo verbale.
PISANI Giuseppe, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori dopo la pausa estiva fino al 20 settembre.
L'attività ordinaria delle Commissioni riprenderà a partire da lunedì 2 settembre, ferma restando l'autorizzazione a convocarsi in qualunque momento nel mese di agosto in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di propria competenza.
L'Assemblea si riunirà a partire da martedì 10 settembre alle ore 12,30 e saranno discussi i seguenti provvedimenti definiti dalle Commissioni: disegno di legge sul distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio; dalla sede redigente, i disegni di legge sulla valorizzazione delle piccole produzioni alimentari di origine locale e sulle partecipazioni in società del settore lattiero caseario; la prima deliberazione del Senato sul disegno di legge costituzionale riguardante l'abrogazione del CNEL; ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri; dalla sede redigente, i disegni di legge sull'utilizzo dei mezzi elettrici negli aeroporti e sulla sicurezza per gli esercenti le

professioni sanitarie.

Il calendario della settimana prevede inoltre il sindacato ispettivo e, alle ore 15 di giovedì 12 settembre, il *question time*.

La settimana dal 16 al 20 settembre sarà dedicata ai lavori delle Commissioni.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio e agosto 2019:

- Disegno di legge n. 787 - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 *(dalla sede redigente)*

- Disegno di legge n. 867 - Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni *(dalla sede redigente)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 20 settembre 2019.

L'attività ordinaria delle Commissioni riprenderà a partire da lunedì 2 settembre, ferma restando l'autorizzazione a convocarsi nel mese di agosto in qualunque momento in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di propria competenza.

L'Assemblea si riunirà a partire da martedì 10 settembre.

Martedì	10	settembre	12,30-20	- Disegno di legge n. 1144 e connessi - Distacco comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e aggregazione alla regione Emilia-Romagna (*approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 728 - Valorizzazioni piccole produzioni alimentari di origine locale *(dalla sede redigente)* - Disegno di legge n. 1110 - Partecipazioni in società del
Mercoledì	11	"	9,30-20	
Giovedì	12	"	9,30-20	

				settore lattiero-caseario *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)* - Disegno di legge costituzionale n. 1124 - Abrogazione delle disposizioni costituzionali relative al CNEL *(prima deliberazione del Senato)* - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri - Disegno di legge n. 787 - Mezzi elettrici negli *hub* aeroportuali *(dalla sede redigente)* - Disegno di legge n. 867 - Sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie *(dalla sede redigente)* - Sindacato ispettivo - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 12, ore 15)**

La settimana dal 16 al 20 sarà dedicata ai lavori delle Commissioni permanenti.
MARCUCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori solo per rendere edotta l'Assemblea che, durante la Conferenza dei Capigruppo, ho proposto di tornare a votare sul calendario odierno, perché è stata recapitata al CONI una lettera, che ormai è pubblica, in quanto uscita dalle agenzie giornalistiche.

Tale lettera denuncia come estremamente problematico e a rischio il provvedimento che ci accingiamo ad approvare - o, almeno, che la maggioranza vuole approvare - nella giornata odierna, anche paventando rischi molto importanti sia sulla prospettiva d'indipendenza dello sport italiano sia sugli stessi giochi olimpici, da poco assegnati.

Nel corso della Conferenza dei Capigruppo il Presidente, anche in punta di Regolamento, ha detto che non si poteva procedere a una votazione sul calendario. Personalmente, però, come Capogruppo del Partito Democratico, tengo a rendere edotta l'Assemblea tutta che abbiamo sollevato tale questione, che consideriamo un grave errore e che rinnoviamo l'invito, qualora le forze di maggioranza lo decidessero, a rinviare questo provvedimento a settembre.

Non è un decreto-legge: non cascherebbe il mondo e non cambierebbe niente, ma ci permetterebbe, a livello internazionale, una trattazione più accurata, un confronto più di dettaglio e un accordo più consistente, che salverebbero lo sport italiano. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Marcucci, credo che lei abbia anticipato una decisione assunta dal Presidente. Mi limito quindi a procedere con l'ordine del giorno.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1374-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 12,09)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1374-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La relatrice, senatrice Granato, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

GRANATO, *relatrice*. Signor Presidente, illustro brevemente le modifiche apportate dalla Camera al testo approvato dal Senato in prima lettura lo scorso 24 luglio.

All'articolo 1, comma 2, capoverso 2-*octies*, per quanto attiene alla quota riservata ai precari, personale artistico e amministrativo in concorsi, alla Camera è stata ripristinata la versione originaria del decreto-legge, modificato in prima lettura del Senato, prevedendo che, fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni lirico-sinfoniche, se procedono ad assunzione a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico e di personale amministrativo, vi provvedano riservando a quello precario al massimo il 50 per cento dei posti disponibili mediante procedure selettive riservate.

L'articolo 4-*bis,* invece, recante il piano del MIUR per l'adeguamento della normativa antincendio nelle scuole e proroghe per scuole e asili nido, alla Camera è stato modificato prevedendo: al comma 1, l'emanazione di un decreto del MIUR d'intesa con la Conferenza unificata, per definire un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio nelle scuole; al comma 2, una proroga differita dei termini per l'adeguamento antincendio di edifici adibiti a scuole (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021) e asili nido (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019), prima unificata al 31 dicembre 2019; al comma 3 è poi prevista l'emanazione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MIUR, per definire misure *ad hoc* per diminuire i rischi fino al termine dei lavori per l'adeguamento alla normativa antincendio e scadenze differenziate dei termini per il completamento delle fasi di avanzamento dei lavori, comunque entro il 31 dicembre 2021 per le scuole.

L'articolo 5-*bis,* che invece riguarda i fondi per la statizzazione degli istituti superiori musicali non

statali e le accademie delle belle arti non statali, alla Camera è stato modificato prevedendo, al comma 2, nuove coperture per le maggiori risorse stanziate per il processo di statizzazione, attingendo in parte alla corrispondente riduzione delle risorse non più necessarie del corso-concorso per dirigente scolastico bandito nel 2017, pari a 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e già destinate al fondo della buona scuola.

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Verducci, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

*VERDUCCI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, il provvedimento in discussione è stato da noi esaminato in quest'Aula solamente pochi giorni fa ed il fatto che sia stato modificato dalla Camera, dopo che di fatto ci è stato impedito di intervenire in seconda lettura qui in Senato, dimostra quanto avessimo ragione come Partito Democratico, come minoranza, come forze d'opposizione, a reclamare che ci potesse essere una discussione di merito. Il fatto invece che ciò non sia potuto accadere, che i tempi siano stati assolutamente compressi, che l'esame in Commissione si sia svolto praticamente a ridosso dell'esame in Assemblea, con una pressoché contestuale sovrapposizione dei tempi di presentazione degli emendamenti, impedendo un lavoro approfondito, dice tantissimo di come le forze di maggioranza intendano continuamente il lavoro parlamentare come una continua mortificazione del Parlamento, con continue prove di forza che poi si rivelano in realtà controproducenti come in questo caso, tanto che la fretta porta a degli errori macroscopici.

Alla Camera si è dovuti intervenire e noi siamo oggi qui nuovamente ad occuparci di un decreto-legge che appare, dal punto dal punto di vista politico, emblematico di come queste forze intendano la cultura nel nostro Paese: non come qualcosa di centrale, di vitale per la nostra società, per i cittadini, per il ruolo economico che essa svolge, ma come qualcosa di assolutamente marginale, per cui ci se ne occupa in maniera emergenziale, stringendo i tempi di discussione, senza in realtà quel respiro, quella strategia che merita questo tema che noi invece vogliamo diventi centrale nel nostro Paese.

Questa mancanza di visione, di strategia, di progetto per la cultura e, in questo caso, per lo spettacolo è uno sfregio, ad esempio, ad un'arte totale come la lirica, che tiene insieme la musica, il canto, la recitazione, la danza, la scrittura, l'architettura, l'arte contemporanea e l'arte multimediale, che è tutt'uno con la nostra storia e che è veicolo dello studio della nostra lingua nel mondo, che è amata ovunque nel mondo perché tantissimi sono le ragazze e i ragazzi che imparano la lingua italiana, appunto, attraverso lo studio della lirica e del canto. È un patrimonio di assoluta eccellenza che viene trattato da questo Governo e da questo provvedimento in modo raffazzonato e parziale, non all'altezza della storia del nostro Paese. Questo provvedimento dimostra che si è persa una grande occasione, perché quello che ci portiamo dietro è un tema assolutamente urgente, cioè quello di dare risposta ai lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo e di superare la condizione di precarietà che caratterizza tantissimi, troppi, tra questi lavoratori e che appesantisce, quindi, le potenzialità di questo settore. La risposta che dà questo decreto-legge è, però, una risposta meramente emergenziale: si interviene perché altrimenti ad ottobre le fondazioni lirico-sinfoniche non sarebbero più state in grado di funzionare e molti lavoratori a tempo determinato avrebbero perso il lavoro, ma la norma sulle stabilizzazioni e sui concorsi - certo importante, per la quale noi ci stiamo battendo - così come è contenuta in questo vostro decreto, senza un impegno certo e continuativo di risorse, rischia di essere un impegno monco e di tradire le enormi attese esistenti in un settore che, come ho detto, è così rilevante per la vita culturale ed economica del nostro Paese.

Noi abbiamo chiesto e avremmo voluto che ci si occupasse di questo tema molto in precedenza, perché siamo a conoscenza di questa emergenza da almeno un anno, da quando è stato approvato il cosiddetto decreto Di Maio, che costituisce per questo settore un corto circuito che rischia di aumentare la precarietà per i lavoratori e di metterli ai margini del sistema. Avremmo voluto che lo si affrontasse già un anno fa e che lo si facesse all'interno di quella delega sullo spettacolo dal vivo che voi, invece, non avete utilizzato. In quell'ambito noi avremmo potuto fare, con questo provvedimento, di questo settore davvero un settore chiave per il nostro Paese. Continuate invece a far ammuffire quella delega come lettera morta, quando avremmo dovuto fare del settore della lirica un tutt'uno con il tema della

produzione culturale, pensarla nel contesto della vita musicale contemporanea, integrarla con quello straordinario patrimonio dei teatri di tradizione, che rappresentano la cultura, lo spettacolo diffuso sul territorio, che sono entrati in questo decreto solamente in virtù di un emendamento del Partito Democratico. Avremmo dovuto integrarlo con il patrimonio delle orchestre regionali, del sistema dell'alta formazione delle accademie e dei conservatori, che significano l'ingresso nel sistema della musica per tantissimi ragazze e ragazzi, per le nuove generazioni. Di tutto questo non c'è traccia, a conferma di un approccio strumentale da parte di questo Governo, assolutamente parziale, insufficiente.

Il provvedimento, ad esempio, lascia nell'indeterminatezza un tema fondamentale, quello relativo alla natura privata o pubblica delle fondazioni. Questa incertezza, creata dal vostro Ministero dell'economia, rischia di bloccare i teatri per paura di incorrere in sanzioni e rende difficili la contrattazione e gli accordi di produttività, oltre che enormemente complicati, ad esempio, gli accordi con i lavoratori per andare in *tournée*. Questa incertezza rischia, inoltre, di essere di ostacolo rispetto ad un tema per noi fondamentale quale il riassorbimento del precariato storico.

Il rischio è quello di «rinchiudere» le fondazioni nell'attività ordinaria, quando invece noi dovremmo permettergli di svolgere la loro missione, su cui ci siamo spesi nella scorsa legislatura, vale a dire aumentare e intensificare le produzioni per consentire alle fondazioni di competere a livello internazionale, perché questo è il loro ruolo.

Mi consenta poi, signor Presidente, di segnalare un altro grande tema che in questo provvedimento viene purtroppo affrontato male: sto parlando del sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo. Come per le fondazioni, si tratta anche in questo caso di un settore vitale, ancor più e insieme per la nostra cultura e per la nostra economia.

Quando cito il cinema e l'audiovisivo, richiamo intanto la forza morale del nostro Paese, una forza di riscatto negli anni del secondo dopoguerra. L'Italia è tornata ad essere grande, prima ancora che per il *boom* economico, per il racconto e la potenza dell'immaginario del nostro cinema, che ha narrato un Paese che si stava risollevando, a partire dai più deboli, dalla loro tenacia e dalla loro forza morale. Il cinema ci ha sempre accompagnato.

Non ci piace che con questo decreto si sia abbassata la soglia obbligatoria di trasmissione nella parte pregiata del palinsesto televisivo per il cinema e l'audiovisivo di espressione originale italiana. Colpire questo significa fare un danno commerciale al nostro cinema, colpire i diritti e la filiera, al di là del danno fortemente simbolico, perché significa spezzare il legame tra il pubblico e il nostro cinema, che vuol dire *made in Italy* (la filiera del *made in Italy*) e turismo. In conclusione, signor Presidente, è una grande occasione persa.

A più riprese abbiamo rivolto il nostro appello al Governo e alle forze di maggioranza affinché venisse introdotta finalmente in questo decreto una definizione di impresa indipendente. Noi abbiamo bisogno di rafforzare il cinema e l'audiovisivo indipendente, tutta la filiera cosiddetta artistica, quella che non è *mainstream*.

Mi viene dunque da pensare, signor Presidente - e queste sono le conclusioni della nostra relazione di minoranza - che, così facendo, non solo questa sia un'occasione persa, ma sarà persa anche l'occasione di avere un codice per lo spettacolo dal vivo. Questa occasione, che tutti insieme avremmo potuto cogliere, si rivela invece per tutti noi in quest'Aula un ulteriore passo falso, che non meritiamo e che non meritano i lavoratori di questi settori, che tanto aspettavano questo intervento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore D'Arienzo. Ne ha facoltà.

D'ARIENZO *(PD)*. Signor Presidente, ci stavamo interrogando con alcuni colleghi - lo dico anche con rispetto nei confronti dei membri del Governo presenti in Aula - sull'assenza del ministro Bonisoli, perché pensiamo che ogni atto di riforma, che cambia l'ordinamento del nostro Paese, meriti la presenza del Ministro che lo propone. Il fatto che in questo momento in Aula non ci sia il ministro Bonisoli per noi è un fatto negativo, che stigmatizziamo, anche perché avrei avuto l'occasione, a nome del Gruppo, di fare una chiacchierata con colui che ha trattato la riforma solo in parte.

Siamo convinti che trattare solo gli argomenti previsti in questo atto non sia sufficiente. Lo dico per

esperienza personale: essendo stato amministratore pubblico nella città e nella provincia di Verona, ho visto quali sono le parti deleterie dell'attuale normativa in vigore sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Si tratta di criticità che oggi voglio ripetere, perché siano patrimonio di tutti e per far capire che siamo di fronte a una riforma non complessiva del sistema, sulla quale probabilmente bisognerà rimettere le mani.

L'ho già detto in precedenza e lo ripeto anche in questa occasione: valutino il Ministro, il Sottosegretario e il Governo la necessità di riprorogare i parametri della cosiddetta legge Bray, perché, se l'atto di delega ha una durata di circa due anni, com'è noto, a dicembre 2019 (ossia alla fine di quest'anno) scadranno i cosiddetti benefici di detta legge, che tanti sacrifici ha prodotto nelle fondazioni lirico-sinfoniche italiane. Ricordo a tutti che oggi sono nove quelle che hanno aderito alle sue previsioni: sarebbe clamoroso se, di fronte a un atto di riforma, si continuasse con le difficoltà che esse hanno incontrato.

Quali sono però le parti che questa riforma non tratta? Tra le criticità principali, affrontate in parte dalla proposta del Governo, ma non in maniera risolutiva, la prima è relativa alla riforma fatta nel 1996, con la trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, che ha causato due criticità rilevantissime.

La prima è la presenza della politica in maniera importante nell'organigramma delle fondazioni, nel momento in cui, come è noto, il sindaco è il presidente del consiglio d'indirizzo. Questa scelta - parlo sulla base della mia esperienza nella Fondazione Arena di Verona, anche se non mi risulta in altre realtà, ma è un paradosso che è stato evidenziato - ha fatto sì che, in un determinato frangente, siano stati nominati sovrintendenti che nulla avevano a che vedere con il mondo delle fondazioni lirico-sinfoniche o della cultura e della qualità dell'offerta culturale. Questo ha determinato ripercussioni molto gravi sulla Fondazione.

La seconda è altrettanto rilevante e vi avevo fatto cenno anche in una precedente discussione generale, signor Presidente: un territorio ricco e dinamico come la Provincia di Verona riceve dalla Fondazione Arena (secondo i calcoli fatti dall'Università di Verona) un indotto di circa 400 milioni di euro per ogni stagione lirica areniana, nota - come sapete - in tutto il mondo; eppure la partecipazione economica e finanziaria del mondo economico che beneficia di questo indotto è poco più di un milione di euro, cioè una cifra infinitesimale.

Nel momento in cui, nel 1996, erano stati immaginati una presenza significativa del Comune capoluogo all'interno delle fondazioni e un indotto economico e imprenditoriale che potesse dare forza alle fondazioni lirico-sinfoniche, posso dire, sulla base dell'esperienza vissuta nel caso della Fondazione Arena, che questi due pilastri sono completamente falliti. Sarebbe stato il caso, visto che si è voluto trattare delle fondazioni lirico-sinfoniche, di mettere mano a quella riforma, per trasformarla.

Adesso siamo arrivati al paradosso - lo vedo anche nell'*input* culturale di questa proposta - che l'analisi dei costi deve prevalere sull'offerta culturale. Com'è noto, questo non è possibile al cento per cento. Siamo arrivati al paradosso, sempre nella Fondazione Arena di Verona, che per questa ragione e per lo stesso motivo sono stati nominati un sovrintendente e un direttore generale attenti ai conti.

Dov'è il paradosso? Non viene affrontato, sebbene si parli di revisione del Fondo unico per lo spettacolo, e sta nel fatto che si ricevono i soldi a seconda dell'offerta culturale (e sapete quali sono i tre requisiti del Fondo unico per lo spettacolo). Se però non posso investire, perché il mio direttore generale mi fa le pulci su tutti i conti, la qualità dell'offerta non può essere all'altezza, il pubblico non verrà a vedere gli spettacoli e gli investimenti non saranno conseguenti. A causa di questo circolo vizioso, quindi, prenderò meno soldi dal Fondo unico per lo spettacolo. Questo paradosso avrebbe dovuto essere risolto, nel momento in cui il Ministro ha ritenuto di portare revisioni e modifiche all'attuale legislazione, ma così non è stato.

Continuiamo con le negatività: i teatri che ospitano un pubblico maggiore, in ragione delle loro maggiori dimensioni, come l'Anfiteatro di Verona, il teatro Petruzzelli o il Carlo Felice, riceveranno meno fondi; di conseguenza, potranno offrire una qualità inferiore, per via del criterio ragionieristico dietro le spese per la cultura, e, con il minor pubblico, incideranno tutti sul Fondo unico per lo spettacolo. Spero che nella revisione promessa nell'atto di delega si metta mano a tale criterio per

premiare almeno le grandi fondazioni, che devono gestire stagioni teatrali come quella dell'enorme Arena di Verona.

Un altro paradosso che creerà il provvedimento è la durata massima di quarantotto mesi per i contratti a tempo determinato. Non conosco le altre fondazioni, ma è probabile che nell'accordo tra il *management* e le parti sindacali abbiano trovato una sintesi positiva per gran parte delle comparse della stagione areniana, che sono centinaia e centinaia e grazie alle quali la si riesce a realizzare. Per la stagione invernale, però, nel teatro filarmonico - ma credo che altri abbiano la stessa problematica - ci sono circa trenta persone (tra coro, orchestra e tecnici) che rientrano nella tipologia di cui stiamo parlando. Nel momento in cui entrerà in vigore il provvedimento, saranno circa una trentina le persone esperte, che lavorano da anni in strutture importanti come il coro e l'orchestra o come tecnici le quali non potranno più vedersi rinnovato il contratto. Posso ragionevolmente supporre che la stagione invernale al teatro filarmonico, come in altri teatri d'Italia, sarà inficiata e condizionata dal provvedimento. A me pare un'inutile penalizzazione, in particolare per le fondazioni lirico-sinfoniche più grandi, come quelle del caso specifico, ma penso che il discorso valga anche per gli altri teatri.

I temi che avrebbero dovuto essere affrontati erano altri ancora rispetto a quelli ripresi nella delega.

Vi sono aspetti positivi, che ho detto prima, come l'individuazione di strumenti di accesso al credito agevolato, i patti tra le fondazioni del territorio e la revisione dei criteri del FUS. Speriamo che almeno questi possano sollevare il sistema delle fondazioni lirico-sinfoniche da criticità dettate non dalla qualità dell'offerta culturale, ma da una norma che ingessa il comparto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

GRANATO, *relatrice*. Signor Presidente, ci fa piacere che dal Partito Democratico siano partiti alcuni *flash* che ricordano ai precari del mondo della lirica chi li ha messi nelle condizioni di rimanere tali a vita e chi invece, con questo provvedimento, ha operato per regolamentarne la stabilizzazione. *(Commenti della senatrice Malpezzi)*.

Non tutto ciò che è stato detto è corretto, perché l'ultimo rilievo è riferito al testo del provvedimento che non era ancora stato emendato dal Senato: i mesi ora non sono più quarantotto, ma trentasei, a partire dal 1° luglio. Abbiamo quindi rimediato agli errori di tanti anni di malagestione e forse si è dimenticato che il commissariamento delle fondazioni è stato voluto dalla gestione Franceschini, che è passata dal ridimensionamento della pianta organica, dalla proliferazione di contratti a tempo determinato, dal licenziamento di tanti artisti, dei cori e delle orchestre all'annullamento di interi corpi di ballo.

Grazie a questo decreto, abbiamo segnato un'inversione di tendenza, anche se, purtroppo, per *vulnus* costituzionale non siamo riusciti a mantenere la quota riservata al precariato che avremmo voluto.

Abbiamo cercato di intervenire per rimediare ad un *vulnus* di anni. Intanto adesso, grazie all'azione di questo Governo, si è posto un argine alla precarietà creata e favorita dalle azioni degli Esecutivi targati PD. Ci riteniamo quindi soddisfatti di quello che per ora siamo riusciti a fare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

*VERDUCCI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, in realtà devo dire che l'inadempienza e dunque il rischio che questo decreto-legge sia controproducente e un buco nell'acqua sono proprio nelle parole appena pronunciate dalla relatrice Granato. Tale rischio è testimoniato dal fatto che questo Governo sia dovuto intervenire precipitosamente.

La senatrice Granato in realtà non ha potuto smentire il mio intervento e non ha potuto smentire che la necessità di intervenire per evitare il baratro per le fondazioni lirico-sinfoniche, anche e soprattutto per i lavoratori, sia dovuto al cortocircuito generato dall'introduzione del cosiddetto decreto Di Maio sul lavoro. Tale provvedimento concretamente porta con sé un rischio enorme, che tantissimi lavoratori purtroppo in questi mesi passati hanno sperimentato, cioè di vedere cessata la loro occupazione.

Di fronte a questo rischio c'è l'intervento di oggi, un intervento che serviva diverso, lo voglio ribadire a nome di una forza politica, la nostra, che si è battuta e si batte per le stabilizzazioni, ma quando hanno un significato reale e concreto, e non invece quando rischiano di essere norme-propaganda e una presa in giro, come in questo caso, in assenza assoluta di risorse e di certezze. La cultura, infatti, è un settore

che vive allorquando ci possono essere risorse certe e continuative per poter programmare nel tempo, e non invece, così come voi fate, sprecando e lasciandosi sfuggire nel tempo occasione enormi, come - devo tornare a ribadirlo - quella del codice per lo spettacolo, la delega per lo spettacolo che voi avete ignorato colpevolmente, dimostrando di considerarlo come un settore assolutamente marginale.

Signor Presidente, anche per il dibattito che è stato fatto ieri, noi sappiamo invece quanto nel settore della cultura gli investimenti - che in poco più di un anno di Governo avete fatto scomparire completamente - sarebbero necessari per rafforzare il senso di comunità e la tenuta sociale di un Paese che voi invece volete sempre più diviso e sempre più frammentato. È la cultura a costruire *civitas*, a costruire comunità e protagonismo soprattutto delle nuove generazioni; è la cultura a costruire senso sociale, appartenenza, rispetto reciproco. Voi infangate ogni giorno questa appartenenza alla nostra comunità incendiando, provocando continuamente divisioni.

Noi abbiamo pronunciato un motto che crediamo non appartenga ad un singolo partito, ma possa appartenere ad un'intera classe politica, ad un'intera classe repubblicana: investiamo in cultura per investire in sicurezza. Non è un motto di partito, questo. Quando chiude un teatro in una città, soprattutto in un quartiere di periferia dove l'isolamento è più forte, dove più difficile vivere e farsi riconoscere, è una ferita alla nostra capacità di stare insieme che non si rimargina; è una ferita all'integrazione e all'inclusione - che fanno sicurezza - che non si rimargina.

E, poi, Presidente - lo voglio dire - questi sono anche colpi enormi alle potenzialità economiche del nostro Paese perché la cultura, e in particolare lo spettacolo - abbiamo citato la lirica, abbiamo citato il cinema - sono anzitutto forza economica, punti di forza per l'economia del nostro Paese: significano prodotto interno lordo, significano lavoro perché generano moltissimo lavoro.

In un tempo e in una società in cui, invece, ci sono muri che impediscono a tanti, soprattutto ai più giovani, che vogliono fare cultura, che vogliono fare cinema, di mettersi in gioco, ebbene, signor Presidente, questo decreto-legge emergenziale, raffazzonato, che siete stati costretti a varare - e che forse neanche avreste voluto - non solo non contribuirà ad abbattere quei muri, ma anzi li alzerà enormemente, soprattutto, appunto, per i più giovani, per le produzioni indipendenti.

Mi sarei aspettato da parte vostra, senatrice Granato, senatrice Russo, ad esempio, l'impegno, che potremmo sottoscrivere insieme, e che manca in questo provvedimento - altro elemento negativo - a rafforzare quei contributi selettivi per le opere prime e seconde nel cinema che, come sappiamo, sono le più difficili per un autore, soprattutto per un autore giovane. Questo non c'è e per tale ragione - credetemi, Presidente, colleghi, a malincuore - dobbiamo rimarcare come questo decreto-legge sia una enorme occasione persa e contenga dentro di sé in realtà un'idea sbagliata della cultura, un'idea sbagliata di Paese che mortifica la cultura, il nostro Paese e soprattutto tante potenzialità, tante energie inespresse che con questo provvedimento non liberate, ma anzi continuate a mortificare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, dichiara inammissibile l'emendamento 1.1, già dichiarato inammissibile in Commissione, in quanto non si trova in diretta correlazione con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4-*bis*, che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GRANATO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

BORGONZONI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4-*bis*.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere

contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione finale.
DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, il ritorno del disegno di legge in sede di terzo esame, con alcune piccole modifiche, non cambia evidentemente il nostro orientamento e il nostro giudizio sul decreto-legge. *(Brusio)*.
PRESIDENTE. Faccio sempre la solita richiesta: se abbandoniamo l'Aula, facciamolo permettendo a chi sta parlando di continuare il suo discorso.
DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Lo scopo del decreto-legge, almeno quello dichiarato, era assolutamente condivisibile per quanto ci riguarda, cioè provare a creare un sistema virtuoso della gestione del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche, settore in cui vi è un precariato che si è consolidato del tempo è che è particolarmente grave, si era tentato varie volte, anche nella scorsa legislatura, di avanzare proposte idonee ad affrontare questo problema. L'intervento normativo - come era stato preannunciato - era finalizzato a risolvere il problema del precariato attraverso la stabilizzazione di tantissimi precari, anche in attuazione della sentenza della Corte di giustizia europea del 25 ottobre 2018. Tale proposito non si è però evidentemente realizzato in modo felice, perché non si arriva alla stabilizzazione del precariato, così com'era stato preannunciato e come anche oggi la relatrice di maggioranza in replica continua ad affermare, e non è accaduto per una serie di motivi.
Innanzitutto, a nostro avviso, non può essere accettata la decadenza del diritto di precedenza: si tratta di una norma iniqua, che colpisce ingiustamente proprio i precari più storici, che si vedono quindi in questo modo accantonati. Nel complesso, quindi, non si affronta fino in fondo e non si risolve il problema del precariato ma si rischia di alimentare una sorta di guerra tra poveri, contrapponendo nuovi e vecchi precari. Inoltre vengono contraddetti proprio quegli interventi di tutela della qualità che vengono proclamati. In una parte dei teatri si inizierà a stabilizzare, ma altri non ce la potranno fare, proprio per il meccanismo presente nel decreto-legge, e il rischio, condizionando le dotazioni organiche alla sostenibilità, è che qualcuno verrà stabilizzato ma molti altri no. Si stabilizzeranno alcuni lavoratori, ma i corpi di ballo, ad esempio, che sono anche i più deboli, continueranno ad essere costituiti da precari. Anche nelle orchestre si rischia di coprire solo una parte dei posti disponibili. Per non parlare dei tecnici, per cui abbiamo un problema davvero molto serio di carenze. Nemmeno la questione degli amministrativi è stata risolta.
Il problema fondamentale, ancora una volta, è quello delle risorse, ma senza un investimento adeguato - che non è presente nel decreto-legge - non si può parlare certamente di un processo di stabilizzazione serio e di chiusura della stagione del precariato. Inoltre, non si vuole chiarire ancora una volta lo *status* dei lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, mentre sarebbe stato necessario definire una volta per tutte se sono pubblici o privati, perché, così come è scritta la norma, si continua ad alimentare questa ambivalenza.
Questi erano quindi gli intenti positivi del decreto-legge, cioè di chiudere la stagione del precariato per arrivare a stabilizzare il settore, ma l'obiettivo - come abbiamo visto - non è stato adeguatamente raggiunto.
Un altro problema molto serio riguarda la questione, che a nostro avviso fa addirittura fare un passo indietro rispetto al decreto Franceschini, relativa alla selezione e alla diffusione di tutte le opere di espressione italiane ed europee, concernente anche le problematiche inerenti ai fornitori di servizi e di *media* audiovisivi. In questo caso si fa davvero un passo indietro, perché si rinvia al 2020 - se non al 2021 - l'entrata in vigore dei passaggi cruciali per quanto riguarda i diversi tetti. Per rendere l'idea, i quattro commi dell'articolo 3 sono una sequenza di ulteriori rimandi; viene persino eliminato il parere preventivo delle Commissioni parlamentari. Inoltre, una componente dei contributi selettivi è legata

all'impatto economico del progetto. Insomma, il Ministro, dopo aver abbracciato l'impegno a portare avanti le opere di pregio italiane, in realtà, in questo modo, compie a nostro avviso un passo indietro.
L'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005 era stato correttamente novellato nel 2017, con la norma che aveva innalzato e rese più cogenti le soglie, con un'attenzione proprio verso le opere di espressione originali italiane, di repertorio più recente, attraverso i servizi *play* e *on demand*, quindi anche attraverso la diffusione obbligatoria nelle ore di maggiore ascolto. Anche questo viene messo in discussione.
Vi è poi la questione dei biglietti nominali, su cui noi avevamo chiesto che ci potesse essere una proroga. Anche in questo caso non ci si è resi conto dei problemi che si creeranno.
Torno a ripetere che gli obiettivi del decreto-legge stesso non sono stati - ahimè - raggiunti, in particolare per quanto riguarda proprio la questione della stabilizzazione del personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche. Ciò per noi rappresenta un elemento certamente molto discutibile.
Sugli altri punti avremmo voluto sicuramente molto più coraggio e non che si segnassero alcuni passi indietro per quanto riguarda la produzione e la diffusione delle opere. Per tutti questi motivi noi confermiamo, come nel corso del secondo esame, il nostro voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo Misto e PD)*.
IANNONE *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IANNONE *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, in prima lettura al Senato Fratelli d'Italia è stato l'unico Gruppo a votare contro questo provvedimento, perché ritenevamo che fossero state deluse le attese che noi avevamo riposto nell'azione di Governo, così come illustrata dal signor Ministro nel corso della prima audizione a Commissioni congiunte, quando vi è stato l'insediamento del Governo.
Noi non possiamo fare altro che ribadire quelle che sono, a nostro avviso, le criticità del provvedimento. Peraltro ci troviamo, a distanza di soli dieci giorni, dopo aver lavorato in Commissione, spinti da una contingenza di tempi - salvo poi verificare le modifiche che sono state apportate alla Camera dei deputati - a dover di nuovo lavorare in Senato con lo stesso assillo per la scadenza della data di conversione del decreto-legge e la nostra pausa estiva.
Riteniamo che il provvedimento tradisca gli impegni e le nostre aspirazioni in termini di stabilizzazione del precariato delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Abbiamo provato in maniera costruttiva, com'è nostro costume, a migliorare il provvedimento con una serie di emendamenti, ma abbiamo raccolto veramente poca disponibilità e di questo ci rammarichiamo profondamente. Così come ci siamo battuti per correggere o dare una possibilità di riflessione ulteriore rispetto all'applicazione sulla questione dei titoli nominativi che certamente creeranno gravi disagi e danni al settore, all'utenza e agli operatori. Lo abbiamo già verificato in tante manifestazioni dove, ad evento iniziato, si trovava ancora ai cancelli una fila chilometrica proprio per l'applicazione di questa disposizione dal 1° luglio 2019.
Naturalmente la nostra critica politica è generale rispetto all'impianto del provvedimento perché manca, a nostro avviso, una visione complessiva della cultura. Speriamo che nel prosieguo dell'attività di Governo si possa mettere mano a tutta una serie di questioni per dare veramente il senso di una riforma vera, complessiva, organica. Tuttavia, dobbiamo sottolineare che questo provvedimento non chiude con la tradizione del passato, e non soltanto per quanto riguarda la stabilizzazione dei precari. Ci sembra che vi sia anche una debolezza nella filosofia d'intervento e nel ruolo della politica rispetto alla gestione dei processi, con un'abdicazione a favore delle tecnoburocrazie del Ministero che stiamo verificando anche in altri atti.
Inoltre, non si mette mano alla vicenda complessivamente scabrosa della *mala gestio* delle fondazioni lirico-sinfoniche con una mole debitoria ormai insostenibile. Non ci sembra che, rispetto a questo aspetto, vengano messi dei paletti e ci siano interventi per porre un argine e fare delle scelte definitive rispetto a chi ha già dimostrato di non essere in grado di governare tali fondazioni, che hanno un'importanza materiale e immateriale elevatissima per quello che rappresentano in termini di espressione della nostra cultura nazionale. L'ho detto già nel precedente intervento: la lirica e il cinema

rappresentano i testimoni della nostra identità nazionale e per Fratelli d'Italia, che è un partito autenticamente sovranista, questo riveste un'importanza fondamentale.

Così come, signor Ministro, vogliamo accogliere in maniera positiva alcune modifiche che sono state apportate alla Camera dei deputati, anche a dimostrazione che si poteva già fare in Senato, ma vogliamo concedere ulteriore tempo, nella speranza che il Governo possa mettere mano alle questioni che abbiamo segnalato durante le audizioni e nello svolgimento dell'attività politica di quest'anno. Lei tornerà, come già annunciato, ad essere audito nelle Commissioni ai primi di settembre e certamente noi torneremo alla carica con le battaglie che abbiamo sposato, nell'auspicio che per il futuro si possa smentire questo atteggiamento e approccio che a noi sembra approssimativo e sbagliato e sconfessare un certo atteggiamento di sufficienza verso il mondo della cultura che ci ricorda un po' con i fatti quella affermazione, a mio avviso assolutamente infelice, secondo la quale con la cultura non si mangia. Noi invece riteniamo che la cultura sia un'opera morale che ci aiuta a vivere.

Pertanto annuncio il voto di astensione del Gruppo Fratelli d'Italia al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59 del 2019. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

MALPEZZI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI *(PD)*. Signor Presidente, siamo un po' sorpresi, perché ci era stato detto che il provvedimento in esame sarebbe uscito dal Senato bloccato e c'era stata messa una fretta incredibile, anche nell'organizzazione delle audizioni. Ci hanno fatto lavorare in maniera super-veloce e super-rapida, dicendo che non c'era tempo e che si trattava di un provvedimento dall'urgenza impressionante, eppure ci troviamo ora ad affrontare un suo terzo esame. Signor Presidente, ciò accade per l'incapacità della maggioranza. Sarei infatti ben contenta di essere qui, in Aula, ad affrontare un terzo esame originato da cambiamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento per migliorare il provvedimento; invece i cambiamenti che qui oggi ci troviamo a dover ridiscutere nascono da errori della maggioranza e, soprattutto, su questioni che erano già state presentate e votate dalla maggioranza anche con l'appoggio delle opposizioni.

La prima questione passa in maniera quasi silente, ma è invece importante. Abbiamo ascoltato in precedenza l'intervento della relatrice, senatrice Granato, che ricorda quanto i colleghi della maggioranza siano bravi nei confronti dei precari. Signor Presidente, lei sa però che la norma arrivata in prima lettura al Senato prevedeva che l'assunzione dei lavoratori del settore della cultura dovesse avvenire per il 50 per cento da concorso e per l'altro 50 per cento per dare stabilità a chi lavora da anni nel settore. In Commissione, però, grazie ad un emendamento della relatrice Granato, che all'epoca non era relatrice del provvedimento, appoggiato dalla relatrice di due settimane fa e da tutti noi, si era aumentata la quota destinata ai precari sino al 70 per cento. Conosciamo infatti la peculiarità dei lavoratori di questo settore e la conoscete anche voi, che all'interno del provvedimento avete chiesto la deroga rispetto al decreto dignità per tali lavoratori, spostando il limite temporale da ventiquattro a trentasei mesi. Lo avete fatto voi ed eravamo tutti d'accordo (e voglio a tal proposito ribadire l'intervento del senatore Verducci, per segnalare con quale modalità di lavoro abbiamo lavorato all'interno della Commissione); il provvedimento però arriva alla Camera dei deputati e ritorna indietro, corretto, come nel testo originale, ovvero con una proporzione di 50-50. Quindi per i precari non si fa neppure uno sforzo in più. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Di cosa stiamo parlando allora? Vi dobbiamo pure fare gli applausi, colleghi? Dobbiamo sentirci dire, in continuazione, che siamo quelli che hanno lasciato i lavoratori nella precarietà. No, siamo quelli che hanno messo a sistema, tanto che voi ribadite il sistema: se quel sistema non vi fosse piaciuto, lo avreste dovuto smontare. Dove lo avete cambiato? Dove avete impostato nuovamente la questione delle fondazioni lirico-sinfoniche? Dove lo avete modificato mettendoci soldi? Parliamo di conti: noi ci abbiamo messo 160 milioni di euro. Relatrice Granato, quanto ci avete messo voi nel provvedimento in esame? Zero, signor Presidente! Zero! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Ritengo che chi governa abbia il potere di modificare tutte le scelte fatte da chi ha governato in precedenza e abbia il dovere di migliorare tutto quello che chi ha governato in precedenza ha fatto, ma abbia il coraggio di farlo, perché qui manca perfino il coraggio. Ci troviamo di fronte ad un decreto-

legge che non ha assolutamente aggiunto nulla, ma ha assestato. Il motivo per cui ci asterremo - come abbiamo fatto nella prima lettura del Senato, nel passaggio alla Camera dei deputati e come fare nuovamente in questa sede - è dovuto al fatto che, chiaramente, siamo d'accordo su norme che cercano di assestare ulteriormente e di mettere in linea il sistema, ma non c'è una proposta di visione per il futuro. Anzi, addirittura viene tutto demandato, sulla base di verifiche triennali, persino laddove avete pensato di poter inserire, magari in futuro, qualche risorsa in più. Viene tutto demandato. In un anno di Governo non avete voluto neppure assumervi la responsabilità di fare una scelta che fosse una nel campo della cultura. Anzi no, una l'avete fatta: avete deciso che il *bonus* diciottenni dovesse essere ridotto, anche se il termine «riduzione» non vi piace e continuate a negarlo. Preferite dire che non è vero che avete tagliato sulla cultura: avete «accantonato» le risorse. Non le usate più per quegli interventi, ma non le avete destinate ad altre voci, bensì le avete messe da parte. Ma i soldi alla cultura servono oggi! Anzi, servivano ieri! Sarebbe stato sufficiente che voi aveste previsto la quantità di investimento che avevamo stanziato noi. Io mi chiedo perché non riesco a sentire il ministro Bonisoli chiedere a gran voce al ministro Tria di dare i soldi per questo settore. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Perché poi ci facciamo tutti belli, con la bocca larga, dicendo che l'Italia ha il più grande patrimonio, che le fondazioni lirico-sinfoniche sono quelle che diffondono la lingua italiana nel mondo e che noi dobbiamo tutelarle e dobbiamo esserne fieri. Ma oltre a esserne fieri, metteteci i soldi! Questo serve, infatti. Fate gli investimenti, signor Ministro. Fate gli investimenti! Invece, zero.

Non solo: ci ritroviamo qui in sede di terzo esame per una modifica che, oltretutto, lo ripeto, a noi sembrava giusta nella versione in cui l'avevamo votata qui al Senato. Anche perché, all'interno del decreto Bonisoli, che non mi sento neanche più, a questo punto, di chiamare «decreto cultura», è stata inserita - guarda caso - per la terza volta una previsione rispetto alla proroga della normativa antincendio nelle scuole. Signor Ministro, cosa c'entra? Cosa c'entra? L'avevate inserita nel primo milleproroghe e anche nel secondo milleproroghe. Ciò significa che voi, da allora, da sei mesi a questa parte, non siete stati in grado di creare un'azione di sistema neanche in quel settore che nulla ha a che vedere con la cultura. Avete, invece, deciso di inserire una misura al riguardo all'interno di un decreto che, evidentemente, non parla di cultura, perché siete i primi ad aver agito in questo modo. Quindi cosa avete fatto? Avete inserito nuovamente l'ulteriore proroga antincendio per le scuole. E avete perfino sbagliato a scriverla, tanto che la state rimandando indietro, nuovamente, al Senato.

Voi prevedete norme che non c'entrano nulla con il decreto-legge, sbagliate a scriverle, ci mettete fretta nelle audizioni sulle fondazioni lirico-sinfoniche, sul cinema, sullo spettacolo, sulla musica dal vivo e sul *secondary ticketing*. Insomma, voi ponete in essere un'accelerazione e poi noi torniamo indietro a lavorare per colpa vostra, che sbagliate a scrivere le norme. E non veniteci più a dire che è sempre colpa della Commissione bilancio, perché il vostro povero presidente Pesco sarà anche stanco di assumere sulle sue spalle la responsabilità di chi, invece, non riesce neppure a fare politica perché non riesce a scrivere un decreto che parli veramente di cultura.

Noi ci siamo anche un po' stancati, perché abbiamo provato in tutti i modi in questi mesi a tenere un atteggiamento civile all'interno della Commissione, un atteggiamento di collaborazione, un atteggiamento sempre nel merito di ogni intervento, anche a costo di subire di sbuffi dei colleghi che mal sopportano il fatto che un membro dell'opposizione possa fare un intervento lungo in Commissione per spiegare le proprie motivazioni: perché c'è fretta; perché vi stiamo facendo perdere tempo; perché è un decreto e, quindi, scade. Salvo, poi, chiederci di stare qui in Aula e in Commissione a lavorare sui vostri errori, a rimediare ai vostri errori, alla vostra incapacità, alla vostra assoluta mancanza di visione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Questo ci continuate a chiedere. E noi, ancora una volta, proviamo con serietà ad affrontare il tema. Anche ieri noi, in Commissione, nel poco tempo che ci è stato concesso, volevamo presentarci raccontando quella che è la nostra visione di cultura, per provare a darvi dei suggerimenti, per provare a vedere se insieme si può costruire qualcosa.

Se io fossi nei panni del Ministro, infatti, un po' mi vergognerei: io porto dopo un anno di Governo il mio primo e unico provvedimento in Aula e in esso non si parla di cultura. Non c'è nemmeno una flebile notizia rispetto al provvedimento che sto approvando. Intorno c'è il silenzio e, addirittura, la

lasciano da solo ai banchi del Governo ad affrontare questa discussione. Ma, allora, la cultura a questa maggioranza gialloverde interessa oppure no? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Ce l'avete una visione? Ce la venite a raccontare o dobbiamo aspettarci ancora qualche azione, che poi si rivelerà sbagliata e per la quale chiederete alle opposizioni di aiutarvi a correggerla? Per questo, signor Presidente, noi continueremo ad astenerci. *(Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PITTONI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTONI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59 del 2019 è tornato all'esame del Senato, in sede di terzo esame, dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Come sappiamo, l'altro ramo del Parlamento ha modificato, in primo luogo, il comma 2-*octies* dell'articolo 1; tale norma prevede che, fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni lirico-sinfoniche, ove procedano ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico o amministrativo, vi provvedono, in deroga al principio in base al quale il contratto di lavoro subordinato presso le stesse è instaurato esclusivamente attraverso procedure selettive pubbliche, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili mediante procedure selettive riservate a soggetti in possesso di determinati requisiti, relativi a pregresse attività lavorative presso la medesima fondazione.

Il Senato, in prima lettura, aveva sostituito la percentuale massima del 50 per cento con una quota rigida e più elevata pari al 70 per cento. Questa modifica, intervenuta in sede referente e confermata dall'Assemblea del Senato, era stata proposta con un emendamento della maggioranza condiviso dal Governo e sul quale si era registrato anche il consenso delle forze di opposizione. La Camera ha, sul punto, ripristinato il testo originario del decreto-legge alla luce del parere della Commissione affari costituzionali.

L'articolo 4-*bis*, introdotto al Senato, interviene invece in materia di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici. È una questione a tutti noi ben nota, cui si è cercato più volte di porre rimedio presentando in Senato emendamenti a diversi provvedimenti d'urgenza (poi non approvati), nonché - da ultimo - un disegno di legge assegnato alla 7a Commissione in sede deliberante, a testimonianza anche in questo caso di una generale condivisione da parte dei Gruppi parlamentari. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Anche questa norma è stata modificata dalla Camera dei deputati, demandando a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione di un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico; per l'attuazione del piano straordinario in questione sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2019, 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 48 milioni di euro per l'anno 2021.

La Camera dei deputati ha inoltre demandato a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la definizione di misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento, e scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021.

Infine, la Camera ha anche modificato l'articolo 5-*bis*, una norma che è stata introdotta durante l'esame al Senato e che riguarda il processo in atto relativo alla statizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie di belle arti non statali finanziati dagli enti locali. Si tratta di una disposizione di grande importanza per gli istituti in questione, poiché la situazione di dissesto o di pre-dissesto di alcuni enti locali rischiava di pregiudicare la vita di alcuni istituti e accademie delle belle arti sostenuti dai medesimi enti locali, i quali avrebbero incolpevolmente pagato un prezzo elevato per la situazione finanziaria dell'ente territoriale. Proprio per scongiurare questo pericolo, si prevede che lo Stato metta a disposizione un fondo, fino al limite di 4 milioni di euro per il 2019. La Camera dei deputati è intervenuta in merito alla copertura degli oneri, a seguito del parere della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Il decreto-legge nel suo complesso, anche tenendo conto delle modifiche apportate dalla Camera,

rappresenta quindi un importante provvedimento, sul quale annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni.)*.

CANGINI *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGINI *(FI-BP)*. Signor Presidente, illustri membri del Governo, colleghi senatori, quando ci è stato detto che il decreto-legge Bonisoli sarebbe tornato all'esame dell'Assemblea ho avuto un moto di speranza: pensavo che ci si fosse resi conto delle enormi lacune che questo provvedimento presenta e che abbiamo illustrato ampiamente la scorsa settimana e che si fosse provveduto a colmarle.

L'illusione era che ci sarebbe stato qualcosa di sostanziale, risorse e riforma per quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche. L'illusione riguardava il mondo del cinema, una parte importante della nostra industria e della nostra identità nazionale. La speranza era che si sarebbe riusciti a definire in maniera più netta il rapporto tra piattaforme digitali e creatività nazionale, rapporto oggi con tutta evidenza sbilanciato a favore delle piattaforme digitali. La speranza era che ci si sarebbe occupati, per esempio, di trovare le risorse per ripristinare i corpi di ballo all'interno delle fondazioni lirico-sinfoniche, in un'epoca storica in cui il ballo attira l'attenzione e la pratica quotidiana di migliaia di nostri connazionali. La speranza riguardava la vicenda del *secondary ticket*: abbiamo parlato in quest'Aula e torniamo a ribadire l'assurdità del biglietto nominale, che pone una soluzione sbagliata a un problema reale, quello del bagarinaggio in occasione degli spettacoli e dei concerti.

Nulla di tutto questo, semplicemente si tratta di infilare in un decreto che si occupa dei due capisaldi, delle due architravi della nostra cultura, che probabilmente sono anche due delle ragioni principali per cui l'Italia è nota nel mondo, cioè la lirica e il cinema, una cosa che nulla ha a che vedere con questo decreto, cioè l'adeguamento alla normativa antincendio delle scuole. Se c'era bisogno di una dimostrazione empirica di quanto poco la cultura stia a cuore a questo Governo e di quanto poco questo Governo si preoccupi di investire risorse nel mondo della cultura, la dimostrazione l'abbiamo oggi in quest'Aula. Le risorse - lo dicevano diversi colleghi delle opposizioni prima di me, ma è un dato di fatto e lo ribadisco anch'io - non ci sono, non un euro è stato stanziato per questi settori pur fondamentali della nostra vita civile e investire in questi settori grazie ai quali l'Italia è nota nel mondo, vuol dire investire nel turismo e nel *made in Italy* e alimentare le ragioni per cui il prestigio italiano è ancora, nonostante tutto, consolidato nel mondo e rafforzarlo.

Ricordavo nel mio precedente intervento, la scorsa settimana, quanto e in che misura la Francia, Paese che non si qualifica sovranista, ma che indiscutibilmente, con tutta l'antipatia che possiamo avere per l'attuale Presidente francese, ha un forte senso di sé e dello Stato, indipendentemente da chi - più o meno casualmente - ne ricopre le funzioni di Governo, investe ad esempio nel cinema: quattro miliardi ogni anno. Macron ha trovato modo di stanziare oltre 250 milioni messi a disposizione delle aziende che producono film francesi per fare acquisizioni all'estero e lo ha fatto perché gli è chiaro che il cinema era e resta uno straordinario veicolo di identità nazionale e uno straordinario acceleratore dell'interesse nazionale, interesse che evidentemente voi usate esibire ma al quale, purtroppo, non fate corrispondere alcuna pratica di Governo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Non possiamo che amaramente prendere atto del fatto che per voi questo non è un decreto finalizzato a far leva sui settori cardine della nostra cultura e a manifestare una visione della politica culturale di questo Paese, ma è un decreto *omnibus* nel quale infilare quel che, più o meno casualmente, occorre infilare non avendo altri provvedimenti nei quali introdurre norme, peraltro sbagliate, che voi stessi avevate scritto e anche male.

Non possiamo, quindi, che confermare il nostro voto di astensione, anche in questo caso rammaricati perché si tratta dell'ennesima occasione persa da parte di questo Governo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

DE LUCIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCIA *(M5S)*. Signor Presidente, torna quindi in Senato per l'esame in terza lettura il decreto n. 1374, cosiddetto decreto cultura.

Le modifiche sono state ben illustrate dalla collega Granato, pertanto non mi dilungherò sulle

variazioni, seppur non estremamente significative, apportate alla Camera dei deputati.

Mi fa piacere però rimarcare e far sapere che la nuova visione del MoVimento 5 Stelle sulle fondazioni lirico-sinfoniche si vedrà a breve, con la legge delega per lo spettacolo dal vivo, nell'ambito della quale saranno previsti ovviamente molti finanziamenti per la cultura e tanti ce ne saranno anche nella prossima legge finanziaria.

Quello oggi in conversione, in realtà, è un decreto avente il carattere dell'urgenza, finalizzato a risolvere la situazione di un congruo numero di precari, che rischiava addirittura il licenziamento, per cui abbiamo dovuto necessariamente procedere in fretta. Ripeto, c'era qualcuno che rischiava il posto di lavoro nelle fondazioni lirico-sinfoniche, rispetto alle quali siamo stati tacciati di inadempienza, noi che siamo al Governo da poco più di un anno. Sentir parlare di inadempienza mi procura veramente dolore, perché noi ci stiamo occupando delle inadempienze di decenni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Con il provvedimento in esame si avvia un processo di stabilizzazione, che sicuramente non si arresterà, come ho già detto in precedenza: il MoVimento 5 Stelle non si fermerà qui. Questa è soltanto una partenza, solo un avvio rispetto agli interventi nell'ambito della cultura, in cui il Movimento crede moltissimo, non poco.

Si sta investendo tanto e stiamo studiando. Stiamo facendo continuamente audizioni e tante ne abbiamo fatte anche per le fondazioni lirico-sinfoniche; così sarà anche per lo spettacolo dal vivo. Non faremo mancare sicuramente l'attenzione per la cultura, contrariamente a quanto siamo stati tacciati di fare in questi mesi.

Dal momento che voglio essere breve, concludo dicendo che noi siamo convinti di questo decreto: non abbiamo bisogno di motivare nessuno, perché sappiamo quanto abbiamo fatto.

Ci tengo a sottolineare soltanto che la cultura è da sempre alla base della *civitas* e non da un anno soltanto, per cui non riesco davvero a capire quando si dice continuamente che noi non ci interessiamo a ciò che capita nel mondo della cultura. La *civitas* è alla base della nostra stessa esistenza qui dentro, per cui dobbiamo rimarcare sempre e con forza la nostra capacità di intervenire in ambito culturale.

In quasi tutti i recenti interventi che noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo fatto c'è stata una parola ricorrente, una sorta di *leitmotiv*: la parola coraggio. Noi stiamo avendo il coraggio di cambiare veramente le cose e, che ci venga riconosciuto o no, non ci interessa. Noi ci mettiamo il coraggio del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Pertanto, signor Presidente, dichiaro il voto assolutamente favorevole del MoVimento 5 Stelle sul provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1372) *Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 13,25)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1372, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Barbaro, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BARBARO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1372, di iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati, collegato alla legge di bilancio 2019, conferisce deleghe al Governo e reca ulteriori disposizioni in materia di ordinamento sportivo. Esso deriva dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera di alcune disposizioni del disegno di legge originariamente proposto dal Governo (Atto Camera 1603); le altre disposizioni stralciate costituivano oggetto di un distinto disegno di legge, recante disposizioni per il contrasto della violenza in occasione

di manifestazioni sportive, il cui esame presso la Commissione giustizia alla Camera dei deputati si è concluso il 18 luglio 2019 e che ora sono confluite nel decreto-legge in materia di ordine e sicurezza pubblica approvato ieri dal Senato.

Il disegno di legge è costituito da dieci articoli organizzati in quattro capi. Il capo I, composto dagli articoli da 1 a 4, reca disposizioni in materia di ordinamento sportivo.

In particolare, l'articolo 1 conferisce delega al Governo per il riordino del Comitato olimpico nazionale e della disciplina di settore. Tra i princìpi e criteri direttivi della delega ricordo: la definizione degli ambiti di attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, in coerenza sia con le novità introdotte dall'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018 (che, tra l'altro, ha affidato alla Sport e Salute SpA il compito di finanziare gli organismi sportivi), sia con il ruolo proprio del CONI quale organo di governo dell'attività olimpica; la conferma dell'attribuzione al CONI, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, della missione di incoraggiare e divulgare i princìpi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale (lettera *e)*); la previsione di limitazioni e vincoli, inclusa la possibilità di disporne il divieto per le scommesse sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti; la previsione che il CONI eserciti poteri di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite. Ferme l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale, al CONI è attribuito altresì il potere di commissariare le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nelle ipotesi di accertamento di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti (lettera *g)*).

L'articolo 2 introduce misure relative ai centri sportivi scolastici, con l'obiettivo di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche. Alle scuole di ogni ordine e grado è attribuita la facoltà di costituire un centro sportivo, le cui attività, disciplinate con regolamento approvato dalla scuola medesima, sono oggetto di programmazione da parte del consiglio di istituto.

L'articolo 3 reca la disciplina relativa alla cessione, al trasferimento o all'attribuzione del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale.

L'articolo 4 introduce l'obbligo, per gli atti costitutivi delle società sportive professionistiche, di prevedere la costituzione di un organo consultivo deputato a tutelare gli interessi dei tifosi tramite l'espressione di pareri obbligatori, ma non vincolanti, sulle questioni di loro interesse.

Il capo II, composto dagli articoli 5 e 6, interviene in materia di professioni sportive.

L'articolo 5 conferisce delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo. Tra i princìpi e criteri direttivi della delega segnalo: il riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva; il riconoscimento dei princìpi di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo; l'individuazione della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara.

L'articolo 6 conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Il capo III, composto dagli articoli da 7 a 9, reca disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport.

L'articolo 7 conferisce delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, inclusi quelli scolastici.

L'articolo 8 conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive

nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciute dal CONI.

L'articolo 9 conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati.

Il capo IV, costituito dal solo articolo 10, reca le disposizioni finali.

Mi sia consentito di aggiungere alcune annotazioni sperando di rimanere all'interno dei tempi assegnatimi perché credo sia necessario, al di là della relazione tecnica, introdurre ulteriori elementi di riflessione rispetto alla lettura notarile dell'articolato.

Partiamo dalla *ratio* che ha ispirato questa riforma, che nasce dalla finanziaria del 2018 che ha introdotto importanti novità nell'ordinamento sportivo italiano e che ha ridisegnato la figura e il ruolo del CONI e, di fatto, ha sconvolto anche gli assetti e il panorama dell'ordinamento sportivo italiano. Sconvolto non significa non averli migliorati, ma su questo ritornerò. Siamo stati abituati per anni a vivere un ordinamento sportivo interpretato e gestito dal CONI, portando avanti solo logiche di carattere competitivo, ma ciò non ha prodotto all'interno del nostro Paese la formazione di una cultura sportiva che, invece, avrebbe favorito lo sviluppo dello sport a 360 gradi, soprattutto sotto le accezioni sanitarie e formative che il nuovo Governo ha inteso inserire all'interno della riforma e successivamente all'interno del provvedimento che ne va a dettagliare alcuni aspetti.

In particolare, la domanda che il Governo italiano si è posto è la seguente: il CONI è lo sport, ma lo sport italiano è solo il CONI? Quindi, nell'andare a ridisegnare gli assetti il Governo ha voluto riappropriarsi di alcune capacità di indirizzo del mondo dello sport, che sicuramente erroneamente nel corso degli anni erano state attribuite al CONI. Da questo punto di vista, il dibattito è stato incentrato quasi esclusivamente sul ruolo del CONI. Legittimamente anch'io ho espresso alcune perplessità in merito, però questo ha prodotto un risultato, a mio avviso, ingeneroso nei confronti delle conseguenze scaturite dalla riforma. In primo luogo, mi riferisco al finanziamento dello sport italiano che è stato ancorato al 32 per cento del gettito fiscale prodotto dallo sport e che già da quest'anno ha prodotto 60 milioni in più. Già questo mi sembra un risultato ragguardevole, che ha migliorato il funzionamento della macchina sportiva italiana, che fino ad oggi era costituito invece da un finanziamento fisso da parte dello Stato di 420 milioni, che rappresentano la cifra al di sotto della quale non si deve andare perché, in ogni caso, il 32 per cento può essere soltanto in eccesso e non in difetto.

Il dibattito, però, ha ingenerosamente nascosto le altre peculiarità del provvedimento che stiamo esaminando - sul CONI tornerò successivamente - e che riguardano una serie di novità introdotte all'interno di questo provvedimento legislativo e che passano per alcune importanti innovazioni, che impegnano anche i nostri istituti scolastici grazie all'istituzione dei centri sportivi scolastici. Soprattutto ha introdotto novità importanti per quanto riguarda gli aspetti giuslavoristici del lavoro sportivo.

Sarebbe disonesto intellettualmente se non tornassi a parlare nel mio ruolo di relatore e della lettera che oggi è stata recapitata dal Comitato olimpico internazionale al CONI. Da questo punto di vista, mi sento profondamente in linea con gli intendimenti del Governo perché, anche all'interno di un mio ordine del giorno, è stato accolto l'impegno da parte del Governo di armonizzare qualsiasi processo legislativo ai princìpi della Carta olimpica e, in particolare, all'articolo 27.

Mi sia infine consentito di esprimere un'ulteriore riflessione sul ruolo di relatore che ho svolto; forse un ruolo di stimolo nei confronti della mia maggioranza, ma sempre all'interno di un contesto civile, di un contraddittorio e della capacità di confronto che ho esercitato sia in Commissione, sia all'interno del mio Gruppo. Da questo punto di vista ritengo doveroso da parte mia ringraziare sia il Governo che i presidenti Pittoni e Romeo, i quali non solo non si sono mai ingeriti nelle dinamiche che hanno caratterizzato questo percorso, ma mi hanno rinnovato continuamente la fiducia rispetto al lavoro che stavo portando avanti.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Barbaro.

BARBARO, *relatore*. Vado a concludere, ma spendo ancora poche parole perché ci tengo e credo sia doveroso rispettare il ruolo esercitato dall'opposizione in questo contesto. Al di là delle liturgie classiche che ispirano i comportamenti sia in Aula che in Commissione, siamo andati ben oltre il

dettato dispositivo; siamo andati ben oltre le vicende relative all'accoglimento degli ordini del giorno o, se vogliamo, al respingimento di tutti gli emendamenti presentati.

La capacità propositiva, sia di maggioranza che di opposizione, è stata encomiabile ed io sono sicuro che gli emendamenti e gli ordini del giorno, soprattutto quelli approvati, non rimarranno lettera morta all'interno del lavoro di stesura delle deleghe. Su questo auspicio voglio concludere il mio intervento ringraziando veramente tutti per il contributo dato. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. La relatrice di minoranza, senatrice Sbrollini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza.

SBROLLINI, *relatrice di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ieri sera la 7a Commissione ha esaminato e approvato in tutta fretta - lo sottolineo guardando soprattutto il Governo - il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo, senza tener in alcuna considerazione le tante osservazioni dei soggetti auditi in Commissione, né degli emendamenti del Gruppo del Partito Democratico che, in parte, recepivano le suddette osservazioni e che erano finalizzati a migliorare un provvedimento che riteniamo molto pericoloso per l'intero mondo dello sport. Lo sottolineo perché non c'è stato nessun atteggiamento ostruzionistico.

La fretta - lo ribadisco - ha caratterizzato l'*iter* di questo provvedimento; fretta che il Gruppo del Partito Democratico ha già denunciato con forza la scorsa settimana in occasione del voto sul calendario e che ha come unica ragione quella di consegnare al sottosegretario Giorgetti una delega in bianco, recando un danno enorme allo sport di base e non - come si crede - alle grandi federazioni.

Trattandosi di una delega, avevamo pensato - erroneamente - di poter svolgere un esame approfondito in Commissione e di avere magari la possibilità di audire molti dei soggetti interessati; possibilità che ci è stata negata visto il numero ristretto di soggetti auditi, la maggior parte dei quali, peraltro, aveva già espresso grande preoccupazione per questo provvedimento. Con questo provvedimento si danno al Governo più di dieci potenziali deleghe legislative.

La finalità del disegno di legge, che non rispetta la Carta olimpica - se volete, la posso consegnare al Governo, nel caso in cui non l'abbia letta - è esclusivamente quella di svuotare il CONI dei suoi compiti e delle sue funzioni, per darli alla società Sport e Salute in modo del tutto indefinito e arbitrario, lasciando al CONI una funzione residuale, meramente istituzionale e di rappresentanza.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 13,40)

(*Segue* SBROLLINI, *relatrice di minoranza*). A conferma di questo pericoloso disegno, vengono stanziati 378 milioni di euro a favore di "Sport e Salute", mentre solo 40 milioni di euro rimangono al CONI.

Altro elemento che vorrei sottolineare è che in questo provvedimento non c'è nulla sul professionismo femminile e solo dichiarazioni di principio sulle pari opportunità nello sport. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

È di oggi, 6 agosto 2019 - anche questo lo considero un fatto molto grave, visto che ieri sera siamo stati accusati di essere bugiardi durante l'esame degli emendamenti - la lettera del CIO, citata anche dal relatore Barbaro, che ha scritto al presidente Malagò sottolineando la grave preoccupazione per i punti di criticità di questa legge di delega, in particolare su due aspetti: «Paragrafo 5 - Dei Principi fondamentali dell'olimpismo. Riconoscendo che lo sport si pratica nell'ambito del tessuto sociale, le organizzazioni sportive, aderenti al movimento olimpico, devono essere politicamente neutrali». Lo voglio sottolineare: «politicamente neutrali». Questo disegno di legge di delega consegna a Giorgetti una delega in bianco sul mondo dello sport: un fatto gravissimo mai accaduto prima.

Continua la lettera: «Hanno il diritto e l'obbligo di autonomia, comprese la libera determinazione e il controllo delle regole dello sport, la definizione della struttura e della *governance* delle loro organizzazioni, il diritto di elezioni libere da qualsiasi influenza esterna e la responsabilità di assicurare che siano applicati i principi di buona *governance*».

L'altro paragrafo è il 7, sempre sui principi fondamentali dell'olimpismo, secondo cui l'appartenenza al movimento olimpico richiede il rispetto della Carta olimpica e il riconoscimento da parte del CIO. Nulla di tutto ciò si ritrova in questo provvedimento, che, al contrario, toglie autonomia al mondo

dello sport, in palese dispregio di questi principi. Piuttosto, purtroppo, il nostro Paese rischia davvero di perdere le olimpiadi e di essere sanzionato dal CIO, di essere addirittura estromesso da questo importante organismo internazionale.

Abbiamo ribadito con forza in questi anni la necessità di arrivare a una riforma del CONI, lo abbiamo detto e lo abbiamo praticato già nella scorsa legislatura, quando il Partito Democratico era al Governo di questo Paese: noi vogliamo una riforma dello sport, è indispensabile, ma la si fa se c'è il coinvolgimento e il dialogo con tutti i soggetti interessati, ritenendo impensabile che una riforma di questa importanza sia soltanto la forzatura di una maggioranza parlamentare.

Purtroppo, anche ieri sera, l'atteggiamento da parte della maggioranza è stato di non ascolto, di mancanza di dialogo; e mi dispiace dover sottolineare anche il ruolo assolutamente subalterno del Gruppo MoVimento 5 Stelle, che non è neanche intervenuto su un singolo emendamento. Mi dispiace davvero, perché avremmo preferito discutere con tutti.

Questo è il risultato di oggi: un provvedimento che toglie autonomia al mondo dello sport, che dovrebbe essere uno dei temi senza colore politico, o almeno fino a questo momento era in qualche modo così.

Purtroppo, però, questo è il prezzo che oggi dovete pagare anche voi del MoVimento 5 Stelle: consegnare una delega in bianco alla Lega, al sottosegretario Giorgetti. Mi dispiace doverlo sottolineare, ma si poteva fare una riforma dello sport insieme, senza questa fretta; non c'era bisogno di farla oggi, 6 agosto. Avremmo potuto audire molti soggetti rimasti fuori dalle audizioni; avremmo potuto sicuramente fare una buona legge, tenendo conto di quanti punti importanti e delicati andiamo a toccare. Purtroppo - mi dispiace doverlo sottolineare - questo è stato il vostro atteggiamento.

Per quanto ci riguarda, quindi, il nostro è un parere assolutamente negativo perché toglie completamente autonomia a uno sport fondamentale non solo a livello nazionale e internazionale ma allo sport di base, quello delle singole città, dei nostri territori, che sono fondamentali nel dare dignità a quanto si fa e alla crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

FERRARI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo sulla questione pregiudiziale avanzata, ai sensi dell'articolo 93 Regolamento, sul provvedimento al nostro esame. Mi corre l'obbligo di riprendere alcuni dei concetti ben esplicitati dalla senatrice Sbrollini, che evidenziano tutta la nostra preoccupazione di fronte a questo disegno di legge.

La Commissione istruzione pubblica, beni culturali ha esaminato e approvato in fretta (una fretta agostana - come già ricordato - un po' sospetta, forse tanto sospetta) il disegno di legge recante delega al Governo in materia di ordinamento sportivo, senza tenere alcun conto delle osservazioni giunte dai soggetti auditi in Commissione, senza tenere in alcun conto gli emendamenti del Gruppo del Partito Democratico ed altri emendamenti delle minoranze, e neppure, evidentemente, del parere, per quanto inespresso, della contraente parte del Governo o maggioranza del Governo 5 Stelle. Tali emendamenti recepivano le osservazioni dei soggetti auditi ed erano finalizzati non a porre ostacoli, ma a migliorare un provvedimento che ne aveva davvero bisogno in favore di tutto il mondo dello sport. Questo provvedimento invece non è migliorato e rimane a nostro avviso pericoloso e al minimo ambiguo. Crediamo che la fretta che ha caratterizzato il suo *iter* abbia una sola ragione: consegnare al Governo una delega in bianco, recando un danno enorme allo sport di base e non, come si crede, alle grandi federazioni.

La finalità del disegno di legge, che a nostro avviso non rispetta la Carta olimpica, è esclusivamente quella di svuotare il CONI dei suoi compiti e delle sue funzioni, per darli a Sport e Salute in modo del tutto indefinito ed arbitrario, lasciando al CONI solo una funzione residuale, meramente istituzionale e di rappresentanza. La riforma del CONI è necessaria e non ci siamo mai sottratti a questa necessità. Tuttavia richiede dialogo con tutti i soggetti interessati e non può essere il frutto di una forzatura ad opera della maggioranza parlamentare o, a maggior ragione, ad opera di una parte della maggioranza parlamentare.

La raccomandazione 28 dell'Agenda olimpica 2020 è fondata sul principio di «autonomia

responsabile» dei comitati olimpici nazionali e delle federazioni sportive nazionali, così come esposto nella Carta olimpica. In particolare, l'articolo 27.6 prevede che i comitati olimpici nazionali «devono preservare la propria autonomia e resistere a pressioni di qualsiasi tipo, (...) che potrebbero impedire loro di adempiere alla Carta olimpica». *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Il paragrafo 5, come già ricordato dalla senatrice Sbrollini, reca i principi fondamentali dell'olimpismo, tra cui vi è quello secondo cui, riconoscendo che lo sport si pratica nell'ambito del tessuto sociale, le organizzazioni sportive aderenti al movimento olimpico devono essere politicamente neutrali. Hanno il diritto e l'obbligo dell'autonomia, compresa la libera determinazione del controllo delle regole dello sport, la definizione della struttura e della *governance* delle loro organizzazioni.

In data 6 agosto, come ricordato nelle scorse ore, James MacLeod, direttore delle relazioni con i comitati olimpici nazionali, ha scritto al Presidente del CONI per avere rassicurazioni su alcuni punti critici del disegno di legge delega sull'ordinamento sportivo, al fine di garantire l'autonomia del Comitato olimpico nazionale e delle federazioni sportive nazionali, senza alcuna interferenza esterna nella *governance* e nelle attività di queste organizzazioni. Si tratta con tutta evidenza di un fatto nuovo che ci induce a proporre la questione pregiudiziale di una dura testimonianza del CIO, preoccupato del destino del CONI a seguito dell'approvazione di questa delega e noi, con loro, preoccupati anche che la preoccupazione del CIO si possa trasformare in un ostacolo alla realizzazione dei tanto agognati giochi sportivi olimpici che Milano e Cortina sono riuscite a conquistare nell'ultima decisione del CIO. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Una preoccupazione notevole e chiara del CIO, cui aggiungiamo le nostre preoccupazioni, perché questo atto non è un legittimo tentativo di riorganizzare il mondo dello sport, bensì uno scomposto e forzato modo di controllarlo, non sappiamo - ma li immaginiamo - per quali scopi.

Per il Partito Democratico questo disegno, prima ancora che di legge, deve essere fermato. Pertanto, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, presento la richiesta di non procederne all'esame. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale si svolgerà una discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

MALPEZZI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI *(PD)*. Signor Presidente, è stato illustrato bene, sia dalla senatrice Sbrollini che dal senatore Ferrari, che c'è un problema di fondo. Abbiamo provato a dirvelo anche nel pochissimo tempo che abbiamo avuto a disposizione come opposizioni per affrontare il provvedimento: è un errore di fondo che vede la sua origine in quel colpo di mano che avete fatto nell'ultima legge di bilancio, quando, con pochissimi commi, avete sostanzialmente distrutto il mondo dello sport, per portarvelo tutto a Palazzo Chigi. È scritto nero su bianco e lo avete scritto voi. Poi però vi siete resi conto di aver fatto un provvedimento monco all'interno della legge di bilancio e di aver bisogno di una serie di deleghe per poterlo realizzare.

Noi abbiamo provato, come facciamo sempre, a porci, nei confronti di queste deleghe, in maniera costruttiva, esaminando il testo e proponendo una serie di emendamenti, addirittura - glielo dico, Presidente, poi mi saprà dire lei in futuro se è una cosa giusta - prima che le audizioni fossero fatte. A noi, infatti, è stato chiesto di presentare gli emendamenti prima ancora di fare le audizioni.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 13,53)

(*Segue* MALPEZZI). Questa è la nuova democrazia, questa è la modalità di lavoro del Governo a matrice Lega e 5 Stelle.

Nonostante questo abbiamo provato a proporvi una serie di correttivi, che anche ieri sera, nella discussione e nella votazione di tutti gli emendamenti, abbiamo sottoposto alla vostra attenzione, partendo da una preoccupazione. Vi abbiamo detto che quanto stavate facendo e avete intenzione di fare rischia di mettere in grave pericolo tutto il mondo sportivo.

Qualcuno continua ad accusarci di voler semplicemente difendere il CONI, di fare i lobbisti del CONI. No, noi vogliamo difendere lo sport e per farlo questa delega non deve passare. Non possiamo affidarvi carta bianca e lasciarvi liberi di inserire norme che rischiano di danneggiare profondamente

tutto il settore.

Da cosa siamo partiti? Pochi spunti, molto semplici, che però, dal nostro punto di vista, sono assolutamente dirimenti. Intanto abbiamo detto che i finanziamenti che oggi voi avete tolto al CONI per distribuirli a pioggia in generale dovrebbero avere dei criteri. Vi abbiamo quindi suggerito dei criteri, delle possibilità, ma le avete assolutamente respinte al mittente, per non creare uno schema all'interno del quale stabilire a chi vanno i finanziamenti. Vi abbiamo suggerito di guardare il numero dei tesserati alle associazioni, i loro risultati, il loro andamento, un normale criterio di misurabilità; potevate sceglierne altri e sarebbe andato bene. Ma darvi carta bianca, senza dire nulla e facendo in modo che la gestione sia completamente autonoma, ma soprattutto senza criterio, ci creava qualche problema. Ci avete detto di no, avete respinto tutto il lavoro che le opposizioni, in maniera costruttiva, hanno provato a fare.

Abbiamo aggiunto indicazioni che, dal nostro punto di vista, potevano esservi molto utili. Abbiamo provato a introdurre una norma sulla rappresentanza dei tifosi negli organi consultivi, non come avete fatto voi, che li avete messi negli atti costitutivi delle società sportive.

Noi non siamo contrari in modo aprioristico a quella norma.

Vi abbiamo solo chiesto di essere sicuri che chi ricoprirà un ruolo di rappresentanza in quel contesto almeno non sia stato colpito dal Daspo, almeno non abbia reati alle spalle, altrimenti voi mettete all'interno di quelle associazioni - chiamiamole così - di quegli organismi persone che, se non altro, non hanno un comportamento molto chiaro. Anche in questo caso si trattava di un semplice criterio di trasparenza. Respinta al mittente anche questa proposta.

Un'altra cosa importante è relativa ad una delega all'articolo 2 (visto che all'interno del provvedimento le deleghe sono tante) rispetto alla quale non abbiamo delle grosse contrarietà, che prevede il finanziamento da parte di "Sport e salute" alle federazioni e agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive e anche ai centri sportivi scolastici. Vi abbiamo detto che la delega è valida ma è a costo zero. Tutte le deleghe previste dal provvedimento non hanno risorse tranne quelle che, con il colpo di mano della legge di bilancio, avete tolto al CONI. Senza risorse non potranno fare niente. Perché quindi prevedere una delega vuota, senza assolutamente alcuna possibilità di essere sviluppata?

Ancora, a me dispiace - e lo dico in maniera non ideologica a tutte le colleghe donne di questo Senato e alle colleghe della Commissione cultura - perché abbiamo provato a far passare delle norme relative al professionismo sportivo femminile. Abbiamo cercato di inserire norme che garantissero davvero a tutti pari opportunità di accesso e di trattamento: carta morta, lettera morta. Ci avete detto di no. Donne, dove siete? *(Applausi dal Gruppo PD)*. Siete sicure di voler votare in questo modo, mettendo in un angolo tutto il professionismo femminile? E poi facciamo le battaglie e ci dimentichiamo che in ogni comparto è necessario fare una battaglia? Vorrei che questa battaglia la facessero gli uomini. Sono stanca di dover chiedere alle donne di allearsi. Uomini: fatela con noi questa battaglia sul professionismo femminile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Dispiace, poi, sentire le parole del presidente Romeo, che stamattina ha dichiarato, forse nell'enfasi, che si va avanti dritti senza lettere e letterine, e si riferiva forse alla lettera, tanto citata, arrivata stamattina. Noi quelle preoccupazioni che oggi, presidente Romeo, arrivano tramite la lettera e la letterina, le abbiamo sollevate anche ieri sera, le abbiamo sollevate due settimane fa, le abbiamo sollevate quando il provvedimento è arrivato alla Camera. Erano le stesse osservazioni. Vi abbiamo detto di fare attenzione all'articolo 1, perché contiene norme rischiose: state mettendo a rischio tutto il settore dello sport, state mettendo a rischio le Olimpiadi in Italia, state mettendo a rischio un settore che ha un grandissimo valore anche economico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Noi ve le abbiamo segnalate. Non è la lettera che arriva oggi a far svegliare le opposizioni. Le opposizioni hanno presentato - guarda caso - sia alla Camera che al Senato, gli stessi emendamenti da questo punto di vista perché sono preoccupate, perché hanno raccolto il grido di allarme di tutti i territori, che hanno paura di essere depauperati di un patrimonio forte come quello dell'associazionismo sportivo. Non ci volevano dei geni, non ci volevano sicuramente i nostri emendamenti per provare a sottolineare la questione: basta uscire di qui, basta frequentare un po' il mondo dello sport e tutti possono spiegare la preoccupazione del depauperamento di quello che invece

ha un valore storico e sociale come lo sport.

Segnalo solo alcune questioni. Lo dico al sottosegretario Valente: visto che quello al nostro esame non è un decreto, visto che non c'è scadenza e visto che c'è la possibilità di andare avanti (perché nessuno vi corre dietro e per la fretta continuate a commettere errori) basterebbe fermarsi un attimo. Prendetevi del tempo. Aggiungete, se non volete modificare il testo, nelle parti più critiche dell'articolo 1, almeno la parte riguardante il riferimento continuo e costante alla Carta olimpica. Questo, almeno, metterebbe in sicurezza le Olimpiadi e il lavoro fatto sui territori, metterebbe in sicurezza tutte le associazioni e le società sportive di tutti i livelli.

Vorrei capire che cosa vi hanno fatto gli atleti, che cosa vi hanno fatto i giovani ragazzi che stanno frequentando il mondo dello sport, che cosa vi hanno fatto quei centri in periferia che fanno dello sport un presidio di democrazia, di giustizia e di legalità? Perché li state penalizzando? Che fretta avete? Prendetevi del tempo, e lo dico a tutta quest'Assemblea.

Non possiamo farci prendere dalla fretta, nessuno ci corre dietro per il provvedimento in esame. C'è uno solo che lo vuole: il sottosegretario Giorgetti. Votate a favore del provvedimento solo per dare al sottosegretario Giorgetti una vittoria, che sarà una vittoria di Pirro e tutto vi si ritorcerà contro. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, vede collega Malpezzi, questo è un premio di consolazione per il sottosegretario Giorgetti, quindi anche noi dobbiamo fare la nostra parte, qui, come ultimo atto.

Signor Presidente, colleghi, la questione pregiudiziale al nostro esame è assolutamente fondata. Avevamo provato, in qualche modo, a far ragionare i Capigruppo della maggioranza, nella riunione della Conferenza dei Capigruppo, per cercare di convincerli ad un lavoro in Commissione un po' più meditato e quindi a spostare l'esame del provvedimento almeno a settembre. Credo infatti che tutti siamo abbastanza d'accordo a mettere le mani, a rivedere e ad accedere ad una riforma ragionata della *governance* dello *sport*. Certamente, però, l'unica cosa che non si può fare è un'operazione che non ha precedenti nel nostro Paese. Durante il fascismo il CONI ebbe il privilegio - diciamo così - di avere come presidente il segretario del partito fascista. Sicuramente le ingerenze erano fortissime, ma dal punto di vista formale rimase in qualche modo l'autonomia della *governance* dello *sport*. Invece, con il provvedimento in esame, si fa un operazione di delega in bianco, i cui contorni sono però abbastanza chiari ed evidenti, che è quella di assoggettare all'Esecutivo il CONI e la *governance* dei comitati olimpici.

Ovviamente tutto ciò è molto delicato. Qui nessuno è ingenuo, sappiamo perfettamente che l'idea e che lo *sport* possa essere fuori dalle dinamiche politiche è forse solo un sogno e ahimè la politica c'è sempre entrata e pure troppo. Con il provvedimento in esame, però, anche formalmente e nei fatti, siamo arrivati ad un'operazione di assoggettamento all'Esecutivo. Credo che questa sia una operazione che non possiamo certamente assecondare e per questo è fondata la questione pregiudiziale. Dico di più: la lettera inviata dal CIO, il Comitato olimpico internazionale, di cui siamo venuti in possesso questa mattina e che tutti avrete letto, colleghi, pone dei problemi molto seri, quando richiama il paragrafo 5 della Carta contenente i princìpi fondamentali dell'olimpismo, in cui si dice che «riconoscendo che lo sport si pratica nell'ambito del tessuto sociale, le organizzazioni sportive aderenti al movimento olimpico» come il CONI «devono essere politicamente neutrali», aggiungendo poi che esse «hanno il diritto e l'obbligo di autonomia, comprese la libera determinazione e il controllo delle regole dello *sport*, la definizione della struttura e della *governance* delle loro organizzazioni, il diritto di elezioni libere da qualsiasi influenza esterna e la responsabilità di assicurare che siano applicati i principi di buona *governance*».

Nel ritrasmetterci, per conoscenza, i princìpi fondamentali dell'olimpismo - seguono poi altre norme, compreso tutto quello che ne discende per quel che riguarda il rispetto della Carta olimpica - si indicano chiaramente i punti - che vengono sottoposti alla nostra attenzione e dunque non possiamo far finta di niente - e le norme contenute nel disegno di legge di delega, che confliggono in modo aperto e

vistoso con i principi fondamentali dell'olimpismo: all'articolo 1, comma 1; all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*; all'articolo 1, comma, 1 lettera *i)*; all'articolo 1, comma 1, lettere *l)* e *m)*. Quindi, fa un'operazione che qualcuno può definire un'ingerenza, ma individua il profilo di divergenza e anche di conflitto con i princìpi fondamentali. Ora, non è soltanto un'iniziativa di natura accademica, perché, se si continua su questa scia, si potrebbero avere conseguenze abbastanza gravi, anche rispetto alle prossime olimpiadi. Se noi non ottemperiamo in qualche modo e non arriviamo a modificare le norme, in modo tale da garantire l'autonomia della *governance* del CONI, le conseguenze potrebbero essere addirittura che, magari, i nostri atleti parteciperanno alle Olimpiadi ma non con la bandiera italiana, perché noi saremmo espulsi dal CONI.

Ovviamente, noi siamo un'Assemblea libera e autonoma, un'Assemblea parlamentare e, quindi, dobbiamo assumere le nostre decisioni. Certamente, però, la prudenza avrebbe voluto un ritorno in Commissione, per potere, non solo arrivare a una discussione più pacata degli emendamenti, ma, probabilmente, anche a una riformulazione che possa garantire, a pieno e fino in fondo, questa autonomia, che ci viene ricordata oggi dal CIO ma che dovrebbe essere l'elemento guida di qualsiasi riforma dello sport nel nostro Paese. Per questi motivi, noi voteremo a favore della questione pregiudiziale. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU)*.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, sarò breve perché i colleghi che mi hanno preceduto sono stati molto chiari e molto precisi. Io condivido in gran parte le motivazioni, soprattutto dei colleghi del Partito Democratico, che ho sentito in precedenza.

Parlo a titolo personale per dire che appoggio la questione pregiudiziale senza riserve. Vorrei anche dire una cosa, perché non vorrei ammantare il discorso solo di grandi princìpi. I grandi princìpi sono chiari: abbiamo una proposta che non corrisponde ai requisiti che sono la base elementare costitutiva di qualsiasi delegazione legislativa. Non si capisce perché questo problema, che per decenni è stato sempre considerato in un altro modo, diventi improvvisamente urgente il 5 agosto.

Aggiungo che noi, per la prima volta, ci presentiamo intaccando un principio fondamentale, che è l'autonomia dalla politica del mondo sportivo. *(Applausi dal Gruppo PD)*. E perché lo facciamo? Qui abbiamo degli uomini di sport - vedo davanti a me il senatore Galliani - che possono insegnarci tante cose in ordine alla gestione sportiva. Io, certamente, posso essere al massimo un loro allievo, però sul tema del rapporto tra politica e sport tutto mi è chiaro: la politica, soprattutto il Governo, deve rispettare l'autonomia del mondo sportivo. Qui che cosa sta succedendo? Lo dico per i cittadini che sono fuori da queste Aule, che magari ascoltano questo nostro dibattito. Qui sta succedendo che una persona seria come il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio onorevole Giorgetti, che ho conosciuto quando ero Presidente della Camera e lui era Presidente della Commissione bilancio, che è senza dubbio un collega che noi stimiamo e riteniamo serio, sta conducendo in questo momento una sorta di battaglia in base a non si capisce quale principio. Una battaglia contro lo sport e la sua autonomia, indirizzando gli strali del Governo verso il presidente Malagò, che è Presidente del CONI non in base ad una conventicola politica che ha realizzato con questo o quel partito, ma in base a una assoluta stima che riceve dal mondo sportivo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Si dice che il meccanismo che regola lo sport italiano è diverso da quello del resto del mondo; a parte che non è vero e che non sarebbe intervenuto il Comitato internazionale olimpico (CIO) se così fosse stato; tuttavia, a parte questo, se ammettiamo e non concediamo questa premessa, una persona ragionevole come Giorgetti avrebbe chiamato Malagò e si sarebbero messi a sedere, non in rappresentanza personale di loro stessi, ma dei mondi che hanno dietro: uno ha dietro il Governo, l'altro il mondo dello sport. Questa disfida di Barletta sarebbe terminata, perché è senza senso.

Qualche settimana fa abbiamo celebrato il grande successo, anche del Governo. Sì, anche del Governo, perché se l'Esecutivo del mio Paese, a cui voto la sfiducia regolarmente, fa una cosa positiva e realizza la possibilità di avere le Olimpiadi, io lo applaudo, sono italiano, non antitaliano. Comunque, quel risultato delle Olimpiadi è avvenuto anche perché c'era il sindaco Sala, perché c'erano governatori di diverse natura politica e provenienza, ma hanno saputo tutti fare un passo indietro per privilegiare

l'unità della Nazione e ottenere le Olimpiadi. Bene: noi oggi entriamo in guerra con il CIO, rischiamo di compromettere il cammino olimpico, in base al fatto che Giorgetti e Malagò non vanno d'accordo. Guardate che è un qualcosa che non sta né in cielo né in terra, è una cosa ridicola, infantile. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Noi siamo qua il 6 agosto - almeno diranno che lavoriamo, questo è l'unico aspetto positivo, perché per il resto non si capisce quale positività ci sia in questa discussione - andando sostanzialmente a scassare degli equilibri che hanno funzionato bene, come i risultati ci dimostrano.

Colleghi, non aggiungo altro, voterò la questione pregiudiziale presentata dal Gruppo PD in modo convinto e mi permetto anche di dire all'onorevole Giorgetti, che, come ribadisco, stimo perché è un collega capace, che forse se oggi il Governo fosse disponibile a fare un passo indietro e a fermarsi in questa corsa dissennata, farebbe solo una bellissima figura. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ci sorprende la lettera (o letterina, come l'ho chiamata) arrivata dal Comitato internazionale olimpico, forse scritta in modo un po' frettoloso da funzionari che probabilmente non hanno letto il testo della delega. Non ci sorprende invece questa levata di scudi che arriva dalla minoranza, perché era stata annunciata già da tempo da una parte della minoranza e probabilmente ne comprendiamo anche le ragioni.

Bisogna leggerli, i provvedimenti, perché quella è la base di tutto. Si muovono accuse dicendo che abbiamo presentato un disegno di legge delega che intacca l'autonomia del CONI, che non rispetta la Carta olimpica e addirittura mette in pericolo non solo l'autonomia dei comitati olimpici nazionali, ma anche delle federazioni nazionali sportive, dando una funzione residuale al CONI e minacciando addirittura l'ipotesi incredibile che si metteranno a rischio le future Olimpiadi. Rispetto a questo, indubbiamente, si potrebbe dire: di fronte a una lettera del genere, chissà cosa dirà veramente questo disegno di legge delega! Poi prendiamo il deliberato, cioè il disegno di legge, perché è capitato tante volte che le leggi si discutono, si interpretano, si criticano e molti che lo fanno poi non le leggono. L'articolo 1, che è l'elemento fondante, dispone, al paragrafo *e)* come segue: «confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i princìpi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale;». Quindi è perfettamente fedele a ciò che la Carta olimpica afferma nel famoso paragrafo 5. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

MALPEZZI *(PD)*. Allora mettilo al comma 1!

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Magari avremo letto male, perché non siamo così scienziati, intelligentoni come quelli di sinistra, quindi è possibile che magari non riusciamo neanche a leggere bene.

Al paragrafo *f)* è disposto: «prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporne il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti;» che comunque è un elemento assolutamente fondamentale. Al punto *g)* si legge «prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali,» - quelle che dovrebbero essere in pericolo di subire l'influenza della politica - «delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni». La legge delega è quindi una delega al Governo affinché preveda che il CONI vigili sulle federazioni sportive nel momento in cui queste associazioni non seguono i principi dettati dal CONI stesso: mi spiegate dov'è il rischio di mettere in pericolo l'autonomia del CONI o delle federazioni sportive stesse? Sinceramente, non lo comprendiamo. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

Tra l'altro, visto che c'era qualche elemento di perplessità, in Commissione è stato fatto un ulteriore sforzo, perché abbiamo pensato, se proprio non si riusciva a comprendere, di dare una possibilità in più, con la presentazione da parte del relatore, senatore Barbaro, di un ordine del giorno (ma ce n'è uno simile presentato dal senatore Cangini, se non ricordo male) nel quale c'è un impegno al Governo preciso, che è stato accolto in Commissione ieri in tarda serata, da assumere in sede di attuazione della

delega, visto che ci saranno poi i decreti attuativi che dovranno essere approvati, perché si tratta di una legge delega, non di un decreto-legge - presidente Casini, è un collegato all'ordinamento dello sport, non è un decreto-legge - con caratteristiche di necessità ed urgenza. L'urgenza sia nel fatto che abbiamo un provvedimento pronto e tanto vale quindi che lo votiamo anziché andare in vacanza come scrivono i giornali.

MALPEZZI *(PD)*. Non è pronto!

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Forse è meglio lavorare e approvare i provvedimenti, anziché andare in vacanza come qualcuno scrive. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. L'ordine del giorno impegna il Governo, in sede di attuazione della delega, a definire il ruolo del CONI di governo dell'attività olimpica in coerenza con quanto disposto dall'articolo 27 della Carta olimpica stessa e ad aprire un tavolo di confronto con tutti gli attori del settore al fine di raccogliere le loro indicazioni ed esigenze da valutare in sede di attuazione delle deleghe. Quindi, se non siete sicuri ed avete dei timori, c'è anche un tavolo dove noi accoglieremo tutte le proposte e tutte le garanzie, a testimonianza che la verità è che la legge delega nasce con una sola funzione, senatrice Malpezzi, che è quella di migliorare e di favorire lo sviluppo e la crescita delle migliaia di associazioni dilettantistiche sportive che ci sono nel nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Tranquilli, quindi. La prossima volta, prima di scrivere le letterine o di presentare le questioni pregiudiziali, leggiamo il provvedimento. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni)*.

MALPEZZI *(PD)*. Tu lo devi leggere!

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale avanzata dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Sulla base di un accordo tra i Gruppi, chiedo la sospensione dei lavori fino alle ore 15.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 14,20, è ripresa alle ore 15).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Rojc. Ne ha facoltà.

ROJC *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi andiamo a votare un disegno di legge che, se non emendato da quest'Assemblea, lederà drammaticamente non solo tutto il movimento sportivo italiano, ma pure la reputazione dell'Italia nel contesto internazionale.

Si vuole svuotare un ente come il CONI delle sue competenze. Vorrei ricordare come, ad esempio per il Friuli-Venezia Giulia - secondo quanto definisce la legge - sia il CONI, assieme alla Regione, ad essere chiamato a decidere sui finanziamenti alle società e alle strutture sportive e ad organizzare, come per quest'anno, gli Stati generali dello sport.

Oltre a ciò, vorrei ricordare l'attenzione che il CONI ha nei confronti del territorio, seguendo tutte le società sportive e tutti gli sport, anche quelli cosiddetti minori, e le federazioni, non soltanto le quattro o cinque più importanti. Vorrei ricordare inoltre l'attenzione che il CONI, nelle sue espressioni nazionale, regionale e territoriale, ha per l'attività sportiva delle fasce più deboli, per i ragazzi e gli adulti disabili o diversamente abili, pensando a un'integrazione vera e a un interagire vero e autentico con tutte le sfaccettature della società.

Questo provvedimento della maggioranza, di fatto, svuota invece il CONI della sua vocazione primaria, relegando i presidenti, i delegati e i rappresentanti, persone democraticamente elette da tutte le federazioni e con esperienza pluridecennale da dirigenti sportivi, a mere figure di rappresentanza, che di fatto avranno solo il compito di consegnare trofei e medagliette. Non è questa la funzione primaria per cui il CONI esiste e nemmeno potremmo pensare che possa assurgere a una specie di ufficio viaggi per organizzare gli spostamenti delle nostre delegazioni in occasione dei giochi olimpici ed essere privato del proprio ruolo su tutto il territorio nazionale.

Qual è, mi chiedo e ci chiediamo, il senso di questa riforma? Spostare la gestione di tutto il movimento sportivo in Italia a un ente come Sport e salute, gestito, a quanto pare, da persone prive di qualsiasi esperienza in campo sportivo?

Aggiungiamo inoltre ciò che è stato esposto dal presidente Malagò e ribadito di nuovo dal Comitato internazionale olimpico: questo provvedimento non rispetta la Carta olimpica, la *magna charta* che determina i diritti e i doveri del movimento sportivo e dell'olimpismo. La letterina, come la chiama il presidente Romeo, ci pone di fronte a una decisione che tocca tutti, non solo la maggioranza.

Avete applaudito all'assegnazione dei giochi olimpici invernali a Milano e Cortina e l'abbiamo fatto tutti, nella convinzione che sarà una grande occasione per tutto il Paese. Riascoltatevi, amici della Lega, le dichiarazioni entusiastiche del ministro Salvini. Ma senza il rispetto della Carta olimpica, l'Italia rischia di vedersi togliere le Olimpiadi, perché le Olimpiadi sono una cosa seria e il Comitato olimpico internazionale (CIO) è una cosa serissima. E non sarà qualche dichiarazione, qualche alzata di voce o goliardata a far cambiare opinione al CIO, ma un atteggiamento serio nel considerare le osservazioni, come auspicato dal relatore di maggioranza.

Vi chiedo dunque di prendere ancora del tempo, di riflettere, di rivedere il testo e di ripensarlo per non ledere, anzitutto, la democraticità del movimento sportivo, in cui tutti i rappresentanti sono eletti democraticamente e non nominati, e il principio di autonomia.

Oggi i fondi vengono distribuiti democraticamente. Se il vostro disegno non verrà emendato, le realtà sportive non parteciperanno più alla distribuzione democratica dei fondi da parte delle giunte regionali CONI, democraticamente elette, ma si vedranno costrette a elemosinare le risorse da un ente, Sport e salute, le cui cariche sono non elettive, ma nominative, quindi di matrice squisitamente politica, assoggettate a logiche che nulla hanno a che vedere con lo sport.

Inoltre, su questo disegno non si è pensato di consultare le Regioni, almeno quelle a Statuto speciale, per le quali lo sport è materia di legislazione concorrente. Il provvedimento in esame viene quindi a ledere anche un principio costituzionale.

Colleghi, ripensateci, nell'interesse dei cittadini, della società, dell'Italia e della nostra credibilità. Ripensiamolo insieme, anche in virtù dei grandi risultati che i nostri atleti hanno dimostrato sempre, in tutte le sfide. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Laniece. Ne ha facoltà.

LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, la discussione sul disegno di legge recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione ci permette di ricordare, ancora una volta, come lo sport abbia un'importanza capitale per la salute e il benessere di tutte le fasce della popolazione e quindi come la promozione della pratica sportiva sia sancita, di fatto, dalla nostra Costituzione, laddove riconosce il diritto alla salute a tutti i cittadini. Di qui, la necessità di sviluppare politiche di prevenzione primaria e secondaria delle principali patologie che affliggono la nostra società, proprio attraverso lo sviluppo di una politica che promuova lo sport nelle scuole e presso la popolazione più anziana, abbracciando quindi tutte le fasce della vita. Ma anche la necessità di mettere i giovani, che dell'attività sportiva vogliono fare la loro ragione di vita seguendo un percorso agonistico professionalizzante, nelle condizioni di avere la migliore qualità possibile. È quindi importante cercare di migliorare l'organizzazione degli enti preposti al governo e alla gestione di tutto il mondo sportivo, ma cercando di tutelarne il più possibile la loro dignità e la loro indipendenza istituzionale.

Entrando nello specifico del disegno di legge delega, ci sono alcuni punti che riteniamo critici. Anzitutto, tenendo conto di quanto sancito dalla Carta olimpica, ricordata poc'anzi, credo non sia possibile relegare un Comitato olimpico a un semplice organo di governo dell'attività olimpica. Ciò è, infatti, fortemente limitativo dell'ambito di attività del Comitato olimpico stesso. La regola 27 della Carta olimpica attribuisce ai vari comitati compiti e funzioni preposte allo sviluppo dello sport d'alta prestazione (e quindi personalizzante) così come dello sport per tutti. Secondo il CIO, pertanto, il compito di un Comitato olimpico nazionale è quello di occuparsi sia dello sport di alta prestazione che dello sport per tutti. La definizione utilizzata nel disegno di legge in questione pare contrastare con quanto disposto dalla Carta olimpica del CIO in merito al ruolo e alla funzione del Comitato olimpico.

Inoltre, l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, facendo capo al CONI, in sintonia con le norme dell'ordinamento sportivo internazionale, è espressamente riconosciuta dalla legge n. 280 del 2003. Inoltre, la Carta europea dello sport approvata a Rodi nel 1992 sancisce che il ruolo dei poteri pubblici in ambito sportivo debba essere principalmente complementare all'azione dei movimenti sportivi.

Ho, quindi, forti dubbi che il disegno di legge in questione - segnatamente l'articolo 1 - tenga in debito conto il principio di autonomia dello sport riconosciuto *ex lege* e il principio della specificità dello sport riconosciuto e consacrato dall'ordinamento sovranazionale dell'Unione europea. Sempre in ossequio al principio dell'autonomia e dell'unitarietà dell'ordinamento sportivo e fermo restando il controllo dell'autorità di governo vigilante sull'utilizzo dei contributi assegnati dalla ripetuta società, si ritiene comunque opportuno mantenere in capo al CONI non solo il potere di indirizzo e di controllo di ordine meramente sportivo, ma anche un potere di vigilanza e di controllo sui bilanci delle federazioni, che pertanto non sono costituiti dai contributi pubblici ricevuti, ma anche da altre voci come le affiliazioni, i tesseramenti, eccetera.

Un altro argomento che mi è particolarmente caro è l'articolazione territoriale del CONI e l'autonomia di queste articolazioni territoriali. Nel disegno di legge il presidio territoriale è riferito esclusivamente a funzioni di carattere istituzionale e ciò è palesemente contrario a quanto sancisce la carta olimpica del CIO. Per questa ragione, si ritiene opportuno che venga mantenuta la previsione legislativa attuale, che ne costituisce l'articolazione organica e funzionale.

Un altro aspetto importante è che, sulla base dei princìpi fondamentali fissati dalla vigente legislazione statale, in ragione dei compiti da questa demandati al CONI, si debba mantenere la competenza legislativa regionale in materia di promozione delle attività sportive e ricreative e di realizzazione degli impianti sportivi. È già stato ricordato prima come nelle Regioni a Statuto speciale ciò sia materia concorrente. Quindi, non possiamo perdere questa importante competenza nel gestire un settore così cruciale per la vita della popolazione.

Anch'io, riguardo a questo disegno di legge delega, nutro alcuni grossi dubbi. In particolare, rilevo che ci possano essere un reale depotenziamento del CONI e delle sue articolazioni territoriali e un eccessivo controllo della politica, che peraltro c'è già, ma dal quale il mondo dello sport deve restare il più lontano possibile.

Per questo motivo, e soprattutto per il grosso contenzioso e lo scontro tra i vertici del CONI e i vertici politici, ritengo che si debba arrivare a una conciliazione, per trovare un testo su cui entrambi siano concordi. Pertanto, il mio giudizio sul disegno di legge delega in esame è di forte perplessità e preoccupazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI *(FdI)*. Signor Presidente, intervengo non per fare una trattazione nel dettaglio dell'articolato, su cui poi interverremo e su cui si è speso il nostro collega Iannone, che ringrazio anche per l'attività svolta in queste settimane, ma per svolgere delle considerazioni generali da uomo di sport o comunque da persona che ha avuto la fortuna di conoscere e frequentare il mondo delle federazioni sportive e l'organizzazione sportiva nel suo complesso (CONI compreso).

La prima cosa che onestamente mi dispiace nel vedere le discussioni degli ultimi giorni e settimane è il fatto che lo sport sia diventato terreno di scontro politico; peggio: è diventato terreno di scontro partitico. Questo fa male allo sport e comunque ci saranno delle conseguenze negative, perché il valore dello sport, la forza del movimento sportivo italiano risiede nel fatto che si è sempre mantenuto più o meno lontano dalle ingerenze politiche e partitiche.

È anche onesto, però, aggiungere che in questa vicenda è difficile dividere in maniera draconiana il torto e la ragione, perché entrambi gli schieramenti hanno colpe da farsi perdonare. Sicuramente il CONI rivendica il diritto all'autonomia, come anche sancito dalla Carta olimpica; ma è altrettanto giusto dire che, se facciamo un'analisi di come il CONI ha operato negli anni precedenti, qualche pecca, qualche errore e qualche spreco ci sono stati.

Il Governo, allora, rivendica il diritto di utilizzare i soldi pubblici - perché di questo si tratta - secondo criteri di trasparenza ed efficienza. Ha il diritto di farlo? Certo che ha diritto di farlo; di più, direi che

ha il dovere di agire in questa direzione. Quello che non può fare è strumentalizzare lo sport e trasformare la discussione e anche la riforma, forse necessaria, dello sport in un'occasione di scontro politico e in una guerra di potere.

Chi ha avuto la possibilità e - ripeto - il privilegio di fare attività sportiva in prima persona e di frequentare le federazioni e gli eventi sportivi sa che lo sport ha sempre unito e mai diviso. Le amministrazioni locali, anche di colore diverso, si sono sempre unite quando si trattava di valorizzare lo sport. C'è, però, uno sport di cui si parla meno e che rischia di essere schiacciato da questa guerra. Sembra uno scontro tra titani e pagarne le conseguenze rischia di essere lo sport minore, lo sport delle federazioni provinciali, lo sport del volontariato. Coloro che guidano le federazioni e coloro che si danno da fare in periferia non ricevono neanche un euro per il lavoro che svolgono; anzi, spesso devono anticipare di tasca propria i soldi per organizzare una manifestazione o un piccolo campionato.

Abbiamo messo al sicuro le pratiche olimpiche e la preparazione degli atleti per le Olimpiadi, ma non c'è atleta olimpico se non ci sono la base dello sport, l'attività giovanile, lo sport minore, la federazione; se non c'è la garanzia di poter continuare ad agire in libertà, come si è fatto fino ad ora.

Dico onestamente che ciò che mi preoccupa è che alla fine, nello scontro tra CONI e Governo - tra Malagò e Giorgetti, per semplificare - a pagare le conseguenze siano i volontari che tirano avanti la carretta, che non ricevono un euro neanche dalle loro federazioni, Presidente, colleghi.

Ripeto che la nostra sensazione è che si sia agito con troppa rapidità. Probabilmente gli intendimenti erano seri, forse anche condivisibili, ma lo sport è altra cosa; lo sport che, nelle sue attività, si riferisce alla Carta olimpica, ai valori olimpici - è giusto ricordarlo - perché è garanzia del fatto che le finalità dello sport le decide lo sport stesso e non la politica. Le finalità dello sport vengono decise dai dirigenti sportivi, da chi ci capisce; non può essere occasione di qualche speculazione politica o partitica. Quindi, se di riforma si doveva parlare - ed era giusto parlare di riforma - forse i metodi che sono stati adottati sono sbagliati.

Aggiungo un'ultima considerazione, Presidente, relativa al fatto che oggi anche noi abbiamo avuto la possibilità di leggere la lettera che il CIO ha inviato al nostro CONI, perché a sua volta ne rendesse edotto il Governo. Abbiamo appreso che la lettera è firmata dal direttore. Non credo che il Comitato olimpico internazionale - si tratta comunque di un'organizzazione molto seria - possa permettere al proprio direttore di scrivere una lettera senza che i vertici ne siano informati e non abbiano avallato il suo contenuto. Probabilmente hanno ragione il senatore Romeo e i colleghi della maggioranza quando hanno garantito che le preoccupazioni esposte nella lettera sono già state oggetto di riflessione da parte del Governo. Ho però la sensazione che così proprio non sia. Infatti, il testo approvato dalla Camera è arrivato al Senato tal quale, senza alcuna modifica e, quindi, la lettera fa riferimento a un testo che non è stato modificato.

Certamente il provvedimento ora è all'esame dell'Assemblea, vedremo come andrà a finire; sono stati presentati ordini del giorno, ma temo che la sostanza non verrà modificata.

Qualcuno paventa il rischio - sarebbe gravissimo - che l'Italia possa essere esclusa del CIO, e quindi anche delle competizioni internazionali e da quelle olimpioniche; ripeto che sarebbe una tragedia, anche alla luce del fatto che abbiamo appena festeggiato l'assegnazione di una sede per le Olimpiadi invernali.

Concludo con la speranza che il Governo e la maggioranza vogliano ragionare perché lo sport italiano ha bisogno soprattutto - e questo riguarda anche il CONI e i suoi vertici romani e nazionali - di dirigenti competenti, appassionati e preparati. Non ha bisogno di funzionari e di politici né di questa né di quella parte politica.*(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cangini. Ne ha facoltà.

CANGINI *(FI-BP)*. Signor Presidente, illustri membri del Governo, colleghi senatori, questa mattina il collega Romeo, l'autorevole presidente del Gruppo parlamentare della Lega, ci ha ricordato che non siamo di fronte a un decreto-legge; siamo di fronte a un disegno di legge di delega. Ebbene, sfido i membri della 7a Commissione - sede nella quale fino a ieri notte abbiamo discusso i singoli emendamenti di questo provvedimento - membri della maggioranza che si accingono a votarlo in Aula oggi, a spiegarmi e a spiegarci quali siano effettivamente i principi e i criteri direttivi che, secondo

l'articolo 76 della Costituzione, il Parlamento, spogliandosi del potere legislativo, delega al Governo trasferendo a quest'ultimo la funzione legislativa. Credo che nessuno sia in grado di spiegare ragionevolmente quali siano tali criteri, poiché questo è un provvedimento piovuto su quest'Assemblea - dopo il passaggio in Commissione - dall'alto blindato.

È inutile che ci prendiamo in giro: è in corso uno scontro di potere, dove l'obiettivo del sottosegretario Giorgetti in modo particolare, e immagino di quasi tutta la Lega - dico «quasi» a ragion veduta - sia mettere le mani su un forziere.

Molto denaro è stato gestito fino ad oggi dal CONI e si presume che sia nelle loro intenzioni anche la possibilità di creare una rete di consenso, utilizzando le federazioni; insomma, soldi e voti.

Non è bello che lo sport, su cui si potrebbe, facendo un po' di retorica, convergere tutti quanti, tirando fuori la parte più nobile e alta di noi, sia così trattato. Immagino che il povero de Coubertin si stia rivoltando nella tomba, ma prendiamo atto che questo è l'approccio del Governo e questo è l'atteggiamento della maggioranza; un atteggiamento evidentemente passivo e remissivo: si prende per buono quel che viene imposto e lo si ratifica, senza nulla eccepire.

È un peccato, perché ci sarebbe stato modo in Commissione e oggi in Aula di migliorare il testo, perfezionarlo e renderlo più equilibrato. Noi di Forza Italia abbiamo presentato molti emendamenti, pensati proprio nel merito al fine di migliorare il provvedimento, ma sono stati quasi tutti respinti in blocco. Qualcosa è stato accettato come ordine del giorno e di questo parlerò.

Mi pare un'occasione persa. Se c'è una materia su cui si sarebbe potuto, forse dovuto convergere e si sarebbe dovuta affrontare con equilibrio, interesse e dedizione per l'interesse generale è proprio quella sportiva. Fatico a capire quale sia effettivamente l'interesse generale, mentre mi è ben chiara quale sia la partita in termini di potere. Non ho una visione angelicata del gioco politico: so che la politica ha a che fare con la forza e con il potere, ma c'è modo e modo di fare le cose.

Ieri sera in Commissione, più o meno verso le 23, è stata posta al sottosegretario Guidesi - devo dire che ha avuto un atteggiamento dialettico e di apparente apertura mentale, pur avendo respinto quasi tutti i nostri emendamenti - la questione delle possibili implicazioni di questa riforma sulla dinamica olimpica e sul CIO. La risposta è stata abbastanza netta: la tesi era che la prospettiva ventilata dal presidente Malagò, in audizione pochi giorni fa in Commissione, era assolutamente fantasiosa e agitata in maniera strumentale. Questa mattina la lettera del CIO conferma che non è come il sottosegretario Guidesi aveva inteso; le preoccupazioni evidentemente sono serie e quanto siano fondate lo vedremo nel corso dei prossimi mesi, ma anche solo il fatto che ad oggi l'Italia possa solo rischiare di essere esclusa dalle prossime Olimpiadi è una questione che, con tutta evidenza, lede l'interesse e l'immagine del Paese. È inutile dilungarsi, tanto è evidente il danno che una prospettiva del genere potrebbe arrecare al Paese.

Accolgo con soddisfazione il fatto che un nostro emendamento, che era volto a correggere una delle tante storture che il disegno di legge delega in esame prevedeva, sia stato trasformato e accolto come ordine del giorno. Fa un po' spavento pensare che, dal punto di vista del Governo, si potesse imporre a tutto il mondo sportivo, al mondo sportivo professionale, a quello semiprofessionale e dilettantistico, l'equiparazione col mondo del lavoro ordinario. Quantomeno per i dilettanti è evidente che imporre contratti di lavoro vorrebbe dire distruggere completamente quel mondo e impedirgli di respirare e crescere. Il nostro emendamento, che era volto a sollevare e salvare - oserei dire - almeno il mondo dilettantistico da questa imposizione governativa, è stato accolto dal Governo come ordine del giorno. Ci auguriamo che quell'ordine del giorno abbiamo un peso nell'immediato futuro.

Si tratta di almeno una decina di deleghe che vengono rivolte dal Parlamento in bianco al Governo. Mi auguro - e tutto il Gruppo Forza Italia si augura - che con la massima serietà si rimetta mano alla materia, cercando di correggere gli errori - quello di cui vi ho detto era evidentemente un errore - e le forzature, che sono molteplici in questo provvedimento, cercando di riconciliarlo con il suo mondo di appartenenza, che non è e non dovrebbe essere quello della forza e del potere della politica, ma quello dello sport. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Taricco. Ne ha facoltà.

TARICCO *(PD)*. Signor Presidente, leggendo il provvedimento in esame e approfondendo i contenuti

del testo ho avuto la sensazione - e non credo di essere stato il solo, considerata l'eco che questo provvedimento sta riversando sugli organi di informazione - che la maledizione che punisce sovente chi, dopo aver fatto o predicato la rivoluzione, va al Governo, abbia colpito ancora. La tentazione di sentirsi non chiamati a svolgere un servizio ma a comandare e la conseguente tentazione, dopo aver predicato decentramento e spazi di responsabilità, di accentrare il potere al proprio livello o, al massimo, a livelli inferiori, se vi sono allocate persone amiche o amiche degli amici, credo si avverta in questo provvedimento in modo assolutamente plastico.

Infatti, la visione che il disegno-legge delega in esame ci consegna in modo molto netto e chiaro è che il Governo prende il controllo dello sport e di tutti gli strumenti che lo governano. Vorrei dire qui - e mi spiace che non sia ora presente il senatore Romeo - che questa sensazione non è avulsa dal testo che ci è stato presentato. Nel testo che noi abbiamo nelle nostre mani, infatti, è scritto che il ruolo del CONI viene ridefinito «coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» (la legge di bilancio), in cui, molto semplicemente si dice che le risorse che arriveranno al mondo sportivo sono destinate, per quel che riguarda il CONI, alla copertura degli oneri istituzionali, alla preparazione olimpica e alla delegazione italiana. Tutto il resto (oltre 300 milioni di euro) vanno a quella che era la CONI Servizi, che viene trasformata in Sport e salute SpA, che avrà tra i compiti l'erogazione delle risorse alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato, alle associazioni.

Sostanzialmente, quindi, questa associazione, che vedrà gli organi di gestione nominati direttamente dal Governo, gestirà tutte le risorse che andranno al mondo dello sport. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Se non solo questi una militarizzazione e un controllo accurato dello sport, qualcuno mi dovrebbe spiegare in cosa consisterebbe tutto ciò.

Credo che proprio per questo la lettera del CIO non sia da prendere sottogamba; il CIO, infatti, ricorda una cosa semplicissima: lo sport, che non dovrebbe solo consistere in eventi sportivi a livello internazionale, ma ha anche un compito importante nel tessuto sociale del Paese - un compito di coesione, formazione, educazione e di salute per un territorio - dovrebbe essere politicamente neutro, dovrebbe avere un diritto e un obbligo di autonomia. E ci dice anche che tale ruolo si deve sostanziare in libera determinazione, controllo delle regole dello sport, *governance* delle associazioni che lo presiedono, libere elezioni non influenzate.

Credo che il fatto che ciò lo dica il CIO e che nel provvedimento siffatto principio non venga rispettato - e non lo diciamo noi, ma lo dice il rimando all'articolo 1, comma 630, della legge di bilancio del 2018 - dovrebbe farci riflettere.

Nel mio brevissimo intervento mi sento di dire al Governo, ma soprattutto a questa maggioranza e a coloro che ci hanno spiegato in tutte le salse possibili e immaginabili di ispirarsi ai principi di democrazia, che non basta enunciare la democrazia, ma deve essere sostanziata nelle scelte. Gli obiettivi di democrazia devono essere tali, devono ispirare e orientare i singoli passi; la democrazia sta anche nel non chiedere alle Commissioni preposte di presentare gli emendamenti prima di aver sentito i pareri dei soggetti interessati. Chiedere di fissare i termini per la presentazione degli emendamenti prima delle audizioni è una forzatura che non ha alcun senso. Non è mai successa una cosa del genere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Chiedo molto semplicemente di ripensare a ciò che si sta facendo. Ripeto che non basta enunciare i valori che ispirano la democrazia, ma bisogna tradurli nel concreto, nei percorsi e nei passi che si vanno a fare, anche per evitare che quello che stiamo facendo sia un passo falso.

Credetemi: leggiamo in modo neutro cosa ci dice il CIO, molto semplicemente. Ci richiama soltanto a non fare errori di cui potremmo pentirci. La normativa al nostro esame ci sta portando a una visione dello sport fuori strada, completamente fuori da tutti gli schemi di riferimento.

Non vorrei mai che ciò di cui stiamo parlando sia un'operazione che metterà le mani in tutte le attività sportive, da quelle promozionali a quelle praticate sul territorio, per gestire quella massa di risorse - 300 milioni di euro - in una visione totalmente strumentale e clientelare. Lo sport ha bisogno di autonomia e questa non può essere soltanto enunciata ma deve, a partire dagli assetti istituzionali e di funzionamento, essere messa in atto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BARBARO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo molto brevemente perché purtroppo quello che temevo si è avverato. Il dibattito si è schiacciato quasi esclusivamente sull'articolo 1. Non sono emerse grandi novità rispetto all'intendimento del Governo espresso attraverso il provvedimento in esame. E, quindi, mi corre l'obbligo di formulare una puntualizzazione, almeno in merito a quelle che - a mio avviso - sono inesattezze, cosa che sono sicuramente in grado di dimostrare, laddove me ne venisse offerta la possibilità.

Quando si parla del CONI, posso dire con estrema tranquillità che nessuno si è ricordato - anzi, l'onorevole Casini si è spinto addirittura a dire che non è vero che era un modello anomalo rispetto a quello degli altri Paesi del mondo - che il Comitato olimpico nazionale italiano era il più potente del mondo, e non perché il CONI gliene avesse attribuito le possibilità, ma perché questo aspetto - mi permetto una piccola digressione di carattere storico - era in qualche modo collegabile, almeno fino a vent'anni fa, alla capacità di autofinanziamento del mondo dello sport attraverso il Totocalcio. Venuta meno questa possibilità, per vent'anni il CONI ha continuato ad avere autonomia politica, ma non ha avuto più autonomia finanziaria.

Nel corso degli anni, quindi, lo Stato ha avuto modo di calare ancora di più la propria attenzione rispetto a questo comparto che, fino ad allora, non aveva destato problemi, pur nella sua imperfezione - in ogni caso non aveva prodotto cultura sportiva nel Paese - fino ad arrivare ai giorni nostri. Oggi possiamo permetterci di dire con assoluta certezza, franchezza, sincerità e lucidità che il modello sportivo italiano era unico al mondo e posso anche sottolineare che l'Italia era l'unico Paese in cui lo sport veniva amministrato da un ente pubblico di secondo livello, ciò che è accaduto attraverso il governo sportivo.

Ora, al di là di questa precisazione, mi è dispiaciuto che la discussione abbia ignorato gli altri aspetti innovativi del provvedimento, il più importante dei quali è stato da me citato nella relazione: ci sono 60 milioni in più derivati dal gettito fiscale prodotto dallo stesso sport, che verranno assegnati alla macchina amministrativa del mondo dello sport, a prescindere dal fatto che possa essere governata dal CONI precedente piuttosto che da Sport e Salute SpA, società sulla quale, ovviamente, va aperta una riflessione. Siamo in attesa della produzione del piano industriale. Siamo in attesa di capire, dal punto di vista programmatico, come questo nuovo soggetto intenderà porsi all'interno dell'ordinamento sportivo. Su questo, ovviamente, noi della maggioranza nutriamo grande fiducia.

Per quello che riguarda, invece, gli aspetti legati alla discussione tenutasi sia in Commissione che oggi in Aula sulla possibilità che il disegno di legge delega al nostro esame - continuo a ricordare che è un disegno di legge delega - possa in qualche modo accogliere tutte le indicazioni emerse sia in Commissione che in Aula, continuo a rimanere fiducioso. Ricordo che il disegno di legge delega al nostro esame è collegato alla legge di bilancio e l'ordine del giorno da me presentato in Commissione, e accolto dal Governo, di per sé è vincolante, o meglio è sicuramente, in termini di indirizzo, più vincolante di quanto possa esserlo un qualsiasi altro ordine del giorno.

Esaurita questa premessa sul ruolo del CONI, l'unica altra riflessione che voglio sottoporre all'attenzione dell'Assemblea riguarda un argomento che più volte è risuonato all'interno sia della Commissione che dell'Aula e a proposito del quale temo si possa sfociare nella demagogia. Mi riferisco a un'esigenza avvertita, che è quella della parificazione del mondo professionistico femminile rispetto a quello maschile, che purtroppo può essere affrontata solo nel momento in cui si individuino con estrema precisione - lo dico con grande franchezza - le risorse che potranno essere messe a disposizione per tale parificazione. Non è possibile che esse debbano essere a carico dello Stato, ma devono pervenire dall'interno del mondo dello sport, in un contesto di mutualità, che può essere solo quella riveniente dai diritti televisivi. È evidente che, da questo punto di vista, il Governo può sicuramente produrre un indirizzo, ma il confronto con le parti sportive diventa - oserei dire - fondamentale.

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 15,35)

(*Segue* BARBARO, *relatore*). Concludo infine citando il fatto che, nell'ordine del giorno che ho

richiamato in precedenza, si faceva riferimento non solo all'armonizzazione dei processi legislativi con l'articolo 27 della Carta olimpica, ma anche alla possibilità di aprire un tavolo di confronto con tutto il mondo dello sport. È vero che siamo stati abituati a delle camere di compensazione, che abbiamo visto prendere forma all'interno degli attuali organi collegiali del CONI e che ancora non è dato sapere quali potranno essere. Il confronto con gli attori, con i protagonisti dell'ordinamento sportivo e con gli organismi sportivi viene però tutelato nel citato ordine del giorno, perché essi potranno avere la possibilità di confrontarsi col Governo e con tutti gli attori che hanno iniziato a calcare la scena del nuovo ordinamento sportivo. Sono certo dunque che da questo confronto uscirà il futuro dello sport italiano. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza.

SBROLLINI, *relatrice di minoranza*. Signor Presidente, vorrei sottolineare alcuni aspetti molto critici che sono emersi nel corso della discussione generale da parte non solo del Partito Democratico, ma anche degli altri Gruppi parlamentari, sull'articolo 1 del provvedimento e soprattutto sull'urgenza di questo provvedimento. Non c'era infatti alcuna fretta e tutti hanno messo in evidenza come esso potesse essere approfondito, senza dare una delega al Governo. Sottolineo ancora una volta che siamo di fronte ad un disegno di legge delega amplissimo, con cui verrebbero addirittura assegnate 12 potenziali deleghe legislative - sono tantissime - che riguardano aspetti fondamentali dello sport, a livello nazionale, internazionale e territoriale.

Nei pochi minuti che ho a disposizione vorrei rispondere anche al presidente Romeo. Colleghi, se è vero - come dite - che il disegno di legge delega in esame rispetta la Carta olimpica, vorrei capire perché non l'avete scritto in maniera netta *(Applausi dal Gruppo PD)* e non avete citato direttamente gli articoli e i paragrafi, così come invece ha fatto il presidente del CIO, Bach, nella sua lettera inviata questa mattina, nella quale sottolinea in maniera preoccupante e critica alcuni aspetti e dice in maniera chiara che l'Italia potrebbe addirittura uscire dal CIO e verrebbe addirittura sanzionata, tanto che il mondo dello sport verrebbe fortemente indebolito e spaccato nella sua integrità.

Allora perché fare tutto questo? Quale fretta c'era? Perché dovete spaccare il mondo dello sport? *(Applausi dal Gruppo PD)*. Veramente non lo riusciamo a comprendere e lo considero un fatto davvero grave. Stiamo parlando - e lo spiegheremo bene anche durante l'esame degli emendamenti - di pari opportunità e di professionismo femminile. Perché queste cose non sono state scritte in maniera chiara e determinata? Si vuole togliere potere al movimento dello sport, così come è stato concepito finora - sottolineo che ognuno di noi, invece, vuole fare una riforma seria dello sport - semplicemente per inventare un nuovo organismo, emanazione diretta del Governo e del sottosegretario Giorgetti, a cui dare una delega in bianco.

Ho voluto sottolineare solo alcuni aspetti, perché credo davvero che sia un peccato e un grande dispiacere non aver potuto scrivere oggi una pagina nuova, tutti assieme, di riforma del mondo dello sport. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VALENTE, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato attentamente il dibattito di quest'Aula, non condividendo alcuni interventi e alcune questioni che sono state poste, che forse non sono vere.

Mi preme fare una riflessione più ampia rispetto ai principi che il Governo ha inserito nella riforma dell'ordinamento sportivo, che nasce non con questo provvedimento ma - come qualcuno ha detto - nella legge di bilancio 2019, dove si è deciso di mettere ordine; dove si è deciso di fare chiarezza; dove si è deciso di separare dal CONI quella che prima era CONI Servizi, ora diventata Sport e Salute SpA, ossia una società al 100 per cento del Ministero dell'economia e delle finanze, un ente pubblico che gestisce soldi pubblici.

Questa separazione è nata per evidenti storture, che molti di voi probabilmente hanno conosciuto in passato, forse anche per alcune gestioni clientelari che - a mio modo di vedere - dovevano essere completamente eliminate.

È stato un primo passo di riforma migliorativo, perché la nuova società Sport e Salute SpA si impegnerà a sviluppare alcuni filoni, come quello dell'esercizio fisico, della prevenzione, dello sport

scolastico. Questi campi, più rivolti a quello che molti definiscono sport per tutti, sport di base, sono veramente il *focus* e l'obiettivo del Governo: quindi maggiore attenzione allo sport di base e ai nostri giovani che ogni giorno riempiono le palestre. Da lì, ovviamente, è nata poi l'esigenza di modificare anche l'ordinamento sportivo che ne deriva ed è nato il disegno di legge delega in esame collegato alla legge di bilancio.

Anche per rispondere a molte osservazioni fatte riguardo all'autonomia e alla Carta olimpica, se si legge attentamente l'articolo 1, sono già chiariti questi aspetti e vengono tutelati perché, ovviamente, lo sport deve avere un'autonomia, anche e soprattutto, rispetto alla politica. Lo ha fatto ben presente il senatore Romeo, che ha citato alcune lettere dell'articolo stesso.

Il comma 1, alla lettera *c)*, stabilisce dei princìpi per definire gli ambiti di applicazione del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate. Nella lettera *g)* si tutela l'autonomia del CONI: è scritto che il CONI, come attualmente accade, sarà l'unico che vigilerà sullo sport italiano, sulle federazioni sportive e sugli enti di promozione sportiva e sarà l'unico che potrà commissariare una federazione. Così viene tutelata l'autonomia dello sport italiano.

Sinceramente, mi ha sorpreso un po' la tempistica della lettera inviata dal CIO, perché arriva in un giorno molto importante per questo provvedimento, durante la sua terza lettura al Senato. Io mi auguro che oggi verrà approvato in via definitiva, essendo passato in Consiglio dei ministri parecchi mesi fa. Tanti sono stati i confronti con le federazioni e con tutti gli organi sportivi. E c'è stato un confronto da parte anche di Sport e Salute SpA.

Desidero specificare che l'attenzione del Governo nello scrivere il testo in esame è stata anche e soprattutto volta ad aderire il più possibile alla Carta olimpica e, visto che i principi della delega dovranno essere realizzati con i decreti legislativi, alcune osservazioni che verranno portate avanti anche dal CIO potranno essere prese in considerazione. Il testo stabilisce che i decreti legislativi dovranno essere emanati entro dodici mesi. Massima è l'apertura del Governo ad ascoltare, recepire e applicare tutti quei principi che giustamente devono essere portati avanti.

Mi dispiace che il dibattito si sia focalizzato molto sull'articolo 1, perché tanti altri articoli che sono stati condivisi dalle forze politiche che compongono il Governo sono molto importanti. Mi piace citare l'articolo 5, che per la prima volta prende in considerazione il lavoro sportivo: per la prima volta viene riconosciuto il lavoratore sportivo e vengono garantiti tutti i diritti e le tutele previdenziali e assicurative. È troppo semplice dare attenzione alle società sportive senza però mai parlare dei tecnici, dei preparatori fisici, dei dirigenti, degli allenatori, degli atleti che fanno dello sport un lavoro. Nel testo in esame per la prima volta li mettiamo al centro, superando il principio del dilettante e del professionista.

Questo Governo è il primo a schierarsi accanto alle atlete che lavorano nel mondo dello sport, ma bisogna andare oltre e garantire realmente i diritti a tutti coloro che lavorano nel mondo dello sport, anche e soprattutto alle donne in questo momento, e ciò all'articolo 5 è scritto, basta leggerlo. E questo è un processo che non si fermerà con il disegno di legge delega in discussione o con i relativi decreti legislativi. Proprio al Ministero del lavoro, grazie anche al ministro Di Maio, per la prima volta è stato formalmente istituito un tavolo di confronto sul lavoro sportivo con tutte le categorie, le leghe e le rappresentanze degli atleti e con i sindacati. Questo tavolo deve arrivare a un obiettivo: da una parte, garantire i diritti e le tutele a chi lavora nel mondo dello sport e, dall'altra, ovviamente, garantire la sostenibilità del sistema a tutte le società che tengono in piedi il sistema sportivo italiano.

Se parliamo di professionismo sportivo, ricordo a quest'Assemblea che nel 1981 - qualcuno lo ha ricordato, ma non ero ancora nato - fu approvata una legge, che è ancora in vigore e dà già la possibilità alle federazioni sportive di riconoscere il professionismo e, quindi, anche le professioniste atlete donne. Se non si è arrivati a un tale riconoscimento, allora forse lo sport non ha dato la giusta attenzione al tema, ma è anche vero che non c'è stata una sostenibilità del sistema. L'impegno del Governo, in realtà, per la prima volta va in questa direzione.

Concludo rassicurando quest'Assemblea anche rispetto ai princìpi dell'autonomia dello sport, dell'aderenza alla Carta olimpica e ciò è dimostrato dai fatti. Come i colleghi della 7a Commissione sanno benissimo, è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a dare attenzione a

questi principi e ad applicarli anche e soprattutto nei decreti legislativi *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

CALIENDO *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-BP)*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per rilevare che il Sottosegretario riapre il dibattito. Lei, Sottosegretario, può dire tutto quello che ha detto, di cui alcune cose condivido mentre altre no. Tuttavia, poiché sono rispettoso dell'Assemblea, sarebbe giusto riaprire il dibattito - non voglio però farlo - perché il Governo non può avere l'ultima parola.

Lei doveva dire prima quanto ha appena detto e dopo il Parlamento avrebbe avuto l'ultima parola. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

PRESIDENTE. Scusi senatore Caliendo, il Governo non ha affatto riaperto il dibattito, perché questa era una replica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, la Presidenza dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, gli emendamenti 1.15, 1.24 (testo 2), 1.34, 1.35, 1.36, 1.51, 1.52, 5.56, 5.62 e 5.0.1, in quanto estranei all'oggetto del disegno di legge collegato al nostro esame.

Dichiara altresì inammissibili, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, le proposte 3.20 e 7.13, in quanto prive di portata modificativa.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BARBARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Sugli ordini del giorno, invece, mi rimetto al Governo.

VALENTE, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sugli emendamenti esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 1.37, sul quale rivolgo ai presentatori un invito al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno con la seguente formulazione: «impegna il Governo, in sede di attuazione della delega, ad estendere il divieto di scommesse sportive a tutte le gare e competizioni sportive di livello dilettantistico».

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.13, se riformulato sostituendo le parole «per le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva anche paralimpici» con le seguenti: «delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva anche paralimpici». Esprimo altresì parere favorevole sugli ordini del giorno G1.3, G1.5, G1.6, G1.7 e G1.11. Sui restanti ordini del giorno il parere è contrario.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 1.1 a 1.4 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Iannone, identico all'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 1.9 a 1.8 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dai senatori Iannone e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore

Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 1.15 è inammissibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore Iannone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 1.24 (testo 2) è inammissibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.26, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.29 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.31, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.32, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 1.34 a 1.36 sono inammissibili.

Chiedo al senatore Cangini se intende accogliere l'invito a trasformare l'emendamento 1.37 in ordine del giorno.

CANGINI *(FI-BP)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.37 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.38, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.39, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.40, presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori, identico all'emendamento 1.41, presentato dal senatore Iannone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.42, presentato dal senatore Iannone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.44, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.45, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.46 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.49, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «in capo al CONI».

(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.50.
Gli emendamenti 1.51 e 1.52 sono inammissibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.53, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.54, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.55, presentato dal senatore Iannone, sostanzialmente identico all'emendamento 1.56, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.57, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 1.58 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.59, presentato dal senatore Iannone, identico all'emendamento 1.60, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.62, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.63, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.64, presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori, e 1.65, presentato dal senatore Iannone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 1.67 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.68, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.69, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.70.
SBROLLINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SBROLLINI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo di rivedere la sua posizione sull'emendamento 1.70, che tratta il tema del rinnovo dei mandati.
Siamo tutti sicuramente favorevoli a fissare un tetto per il limite dei mandati, che era già stato predisposto in precedenza. Chiediamo però di estendere il limite al rinnovo dei mandati anche alle

leghe e alle associazioni comunque denominate, proprio per dare un senso compiuto e non fare una distinzione tra soggetti sportivi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.70, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.71 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.73, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.74, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.1, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Malpezzi, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G1.13?

MALPEZZI *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.13 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.2.

MALPEZZI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI *(PD)*. Signor Presidente, prima abbiamo sentito tante belle parole quando il presidente Romeo ci ha detto che noi non leggiamo i provvedimenti. Visto che non li leggiamo, chiediamo in buona fede al Governo di accogliere almeno l'ordine del giorno che, in fondo, non dovrebbe metterlo in difficoltà, in quanto impegna semplicemente il Governo «a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega, secondo i principi di cui all'articolo 1, lettera *m)*, di derogare al limite dei tre mandati per gli organi direttivi delle strutture territoriali, per le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva anche paraolimpici». Le strutture periferiche, infatti, hanno qualche difficoltà nel trovare adesso il ricambio perché la legge sui tre mandati è già presente ed è una cosa che abbiamo fatto anche noi e, di conseguenza, chiediamo di dare l'opportunità di procedere in questa direzione.

PRESIDENTE. Senatrice, lei sta parlando dell'ordine del giorno G1.2?

MALPEZZI *(PD)*. Anche dell'altro ordine del giorno. Sto intervenendo su entrambi. Non c'è problema. L'ordine del giorno G1.13 è accolto?

PRESIDENTE. Non mi sembrava questo il tema; per questo chiedevo.

MALPEZZI *(PD)*. Intervengo anche sull'ordine del giorno G1.2.

Impegniamo il Governo, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, a reperire risorse finanziarie aggiuntive finalizzate a incrementare il fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge di bilancio del 27 dicembre 2017 n. 205, da destinare al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

Voglio capire perché il Governo è contro anche un ordine del giorno che chiede di reperire dei fondi per tutelare la maternità delle atlete non professioniste. Voglio vedere con quale faccia votiamo contro questo ordine del giorno. Lo ribadisco.

Invito il Governo a dare un'occhiata aggiuntiva e direi all'Assemblea che non possiamo consentire - mi rivolgo alle donne - di votare contro un ordine del giorno che non cambia niente e che chiede, in fase di approvazione di un provvedimento successivo, di reperire i fondi a sostegno della maternità delle

atlete. *(Applausi dal Gruppo PD)*.
PRESIDENTE. Senatrice, il parere è contrario sull'ordine del giorno G1.2, che discute lo stesso tema, ma che presenta una piccola differenza nel dispositivo: nell'ordine del giorno G1.2 si legge: «in fase di approvazione del primo provvedimento utile», mentre nell'ordine del giorno G1.3 si impegna il Governo a: «individuare risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad incrementare il fondo» da destinare al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.
MALPEZZI *(PD)*. Noi però vorremmo avere delle garanzie perché non si tratta di un emendamento. Siamo di fronte a un ordine del giorno. Mi può spiegare la differenza?
PRESIDENTE. La differenza è nel testo. Il primo recita: «in fase di approvazione del primo provvedimento utile» e il secondo: «a individuare risorse».
MALPEZZI *(PD)*. Signor Presidente, siccome non si tratta di un emendamento, ma di un ordine del giorno, per quale motivo il Governo ha paura di dire che nel primo provvedimento interverrà in una materia importante? Ritengo sia necessario dare un'accelerata. Presidente, sono ordini del giorno e non emendamenti.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.2, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.3 non verrà posto ai voti.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.4.
MALPEZZI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALPEZZI *(PD)*. Signor Presidente, siccome si tratta di ordini del giorno, chiedo all'Assemblea e non al Governo per quale motivo bisogna essere contrari a un ordine del giorno che chiede al Governo di adoperarsi per verificare se l'ufficio per lo sport abbia adeguatamente informato, tramite il proprio sito Internet, le atlete delle modalità di richiesta, del sostegno - riguarda sempre la maternità - e se il medesimo ufficio abbia provveduto a pubblicare sul proprio portale istituzionale le statistiche relative all'attuazione del presente articolo, indicando in particolare il numero delle atlete che hanno richiesto il contributo di maternità e quelle che lo hanno ricevuto, nonché l'ammontare complessivo delle somme erogate e di quelle residue; e, in caso di cambiamento di *status* di atlete professioniste impegna il Governo ad adottare le iniziative affinché questo fondo possa essere messo a disposizione non solo della maternità, ma anche di contributi previdenziali e assicurativi.
Onestamente, non riesco a capire perché questo accanimento nell'esprimere parere contrario su ordini del giorno che in realtà fanno bene a tutti. Davvero lo dico: attenzione, colleghe, a come votiamo, perché qui non c'è ideologia e non c'è neppure l'esigenza di fermarsi di fronte ad una scelta emendativa. L'ordine del giorno non va a modificare il provvedimento. Chiediamo solo al Governo un impegno chiaro nei confronti di una categoria che non riceve mai nessun tipo di beneficio; guarda caso, è una categoria rappresentata dalle donne, anzi donne mamme.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.4, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
MALPEZZI *(PD)*. Votate contro la maternità. Bravissimi!
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.5 non verrà posto ai voti.
Sull'ordine del giorno G1.6 ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.
VALENTE, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, intervengo solo per correggere un parere che ho espresso erroneamente: il parere del Governo sull'ordine del giorno G1.6 non è favorevole, ma contrario.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.6, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.7 non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.8, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.9, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.10, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.12, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.11 non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BARBARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2. Sugli ordini del giorno mi rimetto al Governo.
VALENTE, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.
Quanto agli ordini del giorno, esprimo parere contrario sul G2.1 e sul G2.3. Sul G2.2 esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione: «a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di individuare adeguate risorse destinate a remunerare l'attività extracurricolare attribuita ai docenti e al personale ausiliare tecnico ed amministrativo presso i centri sportivi scolastici». Sull'ordine del giorno G2.4 il parere è favorevole.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 16,16)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 2.7 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 2.10 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.17, presentato dai senatori Iannone e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti da 2.18 a 2.20 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Senatrice Malpezzi, accoglie la richiesta di riformulazione dell'ordine del giorno G2.2 avanzata dal rappresentante del Governo?
MALPEZZI *(PD)*. Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.2 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.3.
MALPEZZI *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALPEZZI *(PD)*. Signor Presidente, questo ordine del giorno è stato accolto in Commissione ieri sera. Immagino che i due Sottosegretari si debbano parlare perché ieri era presente il sottosegretario Guidesi e sull'ordine del giorno G2.3 c'è stato un suggerimento di modifica che avevo già accolto, ragion per cui chiedo la verifica tra i sottosegretari Guidesi e Valente.
PRESIDENTE. Non avendo alcun segnale dal Governo, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.3 presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
FERRARI *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARI *(PD)*. Signor Presidente, pongo una questione di metodo, poiché, nel rispetto dei lavori della Commissione, penso sia almeno dovuto che, se il Governo cambia parere su un ordine del giorno, dica all'Assemblea quale è il motivo che lo ha indotto a cambiare parere. Ora, siccome Lega e 5 Stelle non vanno d'accordo su nulla, non è certo questo un caso che ci lascia perplessi. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Dopodiché, penso che, se in Commissione viene fatto un lavoro - tra l'altro fino a mezzanotte - e il giorno dopo il Governo in Aula cambia parere su un ordine del giorno, penso che, per rispetto di tutti i commissari della Commissione, l'Assemblea abbia il dovere di rimarcare quantomeno questa differenza di posizione e pretendere che il Governo dica per quale motivo è stato modificato un parere che era invece dato favorevole ieri sera in Commissione.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.4 non verrà posto ai voti. *(Commenti della senatrice Malpezzi)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BARBARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
VALENTE, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti da 3.2 a 3.4 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti da 3.6 a 3.11 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Iannone.

(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti da 3.13 a 3.17 sono stati ritirati.
L'emendamento 3.20 è inammissibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.22, presentato dal senatore Iannone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.24, presentato dal senatore Iannone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti da 3.25 a 3.41 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BARBARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
VALENTE, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 4.1 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 4.3, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4 (testo 2), presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti da 4.6 a 4.8 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BARBARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 5. Sugli ordini del giorno mi rimetto al parere del Governo.
VALENTE, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, sugli emendamenti esprimo parere conforme al relatore. Sugli ordini del giorno G5.2 e G5.4 esprimo parere favorevole, mentre sui restanti ordini del giorno il parere è contrario.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore

Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti da 5.4 a 5.17 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.20, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 5.23 e 5.24 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.25, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 5.27 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.28, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.29, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.30.
SBROLLINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SBROLLINI *(PD)*. Signor Presidente, visto che più volte il Governo ha sottolineato che vuole fare una riforma dello sport che tenga conto anche dei principi di pari opportunità tra lo sport femminile e quello maschile, vi chiediamo con questo emendamento di scriverlo in maniera chiara, affinché non rimanga soltanto un principio astratto. Per noi la definizione giusta sarebbe: «nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione». In questo modo possiamo evitare ogni equivoco e scriviamo in maniera chiara una norma tanto attesa come quella delle pari opportunità, viste le tante discriminazioni che oggi ci sono ancora tra il mondo femminile e quello maschile anche nello sport.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.30, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 5.32 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.35, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 5.38 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.39, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 5.40 e 5.41 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.42, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.43, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.44, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 5.45 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.46, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.47, presentato dal senatore Iannone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 5.48 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.49, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.50, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.51, presentato dal senatore Iannone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.52, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.53, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Ricordo che l'emendamento 5.54 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.55, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 5.56 è inammissibile.
L'emendamento 5.57 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.58 (testo 2), presentato dal senatore Iannone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 5.59 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.60, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.61, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 5.62 è inammissibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.63 (testo 2), presentato dai senatori Iannone e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Ricordo che gli emendamenti da 5.64 a 5.67 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.68, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Ricordo che gli emendamenti da 5.69 a 5.73 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.1, presentato dal senatore Iannone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.2 non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.3, presentato dal senatore Iannone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.4 non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 5.0.1 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.2.
MALPEZZI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALPEZZI *(PD)*. Signor Presidente, siccome la legge n. 91 del 1981 cui fa riferimento l'emendamento 5.0.2 è stata prima citata dal Sottosegretario, vorrei che la tenesse in considerazione. Egli ha detto che proprio la legge che è stata emanata quando lui non era ancora nato, nel 1981, terrebbe conto anche delle pari opportunità. Preferiamo ribadirle, perché non le abbiamo trovate nel decreto-legge, e proponiamo di aggiungerle. Chiediamo quindi di aggiungere all'articolo 2 della citata legge le parole «e nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione». Se lo chiediamo è perché non c'è. Oltretutto i periodi sono differenti, quindi è il caso di

ribadire con forza un principio che non è mai stato applicato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.2, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BARBARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
VALENTE, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Ricordo che l'emendamento 6.2 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.7, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.8, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 6.9 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BARBARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
VALENTE, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Ricordo che gli emendamenti da 7.2 a 7.12 sono stati ritirati.
L'emendamento 7.13 è inammissibile.
Gli emendamenti da 7.15 a 7.18 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.19, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti da 7.20 a 7.22 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.23, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BARBARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8.
VALENTE, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Gli emendamenti da 8.1 a 8.7 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 8.10 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.11, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 8.13 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.14, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti da 8.15 a 8.17 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BARBARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9.
Per quanto riguarda gli ordini del giorno, mi rimetto al parere del Governo.
VALENTE, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti.
Accolgo gli ordini del giorno G9.1 e G9.2. Sono inoltre disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G9.3 come raccomandazione, a condizione che vengano inserite all'inizio della parte dispositiva le parole: «a valutare l'opportunità di».
PRESIDENTE. L'emendamento 9.2 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dalla senatrice Sbrollini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dalla senatrice Sbrollini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice Testor.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.7, presentato dalla senatrice Sbrollini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.8, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.10.
SBROLLINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SBROLLINI *(PD)*. Signor Presidente, con l'emendamento 9.10, così come per tutto l'articolo 9, chiediamo, per quanto concerne gli sport invernali, l'individuazione di criteri generali di sicurezza per la pratica sportiva dello sci sulle piste, dello sci alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili, la definizione delle responsabilità in capo ai gestori degli impianti e delle piste e soprattutto misure sanzionatorie quando tali obblighi non vengano rispettati.
Chiediamo quindi al Governo di considerare favorevolmente questo emendamento.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.10, presentato dalla senatrice Sbrollini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 9.11 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.13, presentato dalla senatrice Sbrollini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.15, presentato dai senatori Iannone e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.16, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.18, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G9.1 e G9.2 non verranno posti ai voti.
Senatore Iannone, accetta la proposta del Governo di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G9.3 inserendo all'inizio della parte dispositiva le parole: «A valutare l'opportunità di»?
IANNONE *(FdI)*. Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G9.3 (testo 2) è accolto come raccomandazione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione finale.
ERRANI *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ERRANI *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, il nostro voto è contrario, sia per il metodo, che per il merito. Lo abbiamo già motivato, ma visto che il relatore, con uno stile che ho apprezzato, ha detto che tutti gli emendamenti saranno in qualche modo utilizzati dal Governo nello scrivere i decreti delegati, allora non si capisce la ragione per cui si sia voluto bocciare tutto. Allo stesso modo, il Sottosegretario ha detto che il Governo intende raccogliere anche il contenuto degli ordini del giorno nella scrittura dei decreti delegati. È un ragionamento abbastanza strano e incomprensibile e del resto è incomprensibile il motivo per cui il Governo ha deciso di fare questa forzatura.
Dico al senatore Romeo che avevo un interrogativo rispetto al disegno di legge delega al nostro esame, perché non volevo pensare che, in fondo, si volesse esprimere una logica di potere. A questo punto, però, alla luce del comma 633 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, che viene citato anche dal Sottosegretario, sostanzialmente si fa un'operazione nella quale si dice che la politica, per una ragione di potere e quindi di consenso, ledendo in questo punto l'autonomia dello sport, vuole determinare come e dove assegnare le risorse. Si tratta di un errore grave, che dà un po' il segno di come, quando si ha il potere, al di là delle affermazioni di principio e degli impegni assunti, si rischia sempre di dire: «qui decidiamo noi». Il fatto che magari nell'esperienza che ci sta alle spalle, il CONI possa avere fatto degli errori ci sta, così come il fatto che sia possibile e necessaria una riforma dello sport. Ciò che non ci sta è, di fatto, la volontà pervicace del Governo di decidere lui dove allocare le risorse: di questo tratta infatti il citato comma 633. Lo si fa in nome dello sport e del volontariato? Su tutti questi obiettivi siamo d'accordo, ma se aveste accettato la nostra proposta di fare una discussione seria, forse avremmo potuto costruire un provvedimento che avrebbe visto tutta l'Assemblea favorevole a questi obiettivi.
Concludendo, voglio solo dire al senatore Romeo, che certamente mi sta ascoltando, che quella che lui chiama la «letterina», dicendo che chi l'ha scritta non ha letto il disegno di legge delega, propone anche gli emendamenti. Non si capisce dunque, colleghi della maggioranza, per quale ragione non li abbiate accolti, visto che dite che è esattamente quello che volete fare. *(Applausi della senatrice Malpezzi)*.
C'è qualcosa che non va e per questo il nostro voto sarà convintamente contrario. *(Applausi dai Gruppi Misto e PD)*.
IANNONE *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IANNONE *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, noi abbiamo detto, fin dai primi incontri nelle audizioni con il sottosegretario Giorgetti, che il mondo dello sport necessitava di una riforma profonda (cosa che, peraltro, non negano neanche gli attori stessi dello sport e in particolare il CONI), ma che noi eravamo fermi e convinti sostenitori del principio di autonomia e di autogoverno dello sport. La riforma organica che noi auspicavamo, insieme ai rappresentanti del mondo sportivo e dei praticanti dello sport, non ci sembra realizzarsi minimamente. Al massimo,

siamo al cospetto di uno "spezzatino".

Voglio, infatti, ricordare che il primo tempo di questa partita è stato scritto con un comma del maxiemendamento della legge di bilancio n.145 del 2018, quando, sostanzialmente, il CONI Servizi SpA è stato soppresso ed è stato soppiantato da Sport e Salute SpA. Questo provvedimento giunge di fretta e come una incombenza della quale, sinceramente, non si ravvisa la necessità. In questo collegato, che prevede deleghe importanti e fondamentali al Governo, noi riscontriamo un impianto che non ci convince; così come non ci convince il metodo con il quale siamo arrivati oggi in Aula. Riteniamo, infatti, che si doveva ascoltare per tempo e in maniera attenta l'ampio mondo dello sport, a partire dal CONI. Come ha detto in discussione generale il mio Capogruppo, noi non ci iscriviamo alle fazioni di Malagò o del Governo: noi siamo iscritti alla difesa del nostro mondo sportivo, di tutti coloro che in esso sono impegnati, soprattutto di coloro che praticano lo sport di base. Riteniamo che questa mancanza di metodo nell'ascolto e nel confronto, rappresentino anche una grave mancanza di sostanza.

Nonostante questo, noi come è solito nel nostro atteggiamento, ci siamo posti in maniera costruttiva, presentando tanti emendamenti e ordini del giorno, non in funzione ostruzionistica ma per dare un contributo affinché il contorno di questa delega abbia una direzione secondo noi più giusta. È chiaro, infatti, come è stato affermato da alcuni soggetti che sono stati auditi, che la storia, ne siamo consapevoli tutti, la farà il terzo tempo, cioè quello in cui i decreti delegati ci faranno capire nel dettaglio che cosa e come si intende agire in molte materie contenute in questi articoli. Noi confidiamo soprattutto in questo terzo tempo del Governo. Auspichiamo che si recuperi questa capacità di confronto e questa capacità di ascolto, perché bisogna tutelare un mondo e anche un'istituzione, quella del CONI, che certamente non rappresenta il racconto di tutto lo sport italiano ma comunque un racconto che ha dato alla nostra Patria tanta soddisfazione e tanto lustro.

Noi siamo sempre a difesa delle istituzioni, è la nostra cultura istituzionale che ce lo impone, perché gli uomini passano e le istituzioni restano: quando c'è qualcuno che non va, la democrazia cambia chi non va, non è che abolisce le istituzioni e gli organi di rappresentanza. Naturalmente, al tempo stesso siamo convinti che si sia imboccata una strada sbagliata; speriamo che ci sia il tempo e lo spazio per fare in modo che si recuperi quanto si è perduto per strada nella radicalizzazione di questo confronto.

Avevamo detto al sottosegretario Giorgetti che lo sport per noi rappresenta uno spaccato importante del vissuto sociale della nostra Nazione, rappresenta valori e stili di vita sani, milioni di persone che lo praticano; rappresenta il racconto di un'Italia che non si arrende, che vuole faticare e vincere. Mi sembra un po' strano che circa quaranta giorni fa tutti quanti abbiamo festeggiato la grande notizia delle Olimpiadi invernali (lo ha fatto anche chi in passato si era detto contrario ai grandi eventi sportivi) e dopo pochi giorni, con un confronto molto stringato e compresso, si provvede a questa misura che certamente poteva e doveva essere più meditata. Tuttavia vogliamo ancora riporre fiducia nel Governo e nella sensibilità, alla quale ci appelliamo, del sottosegretario Giorgetti affinché nei decreti legislativi che attueranno questa misura ci sia la giusta sensibilità per rimettersi sulla strada corretta.

Le preoccupazioni espresse dal CIO non possono passare in cavalleria. Noi registriamo con favore e ringraziamo il Governo per aver accolto alcuni nostri ordini del giorno, di cui uno come raccomandazione, ma vogliamo esprimere un voto di astensione sul provvedimento in esame, come già abbiamo fatto alla Camera, nell'auspicio che si corregga, attraverso i decreti legislativi, una impostazione che non può prevedere uno scontro interno e uno scontro con il mondo dello sport, perché a noi è sempre stato a cuore e resta a cuore il fatturato dello sport: la passione. *(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni)*.

SBROLLINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi rivolgo al Governo e in particolare al sottosegretario Valente, visto che il sottosegretario Giorgetti non ha ritenuto di essere neanche in Aula oggi, seppure il disegno di legge delega in esame sia stato da lui voluto. Tuttavia, questa delega, come abbiamo già ribadito i molti interventi, è amplissima e addirittura assegna dodici potenziali deleghe

legislative, tutte importanti e molto delicate. Vorrei citarne solo alcune: riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, riordino della disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, centri sportivi scolastici, introduzione della disciplina per il trasferimento del titolo sportivo, delega e riordino della legge n. 91 del 1981, disciplina della mutualità nel settore dello sport professionistico, delega sul riconoscimento del valore giuridico della laurea in scienze motorie. Insomma, vengono trattati tanti temi importanti. Per tutte queste ragioni, visto che fin dall'inizio vi abbiamo detto che avremmo collaborato per scrivere assieme una pagina unitaria, per fare una riforma dello sport seria, perché avete invece, con arroganza e prepotenza, scelto la strada della legge delega? *(Applausi dal Gruppo PD)*. Perché questa fretta? Perché avete evitato ogni contatto, ogni dialogo, ogni forma di collaborazione? Si poteva aprire anche un tavolo permanente con tutto il mondo dello sport. Oggi fate un danno gravissimo, perché per la prima volta questo mondo voi lo dividete, lo spaccate. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Qui non si tratta di essere a favore o contro qualcuno, si tratta di fare il bene dei nostri territori, perché lo sport è fondamentale per la crescita, per la personalità, per l'identità dell'individuo; ha una funzione sociale altissima e io questo aspetto lo vorrei sottolineare, perché è importante. Abbiamo detto più volte che lo sport appartiene alla stessa identità di un Paese, che lo sport non dovrebbe avere colore politico, dovrebbe essere completamente trasparente e autonomo dalla politica. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Oggi questo provvedimento è un colpo di mano della politica, del Governo, della Lega, di Giorgetti ad un mondo fatto di milioni di persone, di ragazzi e di ragazze. Penso soprattutto alle nostre future generazioni, ai nostri giovani, proprio perché lo sport è un presidio sociale, è un presidio di sicurezza sociale, di cultura, di prevenzione di molte dipendenze. Sapete che in molti Paesi d'Europa, soprattutto del Nord, molte dipendenze sono state combattute proprio con lo sport? Perché lo sport è diventato per tutti e di tutti, ha un valore economico importantissimo, è volano di sviluppo, penso ai grandi eventi, ma cosa lo dico a fare al sottosegretario Valente, visto quello che è successo a Roma, quando la sindaca Raggi ha detto no alle Olimpiadi? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Oggi vi prendete veramente una grandissima responsabilità, perché non avete trovato in nessun modo una volontà di lavorare insieme. Avete bocciato tutti gli emendamenti che erano emendamenti non ostruzionistici, ma migliorativi, per arrivare ad un provvedimento migliore di quello che oggi purtroppo ci volete consegnare, in cui veramente si poteva fare molto, soprattutto su alcuni temi su cui noi avevamo già lavorato nelle scorse legislature, con il Governo Renzi e con il Governo Gentiloni Silveri, in cui avevamo sottolineato alcuni aspetti. In modo particolare, mi riferisco alla fondo di maternità per le atlete per la prima volta istituito *(Applausi dal Gruppo PD)*, al tema delle pari opportunità, per combattere finalmente ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport e sappiamo, purtroppo, quanta ce n'è anche ai livelli più bassi, non solo a quelli verticistici. Penso poi al grande tema del professionismo. Siamo nel 2019 e non siamo ancora riusciti a fare in modo che lo sport femminile possa avere quel riconoscimento che merita, diventare tutto mondo professionistico: riconoscere alle nostre atlete che ci stanno rendendo orgogliosi nel mondo un diritto sacrosanto che non è solo quello della maternità, ma è il lavoro sportivo, sono le contribuzioni, avere diritto a costruire una carriera sportiva.

Perché non avete voluto discutere seriamente di tutti questi temi? Questa è la domanda che noi vi facciamo dall'inizio, da quando abbiamo iniziato il lavoro nelle Commissioni. Non comprendiamo davvero quale sia il motivo, se non quello di fare un favore politico - questo sì - alla Lega, a Giorgetti, e mi rivolgo anche al presidente Romeo, che oggi, ancora una volta, ha voluto sottolineare alcuni aspetti che non sono veri e io li voglio richiamare. Quella del CIO non è una letterina *(Applausi dal Gruppo PD)*, perché viene da un organismo internazionale di cui facciamo parte, di cui l'Italia fa parte. Se dite che l'Italia rispetta la Carta olimpica, perché non l'avete scritto? *(Applausi dal Gruppo PD)*. La lettera del presidente Bach è chiarissima ed elenca addirittura i punti critici, le preoccupazioni e le sanzioni che potrebbero arrivare all'Italia proprio dal mancato rispetto dei principi fondamentali della Carta olimpica.

Sono tantissime le ragioni che ci inducono a pensare male, sotto questo profilo. Ancora una volta, quindi - come ci dimostrate ormai settimanalmente, dentro e fuori dall'Aula - anche su un tema come

questo, che non dovrebbe conoscere distinzioni, avete deciso di mettere le mani con una delega in bianco alla politica e al Governo, formando un organismo, Sport e Salute SpA, cui sappiamo soltanto che darete 378 milioni di euro *(Applausi dal Gruppo PD)*, senza una pianificazione organica del mondo dello sport e senza capire cosa succederà allo sport di base. Ancora una volta, quindi, fate una scelta ovviamente - di comodo - su dove mettere le mani, facendo quindi un organo nuovo di emanazione diretta del Governo e decidendo chi ne farà parte.

Non finisce qui, però, perché è ovvio che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane continueremo a spiegare bene la situazione al mondo dello sport, ai cittadini e soprattutto alle famiglie che portano i loro figli nei territori e chiedono soltanto di avere strutture serie e sicure, più spazi dove portarli e farli crescere e nuovi vivai per le nuove generazioni, perché sappiamo quanto sia importante la crescita di nuovi atleti e nuove atlete nel nostro Paese.

Mi dispiace dover sottolineare ancora una volta che non avete ascoltato nulla, neanche il mondo dello sport, cosa ancora più grave. Per tutte queste ragioni, quindi, il Partito Democratico voterà convintamente contro *(Applausi dal Gruppo PD)*, ma con vero dispiacere per il fatto che oggi arrecate un danno gravissimo al mondo dello sport: questo, sinceramente, non ve lo perdoneremo. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

RUFA *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFA *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghi, questo provvedimento non è un atto di sfida, sfiducia o, tantomeno, ridimensionamento nei confronti del CONI; non è nemmeno arroganza né della Lega tantomeno di Giorgetti, ma un atto di responsabilità di un Governo che anche per troppo tempo ha delegato la materia sportiva ad altri. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Si tratta di un disegno di legge che nasce da esigenze di cambiamento che finora hanno interessato tanti ambiti del vivere e ora interesseranno anche il mondo dello sport, che non è solo un calcio al pallone, una corsa ad ostacoli o una bracciata in acqua, ma cultura, crescita, economia, rispetto, socializzazione e responsabilità. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Al Comitato olimpico nazionale italiano, il CONI, vanno tutta la nostra riconoscenza e tutto il nostro ringraziamento, specialmente a seguito dell'ottenimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. C'è sicuramente un disagio psicologico e comportamentale legato al cambiamento epocale che la Lega vuole nel mondo dello sport italiano, ma crediamo sia arrivato il momento che lo Stato rappresenti e tuteli lo sport. Lo stesso vale per la struttura: al CONI vanno 40 milioni di euro, 88 a Sport e Salute SpA, 280 agli organismi sportivi e alle federazioni, più 60 in avanzo in questi ultimi giorni.

Come ammesso dal presidente di Sport e Salute SpA, se nella pratica sportiva l'Italia è ventiquattresima su 28 Nazioni censite, ma stabilmente tra le prime dieci nel mondo per le medaglie che vince, qualcosa va cambiato nella cultura dello sport. Il punto da cui partire per noi sono le scuole: all'articolo 2, lo Stato affida alla scuola impegno e comportamento sportivo, valorizzando figure laureate in scienze motorie. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Il Governo prevede interventi e investimenti in strutture ed edifici scolastici, con la responsabilità di seguirne finanziamenti e completamento.

L'articolo 4 del disegno di legge rappresenta un atto di lealtà, passione e rispetto per le regole e la tutela dello sport. Negli ultimi sedici anni, infatti, ci sono stati ben 146 fallimenti di società sportive, dalla serie A alla serie D. E si tratta di fallimenti non solo di società sportive, ma di una comunità e di un'intera Nazione. Affinché ciò non avvenga e per maggior controllo e collaborazione, si prevede un comitato popolare che affianchi il collegio dei revisori dei conti. I tifosi non saranno sono clienti e spettatori, ma vigileranno su eventuali speculatori, su coloro che non conoscono il valore, la forza e la magia di una maglia aderente al corpo. Tale azionariato popolare ricalca, comunque, il modello spagnolo e quello tedesco, dove si pongono limiti di proprietà societaria. Lo Stato, perciò, entra in campo con doveri e convinzioni. Il CONI non va in panchina, tutt'altro: il CONI resta e gli chiediamo che continui a mettersi in gioco, come ha fatto fino a oggi. Al CONI va infatti il compito di vigilare e deliberare le attività sportive e i rapporti con le diverse federazioni, associazioni, enti e gruppi sportivi,

in armonia con le regole del CIO.

Nel provvedimento, oltre a riconoscere come categoria lavoratrice gli arbitri professionisti lasciati a sé a fine carriera, si chiarisce ed evidenzia - invito il PD a vedere l'articolo 1, comma *h)* - il sostegno alla crescita e alla rappresentanza delle donne nello sport. Inoltre, grazie all'ordine del giorno accolto dal Governo, si certifica l'importanza del mondo delle disabilità. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Nell'articolo 5 interveniamo a tutelare il lavoro sportivo professionistico e dilettantistico, anche nei confronti delle attività di criminalità legate alle scommesse illegali. Convinti di credere nel mondo sportivo giovanile, femminile e dei disabili, consideriamo per la prima volta la figura degli animali, in particolare del cavallo atleta, con norme e attività che ne riconoscono il valore e la natura sportiva.

Come diceva Pierre de Coubertin, cui dobbiamo le moderne Olimpiadi e che tradusse la frase del vescovo Talbot, «L'importante non è vincere ma partecipare». E oggi il Governo è pronto a dire: «L'importante è partecipare per far vincere lo sport». Pertanto, voteremo nettamente sì. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni)*.

MOLES *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLES *(FI-BP)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei anzitutto spendere qualche parola sulle procedure. Un disegno di legge di questa portata avrebbe avuto bisogno di un esame più approfondito - è stato detto da tanti - con un'approfondita analisi dei diversi punti di vista che fossero il più possibile ancorati a criteri di oggettività. Si tratta, infatti, di una delega molto ampia e articolata, che prevede almeno altri dieci decreti delegati. Approvarlo oggi, oppure a settembre avrebbe sinceramente cambiato poco. Intanto il Governo avrebbe potuto iniziare a lavorare sui decreti delegati? Ciò non è stato. La Commissione di merito del Senato è stata costretta a licenziare il provvedimento praticamente in una sola seduta notturna, finita la scorsa notte. Prima di questa, una sola seduta è stata dedicata alle audizioni, nel corso delle quali, peraltro, sono emerse anche contraddizioni e alcune contrarietà al testo da parte di taluni dei soggetti auditi.

Parliamo di un provvedimento corposo, che riscrive completamente le competenze su una materia articolata e complessa come quella dello sport italiano. Stiamo parlando di un settore importantissimo, che riguarda 102 differenti sport e racchiude 384 discipline sportive. È un settore che comprende tantissime società.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 17,05)

(*Segue* MOLES). Sono circa 59.000 le società sportive presenti sul nostro territorio, ma soprattutto 5.650.000 atleti tesserati delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. A questi 5,5 milioni di atleti vanno aggiunte le aspettative di più di 900.000 operatori sportivi, che comprendono dirigenti societari, tecnici, ufficiali di gara e chi più ne ha, più ne metta. Questi numeri rappresentano evidentemente la vivacità dello sport italiano, che del resto non muove solo soldi pubblici, ma anche tante risorse dei privati, a partire dalle tante aziende che credono e investono negli eventi sportivi.

Diciamo questo perché è stato sottolineato sia nel dibattito in Commissione che in Aula che abbiamo rilevato una serie di forzature sul metodo e sui tempi proprio su questa riforma dell'ordinamento sportivo che non dovrebbe creare divisioni. Avevamo ragione a chiedere un ulteriore approfondimento su questo provvedimento quando abbiamo votato il calendario. Un minimo approfondimento certamente c'è stato in Commissione, anche su alcuni nostri emendamenti, ma è stato troppo poco. Un ulteriore approfondimento avrebbe consentito di tentare di armonizzare al meglio varie e diverse sensibilità non necessariamente contrastanti.

Se abbiamo contestato il metodo, rivendichiamo invece con forza il merito, per Forza Italia, di aver tentato - e in alcuni casi ottenuto - in Commissione, senza ostruzionismo strumentale, una mediazione tra i contendenti. Faccio riferimento alla trasformazione di alcuni nostri emendamenti in ordini del giorno - ciò è avvenuto anche grazie alle aperture del Sottosegretario del Governo - tra cui quello che impegna il Governo, in sede di attuazione della delega, a definire il ruolo del CONI di governo dell'attività olimpica in coerenza con quanto disposto dall'articolo 27 della Carta olimpica. Vi è anche un ordine del giorno che prevede che, in attuazione della delega, venga precisato che gli organismi

territoriali del CONI lo rappresentino nel territorio di competenza, ma che insieme agli organi centrali contribuiscano al perseguimento dei compiti istituzionali del CONI. Da ultimo, il Governo ha accolto un nostro ordine del giorno che impegna a tener conto dell'individuazione della figura del lavoratore sportivo nella specifica attività sportiva svolta e del contesto economico, tecnico e organizzativo in cui la stessa è prestata.

Non si tratta di impegni blandi, ma di impegni che riguardano la fase attuativa delle deleghe e la forza degli ordini del giorno su leggi delega non può rimanere lettera morta; anzi, possono e devono essere lo strumento per migliorare e chiarire; noi vigileremo che ciò accada. Ci preme che venga rispettato il ruolo del CONI nel governo dell'attività olimpica in coerenza con quanto disposto dal citato articolo 27. Proprio il nostro ordine del giorno, che fa riferimento all'articolo 27 della Carta olimpica, può e deve essere il ponte che consente ai vari contendenti di avvicinarsi, forse anche per raccogliere in positivo le sollecitazioni giunte oggi dal CIO in nome di un bene supremo che è lo sport.

In conclusione, su un provvedimento così ampio, con elementi positivi, ma anche con varie perplessità e preoccupanti rischi che noi volevamo fossero fugati da subito, annuncio il voto di astensione di Forza Italia, in attesa di verificare, al momento dell'attuazione della delega, che tutti abbiano come unico e reale obiettivo il bene dello sport italiano. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Vorrei ricordare a tutti che lo sport italiano non è un gioco a somma zero dove chi vince determina la perdita di un altro; dovrebbe essere un gioco diverso da zero, dove c'è la contribuzione e la cooperazione di tutti per un bene supremo. Lo sport italiano è un patrimonio di tutti - nessuno escluso - e tale deve restare, senza personalismi. Il sistema Paese nella sua interezza deve - e lo sottolineo - essere al servizio dello sport italiano.

Ci auguriamo che, al momento dell'attuazione della delega, tutti si ricordino di questo. Ci auguriamo che il sottosegretario Giorgetti - che sappiamo essere persona tendenzialmente di parola - usi la delega con grande giudizio e che si confronti ancora in modo proficuo con tutti gli attori interessati e con le Commissioni parlamentari prima dell'emanazione dei decreti delegati.

Lo ricordo a conclusione: lo sport è di tutti, nessuno escluso. *(Applausi dal Gruppo FI-BP . Congratulazioni)*.

PIARULLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIARULLI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la storica vittoria da ultimo conseguita al Comitato olimpico a Losanna può rappresentare un'incredibile opportunità per avviare una riorganizzazione dello sport italiano che, basata sull'efficienza e sulla funzionalità, porterà Milano, Cortina, il Governo, il CONI e tutto il Paese a costruire un momento che possa rappresentare motivo di orgoglio per tutti noi. Per far sì che Milano-Cortina 2026 possa divenire un'edizione modello ed un evento esemplare, bisognerà evitare sprechi, ritardi, intoppi burocratici, mentre sotto l'aspetto sportivo sarà importante programmare la crescita di atleti affinché abbiano l'opportunità di diventare campioni.

Lo sport italiano necessita di un forte rilancio all'insegna della trasparenza, di una cospicua apertura verso la società tutta attraverso il riconoscimento della centralità della pratica sportiva non solo come strumento di benessere psicofisico, ma anche di inclusione e aggregazione. Se è vero che lo sport serve la società fornendo vividi momenti di eccellenza, ora è giunto il momento di mettere al centro il ruolo sociale dello sport in questo Paese, perché al centro di un Paese in salute c'è la cultura sportiva, valore fondante attraverso il quale la persona diventa soggetto fisicamente attivo e autonomo e, in un certo senso, cittadino migliore.

Lo sport favorisce l'integrazione, pertanto il nostro obiettivo deve essere innanzitutto assicurare quanto più a lungo possibile per ogni individuo la possibilità di praticare attività fisica. Ma per farlo, bisogna alzare lo sguardo; serve un orizzonte non circoscritto all'immediato, una programmazione di medio-lungo periodo da parte dello Stato.

Se nella maggior parte dell'Europa lo sport è percepito come diritto di ogni cittadino, che le istituzioni garantiscono promuovendo un'offerta qualificata e completa che induce ad ampliare sempre di più la base dei praticanti, purtroppo in Italia non è stato così. I passati Governi hanno mostrato scarso interesse per il mondo sportivo delegando quasi totalmente ogni decisione al Comitato olimpico

nazionale italiano. Da qui l'esigenza di una disciplina unitaria per settori omogenei, per specifiche attività, nonché l'esigenza di accorpare le varie disposizioni in un testo unico dello sport, mentre il CONI continuerà a concentrarsi sulle attività legate alle Olimpiadi, nel rispetto dell'autonomia di tutti i soggetti, a svolgere i compiti di vigilanza anche alle direttive del comitato internazionale olimpico, nonché i compiti di giustizia sportiva e un'attività propulsiva a favore dello sport.

Vi è una necessità avvertita da più parti non procrastinabile di una nuova visione che sia in grado di esaltare l'essenza della pratica sportiva dando attenzione alla formazione, all'educazione e alle piccole-medie federazioni. Più equilibrio tra promozione e competizione, meno verticismo nella strutturazione del sistema in favore di un modello più inclusivo e partecipato; più investimenti in cultura sportiva, dedicando risorse alle istituzioni scolastiche e alle infrastrutture sportive. Da un lato, gli atleti, indipendentemente dal loro *status* di professionisti o dilettanti, nel momento in cui risponderanno a determinati requisiti, avranno riconosciuti i loro diritti in materia assicurativa e previdenziale. Dall'altro lato, gli enti sportivi in generale potranno godere di ulteriori benefici contabili, amministrativi e fiscali.

Una innovazione riguarda l'istituzione dei centri sportivi scolastici, che avranno la funzione di coinvolgere in maniera strutturata e più definita rispetto a quanto accade i dirigenti scolastici, i docenti, ma anche gli studenti e i loro genitori per la realizzazione di progetti ed iniziative nello sport.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,15)

(*Segue* PIARULLI). I centri sportivi scolastici potranno affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente a laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, cioè a specialisti, e saranno aperti alle comunità locali coinvolgendo in maniera diretta tutte le associazioni sportive che insistono sul territorio per poter sviluppare al meglio quei progetti considerati quanto più possibile inclusivi.

Fino ad oggi lo sport era solo per chi se lo poteva permettere, non per tutti. Questa riforma mira a dare la possibilità a tutti i ragazzi di partecipare alle attività formative. Un'attenzione importante riguarda anche la sicurezza degli impianti sportivi, provvedendo alla ristrutturazione di quelli esistenti ma anche costruendo impianti *ex novo*, tenendo presente che a tutt'oggi ci sono plessi scolastici senza palestre o con palestre inagibili.

Per quanto riguarda la pari opportunità, poi, proprio la lettera *h)* dell'articolo 1 sostiene che la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport debbano avvenire in conformità ai principi del codice di pari opportunità, garantendo, quindi, la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle al provvedimento. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

VITALI *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(FI-BP)*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per sollecitare la risposta a numerosissime interrogazioni, che datano anche più di un anno, alle quali il Governo non ha mai dato riscontro. Sono precisamente le interrogazioni 3-00008, 3-00009, 3-00262, 3-00443, 3-00533, 3-00835, 3-00985, 3-01005, 3-01047, nonché, a risposta scritta, le interrogazioni 4-00114, 4-00219, 4-00256, 4-00543, 4-00636, 4-00637, 4-00919, 4-01089, 4-01561, 4-01594, 4-01685, 4-01745, 4-01820 e 4-02002.

URSO *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO *(FdI)*. Signor Presidente, non vorrei interrompere questo clima festaiolo di fine stagione, ma devo farlo per evidenziare all'Assemblea un dramma sociale che si sta verificando nell'insipienza del

Parlamento, in questo caso del Senato. Mi riferisco alla notizia apparsa oggi sui giornali, secondo cui vi è il boom di immobili pignorati. Vengono messe all'asta 836 case al giorno che, se moltiplicate per trecentosessantacinque giorni, fate il conto di quante siano: circa 300.000 case in un anno. È un dramma sociale di cui mi sembra strano che proprio questa maggioranza non tenga conto. Perché non ne tiene conto? Signor Presidente, ho presentato una proposta di legge il 2 aprile di quest'anno, l'Atto Senato 1191, che attende ancora di essere esaminata e consentirebbe a questi cittadini che hanno la casa all'asta (ripeto: sono 836 al giorno) di poterla riscattare invece di essere defraudati.

Nello stesso tempo evidenzio all'Assemblea che è ancora in attesa di essere esaminata l'altra mia proposta di legge del 4 ottobre 2018, l'Atto Senato 788, che consentirebbe il salvataggio del sistema industriale italiano. Proprio oggi i privati (mi riferisco al fondo Prelios) hanno raggiunto un accordo con Banca Intesa Sanpaolo - lo riferisco ai parlamentari della Lega e del MoVimento 5 Stelle - per intervenire nel salvataggio del sistema industriale italiano. Il fondo Prelios insieme a Banca Intesa Sanpaolo hanno concordato di salvare quelle imprese, il cui credito è stato definito deteriorato, riacquistandolo loro. Pensate un po', i privati, i pescecani italiani (perché parliamo del più grande nome: Fabrizio Palenzona) scendono in campo con Banca Intesa per fare quello che il Parlamento si rifiuta di fare: è esaminare da un anno una proposta di legge che consentirebbe a chi ha il proprio credito deteriorato di riscattarlo e tornare *in bonis*. Il Parlamento, questo Parlamento e questa maggioranza, se ne fregano; quindi scendono in campo le banche e i fondi privati per fare quello che dovrebbero fare la politica e lo Stato. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, il 6 agosto 1863, centocinquantasei anni fa, vi fu l'eccidio di Pietrarsa, nel comune di Portici, dove sono nati i nonni dei miei nonni. Lo si ricorda proprio oggi. Sui libri di storia ci hanno insegnato a celebrare il 1° maggio, data simbolica per indicare quella che venne definita la festa dei lavoratori, in memoria dei fatti accaduti a Chicago nel 1886 e conosciuti come la rivolta di Haymarket. I lavoratori decisero in quell'occasione di manifestare fuori dalla loro fabbrica e la polizia sparò sui rivoltosi uccidendone due: un fatto accaduto in America nel 1886.

Quello che non tutti sanno è che tredici anni prima a Napoli, in particolare a Portici, avvenne un fatto simile e ben più grave. Siamo a Pietrarsa, l'opificio borbonico voluto da Ferdinando II di Borbone. Questo opificio, prima che si unificasse la Nazione, contava circa 1.200 operai, di cui 800 specializzati: era l'industria più proficua dell'intera Nazione. Con l'unificazione, per opera dei regnanti dell'epoca, la fabbrica venne privatizzata e venduta all'ingegner Bozza per pochi soldi. Inutile dire che in pochi mesi furono ridotti i lavoratori e i salari e aumentati gli orari: da 1.200, ad esempio, divennero 800 e in seguito 600 e poi ancora meno. Il malcontento era così diffuso che il 6 agosto 1863 gli operai decisero di fermare le macchine e suonare la sirena in segno di protesta. Il capo contabile Zimmerman chiamò il questore Nicola Amore - futuro sindaco di Napoli - che prima inviò la polizia e poi fece intervenire i bersaglieri. Questi ultimi spararono sugli operai, uccidendone quattro: Luigi Fabbricini, Aniello Marino, Domenico Del Grosso, Aniello Olivieri. Da studi successivi possiamo affermare che vi furono altre vittime, ma in ospedale, per le ferite riportate. Quattro uomini, quattro lavoratori napoletani furono uccisi perché provavano a difendere i loro diritti. Ricordiamoci questa data. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

TARICCO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta all'interrogazione 3-00992 del 9 luglio di quest'anno, che chiede di capire cosa stia succedendo su quella che viene chiamata la variante di Demonte o strada statale 21 della Maddalena in Valle Stura. Siamo in presenza di una strada che oggi passa all'interno del centro abitato di Demonte, in cui transitano tutti i giorni oltre 700 autoarticolati, che stanno compromettendo, oltre ovviamente alla viabilità (perché questo è un paese di montagna, la cui l'arteria centrale è molto stretta), anche la stessa tenuta statica dell'abitato del Comune, tutto puntellato. La quantità di autoveicoli che attraversa il centro storico è una follia dal punto di vista pratico e basta andare lì per verificarlo.

Rispetto a questa situazione, nel 2011 è stato bloccato un progetto che era stato già inserito nel programma ANAS 2007-2011, perché ritenuto troppo costoso dal Governo di allora. Era un progetto che passava a Nord dell'abitato e il Governo comunicò che avrebbe studiato un progetto meno costoso che passasse a Sud dell'abitato.

Alla fine dell'anno scorso, l'ANAS ha comunicato di aver terminato tutte le verifiche e i sondaggi necessari e che al termine di un incontro pubblico con le popolazioni locali, era stato presentato questo progetto. A maggio di quest'anno il Ministero dei beni culturali pare abbia avanzato una serie di riserve perché il progetto passerebbe per un tratto in galleria sotto un vecchio forte e quindi porrebbe vincoli.

Alcuni deputati e senatori di maggioranza hanno detto che era soltanto una ordinaria necessità di approfondimento ma che non c'erano problemi. Ora, dato che le voci sul fatto che il Ministero potrebbe bloccare questa iniziativa continuano a circolare, con questa interrogazione semplicemente chiedevamo di capire esattamente qual è la situazione, perché il livello di allarme sul territorio è molto alto. Il sindaco nelle scorse settimane ha organizzato un incontro proprio per capire cosa stia succedendo. Chiedo, se possibile, di avere sollecitamente risposta su questo tema.

MATRISCIANO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATRISCIANO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per segnalare un fatto increscioso, che vede protagonisti tre grandi gruppi, API-IP (vecchio concessionario), la Maglione Srl (nuovo concessionario dal 1 gennaio 2019) e Autostrade per l'Italia, operanti nel settore autostradale, e una piccola azienda denominata Retail Real Estate Management Srl (RREM), che cerca di proteggere i propri lavoratori. La vicenda è collegata all'avvio della gara per l'affidamento della concessione unitaria *oil* e non *oil* della stazione di servizio Le Risaie Ovest di Stroppiana, in provincia di Vercelli, sul tratto autostradale A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, che veniva assegnata per punteggio alla Maglione Srl.

Ad oggi la RREM svolge l'attività in proroga da gennaio 2019; API e Autostrade hanno chiesto la riconsegna dell'area in un primo tempo il 29 luglio, successivamente rinviata a settembre. In tutto questo i lavoratori rischiano di perdere il posto di lavoro, considerato che viene richiesto il loro licenziamento senza un accordo con le organizzazioni sindacali per garantire la continuità del contratto di lavoro con l'azienda subentrante, perdendo così i diritti acquisiti in questi anni di lavoro, oltre all'incertezza sulla riassunzione che ad oggi è garantita da una rassicurazione verbale e non sottoscritta.

Il tutto è una grave violazione delle normative vigenti sulla tutela dei lavoratori nei cambi di appalto. Non possiamo abbandonare queste persone alla prepotenza di grandi gruppi, che ancora una volta tentano di fare profitto sulle spalle dei più deboli. La concorrenza deve essere a vantaggio di tutti e lo può essere solo quando vengono garantiti i diritti dei lavoratori, affinché si vincano le gare su un merito legato alle virtuosità di un'impresa; virtuosità che non può essere confusa con lo sfruttamento e l'abuso della propria posizione di vantaggio.

Esistono delle procedure per garantire la continuità dei lavoratori e queste procedure vanno rispettate. Auspico un intervento dei Ministeri competenti per fare chiarezza su questo fatto inqualificabile.

Vede, Presidente, si tratta di nove lavoratori. È una piccola impresa che nasconde comunque nove famiglie e la loro preoccupazione per la perdita del lavoro, per la perdita della retribuzione. Quando i numeri sono così piccoli, purtroppo non si può chiedere l'apertura di tavoli presso i Ministeri. Ci sono delle condizioni per le quali le piccole aziende rischiano di non farcela.

Porto all'attenzione dell'Assemblea la problematica di questa piccola realtà. Si verificano molto spesso episodi simili, quindi mi auguro che i Ministeri competenti ne prendano atto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MALAN *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-BP)*. Signor Presidente, lo scorso 3 aprile ho presentato in Commissione l'interrogazione 3-00764, non particolarmente onerosa per i lavori parlamentari, rivolta al ministro Toninelli e

riguardante il piano, già emerso a quell'epoca, per il presunto completamento dell'autostrada Asti-Cuneo.

A tale interrogazione, in quattro mesi, il Ministro non ha mai risposto, nonostante esponessi anche con un certo dettaglio l'entità dell'enorme regalo che il Ministro si apprestava a fare ad un concessionario autostradale, dopo aver dichiarato guerra agli odiosi privilegi dei concessionari autostradali. Infatti prevede di regalare tra gli 800 milioni e il miliardo di euro circa.

Ho presentato un'interrogazione il 4 aprile. Il Ministro non ha mai risposto. Ha agito esattamente nella direzione sulla base della quale avevo presentato l'interrogazione, ma quando «il Fatto Quotidiano» domenica scorsa, cioè l'altro ieri, ha pubblicato un articolo al riguardo, si è sentito in dovere di rispondere immediatamente, il giorno dopo, con una lettera al quotidiano.

Chiedo quindi al Ministro prima di tutto di non regalare un miliardo dei cittadini italiani ad uno di quei concessionari autostradali contro cui incongruamente aveva promesso di muovere guerra. Non si fa la guerra alle nostre aziende, si fanno condizioni giuste, ma neanche si regala un miliardo dei cittadini italiani.

In secondo luogo, sarebbe anche augurabile che avesse un pochino più di equilibrio tra i quotidiani - uno peraltro - e il Parlamento, dato che al momento il rapporto è di 1 a 120 (in un giorno ha risposto al quotidiano, in centoventi giorni non ha risposto al quesito posto in Parlamento), tanto più che in questa lettera ci sono degli errori quantomeno di matematica. Infatti il Ministro afferma che 200 milioni per 4 faccia un miliardo e 200 milioni, cosa che non è. La differenza è il regalo puro che fa ad un concessionario che ha il grande merito di non aver completato una autostrada in trent'anni. Già in passato gli erano state regalate delle proroghe di concessioni.

Si vanta il Ministro che, a differenza del Piano prospettato dall'ex ministro Delrio, non si prevedano proroghe alla concessione. Infatti, anziché dargli la proroga, gli regala subito i soldi che avrebbe incassato con la proroga, sempre a spese dei cittadini italiani, a danno del sistema produttivo e probabilmente anche a danno del completamento della Asti-Cuneo, che sarà soggetta ad una chiara violazione delle norme europee. Di conseguenza, anche questa volta, i cantieri non partiranno e dunque forse quello stesso concessionario continuerà a guadagnare grazie al fatto di non aver concluso i lavori per la terza volta in trent'anni.

D'ARIENZO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ARIENZO *(PD)*. Signor Presidente, innanzi tutto ringrazio per la possibilità di fare questa comunicazione.

«Crepa viscida serpe». Con queste parole, il presidente del consiglio di bacino dell'ambito territoriale ottimale veronese, Bruno Fanton, iscritto alla Lega, si è rivolto via Facebook alla senatrice Emma Bonino, colpevole di aver criticato la politica inumana del Governo nel corso di una trasmissione televisiva.

Innanzitutto esprimo vicinanza e solidarietà alla collega Bonino, e penso anche quella del Partito Democratico, perché ha espresso legittimamente il proprio pensiero, con l'auspicio che continui a farlo senza alcun timore. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Tutti gli italiani devono esprimere il proprio pensiero senza che nessuno auguri loro addirittura la morte. Ebbene, quel signore penso sia un uomo vergognoso, che ha detto cose vergognose che rappresentano, ovviamente, il suo livello e le sue qualità umane di odiatore di professione. Credo che l'Italia non possa giovarsi di una classe dirigente, sebbene locale, di questo tipo.

Il problema non è soltanto quello che ha detto. Il problema è che l'ha detto in un contesto in cui sembra che questo sia legittimato, sia tollerato. D'altronde viviamo un periodo in cui comportamenti, frasi e politiche hanno spostato il baricentro della Nazione, che culturalmente è stata sempre sana, sul crinale di una divisione tra simili, dell'intolleranza e dell'avversione personale, che arriva fino ad augurare la morte di altri.

Concludendo, un Paese del genere è destinato alla sconfitta storica. Penso che persone come Fanton vadano isolate culturalmente, perché la maggioranza degli italiani certamente non la pensa come lui. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BONINO *(Misto-PEcEB)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONINO *(Misto-PEcEB)*. Signor Presidente, nel ringraziare per la solidarietà dei colleghi presenti, e immagino anche degli assenti, voglio solo sottolineare che ricevo insulti a centinaia da tanto tempo e non ho mai reagito, perché sono convinta che gli insulti qualifichino chi li fa, molto più di chi li riceve. *(Applausi dal Gruppo PD)*.
In questo caso, però, ho l'impressione che negli ultimi giorni, come confermato da diversi altri episodi, stiamo superando un livello, che è diventato quasi minaccioso e ovviamente non perché io muoia di paura, ma perché c'è un salto di qualità, in particolare a livello istituzionale. Grande o piccola che sia l'istituzione di cui questo signore fa parte, credo ci sia un momento in cui occorre che qualcuno dica basta. Credo di essere una senatrice decorosa di questo Senato, con le mie idee, così come altri hanno le loro, e francamente spero sia il Senato stesso o qualche istituzione a porvi fine, per quello che riguarda oggi me, ma che evidentemente potrebbe riguardare chiunque. Va chiarito che gli avversari politici sono avversari politici, ma non sono nemici *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Nocerino)*e che ci si confronta sulle idee e non con le minacce. Bisogna mettere un termine e una fine a questo andazzo, il quale, una volta che inizia, sappiamo dalla storia dove va a finire. Grazie ancora della solidarietà. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Malan e Nocerino)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 7 agosto 2019

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 7 agosto, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta *(ore 17,39)*.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 (**1374-B**)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 59
All'articolo 1:
al comma 1:
al capoverso 3-bis, *primo periodo, dopo le parole:* «tecnico ovvero» *sono inserite le seguenti:* «, nel

rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria,», *dopo le parole:* «le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310,» *sono inserite le seguenti:* «i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche», *dopo la parola:* «complessivamente» *sono inserite le seguenti:* «, a decorrere dal 1° luglio 2019»*e la parola:* «quarantotto» *è sostituita dalla seguente:* «trentasei»;
al capoverso 3-bis, *il secondo periodo è soppresso*;
al capoverso 3-bis, *quarto periodo, dopo le parole:* «attraverso il» *è inserita la seguente*: «puntuale»;
al capoverso 3-ter*, primo periodo, dopo le parole:* «contratti di lavoro subordinato a tempo determinato» *sono inserite le seguenti:* «di cui al comma 3-*bis*»;
al comma 2:
al capoverso 2-ter*, alinea, primo periodo, dopo le parole:* «schema tipo» *sono inserite le seguenti:* «, tenuto conto delle esigenze di struttura e organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per i complessi artistici e il settore tecnico,»;
al capoverso 2-ter*, lettera* a)*, le parole:* «convertito con modificazioni, in legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge»;
al capoverso 2-ter*, lettera* b), *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: «, preservando le finalità istituzionali prioritarie delle fondazioni lirico sinfoniche nella tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico sinfonico e del balletto»;
al capoverso 2-ter*, lettera* c)*, dopo le parole:* «tempo determinato,» *sono inserite le seguenti:* «stipulati nell'ultimo biennio, e di quelli» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, nonché del numero di posti vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo»;
al capoverso 2-quinquies*, secondo periodo, dopo le parole:* «Ministero dell'economia e delle finanze, quando» *sono inserite le seguenti:* «, anche a seguito di preventivi interventi di razionalizzazione delle spese,»;
al capoverso 2-septies *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
al capoverso 2-octies*, primo periodo, la parola:* «può» *è sostituita dalle seguenti:* «, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede», *la parola:* «procedere,» *è soppressa*, *le parole:* «ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato» *sono soppresse e le parole:* «di concorso» *sono soppresse*;
al capoverso 2-octies*, secondo periodo, la parola:* «può» *è sostituita dalle seguenti:* «, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, vi provvede», *la parola:* «procedere,» *è soppressa*, *le parole:* «ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato» *sono soppresse e dopo le parole*: «al personale amministrativo che»*sono inserite le seguenti*: «alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti:»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «Fondi di riserva speciale» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fondi di riserva e speciali», *le parole:* «stato di previsione dell'economia» *sono sostituite dalle seguenti:* «stato di previsione del Ministero dell'economia» *e le parole*: «allo scopo parzialmente utilizzando» *sono sostituite dalle seguenti:* «allo scopo utilizzando»;
al comma 2, le parole: «Fondi di riserva speciale» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fondi di riserva e

speciali», *le parole:* «stato di previsione dell'economia» *sono sostituite dalle seguenti:* «stato di previsione del Ministero dell'economia» *e le parole*: «allo scopo parzialmente utilizzando» *sono sostituite dalle seguenti:* «allo scopo utilizzando».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera b)*:*

al numero 2), capoverso 1-bis, *le parole:* «Il decreto o i decreti» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il regolamento o i regolamenti»;

al numero 3), le parole: «Il decreto o i decreti» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il regolamento o i regolamenti» *e dopo le parole:* «ovunque prodotte» *sono inserite le seguenti:* «da produttori indipendenti»;

al numero 5), capoverso 3-bis*, le parole:* «Il decreto o i decreti» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il regolamento o i regolamenti»;

al numero 7), capoverso 4-bis*, le parole:* «Il decreto o i decreti» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il regolamento o i regolamenti» *e dopo le parole:* «ovunque prodotte» *sono aggiunte le seguenti:* «da produttori indipendenti»;

al comma 1, lettera c)*:*

al numero 2), capoverso 1-bis*, lettere* a) *e* b)*, le parole:* «l'aumento dell'aliquota» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera *b)*,»;

al numero 5), capoverso 5, le parole: «Il decreto o i decreti» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il regolamento o i regolamenti»;

al comma 1, lettera e*), numero 2), le parole:* «e 44-*quater*» *sono sostituite dalle seguenti:* «e all'articolo 44-*quater*»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 1-*bis*,» *sono inserite le seguenti:* «del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo,»;

al comma 4, alla lettera a) *è premessa la seguente*:

«*0a)* all'articolo 13, comma 5, le parole: "di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo"»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis.* Al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "musica registrata," sono inserite le seguenti: "prodotti dell'editoria audiovisiva,".

4-*ter.* Al comma 2 dell'articolo 85-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalità di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al periodo precedente i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente comma è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero"».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *(Modifiche all'articolo 57*-bis *del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)* - 1. All'articolo 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"*1-bis*. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al 31 ottobre";
c) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta"».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-*bis*. - *(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)* - 1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All'attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";
b) al comma 2-*bis*, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-*bis*. - *(Misure urgenti a favore degli istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali)* - 1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "di 10 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 14 milioni di euro per l'anno 2019";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "in favore delle istituzioni" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui al periodo precedente sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019, da attribuire all'istituzione interessata previa richiesta e

verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della consistenza del disavanzo d'amministrazione dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro il 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 121 del 22 febbraio 2019".

2. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale" sono sostituite dalle seguenti: "8,26 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,26 milioni di euro per l'anno 2019"».

3. All'onere derivante dalla lettera *a)* del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 2 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo delle risorse derivanti dal comma 2;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «per i beni e le attività culturali» *sono inserite le seguenti:* «, di credito d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, nonché misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali».

articoli da 1 a 6 del decreto-legge

Articolo 1.

(Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche)

1. Al fine di assicurare il rilancio delle fondazioni lirico sinfoniche in termini di programmazione e di sviluppo, la prosecuzione delle loro attività istituzionali e il conseguente accrescimento dei settori economici connessi, anche mediante il ricorso da parte delle fondazioni lirico sinfoniche al lavoro a tempo determinato, garantendo la tutela dei lavoratori del settore secondo il diritto dell'Unione europea, all'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«*3-bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i quarantotto mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi. Al raggiungimento del predetto limite decade ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva. A pena di nullità, il contratto reca l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o

il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

3-ter. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.».

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Le fondazioni di cui all'articolo 1 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 procedono al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti, le fondazioni stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale di cui al primo periodo nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti di cui al secondo periodo sono pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.

2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Sono devolute al giudice ordinario le controversie relative alla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto contenente uno schema tipo cui ciascuna fondazione lirico sinfonica deve uniformarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica, da trasmettere ai citati Ministeri entro i successivi sessanta giorni. Le fondazioni presentano la relativa proposta previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le proposte devono essere corredate da:

a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica così determinata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura dei relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità, tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, convertito con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) un documento di programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento;

c) l'indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla data della proposta, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei relativi oneri.

2-quater. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta di dotazione organica secondo le modalità di cui al comma 2-*ter*, il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del Commissario di Governo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 per le fondazioni che hanno presentato i piani di risanamento ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto-legge, con uno o più decreti adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze anche ai fini della valutazione degli aspetti finanziari, approva le dotazioni organiche.

2-quinquies. Le fondazioni, con cadenza triennale, verificata la sostenibilità economico-finanziaria e

l'adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, possono presentare una proposta di modifica mediante il procedimento di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater*. Ciascuna fondazione è tenuta ad attivare la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, quando risulta essere venuto meno il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti della fondazione.

2-sexies. Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, nei limiti della dotazione organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica approvata.

2-septies. In presenza di vacanze di organico rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-*quater*, ciascuna fondazione, fermo restando quanto previsto dal comma 2-*sexies*, assume a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, i candidati che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultino vincitori di procedure selettive precedentemente bandite dal medesimo ente per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso di validità.

2-octies. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-*quater*, ciascuna fondazione può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, procedere, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-*quater*, ciascuna fondazione può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, procedere, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al personale amministrativo che presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-*quater*, procedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo per titoli e per esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche. Tutte le assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma 2-*sexies* e del limite della dotazione organica approvata, previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo ed in coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Le modalità di espletamento delle procedure selettive di cui al presente comma, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2-nonies. Per le assunzioni di cui ai commi 2-*septies* e 2-*octies* i limiti finanziari di cui al comma 2-*sexies*, primo periodo, possono essere elevati attraverso l'utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, nei limiti necessari a garantire i livelli di produzione

programmati e nei limiti di spesa corrispondenti alla percentuale di cui all'articolo 23, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con la condizione che le medesime fondazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto articolo 23, comma 1.

2-decies. A decorrere dall'approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del comma 2-*quater*, le piante organiche approvate ai sensi dell'articolo 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono prive di ogni effetto. Ovunque ricorra il richiamo alle piante organiche di cui al primo periodo deve intendersi riferito alle dotazioni organiche approvate ai sensi del comma 2-*quater*.».

3. All'articolo 11, comma 19 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «procedure selettive pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367»;

b) il dodicesimo periodo è soppresso.

4. I commi 5, 5-*bis e* 8-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.

Articolo 2.

(Misure urgenti per il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche, è autorizzata la spesa di euro 15.410.145,00, per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 19.400.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

(Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo)

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44-*bis*:

1) al comma 1, le parole: «La quota di cui al primo periodo è innalzata: *a)* al cinquantatré per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; *b)* al cinquantasei per cento, per l'anno 2020; *c)* al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.» sono soppresse;

2) al comma 2, alinea, le parole: «dal 1° luglio 2019, alle opere audiovisive» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020, alle opere»; le parole «di almeno la metà» sono soppresse; alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tale quota è ridotta a un quinto per l'anno 2020»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale

quota è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua»;
b) all'articolo 44-*ter*:
1) al comma 1, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti: «*a)* all'11,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020; *b)* al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «*1-bis*. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;
3) al comma 2, dopo le parole: «La percentuale di cui al primo periodo è innalzata» sono inserite le seguenti «al 3,5 per cento a decorrere dal 2020»; le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi cinque anni.»;
4) al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «al 17 per cento, a decorrere dal 2020»; le lettere *a)* e *b)* sono soppresse;
5) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «*3-bis*. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;
6) al comma 4, le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti: «*a)* al 4 per cento nel 2020; *b)* al 4,2 per cento a decorrere dal 2021.»;
7) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «*4-bis*. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte.»;
8) al comma 5, le parole da: «di animazione appositamente prodotte» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui almeno il 65 per cento è riservato ad opere d'animazione»;
c) all'articolo 44-*quater*:
1) al comma 1, lettera *a)*, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del catalogo e non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;»; la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 12,5 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità di cui al comma 1-*bis*, gli obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono fissati in misura pari al 15 per cento.»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «*1-bis*. Con regolamento dell'Autorità da adottare, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, la quota di cui al comma 1, lettera *b)*, può essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, in relazione a modalità d'investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale, nonché sulla base dei seguenti criteri:
a) il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a venti unità, da verificare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità, comporta l'aumento dell'aliquota fino al 3 per cento;
b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all'apporto finanziario del produttore all'opera in relazione alla quale è effettuato

l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta l'aumento dell'aliquota fino al 4,5 per cento.

1-ter. Il regolamento dell'Autorità di cui al comma 1-*bis* è aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 44-*quinquies*, comma 4.»;

3) al comma 2 le parole «1° luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;

4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 1-*bis*, è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma, sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni.»;

6) al comma 6 le parole «1° luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;

d) all'articolo 44-*quinquies*:

1) al comma 3 le parole: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2020»; le parole da: «assolto gli obblighi di investimento previsti» fino alla fine del comma sono sostitute dalle seguenti: «assolto gli obblighi previsti nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo.»;

2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «*3-bis*. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.

3-ter. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 51, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.»;

e) all'articolo 44-*sexies*:

1) al comma 1, alinea, le parole «e le competenti Commissioni parlamentari» sono soppresse; alla lettera *b)*, le parole: «commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-*bis*, 2, 3-*bis* e 4-*bis*»;

2) al comma 3, alinea, dopo le parole: «44-*ter*» sono inserite le seguenti: «e 44-*quater*»; alla lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. In particolare, le modalità di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo;»;

3) al comma 4 le parole: «dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali».

2. Il regolamento di cui all'articolo 44-*quater*, comma 1-*bis*, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) all'alinea, primo periodo, le parole «un Presidente e da» sono soppresse e dopo le parole:

«quarantanove membri,» sono inserite le seguenti: «di cui uno con funzione di Presidente,»; al secondo periodo, le parole: «Il Presidente e» sono soppresse;
2) alla lettera *a)*, dopo la parola: «componenti» sono inserite le seguenti: «, compreso il Presidente,»;
3) alla lettera *b)*, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e dopo le parole «dei minori» sono aggiunte le seguenti: «ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza»;
4) la lettera *d)* è abrogata;
b) al comma 6, le parole: «di tutte le professionalità di cui al comma 3, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e» sono soppresse e le parole: «, anche *g)*» sono sostituite dalle seguenti: «anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera *g)*».
4. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, comma 2, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla parola «quindici»;
b) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «*2-bis*. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto.»;

Articolo 4.

(Modifiche all'articolo 1, comma 545-bisdella legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. All'articolo 1, comma 545-*bis* della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «Sono esclusi da tale prescrizione» sono inserite le seguenti: «lo spettacolo viaggiante e».

Articolo 5.

(Misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020)

1. Al fine di garantire l'integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale, in coerenza con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi inerenti la manifestazione UEFA Euro 2020 da realizzare nel territorio di Roma Capitale, Roma Capitale può nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.
2. Al commissario, che svolge le funzioni di stazione appaltante, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. È in facoltà del commissario: predisporre ed approvare il piano degli interventi; operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È altresì in facoltà del commissario fare ricorso all'articolo 63, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario predispone il piano di cui al comma 3 da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attività culturali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di governo competente in materia di sport. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, il Commissario procede alla convocazione delle Conferenze dei servizi previsti dalla vigente normativa e applica - laddove compatibili - le disposizioni di cui all'articolo 61, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 1 E 4-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

1.1

Iannone

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «3-*bis*», *primo periodo, sostituire la parola:* «trentasei» *con la seguente:* «ventiquattro».

4-bis.1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n.145.», *con le seguenti:* «nel limite massimo di 350 milioni per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 700 milioni di euro per l'anno 2021, derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, e 1-*quater*».

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sono soppresse le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli e 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici).

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

1-quater. Le disposizioni dei commi *1-bis* e *1-ter*, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

1-quinquies. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da *1-bis* a *1-ter*».

DISEGNO DI LEGGE

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (**1372**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO SPORTIVO

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore, compresa quella di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilità di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport;
c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
d) definire gli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica;
e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i princìpi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale;
f) prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporne il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti;
g) prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;
h) sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformità ai princìpi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli;
i) sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002;
l) prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale;
m) provvedere al riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, garantendo l'omogeneità della disciplina in relazione al computo degli stessi e prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, stabilendo altresì un sistema di incompatibilità tra gli organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi;
n) individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel

termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «entro due anni».

1.2

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «non oltre diciotto mesi».

1.3

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «entro diciotto mesi».

1.4

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «il riordino» *con le seguenti:*«la riorganizzazione».

1.5

Iannone

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «n. 242,» *aggiungere le seguenti:*«fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117 Cost., delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei princìpi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza».

1.6

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Id. em. 1.5

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 242,» *aggiungere le seguenti:*«, fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei princìpi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza.».

1.9

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla lettera b)*, sostituire le parole:* «coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti» *con le seguenti:* «coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività,».

1.7

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.8

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.10

Iannone, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «denominato "Codice dello Sport"».

1.11

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* armonizzare le disposizioni fiscali relative agli organismi sportivi con particolare attenzione al coordinamento tra le norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e quanto disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti».

1.12

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* definire norme agevolative per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche al fine di limitare la responsabilità personale e illimitata dei legali rappresentanti».

1.13

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* definire in maniera puntuale la natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate».

1.14

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.15

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* definire i criteri per la ripartizione dei finanziamenti alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite, fermo restando che a tale definizione e a eventuali successive modificazioni si provvede esclusivamente con atti aventi valore o forza di legge».

1.16

De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis)* rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, anche al fine di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli».

1.17

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.18

Iannone

Respinto

Al comma 1, lettera d)*, alle parole:* «definire gli ambiti dell'attività del CONI» *premettere le seguenti:* «nel rispetto del principio della specificità dello sport.».

1.19

Marcucci, Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 1, lettera d)*, sostituire le parole:* «e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività

olimpica» *con le seguenti:* «e, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale;».

1.22

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, lettera d) *sopprimere le parole:* «di governo dell'attività olimpica;».

1.23

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 1, lettera d)*, sostituire le parole:* «di governo dell'attività olimpica;» *con le seguenti:* «quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato olimpico internazionale, nonché con la sua funzione di governo dell'attività sportiva nazionale, nel rispetto delle prerogative a esso attribuite dalla Carta Olimpica, nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015, e dalla Carta Europea dello Sport, approvata a Rodi dal Comitato per lo Sviluppo dello Sport del Consiglio d'Europa nei giorni 13-15 maggio 1992.».

1.24 (testo 2)

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* prevedere che il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, avvenga tenendo conto del numero dei soggetti tesserati, dei risultati sportivi conseguiti nelle competizioni olimpiche e nelle competizioni organizzate dalle federazioni internazionali della disciplina sportiva di riferimento, nonché del numero di società e associazioni sportive a essi associate e comunque nel rispetto della quota annuale complessiva del finanziamento».

1.25

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* nell'ambito della definizione della sfera di attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, prevedere criteri espliciti di individuazione e separazione del ruolo di sviluppo e promozione dell'attività agonistica,

affidato alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate, dal ruolo di promozione della pratica sportiva quale attività socialmente rilevante;».

1.26

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* prevedere l'attribuzione al CONI dei compiti di definizione delle singole qualifiche necessarie per lo svolgimento delle attività sportive riconosciute dallo stesso nonché dei percorsi formativi necessari, sentite le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate;».

1.27

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.28

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, sostituire lettera e) *con la seguente:*

«*e)* confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, la missione del CONI di promuovere i princìpi fondamentali ed i valori dell'Olimpismo, in particolare nei settori dello sport e dell'istruzione, promuovendo programmi educativi olimpici a tutti i livelli di scuole, istituzioni sportive e di educazione fisica e università, nonché di incoraggiare la creazione di istituzioni dedicate alla formazione Olimpica, quali le Accademie Olimpiche Nazionali, i Musei Olimpici e altri programmi, anche culturali, legati al Movimento Olimpico;».

1.30

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 1, lettera e) *dopo le parole:* «dalla Carta olimpica» *aggiungere le seguenti:* «nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015,».

1.29

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, lettera e) *sostituire le parole:* «la missione» *con le seguenti:*«i compiti e la funzione».

1.31

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) *inserire la seguente:*

«*e-bis)* definire gli ambiti di attività del CONI e degli organismi sportivi riconosciuti dallo stesso coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI quale ente pubblico, organo di governo e di indirizzo dell'attività sportiva nazionale e articolazione territoriale del Comitato Olimpico Internazionale;».

1.32

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) *inserire la seguente:*

«*e-bis)* coordinare e conformare la relativa disciplina di settore, di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche ed integrazioni, con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;».

1.33

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.34

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individua i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva;

a tal fine il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute è composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;».

1.35

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* definire i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di concerto con le stesse Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate; a tal fine prevedendo un comitato costituito dai rappresentanti del CONI, della Società Sport e salute spa, nonché da rappresentanti degli enti sportivi;».

1.36

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;».

1.37

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato e trasformato nell'odg G1.37

Sostituire la lettera f) *con la seguente:*

«*f)* riordinare il settore delle scommesse sportive, anche prevedendo limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporne il divieto, per le scommesse sulle gare e competizioni sportive di livello dilettantistico;»

G1.37 (già em. 1.37)

Cangini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»;

tra i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), è prevista la definizione di limiti e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporne il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti,

impegna il Governo, in sede di attuazione delle delega, ad estendere il divieto di scommesse sportive a tutte le gare e competizioni sportive di livello dilettantistico.

_____

(*) Accolto dal Governo

1.38

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.39

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, sostituire lettera g) *con la seguente:*

«*g)* prevedere che il CONI funga da polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme di statuti e regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferma restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;».

1.40

Marcucci, Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 1, lettera g)*, sostituire le parole:* «prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza» *con le seguenti*: «prevedere che il CONI sia polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di

indirizzo e di vigilanza anche».

1.41

Iannone

Id. em. 1.40

Al comma 1, lettera g)*, sostituire le parole:* «esercitipoteri di vigilanza» *con le seguenti:* «funga da polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche».

1.42

Iannone

Respinto

Al comma 1, lettera f)*, dopo le parole:* «e del CONI medesimo»*, aggiungere le seguenti:* «nonché nel rispetto delle Regole della Carta Olimpica, della Convenzione contro il *doping* ed il suo protocollo aggiuntivo, adottati nel quadro del Consiglio d'Europa, della Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005».

1.44

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g) *inserire la seguente:*

«*g-bis)* mantenere, in capo al CONI, il ruolo di Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ed assegnare al CONI poteri di controllo e di intervento diretto nei confronti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, da esercitarsi anche con l'istituto del commissariamento, in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei relativi organi direttivi, in caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo o nel caso in cui non siano stati garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;».

1.45

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.46

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, lettera h)*, dopo la parola:* «sostenere» *inserire le seguenti:*«e incoraggiare».

1.49

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera* h) *inserire la seguente:

«***h-bis)*** **mantenere, in capo al CONI,** le attribuzioni connesse all'organizzazione ed al potenziamento dello sport nazionale e alla massima diffusione della pratica sportiva sul territorio nazionale, anche con specifico riguardo agli obblighi, ai ruoli e alle responsabilità assunti nella missione istituzionale di sviluppare e proteggere il Movimento Olimpico all'interno dello Stato italiano, in conformità con quanto previsto dalla Carta Olimpica e nel rispetto del ruolo dei poteri pubblici principalmente complementare all'azione dei movimenti sportivi, come sancito dalla Carta europea dello sport;».

1.50

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h) *inserire la seguente:*

«*h-bis)* mantenere, in capo al CONI, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, un potere generale di determinazione e divulgazione dei principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport, nonché per incoraggiare lo sviluppo dello sport ad alto livello e dello sport per tutti;».

1.51

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis)* prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individui i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine, prevedere che il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute sia composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;».

1.52

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis)* al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;».

1.53

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.54

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, sostituire lettera i) con la seguente:

«*i)* sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite fermo l'esercizio, da un lato, del potere di controllo spettante all'autorità di governo vigilante sulla gestione e l'utilizzo dei contributi pubblici previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale;».

1.55

Iannone

Respinto

Al comma 1, lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole*: «rispetto al CONI»;

b) *dopo le parole*: «fermo restando l'esercizio,» *inserire le seguenti*: «da un lato.»:

c) *sostituire le parole*: «modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002» *con le seguenti*:«dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate [3], attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale».

1.56

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Sost. id. em. 1.55

Al comma 1, lettera i)*, sostituire le parole da:* «rispetto al CONI,» *fino alla fine della lettera con le seguenti*: «fermo l'esercizio, da un lato, del potere di controllo spettante all'autorità di governo vigilante sulla gestione e l'utilizzo dei contributi pubblici previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale;»

1.57

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i) *inserire la seguente:*

«*i-bis)* approntare, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in relazione all'attività di finanziamento, attribuita alla società Sport e salute S.p.A., delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, gli strumenti normativi idonei ad esercitare il potere di vigilanza sugli enti finanziati nonché ad assicurare quanto previsto dal comma 4-*quater* della legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pur nell'assoluto rispetto dell'autonomia tecnico - sportiva dei singoli soggetti finanziati e salvaguardando in ogni caso la

continuità del relativo dispiegarsi dell'attività sportiva;».

1.58

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.59

Iannone

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.60

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Id. em. 1.59

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.62

De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Al comma 1, la lettera l) *è sostituita dalla seguente:*

«*l)* prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita oltre che a funzioni di rappresentanza istituzionale anche a funzioni di promozione, gestione ed organizzazione delle attività sportive e, di concerto con le istituzioni scolastiche e sanitarie, di prevenzione e promozione della salute;».

1.63

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, sostituire lettera l) *con la seguente:*

«*l)* continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente;».

1.64

Marcucci, Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Id. em. 1.63

Al comma 1, sostituire la lettera l) *con la seguente:*

«*l)* continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente;».

1.65

Iannone

Id. em. 1.63

Al comma 1, sostituire la lettera l) *con la seguente:*

«*l)* continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente».

1.67

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.68

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera m) *con la seguente:*

«*m)* prevedere che la disciplina dei limiti al rinnovo dei mandati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 8, possa essere derogata nelle strutture territoriali subregionali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici».

1.69

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, alla lettera m)*, dopo le parole:* «, garantendo» *aggiungere le seguenti:*«le pari opportunità nell'accesso agli organi sociali e».

1.70

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m)*, aggiungere la seguente:*

«*m-bis)* prevedere l'estensione del limite al rinnovo dei mandati di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, alle leghe e alle associazioni comunque denominate che esprimono dei membri nei consigli federali delle federazioni sportive nazionali».

1.71

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.73

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n) *inserire la seguente:*

«*n-bis)* coordinare e, se necessario, modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istitutive della società Sport e salute S.p.A., con le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 15 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni;».

1.74

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

G1.1

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1372,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

tra i princìpi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera *m)*, l'esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;

la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP);

in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale - ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani dei Comitato paralimpico internazionale (IPC) - nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato, rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare alcuna volontà da parte del Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;

le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un emendamento depositato dal Gruppo Pd;

riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di specifiche discipline, potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei mandati,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega, secondo i princìpi di cui all'articolo 1 lettera *m)*, a prevedere l'estensione del limite dei tre anni, previsto per il rinnovo dei mandati, tenendo conto della differenziazione tra le articolazioni sia a livello nazionale che territoriali.

G1.13

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1372,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

tra i princìpi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera *m)*, l'esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;

la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle

discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP);

in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale - ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani dei Comitato paralimpico internazionale (IPC) - nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato, rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare alcuna volontà da parte del Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;

le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un emendamento depositato dal Gruppo Pd;

riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di specifiche discipline, potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei mandati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega, secondo i princìpi di cui all'articolo 1 lettera *m)*, di derogare al limite dei tre mandati per gli organi direttivi delle strutture territoriali, per le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva anche paralimpici.

G1.13 (testo 2)

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1372,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

tra i princìpi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera *m)*, l'esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;

la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP);

in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale - ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani dei Comitato paralimpico internazionale (IPC) - nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato, rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare

alcuna volontà da parte del Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;

le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un emendamento depositato dal Gruppo Pd;

riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di specifiche discipline, potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei mandati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega, secondo i princìpi di cui all'articolo 1 lettera *m)*, di derogare al limite dei tre mandati per gli organi direttivi delle strutture territoriali, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva anche paralimpici.

_____

(*) Accolto dal Governo

G1.2

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

con l'approvazione della legge di bilancio 2018 il precedente Governo ha approvato specifiche norme di sostegno del diritto alla maternità delle atlete;

l'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha, infatti, istituito presso l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di euro 12 milioni per il 2018, euro 7 milioni per il 2019, euro 8,2 milioni per il 2020 ed euro 10,5 milioni dal 2021;

le suddette risorse sono state destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità, tra le altre, il sostegno della maternità delle atlete non professioniste;

grazie all'impegno del precedente Governo e del PD, si è attuato un gesto di civiltà che ha consentito anche alle donne, che praticano dello sport, di vivere la maternità come una scelta libera e consapevole,

impegna il Governo:

in fase di approvazione del primo provvedimento utile, a reperire risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1 comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare, in particolar modo, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

G1.3

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

con l'approvazione della legge di bilancio 2018 il precedente Governo ha approvato specifiche norme di sostegno del diritto alla maternità delle atlete;

l'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha, infatti, istituito presso l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di euro 12 milioni per il 2018, euro 7 milioni per il 2019, euro 8,2 milioni per il 2020 ed euro 10,5 milioni dal 2021;

le suddette risorse sono state destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità, tra le altre, il sostegno della maternità delle atlete non professioniste;

grazie all'impegno del precedente Governo e del PD, si è attuato un gesto di civiltà che ha consentito anche alle donne, che praticano dello sport, di vivere la maternità come una scelta libera e consapevole,

impegna il Governo:

a individuare risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1 comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare, in particolar modo, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

_____

(*) Accolto dal Governo

G1.4

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1372,

premesso che:

la legge di bilancio del 2018 (legge n. 205/2017, prevede, all'articolo 1, comma 369, lettere *d)* ed *f)* il sostegno alla maternità delle atlete non professioniste, e la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

il medesimo comma della Legge di bilancio per il 2018, istituisce un fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano con una dotazione di euro 12 mln per il 2018, euro 7 mln per il 2019, euro 8,2 mln per il 2020 ed euro 10,5 mln dal 2021, rimettendo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l'utilizzo dello stesso;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2018 ha previsto, lo stanziamento di quota parte delle risorse, stanziate nel suddetto «Fondo» per le azioni di cui agli articoli 5 e 6;

in particolare,

a) all'articolo 5, per il sostegno della maternità delle atlete è prevista l'erogazione di un contributo di euro 1000 per un massimo di 10 mesi alle atlete che al momento della richiesta soddisfano, contemporaneamente, una serie di condizioni, tra le quali lo svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI e il mancato svolgimento di un'attività lavorativa o la mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o altri gruppi

che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità;

b) all'articolo 6 è previsto il sostegno alla realizzazione di altri eventi di agonismo femminile, di rilevanza nazionale e internazionale;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019 ha evidenziato, anzitutto, l'aumento della dotazione per il 2019 a euro 18,954 mln a seguito della disponibilità di fondi non impegnati al 31 dicembre 2018. La ripartizione dei fondi da esso disposta include, per il triennio 2019-2021, quanto già ripartito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2018,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per verificare se l'Ufficio per lo Sport abbia adeguatamente informato, tramite il proprio sito internet le atlete, delle modalità di richiesta, del sostegno di cui alle lettere *a)* e *b)* in premessa, e, se il medesimo ufficio abbia provveduto a pubblicare sul proprio portale istituzionale le statistiche relative all'attuazione del presente articolo, indicando in particolare il numero delle atlete che hanno richiesto il contributo di maternità e quelle che lo hanno ricevuto, nonché l'ammontare complessivo delle somme erogate e di quelle residue; e in caso di cambiamento di status di atlete professioniste ad adottare le iniziative affinché questo fondo possa essere messo a disposizione non solo della maternità ma anche di contributi previdenziali e assicurativi.

G1.5

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1372,

premesso che:

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al CONI sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 3 78 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, di individuare - per la ripartizione delle risorse destinate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva - criteri che tengano anche conto del numero dei tesserati, del risultato sportivo e del numero di club associati.

_____

(*) Accolto dal Governo

G1.6

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al CONI sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire - per la ripartizione delle risorse destinate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva - un criterio che tenga conto del numero dei tesserati, del risultato sportivo e del numero di club associati.

G1.7

Iannone

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

è sempre attuale il problema della violenza nello *sport* e che sono recentemente accaduti gravi episodi di violenza nel calcio minore e giovanile, in ogni parte d'Italia:

dalla provincia di Parma, dove sono stati comminati 12 provvedimenti DASPO, ai campi di calcio di Monza - Brianza, ai fatti verificatosi a Firenze ad opera di genitori dei ragazzi del campionato esordienti *under* 13, che hanno costretto l'arbitro a sospendere la partita.

considerato che uno dei modi più efficaci per risolvere il problema della violenza alla radice è quello di iniziare ad educare i bambini che intendono avvicinarsi a questo sport a praticarlo con uno spirito diverso, intendendo il calcio come un gioco e non come una guerra;

anche nel calcio dei giovanissimi c'è una accelerazione del malcostume ed un'accresciuta esasperazione dei toni tanto da farlo sembrare sempre meno un gioco. La responsabilità di questo stato di cose è da attribuirsi purtroppo anche al comportamento dei genitori che disattendendo il loro ruolo di educatori, spesso aizzano i bambini ad assumere comportamenti scorretti in campo, a non rispettare gli avversari e gli arbitri esercitando una pressione sproporzionata sui loro figli,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative nelle scuole fin dalle primarie, che vedano coinvolti anche i genitori, volte a restituire spessore educativo alla pratica sportiva, adottando specifici accorgimenti e prevedendo momenti e iniziative tese a far accettare con senso sportivo anche la sconfitta, mettendo in evidenza il lato ludico del gioco del calcio.

(*) Accolto dal Governo

G1.8

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

è ormai dimostrato che i Grandi Eventi Sportivi possono essere un vero e proprio strumento di *marketing* territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio;

l'organizzazione di un Grande Evento Sportivo può lanciare processi di rinascita e riqualificazione dei territori; inoltre, per una Città, essere sede di un grande evento è l'occasione per promuovere eventi minori, già presenti sul territorio;

da sempre le città ed i territori competono tra loro per attirare maggiori flussi finanziari e turistici, e soprattutto capitale umano qualificato, a tal fine è necessario che abbiano un'immagine innovativa e attraente. In quest'ottica il Grande Evento si propone come vetrina per la città e per i territori, poiché permette loro una sovraesposizione a livello globale è diventa così un utilissimo strumento di *marketing* territoriale; un mezzo per creare *landmark* necessari ad attirare investimenti a livello mondiale, così da agevolare e accelerare lo sviluppo e la promozione di una nuova immagine urbana;

non è quindi un caso che vengano sempre più considerati come delle opportunità per dotare le città ed i territori di nuovi spazi pubblici, di nuove attrezzature e per l'implementazione di strategie urbane finalizzate a lanciare processi di rinascita e riqualificazione dei territori;

essere sede di un grande evento può essere utile per promuovere eventi minori, già presenti sul territorio o nuovi, ospitandoli in contemporanea, aumentando così anche l'effetto di attrazione del grande evento,

impegna il Governo:

in fase di approvazione del primo provvedimento utile a reperire risorse finanziare utili ad avviare un processo di promozione dei Grandi Eventi Sportivi, occasione di *marketing* territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio.

G1.9

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima legge di bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse

destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 3 78 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, di definire specifici criteri di distribuzione delle risorse da destinare agli Enti di promozione sportiva, da incrementare rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G1.10

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima legge di bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire specifici criteri di distribuzione delle risorse da destinare agli Enti di promozione sportiva, da incrementare rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G1.12

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che,

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire specifici criteri di distribuzione delle risorse destinate alle federazioni sportive nazionali e alle discipline associate, contributo per le ultime incrementato rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G1.11

Iannone

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (AS 1372),

premesso che:

il provvedimento in esame contiene deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

sempre più importanza assume oggi l'utilizzazione delle riprese effettuate all'interno degli impianti sportivi (stadi o palazzetti), per diversi motivi: *a)* per il controllo delle tifoserie all'interno degli impianti sportivi, al fine di monitorare il comportamento dei tifosi e, conseguentemente, garantire la sicurezza di tutti coloro che assistono allo spettacolo sportivo; *b)* per il cosiddetto controllo sportivo, al fine di rendere ancor più trasparente l'uso delle immagini ai fini sportivi, come da utilizzo attraverso lo strumento della VAR; *c)* per il controllo della distribuzione delle immagini (dall'impianto sportivo a tutti i paesi del mondo) ai fini della pirateria e delle scommesse clandestine, in modo da rendere tracciabile quanto più possibile la veicolazione del segnale in Italia e all'estero; *d)* per evitare un uso indiscriminato delle immagini, anche ai fini della *privacy*;

in forza dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, cosiddetto decreto Melandri, la produzione delle immagini è affidata ai singoli club, che quindi dispongono delle immagini a propria discrezione, salvi gli obblighi nei confronti degli assegnatari dei diritti audiovisivi sportivi;

ai fini dei controlli di cui sopra, è necessario, al contrario, che la produzione audiovisiva dei singoli eventi sportivi sia centralizzata, affidata dunque agli organizzatori delle competizioni (e cioè alle leghe cui il Decreto Melandri si riferisce), unici soggetti terzi e imparziali rispetto alla competizione sportiva e a cui non possono che essere affidati quei tipi di controllo sopra specificati,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a alla centralizzazione della produzione in capo agli organizzatori delle competizioni, al fine di rendere più efficaci e trasparenti i controlli per la sicurezza e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto alla pirateria e alle scommesse clandestine.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Centri sportivi scolastici)

1. Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le scuole stabiliscono il regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina l'attività e le cariche associative. Il medesimo regolamento può stabilire che le attività sportive vengano rese in favore degli studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito.
2. Le attività del centro sportivo scolastico sono programmate dal consiglio di istituto, che può sentire, ove esistenti, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che hanno la propria sede legale nel medesimo comune in cui è stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico.
3. Possono far parte del centro sportivo scolastico il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e i loro genitori.
4. Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste attività extracurricolari o l'utilizzazione di locali in orario extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.
5. I centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente a laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di ulteriori profili professionali a cui può essere affidato dai centri sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive.
6. Mediante la contrattazione collettiva è stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto dell'attività del centro sportivo scolastico.
7. La somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché nei centri sportivi scolastici avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
8. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.4

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Le scuole stabiliscono» *aggiungere le seguenti:* «sulla base di linee guida emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentiti il Coni, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, nonché il Comitato Italiano Paralimpico».

2.7

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2, dopo la parola: «sono» *inserire le seguenti:*«definite e».

2.8

De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «consiglio di istituto»*, inserire le seguenti:* «e approvate dal Collegio dei Docenti».

2.10

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

2.17

Iannone, Ciriani

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«*4-bis*. L'insegnamento dell'educazione fisica nei centri sportivi scolastici è attribuito esclusivamente all'Educatore del benessere fisico, e cioè al laureato che, nell'ambito del corso di laurea di Scienze Motorie, si dedica all'insegnamento della educazione fisica e del benessere fisico all'interno delle scuole».

2.18

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «possono affidare» *con la seguente:* «affidano».

2.19

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» *con le seguenti:* «entro sessanta giorni».

2.20

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» *con le seguenti:* «entro centoventi giorni».

G2.1

De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del AS 1372, disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»;

premesso che:

il percorso formativo in Scienze Motorie fornisce ai laureati le conoscenze scientifiche necessarie nei vari campi delle attività motorie individuali e di gruppo, con particolare riferimento agli ambiti disciplinari tecnico - sportivo, manageriale, educativo e della prevenzione. Il corso, che ha orientamento professionalizzante verso la formazione di esperti nella gestione delle attività motorie finalizzate al benessere psico-fisico in ambito turistico e ludico-ricreativo, affianca insegnamenti tradizionali a tirocini tecnico pratici relativi alle discipline sportive di squadra ed individuali ed attività a libera scelta;

considerato che:

il percorso formativo di Scienze motorie e sportive, non trova diffusione presso tutti gli Atenei,

impegna il Governo:

ad assicurare su tutto il territorio nazionale un'offerta adeguata ed omogenea di corsi di laurea in scienze motorie e sportive al fine di far acquisire agli studenti le conoscenze relative ai principali ambiti delle discipline sportive, attivando un programma didattico ad hoc nell'area delle Scienze Motorie e Sportive.

G2.2

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»;

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

la norma prevede che in sede di contrattazione collettiva dovrà essere stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali verranno assegnati compiti di supporto al Centro sportivo scolastico;

al riguardo, la relazione illustrativa, allegata al provvedimento in esame, evidenzia che, trattandosi di attività extracurriculare, si prevede che i docenti impegnati nell'attività di supporto al Centro sportivo scolastico possono beneficiare di una remunerazione, secondo la misura da prevedere nei diversi livelli contrattuali;

la relazione tecnica chiarisce, inoltre, che con contrattazione di istituto potrà essere stabilita la misura dell'accesso dei docenti coinvolti nelle attività del Centro sportivo scolastico al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

non si prevede, invece, alcuna remunerazione per il personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA);

il suddetto articolo 2, prevede al comma 3, la presenza del personale ATA;

il personale ATA ricopre un ruolo fondamentale di custodia e guardiania degli studenti e degli edifici scolastici,

impegna il Governo:

a reperire adeguate risorse destinate a remunerare l'attività extracurricolare attribuita ai docenti e al personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA) presso i Centri sportivi Scolastici.

G2.2 (testo 2)

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

la norma prevede che in sede di contrattazione collettiva dovrà essere stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali verranno assegnati compiti di supporto al Centro sportivo scolastico;

al riguardo, la relazione illustrativa, allegata al provvedimento in esame, evidenzia che, trattandosi di attività extracurriculare, si prevede che i docenti impegnati nell'attività di supporto al Centro sportivo scolastico possono beneficiare di una remunerazione, secondo la misura da prevedere nei diversi livelli contrattuali;

la relazione tecnica chiarisce, inoltre, che con contrattazione di istituto potrà essere stabilita la misura dell'accesso dei docenti coinvolti nelle attività del Centro sportivo scolastico al Fondo per il

miglioramento dell'offerta formativa;

non si prevede, invece, alcuna remunerazione per il personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA);

il suddetto articolo 2, prevede al comma 3, la presenza del personale ATA;

il personale ATA ricopre un ruolo fondamentale di custodia e guardiania degli studenti e degli edifici scolastici,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di individuare adeguate risorse destinate a remunerare l'attività extracurricolare attribuita ai docenti e al personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA) presso i Centri sportivi Scolastici.

_____

(*) Accolto dal Governo

G2.3

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

non sono previsti finanziamenti e al comma 4 è specificato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare incomprensibile prevedere la costituzione di Centri sportivi scolastici senza oneri,

impegna il Governo:

a individuare adeguate risorse finanziarie necessarie a realizzare i Centri Sportivi presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2.

G2.4

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

non sono previsti finanziamenti e al comma 4 è specificato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare incomprensibile prevedere la costituzione di Centri sportivi scolastici senza oneri,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di individuare adeguate risorse finanziarie necessarie a realizzare i Centri Sportivi presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Disciplina del titolo sportivo)

1. La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente. In caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società sportiva, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo sono condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della competente federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, al versamento del valore economico del titolo, accertato ai sensi del primo periodo, ovvero alla prestazione di un'idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria procedente.

2. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti ai princìpi di cui al comma 1.

EMENDAMENTI

3.1

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

3.3

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

3.4

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

3.5

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente»*, con le seguenti:* «La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di sette esperti nominati dal presidente».

3.6

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1 sopprimere le parole: «La cessione, il trasferimento o».

3.7

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «cessione», *con la seguente:*«rinuncia».

3.8

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «trasferimento», *con la seguente:* «spostamento».

3.9

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1 sopprimere le parole: «a qualunque titolo».

3.10

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «a qualunque titolo», *con le seguenti:* «a qualsivoglia intestazione».

3.11

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «del titolo sportivo, definito», *con le seguenti*: «della qualifica sportiva, definita».

3.12

Iannone

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del titolo sportivo», *inserire le seguenti*: «di una società sportiva professionistica».

3.13

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1 sopprimere le parole: «definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale».

3.15

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «condizioni», *con la seguente*: «situazioni».

3.17

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «partecipazione», *con la seguente*: «presenza».

3.20

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Inammissibile

Al comma 1 sostituire la parola: «partecipazione», *con la seguente*: «condivisione».

3.22

Iannone

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati» *con le seguenti:* «qualora la detta cessione o il detto trasferimento o attribuzione siano ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali».

3.24

Iannone

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dalle singole federazioni sportive nazionali» *aggiungere le seguenti:* «e nel rispetto delle prescrizioni da essa emanate».

3.25

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», *con le seguenti:*«otto esperti».

3.29

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

3.31

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «del titolo», *con le seguenti:* «della qualifica».

3.36

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «un'idonea», *con le seguenti:* «una giusta».

3.38

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

3.39

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2 sopprimere le parole: «Il CONI».

3.40

Cangini, Moles, Giro, Alderisi, Siclari

Ritirato

Al comma 2, dopo la parola: «adeguano»*, inserire le seguenti:* «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.41

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2, dopo la parola: «princìpi», *inserire la seguente:*«generali».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi)

1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo il sesto comma sono inseriti i seguenti: «Negli atti costitutivi delle società sportive di cui al primo comma è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-*bis*, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.
Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni di cui al settimo comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

EMENDAMENTI

4.1

Cangini, Moles, Giro, Alderisi, Siclari

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

4.2

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.3

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Sost. id. em. 4.2

Sopprimere il comma 1.

4.4 (testo 2)

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di uno strumento di rappresentanza dei tifosi, finalizzato esclusivamente alla manifestazione degli interessi specifici di questi ultimi, escludendovi dall'accesso chiunque abbia ricevuto, negli ultimi venti anni, sanzioni penali o amministrative per fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ».

4.5

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «ma non vincolanti».

4.6

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «specifici», *con la seguente:* «fondamentali».

4.7

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «meno di tre e non più di cinque

membri», *con le seguenti:* «quattro membri».

4.8

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «sei mesi», *con le seguenti:*«otto mesi».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI SPORTIVE

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo)

1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei princìpi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera *b)* del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;

e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;

g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai princìpi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati

orientamenti della giurisprudenza;
h) riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico;
i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;
l) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;
m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;
n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere *a)* ed *e)*, rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Sopprimere il comma 1.

5.2

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «sia nel settore dilettantistico sia nel settore

professionistico».

5.3

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport».

5.4

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti*: «due mesi».

5.14

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» *con le seguenti:* «un decreto legislativo».

5.15

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «di riordino e».

5.16

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «e di riforma».

5.17

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo».

5.19

De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* promozione e garanzia della pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo».

5.20

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

5.23

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

5.24

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le seguenti parole:* «del principio della specificità dello sport e».

5.25

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «nonché del principio» *aggiungere le seguenti:* «della tutela».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: «e

riconoscimento di parità di valore allo sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile».

5.27

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere la parola:* «anche».

5.28

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le parole:* «e riconoscimento di parità di valore dello sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile».

5.29

Cangini, Moles, Giro, Alderisi, Gallone

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le parole:* «con particolare attenzione al riconoscimento del professionismo delle atlete al fine di superare le diversità e le difficoltà presenti nello sport femminile».

5.30

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione».

5.32

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

5.35

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza» *con le seguenti*: «tenendo conto delle peculiarità rispetto al rapporto di lavoro ordinario, e definizione della relativa disciplina in materia di formazione, assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza e di fine carriera».

5.38

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

5.39

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, lettera d)*, dopo le parole:* «attività sportiva» *inserire le seguenti*: «anche dilettantistica».

5.40

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

5.41

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* «valorizzazione» *inserire le seguenti:* «e riconoscimento».

5.42

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole:* «giovani atleti» *inserire le seguenti:* «indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta e riconoscimento».

5.43

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

5.44

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «di natura» *inserire le seguenti:*«professionale e».

5.45

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* «in favore delle società» *inserire la seguente:* «sportive».

5.46

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, lettera f) *aggiungere, in fine, le parole:* «fatta salva la disciplina di cui agli articoli 67 e 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che costituisce limite minimo del regime agevolativo applicabile».

5.47

Iannone

Respinto

Al comma 1, lettera f), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle leghe e associazioni di categoria».

5.48

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

5.49

De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «le integrazioni necessarie per», *inserire le seguenti:* «rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, promuovere la pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo e».

5.50

De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Al comma 1, lettera g), *dopo le parole:* «le integrazioni necessarie per», *inserire le seguenti:* «estendere lo *status* professionistico alle atlete e».

5.51

Iannone

Respinto

Al comma 1, lettera g)*, aggiungere, in fine, le parole:* «e in cui siano stabiliti limiti, criteri e soglie di natura economica legate, ai redditi dei lavoratori sportivi, nonché al fatturato della singola società sportiva e di tutte le società sportive all'interno di una stessa competizione, che individuino in modo certo, obiettivo e coerente la natura professionistica e dilettantistica del lavoratore sportivo, della società sportiva e della competizione di cui la società sportiva fa parte».

5.52

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 1, lettera g)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo espressamente l'applicabilità automatica delle norme sul professionismo sportivo allo sport femminile».

5.53

De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* abolizione del divario retributivo di genere tra atleti di sesso diverso ed implementazione di ogni forma di tutela possibile ai fini di una paritaria contrattualizzazione senza discriminazioni legate al genere, anche incentivando il riconoscimento nelle competenti sedi del professionismo sportivo delle donne;».

5.54

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

5.55

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, lettera h)*, dopo la parola:* «professionistico» *inserire le seguenti:* «e dilettantistico».

5.56

Iannone

Inammissibile

Al comma 1, lettera h)*, aggiungere, in fine, le parole:* «stabilendo che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, per valorizzare e incentivare le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse, destini una quota del 15 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 , a favore delle leghe inferiori del calcio, della lega pallacanestro professionistica, alla federazione gioco calcio, alla Autorità Nazionale Anticorruzione e al fondo antiludopatia».

5.57

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1 sopprimere la lettera i).

5.58 (testo 2)

Iannone

Respinto

Al comma 1, lettera i)*, aggiungere, in fine, le parole:* «in modo che siano istituite, nell'ambito delle competenze e dell'autonomia dell'università, le figure professionali sportive dell'Educatore del benessere fisico, del Fisioterapista sportivo, dell'Amministratore nello sport e del Manager sportivo, prevedendo requisiti e condizioni per la formazione e per l'accesso al mondo del lavoro senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.59

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

5.60

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, lettera l) *dopo le parole:* «revisione e trasferimento» *inserire le seguenti:* «alle federazioni sportive nazionali e al CONI per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività olimpica».

5.61

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, lettera l) *dopo le parole:* «revisione e trasferimento» *inserire le seguenti*: «alla Presidenza del Consiglio - Ufficio per lo sport».

5.62

Iannone

Inammissibile

Dopo la lettera l) *inserire la seguente:*

«*l-bis)* individuazione/inquadramento del rapporto di collaborazione degli sportivi dilettanti delle associazioni sportive dilettantistiche che decidono di aderire al codice del Terzo settore, garantendo la parità di trattamento prevista dall'art. 16 del D. lgs 117/2017 e mantenendo, altresì, le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 67 comma 1 lettera *m)* e 69 del TIUR.»

5.63 (testo 2)

Iannone, Ciriani

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera l)*, inserire la seguente:*

«*l-bis)* individuazione della figura del lavoratore nell'ambito degli *esports* e definizione, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.64

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

5.65

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

5.66

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

5.67

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole: «limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere *a)* ed *e)*».

5.68

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente*: «novanta».

5.69

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente*: «trenta».

5.70

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente*: «trentacinque».

5.71

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

5.72

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 3, sostituire la parola: «ventiquattro» *con la seguente:*«dodici».

5.73

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 3, sostituire la parola: «ventiquattro» *con la seguente:*«diciotto».

G5.1

Iannone

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, specificando tra i principi e criteri direttivi il riordino della disciplina della mutualità;

nelle più importanti manifestazioni sportive a livello europeo la mutualità ha un ruolo fondamentale per la crescita dei movimenti e delle discipline sportive: ad esempio, la Bundesliga 1 tedesca conferisce il 20 per cento alla Bundesliga 2, la Premier League inglese e la Ligue francese tra il 10 per cento e il 19 per cento alla categoria cadetta, la Liga spagnola il 13 ,5 per cento dei diritti tv e il 40 per cento dei ricavi dal *marketing* associativo;

in Italia la quota di mutualità, stabilita dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, cosiddetto decreto Melandri, è ferma al 10 per cento da più dieci anni;

il decreto Melandri disciplina la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi degli sport professionistici a squadre, e cioè calcio e basket, e aveva determinato che la quota del 10 per cento fosse calcolata sulla base dei ricavi dai diritti audiovisivi sportivi ottenuti dalla Lega Calcio Serie A;

in forza di tale decreto, l'importo corrispondente alla quota del 10 per cento veniva distribuita attraverso una fondazione, di cui facevano parte i rappresentati delle leghe del calcio e del basket, delle federazioni del calcio e del basket, e del CONI;

in forza della legge 1 dicembre 2016 n. 225, la fondazione è stata eliminata e la quota del 10 per cento è stata destinata, di fatto, alla Federazione Gioco Calcio, che la ridistribuisce alle proprie Leghe secondo specifiche finalità interne alla federazione;

stante la cannibalizzazione delle finestre espositive dal calcio di Serie A rispetto alle altre competizioni sportive inferiori del calcio e al basket, tale quota dovrebbe essere elevata quantomeno al 15 per cento;

la quota dovrebbe essere non solo finalizzata a sostenere i movimenti del calcio e del basket ma anche destinata a finanziare le attività di controllo e monitoraggio delle scommesse clandestine e a contrastare il fenomeno della ludopatia;

sarebbe utile che i sessanta milioni in più stimati a carico della Lega Calcio Serie A possano essere compensati da maggiori risorse, come potrebbero essere quelle derivanti dalla commercializzazione in via centralizzata dei diritti sulle scommesse sportive generate sulle proprie competizioni ovvero ripristinando la possibilità per le società sportive di poter utilizzare lo strumento delle sponsorizzazioni sportive, oggi escluse dal Decreto Dignità,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di attuazione della delega in materia di riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico, allocazioni chiare e più precise, al fine di valorizzare e

incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse;

ad aprire un tavolo di discussione e confronto con tutti gli interessati al fine di elaborare una riforma complessiva in materia di giochi e scommesse, così come indicato dal comma 6-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto decreto dignità.

G5.2

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 5, del provvedimento in esame, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, La delega è finalizzata a garantire l'osservanza dei princìpi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico;

gli atleti spesso devono affrontare la sfida di conciliare la loro carriera sportiva con il lavoro. Voler riuscire al più alto livello in uno sport richiede un allenamento intensivo e competizioni che possono essere difficili da conciliare con le sfide e le restrizioni del mercato del lavoro;

finita la carriera sportiva, molti si trovano disoccupati. La sfida principale per molti atleti è quella di gestire la transizione delle loro caratteristiche personali e delle loro competenze dal mondo sportivo ad una carriera professionale di successo,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega di cui all'articolo 5 a prevedere interventi volti ad avviare percorsi formativi post carriera, finalizzati a sostenere l'inserimento di un atleta nel mondo del lavoro ordinario.

_____

(*) Accolto dal Governo

G5.3

Iannone

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»;

l'articolo 5, in particolare, delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo;

in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti la normativa vigente in Italia è ancora quella contenuta nella legge 23 marzo 1981, n. 91, secondo la quale «ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica»;

tale previsione, lasciando, di fatto, alle singole federazioni sportive il compito di stabilire chi è un professionista dello sport e ricade all'interno della legge, ha determinato notevoli distorsioni nel mondo dello sport professionistico, che hanno colpito in particolar modo le atlete donne;

ad oggi, infatti, alcun tipo di professionismo sportivo è riconosciuto in favore delle atlete femminili di qualunque sport, e la prima conseguenza dell'assenza del riconoscimento del professionismo sportivo nelle donne è la mancanza di un contratto di lavoro cui consegue che le atlete donne non percepiscono né il trattamento di fine rapporto, né gli indennizzi per i casi di maternità e sono escluse dalla maggior parte delle forme di tutela presenti nel mondo del lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di competenza volte a riconoscere e regolare il professionismo sportivo anche femminile, al fine di garantire a tutti gli atleti e atlete il riconoscimento della propria attività e le dovute tutele lavorative.

G5.4

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

la legge di bilancio del 2018 (legge n. 205/2017, prevede, all'articolo 1, comma 369, lettere *d)* ed *f)* il sostegno alla maternità delle atlete non professioniste, e la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

il medesimo comma della Legge di bilancio per il 2018, istituisce un fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano con una dotazione di euro 12 mln per il 2018, euro 7 mln per il 2019, euro 8,2 mln per il 2020 ed euro 10,5 mln dal 2021, rimettendo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l'utilizzo dello stesso;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2018 ha previsto, lo stanziamento di quota parte delle risorse, stanziate nel suddetto «Fondo» per le azioni di cui agli articoli 5 e 6;

in particolare,

a) all'articolo 5, per il sostegno della maternità delle atlete è prevista l'erogazione di un contributo di euro 1000 per un massimo di 1 O mesi alle atlete che al momento della richiesta soddisfano, contemporaneamente, una serie di condizioni, tra le quali lo svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI e il mancato svolgimento di un'attività lavorativa o la mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o altri gruppi

che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità;

b) all'articolo 6 è previsto il sostegno alla realizzazione di altri eventi di agonismo femminile, di rilevanza nazionale e internazionale;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019 ha evidenziato, anzitutto, l'aumento della dotazione per il 2019 a euro 18,954 mln a seguito della disponibilità di fondi non impegnati al 31 dicembre 2018. La ripartizione dei fondi da esso disposta include, per il triennio 2019-2021, quanto già ripartito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2018,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possano essere destinate eventualmente anche ad altre forme di tutele previdenziali.

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

Iannone

Inammissibile

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 sono sostituiti dai seguenti:

"4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore della competizione il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente tramite un servizio tecnico di ripresa. L'organizzatore della competizione mette a disposizione dell'organizzatore dell'evento le riprese degli eventi cui partecipa ai fini della costituzione del suo archivio e dell'utilizzazione economica delle immagini nei limiti previsti dal presente decreto e dalle linee guida di cui all'articolo 6.

5. Qualora vi siano assegnatari di diritti audiovisivi, l'organizzatore della competizione mette a loro disposizione il segnale contenente le immagini degli eventi a condizioni trasparenti e non discriminatorie e sulla base delle destinazioni d'uso stabilite dallo stesso organizzatore della competizione. L'accesso alle riprese e ai servizi tecnici correlati è consentito previo pagamento dei prezzi indicati nel tariffario, determinato anche sulla base di una percentuale da calcolare sul valore dei diritti audiovisivi o dei contenuti, predisposto dall'organizzatore della competizione. Le riprese devono essere senza loghi, fatto salvo quelli dell'organizzatore della competizione e dei suoi sponsor e, su canali separati, con commenti parlati e dotati di rumori di fondo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.

6. La proprietà delle riprese di ciascun evento, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui al comma 4, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne ogni uso per tutti i fini di cui al presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6.

7. Le riprese audiovisive degli eventi costituiscono opere dell'ingegno ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633."».

5.0.2

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico)

1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: "e nel rispetto dei princìpi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione";

b) all'articolo 10, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dopo aver ottenuto tale affiliazione la società procede all'affiliazione anche della corrispettiva società sportiva femminile"».

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo)

1. Allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) previsione dei princìpi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione;

e) introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;

f) individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale;

g) previsione di misure idonee a introdurre una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi;

h) definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine

di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

6.1

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «entro diciotto mesi».

6.3

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente alla lettera b), sostituire le parole: «coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche» *con le seguenti:* «coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività e».

6.4

De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* previsione esplicita, per le associazioni sportive, di disposizioni statutarie che garantiscano una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli e per tutte le cariche decisionali».

6.5

De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a rilevare e prevenire eventuali molestie e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;».

6.7

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* previsione, nelle federazioni sportive nazionali che contemplano il professionismo maschile, della possibilità per le atlete di farsi rappresentare da un agente sportivo indipendentemente dalla natura dilettantistica della loro prestazione».

6.8

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

6.9

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «entro trentasei mesi».

Capo III

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E SICUREZZA IN MATERIA DI SPORT

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la

costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti dall'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti, di cui all'articolo 1, comma 305, della citata legge n. 147 del 2013, o di strutture pubbliche inutilizzate;

e) individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all'accessibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della normativa vigente;

f) individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l'ente di promozione sportiva o la società o associazione sportiva utilizzatori e la possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente alla federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva o alla società o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e i livelli di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva o dalla società o associazione utilizzatori, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

g) individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo;

h) definizione della disciplina della somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato lo sport, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere *a), b), c), d)* e *h)*, con il Ministro per la pubblica amministrazione, nonché, limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere *a), b), c), d)*, *e)* e *f)*, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di novanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle

Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTI

7.1

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» *con le seguenti:* «entro sei mesi».

7.3

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «e la riforma» *con le seguenti:*«la riforma e il coordinamento».

7.5

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «compresi» *con la seguente:*«soprattutto».

7.6

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2, lettera a)*, dopo la parola:* «coordinamento»*, inserire la seguente:* «, semplificazione».

7.7

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2, lettera a)*, sostituire la parola:* «opportune», *con la seguente:*«necessarie».

7.8

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «garantire o a migliorare», *con le seguenti:* «garantire e a migliorare».

7.9

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.10

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «o per specifiche», *con le seguenti:* «e per specifiche».

7.12

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2, lettera c)*, sostituire la parola:* «esplicita», *con la seguente:*«chiara».

7.13

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Inammissibile

Al comma 2, lettera d)*, sostituire la parola:* «prioritariamente», *con la seguente:* «principalmente».

7.15

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2, lettera e)*, sopprimere la parola:* «anche».

7.16

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2, alla lettera e)*, sopprimere le parole:* «e alla redditività».

7.17

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2, lettera e)*, dopo le parole:* «che sia garantita», *inserire le seguenti:* «e fatta rispettare».

7.18

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2, lettera e)*, dopo le parole:* «di prevenire», *inserire le seguenti:* «e di contrastare».

7.19

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 2, lettera e)*, dopo le parole:* «di violenza», *inserire le seguenti:*«anche verbale».

7.20

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2, lettera e)*, dopo le parole:* «dello sport», *inserire la seguente:*«italiano».

7.21

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

7.22

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2, lettera h), *sostituire la parola:* «definizione», *con la seguente:*«attuazione».

7.23

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 5;

b) riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attività

sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche;
c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
d) previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica;
e) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
EMENDAMENTI
8.1

Cangini, Moles, Giro, Alderisi
Ritirato
Sopprimere il comma 1.

8.2

Cangini, Moles, Giro, Alderisi
Ritirato
Al comma 1 sostituire la parola: «dodici» *con la seguente:*«diciotto».

8.3

Cangini, Moles, Giro, Alderisi
Ritirato
Sopprimere il comma 2.

8.4

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

8.5

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

8.6

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

8.7

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

8.9

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 2, lettera d), *aggiungere, in fine, le parole;* «, volte anche a limitare la responsabilità personale dei legali rappresentanti».

8.10

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

8.11

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* previsione di adempimenti per l'impiego presso le associazioni sportive di personale qualificato ed adeguatamente formato, anche al fine di tutale la salute dei minori, la buona pratica sportiva e rilevar e prevenire molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica».

8.13

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

8.14

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

8.15

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

8.16

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 4, sostituire la parola: «ventiquattro» *con la seguente:*«trentasei».

8.17

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 4, sostituire la parola: «ventiquattro» *con la seguente:*«diciotto».

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti;

b) revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo:

1) l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello *snowboard,* in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista;

2) l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo;

3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;

4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo;

c) revisione delle norme in modo da favorire la più ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino

compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.2

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», *con le seguenti:*«sei mesi».

9.3

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.4

Sbrollini, Malpezzi, Iori, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti a fune e dei relativi provvedimenti di concessione per la costruzione e di autorizzazione all'esercizio pubblico, tenuto conto per le concessioni della durata del provvedimento in relazione alla durata di vita tecnica dell'impianto e suoi eventuali prolungamenti;».

9.5

Sbrollini, Malpezzi, Iori, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «agli impianti» *inserire le seguenti:* «a fune».

9.6

Testor

Respinto

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «dei parametri di ammortamento».

9.7

Sbrollini, Malpezzi, Iori, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 1, lettera b), *sostituire il punto 2) con il seguente:*

«2) l'obbligo, a carico dei gestori degli impianti, di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e di assicurare la presenza di personale formato gratuitamente da parte del Servizio di Emergenza Nazionale 118 per il suo utilizzo;».

9.8

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, lettera b), *numero 2), dopo le parole:* «luogo idoneo», *inserire le seguenti:* «e facilmente accessibile».

9.10

Sbrollini, Malpezzi, Iori, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il punto 3) con il seguente:*

«3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci sulle piste, dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate; la definizione delle responsabilità in capo al gestore degli impianti e delle piste, quelle a carico di altri soggetti operanti nelle aree sciabili e quelle proprie degli utenti, ivi compresa per i minori la responsabilità genitoriale, nonché di adeguate misure, anche sanzionatone, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;».

9.11

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Ritirato

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), dopo le parole:* «in condizione di» *inserire la seguente:* «elevata».

9.13

Sbrollini, Malpezzi, Iori, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il punto 4) con il seguente:*

«4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei servizi di sicurezza, soccorso e di ordine pubblico svolti dal personale delle Forze dell'Ordine nelle stazioni sciistiche e dell'attività di vigilanza e di controllo, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista, allo sci alpinismo e più in generale all'attività escursionistica in aree innevate;».

9.15

Iannone, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, dopo il punto 4) aggiungere il seguente:*

«4-*bis*) l'introduzione dell'obbligo in capo agli utenti che svolgono attività con attrezzi quali la slitta, lo slittino, il bob, le ciambelle ed i gommoni, di percorrere esclusivamente le aree a specifica destinazione già individuate».

9.16

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* revisione della normativa di settore, al fine di garantire l'effettivo accesso delle persone con disabilità alle discipline invernali».

9.18

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» *con la seguente:* «novanta».

G9.1

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento, nell'ambito delle deleghe al Governo per il riordino dell'ordinamento sportivo, reca una delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali; è

stata ultimamente accolta con molta soddisfazione in Italia la decisione del Comitato Olimpico Internazionale che ha assegnato a Cortina e Milano l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, che saranno caratterizzate dall'unicità delle Dolomiti;

la candidatura ha convinto il Comitato Olimpico Internazionale anche e soprattutto sotto il profilo della sostenibilità ambientale; I giochi olimpici saranno infatti organizzati con un bassissimo impatto ambientale e con strutture già largamente rinnovate o nuove a seguito dei Mondiali di sci che si terranno nel 2021;

la Giornata Internazionale della montagna ha le sue radici nel 1992 con l'adozione del capitolo 13 dell'Agenda 21 «*Managing Fragile Ecosystems: Sustainable Mountain Development*» in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo;

la crescente attenzione per l'importanza delle montagne ha portato l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a dichiarare il 2002 Anno Internazionale delle montagne;

al fine di far crescere una maggiore consapevolezza sullo sviluppo sostenibile delle regioni montane e sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, risulterebbe importante, a livello nazionale, prevedere l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne» fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno,

impegna il Governo:

al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, a recepire, a livello nazionale, l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne», fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno.

_____

(*) Accolto dal Governo

G9.2

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» premesso che,

l'articolo 9 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di discipline sportive invernali;

tra i princìpi e criteri direttivi della delega non risulta alcun riferimento alla pratica sportiva per le persone con disabilità;

sarebbe opportuno rendere accessibile a tutti la pratica degli sport invernali, indicando una sempre maggior attenzione anche al mondo delle disabilità;

la volontà dovrebbe essere quella di arrivare ad avere stazioni e località «amichevoli» nei confronti delle persone con disabilità, migliorando l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di discipline sportive invernali a prevedere tra i principi direttivi la possibilità di sostenere l'attività sciistica da parte delle persone con disabilità.

_____

(*) Accolto dal Governo

G9.3

Iannone, Ciriani

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame tratta, tra gli altri, il tema della sicurezza nelle discipline invernali;

lo sci e le altre discipline invernali ad esso connesse sono diventati ormai sport di massa;

il sovraffollamento delle piste, causato dall'efficienza e dalla velocità dei nuovi impianti di risalita, le nuove tipologie di sci che sono più facili da usare, oltre alle piste sempre più veloci perché battute perfettamente e per la preparazione effettuata con neve artificiale, sono fattori che hanno contribuito al moltiplicarsi di incidenti, molti dei quali investimenti, sempre più gravi e talvolta mortali;

gli sciatori che stazionano ai bordi delle piste sono quelli più a rischio di essere investiti,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza per garantire la sicurezza degli sciatori, anche attraverso la previsione di aree di sosta nelle piste in luoghi idonei, debitamente segnalate e delimitate, in modo che gli sciatori che intendano fermarsi possano farlo senza rischiare di essere investiti.

G9.3 (testo 2)

Iannone, Ciriani

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame tratta, tra gli altri, il tema della sicurezza nelle discipline invernali;

lo sci e le altre discipline invernali ad esso connesse sono diventati ormai sport di massa;

il sovraffollamento delle piste, causato dall'efficienza e dalla velocità dei nuovi impianti di risalita, le nuove tipologie di sci che sono più facili da usare, oltre alle piste sempre più veloci perché battute perfettamente e per la preparazione effettuata con neve artificiale, sono fattori che hanno contribuito al moltiplicarsi di incidenti, molti dei quali investimenti, sempre più gravi e talvolta mortali;

gli sciatori che stazionano ai bordi delle piste sono quelli più a rischio di essere investiti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di adottare le iniziative di competenza per garantire la sicurezza degli sciatori, anche attraverso la previsione di aree di sosta nelle piste in luoghi idonei, debitamente segnalate e delimitate, in modo che gli sciatori che intendano fermarsi possano farlo senza rischiare di essere investiti.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1374-B e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4-bis.1.

Sulla proposta 1.1, il parere è non ostativo.

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1372 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.43, 2.3, 2.6, 2.15, 2.16, 2.21, 2.22, 2.0.1, 5.31, 5.33, 5.36, 5.37, 5.74, 8.18, 9.1, 9.9, 9.12, 9.14 e 9.17.

Sull'emendamento 1.24, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, in fine, dopo la parola: "associate" delle seguenti: "e comunque nel rispetto della quota annuale complessiva del finanziamento".

Sugli emendamenti 4.4, 5.58 e 5.63, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sull'emendamento 5.0.2, esprime parere di semplice contrarietà, osservando l'opportunità di riformulare tale proposta, in modo da inserirla tra i principi e i criteri direttivi della delega.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1374-B:

sulla votazione finale, la senatrice Evangelista avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1372:

sull'emendamento 1.68, la senatrice Piarulli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'ordine del giorno G1.1, il senatore Lorefice avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 2.17, la senatrice De Petris avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 10, le senatrici Conzatti e Testor avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, il senatore Grasso

avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Barboni, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bressa, Candiani, Candura, Cattaneo, Cioffi, Cirinna', Crimi, Cucca, De Poli, Floridia, Merlo, Monti, Napolitano, Ronzulli, Santangelo, Sciascia e Sudano.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, approvazione di documenti

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nella seduta del 30 luglio 2019, ha approvato - ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente il tema dei matrimoni precoci e forzati (*Doc*. XXIV-*ter*, n. 2).

Il predetto documento è inviato al Ministro della giustizia.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Marcucci, cessa di farne parte il senatore Cerno;

4a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Cerno, cessa di farne parte il senatore Marcucci.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), nella seduta del 1° agosto 2019, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia (*Doc*. XXIV, n. 11).

Il predetto documento è inviato al Ministro dello sviluppo economico.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Romano Iunio Valerio, Mininno Cataldo, Donno Daniela, Ortis Fabrizio, Morra Nicola, Castiello Francesco, Di Micco Fabio, Turco Mario

Modifica all'articolo 988-bis del codice dell'ordinamento militare concernente richiami in servizio della riserva di complemento (1458)

(presentato in data 31/07/2019);

senatori Corbetta Gianmarco, Donno Daniela, Vanin Orietta, Piarulli Angela Anna Bruna, Lannutti Elio, Angrisani Luisa, Leone Cinzia, Guidolin Barbara, Nocerino Simona Nunzia, Mantero Matteo, Trentacoste Fabrizio, Matrisciano Susy, La Mura Virginia, Gallicchio Agnese, Lucidi Stefano, Bottici Laura, L'Abbate Patty, Presutto Vincenzo, Grassi Ugo, Garruti Vincenzo, Lanzi Gabriele, Fede Giorgio

Norme in materia di relazioni istituzionali per la rappresentanza degli interessi (1459)

(presentato in data 06/08/2019).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. de Bertoldi Andrea

Agevolazioni fiscali in favore del settore automobilistico (1365)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 06/08/2019);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Toffanin Roberta ed altri

Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico (1428)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio,

turismo)
(assegnato in data 06/08/2019);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Gasparri Maurizio ed altri
Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno economico temporaneo ai lavoratori del settore artistico-culturale e della comunicazione (1268)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
(assegnato in data 06/08/2019);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Mautone Raffaele
Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di progetti-obiettivo per l'autonomia e lo sviluppo emotivo del singolo (1305)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 06/08/2019);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Floridia Barbara ed altri
Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università (1369)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 06/08/2019);
11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Regione Emilia Romagna
Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali (1393)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 06/08/2019);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Mautone Raffaele ed altri
Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico e di detrazione delle spese per la terapia presso centri di riabilitazione non convenzionati (1397)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)
(assegnato in data 06/08/2019);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Floridia Barbara ed altri
Introduzione dell'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle emissioni ed agli scarichi di sostanze inquinanti da parte dei gestori delle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (1380)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 06/08/2019);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Gov. Conte-I: Ministro ambiente e tutela del territorio e del mare Costa ed altri
Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio - "Legge CantierAmbiente" (1422)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 06/08/2019);
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Taricco Mino ed altri
Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al

di sotto dei 3.000 abitanti (1382)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 06/08/2019);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Dep. Bruno Bossio Vincenza
Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica (1440)
C.1511 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.1647, C.1826, C.1873)
(assegnato in data 06/08/2019);
2ª Commissione permanente Giustizia
Gov. Conte-I: Pres. Consiglio Conte ed altri
Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive (1439)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
C.1603 conclusione anomala per stralcio (stralcio di C.1603-bis, C.1603-ter) *C.1603-ter approvato dalla Camera dei deputati*
(assegnato in data 06/08/2019).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 7ª Commissione permanente Pubbl. istruzione in data 06/08/2019 il senatore Verducci Francesco ha presentato la relazione 1374-C/bis di minoranza sul disegno di legge: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020" (1374-B)
(presentato in data 01/08/2019) *S.1374 approvato dal Senato della Repubblica C.2019 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati*.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 06/08/2019 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:
Sen. Airola Alberto ed altri "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017" (964)
(presentato in data 27/11/2018).
In data 06/08/2019 la 7ª Commissione permanente Pubbl. istruzione ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:"Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione" (1372)
(presentato in data 28/06/2019) *C.1603 conclusione anomala per stralcio* (stralcio di C.1603-bis, C.1603-ter) *C.1603-bis approvato dalla Camera dei deputati*.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 25 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, in ordine allo schema di decreto ministeriale di aggiornamento del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
La predetta documentazione è deferita alla 1a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 306).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 30 luglio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere in merito ai disegni di

legge A.S. n. 1110 e A.C. n. 712 concernenti le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 305).

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

Con lettera in data 19 luglio 2019, è stata inviata, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente per il Veneto, riferita al primo semestre 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 307).

Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di atti. Deferimento

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 30 luglio 2019, ha inviato una segnalazione concernente il "Sistema di tutela di minori privi di un ambiente familiare".

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Atto n. 304).

Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, trasmissione di atti

Il Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, con lettera in data 26 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la prima relazione sullo stato di attuazione del piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo "Cortina 2021".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. CCXLIII-*bis*, n. 1).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Pavanelli ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00152 del senatore Patuanelli ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Giarrusso, La Mura e Presutto hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01116 della senatrice Moronese ed altri.

I senatori Pesco, Lomuti, Botto, Dell'Olio e Di Nicola hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02073 del senatore Lannutti ed altri.

I senatori Ciriani, Urso, Garnero Santanché, Bertacco, La Pietra, Maffoni, Petrenga, Rauti, Balboni e Calandrini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02083 del senatore La Russa.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00153, del senatore Marcucci ed altri, pubblicata il 30 luglio 2019, deve intendersi riformulata come segue:

MARCUCCI, MARGIOTTA, MALPEZZI, STEFANO, MIRABELLI, COLLINA, FERRARI, PITTELLA, FEDELI, PINOTTI, VERDUCCI, D'ARIENZO, MANCA, RICHETTI, BITI, GINETTI, COMINCINI, VALENTE, CUCCA, ALFIERI, LAUS, ASTORRE, PARRINI, BELLANOVA, FARAONE, MISIANI, NANNICINI, D'ALFONSO, FERRAZZI, ROSSOMANDO, TARICCO, BOLDRINI, GRIMANI, GARAVINI, PARENTE, MESSINA ASSUNTELA, BINI, SBROLLINI, ROJC, NENCINI, RAMPI - Il Senato,

impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie per consentire la rapida realizzazione della nuova linea ferroviaria TAV Torino-Lione.

(1-00153) (Testo 2)

La mozione 1-00157, del senatore Ciriani ed altri, pubblicata il 31 luglio 2019, deve intendersi riformulata come segue:

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHE', IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, PETRENGA, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI - Il Senato,

premesso che:

negli scorsi giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha comunicato a mezzo stampa (e successivamente confermato nel corso del "*question time*" svoltosi il 24 luglio 2019 alla Camera dei deputati), la posizione del Governo italiano riguardo alla realizzazione del nuovo asse ferroviario ad alta velocità (Tav) tra Italia e Francia, e, più nello specifico, tra Torino e Lione;

il Presidente del Consiglio, in particolare, ha confermato l'intenzione del Governo di dare prosecuzione alla realizzazione dell'opera, alla luce di ulteriori elementi oggettivi sopravvenuti in seguito alle recenti interlocuzioni con i *partner* francesi e con le istituzioni europee;

interlocuzioni che, come riferito dal Presidente del Consiglio dei ministri, avrebbero determinato un significativo mutamento di scenario, con l'emersione di nuovi e ulteriori elementi di vantaggio connessi alla realizzazione e completamento dell'opera, con particolare riferimento alla disponibilità di incrementare sensibilmente la quota di cofinanziamento della tratta transfrontaliera (dal 40 per cento al 55 per cento) e alla possibilità per il nostro Paese di beneficiare anche di un ulteriore contributo pari al 50 per cento;

le reti di trasporto transeuropee (in acronimo Ten-T, dall'inglese *transeuropean networks-transport*) sono un insieme di infrastrutture di trasporto integrate, previste per sostenere il mercato unico, garantire la libera circolazione delle merci e delle persone e rafforzare la crescita, l'occupazione e la competitività dell'Unione europea;

la revisione della mappa Ten-T avviata nel 2009 ha condotto ad un nuovo quadro legislativo, entrato in vigore dal 1° gennaio 2014, che definisce lo sviluppo della politica dei trasporti fino al 2030-2050, costituito dagli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 e il Connecting Europe facility (CEF) di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013;

i nuovi orientamenti dell'Unione europea per lo sviluppo della rete Ten-T prevedono la creazione di una rete articolata in due livelli: una rete globale (da realizzare entro il 2050), che mira a garantire la piena copertura del territorio dell'Unione e l'accessibilità a tutte le regioni, e una rete centrale a livello europeo (da realizzare entro il 2030) basata su un "approccio per corridoi", che dovranno includere almeno tre modalità differenti di trasporto, attraversare almeno tre Stati membri e prevedere l'accesso ai porti marittimi;

la rete centrale è articolata in 9 corridoi principali, 4 dei quali interessano l'Italia: il corridoio mediterraneo che attraversa il Nord Italia da ovest ad est, congiungendo Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Bologna e Ravenna; il corridoio Reno-Alpi che passa per i valichi di Domodossola e Chiasso e giunge al porto di Genova; il corridoio Baltico-Adriatico, che collega l'Austria e la Slovenia ai porti del nord Adriatico di Trieste, Venezia e Ravenna, passando per Udine, Padova e Bologna; il corridoio scandinavo-mediterraneo, che parte dal valico del Brennero e collega Trento, Verona, Bologna, Firenze, Livorno e Roma, con i principali centri urbani del Sud come Napoli, Bari, Catanzaro, Messina e Palermo;

tali corridoi comprendono: 9 nodi urbani (Roma, Bologna, Cagliari, Genova, Milano, Napoli, Torino, Venezia e Palermo); 11 aeroporti della rete centrale (Milano Linate, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bergamo Orio al Serio, Bologna Borgo Panigale, Cagliari Elmas, Genova Sestri, Napoli Capodichino, Palermo Punta Raisi, Torino Caselle e Venezia Tessera); 14 porti marittimi della rete centrale (Ancona, Augusta, Bari, Cagliari, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Ravenna, Taranto, Trieste e Venezia); 5 porti fluviali (Cremona, Mantova, Ravenna, Trieste e Venezia) e 15 interporti: Jesi (Ancona), Marcianise (Caserta), Nola (Napoli), Bologna, Cervignano (Udine), Pomezia nodo di Roma, Vado (Genova), Milano smistamento, Novara, Orbassano (Torino), Bari, Prato, Guasticce (Livorno), Padova, Verona;

il completamento delle infrastrutture di collegamento risulta essenziale per ridurre il *deficit* infrastrutturale italiano, sostenere la competitività delle imprese italiane e favorire una maggiore

integrazione tra Nord e Sud del Paese, nonché per garantire l'integrazione dell'Italia nello sviluppo europeo;

oggi la priorità a livello europeo è quella di garantire la continuità dei corridoi, realizzando i collegamenti mancanti, assicurando connessioni tra le differenti modalità di trasporto ed eliminando i "colli di bottiglia" esistenti;

il nuovo asse ferroviario ad alta velocità (Tav) tra Italia e Francia, e, più nello specifico, tra Torino e Lione, rientra nel corridoio mediterraneo;

i principali obiettivi dei promotori della Tav sono sia di tipo economico, per rendere più competitivo il treno per il trasporto di persone e merci, sia di carattere ambientale, per ridurre il numero di tir sulle strade, sia di carattere sociale, per connettere meglio tra loro e valorizzare aree diverse;

secondo un documento della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2012, tra i principali vantaggi della Torino-Lione ci sarebbero "il dimezzamento dei tempi di percorrenza dei passeggeri, l'incremento della capacità nel trasporto merci e la riduzione del numero di camion - circa 600.000 in meno - su strada nel delicato ambiente alpino";

nel complesso, degli oltre 42 milioni di tonnellate di merci passate tra Francia e Italia nel 2016, appena il 7,7 per cento (circa 3,3 milioni di tonnellate) è stato trasportato sui treni, e, dove è in progetto la costruzione del *tunnel* di base, sotto il Moncenisio, circa 10,5 milioni di tonnellate di merci sono circolate su strada (il 78,3 per cento), mentre poco meno di 3 milioni di tonnellate invece hanno attraversato il confine sui binari a bordo dei treni (il 21,7 per cento);

i dati più recenti dicono che ogni anno, tra Italia e Francia, passano circa 3 milioni di mezzi pesanti e, se le previsioni dell'Osservatorio sull'impatto della nuova linea fossero rispettate, dopo 8 anni dalla sua apertura, si assisterebbe a un trasferimento di 20 milioni di tonnellate da strada a rotaia e di 38 milioni dopo 30 anni;

in quella data, se il flusso di merci tra Italia e Francia rimanesse stabile ai valori di oggi, vale a dire intorno ai 40 milioni di tonnellate, potrebbe essere assorbito al 95 per cento dalla ferrovia, determinando una riduzione di circa 3 milioni di *camion* che attraversano il confine;

per la realizzazione della nuova linea Torino-Lione, il 30 gennaio 2012 l'Italia ha sottoscritto un accordo con la Francia, sottoposto a ratifica parlamentare da entrambi gli Stati (l'Italia con la legge 23 aprile 2014, n. 71);

il 24 febbraio 2015 Francia e Italia hanno sottoscritto un ulteriore accordo per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea, ratificato con la legge 5 gennaio 2017, n. 1;

il progetto definitivo italiano è stato approvato con la delibera del Cipe del 20 febbraio 2015, n. 19; il successivo 2 giugno 2015, anche la Francia ha approvato il proprio progetto;

alla Regione Piemonte, la società "Tunnel euralpin Lyon-Turin" (Telt, promotrice della sezione transfrontaliera) ed il commissario di Governo hanno proposto nel maggio 2017 un protocollo d'intesa per la gestione delle misure compensative connesse all'opera in favore della val di Susa;

lo Stato ha dovuto far fronte alla recrudescenza delle manifestazioni da parte di gruppi e movimenti "No Tav", via via sempre più connotatisi come espressioni dell'antagonismo di sinistra, con una crescente militarizzazione del cantiere della Maddalena di Chiomonte (Torino) ed ingente dispendio di risorse pubbliche per la sicurezza, che, tuttavia, non ha potuto impedire, negli anni, il ripetersi di episodi violenti ai danni delle forze dell'ordine e degli operai al lavoro nel cantiere;

l'Unione europea ha deciso di cofinanziare tale opera nell'ambito del programma CEF, lo strumento finanziario dell'Unione europea diretto a migliorare le reti europee nei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, con un finanziamento, fino all'anno 2019, pari al 40 per cento dell'ammontare delle opere;

il costo del *tunnel* transfrontaliero originariamente previsto, i cui lavori sarebbero dovuti entrare a pieno regime a inizio 2019, è di 8,6 miliardi di euro (costo certificato da un ente terzo), di cui il 40 per cento, come detto, a carico dell'Unione europea, il 35 per cento a carico dell'Italia (circa 3 miliardi di euro), il 25 per cento della Francia; il costo totale della Torino-Lione a carico dell'Italia, quantificato dalla delibera del Cipe 28 febbraio 2018, è di circa 6 miliardi di euro, di cui circa 3 già disponibili: percentuali che, come sopra specificato e come recentemente riferito dal Presidente del Consiglio dei

ministri, dovrebbero essere riviste in senso maggiormente favorevole al nostro Paese nei termini riportati;
talune fonti stimano in 3,4 miliardi di euro il costo per lo Stato italiano del blocco definitivo della Tav, considerando gli oneri per la rescissione dei contratti, gli appalti già avviati, il ripristino degli scavi e le penali;
la mancata realizzazione imporrebbe, infatti, la messa in sicurezza degli oltre 26 chilometri già scavati e l'adeguamento del tracciato del Fréjus;
il "no" alla Tav obbligherebbe a gestire circa 3 milioni e mezzo di tir che attraversano la pianura Padana, con 44,1 milioni di tonnellate di merci che continuerebbero a essere trasportate verso la Francia su gomma;
un blocco unilaterale dei lavori sulla Torino-Lione non esclude la possibilità di una messa in mora dell'Italia, che potrebbe vedersi privata per un periodo di 5 anni dei finanziamenti europei sulle altre opere transfrontaliere non ancora in fase avanzata;
l'interruzione dei lavori sulla Torino-Lione avrebbe, quindi, una ricaduta negativa sulla realizzazione di tutte le infrastrutture di cui l'Italia ha bisogno, impedendo lo sviluppo del territorio e peggiorando una situazione già critica che vede la nostra nazione arretrata rispetto ad altri Stati europei dove gli investimenti sono superiori;
l'Italia sarebbe tagliata fuori dalle vie dello sviluppo europee, a vantaggio di vie di collegamento a nord delle Alpi, e, analogamente, i porti di Trieste e Genova sarebbero a rischio di veder deperire i loro traffici, perdendo l'occasione di un collegamento vitale con i mercati dell'Europa centro-settentrionale;
il coordinatore della commissione ministeriale per l'analisi del rapporto tra costi e benefici, professor Marco Ponti, ha consegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la relazione della commissione, evidenziando a stretto giro come il lavoro svolto debba considerarsi parziale ed incompleto;
il Ministro ha dichiarato che l'analisi consegnata dal professor Ponti deve intendersi come una bozza che necessita di ulteriori approfondimenti;
il commissario di Governo per la Tav Torino-Lione, architetto Paolo Foietta, in audizione presso la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati il 16 gennaio 2019, ha dichiarato di aver interloquito con il professor Ponti soltanto in occasione di dibattiti pubblici, ma mai in audizione presso la commissione per l'analisi del rapporto tra costi e benefici;
nella citata dall'audizione dell'architetto Foietta sono emersi ulteriori elementi tecnici a supporto della necessità di concludere l'opera nei tempi previsti, sbloccando definitivamente i cantieri e dando attuazione agli investimenti programmati e concordati;
intorno al destino dell'opera è nato un vasto movimento di opinione, composto dalle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello piemontese e nazionale, nonché da numerosi amministratori locali, che hanno manifestato a più riprese il massimo sostegno alla realizzazione dell'opera;
la Tav rientra in un accordo internazionale tra Italia e Francia, ratificato dai rispettivi Parlamenti nazionali, e una rinuncia all'opera o una sua modifica sostanziale devono essere sottoposte a nuova approvazione parlamentare,
impegna il Governo:
1) a garantire un'effettiva e decisa attuazione dell'indirizzo politico recentemente espresso ed adottare tutte le iniziative necessarie a favorire una realizzazione dell'infrastruttura senza ulteriore indugio o ritardo;
2) ad adottare ogni iniziativa necessaria a scongiurare che l'Italia incorra in inevitabili effetti penalizzanti e dannosi, che deriverebbero sia dall'emergere di profili di responsabilità contrattuale per inadempimento o ulteriori ritardi esecutivi rispetto agli impegni assunti, sia dalla mancata realizzazione di un'opera infrastrutturale strategica per lo sviluppo economico nazionale.

(1-00157) (Testo 2)

Mozioni

TAVERNA, LUCIDI, ANGRISANI, PIRRO, BOTTICI, MONTEVECCHI, GAUDIANO, GUIDOLIN, LUPO, CRUCIOLI, CASTELLONE, ROMAGNOLI, DELL'OLIO, AUDDINO, DI GIROLAMO, MORONESE, EVANGELISTA, GALLICCHIO, MARINELLO, ROMANO, DESSI', FEDE, PIARULLI, MOLLAME, ORTIS, LA MURA, NOCERINO, TRENTACOSTE, URRARO, QUARTO, LEONE, ACCOTO, VACCARO, VONO, LANZI, BOTTO, DONNO, RICCARDI, D'ANGELO, ANASTASI, VANIN, MANTOVANI, PUGLIA, LANNUTTI, CAMPAGNA, GARRUTI, GRANATO, PRESUTTO, DI PIAZZA, CASTALDI, FERRARA, DE PETRIS, BINETTI , PELLEGRINI Marco, PINOTTI, RICCIARDI, FLORIDIA, MAIORINO, TURCO, COLTORTI, RUSSO, DI NICOLA, DRAGO, ABATE, CORBETTA, MININNO, DI MARZIO - Il Senato,

premesso che:

il soffocamento da corpo estraneo costituisce un problema di salute pubblica non più differibile: ad esso è invero ascrivibile la principale causa di decesso nei bambini fino a 14 anni di età;

in particolare, un recente studio italiano, basato sulle rilevazioni delle dimissioni ospedaliere, ha individuato, nel periodo compreso tra il 2001 e il 2013, oltre 7.000 ospedalizzazioni dovute ad ostruzioni delle vie aeree da soffocamento, evidenziando altresì come l'incidenza maggiore si riscontri nel primo anno di vita del bambino (sono infatti ben 3.744 i casi registrati dallo studio riferibili a neonati di età compresa tra 0 e 12 mesi); diminuendo nella classe di età compresa tra uno e 3 anni, per calare ulteriormente, sebbene la prevalenza rimanga sensibile, nei bambini più grandi compresi nella fascia di età tra 4 e 14 anni;

l'inalazione di corpi estranei, *a fortiori*, e? causa ogni anno di circa il 27 per cento di tutte le morti accidentali dei bambini al di sotto dei 4 anni di età, con incidenza maggiore (oltre il 70 per cento) nella fascia compresa tra 12 e 36 mesi;

recentemente, il Ministero della salute, analizzando l'esperienza internazionale relativamente alle iniziative di prevenzione del soffocamento da cibo, ha pubblicato un documento di indirizzo finalizzato a proporre linee guida per la preparazione degli alimenti pericolosi e di regole comportamentali da osservare durante la consumazione del pasto al fine di minimizzare il rischio di soffocamento;

considerato che:

un ulteriore studio condotto nel 2010 dall'"American academy of pediatrics" ha evidenziato come gli oggetti più frequentemente responsabili del soffocamento dei bambini sono costituiti da giocattoli, monete, palloncini e, da ultimo, alimenti;

è ampiamente riconosciuta la propensione dei bambini più piccoli a portare oggetti alla bocca e ciò in quanto il contatto orale rappresenta il metodo con cui essi esplorano e conoscono l'ambiente circostante, stante inoltre l'incapacità, soprattutto per i bambini più piccoli, di distinguere tra oggetti edibili o meno;

la predisposizione dei bambini al pericolo di inalazione di corpi estranei risiede nell'incompleta maturità dei meccanismi riflessi di coordinazione delle differenti funzioni delle vie aeree: ed invero tale rischio e? ulteriormente incrementato da alcune caratteristiche anatomiche della laringe proprie dell'età pediatrica, nonché da una morfologia avente fisionomia ad imbuto piuttosto che cilindrica, come si presenta per gli adulti;

l'incompleta dentizione, ancora, non consente l'ottimale masticazione di cibi duri come, ad esempio, frutta secca e caramelle, ed è, inoltre, accompagnata da una ridotta capacità di coordinazione delle funzioni di masticazione e deglutizione, nonché da una competenza masticatoria inferiore tale che i cibi necessitano di essere adeguatamente triturati o sminuzzati;

infine, il contatto orale avviene spesso simultaneamente ad altre attività, quali il gioco, il movimento o il parlare ed il ridere, con notevole aumento del rischio d'inalazione accidentale;

tenuto conto che:

i sintomi di ostruzione delle vie aeree compaiono all'improvviso e consistono in difficoltà respiratoria, senso di soffocamento, tosse "abbaiante". In molti casi violenti colpi di tosse riescono a determinare l'immediata espulsione del materiale inalato, tuttavia qualora la sintomatologia non dovesse risolversi in brevissimo tempo, si rende necessario intervenire con idonee manovre per la disostruzione delle vie

aeree, alle quali deve comunque seguire il più rapido trasporto del bambino in ambiente ospedaliero;
è opportuno sottolineare che, a seguito di un arresto respiratorio, occorrono circa 4 minuti affinché si arrivi alla morte cerebrale da anossia cellulare: un lasso di tempo ristrettissimo, in grado di fare la differenza tra la vita e la morte o l'invalidità grave, certamente insufficiente a garantire la tempestiva presenza di un medico. Ne deriva che le manovre di base tese ad ottenere la disostruzione delle vie aeree devono essere patrimonio del maggior numero di persone, ed in particolare di coloro che sono preposti all'assistenza dei bambini;
in merito, da un'indagine condotta sul registro "Susy Safe" è emerso che la maggioranza degli eventi si è verificata in presenza di un adulto;
si rende pertanto necessaria una politica di prevenzione circa le modalità attraverso cui affrontare l'ostruzione delle vie aeree attraverso programmi di informazione e formazione dei genitori in merito alle corrette modalità di taglio e somministrazione degli alimenti, nonché circa le manovre di primo soccorso e disostruzione pediatrica, come anche relativamente alla rianimazione cardio polmonare;
considerato, altresì, che:
alla luce di quanto esposto, con particolare riguardo all'incidenza del fenomeno dell'ostruzione delle vie aree in una fascia di età compresa nei primi anni di vita del bambino, si rappresenta che tale lasso di tempo si caratterizza per la necessaria presenza delle figure genitoriali e, segnatamente, della madre;
risulta pertanto di fondamentale importanza l'insegnamento ai genitori dell'educazione sanitaria e delle tecniche di primo soccorso, ed è più che auspicabile che tale percorso di formazione inizi contestualmente ai corsi di accompagnamento alla nascita,
impegna il Governo:
1) ad attivare presso i percorsi di accompagnamento alla nascita specifiche sessioni volte alla formazione in materia di primo soccorso per la disostruzione delle vie aeree la cui partecipazione resti comunque facoltativa per le partorienti e per i conviventi dalle stesse indicati;
2) a promuovere una puntuale conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche sociosanitarie raccomandate, con particolare riferimento ai corsi di accompagnamento alla nascita anche ai fini dell'apprendimento della manovra disostruttiva;
3) a promuovere una diffusa campagna di sensibilizzazione del fenomeno, volta ad estendere la consapevolezza dell'importanza della manovra disostruttiva, sicché essa possa essere padroneggiata dal più ampio numero di persone possibile.
(1-00163*p. a.*)
Interrogazioni
COLLINA - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
con la nota del Ministero della salute prot. n. 6570-P del 2 luglio 2019, avente ad oggetto lo "Schema di accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano", è stato trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni il documento concernente le "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione";
differenti società scientifiche (fra le altre SIN e SIRN) ed associazioni di pazienti (tra le quali AISM ed ALICe) si sono espresse chiaramente sulla necessità di modificare la definizione, presente nel documento, di grave cerebrolesione codice 75 e l'articolato conseguente, laddove il ricovero in strutture di neuroriabilitazione codice 75 è destinato esclusivamente alla presa in carico di pazienti affetti da esiti di grave cerebrolesione acquisita di origine traumatica o di altra natura caratterizzata nell'evoluzione clinica da un periodo di coma protratto per almeno 24 ore;
a parere della principale società scientifica di neurologia, la SIN, tale definizione non è adeguata perché priva di evidenza scientifica;
considerato che:
la complessità di un quadro neurologico e la conseguente necessità assistenziale e riabilitativa non possono essere solo legate alla presenza o meno di un periodo di coma protratto per almeno 24 ore: esistono gravissime situazioni neurologiche che non sono passate affatto attraverso un periodo di coma. Questa valutazione può riguardare anche stadi avanzati di malattie neurologiche quali la sclerosi

multipla e la sclerosi laterale amiotrofica, l'evoluzione della malattia di Parkinson,o una tetraplegia acuta da sindrome da Guillain-Barrè, le quali costituiscono condizioni di grave o gravissima situazione clinico-funzionale;
con l'attuale definizione di grave cerebrolesione, le predette tipologie di malati non potranno più essere ricoverate in strutture codice 75, ma solo in strutture codice 56 con minori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi;
le strutture di neuroriabilitazione codice 75 garantiscono oggi un approccio multidisciplinare (medico, psicologo, fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale, infermiere, operatore sociosanitario, assistente sociale, nutrizionista ed altre) in grado di fornire giornalmente oltre 42 ore settimanali di assistenza riabilitativa, mentre le strutture codice 56 che dovranno prendere in carico detti pazienti complessi garantiranno solo 18 ore settimanali di assistenza riabilitativa multiprofessionale, corrispondenti a meno di 3 ore giornaliere di tutta l'*équipe* riabilitativa;
tale scelta di programmazione sanitaria comporterebbe una notevole penalizzazione per i pazienti con grave o gravissima situazione clinico-funzionale per il recupero dell'autonomia a seguito di patologie del sistema nervoso;
tenuto conto che:
risulta che il provvedimento conterrebbe delle previsioni in netto contrasto con alcune sentenze del Tar del Lazio (n. 8937/11, n. 207/14 e n. 5261/2015) e con una del Consiglio di Stato sez. III (n. 4028/2017), nonché con i principi espressi dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1425/2019, che ha confermato l'annullamento del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, nella parte in cui individuava in modo estremamente riduttivo lo *standard* del fabbisogno di posti letto di alta specialità neuroriabilitativa codice 75;
in quest'ultima sentenza il Consiglio di Stato ha ribadito come un'inappropriata riduzione di neuroriabilitazione, oltre a non potersi spingere fino alla compressione del diritto alla salute, si traduce in "costo sociale" e, dunque, economico per la collettività, visto l'impatto che pazienti non adeguatamente riabilitati hanno sulle famiglie e sul Servizio sanitario nazionale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda richiedere un parere al Consiglio superiore di sanità, che non si è ancora espresso su un tema come la programmazione sanitaria della neuroriabilitazione che ha drammatiche ricadute in termini sociosanitari sui pazienti e le loro famiglie;
se non ritenga che la nuova programmazione sanitaria delle strutture di neuroriabilitazione codice 75 possa ledere il diritto alla salute dei pazienti che rischiano di non essere adeguatamente riabilitati.
(3-01118)
DRAGO, TRENTACOSTE, CORRADO, NOCERINO, LEONE, GIANNUZZI, PIRRO, LANNUTTI, ANASTASI, ANGRISANI, ROMANO, GRANATO, GRASSI, PRESUTTO, FEDE, ACCOTO, PELLEGRINI Marco, GAUDIANO, MARINELLO, CORBETTA, BOTTO, DI MICCO, CASTELLONE, FENU, ABATE, DI NICOLA, URRARO, LANZI, CAMPAGNA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno*. - Premesso che:
la cronaca degli ultimi giorni ha dato ampio risalto, in chiave purtroppo negativa, al tema della gestione dei rifiuti in alcune fra le maggiori città del nostro Paese;
fra quelle duramente colpite dall'inefficienza del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti c'è Catania, la cui cittadinanza, da molti mesi ormai, lamenta le evidenti carenze nel servizio di spazzamento delle strade, il preoccupante aumento della quantità di rifiuti accatastati e non smaltiti, il pericolosissimo fenomeno dei roghi di rifiuti e la mancata osservanza, da parte dell'impresa appaltatrice del servizio, degli impegni derivanti dal contratto sottoscritto con il Comune;
le lamentele della cittadinanza sono state raccolte da alcuni consiglieri comunali che, nelle opportune sedi istituzionali, hanno rivolto ai competenti rappresentanti della Giunta comunale un fermo invito ad intervenire con l'obiettivo di ripristinare il regolare svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento, a presidio non solo del decoro della città ma anche, e soprattutto, per la tutela della salute pubblica;
la Giunta del Comune di Catania è stata, inoltre, esortata a fornire alcuni dati sulle modalità di svolgimento e sui risultati conseguiti dal servizio, informazioni indispensabili per valutare le eventuali

inadempienze della ditta incaricata del servizio di raccolta e smaltimento e le responsabilità di un'amministrazione per lo meno inerte di fronte allo scempio a cui assistono quotidianamente i cittadini;
la Giunta comunale a giudizio degli interroganti ha fornito risposte interlocutorie e dilatorie, del tutto prive degli elementi informativi richiesti, trincerandosi dietro una generica, asserita, impossibilità di accesso agli atti;
l'iniziativa dei consiglieri comunali è stata raccolta da alcuni deputati regionali che hanno recentemente rivolto il proprio appello al presidente della Regione Siciliana, invitato, attraverso formale interpellanza, ad intervenire urgentemente attivando i poteri sostitutivi riconosciuti dalla legge anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta* per la gestione della situazione di crisi ormai grave e conclamata;
considerato che:
l'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 9 della legge della Regione Siciliana 8 aprile 2010, n. 9, hanno fissato obiettivi di raccolta differenziata che i Comuni interessati sono chiamati a conseguire nei tempi previsti dalle disposizioni;
con l'ordinanza del 7 giugno 2018, n. 04/Rif., il presidente della Regione ha invitato i Comuni siciliani ad avviare, entro il 30 giugno 2018, ogni azione utile per incrementare il livello di raccolta differenziata, anche attraverso il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti quali il loro conferimento, per il successivo trasferimento, fuori dal territorio siciliano, ad una delle quattro imprese selezionate a livello regionale;
con l'ordinanza del 10 agosto 2018, n. 06/Rif., egli ha invitato i Comuni interessati a relazionare al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti in ordine alle iniziative adottate, nonché a fornire precise indicazioni sui tempi di realizzazione delle attività, tutto ciò al fine di monitorare e valutare l'efficacia degli interventi disposti con l'obiettivo di perseguire i *target* di raccolta differenziata, come fissati dalla precedente ordinanza;
considerato, inoltre, che:
il Comune di Catania langue, in questo contesto, in una situazione di grave e cronico ritardo atteso che esso smaltisce in regime di differenziata poco più del 7 per cento dei propri rifiuti, un risultato ben al di sotto degli *standard* attuali, specie se si considera il fatto che l'utenza paga tariffe elevatissime;
a parere degli interroganti nelle more dell'adozione, da parte del presidente della Regione, degli auspicati interventi, appare urgente programmare azioni tempestive che possano scongiurare il rischio che l'attuale situazione di *mala gestio* si possa tramutare in un'emergenza ambientale, igienico-sanitaria e di ordine pubblico,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;
se non ritengano opportuno disporre ogni atto ritenuto utile a garantire la tutela dell'ambiente, la salute e la sicurezza e l'ordine pubblico, non solo a Catania, ma con riferimento a tutte le comunità dove è conclamata la sussistenza di simili criticità.
(3-01119)
BELLANOVA, ALFIERI, ASTORRE, BITI, BOLDRINI, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE, FEDELI, FERRAZZI, IORI, LAUS, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, MESSINA Assuntela, MISIANI, PITTELLA, RICHETTI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, STEFANO, VALENTE, VATTUONE - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
ANPAL Servizi SpA è struttura *in house* dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e componente della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro;
l'articolo 12 dello statuto di ANPAL Servizi SpA, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo, prevede che il presidente dell'ANPAL assuma le funzioni di amministratore unico di ANPAL Servizi;
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), oltre l'80 per cento delle attività ANPAL Servizi devono essere effettuate nello

svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione controllante;
oltre l'80 per cento del bilancio di ANPAL Servizi è costituito da affidamenti effettuati da ANPAL a valere sul programma operativo nazionale (cofinanziato con il fondo sociale europeo) "sistemi di politica attiva per l'occupazione" (PON SPAO);
tali affidamenti dovrebbero essere effettuati in piena autonomia dalla struttura amministrativa di ANPAL, nel rispetto della normativa europea in materia di fondi strutturali;
considerato che:
con delibera n. 14 del 25 luglio 2019, il consiglio di amministrazione di ANPAL, presieduto dal professor Domenico Parisi, che attualmente riveste anche la posizione di amministratore unico di ANPAL Servizi, ha conferito "mandato al Direttore Generale, quale Autorità di Gestione, di raccordarsi con la struttura di ANPAL Servizi al fine di adottare, entro il 31 luglio 2019, i necessari provvedimenti amministrativi di approvazione della rimodulazione del Piano Operativo ANPAL Servizi 2017-2020";
tale delibera prefigura un'appropriazione di competenze attribuite dalla legge non al consiglio di amministrazione, che è organo di indirizzo politico-amministrativo, bensì della struttura amministrativa dell'Agenzia. Tale previsione impegna così l'agenzia ad effettuare affidamenti nei confronti della controllata, il cui amministratore unico è lo stesso Parisi,
si chiede di sapere:
quali atti il Ministro in indirizzo intenda adottare per porre fine ad un conflitto di interessi che rischia di pregiudicare l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, di mettere a serio rischio la spesa effettuata con fondi strutturali e di mettere in crisi un'agenzia di rilevante importanza per il funzionamento del mercato del lavoro;
se non ritenga che tale delibera sia stata adottata in contrasto alle attribuzioni riconosciute al consiglio d'amministrazione di ANPAL dalla normativa vigente e dallo statuto, e se non ritenga opportuno che lo stesso consiglio d'amministrazione provveda all'annullamento della delibera.
(3-01120)
TARICCO, LAUS, MARINO, ROSSOMANDO, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE, IORI, MAGORNO, MALPEZZI, MANCA, MESSINA Assuntela, MISIANI, ROJC, VALENTE - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
il completamento dell'autostrada A33 Asti-Cuneo risulta fondamentale per i due capoluoghi del basso Piemonte, per collegare un'area ad alta densità produttiva con l'intero territorio regionale e le principali direttrici di traffico nazionale;
il 1° agosto 2019 la seduta del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha preso atto del nuovo schema che permetterebbe, secondo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il completamento degli ultimi 10 chilometri della Asti-Cuneo (A33) grazie a una revisione del rapporto concessorio e dei piani economico-finanziari relativi al medesimo tratto autostradale e al PEF della SATAP Torino - Milano (A4);
in sostanza il CIPE ha semplicemente preso atto che il piano per la Asti-Cuneo esiste, lasciando intendere che l'esame vero e proprio avverrà in un secondo momento;
il nuovo piano prevedrebbe, per i 10 chilometri della Asti-Cuneo mancanti, un investimento complessivo di circa 630 milioni di euro, 350 per i nuovi lavori, 280 per quelli fatti e non pagati;
il gruppo Gavio per il completamento della A33 si finanzierà, secondo quanto riportato da "il Fatto Quotidiano" del 4 agosto, chiedendo i soldi alle banche, pagando il denaro circa il 4 per cento, mentre lo Stato, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, per il completamento dell'opera, consentirà ai Gavio di incassare tra 12 anni circa 1 miliardo e 200 milioni di euro per quello che in gergo tecnico viene conosciuto come il valore di subentro, che in pratica è una "buonuscita" che i Gavio potranno riscuotere per cedere la concessione della Asti-Cuneo e contemporaneamente quella della Torino-Milano (A4), che è una delle autostrade gestite dallo stesso gruppo;
considerato che nella nuova versione del piano per il completamento della Asti-Cuneo i Gavio dovranno si rinunciare alla proroga della concessione sull'A4, che quindi scadrà nel 2026, ma allo

stesso tempo è stato loro aumentato a 890 milioni il valore di subentro da riconoscere al gruppo alla scadenza della concessione. Un valore così elevato per cui è facile prevedere che i Gavio continueranno anche dopo il 2031 a essere loro i gestori della Asti-Cuneo, avendo nel frattempo la certezza di vedersi ripagato l'investimento, potendo percepire nel frattempo di un rendimento concordato del 7 per cento;

considerato, inoltre, che:

il lavoro portato avanti negli scorsi anni dal precedetene Governo ha portato alla decisione (UE) sullo "State Aid SA. 49335 (2017/N) e SA 49336 (2017/N) Italy Italian Motorways investment plan", del 27 aprile 2018 che prevede, fra le altre misure, di prorogare la concessione autostradale SIAS per la A4 Torino-Milano per consentire di finanziare gli investimenti necessari per il completamento dell'autostrada Asti-Cuneo (attraverso il *cross financing*) sulla base del tracciato alternativo per un importo di circa 350 milioni di euro, mettendo così in essere tutti i presupposti per il completamento dell'autostrada;

tenuto conto che il precedente piano elaborato dal ministro Toninelli la scorsa primavera non era stato apprezzato dalle istituzioni preposte alla sua valutazione e sia l'Art (Agenzia di regolazione dei trasporti) sia il Nars (Nucleo di valutazione per i servizi di pubblica utilità) lo avevano bocciato;

rilevato che l'articolo 178 del "Codice degli appalti" (decreto legislativo n. 50 del 2016), al comma 7, prevede in tema di subentro che "Per le opere assentite che il concessionario ha già eseguito e non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell'investimento, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla data dell'anno in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori. L'importo del valore di subentro è a carico del concessionario subentrante",

si chiede di sapere:

quali siano i tempi per la presentazione del piano definitivo, l'effettivo costo per la realizzazione degli ultimi 10 chilometri della Asti-Cuneo e quali i tempi per il completamento della A33, considerato che nella seduta del CIPE del 1° agosto 2019 nessuno di questi quesiti è stato sciolto;

quali siano i tempi entro i quali il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica esaminerà la revisione del rapporto concessorio e dei piani economico-finanziari relativi al tratto autostradale Asti-Cuneo (A 33) e al PEF della SATAP Torino - Milano (A4), considerato che nella seduta dello scorso 1° agosto ha preso semplicemente atto dell'esistenza del nuovo piano finanziario;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il nuovo piano finanziario predisposto possa rendere il futuro bando di concessione della gestione della Asti-Cuneo e della Torino-Milano, nei fatti, difficilmente appetibile per soggetti diversi dall'attuale concessionaria, comportando così il possibile intervento della Commissione dell'Unione, europea che con l'avvio di un'istruttoria farebbe ulteriormente dilatare i tempi di realizzazione della A33.

(3-01121)

MALPEZZI, ROJC, MARCUCCI, D'ALFONSO, NANNICINI, GARAVINI, MANCA, D'ARIENZO, BOLDRINI, FARAONE, BELLANOVA, MAGORNO, VATTUONE, FERRAZZI, FEDELI, ALFIERI, ROSSOMANDO, MISIANI, PARENTE, BITI, PITTELLA, SUDANO, PARRINI, IORI, PINOTTI, GINETTI, MARGIOTTA, VALENTE, COMINCINI, MESSINA Assuntela, STEFANO, LAUS, SBROLLINI, GIACOBBE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. -

Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il sindaco di Monfalcone (Gorizia), dopo aver fissato il tetto del 45 per cento di stranieri per classe nella scuola dell'infanzia e dopo aver bandito dalla biblioteca comunale i quotidiani "il manifesto" e "Avvenire", avrebbe dichiarato di voler combattere l'egemonia di sinistra nella scuola secondaria superiore;

in particolare, avrebbe dichiarato che gli insegnanti di sinistra "con le loro ideologie, avvelenano i giovani, osteggiando apertamente le scelte democratiche che gli italiani stanno manifestando verso gli amministratori della Lega" e avrebbe affermato di aver raccolto, nei due anni del suo mandato, una decina di presunte segnalazioni di "preoccupazione e disagio" da parte di genitori, studenti e docenti;

considerato che il sindaco avrebbe annunciato che dal prossimo settembre intenderebbe lanciare un monitoraggio nelle scuole, affidando il compito al Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso un apposito "punto di ascolto riservato", la valutazione di ogni singolo caso e la scelta se segnalarlo a sua volta a chi di competenza, direttore scolastico o ministero;
tenuto conto che:
la libertà di insegnamento è garantita dall'art. 33 della Costituzione che, al primo comma, recita: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento" e che afferma, all'articolo 34, che "La scuola è aperta a tutti";
i principi costituzionali trovano del resto una chiara attuazione nella disciplina legislativa vigente. Così, ad esempio il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che all'art. 1 stabilisce che "Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente"; l'esercizio di questa libertà è diretta a promuovere la piena formazione della personalità degli alunni, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali; è garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
la libertà di insegnamento dei docenti trova una puntuale espressione nell'affermazione del principio in forza del quale le istituzioni scolastiche sono autonomie funzionali;
non a caso il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, all'art. 1, ha precisato che l'autonomia delle istituzioni scolastiche è una garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale; l'art. 4 stabilisce che le istituzioni scolastiche approvano percorsi formativi e regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline "nel rispetto della libertà di insegnamento";
l'autonomia delle istituzioni scolastiche perciò coopera per garantire la libertà di insegnamento, non la limita,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale iniziativa sia in palese contrasto con la legislazione vigente;
come intenda intervenire, per quanto di sua competenza, per impedire che sia lesa la libertà e la dignità degli insegnanti e dell'insegnamento e per garantire il corpo docente da iniziative intimidatorie, come quella annunciata dal sindaco di Monfalcone.
(3-01123)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

VITALI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
la città di Bari, specificamente presso i quartieri Palese, San Paolo, zona industriale e Modugno, è pervasa da un cattivo odore che supera la soglia della tollerabilità;
la cittadinanza è stanca di una situazione che non consente la regolare e normale vivibilità;
i circa 150.000 abitanti, le cui abitazioni insistono presso le suddette aree, sono costretti a barricarsi in casa bloccando finestre e balconi;
per molte di queste famiglie la soluzione consiste nel tenere costantemente attivi gli impianti di condizionamento dell'aria, con relativo spreco di energia elettrica e il conseguente inquinamento ambientale che ne consegue;
l'area in questione vede, oltretutto, la presenza di molti anziani residenti, il che aggrava ulteriormente la situazione perché, ovviamente, non tutte le abitazioni sono provviste di impianti di climatizzazione;
con le temperature estive, per gli abitanti la situazione è, dunque, tanto più grave, anche per i rischi sanitari connessi all'impossibilità di arieggiare e quindi rinfrescare opportunamente le proprie abitazioni;
numerose strutture ricettive hanno subito disdette, proprio in virtù della fuga dal capoluogo pugliese che molti avventori sono stati costretti a effettuare alla luce del persistente e intollerabile cattivo odore che permea l'aria, con tutti i relativi danni economici e le ripercussioni sul settore del turismo, tra i fiori all'occhiello della Regione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti, come li valuti e quali

iniziative urgenti intenda mettere in atto al fine superare le gravi criticità esposte alle premesse.
(3-01122)

COMINCINI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Premesso che:
il 5 giugno 2019 l'associazione ambientalista "Greenpeace" denunciava e documentava, grazie ad una spedizione organizzata in collaborazione con il Cnr-Ias di Genova e l'Università Politecnica delle Marche nella zona di mare compresa tra l'Elba, la Corsica e Capraia, l'esistenza di una vera e propria "isola di plastica italiana″ simile a quella presente nell'Oceano Pacifico, le cui impressionanti immagini hanno fatto il giro del mondo;
ingenti quantitativi di plastica sono stati ritrovati, nel Mediterraneo, anche in aree che, sulla carta, risultano protette, come il Santuario Pelagus, zona marina di 87.500 chilometri quadrati, che nasce da un accordo tra l'Italia, il Principato di Monaco e la Francia per la protezione dei mammiferi marini che lo frequentano;
la delegazione che ha partecipato alla spedizione ha avuto modo di constatare che nel tratto di mare tra l'Elba, la Corsica e Capraia, per una convergenza di correnti, si crea un *hotspot* di plastica, che si estende in uno spazio di alto valore naturalistico anche per la presenza di numerose specie di cetacei;
la delegazione, grazie ai propri ricercatori, ha altresì potuto effettuare campionamenti a bordo, i cui risultati saranno noti nei prossimi mesi, per verificare la eventuale presenza di microplastiche nell'area,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito;
se il Governo italiano, a prescindere dagli impegni assunti in sede europea ed internazionale per il contrasto all'utilizzo dei materiali di plastica, intenda impegnare risorse concrete e importanti per ripulire il mare e le spiagge invase dalla plastica.
(3-01124)

TRENTACOSTE, ABATE, AGOSTINELLI, FATTORI, MOLLAME, NATURALE, PUGLIA, ANASTASI, CAMPAGNA, CATALFO, D'ANGELO, DI PIAZZA, DRAGO, FLORIDIA, GIARRUSSO, LEONE, LOREFICE, MARINELLO, PISANI Giuseppe, RUSSO, DI MARZIO, MAUTONE, SILERI, TAVERNA, ACCOTO, ANGRISANI, AUDDINO, BOTTO, COLTORTI, CORRADO, CROATTI, DELL'OLIO, DI MICCO, DONNO, FEDE, FERRARA, GALLICCHIO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LANNUTTI, MARILOTTI, MATRISCIANO, MININNO, NOCERINO, NUGNES, ORTOLANI, PAVANELLI, PELLEGRINI Marco, PESCO, PIRRO, PRESUTTO, RICCARDI, RICCIARDI, TURCO, VANIN - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. - Premesso che:
la sera di martedì 30 luglio 2019 è approdata presso la banchina commerciale del porto di Pozzallo (Ragusa) una nave proveniente dal Canada, denominata "Ocean Castle", battente bandiera maltese, con a bordo oltre 19.000 tonnellate di grano duro, di provenienza canadese, e destinato a 7 mulini siciliani;
subito dopo l'attracco, le autorità sanitarie marittime hanno effettuato le operazioni di ispezione e campionamento del grano per verificare eventuali tossicità e valutare le condizioni di trasporto;
considerato che:
il livello di tossicità del grano d'importazione che proviene dal Canada ha livelli molto diversi rispetto agli *standard* italiani, in quanto in Canada l'uso del glifosato è sottoposto a regole meno stringenti rispetto all'Unione europea;
gli importatori utilizzano tale prodotto per miscelarlo ai cereali locali, abbassando così il livello di tossicità, ma mettendo comunque a serio rischio la salute dei cittadini;
il grano importato dal Canada deprezza il prodotto locale, avente caratteristiche organolettiche e di salubrità eccellenti, e crea un grave danno economico per gli imprenditori agricoli operanti nel territorio italiano;
visto che l'episodio richiama l'attenzione sulla necessità di controlli stringenti sui prodotti agroalimentari che arrivano nei nostri porti da Paesi extra UE,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali urgenti iniziative intenda assumere, per quanto di competenza e in raccordo con gli enti interessati, al fine di tutelare i nostri produttori agricoli e salvaguardare la salute dei cittadini.
(3-01125)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TOFFANIN, FERRO, CAUSIN, DE POLI - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
in questi ultimi giorni il Veneto è stato flagellato da violente perturbazioni di vento, pioggia e grandine che, anche se fortunatamente non hanno provocato vittime tra la popolazione, hanno determinato ingenti danni alle coltivazioni e a edifici pubblici e privati; solo il pronto intervento della protezione civile, dei Vigili del fuoco e di tutte le forze dell'ordine è riuscito a scongiurare il peggio;
i violenti nubifragi hanno interessato in paricolar modo le province di Treviso, Padova, Venezia e Rovigo;
si sono registrate trombe d'aria nei territori trevigiani di Zenson di Piave, San Biagio di Callalta, Silea e Salgareda che hanno completamente divelto e sradicato alberi e filari di interi vigneti. Nella fascia pedemontana che va da Castelfranco Veneto, Montebelluna e Asolo mezzora di grandine ha provocato danni a vigneti e grandi colture come mais per l'alimentazione di bovini;
è crollato parte del merlo Guelfo del 1300 della cinta muraria di Montagnana, riconosciuta come la "meglio conservata d'Europa", è stata danneggiata la copertura del palazzetto dello sport a Montegrotto Terme, sono stati scoperchiati numerosi capannoni nella zona di Noventa di Piave nel veneziano;
sono stati colpiti anche i vigneti e frutteti, in particolare di mele e pesche, ai piedi dei colli Euganei nei comuni tra Abano e Montegrotto fino a Due Carrare e Maserà, dove per 20 minuti sono caduti chicchi di grandine "grandi come albicocche";
Coldiretti, Condifesa, Confagricoltura e tutti gli enti territoriali coinvolti sono alla presa con la conta dei danni che si presentano particolarmente ingenti: si stima una perdita di raccolto che va dal 30 per cento nelle coltivazioni di mais e soia, al 50 per cento nei frutteti con picchi addirittura fino all'80-100 per cento soprattutto nel comparto vitivinicolo, e circa 450 ettari danneggiati solo nel padovano,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi al fine di decretare lo stato di calamità naturale e quali saranno gli interventi a supporto;
se non ritengano urgente intervenire per assegnare adeguate e sufficienti risorse per consentire il ripristino della normalità e il sostegno alle imprese e ai Comuni coinvolti, precisando altresì quali siano attualmente quelle disponibili;
se non intendano attuare politiche affinché le risorse economiche impiegate negli interventi di ripristino possano essere destinate con finalità preventiva e se non si voglia in questo senso coinvolgere attivamente l'Unione europea attraverso la mobilitazione del fondo di solidarietà europeo e l'utilizzo di tutti gli strumenti di emergenza contemplati a livello comunitario.
(4-02086)

FAZZOLARI, CIRIANI, BERTACCO, CALANDRINI, LA PIETRA, MAFFONI, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, URSO, ZAFFINI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
il 21 marzo 2015, a Caen, i Governi di Italia e Francia hanno stipulato un accordo relativo alla definizione dei confini marittimi, rideterminando le linee di demarcazione tra le acque territoriali italiane e francesi e le zone sotto giurisdizione nazionale oltre i confini territoriali;
particolarmente in relazione a queste ultime, il trattato comporterebbe l'assegnazione dell'esclusiva economica alla Francia sulla "fossa del cimitero", tra Ventimiglia e Mentone, e su diverse zone a nord ovest della Sardegna, particolarmente ricche di fauna ittica anche pregiata (gambero rosso) e soprattutto vitali per l'economia delle aree interessate, di numerose flotte di pescherecci, di migliaia di famiglie;
le aree, oltre che particolarmente appetibili per le attività di pesca, rivestono notevole importanza anche dal punto di vista delle risorse naturali: sembrerebbe infatti che vi siano riserve di gas (stima di

1.4 trilioni di metri cubi) e di petrolio (stima di 0.42 miliardi di barili), il cui sfruttamento non sarebbe più di esclusiva competenza italiana;
a giudizio degli interroganti non è possibile intravedere alcuna motivazione per la quale il Governo italiano *pro tempore* abbia firmato un accordo particolarmente generoso nei confronti della Francia e decisamente svantaggioso per l'Italia, e nessuna motivazione in tal senso è mai stata esplicitata dal Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo Gentiloni, dal sottosegretario con delega agli affari europei Sandro Gozi, rappresentanti del Governo italiano tavolo delle trattative e al momento della firma; considerazioni avvalorate dal pressoché totale silenzio che ha accompagnato la vicenda e dall'imbarazzato tentativo degli stessi di disconoscere gli effetti del trattato una volta portato all'attenzione pubblica;
il trattato di Caen, a norma dell'articolo 6, entrerà in vigore e produrrà effetti giuridici a seguito "dell'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore" dell'accordo, che nel caso dell'Italia è rappresentata dalla ratifica del Parlamento, finora non avvenuta;
in più di un'occasione la Francia ha agito come se il trattato fosse già in vigore, per il tramite addirittura di soggetti istituzionali come il Ministero dell'ecologia che, in occasione di una consultazione pubblica nel 2018 per definire le linee strategiche per la gestione del mare francese fino al 2030, ha pubblicato sul suo sito ufficiale delle cartine geografiche che riportavano i confini marittimi così come sarebbero stati se fosse entrato già in vigore il trattato di Caen; situazione analoga anche quest'anno, con una consultazione pubblica tenutasi tra marzo e giugno dal Governo francese in cui sono stati riportati, ancora una volta, confini marittimi errati;
oltre ai presunti "errori" cartografici la Francia ha più di una volta agito come se il trattato di Caen avesse già ridefinito i confini con l'Italia, come dimostrano i sequestri di pescherecci italiani in acque territoriali italiane, come se le stesse fossero già trasferite alla sovranità francese; sequestri sempre poi finiti con le scuse del Governo francese, consapevole della mancata ratifica del trattato di Caen;
i ripetuti atteggiamenti delle istituzioni francesi mirano a creare una situazione *de facto* per la quale, per prassi consolidata, il trattato di Caen rischia di essere considerato vigente anche in assenza di ratifica da parte dell'Italia, con conseguente adeguamento dei confini marittimi così come previsto nello stesso;
risulta quanto mai evidente che una situazione di questo tipo, nonostante non sia produttiva di alcun effetto giuridico, desti notevole preoccupazione, sia per le azioni unilaterali commesse a danno delle flotte italiane di pescherecci sia per la possibilità che, in un prossimo futuro, il trattato sia ratificato con la conseguente ridefinizione dei confini marittimi,
si chiede di sapere:
quali urgenti ed immediati provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo alla luce di tale comportamento, a giudizio degli interroganti inaccettabile, della Francia che, nel ripetitivo cadere in errore tenta, a tutti gli effetti, di mettere in atto una scorretta strategia volta a rendere giuridicamente efficace le norme del trattato non ratificato;
se non ritenga opportuno ritirare la propria adesione dal trattato di Caen che lede in maniera ingiustificata i nostri interessi nazionali.
(4-02087)
LOMUTI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che la "legge Pinto" (legge 24 marzo 2001, n. 89), emanata per tutelare i cittadini dai ritardi della giustizia, prevede che chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'eccessiva durata di un processo può chiedere un'equa riparazione;
considerato che:
a parere dell'interrogante, la compensazione non può essa stessa essere ulteriore fonte di disagio e di tensione per il cittadino che è già stato vittima delle lungaggini della giustizia italiana;
i procedimenti instaurati in ossequio di quanto previsto dalla legge Pinto, inerenti all'anno 2014, seppure conclusi con sentenza, non hanno portato alla ragionevole soddisfazione della pretesa risarcitoria della parte in relazione alla liquidazione. Tutto ciò si palesa in contrasto con quanto avvenuto per le pronunce antecedenti (2013) e successive (dal 2015 al 2017), che risultano liquidate,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;
quale sia la tempistica dell'erogazione agli aventi diritto degli indennizzi conseguenti al contenzioso della legge n. 89 del 2001 relativi alle sentenze per l'anno 2014.
(4-02088)
PELLEGRINI Marco, PIRRO, ACCOTO, CASTELLONE, GALLICCHIO, GARRUTI, LEONE, LOMUTI, MATRISCIANO, PAVANELLI, PESCO, PRESUTTO, DELL'OLIO, CAMPAGNA - *Al Ministro della salute*. - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:
in data 13 febbraio 2005, presso il reparto di malattie infettive e tropicali dell'ospedale "Madonna delle Grazie" di Matera, è morta la signora A.C., all'epoca sessantenne, a causa di un'infezione nosocomiale così come diagnosticata dal consulente tecnico d'ufficio del Tribunale di Matera all'uopo incaricato;
qualche giorno prima, precisamente il 24 gennaio 2005, la signora C. era stata ricoverata presso l'unità operativa di malattie infettive e tropicali per l'espletamento di uno specifico programma diagnostico terapeutico prescrittole dal suo medico curante;
si trattava, dunque, di un ricovero programmato al fine di effettuare una stadiazione aggiornata dell'epatopatia cronica da HCV, correlata con crioglobulinemia di cui la signora C. era da tempo affetta;
la paziente, immunodepressa, era affetta da ulteriori patologie croniche invalidanti, rappresentate principalmente da diabete mellito complicato con piede diabetico, insufficienza renale cronica ed ipotiroidismo *post* chirurgico;
in data 30 gennaio 2005, la paziente, ricoverata presso la struttura sanitaria, presentava i primi sintomi di un generico processo infettivo, con la comparsa di febbre, che veniva giustificato dai sanitari come un presumibile focolaio settico localizzato al livello del piede diabetico;
il diario clinico, pur non presentando alcuna condizione patologica evidente nei giorni a seguire, era peggiorato visibilmente il 10 febbraio 2005, quando la febbre elevata aveva cominciato ad accompagnarsi a sintomi generali e locali che denotavano evidente interessamento dell'apparato respiratorio, quali astenia, malessere generale, tosse con espettorato, dispnea;
il peggioramento delle condizioni generali della paziente nelle 72 due ore successive ha portato a uno *shock* settico irreversibile, fino al decesso sopraggiunto il 13 febbraio 2005;
da quanto risulta dalla perizia medica del consulente tecnico del Tribunale di Matera (nel procedimento n. 2301/2012), il decesso della signora C. è stato incontestabilmente causato da un'infezione polmonare grave dovuta a legionella pneumophila, come dimostrato dagli esami specifici effettuati sulla paziente presso il reparto di rianimazione, in data 13 febbraio 2005. A suo parere, non vi sono dubbi che il contagio di legionella sia avvenuto presso l'unità operativa di malattie infettive. Tale convincimento scaturisce da numerose prove evidenti quali il ricovero privo di alcun sintomo e il manifestarsi dei sintomi di legionella solo dopo 17 giorni dal ricovero. Ma l'aspetto che suffraga ancor più tale convincimento è la circostanza che nel medesimo reparto dell'ospedale si erano verificati altri decessi per legionella. Dalla documentazione analizzata del consulente risultava, infatti, che la direzione sanitaria avesse cognizione del problema legionellosi presente nella struttura e avesse messo in atto interventi periodici di sanificazione degli impianti idrici nonché controlli microbiotici finalizzati alla prevenzione e al contenimento dell'infezione. Tali interventi, nel periodo dicembre 2004-marzo 2005 erano stati effettuati con cadenza bimestrale;
un intervento di sanificazione tramite *shock* termico era stato eseguito presso la stanza di degenza B6/25, in data 17 dicembre 2004 ma, come si sarebbe accertato il 19 gennaio 2005, tale intervento non aveva ottenuto effetti concreti in quanto il controllo microbiologico sui campioni di acqua prelevati era risultato ancora positivo per la presenza di legionella. La signora C., gravemente immunodepressa, era stata ricoverata proprio in quella stanza;
la struttura ospedaliera ha, dunque, continuato ad esporre i pazienti al rischio di infezione da legionella nonostante i controlli microbiologici del 19 gennaio 2005 avessero attestato l'inefficacia delle procedure di sanificazione effettuate il 17 dicembre 2004. Nessun provvedimento tempestivo ed efficace è stato messo in atto dalla direzione sanitaria per scongiurare il rischio di nuove infezioni ai

pazienti;
il successivo trattamento di sanificazione è stato, inspiegabilmente, ripetuto solo in data 19 febbraio 2005 (6 giorni dopo la morte della signora), cioè un mese dopo aver acquisito i risultati del controllo microbiologico del 19 gennaio;
sembra che la direzione sanitaria non abbia valutato correttamente i rischi per i pazienti, nonostante che le linee guida fissate dal Ministero della salute per la prevenzione ed il controllo della legionellosi nelle strutture sanitarie prevedano, per i reparti che ospitano pazienti gravemente immunodepressi, l'obbligo di adottare trattamenti ed interventi che garantiscano la costante e completa assenza della legionella negli impianti idrici;
per esempio, in riferimento ai pazienti immunodepressi, nelle more del successivo trattamento di sanificazione si sarebbe potuto adottare una semplice misura cautelativa che poteva consistere nella sospensione temporanea del ricovero di tali pazienti nel reparto (ancor più nelle stanze acclaratamente infette) fino all'acquisizione di nuovi controlli microbiologici che attestassero l'avvenuta bonifica dalla legionella. Tanto più che il ricovero della signora C. non era urgente ma programmato;
pertanto, a parere degli interroganti, non si può escludere la responsabilità dei sanitari preposti al controllo e alla sicurezza della struttura ospedaliera che già era stata interessata da episodi di decesso per infezione grave da legionella. I profili di eventuale responsabilità colposa, per difetto di organizzazione sanitaria, potrebbero consistere quindi in omessa vigilanza e controllo e mancato rispetto di tutte le procedure rivolte alla prevenzione e al contenimento di infezioni nella struttura ospedaliera. Tale responsabilità ricadrebbe, *in primis*, sulle autorità sanitarie in quanto l'ospedale, ai sensi del contratto di assistenza, è tenuto ad adempiere alle prestazioni di diagnosi e di cura ma anche all'organizzazione relativa alla sicurezza dei pazienti e alla salubrità e adeguatezza dei luoghi e delle attrezzature;
a ciò si aggiunga che i parenti della signora C. hanno conosciuto le cause della morte solo in seguito al ritiro della cartella clinica. Pertanto, anch'essi sono stati esposti al rischio, teorico, di contrarre la legionella per tutto il tempo del ricovero della loro congiunta;
le eredi della paziente deceduta hanno convenuto in giudizio l'azienda sanitaria materana nel corso del quale il giudice, in data 2 ottobre 2018, ha rivolto alle parti una proposta conciliativa. Le eredi hanno accettato tale la proposta ma, al contrario, la gestione liquidatoria della soppressa ASL n. 4 di Matera (chiamata in causa dall'azienda sanitaria materana) l'ha rifiutata senza peraltro ammettere le proprie responsabilità,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se intenda svolgere un'indagine ministeriale presso l'azienda sanitaria materana per accertare che non risultino altri casi simili di contagio e decesso per legionella fino ad oggi non denunciati;
se intenda accertare le motivazioni che hanno portato alla mancata accettazione della proposta conciliativa del giudice;
se intenda assumere provvedimenti nei confronti dell'azienda sanitaria materana per scongiurare il ripetersi di episodi simili.
(4-02089)

LOMUTI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
nell'Accordo quadro rafforzato, sottoscritto dalla Regione Basilicata con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è previsto un intervento di messa in sicurezza e bonifica della Materit, ex società di produzione in Valbasento di manufatti in *eternit*;
la gara è già stata espletata dalla Regione Basilicata;
dopo varie vicissitudini legali al TAR Basilicata e al Consiglio di Stato, la Regione Basilicata ha aggiudicato l'appalto all'ATI Simam SpA - La Carpia Domenico Srl;
il progetto di bonifica "Simam La Carpia" è stato inviato al Ministero dell'ambiente, Divisione III bonifiche e risanamento, da più di un anno;

considerato che nonostante numerosi solleciti, il progetto non è ancora in discussione e nessuna Conferenza di Servizi è stata finora convocata,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione descritta;
quale sia lo stato dell'arte della bonifica.
(4-02090)
ANGRISANI, ORTOLANI, LICHERI, PRESUTTO, SANTILLO, RICCIARDI, DELL'OLIO, DI MICCO, CASTELLONE, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, CASTIELLO, GALLICCHIO, TRENTACOSTE, DE LUCIA, CORRADO, PACIFICO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione*. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
con delibera di Giunta provinciale n. 1824 del 6 novembre 1998 veniva approvato il bando del concorso internazionale di progettazione "La città della scuola a Sarno", che ha comportato nel corso degli anni per le casse della Provincia di Salerno una spesa tutt'altro che irrilevante;
con delibera di Giunta provinciale n. 1069 del 20 ottobre 2000, venivano approvati gli atti della Commissione che aveva proclamato vincitore il progetto di Ipostudio Architetti Associati ed in data 12 aprile 2001 veniva sottoscritto il contratto con la predetta associazione professionale;
rilevato che:
stando al contenuto della determinazione del settore edilizia scolastica e patrimonio della Provincia di Salerno, l'affidamento "non è stato preceduto dalla preventiva assunzione di impegno di spesa", e, per quanto riguarda la parte relativa alla direzione dei lavori, non è contenuta "la determinazione del compenso, né idonei criteri atti a determinarla", e dunque, il contratto è da intendersi giuridicamente nullo ed inefficace;
lo stesso contratto, tuttavia, per la parte relativa alla progettazione, è stato già eseguito e le prestazioni svolte dall'associazione di professionisti sono state integralmente pagate, determinando un capitolo di spesa annuo molto consistente per le casse dell'ente, pari ad una somma di circa un milione e mezzo di euro in 18 anni;
la mancata preventiva determinazione degli oneri per la direzione dei lavori ha esposto l'ente ad una enorme lievitazione dei costi del tutto incompatibile a parere degli interroganti con le esigenze di contenimento di spesa che devono ispirare l'esecuzione dell'opera e, in generale, l'azione amministrativa,
si chiede di sapere:
quali iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, i Ministri in indirizzo intendano porre in essere al fine di fare chiarezza sulla vicenda descritta;
se ritengano di attivarsi, nelle sedi di competenza, affinché sia sollecitato l'affidamento della direzione dei lavori a soggetti pubblici dotati delle competenze necessarie, senza ulteriori oneri di spesa per le casse erariali.
(4-02091)
BOTTO, ROMAGNOLI, NOCERINO, GUIDOLIN, CAMPAGNA, LANNUTTI, PESCO, LEONE, FENU, PERILLI, LOMUTI, GRASSI, MANTERO, PIRRO, PELLEGRINI Marco, ACCOTO, MAIORINO, MANTOVANI, CORBETTA, GALLICCHIO, VONO, LANZI, AIROLA, MONTEVECCHI, VANIN, STEFANO, DELL'OLIO, PACIFICO, DE LUCIA, CORRADO, COLTORTI, FEDE, SANTILLO, VACCARO, ANASTASI, CROATTI, PUGLIA, AGOSTINELLI, NATURALE, ABATE, URRARO, AUDDINO, FERRARA, PIARULLI, TRENTACOSTE, CATALFO, MATRISCIANO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione*. - Premesso che:
dopo un lungo negoziato si è arrivati il 17 luglio 2019 alla firma delle convenzioni bilaterali tra Anpal Servizi e Regioni sui compiti dei *navigator*, le nuove figure professionali che collaboreranno con i centri per l'impiego nell'individuare un'offerta di lavoro congrua per i beneficiari del reddito di cittadinanza;
le convenzioni sono state sottoscritte da 16 Regioni (Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,

Umbria, Valle d'Aosta, Veneto);
il 17 luglio hanno firmato, presso il Ministero dello sviluppo economico, alla presenza del sottosegretario Claudio Cominardi, gli assessori per il lavoro e i rappresentanti di 14 Regioni;
sono partite le contrattualizzazioni e la formazione, incentrata prevalentemente sul "*training on the job* ", in modo da consentire ai *navigator* di essere pienamente operativi già ad agosto nei centri per l'impiego delle Regioni, secondo le modalità previste nelle diverse convenzioni. Il sottosegretario Cominardi ha sottolineato come questa firma sia "il frutto del grande investimento di questo governo nelle politiche attive" elogiando "il forte impegno di tutti i soggetti". Anche il presidente dell'Anpal Parisi ha dato rilievo al lavoro di squadra, evidenziando "che il risultato è stato reso possibile grazie alla fruttuosa collaborazione istituzionale";
a fine giugno è stato firmato l'accordo sindacale tra Regione Liguria e sindacati che permette l'incremento delle risorse umane a tempo indeterminato in capo alla Regione Liguria, 150 unità, comprensive delle eventuali stabilizzazioni dei lavoratori dei centri per l'impiego assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
il decreto legislativo n. 75 del 2017 ha previsto diverse procedure di stabilizzazione del personale, dirigenziale e non, relativo a diversi comparti della pubblica amministrazione, sia con procedura diretta, sia tramite procedure concorsuali con quote di riserva diversificate in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sotto il profilo della quota di riserva (fino al 50 per cento) ed anche riguardo al tipo di anzianità di servizio necessaria;
il decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, all'articolo 12, comma 3-*bis*, derogando all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, individua come titolo per la stabilizzazione solo il riferimento al personale reclutato mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante il piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, approvato nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, senza che vi sia alcun riferimento ad un'anzianità di servizio e, dunque, consentendo di escludere che la stabilizzazione prevista dalla norma sia riferita a personale reclutato da più di 3 anni;
il sottosegretario Cominardi, in sede di risposta all'interrogazione presso la Camera dei deputati 4-03100, ha altresì ribadito il dettato normativo dell'articolo 12, comma 3-*bis*, citato, che autorizza le Regioni e le Province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le Province e le Città metropolitane ad assumere, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego, e solo a decorrere dall'anno 2021 ulteriori assunzioni per 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro 2017;
nella medesima sede, il sottosegretario ha sottolineato che il comma 258 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), al secondo periodo prevede che: "A decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego" e che tale norma, pur avendo carattere certamente precettivo, sembrerebbe operare quale norma "aperta", ovverosia tale da dare la possibilità alle Regioni di assumere a far data dall'anno 2019, anche il personale eventualmente già impiegato a tempo determinato presso i centri per l'impiego;
inoltre, da quanto si apprende dalla risposta al quesito citato, la Regione Liguria ha comunicato che sono attualmente in forza presso i centri per l'impiego liguri 67 unità di personale con contratto a tempo determinato e che tale personale è stato assunto, previo esperimento di specifica procedura concorsuale realizzata nell'ambito del piano di rafforzamento sancito in Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, dall'Agenzia per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) della Regione in quanto titolare della funzione in materia di gestione dei centri per l'impiego ai sensi della legge regionale n. 29 del 2017 e che sempre la Regione Liguria, con legge n. 29 del 2018, ha disposto il

trasferimento della funzione in materia di gestione dei centri e del personale interessato dall'Agenzia strumentale ALFA alla Regione stessa a far data 1° aprile 2019; con legge regionale n. 4 del 2019 ha poi provveduto a trasferire, a far data 1° maggio, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se intendano attivarsi con iniziative che possano essere risolutive in tempi rapidi;
se ai lavoratori liguri citati nella risposta all'interrogazione da parte del sottosegretario Cominardi, e a quanti si trovino nella medesima posizione, sia consentita la stabilizzazione.
(4-02092)
ASTORRE, CIRINNA', PARENTE - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
una recente deliberazione della sezione di controllo piemontese della Corte dei conti, n. 46 del 2019, ha stabilito che ai comuni non è consentita l'erogazione gratuita del servizio di trasporto pubblico scolastico, trattandosi di servizio che deve avere a fondamento un'adeguata copertura finanziaria;
dello stesso tenore, in realtà, anche altre più remote deliberazioni di giudici contabili di altre regioni italiane. L'assunto su cui poggia la giurisprudenza della magistratura contabile rinvia alla configurazione del trasporto pubblico scolastico. Ovvero ad una tipologia di servizio pubblico escluso dalla disciplina dei servizi pubblici a domanda individuale, in quanto non contemplato tra quelli classificati dal decreto ministeriale 31 dicembre 1983, emanato in attuazione del decreto-legge n. 55 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 131 del 1983;
da un punto di vista meramente giuridico - normativo tende ad affermarsi il principio dell'invarianza finanziaria deputato a garantire l'equilibrio economico - finanziario dell'ente. In questa direzione va l'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 63 del 2017, il quale affida alle regioni e agli enti locali l'onere di assicurare il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico, da erogare su istanza di parte e "dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati". Nella medesima direzione si orienta l'articolo 117 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali). Secondo tale articolo le tariffe costituiscono il corrispettivo dei servizi pubblici e devono essere determinate in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione;
considerato che:
tale impostazione normativa e giurisprudenziale, particolarmente rigorosa sotto il profilo del principio dell'equilibrio finanziario, potrebbe collidere con il principio dell'autonomia degli enti locali, i quali si vedono costretti a non poter organizzare la gestione del servizio di trasporto pubblico scolastico nel rispetto, non solo di esigenze di carattere economico, ma anche nel rispetto di esigenze di carattere sociali, di pari importanza;
sindaci di molti comuni e di diversi schieramenti politici hanno posto tale problema, anche attraverso l'Anci e l'Ancem, sollevando la giusta attenzione pubblica;
le preoccupazioni di molti piccoli montani o nell'ambito di aree interne, che soffrono già dell'incessante e sempre più preoccupante problema dello spopolamento, riguardo all'impossibilità di poter investire risorse proprie pur di consentire, in assenza di scuole sui propri territori, agli alunni e agli studenti di servirsi del trasporto scolastico per raggiungere scuole situate in comuni limitrofi. Ciò al fine di evitare lo spopolamento di quegli stessi territori, già svantaggiati;
limitare l'autonomia degli enti locali, ai quali non è consentito intervenire sulle tariffe, attraverso l'integrazione delle stesse con fondi a carico dei propri bilanci, oppure prevederne la gratuità per le famiglie degli alunni e studenti, con la previsione di adeguati stanziamenti volti a coprire integralmente il costo del servizio, pone in serio pericolo la sopravvivenza di quei piccoli borghi, piccole realtà che fanno grande e caratteristico il nostro Paese,
si chiede di sapere se e quali interventi i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di adeguare la normativa che disciplina il servizio di trasporto pubblico scolastico e consentire agli enti locali di

guadagnare quei margini di autonomia necessari per la gestione di tale servizio.
(4-02093)
ASTORRE, CIRINNA', PARENTE - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
la situazione del trasporto pubblico in Roma, gestito da Atac SpA, azienda in regime di concordato preventivo, non riesce più a garantire un servizio adeguato ed efficiente per le centinaia di migliaia di cittadini romani e pendolari, non residenti a Roma, che per ragioni di lavoro o di studio raggiungono la Capitale. Stesso disagio viene vissuto quotidianamente dai milioni di visitatori e turisti che scelgono Roma per trascorrere le loro vacanze e il loro tempo libero;
a dispetto di quanto dichiarato dal sindaco di Roma, con l'arrivo dei nuovi *bus*, il Comune di Roma ne ha acquistati circa 230, non sembra che la situazione sia in via di miglioramento, Infatti, delle diverse decine messi in circolazione, su alcuni già sono stati segnalati guasti, che non hanno consentito agli stessi di circolare, aggiungendo indignazione al disagio;
considerato che:
l'impresa fornitrice, Industria Italiana Autobus, importante realtà industriale italiana, la quale, è stata già oggetto di un intervento di salvataggio da parte di Leonardo e Invitalia, entrambe controllate dallo Stato, che hanno sottoscritto un aumento di capitale di 21 milioni di euro, insieme alla turca Karsan, ha provveduto ad esternalizzare, in Turchia, la produzione dei *bus* destinati al servizio di trasporto pubblico di Roma;
per ovviare alla carenza dei *bus* in circolazione l'Amministrazione capitolina aveva già optato per il noleggio di mezzi di trasporto israeliani. Il noleggio ha interessato 70 *bus* i quali, tuttavia, non essendo immatricolabili non sono potuti andare ad integrare la carenza di quelli esistenti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa;
come intenda intervenire al fine di individuare la soluzione più adeguata e immediata per garantire la piena effettività di un'esigenza infungibile, com'è quella rispondente ad un servizio pubblico fondamentale.
(4-02094)
CATTANEO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
il dottor Ahmadreza Djalali, ricercatore e docente di Medicina dei disastri presso l'università del Piemonte orientale, il Karolinska Institutet di Stoccolma e presso la Vrije Universiteit di Brussel, il 24 aprile 2016 è stato arrestato a Teheran, dove si trovava per partecipare a un ciclo di seminari su invito dell'università di Teheran, e, in seguito, condannato a morte con l'accusa di "collaborazione con lo Stato di Israele";
il 2 agosto 2019 la Federazione italiana diritti umani (FIDU) e Amnesty International, le organizzazioni non governative che seguono la vicenda del ricercatore fin dal suo arresto, hanno diffuso la notizia di un suo trasferimento in isolamento in una località sconosciuta;
alla moglie del dottor Djalali, che risiede a Stoccolma insieme ai loro due figli, e al suo avvocato non è stato comunicato il motivo di questo improvviso trasferimento, né il luogo di reclusione ed è loro preclusa ogni forma di comunicazione e contatto;
Djalali è quindi oggi un ricercatore sequestrato al suo lavoro e alla sua vita, in attesa di essere giustiziato della cui sorte dal 2 agosto nulla è dato sapere;
la reclusione, in predicato di esecuzione, di un ricercatore, che non coltiva altro che la conoscenza, è un fatto inaudito, che deve essere vissuto dalla comunità degli Stati al pari di un'aggressione al corpo diplomatico o ad un soldato in servizio di *peacekeeping*;
il *report* "Free to think 2018" di "Scholars at risk", un *network* internazionale che difende la libertà di ricerca e promuove iniziative per proteggere gli studiosi minacciati, oppressi e a rischio di morte, che riferisce i casi registrati dal primo settembre 2017 a fine agosto 2018, descrive 294 casi di attacchi verificati contro la libertà accademica in 47 Paesi;
la vicenda del dottor Djalali è da tempo all'attenzione dell'opinione pubblica italiana e mondiale tanto che, sempre nel 2017, alle decine di migliaia di cittadini e accademici che hanno sottoscritto appelli a favore del dottor Djalali, si sono aggiunti 75 premi Nobel di tutto il mondo che hanno scritto al

rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, Gholamali Khoshroo, per chiederne la liberazione;
durante la XVII Legislatura, sono stati promossi da parlamentari di Camera e Senato i seguenti atti parlamentari: al Senato 3-02762, 4-06957, 4-08298, 2-00486, 4-18309, 2-01994 e 4-08836 e alla Camera 4-15747 e 5-12564, al fine di investire il Governo della vicenda;
in particolare l'interpellanza con procedimento abbreviato 2-00486, promossa dall'interrogante in Senato e sottoscritta trasversalmente da oltre 130 senatori, venne ripresa con l'interpellanza della Camera 2-01994, per iniziativa dell'on. Pia Locatelli, trovando quindi risposta nel corso della seduta n. 884 di venerdì 10 novembre 2017 da parte dell'allora vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dottor Mario Giro, che, nel ripercorrere le attività fino ad allora svolte dalla Farnesina e i meccanismi ordinamentali della giustizia iraniana che avrebbero potuto consentire di scongiurare l'esecuzione della condanna a morte del ricercatore, concludeva assicurando che sarebbe stato impegno del Governo quello di continuare, "in stretto raccordo con i Paesi partner Unione europea, a sollevare la questione con le autorità di Teheran, ponendo enfasi sul legame tra il ricercatore e il nostro Paese e sui risvolti umanitari della vicenda",
si chiede di conoscere quali iniziative il Governo italiano abbia adottato dal novembre 2017 ad oggi e quali ulteriori passi il Ministro in indirizzo intenda tempestivamente adottare alla luce delle informazioni date dalle organizzazioni non governative il 2 agosto 2019, sia attraverso la propria sede diplomatica, sia convocando l'ambasciatore iraniano a Roma Hamid Bayat, sia coinvolgendo le istituzioni europee, per sincerarsi nell'immediato delle condizioni di salute e sullo stato di detenzione dell'accademico e per intraprendere ogni iniziativa utile per scongiurare l'esecuzione della sentenza di messa a morte e restituire alla libertà il dottor Ahmadreza Djalali.
(4-02095)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01123 della senatrice Malpezzi ed altri, sulla schedatura dei professori di sinistra;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):
3-01121 del senatore Taricco ed altri, sul completamento dell'autostrada A33 Asti-Cuneo;

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-01120 della senatrice Bellanova ed altri, sulla gestione di Anpal Servizi SpA;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):
3-01118 del senatore Collina, sulla riduzione della riabilitazione per alcune tipologie di pazienti.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.